ACQUISTO E PERDITA

DELLA

NAZIONALITÀ

NELLA LEGISLAZIONE COMPARATA

E NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CCHI

ENZA

ERDITA

ALITÀ

COMPARATA

RNAZIONALE

EPLI

a Real Casa

... SSIMO

... BUZZATI

... STUDII

... NTI

... lano, 11 Ottobre 1906.

Indice del Volume

CAPITOLO III.

*Determinazione della nazionalità in base unicamente all'*ius sanguinis.

CAPITOLO IV.

*Determinazione della nazionalità in base unicamente all'*ius soli.

CAPITOLO V.

*Determinazione della nazionalità in base al sistema eclettico dell'*ius sanguinis *e dell'*ius soli *ad un tempo, con prevalenza però del primo.*

CAPITOLO VI.

*Determinazione della nazionalità in base al sistema eclettico dell'*ius sanguinis *e dell'*ius soli *ad un tempo, con prevalenza però del secondo.*

PARTE II.

Della nazionalità acquisita per fatto posteriore alla nascita.

CAPITOLO VII.

Classificazione dei modi d'acquisto della nazionalità posteriori alla nascita dell'individuo e della naturalizzazione propriamente detta in particolare.

CAPITOLO VIII.

Della naturalizzazione

in quegli Stati nei quali essa è rimessa all'arbitrio delle autorità.

CAPITOLO IX.

Della naturalizzazione concepita come un diritto da parte dell'individuo.

CAPITOLO X.

Degli effetti dell'acquisto di nazionalità per fatto posteriore alla nascita in generale ed in particolare degli effetti della naturalizzazione propriamente detta.

PARTE III.

Perdita e riacquisto della nazionalità.

CAPITOLO XV.

Della perdita della nazionalità in generale.

CAPITOLO XVI.

Perdita della nazionalità per rinuncia espressa e per rinuncia tacita in seguito a naturalizzazione all'estero.

CAPITOLO XVII

Perdita della nazionalità per rinuncia tacita desunta da altre circostanze e conclusioni intorno ai modi di rinuncia tacita.

CAPITOLO XVIII.

Perdita della nazionalità per rinuncia presunta nel matrimonio della donna.

CAPITOLO XIX.

CAPITOLO XX.

Perdita della nazionalità per pena.

CAPITOLO XXI.

Effetti della perdita della nazionalità.

CAPITOLO XXII.

Reintegrazione nella nazionalità.

CAPITOLO XXIII.

Legislazione comparata in materia di perdita e di riacquisto della nazionalità.

CAPITOLO XXIV.

Dei conflitti in particolare derivanti dalla mutazione di nazionalità e loro risoluzione nel campo del diritto positivo.

Parte ultima e di conclusione al nostro tema.

CAPITOLO XXV.

Teoria dei conflitti di nazionalità e loro eliminazione.

Elenco degli Autori citati nel corso dell'opera o da consultarsi.

Agel. *De la nationalité d'origine.* Paris, 1889.

Airoli. *Esame critico delle disposizioni sulla cittadinanza contenute nel cod. civ. rispetto ai figli minori, ecc.* Genova, 1880.

Alauzet. *De la qualité de français.* Paris, 1864.

Annuaire de législation étrangère, publiée par la Société de législation comparée. 1871-1904.

Annuaire de l'Institut de droit international. 1894-1895, 1895-1896, 1896.

Arosemena. *Constituciones.*

Ascheohong. *Norges Statsforfatningen.*

Aspiroz. *Codigo de Estrangeria en los Estados Mexicanos.* Mexico, 1876.

Astengo, De-Foresta, ecc. *Codice civile confrontato cogli altri codici italiani, ecc.* Firenze, 1866.

Aubry et Rau. *Cours de droit civil.* Paris, 1869.

Baviera. *Il diritto internazionale dei romani,* nell'*Archivio Giuridico,* nuova serie, vol. I. Modena, 1898.

Beauchet. *Étude sur la nationalité autrichienne*, nel *Journal du droit. int. privé.* 1884, pag. 372.

Bertacchini. *Repertorium iurisprudentiae.* Venetiis, 1877.

Beudant. *De la naturalisation.*

Bianchi. *Corso di codice civile italiano.* Torino, 1890.

Binoche. *Acquisition du droit de cité romaine.* Paris, 1893.

Blackstone. *Commentaires sur les lois anglaises,* traduits par M. D. G. sur la 4.me édition d'Oxford. Bruxelles, 1774.

Block. *Dictionnaire de la politique.*

Blondeau. Nella *Revue du droit français et étranger.* 1884, t. I, pag. 645, e 1845, pag. 133.

Bluntschli. *De la qualité de citoyen d'un État au point de vue des relations internationales,* nella *Revue de droit international.* 1879.

— *Dissertation à propos de l'affaire Baufremont,* nella *Revue pratique de droit français,* t. XLI. 1876.

— *Droit international codifié*, traduction Lardy. Paris, 1886.

Bodio. *Appunti di statistica comparata dell'emigrazione, ecc.*, nel *Bulletin de l'Institut international de la statistique,* t. V, pag. 188. Roma, 1890.

Boyd. *Wheatons's Elements.* 1878.

Bonfante. *Diritto romano.* Firenze, 1900.

Borsari. *Commentario al codice civile.* Torino, 1871-1881.

Brunialti. *Legge elettorale politica.* Torino, 1882.

Bueno. *Dir. internacional.*

— *Dir. publico.*

Bulletin de la Société de législation comparée.

Buzzati. *Nota alla sentenza della C. Appello di Venezia, 7 aprile 1890,* nel *Foro It.,* XV, fasc. XX.

Caillemer. *La naturalisation à Athènes.*

Calcaterra. *Genesi e sviluppo del codice civile del Regno d'Italia.* Salerno, 1873.

Calisse. *Storia del diritto italiano.* Firenze, 1891.

Calvo. *Dictionnaire de droit international.* 1885.

— *Le droit international théorique et pratique.* Paris, 1880.

Cappellini. *L'acquisto di cittadinanza estera per naturalizzazione e le leggi successorie italiane,* nel *Foro It.*, 1896, I, 760.

Catellani. *Il diritto internazionale privato ed i suoi recenti progressi.* Torino, 1895.

— *La sessione di Venezia dell'Istituto di diritto internazionale,* nell'*Ateneo Veneto.* Anno XX, vol. I, fasc. I.

— *Riforme urgenti in materia di cittadinanza e naturalizzazione.* Relazione al IV Congresso giuridico, vol. IV. Napoli, 1897.

Catinella. Nel *Digesto Italiano,* voce *Cittadinanza,* sez. I, tit. II: *Diritto intermedio;* vol. VII, parte II della raccolta.

Cimbali. *Nuova fase del diritto civile.* Torino, 1885.

Cockburn. *Nationality.*

Cogordan. *La nationalité au point de vue des rapports internationaux.* Paris, 1890.

Coin de Lisle. *Jouissance et privation des droits civils.* Paris, 1899.

Colmet d'Aage. Nella *Revue française et étrangère.* t. I, pagina 401.

Contuzzi. *Il diritto pubblico della Confederazione svizzera.* Venezia, 1889.

— Nel *Digesto Italiano,* voce *Cessione di Territorio;* vol. VII, parte I della raccolta.

— Sempre nel *Dig. Ital.*, voce *Cittadinanza,* sez. III: *Diritto internazionale;* vol. VII, parte II.

Costa. Nel *Digesto Italiano,* voce *Cittadinanza,* sez. I, tit. I: *Diritto romano;* vol. VII, parte II della raccolta.

Crivellari. *Il codice penale italiano interpretato.* Torino, 1894.

Cutler. *Law of naturalisation.*

Dalloz. *Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine.* Paris, 1845-1902.

— *Répertoire methodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence.* Paris, 1800-1844.

Dareste. *De la condition légale des étrangers en Suède,* nel *Journal du droit int. privé.* 1880.

— *Les constitutions modernes.*

De-Folleville. *De la naturalisation en pays étranger des femmes separées de corps en France.* Paris, 1876.

— *La princesse Georges Bibesco devant le Trib. civ. de Charleroi,* nella *Revue pratique de droit français,* t. XLVI. 1879.

— *Traité théorique et pratique de la naturalisation.* Paris, 1880.

Delécaille. *Du droit de cité a Rome: divers moyens de l'acquérir.* Paris, 1893.

Delvincourt. *Istituzioni di diritto civile e penale e disposizioni del codice Napoleone.* Milano, 1817.

Demangeat. *Cours élémentaire de droit romain.*

— *Droit international privé.*

Demante. *Cours analitique du code français.*

De-Mauro. *Questions de droit international privé.* Catania.

Demolombe. *Cours de code civil.* Bruxelles, 1847.

— *Traité de la publication des lois, des effets et de l'application des lois.* Paris, 1869.

Denizart. *Collections de décision nouvelles: Naturalisation.*

Digest of publisted opinions of the attorneys général. Washington, 1877.

Djuvara. Negli *Annales de l'École de sciences politiques.* 1888.

Dudley-Field. Nella *Revue de droit international,* pag. 110. 1870.

— *Prime linee d'un codice internazionale,* traduzione Pierantoni. 1874.

— *Projet d'un code international,* traduction Rolin.

Duranton. *Cours de droit civil français.* Génes, 1827.

Dutcher. Nell'*American law Review,* t. XL, N. 3.

Duverger. *Études de législation.*

Encyclopaedia britannica a dictionary of arts, sciences and general literature. Edinburgh, 1875.

Enciclopaedia of the laws of England being a new abridgement by the most eminent legal authorities. London.

Esperson. *Condizione giuridica dello straniero secondo la legislazione e la giurisprudenza italiana ed estera, ecc.* Torino, 1883.

Estoppey. *Dissertazione sulla legge federale svizzera del 1876.* Losanna, 1888.

Estudios sobre nationalidad, naturalizacion, ecc., por un primer secretario de legacion. Madrid, 1878.

Facelli. *Commento al primo titolo del codice civile italiano: Godimento dei diritti civili di çittadinanza.* Torino, 1892

Fadda. *La condizione giuridica dello straniero presso i romani,* nel Gianzana: *Lo straniero nel diritto civile italiano.* Torino, 1884.

Fedozzi. *La sessione di Venezia dell'Istituto di diritto internazionale,* nell'*Archivio Giuridico,* vol. LXIII, fasc. 1-3.

Fenet. *Recueil complet des travaux préparatoires.*

Festa. *L'emigrazione nella legislazione comparata.* Castrocaro, 1904.

Fiore. *Dello stato e della condizione giuridica delle persone secondo la legge civile.* Napoli, 1893.

— *Del principio sancito dalle moderne legislazioni che il figlio minore segue la condizione del proprio padre, ecc.,* nel *Foro It.,* 1887, I, 955.

— *Diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica.* Torino, 1890.

— *Diritto internazionale privato, o principî per risolvere i conflitti.* Torino, 1888.

Foelix. *Droit international privé.* Paris, 1866.

— Nella *Revue étrangère et française,* vol. X, 1843.

Foix. *De l'acquisition du droit de cité à Rome.* Toulose, 1891.

Foote. *A concise treatise on private international jurisprudence.* London, 1890.

Fromageot. *Nota alla legge federale svizzera del 1903,* nell'*Annuaire de législation étrangère,* pag. 427. 1903.

Fulci. *Se si possono avere due patrie,* nel *Giornale delle leggi,* 19. 1880.

Fusinato. *Le droit international de la république romaine,* nella *Revue de droit international.* 1885.

Gabba. *Le seconde mariage de la princesse de Bauffremont et le droit international,* nella *Revue pratique de droit français,* t. XLII, pag. 369.

Geouffre de Lapradelle. *De la naturalité d'origine.* Paris, 1893.

Gianzana. *Codice Civile.* Torino, 1888.

— *Lo straniero nel diritto civile italiano.* Torino, 1884.

Glard. *De l'acquisition et de la perte de la nationalité française au point de vue du droit civil et du droit international.* Paris, 1893.

Glasson. *Histoire du droit et des institutions de la France.* Paris, 1888.

Gorrini. *La concessione della cittadinanza.* Voghera, 1890.

Grimm. *Deutsche Rechtsalterthümer.* Göttingen, 1828.

Grippo. *Riforme urgenti in materia di cittadinanza e naturalizzazione,* relazione al IV Congresso giuridico, vol. IV. Napoli, 1897.

Gruffy. *De l'unité de la nationalité dans la famille.* Paris, 1893.

Guarnieri. *La cittadinanza,* nella *Scienza del diritto privato,* II, fasc. I.

Guelfi. *De la naturalisation, de la séparation du corps et du divorce.* Roma.

Hammond. *Southern Law Review.* Saint-Louis, 1876.

Herbaux. *De la qualité de français acquise ou perdue par suite d'une annexion au territoire ou de son démembrement.*

Hermann. *Griechische Alterthuemer.*

Hildebrandi. *Dissertatio de iure civium originarium.* Altdorf, 1724.

Holtzendorff. *Une femme française séparée de corps peut se faire naturaliser en pays étranger,* nel *Journal du droit international privé.* 1876.

Impallomeni. *Il codice penale illustrato italiano.* Firenze, 1890.

Janer. *Tratados de Espana.* Madrid, 1869.

Jannuzzi. *Della cittadinanza,* appendice IV al vol. I dei *Principî di diritto civile,* del Laurent, traduz. italiana.

Jhering. *Geist des römischen Rechts.*

— — traduction française. Paris, 1880.

— — traduzione italiana. Milano, 1855.

Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée, fondé par E. Clunet.

Karlowa. *Römische Rechtsgeschichte.*

Kelly. *Des effets du mariage sur la nationalité dans les États Unis d'Amérique,* nel *Journal du droit international privé.* 1884.

Kent. *Commentaries on american law.* 1826.

Kleen. *De l'applicabilité du « ius soli »,* nella *Revue de droit international public.* 1896.

Kloeppel. *La nationalité et la naturalisation dans l'empire allemand,* nel *Journal du droit international privé.* 1891.

Labbé. *De la naturalisation et du divorce au point de vue des rapports internationaux,* nel *Journal du droit international privé.* 1877.

— Nel *Journal* citato, t. II. 1875.

Landraff. *De la naturalisation de la princesse de Bauffremont.*

Lastarria. *Elementos.*

Laurent. *Droit civil international.* 1880.

— *Principes de droit civil.* Paris-Bruxelles, 1876.

— *Principî di diritto civile,* traduzione italiana.

Lawrence. *Commentaire sur les éléments de droit international de Wheaton.* Paris, 1868-1873.

Lehr. *Du divorce en Suisse d'un genevois devenu français,* nel *Journal du droit international privé.* 1879.

— *Du droit de se prévaloir d'une double nationalité,* ecc., nella *Revue de droit international.* 1880.

— *Éléments de droit civil espagnol.* Paris, 1880.

— *Éléments de droit civil germanique.*

— *Éléments de droit civil russe.*

Lesner et Dreyfus. *La nationalité.* Paris, 1890.

Linckius. *De civibus et peregrinis.* Argentorato, 1879.

Locré. *Législation civile, ecc.: Code civil français.*

Maynz. *Cours de droit romain.* 1876.

Maleville. *Analyse raisonnée de la discussion du code civil.* Paris, 1865.

Marcadé. *Explication du code Napoléon.* Paris, 1854-1855.

— Nella *Revue critique de jurisprudence.* 1852.

Martens. *Recueil des principaux traités, ecc.,* depuis 1761.

— *Traité de droit international,* traduction A. Léo. Paris, 1883.

Martitz. *Staatsangehoerigkeit im internationalen Verkehr,* negli *Annales des Deutschen Reichs.* 1875.

Massé. *Le droit commercial dans les rapports avec les droits civils*. Paris, 1874.

Mattei. *Codice civile annotato*. Venezia, 1873.

Merlin. *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*. Paris, 1812.

Michel. *De la capacité requise pour l'acquisition et la perte de la qualité de français*. Aix, 1878.

Milhaud. *De l'application de la loi pérégrine à Rome*. Paris, 1892.

Minguzzi. *Le principali costituzioni straniere*, vol. XXVII della serie teorica dei Manuali Barbera. Firenze, 1899.

Mommsen et Marquardt. *Manuel des antiquités romaines: Le droit public romain*, traduction française Girard.

Montalban. *Principios de derecho civil y penal de Espana.*

Morpurgo. *Condizione giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo*, nell'*Archivio Giuridico*, IX.

Mourlon. *Répétitions écrites sur le troisième examen du code Napoléon*. Paris, 1866.

Muheim. *Die principien des internationalen Privatrechts im Schweizerischen civilrechte*. Altdorf, 1887.

Munde. *The Bancroft Naturalisation Treaties with the German States*. 1868.

Olivi. *Della cittadinanza*, nell'*Archivio Giuridico*. XVI.

Pacifici-Mazzoni. *Istituzioni di diritto civile*. Firenze, 1880.

Padeletti. *Storia del diritto romano.*

Palma. *Trattati e convenzioni del regno d'Italia coi governi esteri*. Torino, 1879.

— *Nuova raccolta dei trattati e delle convenzioni del regno d'Italia coi governi esteri*. Torino, 1891.

Pertile. *Storia del diritto italiano*. Torino, 1891.

Philippi. *Beitrage zu einer Geschichte des attischen Bürgerrechtes.*

Phillimore. *Commentaries upon International Law.* London, 1854-1861.

Pisanelli. *Della cittadinanza.*

Porter Morse. Nel *Journal du droit international privé*, pagina 32. 1887.

Pothier. *Traité des personnes.*

Proudhon. *Traité sur l'état des personnes.* Dijon, 1842.

Raggi. *L'emigrazione italiana.* Città di Castello, 1903.

Regnault. *De la capacité en France au point de vue du mariage,* nella *Revue pratique de droit français.* 1876.

Report of the royal Commissioners for inquiring into the laws of naturalisation and allegiance.

Revue de droit français et étranger.

Revue de droit international et de législation comparée.

Revue pratique de droit français.

Revue pratique de droit international.

Rhally. *Consultazione 19-31 agosto 1868,* nel *Report of the royal Commissioners for inquiring into the law of naturalisation and allegiance.*

Ricci. *Corso teorico pratico di diritto civile.*

Robinet de Cléry. Nel *Journal du droit international privé.* pag. 180. 1875.

Roguin. *Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonale.* Paris, 1891.

Rolin A. *Principes du droit international privé et applications aux diverses matières du code civil.* Paris, 1897.

Rolin-Jaequemyns. *La princesse Georges Bibesco devant la justice belge.*

Rostworowski. *Les conflits de lois en matière de nationalité et leurs solutions,* negli *Annales de l'École libre de sciences politiques.* 1898.

Sala. *Osservazioni sugli art. 5, 6, 8, 11, 12, 13 e 14 del cod. civ. ital.*, nell'*Archivio Giuridico,* XV.

Salinas. *Droits des français en Espagne.*

Salvioli. *Storia del diritto italiano.* Torino, 1892.

Saredo. *Istituzioni di diritto civile italiano.* Firenze, 1871.

Savigny. *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter.* Heidelberg, 1834.

Schiemann. *Griechische Alterthuemer.*

Sclopis. *Storia della legislazione italiana.* Torino, 1863.

Schupfer. *Delle istituzioni politiche langobardiche.* Firenze, 1863.

Sechi. Nel *Digesto Italiano,* voce *Cittadinanza,* sezione II: *Diritto italiano e legislazione comparata,* vol. VII, parte II della raccolta.

Selisse. *Traité de l'annexion au territoire français.*

Serjeant Stephen's. *New Commentaires ou the laws of England.* London, 1874.

Sirey. *Recueil géneral des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public.* Paris.

Stella. *La cittadinanza romana e l'editto di Caracalla.* Lanciano, 1894.

Stoerk. *De la condition légale des étrangers en Autrice,* nel *Journal du droit international privé.* 1880.

— *Les changements de nationalité et le droit des gens,* nella *Revue générale de droit international public.* 1895.

Stoïcesco. *De la naturalisation.* Paris, 1876.

Stölzel. *Note à propos de l'affaire Bauffremont,* nel *Journal du droit international privé.* 1876.

Story. *Commentaries on the conflict of Laws.* 1834.

Teichmann. *Étude sur l'affaire Bauffremont.* Basilea.

Thurgreen. *Haandbok i hela svenka Lagfarenheten.*

Toullier. *Le code civil français.* Bruxelles, 1824.

Varambon. Nella *Revue pratique de droit international privé*, t. VIII, pag. 50. 1859.

Vattel. *Le droit des gens ou principes de loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations*, ecc. Neuchâtel, 1774; Paris, 1876.

Vincent. *Dictionnaire de droit international privé: Nationalité*. Paris, 1888.

— *La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité*, ecc. Paris, 1890.

— Nella *Revue pratique de droit international privé*, II. 1890-1891.

Voët. *Ad Pandectas*. Venezia, 1846.

Weiss. *Traité élémentaire de droit international privé*. Paris, 1890.

— *Traité théorique et pratique de droit international privé*. Paris, 1892.

Westlake. *A treatise on private international law with pratical reference to its pratice in England*. Londres, 1880.

— Nella *Revue de droit international*, pag. 603. 1871.

Westoby. *Resumé*.

Wharton. *A Digest of the international law of the United States*. 1886.

— *Commentaries on the conflict of Laws*. 1840.

Wheaton. *Elements of international law*, ecc. London, 1836.

— *Storia dei progressi del diritto delle genti in Europa ed in America*, prima versione ital. di C. Arlia. Napoli, 1859.

Zachariae. *Corso di diritto civile*, ampliato e rifuso da Aubry et Rau; versione ital. Landucci. Torino, 1895.

Parte Generale ed Introduttiva

al tema

Della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale

CAPITOLO PRIMO

Della nazionalità in generale

SOMMARIO.

§ 1. - Definizione della nazionalità. — § 2. - Importanza del tema. — § 3. - Natura del vincolo di nazionalità. — § 4. - Della libertà in materia di nazionalità. — § 5. - Conflitti positivi e negativi e pretesi canoni di diritto internazionale a questo proposito. — § 6. - Divisione della nostra trattazione.

§ 1.

In qualsiasi epoca ed in qualsiasi parte del globo l'uomo non ci appare isolato, ma riunito in gruppi più o meno compatti e più o meno estesi, a seconda del grado di civiltà e di coltura, per quanto tutti sempre basati « sulla soggezione ad una comune autorità determinata da fini d'ordine e di difesa » (1); la stessa base cioè di quelle organizzazioni politiche che costituiscono gli stati odierni.

Dapprima questi gruppi sono ristretti ad un numero limitatissimo di individui e la *familia* romana ci si presenta

(1) Pietro Bonfante: *Diritto Romano*, Firenze 1900.

appunto come la prima di queste agglomerazioni, data l'impossibilità da parte nostra di riferirci ad epoche più remote. A mano a mano però la cerchia di questi nuclei sociali è venuta sempre più ad allargarsi: la riunione di più *familiae* ha originato la *gens,* la riunione di più *gentes* la *civitas*, e così dalla società patriarcale e gentilizia siamo passati alla società statale. La stessa evoluzione avvenne presso i popoli germanici, dove per altro unità fondamentale non ci appare la *familia,* ma invece il villaggio (1); lo stesso carattere di Stati composti a doppio e triplo grado, secondo le parole dello Spencer, ritroviamo in tutte le società storiche orientali e barbariche del medio evo ed anche dell'età moderna.

Tutti questi gruppi, tutti questi organismi, incominciando dai più piccoli, ma naturalmente più compatti, e venendo ai maggiori, costituiti sopra men solide basi, in tanto si sono formati in quanto gli appartenenti ritraevano dalla socialità alcuni vantaggi, pur riconoscendosi debitori verso di essa di taluni particolari obblighi, morali soltanto od anche giuridici. Siccome però, affinchè un individuo s'assoggetti a sacrifici, è necessario ch'egli abbia la sicurezza, la piena garanzia che in corrrispettivo potrà godere effettivamente anche di particolari benefici, così è che si rese condizione *sine qua non* di tale assieme di cose l'assoggettamento ad una autorità incaricata appunto di attuare quello stato d'ordine e di sicurezza, in vista del quale si sono riuniti i varî individui od i varî gruppi sociali minori. D'una vera autorità sovrana troviamo quindi investito il *paterfamilias* nella *familia* romana e questa stessa organizzazione improntata ai caratteri d'una organizzazione strettamente politica. Come ben dice il Bonfante nel suo Diritto Romano

(1) Il *Pagus* - in tedesco *Gau* - ed il *Vicus:* - circoscrizioni che pare si riannodino alle vecchie divisioni degli eserciti barbarici in *millena* e *centena.*

già citato, non si tratta adunque d'una differenza fra le società primitive e le società civili riposta nell'essenza e nell'intima struttura di queste e di quelle, ma di differenze molteplici consistenti « in una condizione secondaria di fatti e di relazioni », in una serie numerosissima di elementi che sono andati a mano a mano svolgendosi e che, se talora sono riusciti a far mutare carattere alle varie organizzazioni sociali, non hanno potuto intaccarne l'essenza e la loro base fondamentale. Dalla società patriarcale, come abbiamo detto, siamo passati alla statale, dalla statale infine, composta a doppio, triplo grado, a quella in cui lo Stato è « l'unico organismo politico », concependo « come termini della sua sovranità non i gruppi subordinati, ma in tutti quanti i rapporti l'individuo ».

Sotto un'altro punto di vista, dallo Stato ieratico siamo passati allo stato patrimoniale, dallo stato patrimoniale al sistema di diritto assoluto, da questo finalmente al sistema nostro di Stato rappresentativo; ma, mentre in questo ordine di evoluzione dell'organizzazione statale siamo portati a credere dalla necessità stessa delle cose che neppure quest'ultimo sistema potrà sfuggire in un tempo più o meno prossimo alla legge del progresso — chè anzi già ai nostri giorni concepiamo idealmente una società in cui ad una maggioranza di diritto corrisponda effettivamente una maggioranza di fatto, alla volontà dell'ente Stato, la volontà dei suoi componenti —, la base, l'essenza, l'intima struttura dello Stato è e sarà sempre la medesima: « la soggezione ad una comune autorità determinata da fini d'ordine e di difesa ».

Non è nostro compito entrare più minutamente nella disanima di questi principî; a noi basta l'aver accennato il carattere strettamente politico dei varî gruppi sociali, che abbiamo detto essere apparsi nella storia dell'umanità nei tempi più remoti ed in qualstasi parte del nostro globo: carattere strettamente politico che trova la sua maggiore espli-

cazione nella natura strettamente politica del vincolo che tiene uniti i singoli componenti di questi organismi. Non è infatti il vincolo di sangue, la comunanza d'origine e la parentela, come dice il Maine, quella che li tiene aggregati, ma « l'appartenenza politica »; e, riportandoci ancora alla antica società romana, la prova più evidente l'abbiamo nell'istituto della *familia,* istituto che, per il significato che è venuto ad assumere in seguito la parola *familia,* di organizzazione cioè basata essenzialmente sui vincoli di sangue, parrebbe a prima vista dover confortare invece le opposte teoriche. Al contrario l'appartenenza alla *familia* nel sistema del diritto romano è fatta derivare da quegli stessi modi che regolano l'acquisto della cittadinanza negli Stati; la procreazione da un lato e dall'altro l'ammissione dell'estraneo nel grembo sociale cogli stessi diritti e cogli stessi doveri dei membri nativi.

Nel corso del nostro lavoro vedremo quali effetti abbiano determinato le mutazioni di quelle condizioni secondarie di fatti e di relazioni, che sole abbiamo detto esser soggette alla legge dell'evoluzione e nel tempo stesso troveremo la conferma del carattere essenzialmente politico del vincolo d'appartenenza alle varie organizzazioni statali, di quel vincolo cioè che nella comune accezione è designato, specialmente in vista dei principî sopra i quali esso è informato nelle legislazioni odierne, col nome di *nazionalità.* Da un punto di vista generale, la nazionalità infatti altro non è se non quel vincolo di natura essenzialmente pubblica che intercede fra una persona ed una determinata organizzazione politica, fra una persona ed un determinato Stato, indipendentemente dalla condizione che si tratti di uno Stato nazione o di uno Stato semplicemente (1). Nei singoli casi però è a questo differente

(1) Quel vincolo cioè « di indole essenzialmente pubblica, che forma quasi l'anello di congiunzione per cui sudditi e Stato si pre-

modo d'essere degli Stati che si deve far ricorso per opportunamente distinguere fra *nazionalità* e *cittadinanza,* richiamandoci, per la determinazione di questa e di quella, alla dottrina della nazionalità del Mancini, sopra la quale avremo occasione di intrattenerci nel corso stesso del nostro lavoro. Analogamente, mentre colla definizione da noi posta intendiamo prescindere dall'effettivo esercizio dei diritti risultanti da questo vincolo, nei singoli casi non potremo fare a meno di tener presente simile circostanza di fatto per opportunamente distinguere anche a questo proposito la nazionalità propriamente detta dalla cittadinanza.

§ 2.

La questione della nazionalità ha un'importanza capitale tanto nel diritto internazionale pubblico, quanto nel diritto internazionale privato, ond'è che a ragione si dice che tale argomento sta a cavaliere di questi due diritti e si suole farlo oggetto d'una trattazione a parte, quale necessario loro presupposto. Di tale importanza è facile convincersi.

Se noi ci poniamo infatti a considerare da quali elementi risulti la certezza dei limiti di uno Stato, noi troviamo subito che essa dipende essenzialmente da due: dall'elemento territoriale e dall'elemento personale. Come ben determinato deve

sentano collegati nella vita giuridica ». L. Raggi: *L'emigrazione italiana nei suoi rapporti col diritto.* pag. 40. Città di Castello, 1903.

Il Sechi così definisce questo vincolo importantissimo: « La cittadinanza, o nazionalità, o indigenato, che dir si voglia, è il vincolo che lega l'individuo allo Stato, che definisce i diritti ed i doveri che all'uomo spettano come appartenente ad un dato Stato, e sostituisce quindi la somma di tutti i diritti dell'individuo, integrandone la personalità giuridica ». (Monografia sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, vol. VII, parte II, N. 28).

essere il circuito entro il quale ciascuno Stato può esplicare la sua sovranità, così pure ben determinata dev'essere la categoria di persone sulle quali ciascuno Stato ha diritto di impero e nel tempo stesso dovere di protezione.

« In mezzo alla continua fusione che si verifica in ogni paese tra stranieri e nazionali, ogni Stato ha interesse a conoscere quali sono le persone, alle quali può imporre certi obblighi e determinati servizî, e che possano esigere certi vantaggi dai Poteri pubblici, come la protezione diplomatica di fronte alle Potenze estere, come all'interno il diritto di non essere consegnato ad altro Governo per domanda di estradizione, il diritto alla pubblica assistenza, ecc. » (1).

D'altra parte, se è principio ormai quasi universalmente accolto dalle legislazioni quello che agli stranieri si debba concedere il completo esercizio di quelle facoltà che loro permettono di vivere (intesa la vita nel senso d'esplicare tutte le proprie facoltà, tanto fisiche che morali), l'esercizio quindi dei diritti civili, tale principio non porta già come conseguenza che questi diritti sieno regolati dalla legge dello Stato in cui gli stranieri dimorano, ma soltanto che il loro riconoscimento sia considerato completamente indipendente da ogni criterio di reciprocità.

Ora, mentre è giusto che molti rapporti sieno disciplinati dalla *lex loci* e non dallo statuto personale di ciascun individuo, in quanto che esso potrebbe violare quei principî massimi sopra i quali si fondano i singoli Stati, dall'altro canto è pure giusto che quei rapporti che più da vicino toccano la personalità dello straniero, che quei rapporti che, al dire degli Statutarî, affettano la persona di ciascuno, sieno retti invece

(1) P. Contuzzi: Monografia sulla Cittadinanza nel Diritto Internazionale nel *Dig. ital.*, vol. VII, parte II, N. 155.

dalla legge nazionale. Ogni individuo, appartenendo ad una determinata organizzazione politica, si trova soggetto ad una determinata legislazione, la quale altro non è se non una diretta manifestazione dello Stato di cui appunto egli forma parte. Nessuna ragione quindi per la quale, quando egli ne oltrepassi i confini, senza per altro sciogliersi dal suo vincolo di sudditanza, abbia a trovarsi soggetto a norme legislative assolutamente diverse, e che possono sconvolgere completamente la sua vita, mentre che l'applicazione del suo statuto personale non è tale da portare alcun danno al paese nel quale egli ha trasportato la sua dimora.

È chiaro però che nessuna efficacia pratica verrebbero ad avere questi principî, posti a base del diritto internazionale privato, qualora nascessero dubbî intorno all'appartenenza d'una data persona all'una piuttosto che all'altra nazione. Nè basta, poichè, anche trattandosi di quei rapporti che presso molte legislazioni sono regolati dalla *lex loci* e precisamente trattandosi di quei rapporti che derivano dalle obbligazioni, è solo in quanto la legge nazionale accordi libertà alle parti nelle contrattazioni, che i contratti disciplinati da norme di un paese straniero possono essere considerati veramente perfetti. Non a torto infatti lo stato di cittadinanza è considerato come il primo elemento di capacità giuridica per il godimento dei diritti, in quanto sono emanazione d'una legge positiva (1).

Una terza applicazione pratica può infine avere la determinazione della nazionalità, applicazione che merita di essere rilevata, perchè, non solo nel nostro, ma in quasi tutti i diritti vigenti, abbastanza numerose sono tuttora le differenze fra il cittadino e lo straniero. E per vero, oltre ai diritti strettamente

---

(1) Calcaterra: *Genesi e sviluppo del Codice Civile del Regno d'Italia*. Salerno, 1873, vol. I, pag. 73.

politici, i quali appartengono generalmente soltanto al cittadino come tale — in quanto che la capacità all'esercizio di tali diritti in un paese è strettamente connessa coll'ordinamento politico del paese medesimo — eccezionalmente si possono avere dei diritti semplicemente politici ed anche civili il cui godimento è tuttavia interdetto allo straniero. Infatti « se è vero che l'esercizio dei diritti privati a ciascuna persona appartenenti dev'essere indipendente dalla sua qualità di cittadino, è altresì vero che alla legge emanata dalla sovranità imperante in ciascun paese compete di regolare l'uso delle facoltà naturali dell'uomo e limitarne l'esercizio per ragioni di ordine pubblico e di necessità sociale » (1).

Così, riferendoci alla nostra legislazione, è riservata al cittadino la carica di consigliere comunale e di sindaco d'un comune del Regno e, se lo straniero può accedere ai pubblici impieghi, altrettanto non può dirsi per le pubbliche funzioni, ond'è che egli non può certo rivestire la carica di pubblico ufficiale. Nella categoria dei diritti civili, allo straniero si concede soltanto in parte il diritto di proprietà delle navi (art. 372 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile approvato con R. Decreto 20 novembre 1879 e Cod. art. 40); altre limitazioni contengono gli art. 28 e 30 dello stesso codice per la marina mercantile; il Codice Civile all'art. 788 fa il divieto di fungere da testimonio nei testamenti; la legge del 1902 sugli scavi impone l'obbligo di cedere gratuitamente allo Stato la proprietà delle opere d'arte scoperte; finalmente « il solo cittadino, che è membro della società civile, la quale costituisce la nazione, può aver diritto a mantenervisi » (2). In altre pa-

(1) P. Contuzzi: Monografia cit. nel *Dig. Ital.*, N. 153.

(2) O. Sechi: Monografia cit. nel *Dig. Ital.*, N. 43. — Bianchi: *Corso di Codice Civ. Ital.*, vol. IV. N. 38. Torino, 1890. — Fadda: *La*

role, il diritto di incolato è un diritto che appartiene esclusivamente al cittadino.

Presso le altre legislazioni degli altri Stati civili altre limitazioni si hanno in numero più o meno grande, senza che per questo si venga ad infirmare la regola da noi espressa, la quale, come è di qualsiasi regola generale, ammette le sue eccezioni, e tanto più in questa materia nella quale sono in giuoco interessi che lo Stato ha il diritto, anzi il dovere di tutelare in forza del suo principio di conservazione. Ed è precisamente per il fatto che lo stato di cittadinanza è importante non solo nei rapporti dei diritti politici, ma anche in quello dei diritti civili che la materia della nazionalità è trattata in moltissimi Stati non già nelle costituzioni e negli statuti loro fondamentali, ma bensì nei codici civili.

La questione della sede da assegnarsi alle norme disciplinanti questo istituto è sorta anche nel sistema del nostro diritto italiano ed un accenno importantissimo si trova nella stessa relazione senatoria, estensore Vigliani. Prevalse però il principio della collocazione nel codice civile, perchè, come disse il Pisanelli nel suo discorso al Senato, « egli è vero che la cittadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici, ma essa serve di fondamento ancora ai diritti civili, e ci porge il bandolo come discernere quali sieno le leggi che regolano la capacità degli individui » (1).

condizione giuridica dello straniero presso i Romani, nel Gianzana, *Lo straniero nel diritto civile italiano.* Torino, 1884, append. al vol. I, N. 79.

(1) Cfr. Facelli: *Commento al primo titolo del Cod. Civ. Ital.*, pag 121. Torino 1892. — Cimbali: *Nuova fase del diritto civile.* Torino, 1885. — Pisanelli: *Della cittadinanza*, pag. 428. — Jannuzzi: *Della cittadinanza,* appendice IV al vol. I dei *Pr. di dir. civ.* del Laurent, trad. ital. pag. 431. — Guarnieri: *La cittadinanza: Scienza del dir. priv.* An. II, fasc. I, pag. 26-27.

§ 3.

Determinata così l'importanza che al tema che ci siamo proposti di trattare occorre annettere, compito nostro dev'essere quello di vedere a quale categoria di rapporti giuridici si possa ascrivere il vincolo di nazionalità.

Per il fatto che in conseguenza di esso ciascun individuo si riconosce debitore verso lo Stato di talune particolari prestazioni, in vista dei vantaggi che questo a sua volta gli assicura, non pochi fra gli scrittori sono stati indotti a configurare il vincolo di nazionalità come un contratto e precisamente un contratto *sinallagmatico*, un *do ut des* (1).

Noi però dobbiamo subito avvertire come tale concezione non regga assolutamente; specialmente al giorno d'oggi, in cui la sovranità dello Stato è riposta in coloro stessi che lo costituiscono; in cui, di fronte ad una parte la quale è veramente soggetto di diritti — l'individuo —, abbiamo un'altra parte la quale è rivestita d'una personalità completamente astratta — lo Stato —; in cui infine quell'elemento condizione *sine qua non* perchè si possa parlare d'un contratto, e precisamente il *duorum vel plurium in idem placitum consensus*, non si può riscontrare in ogni caso nel vincolo di sudditanza.

Infatti ciascuno Stato, in virtù del principio di conservazione e di indipendenza riconosciuto dal diritto internazionale ad ogni organizzazione politica, ha il diritto incontestabile di determinare le circostanze verificandosi le quali un dato individuo incomincia o cessa di formar parte dello Stato medesimo. « Lo Stato è, rispetto alla popolazione ed ai singoli membri congregati, il rappresentante dell'Autorità, o, come dicesi,

(1) Esperson: *Condizione giuridica dello straniero secondo le legislazioni e la giurisprudenza italiana e estera*. Parte II, N. 2. Torino, 1883.

l'organo del diritto in un determinato paese. E, come la legge di ciascun paese determina la condizione giuridica della persona e le circostanze atte ed idonee a costituire quel complesso di qualificazioni giuridiche che si dice stato della persona; a quella guisa che quella medesima legge riconosce nell'individuo il diritto di esercitare la propria autorità secondo il suo stato personale, o, come dicesi, la sua capacità giuridica; così la medesima legge è essa sola idonea a stabilire i modi, le condizioni e le circostanze, che possono indicare l'appartenenza o la non appartenenza dell'individuo a quello Stato » (1).

Dall'altra parte poi è cosa assolutamente impossibile anche in questa materia di parlare di diritti assoluti proprî di ciascheduna persona, dal momento che nessun diritto può vantare il singolo se non in quanto esso gli sia stato espressamente riconosciuto dall'uno piuttosto che dall'altro Stato.

Sopra questi principî avremo occasione di meglio affermarci nel corso della nostra trattazione, anzi essi ci si presenteranno come una logica deduzione dall'esame della legislazione comparata, col quale accompagneremo sempre lo studio della nazionalità nei varî aspetti sotto i quali essa deve venir presa in considerazione. Ci basti per ora l'aver richiamata quella natura eminentemente pubblica del vincolo di nazionalità, che già abbiamo avuto occasione di affermare a proposito della genesi delle primitive organizzazioni sociali e che attribuisce, come sua naturale conseguenza, il diritto a ciascuno Stato di disciplinare questo istituto con quelle regole che più crede confacenti ai proprî interessi. Nè si parli di leggi buone o cattive in generale e senza far riferimento alle circostanze particolari che le hanno determinate: una legge buona in uno stato può essere cattiva in un altro ed è solo alla stregua

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 188.

delle peculiari condizioni di ciascuno di essi che noi possiamo apprezzarne il valore senza timore di cadere in false od erronee illazioni.

Il misconoscere la natura contrattuale del vincolo di nazionalità non implica però che esso non possa creare due ordini di rapporti fra stato ed individuo: da una parte cioè degli obblighi e dall'altra dei diritti; perchè per aversi tale condizione di cose non è punto necessario di assurgere alla concezione d'un rapporto che trovi la sua collocazione naturale esclusivamente nel diritto privato. Quando si dice che la nazionalità è un rapporto di diritto pubblico, essa è più che a sufficienza classificata senza ricorrere a concetti che, anzichè chiarirne la portata, ne falsano la vera sostanza.

Quanto poi alla quantità ed alla qualità di diritti e di doveri che scaturiscono dal vincolo di nazionalità, ancor qui ogni paese godrà della più completa libertà: è una serie numerosissima di regimi quella che intercede tra il dispotismo assoluto (condizione di cose normale in altri tempi, vera eccezione invece ai giorni nostri e come tale destinata certo a scomparire in epoca non lontana) e le libere organizzazioni proprie appunto dell'età nostra.

§ 4.

Concepito in tal modo il rapporto di nazionalità, è naturale però che esso si sia ben presto appalesato in contraddizione con quei principî di libertà individuale, che al giorno d'oggi sono stati proclamati da quasi tutte le legislazioni dei paesi civili, come altrettanti diritti proprî di ciascun individuo. Conseguenza di tale contraddizione si fu quindi il riconoscimento da parte della maggioranza degli Stati civili della libertà dei singoli di mutare nazionalità ed è per questa stessa ragione che gli scrittori sono quasi tutti stati indotti a considerare siffatta libertà come un canone fondamentale in materia di

cittadinanza (1), laddove invece, come dicemmo, è sempre alla volontà dei singoli legislatori che dobbiamo far riferimento per giudicare se l'individuo possa godere effettivamente di questa facoltà. D'altra parte la sua affermazione e, notiamo, anche tuttora non generale data da epoca abbastanza recente. Il sistema opposto è restato in vigore in Inghilterra e negli Stati Uniti rispettivamente sino al 1870 (2) ed al 1868 (3); in Isvizzera sino al 1876 (4); in Russia sino al 1864 (5). Inoltre, come notammo, alcuni paesi da tale sistema non si sono discostati neppure al giorno d'oggi o, se l'hanno ripudiato nella generalità dei casi, di fronte a determinate categorie di individui lo tengono sempre fermo.

Ora null'altro se non il diritto di conservazione degli Stati può giustificarci una simile condizione di cose: diritto di conservazione, partendo dal quale quell'assoluta anormalità che viene a rivestire l'imposizione della cittadinanza, partendo invece dal punto di vista della pretesa natura contrattuale di questo vincolo, scompare completamente. In altre parole

(1) Generalmente si formulano quindi a questo proposito i seguenti principî: *a)* ogni persona che ha la piena capacità giuridica per esercitare i diritti civili può liberamente scegliere lo Stato di cui intende essere cittadino e può dichiarare la sua intenzione di mutare la cittadinanza acquistata e d'acquistarne un'altra. *b)* L'individuo non può essere dichiarato cittadino d'uno Stato contro la sua volontà espressa o presunta. *c)* Allo Stato spetta di emanare leggi dirette a far sì che la dichiarazione di cittadinanza sia fatta in buona fede, sia effettiva e manifestata con certe forme speciali (Francesco Contuzzi: Monogr. citat. nel *Digesto Italiano,* N. 156.

(2) Act del 12 maggio 1870 (art. 6).

(3) Bill. del 27 luglio 1868, votato dal Congresso degli Stati Uniti. Cfr. però il § 2 del Cap. 23 dell'opera (Stati Uniti).

(4) Legge federale 3 luglio 1876.

(5) Ukase 6 marzo 1864. Cfr. però il § 2 Cap. 23 dell'opera (Russia).

sono le condizioni peculiari dei singoli Stati nelle singole epoche storiche quelle che giustificano il diverso modo di regolare l'istituto in questione e che ci fanno comprendere come, mentre già il diritto romano aveva stabilito che nessuno dovesse *invitus in civitate manere,* abbia potuto svilupparsi in seguito il sistema opposto e come questo stesso sistema possa tuttora trovare applicazione, nonostante le recenti elaborazioni del diritto.

Lo stesso fenomeno riscontriamo nell'istituto dell'emigrazione. In altri tempi in quasi tutte le legislazioni vigeva il più rigoroso divieto di emigrare ed oggi invece, come corollario della libertà individuale, si parla addirittura di un diritto da parte del singolo a trasportare i suoi penati fuori della patria, senza che per questo lo Stato non possa intervenire per regolare l'esercizio di questo diritto.

Considerando quale sia stato il rapporto intercedente fra gli Stati nelle epoche passate, rapporto di guerra quasi permanente, si comprende subito come il bisogno d'avere una popolazione numerosa ed obbligata a prendere le armi ad ogni momento abbia fatto apparire al legislatore come unica ancora di salvezza in quella condizione di cose il divieto tanto di emigrare quanto di mutare nazionalità. D'altra parte a tale regime corrispondevano perfettamente i principî sopra i quali in quei tempi erano basate le varie organizzazioni politiche: l'uomo si considerava legato indissolubilmente al territorio, nel quale era nato o sul quale aveva trasportato la sua dimora, e mutava sudditanza solo in quanto tale territorio venisse a trovarsi sottoposto ad un altro signore.

In epoche più recenti sono invece considerazioni economiche e sociali quelle che hanno spinto il legislatore ad attenersi al medesimo sistema nell'ipotesi, verificatasi specialmente nei paesi del nuovo mondo, di Stati vastissimi e di popolazione in corrispettivo molto scarsa: mentre poi, nel caso di divieti

di mutazione di nazionalità riferentisi a talune categorie soltanto di individui, sono considerazioni d'indole pubblica quelle che vengono giustamente ad avere il sopravvento sopra gli interessi del privato. Esempio tipico di quest'ultima categoria di divieti la limitazione della denazionalizzazione di fronte a quelle persone che sono ancora tenute a prestare il servizio militare. Nel corso del nostro lavoro avremo campo di studiare tutte queste limitazioni e d'apprezzarne la loro vera portata: qua ci siamo limitati a farne soltanto un cenno, allo scopo di mostrare come della libertà assoluta di mutare cittadinanza non si possa fare un canone di diritto internazionale ed il diritto internazionale debba invece riconoscere ai singoli legislatori piena facoltà di disciplinare la materia della nazionalità nei modi che credono più conformi agli interessi degli stati ai destini dei quali essi sono preposti. Piena facoltà per la quale gli Stati piccoli di territorio, od aventi una popolazione molto numerosa potranno restringere il fenomeno immigratorio il più che sia possibile, circondare la naturalizzazione dello straniero di grandissimi impacci e metterla anche in balìa del potere discretivo delle autorità; mentre dall'altro canto gli Stati molto estesi, o scarsamente popolati e particolarmente interessati quindi ad accogliere begninamente nuovi elementi, potranno facilitarne l'entrata nel territorio e nel tempo stesso l'aggregazione nel numero dei cittadini. In corrispondenza a questa stessa diversità di condizioni i primi saranno larghi nel riconoscere il diritto dell'individuo a mutare nazionalità; i secondi invece cercheranno di ridurlo entro stretti limiti e potranno giungere persino a proibirglielo espressamente.

§ 5.

Data la diversità delle norme che sono state stabilite dai singoli Stati nel disciplinare la materia della nazionalità, è

facile comprendere come nel campo della pratica debbano sorgere dei conflitti fra l'una e l'altra legislazione, conflitti che possono interessare non solo due Stati ma tre, quattro Stati persino e che possono presentarsi sotto un duplice aspetto.

Due infatti sono le ipotesi che si possono avere: da una parte cioè un cumulo di cittadinanza, e dall'altra invece una assoluta mancanza: conflitto positivo il primo, negativo il secondo. La genesi tanto del primo che del secondo conflitto può aversi, o alla nascita dell'individuo, o per fatto posteriore. Si ha alla nascita, allorquando due Stati si fondino sopra due diversi sistemi nell'attribuzione della nazionalità, per cui una stessa persona riesca ad avere, o due patrie contemporaneamente, o viceversa ad essere vincolata a nessuna patria; si ha per fatto posteriore, allorquando per una circostanza qualsiasi in seguito ad una mutazione di cittadinanza l'una o l'altra condizione di cose venga a verificarsi.

In ordine a questa duplice qualità di conflitti la maggioranza degli scrittori è venuta a porre a lato del canone della libertà due altri canoni, generalmente designati col nome di canoni fondamentali, come quelli che tutti gli Stati dovrebbero accogliere appunto allo scopo di evitare ogni controversia in tema di nazionalità.

Così, da una parte si afferma che il cumulo di nazionalità in ogni caso non può a meno d'essere considerato che come una vera anomalia, una condizione di cose quindi per se stessa impossibile a sussistere; dall'altra parte si giudica come la più grave fra le ingiustizie il fatto che un individuo possa trovarsi privo di patria.

Ed invero, come si potranno esercitare i diritti politici in due o più Stati contemporaneamente? A quale esercito si avrà il diritto ed il dovere ad un tempo di appartenere? Nel campo del diritto privato poi, come si riuscirà a determinare quale sia ad esempio la capacità delle persone, se essa dipende

essenzialmente dalla nazionalità e queste persone ne hanno più d'una? In altre parole a quale nazionalità si dovrà dare la preferenza?

Nell'ipotesi inversa, quella cioè di un individuo non appartenente ad alcuna patria, dal momento che l'umanità si è organizzata in quei varî gruppi che costituiscono gli Stati odierni, logicamente tale individuo non dovrebbe essere considerato escluso dall'umanità stessa e conseguentemente dal godimento di qualsiasi diritto? Nessuno Stato infatti ha il dovere di garantirglielo e, se pure principî di moralità e di *comitas gentium* hanno indotto i paesi civili a proteggere nel soddisfacimento dei loro più importanti bisogni anche siffatti individui, non è una vera ingiustizia quella che essi vengano ad usufruire di benefici senza in corrispettivo sottostare ad obblighi? Finalmente, nel campo del diritto privato, quale legge si dovrà applicare a queste persone, dal momento che esse non appartengono ad alcuna nazionalità?

« L'uomo, osserva il Catellani (1), nella organizzazione attuale del mondo non può presentarsi *siccome cittadino dell'universo.* Egli, nel tempo stesso che è uomo in genere, è in ispecie cittadino di una patria; nè importa che la sua capacità e il suo stato personale sieno retti dalla legge della nazionalità piuttostochè da quella del domicilio, perchè la considerazione di quel legame abbia una essenziale importanza. Il rapporto di sudditanza imprime ad ogni modo tale una impronta sull'individuo, gli dà nel campo politico tanta somma di diritti, lo carica di tanta soma di doveri, che il sapere quale aggettivo geografico e politico debba essere unito al suo appellativo generico di uomo ha tanta importanza per i singoli, quanta ne ha per gli Stati.

(1) Catellani: *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*. Vol. II, § 278-279. Torino, 1895.

« Lo Stato protegge i proprî sudditi all'estero, e nell'ordinamento attuale del mondo, mercè la rete sempre più fitta del servizio consolare, la mano della patria tutela dovunque il cittadino; il cittadino deve difendere lo Stato cui appartiene, e questo deve essere armato contro chi, approfittando della sua protezione collettiva a proprio vantaggio, gli nega poi, nel momento del bisogno e nelle circostanze previste dalle leggi, la propria difesa individuale. Basta la considerazione di questo reciproco rapporto di tutela e di difesa, pur senza addentrarsi nelle molte e complessive sue conseguenze, per vedere quanta chiarezza e quanta sicurezza debba accompagnare il rapporto di sudditanza. L'ideale della scienza in tale argomento si riassume in una regola semplice ed assoluta. È necessario che ogni individuo sia cittadino di uno Stato, e non sia cittadino che di un solo Stato ».

Se in teoria però ed in via di principio tanto il cumulo di cittadinanza, quanto l'assoluta mancanza possono apparire un vero mostro giuridico, in pratica e date le condizioni odierne della società internazionale, le cose assai spesso vengono a cangiare completamente d'aspetto, per cui, mentre vane sono riuscite le speranze della maggioranza degli scrittori nel propugnare come unico mezzo di risoluzione dei conflitti l'accoglimento del canone: « ad ognuno una nazionalità, ma una nazionalità soltanto », in quanto che tale sistema troppo da vicino tocca gli interessi ed i diritti dei singoli Stati, gli inconvenienti di questi conflitti sono venuti a mano a mano a scemare per se stessi e si può dire che tendano a scomparire totalmente. Il medesimo fenomeno e la medesima tendenza riscontriamo nella posizione fatta allo straniero dai singoli legislatori; mentre in via di massima pareva un assurdo solo pochi anni fa alla generalità degli scrittori, e lo sembra tuttora a moltissimi, che allo straniero si possa concedere, non solo il godimento dei diritti civili, ma anche quello dei diritti politici, oggidì,

di fronte al grandioso movimento emigratorio dal continente antico al nuovo specialmente, di fronte al continuo svilupparsi dei rapporti d'amicizia fra nazione e nazione, l'estensione del godimento dei diritti politici, non solo in taluni casi diventa una cosa spiegabilissima, ma desiderabile anzi che si verifichi.

Lo svolgimento di questi principî, che era bene stabilire sin dall'inizio della nostra trattazione, sarà dato a mano a mano che procederemo nell'esame dei conflitti che sorgono fra gli Stati in materia di nazionalità; conflitti che giudiziariamente già sin d'ora ad una soluzione addivengono quasi sempre. Infatti le leggi sulla cittadinanza hanno il carattere di leggi assolute nell'interno del paese in cui sono state emanate e quindi, dato che una questione di cittadinanza si porti dinanzi al tribunale d'uno Stato, nessun dubbio che il giudice non debba risolverla in base alle sue leggi (1). È solo in quanto la stessa questione venga proposta ad una autorità d'un terzo Stato, ad una autorità cioè completamente estranea, che il giudice può trovarsi imbarazzato nel decidere. Di solito la preferenza si dà a quella delle due leggi straniere che più si avvicina alla legge che vige nel paese cui appunto il giudice appartiene. Per altro questo sistema non è sempre certamente il più logico, dal momento che la materia della nazionalità è in strettissima relazione col diritto pubblico interno di ciascuno Stato. Il Fiore quindi, partendo dal principio che in tema di nazionalità esistono dei canoni fondamentali che ogni legislatore dovrebbe rispettare, consiglia al giudice di ispirarsi ad essi nel decidere la controversia. Infatti, se è vero, egli dice, che assolute sono le leggi di ciascheduno Stato,

(1) Affermò anche la nostra Cassazione di Firenze nella sentenza 3 febbraio 1879 che la cittadinanza dello Stato debba essere giudicata dalla legge in esso vigente senza nessun riguardo a quella degli altri Stati.

tale indipendenza però è relativa allorchè il legislatore regola materie di diritto internazionale, allorchè pretende cioè di comandare anche fuori dello Stato e di considerare ad esempio suo cittadino anche l'individuo nato all'estero, perchè figlio di cittadini, o viceversa straniero colui che ha accettato cariche da potenza estera, indipendentemente dalla rinuncia alla sua nazionalità d'origine (1). Osserviamo però che, se indiscutibili sono le promesse; non così si può dire delle conseguenze, in quanto che esse non limiterebbero semplicemente il rigore delle leggi promulgate dai singoli Stati, ma le metterebbero addirittura nel nulla, misconoscendo nel tempo stesso quel diritto di conservazione e di indipendenza che il Fiore medesimo è costretto ad accordare ad ogni organizzazione politica.

Da parte nostra la soluzione della controversia dipenderà dal sistema che propugneremo per rimediare, se non nella generalità dei casi, nella maggior parte certamente, ai conflitti che risultano dalla diversità delle varie legislazioni. La causa di questi conflitti già abbiamo detto essere la libertà e l'indipendenza dei singoli Stati, libertà ed indipendenza che nessuno può ad essi contrastare e che lo stesso diritto internazionale ha loro espressamente attribuito. Però, se non è possibile, anzi se non è da desiderare che si elimini la causa, come quella che può considerarsi un vero portato della civiltà odierna, ciò non vuol dire che non si possano eliminarne gli effetti, quegli effetti precisamente che, in quanto ponno essere origine di contestazioni fra legislazione e legislazione, vengono a ledere quel principio di comunità giuridica che è il vero ed unico fondamento della nostra scienza.

(1) Diritto internazionale privato o principî per risolvere i conflitti: Pasquale Fiore. Torino, 1888, vol. I, capo III.

§ 6.

Determinata così la nostra meta, vediamo di determinare anche il cammino che seguiremo per raggiungerla. Sotto tre aspetti essenziali si può studiare la nazionalità, perchè essa si può avere per nascita ed acquistare, o perdere per fatto posteriore. Si ha per nascita in forza dell'*ius sanguinis,* o in forza dell'*ius soli,* od infine in forza d'una combinazione dei due criterî. Si acquista invece per fatto posteriore, sia per naturalizzazione, sia per elezione, sia per matrimonio, od altre circostanze reputate valide a farla acquistare dal legislatore, sia infine in seguito ad annessione territoriale. Quanto ai modi di perdita poi, possiamo avere la rinuncia espressa, o tacita, l'assunzione di funzioni, o l'entrata al servizio di potenza estera, ecc. ecc., l'elezione, il matrimonio ed in molti diritti anche la condanna a talune pene. Da ultimo, siccome alcune legislazioni facilitano a coloro che hanno persa la qualità di cittadino la reintegrazione in essa, così accompagneremo lo studio della perdita della nazionalità con quello del riacquisto. Come conclusione della nostra trattazione esporremo poi quale sia la risoluzione che, al giorno d'oggi e di fronte a taluni casi particolari, si presenta quasi spontanea e naturale in materia di conflitti di cittadinanza, senza per questo ledere gli interessi dei singoli Stati, nè menomare il diritto loro di conservazione e d'indipendenza.

Parte Prima

Della nazionalità acquisita per nascita

CAPITOLO SECONDO

Varî sistemi per la determinazione della nazionalità d'origine (« ius sanguinis », « ius soli »; « ius sanguinis » ed « ius soli » ad un tempo) e loro evoluzione storica

Abbiamo detto che la nazionalità viene stabilita prima di tutto per nascita; ora questa attribuzione è logica e giusta « perchè è necessario che ognuno fin dall'istante in cui nasce abbia una patria » (1). Siccome però la legge nell'attribuirgliela non può disporre di altro mezzo all' infuori di quello di tener conto delle circostanze in mezzo alle quali tale nascita ebbe luogo, così parecchi sono i sistemi legislativi che ne sono derivati. Quelli, che fondamentalmente si contendono il campo nella legislazione comparata e nella storia del diritto di ciascuno Stato, sono da una parte il sistema dell'*ius sanguinis* e dall'altra il sistema opposto dell'*ius soli.*

Il primo, onorato da più lunga tradizione, fa dipendere la qualità di cittadino d'un dato paese esclusivamente dal fatto della nascita da genitori ad esso appartenenti, ond'è

(1) O Sechi: Monogr. citat. nel *Dig. Ital.,* N. 47.

che la località in cui tale nascita ha avuto luogo viene assolutamente trascurata nella determinazione del vincolo di sudditanza (1). Già in vigore nella civiltà classica questo sistema, anche ora è quello che ha la prevalenza nelle legislazioni dei varî Stati. Ad esso perfettamente si confaceva l'organizzazione della società romana: come la procreazione è titolo fondamentale per appartenere alla *familia* ed alla *gens*, così è essenzialmente il fatto della nascita nella cerchia dei *cives* quello che porta a formar parte della *civitas*, dello Stato. Dato ciò, *cum legitimae nuptiae factae sunt, patrem liberi sequuntur* (L. 19 D. I, 5); nè la nascita sul suolo da genitori stranieri poteva conferire alcun diritto, per cui era soltanto sui vantaggi dell'ospitalità che una simile persona poteva fare qualche affidamento, vantaggi non esclusivi però di questa categoria speciale di individui, ma comuni a tutti i peregrini delle città romane. Fuori matrimonio è cittadino il figlio di madre cittadina. Tutto ciò però, come giustamente osserva il Costa (2), « per quanto riguarda la cittadinanza, quale con-

(1) Seguendo in ciò l'insegnamento: *est autem originis in quo quis natus est, ut nasci debuit, licet forte re ipsa alibi natus esset, matre in peregrinatione parturiente* (Voët: Ad Pand. Vol. I, § 91).

(2) E. Costa: Monografia sulla cittadinanza nel Diritto Romano, nel *Dig. Ital.*, vol. VII, parte II, N. 11. — Cfr. pure per lo studio della cittadinanza in questo diritto: T. Mommsen et J. Marquadt: *Manuel des antiquités romaines*, traduit par Girard. T. VI, I-II parte. — Demangeat: *Cours élémentaire de droit romain*. T. I. — C. Maynz: *Cours de droit romain*. 1876. — Foix: *De l'acquisition du droit de cité a Rome*. Toulouse, 1891. — Binoche: *Acquisition du droit de cité romaine*. Paris, 1893. — Delècaille: *Du droit de cité a Rome*. Paris, 1893. — A. Weiss: *Traité élémentaire de droit international privé*. Paris, 1890. — Cogordan: *La nationalité au point de vue des rapports internationaux*. Paris, 1890. — De Folleville: *Traité théorique et pratique de la naturalisation*. Paris, 1880. — S. Gianzana: op. cit. — G. Baviera: *Il diritto internazionale dei Romani*. Archivio Giuridico: Nuova Serie, vol. I, Modena, 1898.

dizione sufficiente alla partecipazione piena in Roma dei diritti pubblici e privati, va inteso in relazione col vario riconoscimento, nei diversi momenti, dei diritti della plebe; occorrendo a produrre cittadinanza patrizia nascita da matrimonio *iustum*, mentre la nascita fuori di matrimonio, sia pure da donna patrizia, produce condizione di cliente, al pari della manomissione operata dal *civis*, e dunque una cittadinanza insufficiente, fino a tutto il 4° secolo d. R., alla piena spettanza della capacità giuridica ».

Sopravvenute le irruzioni barbariche, il concetto fondamentale romano non mutò e la personalità del diritto nè è una prova evidentissima. I vincitori non costringevano i vinti a sottostare alle leggi loro, ma ognuno viveva secondo il suo statuto personale, secondo i suoi usi ed i suoi costumi; donde quelle gravi difficoltà nell'amministrazione della giustizia che costituiscono per l'appunto una caratteristica di questo periodo storico.

È solo nell'età feudale che si instaura un nuovo regime d'organizzazione politica, in forza del quale dalla personalità del diritto si passa alla territorialità e rispettivamente dal vincolo di sudditanza stabilito dalla discendenza a quello stabilito invece dalla nascita sopra un determinato territorio. Però, se noi vogliamo ricercare la genesi di questo rinnovamento, dobbiamo ritornare colla nostra mente alle condizioni delle popolazioni nell'epoca barbarica. Fu infatti lo stesso avvicinamento di popoli di lingua, costumi e diritto tanto differenti quello che a mano a mano rese possibile quell'intima loro fusione, in seguito alla quale, scomparso ogni criterio di razza, ciascuno si riconobbe legato ad un comune signore. È inutile che noi spendiamo molte parole per dimostrarlo; è massima da tutti accolta quella che la storia non va a salti ed anche nel caso nostro lento e graduale fu il passaggio dal carattere primitivo della nazionalità al carattere territoriale caratteristico dell'età di mezzo.

Soltanto allora che, concepito il dominio sulle terre come una vera proprietà, al concetto di autonomia personale, proprio del diritto romano, si sostituì quello di dipendenza dal signore, si cessò di distinguere fra Romani, Borgognoni, Visigoti, ecc. e, nel campo dell'apparenza politica, la nascita sopra un determinato territorio potè essere considerata come un titolo di soggezione al *dominus*. Correlativamente a questa modificazione nel concetto della nazionalità sorse e trionfò ben presto anche il principio della indissolubilità di tale vincolo e quello della sua origine anche per il semplice fatto di trasportare la propria dimora sopra un determinato territorio (1); è alla terra infatti che in realtà l'uomo si trovò legato per tutto il periodo feudale, anzi l'uomo e la terra costituivano in allora una sol cosa (2).

Da tutto questo insieme di cose è facile comprendere come in quest'epoca non si possa effettivamente parlare di nazionalità. Nelle fonti, non solo non si parla di nazionalità — espressione propria dei nostri tempi, — ma neppure di cittadinanza, vocabolo di uso comune in tutta l'antichità (3). Il

(1) Pothier: *Traité de personnes*, parte I, tit. II, sez. I. — Cfr. pure per lo studio della cittadinanza in questi periodi storici: G. Catinella Monografia sulla cittadinanza nel diritto intermedio, nel *Dig. Ital.*, vol. VII, parte II. — Salvioli: *Storia del diritto italiano*. Torino 1892. — Calisse: *Storia del diritto italiano*. Firenze, 1891. — Sclopis: *Storia della legislazione italiana*. Torino 1863. — Cogordan, De Folleville, Weiss, opere citate.

(2) Parole di Boissy d'Anglas nella seduta del 29 frimaio anno IX del Tribunato (Archives parlam. franç. III, pag. 194).

(3) « Della cittadinanza mancava allora non solo il nome, ma anche l'idea » (Borsari: *Commentario al Codice Civile*, vol. I, § 94).

« Lo Stato non è più composto di cittadini, ma d'una serie di persone le une dipendenti dalle altre, regolate da speciali norme, giudicate da diversi tribunali; e la parola *civis* non ha senso nel

termine usato generalmente è quello invece di sudditanza e ciò prova come più che altro fosse un rapporto d'indole privata quello che teneva uniti i singoli individui.

Circostanza questa che, se per se stessa non può produrci alcuna meraviglia, una volta che teniamo presente che una caratteristica di tale età si fu appunto quella della confusione fra diritto pubblico e diritto privato, a noi interessa di farla rilevare però in modo particolare, perchè è precisamente sopra una simile confusione che in fondo si basano quegli scrittori che vogliono vedere nel vincolo di nazionalità una specie di contratto fra lo Stato e l'individuo.

Ogni periodo storico è destinato a sorgere, toccare il suo punto massimo di sviluppo e poi decrescere e morire, e così fu anche del periodo feudale, il quale dovette a sua volta cedere il posto al periodo delle monarchie assolute. I principî del feudalismo però rimasero sempre a base delle nuove organizzazioni che si formarono e conseguentemente non mutò neppure il sistema sul quale era basata la cittadinanza. Come prima il signore era padrone di un territorio, ora il sovrano è padrone di un intero Stato e la nascita sul suolo porta ugualmente la soggezione al monarca, soggezione indissolubile ed assai spesso fatta dipendere anche dal semplice trasporto di domicilio.

Nei Comuni però intanto si apriva un'era nuova alla cittadinanza, la quale veniva circondata da privilegi e da diritti speciali, accanto all'obbligo di sottostare ad oneri più o meno

linguaggio feudale, se non in quanto contraddistingue l'abitante della città libera, e si oppone a *miles*. In una parola, nella folla delle signorie feudali la plebe non ha cittadinanza, ma trovasi in un rapporto di dipendenza e di soggezione verso il suo signore» (G. Catinella: Monografia cit. nel *Dig. Ital.*, N. 17).

gravi, e ripigliava di conseguenza il suo carattere di vincolo essenzialmente politico, mutando quasi completamente anche nelle basi e nell'ordinamento. È bensì vero che in moltissimi Comuni il concetto di cittadinanza si estendeva non solo ai nati da un cittadino, ma « anche agli altri che vivevano in città da lunghissimo tempo, più lungo di quello necessario per acquistare la cittadinanza *ex domicilio vel incolatu,* o pure a tutti quelli che nascevano entro la città, senza far distinzione se il padre fosse cittadino o *forensis,* come a Lucca » (1).

È bensì vero che « la giurisprudenza posteriore volle estendere il concetto di cittadini originarî anche ai nati per *transitum* in un dato luogo, ancorchè i parenti non fossero ivi nati, nè vi abitassero o vi possedessero beni, o avessero l'animo di dimorarvi, ma vi si trovassero per caso et *tamquam peregrini* » (2).

Ma nella maggior parte dei Comuni invece veri cittadini erano soltanto gli originarî, intendendo per originarî i nati da padre cittadino, ancorchè fuori di città o nel contado.

D'altra parte gli inizî di quei grandi rivolgimenti e di quella grande evoluzione politico-sociale, che portò alla creazione degli Stati costituzionali del giorno d'oggi, prepararono ben presto il cammino a nuove concezioni in ordine alla cittadinanza anche in quelle monarchie che erano sorte sopra le rovine dell'organizzazione feudale. Non più un dominio doveva spettare al monarca sul territorio dello Stato, ma soltanto una sovranità e conseguentemente, non più come una soggezione al *dominus* od al sovrano doveva considerarsi la nazionalità, ma invece come un rapporto che trovava in se stesso la sua ragione di essere, quasi come è del vincolo coniugale, il quale è fine a se stesso e non scopo, nè il le-

(1-2) G. Catinella: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 20.

gislatore può farlo sorgere o può distruggerlo indipendentemente dalla volontà dei singoli individui. D'altra parte sono i genitori e non il territorio quelli che mettono alla luce i figli.

Il suggello a questi principî fu dato poi dal trionfo della dottrina della nazionalità, proclamata dal Mancini a Torino dalla prima cattedra di diritto internazionale che si istituì in Italia, ed accolta in quasi tutti i paesi del mondo colla massima benevolenza. Sostenne egli calorosamente che persona di diritto non debbono essere considerati gli Stati, ma le nazioni, quelle determinate società di uomini da identità di elementi naturali e storici adunate a comunanza di vita e coscienza sociale; ne derivò logicamente la conseguenza che ciò che costituisce il vincolo di cittadinanza è soltanto l'appartenenza ad una di queste società naturali e, mentre la nostra patria in forza di queste dottrine assurse alla dignità di persona del diritto internazionale, astraendo completamente dalla sua organizzazione in uno Stato unico ed indipendente, questa stessa dottrina produsse il risveglio in moltissime altre legislazioni della nazionalità basata essenzialmente sul vincolo di sangue.

Ciò nonostante il sistema dell'*ius soli*, non è completamente scomparso, nè nel campo del diritto positivo, nè in quello della dottrina e della teoria. Non soltanto quindi tuttora si dànno legislazioni, che, vuoi per considerazioni economiche, vuoi per considerazioni sociali, desumono la cittadinanza esclusivamente dalla nascita sul territorio, ma nella redazione degli stessi codici francese ed italiano, di fronte ai sostenitori del vincolo di sangue, uomini di grande valore si sono dichiarati caldi fautori invece dell'opposto principio. Tali il Boulay in Francia ed il Crispi in Italia.

« Noi tenemmo altra volta per massima, disse il Boulay, che la Francia fosse il paese naturale della libertà, e che, dal

momento che uno schiavo avesse la fortuna di mettere il piede sul suo territorio, per ciò soltanto cessasse d'esser schiavo. Perchè non si riconoscerebbe del pari, in questa terra fortunata, la facoltà naturale d'imprimere la qualità di francese ad ogni individuo che vi avesse ricevuto la nascita? » (1).

« La cittadinanza, disse il Crispi, la dà la terra in cui si nasce; ogni individuo nato nel Regno d'Italia è cittadino italiano » (2).

Nè, a nostro modo di vedere, come già abbiamo detto, si deve affermare che le leggi che tuttora accolgono il criterio dell'*ius soli* sieno meno buone di quelle altre che s'attengono invece all'opposto sistema. Tali dichiarazioni null'altro rivelano se non l'influenza più palese delle condizioni economiche e sociali in mezzo alle quali vengono a trovarsi quelle persone istesse che le formulano. Così si deve dire del Fiore, il quale nel suo Diritto internazionale codificato (3) non esita a dichiarare contrario ai diritti dell'uomo l'attribuzione della cittadinanza in base al criterio territoriale e ne parla addirittura come d'una delle più gravi imposizioni da parte dello Stato.

Noi invece dobbiamo isolarci da qualsiasi influenza esteriore, metter da banda le leggi che governano il nostro paese e considerare entrambi i sistemi nella loro vera essenza. Una

(1) Locré: *Legislation civile*, ecc: Code civil français, § 1, p. 423, N. 5. — Contro al Boulay parlarono il tribuno Simeon (Locré: op. cit, pag. 350 N. 3) ed il tribuno Gary (Locré: op. cit., pag. 373, N. 4). — Contrario pure si dichiarò il Laurent (*Pr. di dir. civ.*, traduz. ital. vol. I, pag. 62, N. 321).

(2) Vedi le obbiezioni del Pisanelli e del Mancini nel Gianzana: Cod. Civ., vol. II, *Discussioni*, N. 176, pag. 160 e N. 185 pag. 169. Torino 1888.

(3) Art. 383. Torino, 1890. — Cfr. anche P. Fiore: *Diritto internazionale privato*, vol. I, N. 322, pag. 383 e segg.

osservazione evidentissima troveremo allora di dover subito fare: quella cioè che, tanto il primo, quanto il secondo sistema possono attribuire ad un individuo una cittadinanza contro la sua volontà. Come, infatti, si può sostenere con rigor di logica che nel primo caso la volontà si presume e non così anche nel secondo? Alla considerazione che è naturale supporre che il figlio intenda appartenere alla stessa nazionalità del padre — perchè la nazionalità è in certo qual modo una cosa che si eredita — non si può contrapporre l'affetto che ciascun individuo nutre istintivamente per il luogo in cui è nato, affetto che è ragionevole supporre immanente se in questa stessa località esso continua; anche a dimorare? Ancor noi ammettiamo che sopra semplici considerazioni affettive come queste il legislatore non dovrebbe assolutamente fare assegnamento, ma, una volta che per giustificare l'*ius sanguinis* si ricorre a questo mezzo, non vediamo perchè non sia logico giudicare alla stessa stregua l'opposto principio degli *ius soli.*

Nient'altro adunque se non una manifestazione della volontà sovrana dei singoli Stati noi possiamo vedere nella diversità delle varie leggi nell'attribuire la nazionalità d'origine agli individui, e questa diversità a sua volta noi dobbiamo presumere che trovi riscontro, sia nell'organizzazione politica dello Stato, o sia invece nelle sue condizioni economiche e sociali. Gli Stati vastissimi per territorio, ma scarsi di popolazione ed interessati quindi ad aumentarla considereranno proprî sudditi non solo i nati da genitori già soggetti, ma anche i nati da genitori stranieri; viceversa gli Stati densi di popolazione soltanto ai primi accorderanno la cittadinanza, facendo o non facendo astrazione dalla circostanza del luogo di nascita, a seconda che rispettivamente vorranno evitare una diminuzione della popolazione già esistente, od invece ciò sia loro indifferente. In entrambi i casi poi, siccome quasi tutte le legislazioni accordano oggidì agli individui la facoltà di mutare cittadi-

nanza, così non si può certo parlare in via generale d'una vera e propria imposizione; vera e propria imposizione si ha solo in quanto eccezionalmente si dànno tuttora degli Stati nei quali è assolutamente interdetto ai singoli componenti di spogliarsi del vincolo di sudditanza, abbia esso avuto origine dall'*ius sanguinis*, od abbia avuto origine invece dall'*ius soli*.

Siccome però la mutazione di nazionalità ordinaria può essere subordinata nelle varie legislazioni a pratiche lunghissime e spesso anche intricate, quasi sempre poi all'abbandono del territorio sul quale si è stabiliti, nel caso di individuo che voglia conservare la sua cittadinanza d'origine, e, nel caso invece di persona che intenda aggregarsi allo Stato entro il quale è nata, alla verificazione di tutte quelle condizioni stabilite come condizione *sine qua non* perchè tale aggregazione diventi effettiva; data questa condizione di cose, fra gli Stati informati esclusivamente all'*ius sanguinis* e quelli informati esclusivamente all'*ius soli*, si è venuta formando una categoria numerosa, anzi più numerosa delle precedenti (informata la prima all'*ius sanguinis*, la seconda all'*ius soli*) che ha adottato un sistema eclettico. Ed anche qui furono le condizioni politiche economiche e sociali quelle che determinarono il legislatore a venire ad una simile transazione. Alcuni paesi, pure essendo portati dalle proprie condizioni a favorire l'immigrazione e, affinchè tale fenomeno tornasse loro veramente di vantaggio, ad aggregarsi anche la nuova popolazione, sono stati indotti ciò nonostante a rigettare l'*ius soli*, od in vista dei principî fondamentali sopra i quali si fondavano le loro leggi, od in vista delle difficoltà inerenti alla mutazione di nazionalità e dei conflitti che nascevano di fronte alle leggi esclusivamente basate sull'*ius sanguinis* (1). Questi paesi, per non pregiudicare

(1) Così la Francia dove l'*ius soli* fu specialmente combattuto nelle discussioni del Codice Napoleonico dal Tribuno Gary, sostenendo

i proprî interessi e nel tempo stesso per non mettersi in contraddizione con altri interessi non meno degni di rispetto, hanno risolto il problema limitandosi a facilitare ai nati sul territorio l'acquisto della cittadinanza, presumendo quindi semplicemente in essi tale acquisto ed ammettendo per di più il diritto di rinunciarvi.

Altrettanto non può dirsi al contrario per l' ipotesi inversa: pochi sono gli Stati, anche fra quelli interessati a favorire l'emigrazione, che vedono volentieri che un proprio cittadino abbia a distaccarsi per sempre dalla madre patria, sia pure che egli sia nato in paese estero e che colà dimori stabilmente. Lo affermiamo ora come un principio quasi assiomatico, ma nel corso del nostro lavoro avremo occasione di riconfermarlo, quando, parlando dell' emigrazione, avremo campo di mostrare quanti benefici possa portare l' emigrato suddito fedele del suo paese d'origine e d'insistere sulla necessità da parte degli Stati e specialmente da parte dell'Italia di incoraggiare tale fedeltà e devozione. Nessuna meraviglia poi che tale necessità abbia ad assumere un'importanza ancor più grande allorquando le condizioni stesse dello Stato portino a considerare l'emigrazione come un vero danno per il corpo sociale; ond'è che quelle legislazioni medesime, che si fondano sull' *ius soli* nella determinazione della nazionalità dei figli di genitori stranieri nati sul territorio, lasciano assai spesso il campo invece all'*ius sanguinis* nella determinazione della nazionalità dei figli dei proprî sudditi nati fuori patria e che a stretto rigore dovrebbero essere quindi stranieri.

Queste le principali influenze esercitate dall' *ius soli* e dall'*ius sanguinis* nelle legislazioni che hanno rigettato l'as-

il carattere prettamente feudale di tale principio. Cfr. Locré: op. cit., I, pag. 473 N. 4.

soluto sistema territoriale o personale di attribuzione della cittadinanza; legislazioni in numero abbastanza rilevante, per cui è giusto formare di esse una categoria speciale, che, come abbiamo detto, chiameremo categoria eclettica. Siccome poi, se noi ci portiamo nel campo del diritto positivo, troviamo che anche tali leggi hanno a fondamento della nazionalità, ora il principio territoriale ed ora invece il principio personale, così opportunamente faremo una sotto distinzione: da una parte metteremo cioè tutte quelle legislazioni, che, in vista del vincolo di sangue, ammettono il figlio dello straniero a rinunciare alla nuova nazionalità, raggiunta l'età maggiore; dall'altra invece quelle altre legislazioni, che, in vista dell'*ius soli*, gliene rendono più facile l'acquisto in confronto della generalità degli stranieri.

Quattro categorie pertanto di Stati noi possiamo stabilire in ordine alla nazionalità dipendente dalla nascita ed è precisamente attenendoci a questa classificazione che noi passeremo in rassegna le legislazioni tuttora in vigore:

a) Stati fondati esclusivamente sull'*ius sanguinis;*

b) Stati fondati esclusivamente sull'*ius soli;*

c) Stati fondati sull'*ius sanguinis* e sull'*ius soli* ad un tempo, con prevalenza però del primo;

d) Stati finalmente fondati essi pure su entrambi questi criterî, ma con prevalenza del secondo.
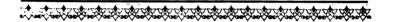
CAPITOLO TERZO

Determinazione della nazionalità in base unicamente all'«ius sanguinis»

SOMMARIO.

§ 1. - Uniformità di applicazione dell'*ius sanguinis* nella figliazione legittima e diversità invece nella figliazione illegittima. — § 2. - Determinazione della nazionalità al momento della nascita. — § 3. - Della legittimazione e della adozione nella determinazione della nazionalità. — § 4. - Applicazione del criterio opposto dell'*ius soli* in ordine agli sconosciuti. — § 5. - Applicazione dell'*ius sanguinis* od invece dell'*ius soli* in ordine agli adulterini ed agli incestuosi. — § 6. - Legislazioni vigenti fondate esclusivamente sull'*ius sanguinis.*

§ 1.

Al primo gruppo ascriviamo adunque quelle leggi che fanno dipendere la cittadinanza esclusivamente dal vincolo di sangue, ond'è che il luogo di nascita viene ad avere nessuna influenza in tale determinazione. È naturale poi che, nell'ipotesi di genitori legittimi appartenenti a due Stati diversi, la preferenza venga data al padre senz'altro, all'effetto di attribuire al figlio la sua nazionalità, piuttosto che quella

della madre (1). Infatti è il padre in presso che tutti i diritti odierni quello che occupa il posto più elevato nell'organizzazione familiare.

Dopo di che, mentre nell'ipotesi d'un individuo nato sul territorio stesso dello Stato nessun dubbio può sorgere a proposito della sua sudditanza, allorchè la nascita non abbia avuto luogo invece entro i confini del medesimo, è naturale che i due sistemi opposti dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli* debbano contendersi il campo e che una stessa persona possa contemporaneamente trovarsi soggetta a due cittadinanze. Nel caso però di due leggi parimenti fondate sull'*ius sanguinis* a primo acchito logico parrebbe l'opinare che nessun conflitto dovrebbe sorgere fra di esse: ognuno infatti dei due Stati dovrebbe considerare come straniero il figlio di genitori stranieri, sebbene nato sul suo territorio, e viceversa ognuno dei due Stati dovrebbe avere il diritto di rivendicare quale suo suddito il figlio di sudditi nato in paese estero. Ma, se così avviene in generale in ordine ai figli legittimi, difficoltà enormi si manifestano allorchè si tratta, sia di regolare la posizione dei figli naturali, sia di fissare se si debba basarsi sulla nazionalità dei genitori al momento della nascita, o piuttosto al momento della concezione. Nella prima ipotesi, in altre parole, si dovrà guardare alla cittadinanza del padre, od a quella invece della madre? E nella seconda, si dovrà, o non si dovrà ammettere la massima romana *Infans conceptus*

(1) Questo il principio sostenuto anche dal Demante (*Cours analytique du code franç.*, I, pag. 64) nel sistema del diritto francese, di fronte al silenzio del codice. Basandosi sopra questo medesimo silenzio però il Laurent (*Principes de droit civil*, tomo I, N. 326, pag. 429. Paris-Bruxelles, 1876) concludeva che, siccome il fanciullo appartiene a genitori di due razze diverse, così egli ha due patrie e quindi deve poter scegliere quella che più gli piaccia.

pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur? Ora è precisamente nella risoluzione di questi due problemi che si riscontrano delle differenze notevolissime fra legislazione e legislazione, sebbene tutte fondate sull'*ius sanguinis*, e che conseguentemente in pratica anche fra queste legislazioni si possono dare dei veri conflitti di nazionalità.

Incominciando a parlare della prima questione, si comprende facilmente come essa non possa dar luogo a dubbî nel caso che il figlio naturale sia stato riconosciuto (riconoscimento volontario o forzato) da uno solo dei suoi genitori. Infatti, così stando le cose, nulla di più semplice: determinerà la nazionalità del figlio naturale quella del padre, od invece quella della madre, a seconda che egli sia stato riconosciuto dall'una piuttosto che dall'altra persona.

La prima difficoltà sorge allorchè il figlio naturale venga riconosciuto da entrambi i genitori, riconoscimento che in questa ipotesi può essere, o simultaneo, o successivo.

Quand'esso è simultaneo, mentre alcune leggi applicano la regola romana *partus ventrem sequitur*, perchè *lex naturae haec, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur*, altre leggi più giustamente (1) dànno la preferenza alla nazionalità del padre, in quanto che questi di preferenza della madre esercita la tutela legale sopra i figli naturali, ed altre leggi ancora accordano loro completa libertà di scelta della cittadinanza.

Non spenderemo troppe parole per dimostrare in base a quali principî si possa giungere a dare la preferenza al cri-

---

(1) Abbiamo detto più giustamente e siamo venuti quindi a stabilire un giudizio sulla minore o maggiore bontà delle diverse leggi in ordine a questa questione, trattandosi d'una questione nella quale è difficile che una differenza nelle soluzioni possa ledere gli interessi dei singoli Stati e nella quale si rendono perciò possibili le transazioni.

terio della paternità. Infatti, quanto alla teoria della maternità (1), il favore accordato tuttora da moltissime legislazioni alla massima romana, dipende da una falsa applicazione di questa massima stessa ai nostri istituti famigliari. In diritto romano il connubio illecito, il *concubinatus*, non produceva alcun rapporto tra padre e figlio; oggi invece da questo fatto si fanno dipendere numerosi diritti e doveri e, come già abbiamo visto, è al padre che, allorquando si abbia il riconoscimento da parte di entrambi i genitori, compete l'esercizio della tutela legale (2).

Quanto alla teoria della libertà di scelta (3), è l'importanza del vincolo di nazionalità quella che rende restii i legislatori ad assoggettarlo al capriccio ed all'arbitrio individuale: la nazionalità, come già esplicitamente abbiamo affermato nel principio della nostra trattazione, ha un'importanza capitale tanto nel diritto privato, quanto nel diritto pubblico ed internazionale.

Ma il riconoscimento, oltre che simultaneo, può essere successivo ed anche qui, dato che vi sia differenza di cittadinanza fra i genitori riconoscenti, viene a determinarsi un conflitto fra le legislazioni, in quanto che quelle che seguono il principio romano in tutto questo istituto fanno appello alle sue massime anche in questa ipotesi, altre leggi si attengono

(1) Teoria sostenuta anche dal Duranton nel silenzio del Codice civile francese in proposito (*Cours de droit civil français*, t. I, N. 124-125, Génes, 1827).

(2) In questo senso il Toullier (*Le code civil franç.*, t. I, N. 259-260, Bruxelles, 1824), il Demolombe (*Cours de code civil*, t. I, N. 149. Bruxelles, 1847), Aubry et Rau (*Cours de droit civil*, t. I, § 69, N. 4. Paris, 1869), moltissimi altri scrittori ed alcune sentenze di Corti francesi.

(3) Propugnata anche in questo caso dal Laurent, op. cit, tomo I, N. 331, pag. 330.

invece al sistema della paternità ed altre ancora dànno la preferenza a colui che per primo riconobbe il figlio.

Per le stesse ragioni, che abbiamo or ora esposte, scartato pure in questo caso dalla maggioranza dei legislatori il criterio assoluto della maternità, non potevano però tutti gli altri accogliere integralmente nemmeno quello della paternità. E per vero, considerato il riconoscimento rispetto ai figli naturali non come attributivo, ma come declarativo di nazionalità, gravissimi conseguenze si presentarono al legislatore nell'ammettere che il riconoscimento da parte del padre, preceduto da quello della madre, dovesse determinare nel figlio una cittadinanza diversa: tutte le conseguenze cioè inerenti al cumulo di nazionalità. Più logico apparve quindi il sistema di attribuire al figlio la cittadinanza del primo che lo riconobbe, sia esso il padre od invece la madre; e così, in vista degli inconvenienti risultanti dal criterio assoluto della paternità, quasi tutti gli stessi fautori in massima di questo criterio vi hanno derogato nel caso speciale che prima a riconoscere sia la madre, stabilendo espressamente che la nazionalità della madre determini quella del figlio e che il riconoscimento successivo da parte del padre non possa più avere influenza di sorta sopra di lui.

Fra gli scrittori francesi il Duranton (1) « opinava che il riconoscimento fatto posteriormente dal padre straniero non potesse avere efficacia di far acquistare al figlio la cittadinanza straniera, e che quindi, ciò non ostante, esso dovesse conservare la cittadinanza francese. Ogni uomo, fu osservato in proposito, appartiene alla patria prima di appartenere ai suoi parenti, non già in virtù del principio feudale fondato sull'essere nato nel territorio, ma in virtù del principio poli-

(1) Op. cit., tom. I, N. 124, pag. 31.

tico umano, secondo il quale ognuno nasce membro di una patria. Dato che uno abbia acquistato la qualità di cittadino francese, non dovrebbe essere permesso ad uno straniero di togliere un cittadino alla patria » (1).

In questo stesso senso si espressero il Dalloz (2) ed il Laurent (3); in senso opposto invece il Marcadè (4) ed il Demolombe (5), partendo dal principio che non vi ha restrizione di sorta nella facoltà del padre di riconoscere il figlio in concorso colla madre.

Un'altra difficoltà in ordine al riconoscimento dei figli naturali deriva dal diverso effetto che a tale riconoscimento si può attribuire per quanto concerne la loro nazionalità. In altre parole il riconoscimento sarà declarativo, od attributivo di nazionalità? Inoltre si dovrà guardare alla nazionalità del padre al momento del riconoscimento, od invece a quella del padre al momento della nascita, o della concezione?

Ad onta degli inconvenienti inerenti alla retroattività (inconvenienti in vista dei quali si è potuto derogare dalla generalità dei legislatori alla stessa teorica della paternità, allorchè prima a riconoscere sia la madre), a meno di voler concepire l'atto di riconoscimento come un modo di acquisto della cittadinanza da aggiungersi a quegli altri che le singole legislazioni stabiliscono, è giuoco forza attribuirgli carattere declarativo. Correlativo a questo carattere è il principio che nel determinare la cittadinanza dei figli naturali si debba rispettivamente guardare a quella della madre, od a quella del

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla cittadinanza nel *Dig. Ital.,* N. 54.

(2) Dalloz: *Répertoire,* v. *Droit civil et politique,* sez. II, N. 1.

(3) Op. cit., N. 330, pag. 331.

(4) Marcadè: *Revue critique de jurispr.,* 1852, pag. 193.

(5) Demolombe: *De la publication des lois,* N. 149.

Degli scrittori italiani, cfr. Fiore: *Diritto internaz. priv.,* N. 335.

padre, a seconda dei casi, al momento della nascita loro e non già del loro riconoscimento, supponendo per ora già scartato il sistema che si riporta anzichè al momento della nascita, a quello invece della concezione (1).

Però non tutte le legislazioni sono concordi e d'altra parte, siccome non vi ha uniformità di disposizioni nei diritti vigenti in ordine agli effetti della mutazione di cittadinanza, così la possibilità di conflitti è sempre grandissima in questa materia. Vedremo infatti a suo tempo come, di fronte agli Stati che considerano le mutazioni quali fatti assolutamente personali, altri al contrario ne estendano gli effetti alla famiglia ed altri ancora si attengano nello stesso tempo a tutt'e due i sistemi, rispettivamente addottando la cumulatività o la personalità, o nei modi di acquisto, o nei modi di perdita della cittadinanza. Ne deriva pertanto che, mentre alcuni diritti nel caso di figli naturali reputano il cambiamento di sudditanza del padre avvenuto dopo la nascita una *res inter*

(1) « Ciò è logico e giusto. Giacchè è la legge che attribuisce la qualità di cittadino o straniero, non l'atto di legittimazione o di riconoscimento, non la sentenza dichiarante la figliazione naturale. E poichè la legge attribuisce al figlio la cittadinanza avendo principalmente riguardo alla nazionalità del genitore nel giorno che il figlio nacque, non v'è alcuna buona ragione per distinguere tra il caso di dichiarazione anteriore o posteriore. Quell'atto, quella sentenza non costituiscono altro che i mezzi di accertamento dei rapporti di figliazione, di paternità o di maternità, in base ai quali appunto la legge determina lo stato di cittadinanza da attribuire al figlio » O. Sechi: Monog. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, N. 62.

In questo medesimo senso si sono espressi quasi tutti gli scrittori italiani e francesi. Contra però il Ricci (*Corso teorico-pratico di dir. civ.*, vol. I, N. 155, pag. 260) ed il Pacifici-Mazzoni (*Ist. di dir. civ.*, I, N. 105-106), il quale ultimo si basa, per sostenere la sua teoria, esclusivamente sopra una pretesa analogia col disposto dell'art. 15 del cod. civ. ital.

alios facta — in base alla personalità di tale mutazione —, altri diritti invece, fondandosi appunto sull'opposto principio, vengono ad estenderne gli effetti anche ai figli naturali.

Ultimo principio che è posto a base della nazionalità in quasi tutte le legislazioni, sempre per quanto riguarda i figli naturali, è quello che il riconoscimento possa attribuire la cittadinanza della persona che riconosce solo in quanto questi figli si trovino tuttora in minore età. Pare infatti cosa iniqua il voler spogliare un individuo della sua sudditanza di origine senza far ricorso alla sua volontà: di quella sudditanza cioè che, trattandosi di figli naturali non riconosciuti, vien loro attribuita in quasi tutte le legislazioni in forza dell'*ius soli*, sia perchè questo criterio informi completamente l'istituto della nazionalità acquisita per nascita, o sia perchè ad esso si faccia ricorso solo allora che col criterio dell'*ius sanguinis* non si possa riuscire a determinare l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra organizzazione politica di talune determinate categorie di persone, quali appunto i figli di genitori sconosciuti.

Se non che noi sin qui implicitamente abbiamo esaminata soltanto l'ipotesi che il riconoscimento abbia avuto luogo nell'interno stesso dello Stato al quale appartiene il padre. Ora non potrebbe darsi invece il caso che la paternità fosse constatata all'estero, in forza per esempio d'una sentenza di tribunale straniero? Ed allora tale dichiarazione, tale sentenza dovrà aver vigore anche nel paese d'appartenenza del genitore, agli effetti di attribuire la medesima nazionalità al figlio riconosciuto?

La questione è stata presa specialmente in considerazione dal nostro Fiore (1), nella circostanza particolare d'una di-

(1) *Diritto internaz. priv.*, vol. I, N. 31, pag. 36, ecc.

chiarazione di paternità pronunziata a norma dell'art. 163 del codice vigente in Austria. Dichiarazione che in sostanza non è altro se non una presunzione di paternità e conseguentemente non può servire a constatare il rapporto di sangue, quale è richiesto dalla legge italiana a fondamento del vincolo di cittadinanza. Infatti i figli illegittimi non possono in Austria assumere il nome del padre, nè vantare diritti maggiori verso di lui all'infuori dei semplici alimenti e dell'educazione; viceversa non può il padre presunto, o probabile sottrarsi da quest'obbligo neppure coll'*exceptio plurium concubentium*.

« Chiaro apparisce pertanto che, siccome non si possono trasportare i criterî legislativi dall'uno all'altro sistema di leggi, e siccome il legislatore italiano attribuisce al figlio la cittadinanza del padre, sia esso legittimo che naturale, perchè, a seconda delle regole da esso sancite, si deve ritenere con morale certezza prestabilito il rapporto di consanguineità su cui esso fonda la cittadinanza, perciò la paternità di un cittadino italiano, in qualunque altra maniera constatata all'estero, ed anche quando debba ritenersi efficace sotto altri rispetti in Italia (come, ad es., per quello che concerne le obbligazioni personali di educazione e di alimenti, in virtù della sentenza personalmente imposti) non potrà mai valere ad attribuire al figlio naturale la cittadinanza italiana » (1).

§ 2.

L'altra questione che può far sorgere conflitti anche fra le legislazioni che pongono a base della nazionalità unicamente l'*ius sanguinis* abbiamo detto essere quella di stabilire se si debba guardare, per determinare la cittadinanza d'un individuo, al momento della nascita piuttosto che a quello della concezione.

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla cittadinanza, N. 52.

Data l'ipotesi d'un padre soggetto ad una nazionalità all'epoca della concezione del figlio ed all'epoca della nascita del medesimo soggetto invece ad una nazionalità diversa, si comprende facilmente quanta importanza venga ad assumere la risoluzione del problema che ci proponiamo qui di studiare.

Entrambi i sistemi venivano seguiti dal diritto romano nella determinazione della cittadinanza; però al sistema del concepimento si ricorreva solo in quanto si dovesse attribuire la cittadinanza paterna e viceversa al sistema della nascita si ricorreva solo in quanto si dovesse attribuire la cittadinanza della madre. « *Regula iuris hoc continet, ut qui legitime concipiuntur, tempore conceptionis statum sumant; qui vero non de legitimo matrimonio concipiuntur, statum sumant eo tempore quo nascuntur* » (1). Nè tale distinzione mancava di qualche fondamento, essendo che, per quanto riguarda il padre, dal concepimento in poi l'esistenza del figlio ne è del tutto indipendente, laddove, per quanto riguarda la madre, è solo colla nascita del medesimo che si raggiunge una perfetta indipendenza dei due esseri.

Se non che i criterî di risoluzione del problema non sono soltanto questi due che abbiamo esaminati: una terza via è stata caldeggiata da moltissimi autori ed è passata persino in talune leggi, d'onde naturalmente un terzo ordine di conflitti che si è determinato. La L. 7 D. I. 5 (2), ha fornito la base a questo sistema che possiamo dire eclettico, paragonato agli altri due, a quello cioè della nascita ed a quello del concepimento. *Conceptus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur;* a seconda quindi che il figlio abbia, o non abbia in-

(1) Gaii, *Inst.,* lib. I, tit. IV.

(2) L. 7 D. I. 5. « Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii, antequam nascantur, nequaquam prosit ».

teresse a reclamare la nazionalità del padre al momento della concezione, questa nazionalità, e non già quella del momento della nascita, gli verrà, o non gli verrà invece concessa (1).

Siccome però questo sistema fa sorgere inconvenienti ancor più gravi di quelli che derivano dagli altri due, così più difficile ne riesce una qualsiasi giustificazione giuridica: il criterio dell'interesse è troppo vago ed indeterminato per essere assunto a base d'un vincolo tanto grave di conseguenze quale è quello della cittadinanza; s'aggiunga che, subordinando tale vincolo al vantaggio individuale, si viene a metterlo completamente in balìa del capriccio di ciascuno, con grande probabilità di ledere gli interessi dei singoli Stati invece, interessi senza dubbio maggiormente degni di tutela di quello che non sieno gli interessi di coloro che sono semplicemente parte degli Stati medesimi.

Soddisfacente al contrario si è palesata a taluni legislatori la giustificazione giuridica del sistema della concezione: infatti, come già osservammo, è alla concezione che si riduce l'opera del padre ed « il figlio concepito in istato di legittimo matrimonio nasce legittimo, quand'anche al momento della nascita il padre sia morto » (2). Se però ciò è innegabile, e nessuno quindi può contrastarlo, d'altra parte, pur non dando gran peso all'obbiezione della difficoltà di stabilire l'epoca precisa del concepimento (potendosi benissimo applicare quella

---

(1) Così il Laurent (op. cit., vol. I, N. 327, pag. 326 e segg.). Il Marcadè (*Explication du code Napoléon*, t. I, art. 8 § III, N. 109-111. Paris, 1854-55) sosteneva invece l'applicazione del principio citato solo nel caso che la madre fosse straniera all'epoca della nascita, ma avesse avuta la qualità di francese durante la gestazione, attenendosi negli altri casi alla regola di Gaio. Cfr. anche Demolombe (op. cit., t. I, N. 151); Aubry-Rau (op. cit., t. I, § 69, N. 2 e 3), ecc.

(2) O. Sechi: Monog. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, N. 56.

regola che si applica nella presunzione di legittimità del figlio) (1), d'altra parte nessuno certo potrà contrastare che è soltanto col nascere che si entra nella società umana e che, dal momento che questa società si è divisa in quei gruppi che a mano a mano hanno presa la forma di Stati, è soltanto col nascere che all'uno od all'altro di questi gruppi ciascuno di noi viene a trovarsi vincolato.

Assolutamente insostenibile poi è la teoria di accettare in ogni caso la massima romana *conceptus pro iam nato habetur*, basandosi sulla considerazione che la nazionalità sia sempre un vantaggio per l'individuo. Correlativamente al diritto che ha ogni cittadino di essere tutelato dalle autorità dello Stato al quale appartiene, correlativamente ai benefici senza dubbio grandissimi di cui egli viene a godere in quanto appunto ad una data organizzazione politica egli si trova aggregato, non dobbiamo dimenticare che vi hanno quasi sempre degli obblighi non meno gravi, per soddisfare ai quali egli deve sopportare assai spesso dei sacrifici addirittura enormi. Ora, come mai si può logicamente sostenere che la nazionalità sia sempre un vantaggio per gli individui? Tuttavia nel sistema del codice francese una simile opinione è riuscita a cattivarsi il favore di moltissimi scrittori e niente vi sarebbe di strano che essa venisse sostenuta ancora nella giurisprudenza di qualche Stato.

Venuti in tal modo ad esaminare le varie dottrine sorte a proposito di questa questione, se il sistema di far ricorso al momento della nascita è stato adottato dalla maggioranza delle legislazioni, non dobbiamo nascondere come in un caso particolare il sistema opposto venga ad appalesarsi invece più logico e più degno d'essere appoggiato. Questo

(1) Cfr. art. 160-162-163 cod. civ. ital.

caso particolare è quello del postumo, del nato cioè dopo la morte del padre, ma entro quello spazio di tempo durante il quale si presume sempre legittimo il figlio che la vedova mette alla luce.

Non tutte le legislazioni degli Stati però sono concordi nel riconoscere in questo figlio la trasmissione della nazionalità del padre; altre obbiettano che la cittadinanza non è un'eredità e che quindi, allorchè al criterio della paternità non si possa appellare per determinarla, si debba far ricorso al criterio opposto della maternità, attribuendo quindi la nazionalità che ha la madre e non già quella che può aver avuto il padre durante la sua vita.

Ma, quando ben si rifletta in conseguenza di qual fatto la cittadinanza del padre possa venire logicamente attribuita anche al postumo, la nostra scelta non può esser dubbiosa. Non si tratta d'un'eredità, non è in quanto noi concepiamo il vincolo della cittadinanza come un bene, e che quindi passi ai discendenti in forza del principio della successione naturale, che noi consideriamo come cittadino il figlio di padre cittadino, ma nato dopo la morte di questi; è in quanto invece la legge lo reputa legittimo che è logica l'attribuzione di tale nazionalità e d'altra parte, una volta ammesso che al criterio della maternità si debba far ricorso soltanto nell'ipotesi che il padre sia ignoto, non avendosi questa circostanza nel caso nostro, è più che naturale rivolgersi precisamente al padre per determinare la cittadinanza del figlio. Nè per far ciò siamo costretti a riportarci all'epoca della concezione, epoca, senz'alcun dubbio, di non troppo facile accertamento, perchè non è la nazionalità del padre all'epoca del concepimento che dovremo ricercare, ma la nazionalità del padre invece al momento della morte (1) e nessuna diffi-

(1) Nazionalità « che si può presumere avrebbe conservato, se

coltà pratica è possibile che si presenti in una così semplice ricerca. A questo sistema s'attiene pertanto la maggior parte delle legislazioni, derogando in tal modo espressamente al sistema opposto di riferirsi all'istante della nascita per attribuire la cittadinanza degli individui e che pure abbiamo detto dover esser accolto come principio generale.

§ 3.

Attinenza alle due questioni trattate ha l'argomento della legittimazione e quello dell'adozione.

Mentre la maggioranza delle legislazioni non attribuisce a queste circostanze l'effetto di far mutare la nazionalità ai figli legittimati o adottati, altri diritti eccezionalmente si attengono ad un sistema opposto. Così in Austria ed in Germania per quanto concerne la legittimazione. Non ci consta invece che alcun diritto positivo oggidì disponga ugualmente in merito all'adozione.

In Ungheria si facilita all'adottato l'acquisto della cittadinanza dell'adottante, ma non gliela si attribuisce *ipso iure;* epperò, in quanto essa è subordinata alla manifestazione d'una congrua volontà, non viene certo ad urtare contro quei principî di libertà personale in base ai quali si sostiene che la nazionalità debba dipendere esclusivamente dalla libera volontà dell'individuo — volontà che l'addottato è in grado di manifestare validamente, dal momento che nel sistema di quasi tutti i diritti è condizione *sine qua non* per poter essere adottati legalmente il raggiungimento d'una età abbastanza elevata. In una sola ipotesi l'adozione come titolo attributivo di cittadinanza, oltre che essere giustificabile, dovrebbe essere appog-

fosse vissuto, anche all'epoca della nascita del figlio » (O. Sechi: Monogr. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.,* N. 61.

giata dalle legislazioni di tutti i paesi civili: l'ipotesi in cui l'adottante venga a trovarsi nella condizione di *heimathlosat* (1). La situazione tanto anomala dell'individuo senza patria giustifica l'attribuzione della cittadinanza dell'adottante all'adottato; ma, nella generalità dei casi e precisamente ogni qual volta si tratta d'un individuo già vincolato ad una patria, tale sistema dovrebbe essere completamente abbandonato, a meno di limitarne la portata, come abbiamo appunto detto aver fatto l'Ungheria.

Quanto alla legittimazione, non solo la legge austriaca, ma anche quella germanica tuttora vi attribuisce l'effetto di far mutare la cittadinanza all'individuo: però a noi pare che in quest'ultima legge nella legittimazione non si abbia in fin dei conti se non un riconoscimento cogli effetti che già noi gli abbiamo determinati. Il ravvicinamento è facilissimo, perchè la legittimazione non differisce dal riconoscimento se non per il fatto che, laddove il fanciullo a quella non può opporsi, questo può benissimo rifiutare; mentre poi la retroattività della legittimazione, in vigore nel sistema della legge germanica anche in ordine alla nazionalità, ci conferma ancora una volta nella nostra opinione. Infatti è solo in quanto la leggittimazione non abbia effetti retroattivi che si può dire che essa venga ad assumere veramente il carattere d'un modo speciale di naturalizzazione (2).

(1) *Journal du Droit Internationl privé*, 1891, pag. 105.

Heimathlosat è parola tedesca derivante da *heimathlos*, che propriamente significherebbe senza domicilio.

(2) Dello stesso parere il Weiss (*Traité théorique et pratique de droit international privé*, t. I. Legisl. compar. sulla nazion. d'origine: I° gruppo (Germania) Paris, 1892).

Contra invece il Cogordan (op. cit, pag. 34-35).

§ 4.

Esaurita la serie dei conflitti positivi di nazionalità che nascono anche fra gli Stati informati unicamente all'*ius sanguinis*, un conflitto negativo ci si appalesa subito, in quanto la legislazione di un paese non abbia fatto ricorso all'*ius soli* per determinare la nazionalità di una particolare categoria di individui. Alludiamo ai figli di genitori sconosciuti, in ordine ai quali, non potendosi appellare ai vincoli del sangue per stabilire la loro cittadinanza, è giocoforza basarsi sull'appartenenza politica del territorio sopra il quale sono nati. « Expositus civis est ejus loci in quo reperitur, quia nihil aliud tutius et commodius dici potest » (Cod. lib. VI tit. XIX, Defin. XX[a]).

« Il fatto che un fanciullo sia nato nel regno rende anzitutto assai naturale la presunzione che esso sia stato procreato da genitori cittadini, e che, quindi, coll'attribuirgli la qualità di cittadino gli si attribuisca la nazionalità dei genitori. In uno Stato, difatti, la qualità di cittadino è la regola, la condizione generale, quella di straniero è la eccezione. Ora, come osserva giustamente il Marcadè (1), una eccezione non si può ammettere se non la si prova; quando si procede per presunzioni, in ogni caso dubbio è sempre la regola che dev'essere applicata ». Inoltre, anche a non voler tener conto di ciò, bisogna pur convenire che il fatto dell'essere nato nel regno, senza conoscere nè i genitori, nè la patria di questi, è sufficiente a far nascere nell'animo del fanciullo affetto per la terra che lo ha generato, e dove è stato educato. E d'altronde, come ben osserva il Borsari (2), è un dovere di ogni

(1) Op. cit., t. I, N. 108.
(2) Op. cit., vol. I, § 99, pag. 157.

Stato di raccogliere come proprî i nati senza origine conosciuta, affinchè, se non hanno famiglia, non siano privi almeno di patria, ed abbiano pure un soccorso ed un appoggio nel mondo, il loro retaggio non sia un perpetuo esilio, poichè, se rigettati sovra altri paesi, non vi sarebbero ricevuti » (1).

Nulla di più naturale però che tale attribuzione di nazionalità *iure loci* abbia a cessare non appena questi fanciulli vengano riconosciuti, o da entrambi i loro genitori, o da uno di essi. Viceversa, come ben osserva anche il Facelli (2), nulla di più naturale che a dissipare la qualità di ignoti non possano bastare delle notizie vaghe ed incerte, ma si richieda un vero e proprio riconoscimento, nel sistema quindi del nostro diritto italiano, od un riconoscimento volontario da parte del genitore (art. 179 Cod. civ.), oppure una dichiarazione giudiziale, nei casi ammessi dalla legge (art. 189).

Quasi tutte le legislazioni hanno prevista l'ipotesi di persone nate da genitori sconosciuti; poche però hanno previsto quella in cui ignoto sia anche il luogo di nascita loro, donde la possibilità di individui non vincolati ad alcuna patria con tutti gli inconvenienti derivanti da tale condizione assolutamente anomala nelle società odierne. Nè basta, poichè lo stesso fatto può verificarsi in un'ultima ipotesi: quella cioè di figli di genitori privi di nazionalità: il Demante (3) ed il Proudhon (4) sostengono che essi debbono venir senz'altro

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, N. 65. Contra il Laurent (op. cit., t. I, N. 328), il quale sosteneva che nel silenzio del Codice civile francese tali individui dovevano reputarsi senza patria.

(2) Op. cit., N. 59, pag. 138. Dello stesso parere il Laurent (op. cit., N. 329, pag. 434).

(3) Op. cit., t. I, pag. 66.

(4) Proudhon: *Traité sur l'état des personnes*, tit. I, pag. 200, Dijon 1842.

pareggiati ai figli di sconosciuti; il Laurent (1) osserva però come l'interprete non possa surrogarsi al legislatore e varia è quindi la giurisprudenza in quegli Stati in cui non è stata espressamente disciplinata dalla legge anche questa circostanza speciale.

§ 5.

Subordinata alla condizione dei figli di genitori ignoti soltanto, o, secondo alcuni, anche alla condizione dei figli riconosciuti è la condizione dei nati *ex damnato coitu*, degli adulterini cioè e degli incestuosi.

Si osserva infatti da taluni scrittori che, sebbene la figliazione adulterina ed incestuosa non possa venire direttamente, nè riconosciuta, nè dichiarata, indirettamente però essa può risultare ugualmente certa, in base a circostanze in seguito alle quali è possibile determinare la discendenza d'una persona da un dato padre, o da una data madre. Parrebbe logico quindi che, mentre in generale i figli adulterini ed incestuosi debbono essere trattati come figli di genitori sconosciuti, non appena la loro figliazione sia stabilita, essi vengano assimilati invece ai naturali riconosciuti.

Per altro si è obbiettato che nella generalità dei diritti, e questo è il caso anche del nostro (2), l'unica conseguenza dell'accertamento della discendenza è quello di imporre l'obbligo degli alimenti ai genitori ed ai loro eredi, nè per tale conseguenza cessano siffatti individui d'essere figli di genitori

---

(1) Op. cit., N. 334, pag. 439.

(2) Art. 193 Cod. civ. Risulta poi in modo chiaro ed evidente dai lavori preparatori del Codice medesimo come il nostro legislatore abbia inteso di limitare gli effetti dell'accertamento solo all'obbligo alimentare. Cfr. infatti Proc. Verb. N 4, § VI, pag 50-51. Seduta 15 aprile 1865 della Commissione Consultiva.

ignoti, se non ignoti di fatto, ignòti legalmente senza dubbio. Ed invero essi quasi sempre non possono, nè assumerne il nome, nè ricevere per donazione, o per testamento di più dei semplici alimenti. In base a queste considerazioni quindi moltissimi scrittori, nel caso che le leggi dei singoli Stati non abbiano espressamente disciplinata anche questa questione, considerano gli adulterini e gli incestuosi come semplici figli di genitori sconosciuti ed applicano ad essi senz'altro la nazionalità *iure soli* (1).

§ 6.

Venuti così a determinare in generale quali norme regolino l'istituto della nazionalità presso quegli Stati che hanno addottato il criterio dell'*ius sanguinis* nella determinazione di essa, passando in rassegna le legislazioni che entrano a formar parte di questa categoria (2), prima in ordine alfabetico ci si presenta la legislazione dell'Austria.

Austria.

L'*Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch* del 1811 dice che appartiene per il solo fatto della nascita ai figli di genitori austriaci la nazionalità austriaca *(Staatsbürgerschaft):* il figlio di genitori stranieri è pertanto esso pure straniero, sia o non sia nato in Austria, nè in quanto colà sia

(1) Certamente cade però in errore il nostro Facelli (op. cit., p. 31, N. 56), quando dice questa soluzione giusta, in quanto che essa viene a rivestire il carattere d'una punizione per i genitori adulteri ed incestuosi dei loro illeciti amori, non potendo assolutamente concepire in qual modo si possa considerare come punizione una attribuzione di nazionalità ai figli, la quale può benissimo collimare con quella dei loro procreatori.

(2) Vedi per lo studio delle varie legislazioni l'Annuaire de lègislation éntragére publié par la Société de législation comparée dal 1871 al 1904 — Block: Dictionnaire de la politique — Cogordan, De-Folleville, Weiss: opere citate.

nato gode di alcuna facilitazione nell'acquisto della cittadinanza. *Liberi patrem sequuntur,* il figlio legittimo segue la condizione del padre; il naturale invece quella della madre: *partus ventrem sequitur;* anzi il nato fuori di matrimonio ed all'estero da madre austriaca è esso pure considerato soggetto, sebbene il padre sia straniero. Viceversa la straniera dà sempre vita a stranieri, ma il padre naturale può legittimarli ed allora diventano austriaci con effetto però non retroattivo, per cui nella legislazione dell'Austria la legittimazione riveste veramente il carattere d'un modo speciale di naturalizzazione; altrettanto non può dirsi però anche per l'adozione. Infine i fanciulli i cui genitori sieno ignoti sono considerati soggetti allorchè sieno stati rinvenuti sul suolo austriaco (1).

Germania. Di fronte agli Stati semplici ed indivisibili, come l'Italia, la Francia, ecc., havvi una serie abbastanza numerosa di Stati ai quali giustamente spetta il nome di Stati composti.

In ordine a questi Stati il legislatore, allorchè si accinge a disciplinare la questione della nazionalità, viene a trovarsi di fronte ad un problema da risolvere che può dirsi preliminare: quello cioè di decidere se per essere cittadino della confederazione occorra, o non occorra formar parte d'uno Stato particolare di essa. Nella nostra rassegna delle legislazioni dei varî paesi civili avremo occasione di rilevare la varia soluzione di questo quesito; già sin d'ora però facciamo presente come nella prima ipotesi sia naturale che si verifichi un cumulo di cittadinanza. « Ciascuno degli Stati particolari tiene una sua propria legislazione, che regola lo stato e la capacità delle persone. In quelle materie in cui non si è affermata l'azione del potere legislativo federale, l'individuo rimane del

(1) Cfr. *Revue de droit intern.*, 1875, pag. 394.

tutto sottoposto alla legge dello Stato particolare, cui appartiene. Il movimento legislativo nei paesi federali è verso la unificazione nelle materie riguardanti lo stato e la capacità delle persone. Ma, fino a quando permane l'Unione federale, l'individuo trovasi contemporaneamente legato tanto alla Confederazione, quanto ad uno Stato particolare » (1).

Rispetto alla Germania, è solo in quanto un'individuo sia rivestito della nazionalità di Stato (*Staatsangehoerigkeit*) ch'egli può avere anche la nazionalità federale (*Bundesangehoerigkeit*) (2). Disciplinano entrambe queste nazionalità la legge del 1° giugno 1870, che entrò in vigore il 1° gennaio 1871, ed il Codice civile germanico del 1900. È solo dalla filiazione e dalla legittimazione (con effetto retroattivo) che deriva la *Staatsangehoerigkeit* e, conseguentemente, la nazionalità federale e nulla si trova disposto neppure per quanto riguarda gli sconosciuti.

Norvegia

La legge 21 aprile 1888 considera norvegesi i figli legittimi di padre e madre pure norvegesi, i naturali di cui norvegese sia la madre e gli sconosciuti di cui non siasi potuta accertare la discendenza sino al diciottesimo anno d'età.

Paesi Bassi.

È attribuita per nascita nei Paesi Bassi la nazionalità in forza della legge 12 dicembre 1892 ai figli legittimi di persona che alla nascita sia rivestita di tale nazionalità, ovvero ne sia stata rivestita all'epoca della morte, nell'ipotesi di figlio postumo. È pure soggetto il figlio naturale riconosciuto

(1) F. Contuzzi: Monogr. cit. sulla Cittadinanza nel diritto internazionale nel *Dig. Ital.*, N. 169. Cfr. Lehr: *Du droit de se prévaloir d'une double nationalité*, ecc. (*Revue de droit intern.*, 1880, pag. 312). — Bluntschli: *Droit international codifié*, § 374. — Koeppel: *La nationalité et la naturalisation dans l'Empire allemand* (Clunet, *Journal*, 1891, pag. 80); ecc.

(2) Costituz. imperiale, 16 aprile 1871, art. 3.

da madre soggetta ed il figlio naturale anche non riconosciuto; quest'ultimo però deve essere nato sul territorio dello Stato. E soggetto finalmente è l'esposto nel caso che la sua discendenza non sia provata. Eccezionalmente poi è reputato cittadino anche il nato da persone abitanti, a meno che non dimostri la sua appartenza ad un'altro Stato: deroga questa al sistema esclusivo dell' *ius sanguinis* sulla quale avremo occasione di intrattenerci più a lungo, trattando in modo speciale della categoria di quelle legislazioni che si sono informate ad un sistema eclettico nella determinazione della nazionalità.

Rumenia. Mentre in Rumenia il vecchio Codice Civile era informato al sistema eclettico — in quanto disponeva che il nato sul suolo da genitori stranieri in seguito ad una semplice dichiarazione di volontà fatta a maggiore età poteva acquistare la cittadinanza rumena —, dopo il trattato di Berlino del 1878 e colla legge del 13 ottobre 1879 si venne a basare la nazionalità sull'*ius sanguinis* in modo esclusivo, reputando straniero anche colui che non appartiene ad alcuno Stato e favorendo così la condizione di *heimathlosat*. L'*ius soli* però giustamente è invocato rispetto ai fanciulli trovati sul territorio (1).

Svizzera. Sovrano imperava l'*ius sanguinis* nella legislazione svizzera sino alla promulgazione della recente legge sulla naturalizzazione degli stranieri e sulla rinuncia alla nazionalità svizzera, in data 25 giugno 1903 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1904.

La costituzione federale del 29 maggio 1874 dichiara cittadini svizzeri tutti i cittadini dei singoli cantoni e cittadino d'un cantone si poteva essere solo in quanto si fosse nati da

---

(1) Cfr. *Journal*, 1887, pag. 432 e 1888, pag. 437.

genitori rivestiti di tale qualità. La comunicazione del Presidente della Confederazione del 31 agosto 1868 al Governo inglese aveva tolto ogni dubbio in proposito alla ferma intenzione da parte di questo Stato di applicare rigorosamente il principio del vincolo di sangue. « Cittadini sono soltanto i figli di cittadini, aveva scritto il Presidente, M. Dubs, nè alcun favore può accordarsi al semplicemente nato sul territorio svizzero, quand'anche gli stessi suoi genitori già da lungo tempo si sieno stabiliti sopra di esso. Di fronte a questa categoria di individui la Svizzera conserva quindi puramente e semplicemente lo stesso principio che ha adottato in ordine ai discendenti dei proprî soggetti: i figli legittimi seguono la condizione del padre, gli illegittimi quella della madre » (1).

La recente legge federale del 1903 ha per origine l'accrescimento costante e considerevole della popolazione straniera sul territorio svizzero (2). « Se è vero, si è detto, che un numeroso elemento straniero aumenta in una certa misura la proprietà e l'attività pubblica, esso porta però indiscutibilmente qualche danno: danno d'ordine politico, perchè è doloroso che una gran parte della popolazione sia esclusa da ogni partecipazione agli affari del paese, sopporti minori carichi, obbedisca a minori doveri ed eserciti minori diritti dei cittadini; e danno d'ordine materiale, perchè lo straniero, che in Isvizzera non è soggetto al servizio militare, si trova spesso per questo fatto in una situazione più favorevole, come im-

(1) Cfr.: *The report of the royal commissioners for inquiring into the laws naturalisation:* pag. 148 append.

(2) Dall'ultimo censimento del 1 dicembre 1900 risultò infatti una proporzione di 11,8 % di stranieri, sopra una popolazione totale di 3.327.336 abitanti; mentre dal censimento del 1 dicembre 1888 era risultata una proporzione di 7,885 % di stranieri, sopra una popolazione totale di 2.912.420 abitanti.

piegato od operaio, che non i nazionali, che sono soggetti a tutti gli obblighi di chiamata, riviste ed esercizî » (1).

La legge federale del 1903 all'art. 5 accorda pertanto ai singoli Cantoni la facoltà di stabilire in via legislativa che i figli, che sono nati sul loro territorio da stranieri domiciliati, vengano considerati cittadini di diritto del Cantone e quindi cittadini svizzeri, senza bisogno dell'autorizzazione federale: *a*) se la madre è d'origine svizzera; *b*) se all'epoca della nascita del fanciullo i suoi genitori erano domiciliati nel Cantone da cinque anni almeno senza interruzione. I Cantoni però debbono sempre riservare a queste persone il diritto d'opzione.

Ungheria. La legge del 20-24 dicembre 1879 infine stabilisce che la nazionalità ungherese deriva dalla figliazione e dalla legittimazione. Però tutti i nati sul territorio e tutti i trovatelli colà educati sono presunti soggetti sino a prova contraria. Quanto all'adozione già abbiamo detto come essa non abbia altro effetto all' infuori di quello di agevolare all' addottato l'acquisto della cittadinanza dell'adottante (2).

---

(1) M. Henri Fromageot (Nota alla legge svizzera nell'*Annuaire de législation étrangère*, 1903, pag. 427).

(2) Cfr. § 3 di questo stesso capitolo dell'opera.

CAPITOLO QUARTO

Determinazione della nazionalità in base unicamente all' « ius soli ».

SOMMARIO.

§ 1. - Giustificazione storica e sociale del criterio dell'*ius soli.* — § 2. - Applicazione dell'*ius soli* nella determinazione della nazionalità d'origine. — § 3. - Legislazioni vigenti informate fondamentalmente al criterio dell'*ius soli.* — § 4. - Conflitto positivo fra l'*ius soli* e l'*ius sanguinis.* — § 5. - Conflitto negativo derivante dallo stesso *ius soli.*

§ 1.

Alla categoria degli Stati informati esclusivamente al sistema personale nella determinazione della nazionalità si deve contrapporre la categoria di quegli altri Stati che hanno accolto invece esclusivamente il sistema opposto, il sistema cioè dell'*ius soli*.

Già altrove abbiamo avuto occasione di manifestare il nostro parere sulla rigida opinione di taluni scrittori a proposito di questo sistema, già altrove abbiamo detto come noi non arriviamo a comprendere come si possa parlare in questo sistema d'una vera imposizione, o d'una vera lesione dei diritti individuali. Anche per quanto concerne la sua giustifi-

cazione già abbiamo avuto occasione di riscontrarla nel diritto di conservazione e di indipendenza proprio di ciascuna organizzazione politica. Non crediamo quindi di dover ancora insistere sopra questi punti; piuttosto crediamo opportuno di far rilevare come nelle legislazioni che si attengono tuttora al sistema dell'*ius soli* sieno particolarmente le condizioni economiche e sociali degli Stati quelle che ne determinano tuttora l'applicazione, senza escludere per questo che assai spesso non vi si possa riscontrare in certo qual modo anche l'influenza delle istituzioni feudali in molte di quelle terre in pieno vigore solo pochi anni addietro.

Quali sono infatti i paesi che tuttora attribuiscono la nazionalità agli individui in base a tale sistema? Quasi tutti gli Stati dell'America, Stati cioè in cui si è verificata la condizione di aversi da un lato territorî vastissimi e dall'altro invece popolazione molto scarsa. Straordinaria fu quindi la corrente immigratoria che partì dall'Europa, tanto densa di abitanti da preoccupare quivi piuttosto il problema del diritto al lavoro (necessario complemento di quel diritto alla vita che ciascuno Stato ha il dovere di assicurare ai suoi cittadini), e naturale fu quindi l'intervento del legislatore per cercare di aggregarsi i nuovi elementi di popolazione. In tal modo si impedì che gli immigrati sfruttassero le ricchezze di terre fertili ed ancora vergini senza pagare il corrispettivo per simili vantaggi e si rese impossibile la verificazione di quella posizione assolutamente speciale che ha assunta l'immigrazione nell'Estremo Oriente, per la quale, in seguito al sistema delle capitolazioni, hanno potuto formarsi veramente degli Stati entro gli Stati.

§ 2.

Cittadino adunque in forza del sistema dell'*ius soli* è ogni persona nata sul territorio, sieno o non sieno cittadini i

suoi genitori, sia egli figlio legittimo od invece naturale, a maggior ragione poi se di discendenza sconosciuta.

Nessun conflitto viene pertanto a rendersi possibile tra due legislazioni egualmente basate sopra questi criterî, nè in ordine alla figliazione naturale, nè in ordine all'epoca alla quale riferirsi per determinare la nazionalità dell'individuo. È il fatto della nascita sopra un dato spazio di terra in sè e per sè quello che stabilisce l'appartenenza politica d'un individuo all'uno piuttosto che all'altro Stato.

Ma se l'*ius sanguinis* non ha alcuna influenza rispetto al figlio di genitori stranieri che nasce sul suolo, influenza notevole presso moltissime legislazioni, pure appartenenti a questa categoria, viene a manifestare di fronte ai figli dei proprî cittadini nati all'estero. E per vero si comprende benissimo come quegli stessi paesi, che debbono la loro prosperità all'incremento della popolazione e che, per favorirlo, hanno accolto nel loro diritto principî, che da taluni sono considerati addirittura in urto coi canoni del diritto internazionale, si comprende benissimo come questi stessi paesi si sieno trovati spinti a considerare dannosa qualsiasi benchè minima diminuzione nella popolazione e, da una parte quindi abbiano stabilito il divieto di mutare nazionalità, dall' altra abbiano anche facilitato ai figli degli emigrati — stranieri in forza dell' *ius soli* — l' acquisto della nazionalità dei genitori, giungendo persino in questo ordine di idee ad attribuirla ad essi *ipso iure* per il fatto del loro stabilimento sul suolo. In quanto però la legislazione del paese in cui questi figli sono nati, o non ammetta in generale il diritto del cittadino di mutare patria, o non riconosca la validità d'una naturalizzazione *ipso iure* in un altro paese, è chiaro come un conflitto debba determinarsi anche in questa categoria di Stati, conflitto naturalmente positivo.

§ 3.

Passando ora all'esame delle varie legislazioni, prima ancor qui in ordine alfabetico ci si presenta la legge della Repubblica Argentina del 1° ottobre 1869.

Argentina In forza di tale legge sono dichiarati soggetti tutti i nati sul territorio (facendo eccezione soltanto per i figli di ministri stranieri e di membri di legazioni) e per di più tutti i figli di genitori argentini che, benchè nati all'estero, optino per la cittadinanza dei genitori. S'aggiungano poi i nati nelle legazioni argentine od a bordo delle navi da guerra, i nati in acque neutre sotto il padiglione argentino e finalmente i nati nelle repubbliche componenti le provincie riunite del Rio-Plata, i quali risiedano sul territorio e manifestino la volontà loro di diventare argentini.

Bolivia Boliviani di nascita sono pure i nati sul territorio e per di più i nati all'estero da padre o madre boliviani, non appena si stabiliscano sul territorio della repubblica; viceversa anche qui sono dichiarati soggetti senz'altro i nati all'estero da genitori boliviani al servizio dello Stato. In questa stessa categoria però sono elencati anche gli emigrati per cause politiche, larghezza quest'ultima del concetto di considerare soggetti i figli di persone, che si trovano fuori di patria per ragioni di Stato, evidentemente eccessiva e che, in quanto il paese in cui essi dimorano non la riconosca nell'uguale misura come un'eccezione del principio dell'*ius soli*, è naturale che faccia sorgere un cumulo di nazionalità (Costituzione 15 febbraio 1878).

Brasile La legge del 12 novembre 1902 reputa brasiliani tutti i nati nel Brasile anche da padre straniero, a meno che colà risieda per ragioni di Stato, e, fra le persone che sono ammesse ad ottenere senza formalità titoli di dichiarazione di cittadinanza brasiliana, annovera i figli legittimi di padre

brasiliano ed i figli illegittimi di madre brasiliana nati all'estero, che abbiano stabilito il loro domicilio nello Stato, nonchè i figli di padre soggetto che risieda all'estero, ma al servizio della repubblica.

Chilì Anche nel Chilì (1) è l'*ius soli* quello che determina il vincolo di sudditanza; però i figli di padre, o di madre soggetta nati all'estero acquistano la cittadinanza dei genitori per il solo fatto del domicilio nello Stato e d'altra parte soggetti per se stessi sono i figli di persona che si trovi all'estero, ma al servizio della repubblica (Legge 25 maggio 1833).

Colombia In Colombia solo i figli di genitori colombiani, o di stranieri colà domiciliati sono reputati cittadini dalla Costituzione del 4 agosto 1886; però a conferire la qualità di persona domiciliata, oltre che la manifestazione d'una espressa volontà, è ammessa anche la presunzione, presunzione che la legge del 26 novembre 1888 ha stabilito nel fatto della residenza da quattro anni, dell'aver accettato incarichi dal governo, od infine dell'aver contratto matrimonio da un biennio; criterî questi, come ognun vede, certamente troppo deboli per legittimare l'attribuzione della nazionalità colombiana ai figli di persone straniere. Anche nella Colombia finalmente diventano senz'altro soggetti i figli di colombiani nati all'estero non appena si stabiliscano sul territorio dello Stato.

Equatore Informata agli stessi criterî è la costituzione dell'11 agosto 1869 della Repubblica dell'Equatore, dove, senza alcuna influenza da parte del domicilio nel caso di nati sul territorio dello Stato, il criterio dell'*ius soli* impera sovrano.

Haïti Ristretto invece agli appartenenti alla razza africana è l'*ius soli* nell'ultima costituzione dell'isola d' Haïti (9 ottobre 1889), onde sono tornate in vigore le norme del cod. civile antico di quella repubblica e per le quali soggetti sono i nati

---

(1) Vedi § 4 di questo stesso capitolo dell'opera.

in Haïti od altrove da padre o madre soggetta; mentre, come abbiamo detto, soggetti sono anche i nati da padre o madre straniera, purchè sieno di razza africana.

Orange Nello Stato libero d'Orange al contrario sono cittadini le persone bianche nate da genitori abitanti di quel territorio (costituzione 8 maggio 1879).

Paraguay Di nuovo poi nel Paraguay, in forza della costituzione del 24 novembre 1870, troviamo le tre categorie di soggetti che abbiamo riscontrate negli altri Stati: i nati sul suolo; i nati all'estero da genitori soggetti, allorchè si stabiliscano colà; ed i nati all'estero da genitori lungi dalla patria per ragioni di servizio.

Perù Nel Perù non è il semplice domicilio quello che fa acquistare la nazionalità ai figli di persone soggette, ma nati all'estero; infatti, indipendentemente dallo stabilirsi sul territorio, cittadini diventano tali persone solo allora che vengano iscritte sui registri civici, sia che ciò abbia avuto luogo per desiderio del padre, durante la loro minorità, o sia invece che esse stesse abbiano reclamata tale iscrizione, una volta raggiunto l'età maggiore, ovvero in seguito ad emancipazione (costituzione 13 novembre 1860) (1).

(1) « Si è chiesto, dice M. Pradier-Fodéré nel suo studio sulla condizione degli stranieri nel Perù, che cosa ne sia dei figli nati nel Perù da padre straniero e dei figli pure nati nel Perù da madre straniera e da padre ignoto.

« Ora M. Pacheco li considera come persone *reputate straniere* e non come stranieri propriamente detti. Ciò che lo preoccupa è il principio che il figlio segue la condizione di suo padre, o di sua madre, se il primo è ignoto.

« Noi preferiamo invece l'opinione emessa da M. Cipriano Zegarra, che dichiara questi fanciulli *peruviani di fatto*. Vi è infatti un passo della costituzione che toglie ogni dubbio, l'art. 34, n. 1. Questo disposto è preciso e non ammette distinzione di sorta relativamente

La costituzione del 1879 della Repubblica di S. Domingo di nuovo torna invece a richiamarsi al principio del domicilio; così come la costituzione del 10 settembre 1892 dell'Uraguay, la quale, distinguendo i cittadini in *cittadini naturali* ed in *cittadini legali*, la prima categoria reputa costituita da tutti i liberi nati sul suolo, ed alla seconda ascrive invece tutti i figli di soggetti nati all'estero, purchè dimorino nella repubblica.

S. Domingo

Uraguay

Anche l' ultima costituzione del Venezuela, in data 29 marzo 1901, ha seguìto questi criterî ed anche al nostro governo italiano il governo di quella repubblica ha solennemente proclamata l'applicazione esclusiva dell'*ius soli* riguardo ai figli dei nostri immigrati, cittadini italiani in virtù del nostro codice civile, dato il vincolo di sangue intercedente fra tali persone. « La costituzione venezueliana, dice questo importantissimo documento, ha posto come principio che tutti i nati nel Venezuela sono venezueliani, qualunque sia la nazionalità dei genitori loro; qualunque sieno quindi le disposizioni del codice civile italiano, i figli di italiani che sono nati sul territorio dello Stato venezueliano saranno considerati soggetti ad esso, senza nessuna eccezione; in altre parole saranno quindi investiti di tutti i diritti ed obbligati a tutte quelle prestazioni che le leggi della repubblica accordano, o rispettivamente invece impongono agli altri cittadini » (1).

Venezuela

alla nazionalità del padre o della madre: questi fanciulli sono nati nel Perù e ciò basta per attribuire ad essi la sudditanza peruviana ». (*Journal de droit intern. privé*, 1878, pag. 347).

(1) Dispaccio del Ministro degli affari esteri di Caracas alla Legazione italiana, 1874. Dispaccio quasi uguale venne inviato anche alla Legazione francese. — Cfr. *Estudios sobre nationalidad, naturalizacion y ciudadania por un primer secretario de Legacion:* Madrid, 1878, pag. 252-253.

§ 4.

La nota che abbiamo richiamata ci rende edotti della gravità che presenta il conflitto derivante dal fatto che si trovino di fronte due legislazioni, delle quali l'una informata all' *ius soli* e l'altra invece all' *ius sanguinis,* sia pure che, come vedremo in seguito, questo *ius sanguinis* sia stato temperato dal principio opposto in quegli Stati che hanno per l'appunto adottato un sistema eclettico.

È il carattere assoluto di entrambe le legislazioni quello che rende insolubile il conflitto e quali ne possano essere le conseguenze è facile comprendere: nel caso dei nostri emigrati nel Venezuela, i loro figli dovrebbero essere reclamati, raggiunta l'età stabilita dalle nostre leggi, a prestare il servizio militare, in conseguenza di tale reclamo, al servizio militare dovrebbero sottoporsi una volta venuti a stabilirsi in Italia, sia pure che già lo abbiano prestato nel Venezuela, data la loro qualità di cittadini anche di fronte a quelle leggi.

Nè è solo in riguardo all'obbligo militare che il conflitto in esame porta a delle conseguenze gravissime, perchè anche nei rapporti di diritto privato esso può dar luogo a delle questioni abbastanza intricate, specialmente per quanto concerne gli istituti relativi alla protezione dei minorenni.

Una controversia di tal genere è sorta nei rapporti tra la Francia ed il Chilì, la prima avendo una legislazione basata essenzialmente sul vincolo di sangue, la seconda derivando invece esclusivamente dal rapporto territoriale l'appartenenza allo Stato.

« Un francese, Emilio P..., domiciliato a Parigi, ma residente a Valparaiso, moriva in questa città (8 marzo 1860), lasciando per legataria universale una figlia naturale riconosciuta, A. P., ancora minorenne, la cui custodia egli per testamento affidava a persone di sua fiducia, I. M.

« Apertasi la successione, gli eredi fecero nominare un tutore alla minorenne P., nella persona di S. L., in virtù della deliberazione del Consiglio di famiglia a Parigi (28 giugno 1860). Se non che a Valparaiso, in virtù di una deliberazione del Consiglio di famiglia ivi riunito sotto la presidenza del console francese, veniva nominato un tutore nella persona di L. D. (26 aprile 1860).

« Quando il Tribunale della Senna ebbe ordinata la liquidazione della successione di Emilio P., con sentenza del 17 luglio 1860, ed alla presenza del tutore S. L., allora il tutore L. D. fece opposizione di terzo alla sentenza del tribunale francese del 17 luglio 1860. Sorse naturalmente la contestazione fra due tutori che fu decisa dal Tribunale della Senna (3 gennaio 1861). Il tribunale, avendo rilevato che il domicilio del *de cuius* era a Parigi, ritenne legalmente essere stato ivi nominato il Consiglio di famiglia, ed irregolarmente essersi proceduto alla convocazione del Consiglio di famiglia a Valparaiso, e dichiarò valida la nomina del tutore francese e come non avvenuta la nomina del tutore chileno.

« Il tutore francese, agendo in conformità delle decisioni del Tribunale di Francia, adì il Tribunale di Valparaiso per chiedere che la minore venisse sottratta alle cure della persona che provvisoriamente la custodiva nel Chilì e fosse affidata a lui per trasferire la dimora in Francia, dove egli (il tutore) avea il suo domicilio. Ma il Tribunale di Valparaiso, ritenendo che la minorenne fosse cittadina chilena, dichiarò non potere ordinare la consegna della minorenne alla persona del tutore francese; che la minorenne medesima dovea rimanere affidata al tutore chileno; e che l'unico tutore da riconoscersi doveva essere quello nominato nel Chilì; che tutto al più il tutore nominato in Francia avrebbe potuto avere il compito di assistere al patrimonio della minorenne esistente in Francia (21 maggio 1865, confermata dalla Corte d'Appello).

« Siccome la Corte d'Appello, ai sensi del codice di procedura chileno, pronunziava nella specie in ultima istanza, la via giudiziaria rimaneva esaurita. Rimaneva aperta, al tutore francese, la via diplomatica per reclamare presso di sè la pupilla, ma egli vi dovè rinunciare per le difficoltà che s'incontravano nella pratica.

« In tal guisa le decisioni del magistrato francese non si poterono applicare; e la minorenne si trovò con due tutori secondo i due paesi che la consideravano come cittadina rispettiva » (1).

Per quanto riguarda invece l'obbligo del servizio militare e specialmente l'ipotesi più sopra concepita d'un figlio di nostro connazionale emigrato, ad una soluzione del problema giusta e degna veramente di lode si può dire di essere arrivati in un numero grandissimo di casi colla promulgazione della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, la quale al capo IV (disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza) viene a modificare completamente, per quanto concerne questa materia, le leggi sul reclutamento e sulla leva marittima (2).

L'art. 33 di questo capitolo, dopo aver disciplinato il modo nel quale deve svolgersi il servizio di leva all'estero, stabilisce infatti la dispensa dalla prestazione del servizio militare per tutti gli iscritti, nati e residenti in paesi transatlantici, asiatici, africani, ovvero australiani, durante tutto il periodo della loro residenza in quelle terre. Tornando in patria essi debbono presentarsi per soddisfare ai loro obblighi, ma,

---

(1) F. Contuzzi: Monogr. cit. sulla cittadinanza nel dir. intern. nel *Dig. Ital.*, n. 168, nota 4. — Cfr. per le sentenze citate: Clunet, *Journal*, 1875, pag. 380.

(2) Legge sul reclutam. eserc. 4 luglio 1898; Legge sulla leva maritt. 16 dicembre 1888 e modificazioni successive del 1895, 1901, ecc.

in quanto la loro permanenza in Italia non sia superiore ai due mesi, essi possono ottenere il permesso di risiedere senza prestare il servizio, dal quale vengono poi definitivamente esonerati, raggiunto il trentaduesimo anno d'età (1).

È bensì vero che la legge nostra non esonera questi individui da tutti gli altri obblighi inerenti alla qualità di cittadini, ma, siccome è l'obbligo militare quello che più gravemente viene a colpire l'individuo rivestito di due cittadinanze, così non potremo mai abbastanza lodare l'opera del nostro legislatore, che nel far ciò ha applicato con una discreta latitudine le aspirazioni della scienza.

Per altro egli non è certamente riuscito a togliere con simile disposto ogni possibilità di conflitti in materia di nazionalità acquisita colla nascita, perchè il conflitto che ha preso in esame non si determina soltanto cogli Stati esclusivamente fondati sull'*ius soli,* ma, come vedremo meglio a suo tempo, anche con quelli che hanno adottato un sistema eclettico, laddove la dispensa sancita dall'art. 33 della legge

(1) Disposto analogo troviamo nella legge francese sul reclutamento dell'armata, in data 15 luglio 1889, art. 50. Qui però vediamo contemplato soltanto il caso di fanciulli che abbiano stabilita all'estero la loro residenza prima d'aver compiuto il diciannovesimo anno d'età. Durante il loro soggiorno fuori patria tali individui possono essere dispensati dal servizio, in seguito a parere conforme del console di Francia. Ritornandovi prima d'aver compiuto il trentesimo anno d'età, essi debbono assoggettarsi al servizio attivo, ma non possono essere trattenuti sotto le armi oltre tale età. In seguito, essi sono sottoposti agli obblighi della classe alla quale appartengono e sottoposti a questi obblighi soltanto lo sono pure siffatti individui, in quanto facciano ritorno in patria dopo il trentesimo anno. In via di soggiorno accidentale essi non possono però restare in Francia più di tre mesi e debbono avvisare il console della loro assenza.

si riferisce solo ai nostri connazionali nativi di quei paesi che questo articolo espressamente ha enumerati.

Nè si appalesa priva di fondamento cotale limitazione; anzi una generalizzazione del sistema introdotto dalla nostra legge sull'emigrazione, nelle condizioni della società internazionale odierna, condizioni di non ancora completo sviluppo, avrebbe incontrate le più gravi obbiezioni da parte della scienza non solo, ma anche da parte dell'opinione pubblica dell'intiera nazione. Ed a questo proposito è la stessa discussione parlamentare della legge, nella tornata del 2 dicembre 1902, quella che ci rende edotti del vero motivo per il quale fu stabilita la differenza fra emigrati in paesi europei ed emigrati in paesi situati invece al di là dei mari.

La dispensa dal servizio militare è stata ispirata nel nostro legislatore unicamente dalle condizioni particolari del nostro Stato. Estremamente sfortunati nelle imprese d'espansione coloniale — più che altro perchè infelici fummo nella scelta del nostro campo d'azione —, fiorentissime colonie sono sorte invece specialmente negli Stati americani, in seguito al movimento emigratorio che si determinò nel nostro paese, paese in cui purtroppo anche al giorno d'oggi la questione sociale che tutti preoccupa è la mancanza di lavoro di fronte all'aumento costante della popolazione. La devozione continua di queste persone verso la madre patria e d'altra parte il vantaggio derivante allo stesso nostro Stato dal fare vero tesoro di tale devozione — perchè non v'ha dubbio che una volta che il fenomeno emigratorio sia ben regolato esso ridondi a favore non solo dello Stato verso il quale s'è diretto, ma anche di quello dal quale ha avuto origine —, ha mosso i nostri uomini di governo a cercare di rafforzare l'affetto dei cittadini espatriati col render loro meno grave che fosse possibile la qualità di sudditi dell' Italia.

« Da lungo tempo, ha detto il Ministro della Guerra Ponza

di S. Martino nella seduta della Camera nella quale venne in discussione l'art. 33 della legge sull'emigrazione, da lungo tempo l'opinione pubblica, anche militare, s'è preoccupata del peso grave che gli obblighi del servizio militare in tempo di pace impongono ai nostri connazionali residenti all'estero ed anche agli emigrati colà stabiliti. Noi non possiamo disconoscere che le nostre colonie e specialmente quelle dell'America del sud ci dànno prova continua di conservare per la madre patria affetto di figlie; ne fanno fede le sottoscrizioni nazionali riccamente coperte e le numerose e splendide commemorazioni di tutti i nostri fasti, delle nostre gioie e dei nostri dolori. A queste colonie noi non dobbiamo domandare uomini, perchè in paese ne abbiamo abbastanza: dobbiamo domandare di consumare i nostri prodotti, di frequentare le scuole italiane, di conservare gelosamente la nazionalità malgrado il servizio militare a cui sono obbligati nel loro paese d'adozione, insomma d'aiutare e promuovere in ogni modo la coltura italiana, la quale, fra i mezzi di espansione, è certamente il più sicuro ».

Queste splendide parole pronunciate dal nostro Ministro ci appalesano veramente quale sia lo scopo diretto dell'art. 33: non escogitare un modo di risolvere i conflitti derivanti dalla contemporanea appartenenza d'uno stesso individuo a due nazionalità, ma procurare di mantenere la sudditanza dei nostri emigrati e dei figli loro, rendendola ad essi più proficua che dannosa. Indirettamente però egli è certo che anche una risoluzione ai conflitti di nazionalità s'è venuta a dare con queste disposizioni, senza per ciò misconoscere la qualità di legge assoluta ai diritti stranieri nel disciplinare un rapporto, che tanto da vicino interessa le singole organizzazioni politiche, quale è appunto il rapporto della nazionalità. Ed è precisamente per questo assoluto rispetto alle legislazioni estere che la disposizione della nostra legge merita le maggiori lodi: in

forza di essa quel preteso canone di diritto internazionale, che già più volte abbiamo avuto occasione di ricordare, « a ciascuno una nazionalità, ma una sola nazionalità » è scosso evidentemente nelle sue basi ed in sua vece, per quanto lontana possa apparirci oggi l'epoca della sua effettuazione pratica, ci si presenta come unico mezzo per render nulli i conflitti numerosi che sorgono tuttora nella nostra materia, senza per questo ledere i diritti di ciascuno Stato, un'applicazione generale ed incondizionata del sistema adottato dalla nostra legge in riguardo soltanto ai nostri connazionali trasferitisi al di là dei mari.

D'altra parte, dato lo scopo diretto del nostro legislatore nel compilare la legge del 1901, si comprende facilmente come nello stabilire i casi d'applicazione dell'art. 33 si sia riferito soltanto ai figli di questi individui, ai nati cioè in paesi extra-europei. Infatti è soltanto verso questi paesi che la nostra emigrazione ha assunto un carattere ed un'importanza speciale, sia per quanto concerne la sua durata e sia anche per quanto concerne la sua continuità e la sua numerosa verificazione; in altre parole, è soltanto verso questi paesi che si può parlare d'una vera emigrazione permanente, intesa questa espressione, non solo nel senso di un esodo di persone che « emigra per cercare all'estero occupazione per un tempo indeterminato, o per sempre » (1), ma anche in quello « di chi parte per un tempo prefisso, ma assai lungo » (2).

§ 5.

Un conflitto negativo dobbiamo poi rilevare, sempre nella ipotesi di due leggi di cui l'una informata esclusivamente all'*ius sanguinis* e l'altra invece esclusivamente all'*ius soli*. Data una stretta attinenza a quest'ultimo sistema si comprende

---

(1-2) L. Raggi: op. cit., N. 5.

infatti come i figli degli emigrati debbano essere reputati stranieri per il fatto della nascita loro fuori del territorio nazionale. D'altra parte, siccome lo Stato in cui essi sono nati non può considerarli proprî sudditi, perchè figli di persona straniera, la condizione loro non può a meno di essere quella di individui privi di patria, anche qui con tutte le conseguenze derivanti dall'anormalità di simile stato di cose.

È appunto allo scopo d'evitare questa circostanza che quasi tutte le legislazioni strettamente legate al sistema dell'*ius soli* vi hanno derogato in ordine ai figli dei proprî cittadini nati in paese estero. Però dei due rimedî che abbiamo visto adottati, il primo (quello cioè di far loro dipendere l'acquisto della nazionalità dal domicilio) non elimina certo la possibilità d'un *heimathlosat,* in quanto questi individui continuino a dimorare all'estero, ed il secondo (quello di rendere loro più agevole tale acquisto) può far sì che, o per trascuratezza, o per fermo proposito (onde cioè sfuggire agli obblighi inerenti alla qualità di suddito di un determinato paese) essi di simili agevolezze non abbiano punto ad approfittare.

Anche qui è solo un disposto uguale a quello che risulta dall'applicazione dell'*ius sanguinis* e dei principî, ai quali si informa la legge italiana sull' emigrazione, ciò che potrebbe riuscire a risolvere i conflitti negativi e positivi che si verificano. Si dispensino infatti dal servizio militare i nati all'estero da genitori soggetti, ma, per il fatto della loro discendenza, si considerino sempre vincolati colla madre patria, per cui, facendo in essa ritorno, si abbiano a sottoporre senz'altro agli obblighi inerenti alla loro qualità di cittadini, ed allora non sorgeranno conflitti positivi, dato che la nascita di queste persone abbia avuto luogo in un paese nel quale sia in vigore il sistema esclusivo dell'*ius soli,* e non sorgeranno neppure conflitti negativi, dato che ci troviamo di fronte invece ad una legge esclusivamente informata all'opposto principio.

CAPITOLO QUINTO

Determinazione della nazionalità in base al sistema eclettico dell' « ius sanguinis » e dell' « ius soli » ad un tempo con prevalenza però del primo.

SOMMARIO.

§ 1. - Dell'applicazione in generale di questo sistema all'istituto della nazionalità. — § 2. - Dei conflitti in generale verificantesi anche nell'ipotesi di due leggi ugualmente basate sopra questo sistema. — § 3. - Dei conflitti in particolare fra due di queste leggi, per quanto concerne l'elezione della nazionalità *iure soli*. — § 4. - Sempre nel medesimo ordine di idee, dei conflitti derivanti invece da una presunzione, o da una attribuzione di nazionalità. — § 5. - Risoluzione di tutti questi conflitti. — § 6. - Legislazioni appartenenti a questo gruppo di Stati. — § 7. - Conflitti positivi di fronte a leggi appartenenti ad uno dei due gruppi precedenti. — § 8 - Conflitti negativi sempre nella medesima ipotesi.

§ 1.

Esaurita così l'esposizione delle legislazioni basate unicamente sull'*ius soli* e trattato anche dei conflitti positivi o negativi che nascono fra due diritti informati allo stesso principio ed a maggior ragione fra due diritti informati ad un sistema opposto, ci si presenta ora da studiare la categoria

di quegli Stati che hanno tenuta per così dire una via intermedia, consistente quindi in una combinazione dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli*, ed appunto perchè intesa a temperare il rigore dei due opposti criterî, i quali, applicati per se stessi, possono portare « all'effetto contrario al desiderato, che è l'attribuzione della nazionalità più conforme ai desiderî ed alle aspirazioni dell'individuo (1) », appunto per ciò costituente un sistema che, in via di astrazione, si presenta più logico e più razionale dei precedenti.

Già però abbiamo accennato al diverso metodo che si può tenere nell'addivenire a tale combinazione, in quanto si dìa cioè la prevalenza all'uno, piuttosto che all'altro criterio. Incominciando a parlare della categoria nella quale la preferenza è data all'*ius sanguinis,* noi vediamo che nelle leggi ad essa appartenenti, in forza precisamente dell'*ius sanguinis,* è « cittadino il figlio di padre cittadino », come dice l'art 4 del nostro cod. civile, però i nati sul territorio godono di speciali facilitazioni per ottenere la cittadinanza, quand'anche tale cittadinanza non venga in essi presunta e persino anche attribuita, sempre in base al fatto della nascita sul territorio dello Stato.

Nella prima ipotesi si tratta d'un modo di acquisto elettivo, in fondo di una specie di naturalizzazione, che si distingue dalla naturalizzazione ordinaria, da quella cioè chiesta dagli stranieri che sul suolo non sono nati, solo in quanto questa venga riservata alla autorità sovrana come una sua speciale attribuzione e conseguentemente possa venire accordata, o negata con tutto suo arbitrio. Dato ciò, nella nazionalità acquisita in seguito ad elezione non si può vedere altro se non il riconoscimento d'un diritto da parte dello Stato e l'esercizio dello stesso diritto da parte dell'individuo:

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla cittadinanza nel *Dig. Ital.,* n. 49.

diritto, che trova la sua logica ragion d'essere nell'impossibilità di presumere la volontà di questo medesimo individuo, dal momento che a suo riguardo i due elementi dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli* vengono a trovarsi in conflitto.

Nella seconda ipotesi invece l'acquisto è fatto dipendere, non già da una manifestazione di volontà, ma da una presunzione, fatta derivare da talune particolari circostanze, tra le quali specialmente la nascita da genitori a loro volta pure nati sullo stesso territorio, o per lo meno sopra di esso domiciliati da uno spazio di tempo più o meno lungo. Ad ogni modo, poichè si tratta sempre d' una presunzione e non già d'una vera attribuzione di cittadinanza, essa può sempre venir distrutta da chi di simile presunzione non intenda approfittare, opportunamente però stabilendo un termine entro il quale esercitare questa facoltà, onde non lasciar troppo a lungo incerto e vago un rapporto così importante come questo.

Nella terza ipotesi infine il carattere assoluto dell'*ius soli* prende completamente la prevalenza, per modo che allora esso può offrire il campo a tutti quei conflitti, che abbiamo visti sorgere necessariamente fra due Stati informati a due sistemi del tutto opposti nella determinazione della sudditanza.

Agevolezze press'a poco uguali nell'acquisto della nazionalità si riscontrano poi presso moltissime delle legislazioni appartenenti a questo terzo gruppo di Stati anche in un'ulteriore ipotesi, quella cioè del figlio d'una persona che abbia mutato cittadinanza prima della nascita.

Infatti, disse il Boulay (1), benchè il padre abbia persa la qualità di francese, il figlio non ha per ciò mutato il suo sangue francese; la perdita di questa qualità nel padre è una

(1) Locré: op. cit., t. L, pag. 423, n. 6.

circostanza accidentale che gli è del tutto personale, in quanto dipende, o dalla sua incostanza, o dalla sua cattiva condotta. Per qual motivo dovrebbe risentirne gli effetti chi nasce posteriormente? Se questo individuo non è degli stessi sentimenti del padre, se ama la patria che la natura gli ha destinata, se, spinto da questo amore, in patria fa ritorno, perchè la sua patria dovrebbe riceverlo come uno straniero? Essa deve trattarlo invece come un fanciullo che viene a ricercare la sua famiglia e che invoca il favore della sua origine ».

D'altra parte non si può disconoscere, come giustamente osserva anche il nostro Bianchi (1), che l'avere il padre appartenuto un tempo al novero dei cittadini lascia quasi sempre al figlio numerosi rapporti di parentela, d'interessi e d'affezione, che lo legano a quella che fu la patria dei suoi maggiori.

Da ciò il sistema di accordare il diritto a questi individui di optare per la cittadinanza del paese dei loro genitori, dato che la nascita abbia avuto luogo precisamente sopra di esso e dato anche che siffatta circostanza non si sia verificata, purchè si tratti di persona nata da padre che abbia persa la cittadinanza prima del nascimento del figlio; mentre poi nella prima ipotesi assai spesso si trova stabilito che taluni determinati fatti possano tenere luogo della stessa elezione, d'onde quindi delle elezioni tacite, o meglio presunte di cittadinanza: elezioni però sempre e non reintegrazioni, perchè non si può perdere una nazionalità della quale non si è mai stati rivestiti.

Concludendo, da tutto quanto abbiamo detto a proposito di questo sistema eclettico di determinazione della cittadinanza ci pare pertanto di dover trarre una logica deduzione, quella cioè che il parziale omaggio fatto all'*ius soli* dalle leggi appartenenti a questo gruppo di Stati rappresenta un

(1) Bianchi: op. cit., n. 46, pag. 139.

vero compromesso fra il sistema esclusivamente basato sul criterio territoriale ed il sistema esclusivamente basato invece sopra il criterio opposto dell'*ius sanguiuis*. Ci conforta nella nostra opinione l'origine di questa via eclettica nel diritto francese, in cui il Tribunato sosteneva la completa assimilazione degli stranieri nati sul territorio cogli altri ed il primo Console sosteneva invece l'*ius soli* in tutto il suo rigore (1). Un fondamento morale poi, come implicitamente già affermammo, si trova pure racchiuso in questo temperamento: nessuno infatti può disconoscere come ciascun individuo non nutra quasi istintivamente una speciale affezione pel paese che lo ha visto nascere e nel quale ha passato i primi anni della sua vita.

Ad onta di ciò questo metodo di determinazione della nazionalità è tale da non offrire la possibilità di conflitti, così com'esso è regolato? Ecco precisamente quanto ricercheremo nei paragrafi successivi di questo capitolo medesimo.

§ 2.

Quand'anche tutti gli Stati fossero informati al medesimo sistema di combinazione, si comprende facilmente come anzi tutto debbano sorgere quei conflitti che già abbiamo esaminati in ordine all'*ius sanguinis:* quelli cioè riguardanti la figliazione naturale, l'epoca alla quale si deve far riferimento per determinare la cittadinanza, il fatto di individui nati da sconosciuti, ecc., ecc. Ma conflitti ben più gravi derivano dal vario modo tenuto dal legislatore nel procedere alla combinazione dei due criterî.

Abbiamo detto come una delle manifestazioni dell'*ius soli* sia quella di facilitare ai nati da genitori stranieri l'acquisto della cittadinanza. Come vedremo meglio a suo tempo,

(1) Cfr. Locré: op. cit., pag. 350, n. 3.

ogni mutazione di nazionalità risulta da due fatti distinti: la perdita dell'originaria e l'acquisto d'una nuova e questi fatti sono regolati rispettivamente da due leggi diverse e che eventualmente ponno benissimo essere l'una perfettamente contraria all'altra. Può quindi darsi che una legge stabilisca il divieto di perdere la propria nazionalità; che un'altra ne riconosca bensì la decadenza per il fatto della naturalizzazione in paese estero, ma solo in quanto tale naturalizzazione rivesta quei caratteri che le sembrano necessarî perchè possa considerarsi come una vera manifestazione di volontà, da una parte d'acquistare una nuova cittadinanza e dall'altra di liberarsi dall'originaria, ovvero solo in quanto si tratti di determinate categorie di persone; e può darsi infine che una terza legge, nell'ipotesi che l'acquisto della nuova sudditanza in paese estero sia fatto dipendere da una semplice dichiarazione di volontà, o da una presunzione non distrutta, non riconosca tali fatti come valide circostanze per rinunciare al vincolo originario. Nel caso poi di attribuzione della cittadinanza e non semplicemente di presunzione in base all'*ius soli*, è evidente come ancor più facili possano essere i conflitti fra legislazione e legislazione.

Per la prima volta nella Camera dei rappresentanti del Belgio è stata dimostrata la gravità delle questioni nascenti da due legislazioni parimenti informate ad una combinazione dei due criterî e l'occasione di una simile discussione sorse dal fatto che ogni figlio di persona belga doveva tributare il servizio militare nel Belgio e viceversa ogni figlio di francese doveva servire la Francia, in entrambi i casi senza badare, nè al luogo di nascita, nè a quello di residenza. Invano quindi un belga nato in Francia, od un francese nato nel Belgio pretendeva richiamarsi al disposto dell'art. 9 del codice civile vigente in entrambi i paesi. La giurisprudenza, tanto belga, che francese s'appoggiava ugualmente sopra questo

ragionamento: « Prima della maggiore età voi mi dovete il servizio militare; un fatto posteriore non può liberarvi da quest'obbligo e del resto voi non avete il diritto di rinunciare alla vostra nazionalità » (1).

Risultato di questa discussione parlamentare si fu il progetto d'una convenzione concluso a Parigi il 5 luglio 1879, il quale trovò bensì in sulle prime una fiera opposizione, da parte specialmente del Belgio, per cui per allora rimase lettera morta, ma più tardi portò invece alla stipulazione definitiva d'un trattato fra i due paesi, in data 30 luglio 1891, nel quale furono riprodotte quasi integralmente le disposizioni contenute nel progetto precedente (2).

Questo trattato nulla innova nelle materie disciplinate dal codice civile dei due Stati, ma in forza di questo trattato l'iscrizione d'ufficio degli individui, nati in Belgio, od in Francia

---

(1) Interpellanza Visart alla Camera del Belgio, seduta del 5 dicembre 1877.

Cfr. *Journal*, 1882, p. 416.

(2) In questo trattato:

a) « Sono indicate le norme secondo cui devesi procedere alla iscrizione d'ufficio degli individui nati in Francia da un belga sulle liste del reclutamento militare belga. Corrispondentemente sono indicate le norme per la iscrizione di ufficio degli individui nati nel Belgio da un francese sulle liste del reclutamento militare francese. Si è accettato il criterio che la iscrizione non possa farsi prima che i suddetti individui abbiano raggiunto il 22° anno.

b) « È determinata la condizione degli individui che avessero cambiato nazionalità così durante l'età minore, come nell'anno seguente alla loro età maggiore.

c) « È determinata la condizione degli individui nati in Francia da genitore belga che esso pure fosse ivi nato ». (F. Contuzzi: Monogr. cit. sulla cittadinanza nel dir. inter. nel *Dig. Ital.*, n. 229).

Cfr. pure *Journal officiel* di Francia, 1° gennaio 1892.

da genitori rispettivamente francesi, o belgi, non deve farsi che quand'essi abbiano oltrepassati i ventidue anni, in conformità cioè al disposto dell'art. 9 del codice civile che loro concede il diritto di reclamare la cittadinanza del luogo di nascita durante tutto l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età.

Nella stipulazione della convenzione del 1879 invece anche una questione preliminare di diritto civile avrebbero dovuto prendere in considerazione i due Stati in questione: dal momento che l'art. 17 del cod. civile allora vigente in entrambi i paesi esigeva per la perdita della nazionalità la naturalizzazione all'estero, prima di tutto doveva stabilirsi se ad una naturalizzazione potesse assimilarsi una semplice dichiarazione di volontà, quale era quella che risultava dallo stesso art. 9 del codice.

Soltanto in seguito alla modificazione del codice civile francese del 1889 la controversia non ha più ragione di essere di fronte alla Francia, essendo che, in forza di questa modificazione, anche colui che acquista una cittadinanza all'estero dietro sua domanda e per effetto della legge viene considerato spogliato della qualità di suddito francese. Nel caso però che la cittadinanza straniera venga in lui presunta per il fatto che egli abbia ommesso di farne espressa rinuncia entro un certo lasso di tempo, senza dubbio tale effetto di perdita non può intendersi racchiuso nel disposto dell'art. 17, parlandosi in esso esplicitamente di francese che acquisti una nazionalità straniera dietro sua domanda per effetto di legge, ed a maggior ragione poi nell'ipotesi d'una nazionalità non soltanto presunta, ma addirittura attribuita *ipso iure* ad una determinata persona.

Per il regolamento del servizio militare la Francia ha pure concluso un trattato colla Spagna, trattato che risale sino al 7 gennaio 1862 e nel quale all'art. 5 si trova prescritto quanto segue: « Gli spagnuoli nati in Francia, i quali, avendo

raggiunto l'età di anni 20, fossero ivi compresi nel contingente militare, dovranno esibire davanti le Autorità civili o militari competenti un certificato constatante che essi hanno tirato al sorteggio nella Spagna. E reciprocamente, i francesi nati nella Spagna, che ivi fossero chiamati al servizio militare, dovranno, nei casi in cui i documenti da loro presentati non sembrassero sufficienti a stabilire la loro origine, presentare alle Autorità competenti, in un termine di due anni, a contare dell'epoca del sorteggio, un certificato constatante che essi hanno ottemperato alla legge del reclutamento in Francia. In mancanza di siffatto documento in debita forma, l'individuo designato dal sorteggio per il servizio militare nel Comune in cui egli è nato, dovrà far parte del contingente di detto Comune » (1).

Disposto press'a poco uguale si trova racchiuso nell'art. 2 del trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna, in data 26 febbraio 1888, allo scopo di regolare l'obbligo del servizio militare degli italiani nati in Spagna e e degli spagnuoli nati in Italia.

§ 3.

Venendo ora a parlare più particolarmente di quel modo speciale di acquisto della cittadinanza che abbiamo chiamato elezione di nazionalità, sia essa espressa, od invece tacita, incominciamo a vedere in quali casi essa possa venire accordata all'individuo in base a quel criterio dell'*ius soli*, che, come osservammo, è stato introdotto nelle legislazioni degli Stati appartenenti a questa categoria onde temperare l'assolutezza del principio opposto dell'*ius sanguinis*.

(1) Sulla portata di questa convenzione in seguito alla modificazione del Codice Civile francese del 1889 cfr. Agel: *De la nationalité d'origine*, Paris 1889, pag. 309, N. 72.

Il caso più importante è quello senza dubbio del nato sul suolo da genitori stranieri, cui si accorda il diritto di ottenere la nazionalità mercè appunto una semplice elezione, che a sua volta può essere espressa, o tacita, fatta dipendere cioè dalla manifestazione d'una congrua volontà, o desunta invece da alcuni determinati fatti. Fra questi fatti si può avere il domicilio, l'assunzione di un impiego pubblico, l'aver prestato servizio militare, ecc. ecc.

In quanto però alla circostanza della nascita sul suolo si vengano ad aggiungere circostanze particolari e che un dato legislatore reputi sufficienti a far presumere conforme all'intenzione dell'individuo l'attribuzione della cittadinanza, non solo può venirne agevolato l'acquisto, ma tale acquisto può anche essere fatto dipendere, come già abbiamo detto, dall'aver ommesso di esprimere una contraria volontà entro un certo lasso di tempo.

Un secondo caso di vera e propria elezione si può verificare invece di fronte al figlio di persona che abbia mutato cittadinanza prima della nascita. Infatti, come pure già abbiamo avuto occasione di vedere, moltissime legislazioni gli accordano il diritto di optare per la cittadinanza del paese d'origine dei genitori, dato che la nascita abbia avuto luogo precisamente sopra di esso; anzi si può trovare stabilito anche in quest'ipotesi che taluni determinati fatti possano tener luogo della stessa elezione.

Da ultimo dobbiamo rilevare, in merito alla varia combinazione dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli*, sempre nelle legislazioni appartenenti a questo gruppo di Stati, la posizione speciale fatta da moltissimi di essi anche ai nati all'estero dopo che il padre loro abbia persa la sudditanza d'origine; posizione per la quale, in vista della loro discendenza, può venir reso facoltativo l'acquisto della nazionalità anche a questi individui mediante una semplice elezione, una volta raggiunta l'età sufficiente per manifestare una valida volontà di fronte alla legge.

In ogni caso in cui l'acquisto sia fatto dipendere dall'elezione già abbiamo rilevato come un conflitto preliminare debba risolvere il legislatore: occorrerà proprio una naturalizzazione in paese estero, o basterà invece a far perdere la cittadinanza una semplice dichiarazione di volontà ed eventualmente anche la sola circostanza del domicilio, dell'assunzione di cariche pubbliche, o della prestazione del servizio militare? Il legislatore deve distinguere il caso in cui tale dichiarazione rivesta i caratteri necessarî perchè essa possa logicamente acquistare anche il valore di una rinuncia alla nazionalità originaria ed il caso invece in cui, mentre essa è valida a far acquistare la nazionalità d'un altro Stato in forza delle leggi in esso vigenti, in virtù invece delle proprie di rinuncia valida non si possa veramente parlare. Da una parte quindi avremo un riconoscimento della mutazione, dall'altra invece un diniego. Una delle cause di siffatto diniego già abbiamo visto poter essere il servizio militare ed una soluzione del conflitto l'abbiamo trovata nel trattato concluso fra Francia e Belgio il 30 luglio 1891; una causa poi non meno importante può aversi nell'incapacità in cui si trovi l'individuo, secondo le sue leggi originarie, di manifestare una volontà legale.

La maggiore età infatti non si raggiunge in tutti gli Stati ad un'età eguale e, siccome non tutti gli Stati sono concordi nello stabilire che essa debba essere desunta dallo statuto personale di ciascun individuo agli effetti di attribuirgli, o viceversa di negargli il diritto d'elezione, così, dato che una legge stabilisca la maggiore età ad una età superiore di un'altra legge, è naturale che nel tempo intermedio abbia a rendersi possibile il caso d'una persona soggetta contemporaneamente a due patrie. Mentre poi alcune legislazioni accordano anche al minore il diritto d'acquistare la cittadinanza del luogo di nascita, una volta che intervenga colui che ge-

risce la patria potestà sopra di lui, viceversa altre legislazioni non ammettono assolutamente che un atto così grave di conseguenze, come quello della mutazione di nazionalità, possa dipendere da altra persona che non sia quella veramente interessata (1). D'altra parte, non potrebbe darsi il caso che le due leggi in questione non s'accordassero nell'attribuire la patria potestà sopra un determinato individuo?

Il fatto che queste persone prima dell'elezione in fondo sono degli stranieri così come tutti gli altri, sebbene essi dagli altri si differenzino per la circostanza dell'essere nati entro il territorio dello Stato, renderebbe logico che alle loro leggi personali e non già a quelle dello Stato al quale essi intendono aggregarsi si dovesse far ricorso. D'altra parte poi la risoluzione di simile questione, se si vuole rispettare la logica, dovrebbe essere uguale a quella stabilita nell'ipotesi della naturalizzazione ordinaria, risoluzione che esamineremo espressamente quando appunto tratteremo di questo argomento. Viceversa la circostanza della nascita sul territorio ha spinto taluni legislatori a derogare a proposito di questi individui alle stesse regole poste per la naturalizzazione (2), ond'è che

(1) La nostra Corte di Appello di Torino ebbe infatti ad osservare essere « indiscutibile che la nazionalità sia parte essenziale dello stato della persona, e quindi una qualità eminentemente personale, sicchè la legge che l'attribuisce non può permettere a verun rappresentante dei minori il potere di disporne e privarli di quel diritto in modo irrevocabile » (App. Torino, 17 dicembre 1883 — *Giur.*, Torino 1884, 398). Cfr. Fiore: *Dir. int. priv.*, vol. I, n. 332.

(2) Così ha fatto il legislatore nostro, il quale, nell'accordare il diritto d'eleggere la qualità di cittadino italiano, tanto al nato all'estero da padre che abbia persa la cittadinanza prima del suo nascimento, quanto al figlio di straniero che non abbia fissato il suo domicilio da dieci anni, per le formalità necessarie per siffatte elezioni si riporta all'art. 5 del codice, in cui, contemplandosi il caso

numerosissimi sono i conflitti che possono derivare da questo stato di cose veramente anormale.

Maggiori difficoltà nello stabilire il sistema da seguire si possono presentare per quanto concerne il momento dal quale si debbono far decorrere gli effetti dell'elezione.

Infatti, dice il Sechi (1), in questo caso si tratta d'un individuo che, sino al momento di tale dichiarazione, era re-

inverso di individuo non reputato straniero, ma cittadino, per la elezione della qualità di straniero si richiede naturalmente la prova della maggiore età secondo la legge italiana.

Il Fiore giustifica la deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari del cod. civ. fatta dal nostro legislatore nel caso di individui ammessi ad eleggere la cittadinanza italiana, distinguendo questi stranieri dagli altri per il fatto che, mentre i primi sono reputati stranieri, i secondi sono stranieri senz'altro. Giustamente però ci pare si sia obbiettato che nessuna differenza passi tra l'essere e l'essere reputati cittadini, o stranieri e che questa espressione serva soltanto per indicare la facoltà dell'individuo d'eleggere la cittadinanza italiana (Cfr. la Monogr. sulla Cittadinanza di O. Sechi nel *Dig. Ital.*, n. 91).

Tale pure l'opinione prevalente nella dottrina francese, dato il silenzio del codice napoleonico all'art. 9 sulla legge alla quale dovesse farsi riferimento per determinare la maggiore età. Se anche fra gli scrittori francesi vi fu infatti chi « sostenne doversi aver riguardo alla legge francese, osservando non potersi ammettere che i redattori del codice avessero voluto far dipendere dalle differenti disposizioni di leggi straniere il termine durante cui potesse essere reclamato un favore accordato dalla legge francese (Duranton: t. I, n. 129; Aubry et Rau, t. I, § 70, n. 5, ecc.); vi fu pure, e questa fu la maggioranza, chi (Marcadè: art. 9, § 2, t. I, n. 115 bis; Demolombe: t. I, n. 165; Laurent: t. I, n. 336, 342) sostenne la maggiore età doversi determinare secondo le leggi personali dei reclamanti, osservando esser necessaria una piena capacità giuridica per cangiarsi di nazionalità, e lo straniero non esser legalmente capace finchè non abbia raggiunta la maggior età fissata nel suo statuto personale » (O. Sechi: Monogr. cit., luogo cit.).

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, n. 145.

putato straniero per una presunzione di diritto. Può quindi, con qualche apparenza di ragione, considerarsi che lo stato opposto, attribuito prima dalla legge a chi essa reputava straniero, costituisca una *semplice presunzione di diritto* (1), la quale viene distrutta dalla dichiarazione contraria di eleggere la qualità di cittadino: e da questo ordine di idee può derivare quindi naturale la deduzione che, la presunzione di diritto di cui sopra rimanendo perfettamente annientata, e sostituendosi ad essa l'esplicita manifestazione della contraria volontà, l'effetto di essa e della conseguente elezione della qualità di cittadino debba retroagire fino al di là della nascita del dichiarante, dovendosi quasi questa volontà contraria ritenere da lui nutrita fino da quel tempo.

Pare anche che la prima idea abbracciata nel Progetto ministeriale del nostro codice civile fosse quella per l'appunto di far risalire sino al momento della nascita gli effetti dell'elezione di cittadinanza italiana, di cui agli art. 6, 1° capov., ed 8, 2° capoverso. Ecco infatti come si esprimeva la Relazione in riguardo a questo modo d'acquisto della nazionalità: « È fatta facoltà al figlio di scegliere, entro un anno dalla maggiore età, una condizione diversa da quella che la legge, non in modo assoluto, ma piuttosto in via di presunzione, gli attribuisce fino a dichiarazioni contrarie » (2).

(1) Non si tratta invece d'una presunzione semplice, perchè essa non è oppugnabile con qualsiasi prova contraria; nè d'una *presumptio iuris et de iure,* perchè una prova contraria in determinate condizioni di tempo e di forma è ammessa. Si tratta d'una presunzione speciale ed è appunto il carattere speciale di questa presunzione quella che rende logico il principio della non retroattività degli effetti dell'elezione di cittadinanza.

Contra Astengo, De-Foresta e altri: *Cod. civ. confrontato cogli altri cod. ital. ed esposto nei motivi e nelle fonti,* Vol. I, art. 5 e 6, § 1, pag. 175, Firenze 1866.

(2) Cfr. Relazione Pisanelli, § 1, pag. 3.

Gli stessi principî furono affermati in sostanza anche dalla Commissione del Senato; però si credette opportuno di fare una riserva relativamente agli effetti degli atti compiuti anteriormente all'elezione (1).

La Commissione di coordinazione poi, « riflettendo che il sistema di considerare la elezione della cittadinanza come produttiva di effetto fino dal giorno della nascita del dichiarante, oltrechè contrario al principio che vieta ogni retroattività, come alle leggi, così pure agli atti dell'uomo, avrebbe poi, nella particolarità del caso, avuto il grave inconveniente di lasciare, per così dire, indeciso e sospeso lo stato di cittadinanza delle persone cui la legge concede tale facoltà di elezione fino a che esse potessero fare la elezione stessa, cioè fino alla maggiore età, e ad un anno dopo, determinò di adottare la massima opposta, accettando la proposta fatta da uno dei commissarî di stabilire che la dichiarazione fatta dai minori divenuti maggiori di voler optare secondo i casi per la cittadinanza italiana o straniera, non abbia effetto che dal giorno in cui è fatta, invece di darle effetto retroattivo » (2).

Finalmente possono sorgere conflitti anche in ordine agli effetti dell'elezione, sia per quanto concerne i diritti ed i doveri inerenti a tale modo di acquisto, sia per quanto concerne l'eventuale estensione alla famiglia, od al contrario l'eventuale personalità di questi effetti medesimi. Per l'esame particolare di siffatti argomenti rimandiamo però il lettore alla seconda parte della nostra trattazione, a quando cioè parleremo espressamente della nazionalità acquistata per fatto posteriore alla nascita.

(1) Cfr. Relazione della Commissione senatoria, lib. I, t. I, pag. 13.
(2) O. Sechi: Monogr. e luogo cit.
Cfr. Proc. verb., n. 2, § V, pag. 35.

Qui piuttosto crediamo di dover fermare l'attenzione del lettore sopra le circostanze che da taluni legislatori sono state considerate poter tener luogo d'una espressa manifestazione di volontà, circostanze che, come dicemmo, possono essere varie: l'assunzione d'un impiego pubblico, l'entrata nell'esercito nazionale e persino il semplice fatto del domicilio, o della residenza nello Stato.

Ora, mentre la maggior parte di queste circostanze non possono far sorgere dubbî intorno al momento preciso della loro verificazione agli effetti di attribuire una nuova sudditanza, altrettanto non può dirsi certamente per la circostanza del domicilio, o della residenza. Fino a qual epoca dovranno essi protrarsi? Alcune legislazioni lo determinano espressamente; altre invece conservano il silenzio, lasciando arbitra la giurisprudenza di pronunciarsi a questo proposito. S'aggiunga l'indeterminatezza degli stessi concetti di domicilio e di residenza, non in tutti i diritti essendone ben netta la distinzione, nè in tutti i diritti intendendosi per domicilio il luogo in cui la persona ha la sede principale dei proprî affari ed interessi e per residenza il luogo invece in cui si ha la dimora abituale (1). Indipendentemente quindi dal fatto che alla circostanza del domicilio o ad altre simili lo Stato originario dell'individuo non riconosca l'effetto di spogliarlo della sua cittadinanza, lo stesso conflitto può sorgere data una diversità fra legislazione e legislazione nello stabilire l'epoca e le modalità di verificazione di queste circostanze medesime.

§ 4.

Entrando ora in un altro ordine di idee, senza molte difficoltà si comprende quale conflitto possa verificarsi, data una legge che presuma la cittadinanza e non soltanto ne

(1) Cod. civ. ital., art. 16.

renda possibile l'acquisto mediante semplice dichiarazione. Infatti la mancanza d'una rinuncia ad essa non può dipendere anche da trascuratezza da parte dell'individuo? Come adunque pretendere che il paese d'origine possa considerarlo spogliato per sempre dal vincolo primitivo, in seguito a simile fatto? Inoltre, nel periodo di tempo tra la nascita e l'età stabilita per poter rinunciare (anche nell'ipotesi d'uno Stato che riconosca la presunzione della perdita di tale vincolo per il fatto di aver lasciato trascorrere quell'età) è possibile che questo Stato non consideri proprio soggetto il figlio di un cittadino, semplicemente per la circostanza che esso è nato all'estero? In altre parole è anche la diversità nell'apprezzare la retroattività, o non retroattività della rinuncia quella che può far sorgere un conflitto fra due leggi, conflitto meno grave del precedente, perchè transitorio, ma ad ogni modo sempre conflitto.

Finalmente abbiamo detto potersi avere talora anche nelle legislazioni di questa terza categoria un'esplicita attribuzione di nazionalità in base all'*ius soli* di fronte a particolari categorie di stranieri. Conformemente ai principî dell'*ius sanguinis* è straniero il figlio di genitori stranieri, sebbene nato sul suolo; soltanto egli gode di alcune facilitazioni nell'acquisto della cittadinanza *iure soli*; straniero quindi dovrebbe essere anche il figlio di questo. Se non che il formarsi in molti Stati d'una classe di persone, che, mentre eccepivano tale loro qualità di stranieri allorchè erano richieste di prestare qualche pubblico servizio, dei benefici derivanti dall'appartenere ad una determinata popolazione godevano invece quasi come se con essa avessero comunanza d'origine, ha indotto molte legislazioni a venire in riguardo a siffatte persone non solo ad una presunzione, ma anche ad una vera attribuzione di cittadinanza *iure soli,* sebbene per se stesse informate all'opposto criterio (1).

(1) Proudhon: op. cit., t. I, pag. 190.

Al contrario due nascite sul suolo non possono benissimo essere frutto del caso? Epperò a proposito di questo sistema il Kleen (1) non esita punto a dire che con esso non solo non si segue la logica, ma si viene meno agli stessi principî d'equità. « Assai spesso, egli dice, sono ragioni d'economia, di studio, d'educazione quelle che spingono gli individui ad emigrare, ma se il corpo loro è all'estero, in ispirito essi dimorano ancora nella loro patria. Della loro patria discorrono ad ogni momento, i prodotti della loro patria sono preferiti ai prodotti indigeni, nella loro patria, per aiutare i parenti o gli amici, inviano spesso i loro guadagni, sopportando persino delle privazioni, pur di non venir meno a questo dovere morale di soccorso dei proprî simili ed a maggior ragione delle persone legate con vincoli di sangue. D'altra parte, come si potrà essere sicuri che questi immigrati, i cui figli si vogliono considerare soggetti *iure soli*, hanno risieduto permanentemente nello Stato? Quante interruzioni può subire la loro residenza e tuttavia presentare il carattere di permanente? ».

Senza punto disconoscere la gravità di queste obbiezioni, noi crediamo però di dover richiamare il lettore a quanto abbiamo affermato sin dall'inizio della nostra trattazione: il principio cioè che di legge contraria alla logica ed all'equità, di legge più o meno giusta in astratto non si dovrebbe assolutamente parlare. Ogni legge è buona entro lo Stato nel quale essa è stata emanata, nè il diritto internazionale può arrogarsi il compito di sindacarla, data la presunzione che essa, in quanto appunto è legge, debba rispondere alle speciali con-

(1) Kleen: *De l'applicabilité du « ius soli »*; *Revue de droit intern. public.*, 1896, n. 4. — Cfr. anche la *Revue Critique*, 1856, t. IX, pag. 84; e *Journal*, 1889, pag. 199.

dizioni di quella organizzazione politica per la quale è stata espressamente promulgata.

Il diritto internazionale deve limitarsi a constatare la diversità delle leggi e ad esaminarle all'unico scopo di cercare di risolvere i conflitti che ponno derivare precisamente da tale diversità. Anche nell'ultima ipotesi da noi posta null'altro quindi se non una semplice constatazione di fatto noi crediamo di dover fare, quella cioè che, data una legge che attribuisca senz'altro la cittadinanza, è naturale che abbia a manifestarsi un conflitto di fronte ad un altra legge che reputi il medesimo individuo proprio suddito, nonostante la sua discendenza da genitori nati essi pure lontano dalla madre patria.

§ 5.

Quale sia il canone proposto dalla maggioranza degli scrittori nel conflitto positivo derivante dalla diversa applicazione dei criterî dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli* già più volte abbiamo avuto occasione di vedere. È sempre la massima che ciascun individuo dovrebbe avere una sola nazionalità quella che si avanza e quindi l'*ius soli* non dovrebbe influire se non nel senso che, raggiunta la maggiore età (maggiore età che dovrebbe essere stabilita con uniformità dalle due leggi in questione), il figlio del cittadino dovrebbe potere mutare cittadinanza, sia pure mediante una semplice elezione.

Data però l'importanza del vincolo di nazionalità per ciascuno Stato, vana è la pretesa che i singoli legislatori possano indursi a modificare in questo senso le loro leggi, riconoscendo cioè in ogni caso effetto di perdita all'acquisto della nazionalità straniera.

Soltanto fra Stato e Stato si potranno avere delle convenzioni informate a questo sistema e noi avremo appunto occasione di richiamarne alcune delle più importanti in uno

dei paragrafi successivi di questo stesso capitolo. Difficilmente però queste convenzioni potranno essere generalizzate, estese cioè a tutti i paesi, per cui ancor qui ciò che ci si appalesa più opportuno è l'opera individuale di ciascun legislatore. In questo ordine di idee quindi è ancora la legge italiana sull'emigrazione quella che deve essere richiamata, in quanto che, dato che le condizioni della società internazionale permettessero che essa fosse estesa alla generalità dei nostri emigrati e non soltanto a quelli che dimorano in paesi extra europei, si verrebbe in tal modo a togliere sicuramente ogni causa di conflitti anche di fronte alle leggi parimenti informate, come la nostra, ad una combinazione dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli*.

L'opportunità di simile estensione è facile a constatarsi negli stessi rapporti del nostro paese con una nazione a noi vicinissima e verso la quale abbastanza numerosa è la nostra emigrazione, specialmente per ragioni economiche, o di salute: da un lato cioè per cercare un lavoro proficuo, dall'altro per godere il dolce clima della riviera di ponente, nelle parti più belle di essa, state cedute alla Francia col trattato di Nizza e Savoia. In Francia infatti in forza dell'art. 8 del cod. civile sono considerati francesi tutti gli individui nati in Francia da persona colà pure nata; viceversa per il nostro diritto « è cittadino il figlio di padre cittadino » (art. 4 cod. civile).

§ 6.

Passando ora in rassegna le legislazioni, prima per ordine alfabetico ci si presenta quella del Belgio.

Belgio

In forza del cod. civ. francese del 1804, colà tuttora in vigore, è belga il figlio di genitori belgi, sia nato sul territorio, o sia nato invece all'estero. Il figlio poi di stranieri, ma nato nel Belgio e straniero quindi *iure sanguinis, iure soli* durante l'anno

della maggiore età ha diritto di reclamare la nazionalità belga. Anzi tale diritto gli spetta anche non appena compiuto i diciotto anni, in quanto l'elezione avvenga col consenso dei genitori (Legge 26 luglio 1889). Essendosi poi constatato che molti stranieri nati nel Belgio omettevano la dichiarazione a maggiore età in favore della nazionalità di questo paese, unicamente perchè ad essa si credevano già vincolati *iure soli*, una legge del 6 agosto 1881 è venuta ad ammettere queste persone a chiedere la grande naturalizzazione senza le formalità ordinarie prescritte per essa. L'autorità sovrana però è sempre in facoltà di negare, od accordare tale naturalizzazione. Finalmente in forza della legge 15 agosto 1881 si è fatto ricorso all'*ius soli* anche nel Belgio di fronte ai nati da genitori ignoti.

Bulgaria In Bulgaria *iure sanguinis* sono dichiarati soggetti, sinchè non abbiano acquistata una nazionalità straniera, tutti i nati sul territorio od all'estero da genitori soggetti (Costituzione 16 aprile 1879). *Iure soli* poi è pure soggetto, se nell'anno che segue il raggiungimento dei ventun anni non opta per la nazionalità originaria, il nato in Bulgaria da genitori pure nati; finalmente il trovato sul suolo (Legge 26 febbraio 1883).

Costarica È cittadino in Costarica, in virtù della legge del 20 dicembre 1886, il figlio di cittadino dovunque nato ed anche di cittadina, se illegittimo; il figlio di straniera riconosciuto da un cittadino ed i trovati sul territorio. Il nato poi sul suolo da genitori stranieri può ottenere la cittadinanza se, dopo i trentun anni, si iscrive sul registro civico, od anche se prima è stato iscritto dal padre, o dalla madre, sempre però con effetto retroattivo. Finalmente è accordato il diritto di reclamarla a maggiorità al figlio di genitori che abbiano persa la cittadinanza.

Quanto all'epoca alla quale si deve far ricorso per at-

tribuire la nazionalità *iure sanguinis*, è la massima *Infans conceptus....* quella che deve essere in ogni caso osservata.

Francia

In Francia il cod. civ. del 1804 accordava il diritto al figlio dello straniero di reclamare la cittadinanza francese durante l'anno che seguiva la maggiore età, dichiarando la sua intenzione di rimanere sul suolo, se già residente; di volervisi invece trasferire e dentro l'anno trasferendovisi effettivamente, se all'estero.

La legge del 27 giugno 1889 ci porta invece a distinguere due categorie di stranieri e cioè: i domiciliati all'epoca della loro maggiore età ed i non domiciliati. Essendo i primi considerati francesi di pieno diritto, salvo la loro opzione, soltanto rispetto ai secondi si è stabilito l'acquisto della cittadinanza francese mediante dichiarazione di volontà. Allorchè si tratta di un minore tale dichiarazione può essere soltanto espressa da parte dei genitori; nel caso invece d'un maggiore la dichiarazione può essere implicita in determinate circostanze. Come abbiamo poi già accennato, è cittadino senz'altro il figlio di genitori stranieri nati essi pure in Francia; mentre i figli di genitori, che abbiano persa la qualità di cittadini prima della nascita, *iure sanguinis* sono ammessi a reclamare la nazionalità francese ad ogni età e mediante semplice dichiarazione, a meno che, colà domiciliati e chiamati sotto le armi, abbiano eccepito la condizione loro di stranieri. *Iure soli* finalmente è soggetto il nato in Francia da genitori sconosciuti, o da genitori di incerta nazionalità, e ciò sinchè la filiazione di quelli, o la nazionalità di questi non sia stata accertata. Quanto ai figli naturali, è la nazionalità del padre quella che deve venir presa in considerazione, nel caso di riconoscimento simultaneo, e la nazionalità invece del primo che riconobbe, nel caso di riconoscimento successivo.

Grecia

Per regola generale la circostanza della nascita sul suolo greco, secondo quanto stabilisce il codice civile del 1856, non

conferisce al nato la sudditanza (1). Per altro essa è stata presa in considerazione dal legislatore di fronte a due categorie di persone: il nato da genitori stranieri, il quale, raggiunta la maggiore età e se risiede in Grecia, può dichiarare ch'è sua intenzione di fissarvi il domicilio e, in quanto entro un anno ve lo abbia fissato ed abbia giurato fedeltà al re, è rivestito senz'altro della cittadinanza; ed il nato sul suolo da genitori ignoti. Quanto ai figli naturali, se è la madre straniera e se essi sono riconosciuti dal padre soltanto, o da entrambi i genitori, la preferenza è data al criterio della paternità; riconosciuti soltanto dalla madre, essi sono invece, così come questa, stranieri. Dato poi che il padre sia soggetto a nazionalità estera, sinchè non abbia riconosciuti i figli, ad essi è attribuita la cittadinanza della madre, e, nell'ipotesi infine che tale riconoscimento abbia luogo, anche a questi individui è accordata quella facoltà di optare che abbiamo visto essere stabilita *iure soli* ai nati da genitori stranieri.

Da ultimo, per quanto concerne i figli di genitori che abbiano persa la qualità di greci, il codice civile ha sancita la facoltà di eleggere, raggiunta la maggior età, la cittadinanza originaria dei loro stessi genitori, nè tale facoltà è limitata dal trascorrere dell'anno dell'età maggiore, come lo è invece nei casi precedenti.

Anche in Grecia poi è la massima *Infans conceptus.....*, quella che va osservata in ordine all'epoca alla quale riferirsi.

Italia

Il nostro codice civile (25 giugno 1865) stabilisce anzitutto che è cittadino il figlio di padre cittadino (articolo 4). Questo disposto, unito a quello che, allorchè il padre è ignoto,

(1) Cfr. *Report of the royal Commissioners for inquiring into the laws of naturalization and allegiance:* Consultazione in data 19-31 agosto 1868 di G. A. Rhally, avvocato ad Atene, p. 110 e sgg., p. 143 e sgg.

debba considerarsi cittadino anche il figlio di madre cittadina, ci porta a concludere che l'attribuzione della cittadinanza italiana debba aversi, tanto se si tratta di padre legittimo, quanto se si tratta invece di padre naturale, non appena questi abbia riconosciuta, o legittimata la sua prole.

Nel caso di riconoscimento però, come già abbiamo osservato (1), esso deve risultare, o dall'espressa volontà del genitore (art. 179 cod. civ.), o da dichiarazione giudiziale (art. 189). Inoltre è sempre il riconoscimento paterno quello che deve avere prevalenza, agli effetti di attribuire la nazionalità al figlio, e quindi anche nell'ipotesi che tale riconoscimento sia posteriore a quello della madre; perchè, se *de iure condendo* si può essere fautori d'un sistema diverso, *de iure condito* è giuocoforza attenersi invece a quello che si desume logicamente dalle parole della legge.

« Il nostro codice civile, scrive il Sechi (2), pone come principio fondamentale che la cittadinanza si desume da quella del padre, senza distinguere fra figli legittimi ed illegittimi, dimodochè sono cittadini i figli di cittadino, e stranieri i figli di straniero, e solo in via secondaria ammette che la cittadinanza si desuma da quella della madre, limitatamente al solo caso che il padre sia ignoto.

« Ora, siccome, qualunque sia l'epoca in cui il riconoscimento paterno avviene, non si può, una volta che questo si verifica, e non è impugnato, certamente parlare di padre ignoto, così non si può più far ricorso, per la determinazione della cittadinanza, alla cittadinanza della madre, ma bisogna ricorrere a quella del padre. E, quindi, se il padre era straniero all'epoca della nascita del figlio, questi deve conside-

(1) Capo III, § 4 della presente opera.

(2) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 54.

rarsi come straniero; se era cittadino, questi deve considerarsi cittadino.

« Nè vale il dire che, con l'adottare questa soluzione, nel caso che la legge dello Stato cui appartiene il padre non imponga ai figli naturali la cittadinanza paterna, si fa sì che quell'individuo resti senza patria. Osserveremo, anzitutto che fu deciso che la cittadinanza dello Stato viene giudicata in confronto di ogni singola persona dalla legge dello Stato senza nessun riguardo a quella di altri Stati, nè alla eventuale circostanza che la medesima persona trovisi avere più di una cittadinanza nello stesso tempo (1). In secondo luogo, osserveremo che alla stessa conseguenza — di non dare alcuna patria ad un individuo — si viene inevitabilmente con l'applicazione dei nostri principî di diritto, nel caso che il riconoscimento paterno sia preceduto o concomitante a quello materno. Il figlio naturale riconosciuto da padre straniero è dalla legge nostra considerato come straniero, senza distinzione alcuna per il caso che la legge del padre non gli attribuisca la cittadinanza di questi. Noi non vediamo, quindi, come l'interprete possa impensierirsi di un tal fatto; ed introdurre distinzioni che modificano i principî fondamentali in materia; e stiamo col Borsari (2) che non fa la distinzione del Fiore (3), ed, accettando la teoria del Demolombe (4), so-

(1) Sentenza della Cassazione di Firenze cit. a pag. 21.

(2) Op. cit., vol. I, § 95, pag. 152.

(3) Il Fiore distingue il caso, in cui la legge del genitore si attenga al principio della prevalenza paterna anche trattandosi di filiazione naturale, ed il caso invece, in cui tale legge segua il principio di diritto romano. Nella prima ipotesi sostiene che il figlio debba perdere la cittadinanza materna ed acquistare quella del padre; nella seconda ipotesi invece sostiene che la cittadinanza materna debba considerarsi immanente (Fiore: *Dello stato e condizione giuridica delle persone*, N. 27, pag. 31).

(4) Esposta nel Capo III, § 1 della presente opera.

stiene che il riconoscimento posteriore del padre fa perdere al fanciullo la nazionalità anteriormente acquistata dalla madre ».

Il laconico disposto poi dello stesso articolo 4 giustamente è stato interpretato nel senso che si debba badare al momento della nascita e non già a quello della concezione nella determinazione della nazionalità. Nè a questa massima vengono punto a contraddire gli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Infatti, se in forza di questi articoli è reputato cittadino il figlio di padre che abbia persa tale qualità prima della nascita, ciò si ha soltanto in quanto essa sia avvenuta sul nostro territorio e si verifichi nel tempo stessa la circostanza della residenza (1).

---

(1) Mentre la condizione della nascita sul territorio è ritenuta razionale da tutti i nostri scrittori, in quanto che, come dice il Ricci (op. cit., vol. I, N. 151, pag. 255), è logico che si prenda in considerazione questa circostanza dal momento che i legami di famiglia e di razza ci lasciano incerti sulla nazionalità da attribuirsi al figlio di padre italiano che abbia persa la cittadinanza prima della nascita di quello; l'ulteriore circostanza della residenza non è da tutti considerata egualmente razionale, specialmente per la sua indeterminatezza.

Infatti, da una parte il Borsari (op. cit., vol. 1, § 97 pag. 165) sostiene che essa debba verificarsi alla maggiore età; dall'altra invece il Bianchi (op. cit., vol. IV, N. 47, pag. 142) che debba verificarsi durante tutto il tempo dell'età minore; nè entrambe le teoriche sono prive di fondamento.

Non è priva di fondamento quella del Borsari, dal momento che il figlio minore non può fissare egli la sua residenza dove meglio crede, onde tale residenza durante la minore età non può considerarsi come una valida manifestazione di volontà. E non è priva di fondamento neppure la teorica del Bianchi, in quanto, siccome la residenza è il luogo dove si ha la dimora abituale, così, perchè si possa presumere cittadino il figlio d'un ex cittadino, è naturale si richieda ch'egli abbia avuta sempre nel regno questa sua dimora abituale.

Non si tratta adunque che d'una influenza dell'*ius soli*, così come si tratta d'una influenza dell'*ius soli* nel caso che la nascita sia avvenuta in paese estero. In questo caso infatti il nato è reputato straniero, ma la circostanza d'essere discendente da persona già allo Stato soggetta fa sì che gli venga agevolato l'acquisto della nostra cittadinanza (art. 6). Agevolezza questa che la maggioranza dei nostri scrittori (1) propenderebbe ad estendere anche al figlio nato da un ex cittadino nel regno e che non vi abbia la residenza.

« E la ragione di una tale estensione sarebbe l'assurdità di negare questa facoltà di eleggere la qualità di cittadino al figlio di ex-cittadino che sia nato nel regno, e che, perchè non ivi residente, è dalla legge considerato straniero, mentre la si accorda al figlio di ex-cittadino nato all'estero, e che quindi è, di fronte al primo, in condizioni meno vantaggiose » (2). Ragione come ognun vede ottima in sè e per sè; però, se ciò « sarebbe semplicemente giusto e logico, non possiamo astenerci dal dubitare se il far ciò sia o meno in potere dell'interessato, e se gli interpreti possano concedergli una tale facoltà » (3), data la dizione dell'art. 6 che contempla espressamente solo il caso del figlio nato in paese estero da padre che abbia persa la cittadinanza prima del suo nascimento.

La stessa agevolezza in modo espresso è accordata invece, nell'ipotesi che il padre sia ignoto, al figlio di madre che abbia persa la cittadinanza prima della nascita di lui (art. 7) e della stessa agevolezza nell'acquistare la nazionalità italiana godono infine i figli di genitori stranieri, in quanto

(1) Bianchi: op. cit., N. 59, pag. 180. — Facelli: op. cit., N. 71, pag. 155. — Ricci: op. cit., vol. I, N. 13, ecc.

(2-3) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 89 *a*).

questi non abbiano da dieci anni fissato il loro domicilio nel regno (art. 8).

Ne deriva quindi che *iure soli* è reputato già per se stesso cittadino il figlio nato nel regno da straniero (1) che vi abbia

---

(1) Nella quale dizione è logico intendere compreso tanto il padre che la madre, basandosi però, nel determinare se debba essere attribuita la cittadinanza del padre piuttosto che quella della madre, non sulla legge italiana, come opina il Bianchi (op. cit., vol. cit., N. 54, pag. 153), ma invece sulla legge straniera.

Infatti il dire « che si deve anche in questo caso applicare la legge italiana, perchè si tratta di persona a cui sarebbe, fin dalla nascita, attribuita la cittadinanza italiana, costituisce una petizione di principio ed un circolo vizioso. L'attribuzione della cittadinanza italiana si fa solo a chi è figlio di straniero, e questo rapporto di filiazione non può essere regolato dalla legge nostra, la quale si potrà applicare solo dopo che, verificatasi questa e l'altra condizione necessaria, si potrà parlare della presunzione di cittadinanza dell'art. 8.

« L'applicare la legge italiana per stabilire lo stato personale del figlio, solo perchè, definendo questo stato più in un modo che in un altro, a questi deriva la cittadinanza italiana, ci pare un controsenso » (O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 79).

D'altra parte è pure logico intendere compreso nella dizione di straniero, adoperata dall'art. in esame, anche l'ex cittadino che da dieci anni ininterrotti abbia fissato il suo domicilio nel regno. Infatti l'art. 5 regola la condizione dei figli dell'ex cittadino solo in quanto esso abbia lasciato la patria, o vi sia tornato da poco tempo.

E straniero finalmente, agli effetti speciali di questa disposizione del codice, deve considerarsi anche colui che, privo di cittadinanza, per aver persa quella d'origine e non aver chiesta l'italiana, abbia però stabilito il proprio domicilio nel regno da dieci anni. Infatti, dice il Laurent (op. cit., pag. 439, N. 334), il figlio che nasce da genitori privi di patria è certamente figlio di stranieri (Contra il Demante, che sosteneva doversi ritenere invece francese senz'altro, per il fatto che il principio che il figlio deve seguire la nazionalità del padre suppone che questo padre sia rivestito di una nazionalità, qualunque essa sia. Cfr. Capo III, § 4 della presente opera).

fissato il suo domicilio (1) da dieci anni (2) non interrotti, coll'avvertenza che la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio (art. 8). Però, in questa ipotesi, così come in quella disciplinata dall'art. 5, è accordata all'individuo la facoltà di rinunciare alla cittadinanza, per cui anche a questo proposito l'*ius sanguinis* non è alieno dall'esercitare una notevole influenza. È solo infatti allorquando all'*ius sanguinis* non si può assolutamente far ricorso che l'*ius soli* viene ad imperare in modo assoluto nel sistema del nostro codice: dice quindi l'ultimo capoverso dell'articolo 7: « Se neppure la madre è conosciuta (3), è cittadino il figlio nato nel regno ».

Ritornando ora alle ipotesi precedenti, dobbiamo vedere come sia disciplinata nel nostro diritto la facoltà di scelta della cittadinanza e precisamente, tanto la facoltà di scelta della cittadinanza straniera, quanto quella di scelta invece della cittadinanza italiana (4).

(1) È tuttora controverso se a questo vocabolo si debba annettere il senso ad esso esplicitamente attribuito dall'art. 16 del codice, od invece questo stesso vocabolo debba venire interpretato in un modo più esteso (In questo senso la Corte d'Appello di Trani, sentenza 26 giugno 1891).

(2) Il domicilio decennale ininterrotto del genitore deve « calcolarsi nel tempo anteriore e fino al momento della nascita del figlio, e deve perdurarvi al momento della nascita stessa (O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 81). È necessario però far presente che, siccome la legge parla di domicilio senza interruzione e non di residenza, così, per il verificarsi di tale condizione, occorrerà bensì che lo straniero abbia mantenuto di seguito per dieci anni il suo domicilio civile nel regno, ma non occorrerà anche che vi abbia mantenuta sempre la residenza, o la dimora.

(3) Conosciuta s'intende legalmente; almeno questa è l'opinione della maggioranza degli scrittori, ond'è che in siffatta categoria di ignoti entrerebbero, come già abbiamo detto (Capo III, § 5), anche i nati *ex damnato coitu*, gli adulterini cioè e gli incestuosi.

(4) Entrambe le quali però non hanno effetto retroattivo. Cfr. § 3 di questo stesso capitolo dell'opera.

Allorchè la cittadinanza italiana è presunta nell'individuo, è naturale che sia la facoltà di scelta della cittadinanza straniera quella che gli venga accordata entro l'anno dell'età maggiore, determinata secondo la legge del regno. Ed a tale scopo egli deve fare una dichiarazione di stranierità dinanzi l'ufficiale dello Stato civile della sua residenza o, se si trova in paese estero, dinanzi ai regi agenti diplomatici o consolari (art. 5 ed art. 8 del cod. civ.; Decreto 15 novembre 1865 concernente l'ordinamento degli atti dello Stato Civile; Legge consolare 15 agosto 1858 - 15 novembre 1865 e regolamento 28 gennaio 1866).

Trascorso l'anno della maggiore età, l'omissione dell'opzione per la nazionalità straniera fa sì che la presunzione di cittadinanza italiana diventi effettiva, tale cioè che contro di essa non sia più ammessa alcuna prova in contrario (Così la Corte d'Appello di Lucca nella sentenza 13 febbraio 1889 (*Riv. Amm.,* 1890, 18) e la Cassazione di Firenze nelle sentenze 4 settembre 1896 e 11 maggio 1897 (*Foro Ital.,* 1897, I, 217 e 651). Contra invece la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 31 dicembre 1891 e 1 settembre 1896 (*Mon. Trib.,* 1896, 211 e 886).

Nulla di più naturale poi che siffatta facoltà d'optare spetti soltanto ai figli immediati degli stranieri e non ai loro discendenti ulteriori. Infatti, « se il figlio dello straniero non ha esercitato, nel tempo e nei modi stabiliti dalla legge, quella facoltà, egli ne è decaduto, ed è quindi diventato definitivamente cittadino per diritto di nascita. I suoi figli, pertanto, sono cittadini, non in virtù dell'art. 8, ma a mente dell'art. 4, perchè seguono la condizione di lui, in virtù del principio generale che è cittadino il figlio di padre cittadino (1) ». Nulla ed inattendibile sarebbe quindi

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 85.

la scelta che essi facessero della nazionalità estera dell'avo, potendo perdere la nazionalità italiana solo in uno dei modi previsti dall'art. 11. Infatti: *adsumtio originis, quae non est, veritatem naturae non peremit, errore enim veritas originis non amittitur, nec mendacio dicentis se esse, unde non sit, deponitur; neque recusando quis patriam ex qua oriundus est, neque mentiendo de ea quam non habet, veritatem mutari potest* (1).

Al contrario, allorchè è presunta la cittadinanza straniera, è la scelta della cittadinanza italiana quella che viene accordata all'individuo (art. 6, I° capoverso ed art. 8, III° capoverso). Ed ancor qui la condizione della maggiore età deve essere verificata a norma delle leggi italiane: il disposto della legge non può lasciare verun dubbio e, siccome il giudice deve guardare al diritto costituito e non già al costituendo, così è vana ogni e qualsiasi disputa diretta a dimostrare l'anormalità di tale ricorso.

Oltre alla dichiarazione di cittadinanza italiana nelle forme prescritte dall'articolo 5 capoverso, il figlio nato in paese estero da padre, che abbia perso la cittadinanza prima del suo nascimento, o il figlio nato nel regno da straniero, che non vi abbia fissato da dieci anni il domicilio, deve però anche fissare nel nostro paese il proprio domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione (art. 6, 1° capov.)

Ora questa condizione è vivamente combattuta dalla maggioranza dei nostri scrittori, primo fra i quali il Saredo (2), il quale osserva giustamente come essa sia ben poco in armonia collo spirito liberale del codice. Infatti, se un cittadino

---

(1) L. 6 pr. D. *Ad municipalem et de incolis.*

In questo stesso senso si è espressa la Cassazione di Roma nella sentenza 20 agosto 1889.

(2) *Ist. di dir. civ. it.*, pag. 164.

può portarsi all'estero e fissarvi il proprio domicilio, senza per ciò cessare d'essere cittadino, non si capisce perchè si debba privare di questa facoltà il figlio di genitore non cittadino, che abbia espressa la sua ferma intenzione di diventarlo.

S'aggiunga che questo stabilimento di domicilio deve essere attuato realmente, per cui non può essere considerato sufficiente, nè una semplice elezione di domicilio, nè un trasferimento di residenza coll'intenzione di fissare la sede principale dei proprî affari, mediante la doppia dichiarazione di cui all'art. 17 del codice, se poi il dichiarante non trasporti effettivamente la sua residenza nel regno e non vi tenga effettivamente la sede principale dei proprî affari ed interessi (1).

S'aggiunga ancora che questa condizione del domicilio è una condizione *sine qua non* per acquistare la cittadinanza italiana, onde, scaduto il termine d'un anno dalla dichiarazione di elezione senza fissarlo realmente, viene a perdere ogni effetto la dichiarazione medesima ed il dichiarante viene considerato definitivamente come straniero, colla conseguenza naturale di dover ricorrere alla naturalizzazione, se intende proprio di formar parte del nostro paese. Eppure per molti il fissare tale domicilio è cosa assolutamente impossibile e, quello che è più, impossibile in virtù precisamente della legge italiana. « Questa infatti richiede ciò entro l'anno dalla dichiarazione, e questa entro l'anno dalla maggiore età determinata secondo le leggi del regno; quindi il termine massimo utile a ciò scade col compimento del ventesimoterzo anno di età. Ora è evidente che tutti coloro, che, per la legge loro, sono minori fino ai venticinque anni, e quindi soggetti alla autorità patria e tutoria, non potranno fissare nel regno il domicilio, se a ciò il loro genitore si oppone. Non per fatto loro,

---

(1) Cfr. Fiore: *Dello stato e condizione giuridica delle persone*, N. 63, pag. 89.

pertanto, ma per le contraddizioni della legge sarà ad essi vietato l'esercizio di questo diritto (1) ».

Se non che, a differenza di quanto abbiamo detto a proposito dell'opzione per la nazionalità straniera (e cioè che tale opzione può essere fatta soltanto nella forma d'una esplicita dichiarazione), nell'ipotesi d'elezione della cittadinanza italiana invece il codice nostro ammette anche un'elezione tacita, una manifestazione di volontà quindi indiretta (art. 6, 2° capov.). Però sono tassativamente determinati i fatti ritenuti per se stessi sufficienti a dimostrare l'intenzione dell'individuo di essere aggregato allo Stato, nè si può ricorrere ad interpretazioni analogiche od estensive. Questi fatti sono l'accettazione d'un impiego pubblico nel regno (2), l'aver servito od il servire nell'armata nazionale di terra o di mare, o l'aver altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne l'esenzione (3).

Se però non si trova stabilita nel sistema del nostro codice civile una opzione tacita anche nell'ipotesi opposta, in quella cioè di persone che si reputano cittadini, ma che hanno la facoltà d'eleggere la qualità di stranieri --, e ciò perchè si ritiene che, sinchè non abbiano raggiunta la maggiore età,

(1) O. Sechi: Monogr. cit. sulla Cittadinanza nel *Dig. Ital.*, N. 92. Contra: Bianchi, op. cit., N. 60, pag. 185; Facelli, op. cit., N. 73, pag. 160.

(2) Il Bianchi (op. cit., vol. II, N. 61, pag. 186) comprende nella dizione usata dal legislatore tutte quelle funzioni pubbliche. amministrative, o giudiziarie, il disbrigo delle quali, da una parte importa utilità al paese, dall'altra chiaramente appalesa la volontà dell'individuo di stabilirvisi.

(3) Ne deriva quindi che elezione tacita si ha anche nel caso di individuo che, presentatosi alla leva, sia stato riformato per difetti fisici, come pure nel caso di esenzione dalla prestazione del servizio dipendente da motivi espressamente contemplati dalla legge.

debbano ottemperare a tutti gli obblighi inerenti alla loro cittadinanza d'origine, sebbene di essa intendano poi in seguito spogliarsi —, in quanto queste persone si trovino in un paese extraeuropeo e nelle circostanze dalla legge sull'emigrazione previste, ancor esse vengono ad essere dispensate da quegli oneri che possono maggiormente riuscir loro gravosi. Tale l'obbligo del servizio militare, dalla prestazione del quale esse vengono esentati durante tutto il periodo di loro permanenza all'estero (art. 33 legge 31 gennaio 1901, N. 23).

Questa stessa legge poi è venuta ad agevolare alle persone contemplate dagli articoli 6, 5 ed 11 del codice civile le reintegrazione nella cittadinanza, sebbene abbiano omessa la dichiarazione d'opzione a maggiore età, nei casi degli articoli 6 ed 11; od anche abbiano manifestata la loro volontà di essere stranieri, nell'ipotesi dell'art. 5. L'articolo 36 della legge citata, infatti, ammette tutte queste persone alla grande naturalizzazione mediante semplice decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello degli Affari Esteri, una volta che dichiarino da parte loro di voler fissare il domicilio nel regno. Disposto che torna di vero favore ai nostri emigrati, dal momento che in virtù degli articoli del codice civile tali persone dovrebbero essere considerate alla pari di tutti gli altri stranieri, non ostante i loro vincoli di sangue colla patria, ed alla pari di tutti gli altri stranieri dovrebbero quindi chiedere la nazionalità italiana, o mediante legge, o mediante decreto reale.

Però solo in quanto, come ha fatto la Francia nell'ipotesi del figlio d'un suo ex cittadino nato, sia sul suolo, che in paese estero, anche la nostra legge richiedesse semplicemente una manifestazione di volontà per l'acquisto della cittadinanza, sia pure coordinata tale manifestazione al ristabilimento del domicilio nel regno, crediamo si potrebbe dire d'avere efficacemente provvisto alla classe dei nostri emigrati, attribuendo loro un un vero diritto, e non soltanto una facoltà, ad essere reintegrati nella loro originaria sudditanza.

Lussemburgo Essendo in vigore nel Lussemburgo il codice civile francese del 1804, l'*ius sanguinis* è quello che regola la nazionalità nel granducato, per cui è cittadino il figlio di genitori cittadini, sia, o non sia nato sul territorio, mentre il nato da genitori stranieri è straniero esso pure. Anche qui però a maggiorità egli è ammesso a reclamare la nazionalità *iure soli*, eccezion fatta soltanto del figlio d'uno straniero militare, o rappresentante diplomatico (Legge 12 novembre 1859). Sebbene poi a maggiorità abbia omesso di optare per la cittadinanza del Lussemburgo, egli gode ciò non ostante ancora d'uno speciale favore nell'acquisto di essa: non si richiede infatti il requisito della residenza (Legge 28 gennaio 1878). Finalmente reputato cittadino, e non soltanto ammesso a reclamare tale qualità, è il figlio di straniero nel Lussemburgo pure nato, colà domiciliato ed il di cui padre vi abbia dimorato sino alla nascita: riserva però d'optare è accordata anche dal diritto lussemburghese (Legge citata).

Monaco Il codice civile di Monaco del 1881, secondo le modificazioni apportategli dalla legge del 26 giugno 1900, dichiara soggetti tutti i nati in Monaco, od all'estero da genitori soggetti e tutti i nati da sconosciuti. Quanto al figlio naturale, ad esso deve essere attribuita la nazionalità di colui che lo riconosce; ma, se entrambi i genitori lo riconoscono, è preferita la nazionalita del padre. Naturalizzati poi senza nessuna condizione di residenza sono gli stranieri nati sul suolo, una volta raggiunto il ventunesimo anno d'età; mentre i nati entro lo Stato, od all'estero da genitori che abbiano persa la cittadinanza sono ammessi ad acquistarla a maggiorità mediante semplice reclamo.

Russia *Iure sanguinis* sono russi i figli di genitori russi, trattandosi di figli legittimi; trattandosi invece di figli naturali, i figli di madre russa. L'articolo 12 poi dell'Ukase del 6 marzo 1864 dispone che i figli di stranieri nati ed allevati in

Russia, o che, sebbene nati in paese estero, in Russia abbiano compiuto un corso superiore di studî, nell'anno che segue la maggiorità loro hanno diritto d'essere naturalizzati senz'altro.

Spagna La costituzione del 30 giugno 1876 dichiara spagnuoli tutti i nati sul suolo, ma questa disposizione deve essere interpretata come una semplice offerta della cittadinanza spagnuola, per cui nel figlio dello straniero solo virtualmente si riconosce il diritto d'essere soggetto. Infatti tale disposizione si trova sempre riprodotta nelle costituzioni spagnuole sino dal 1812, ma già nel 1837, in seguito ad osservazioni avanzate dal governo francese, fu nettamente dichiarato all'Assemblea delle Cortes (1) che l'individuo nato in Spagna da stranieri potrà soltanto scegliere fra la nazionalità della sua famiglia e quella che gli viene offerta dalla costituzione spagnuola. Il decreto poi del 17 novembre 1852 ha esplicitamente sanzionata questa interpretazione della costituzione, stabilendo che i nati in Ispagna da genitori stranieri sono stranieri, a meno che non reclamino la nazionalità spagnuola nell'anno che segue la loro maggiorità (venticinque anni), se emancipati, e se non emancipati al momento della emancipazione.

Analogamente il cod. civ. spagnuolo del 24 luglio 1889 all'art. 17, n. 1, dispone che sono spagnuoli le persone nate in territorio spagnuolo; ma gli articoli successivi 18 e 19, quasi per mitigare la rigidità di tale principio, spiegano come per godere della cittadinanza spagnuola non sia sufficiente tale circostanza e come i fanciulli, sinchè sono soggetti alla patria potestà, debbano seguire la nazionalità del padre. Anche per poter approfittare della disposizione dell'art. 17 è necessario pertanto che i padri abbiano a dichiarare a nome dei figli

(1) Seduta dell'11 maggio 1837; dichiarazione di Olozaga.

d'optare nel loro interesse per la nazionalità della Spagna, rinunciando a qualsiasi altra, o che simile dichiarazione venga fatta dai figli medesimi nell'anno che segue il raggiungimento della maggiore età, o della emancipazione.

Iure sanguinis infine, sempre in virtù del codice civile, sono spagnuoli tutti gli individui nati da genitori spagnuoli, sia entro il territorio, che all'estero. In quanto però essi, *iure soli*, sieno considerati soggetti di un altro Stato, è accordata espressamente facoltà di rinuncia. Il figlio legittimo ed il riconosciuto dal padre seguono la condizione di questi e la condizione materna segue invece il figlio non riconosciuto.

Svezia In Isvezia, mentre il codice civile del 1734 si fondava esclusivamente sull'*ius sanguinis*, una legge del 1° ottobre 1894 è venuta a far entrare nel sistema del diritto svedese anche il principio dell'*ius soli*, in ordine agli stranieri nati e senz'interruzione domiciliati sino al ventiduesimo anno d'età. Presunti cittadini, essi hanno diritto di rinunciare a tale loro qualità, ma, nell'ipotesi d'un figlio di straniero che di questo diritto non abbia fatto uso, esso non viene accordato una seconda volta. Quanto al figlio illegittimo, è cittadino il figlio di madre cittadina e, quanto al trovatello, *iure soli* e sino a prova contraria, esso pure è riconosciuto soggetto.

Svizzera È naturale poi che nella rassegna delle legislazioni appartenenti a questo gruppo di Stati si comprenda anche quella della Svizzera, sebbene già ne sieno state esaminate le disposizioni nel gruppo di quegli Stati che abbiamo visto essere fondati esclusivamente sull'*ius sanguinis* nella determinazione della nazionalità. Infatti, come allora dicemmo, in virtù dell'ultima legge federale del 1903 anche in Isvizzera è possibile veder applicato, accanto al sistema rigoroso del vincolo di sangue, quello temperato dall'opposto principio, avendo questa legge data esplicita facoltà ai singoli cantoni di stabilire in via legislativa che i figli, che sono nati sul loro territorio da stra-

nieri domiciliati, vengano considerati cittadini di diritto dei cantoni e quindi cittadini svizzeri, senza bisogno dell'autorizzazione federale: *a*) se la madre sia d'origine svizzera; *b*) se all'epoca della nascita del fanciullo i suoi genitori sieno domiciliati da cinque anni almeno senza interruzione. I cantoni però debbono sempre riservare a queste persone il diritto di opzione (1).

Turchia

Ultima ci si presenta in questa rassegna la legge del 19 gennaio 1860, che vige tuttora in Turchia. « Ogni persona nata da genitori ottomani, o di cui il padre solo sia tale, è soggetto ottomano », dice l'art. 1 della legge citata. L'art. 2 poi riconosce nello straniero nato sul suolo la facoltà di rivendicare la nazionalità turca nei tre anni che seguono al raggiungimento della maggiore età.

§ 7.

A. — Il conflitto più importante che sorge fra Stati informati al solo criterio dell'*ius soli* nell'attribuzione della nazionalità d'origine e Stati che hanno adottato invece un sistema eclettico, accordando la prevalenza all'*ius sanguinis*, ordinariamente è quello stesso che abbiamo riscontrato di fronte al semplice *ius sanguinis* ed al semplice *ius soli*. Per mostrare la gravità della controversia già ricordammo le dichiarazioni fatte dal Venezuela a proposito dei figli dei nostri emigranti e l'intricata controversia sorta fra la Francia ed il Chilì in riguardo alla tutela d'una minorenne nata nel Chilì da padre francese (2). Ma non solo da parte dell'Italia, o della Francia, nè solo di fronte al Venezuela, od al Chilì si ebbe occasione di protestare contro l'assolutezza delle leggi

---

(1) Vedi Cap. III, § 6 della presente opera (Svizzera).

(2) Vedi Cap. IV, § 4 della presente opera.

americane. In generale quasi tutti gli Stati europei hanno dovuto occuparsi di simile questione, senza che per questo abbiano potuto addivenire ad una soluzione unica.

Varî sono stati i temperamenti introdotti e la categoria di legislazioni che ancora ci rimane ad esaminare, quella cioè basata sopra una combinazione dei due criterî ma con prevalenza dell'*ius soli*, per quanto concerne le legislazioni americane, è sorta precisamente in seguito alle rimostranze mosse in modo speciale dagli Stati europei.

Entrando in un altro ordine di idee, nei rapporti cioè fra Stato e Stato, si è potuto giungere in moltissimi casi ad una soluzione della questione per mezzo di trattati e fra questi ricorderemo anzitutto quelli stretti dall'Italia con molti paesi americani: il trattato di Lima d'amicizia e di estradizione del 18 ottobre 1890 colla Bolivia (1); la convenzione consolare del 6 agosto 1876 col Brasile (2); quella del 20 maggio 1891

(1) « Si è stabilito che sono da considerarsi come italiani in Bolivia e come boliviani in Italia i figli degli italiani nati in Bolivia, ed i figli dei boliviani nati in Italia. È però fatta facoltà ai figli di italiani nati in Bolivia ed ai figli di boliviani nati in Italia di scegliere la nazionalità del luogo di nascita, facendone espressa dichiarazione all'autorità municipale del luogo di loro residenza, entro l'anno dacchè abbiano raggiunto la maggior età. Di questa dichiarazione sarà comunicata copia autentica all'agente diplomatico o consolare, perchè se ne faccia regolare annotazione nei registri di nazionalità » (O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 231).

(2) Si è stabilito che « ai minori, figli di sudditi italiani, nati nel Brasile, sarà applicato lo stato civile del padre fino alla maggiore età, ai termini della legge 10 settembre 1860, e per gli effetti di quanto è stipulato nella presente convenzione. Reciprocamente, i funzionari consolari del Brasile in Italia raccoglieranno ed amministreranno le successioni dei loro connazionali defunti, allorchè si verificasse l'ipotesi del N. 2 dell'art. 17 (eredi minori, assenti o incapaci, e della nazionalità del defunto), o rappresenteranno i minori, figli dello stesso defunto, nel modo stabilito al § unico dell'art. 18 ».

col Messico (1); il trattato di commercio e di navigazione del 6 marzo 1868 colla repubblica di Nicaragua (2); ecc. ecc. In quasi tutti questi trattati si trova stabilito che il figlio, nato all'estero da genitori soggetti rispettivamente all'uno piuttosto che all'altro Stato, deve essere considerato esso pure soggetto senz'altro sino allo maggiore età; dopo di che, o gli si accorda il diritto d'opzione per la nuova sudditanza, in taluni casi persino con effetto retroattivo, o gliela si attribuisce *ipso iure* per il fatto d'aver ommesso di dichiarare, durante l'anno della maggiore età, il proprio desiderio di conservare il vincolo d'origine (così nel trattato col Messico) (3).

Numerosi trattati si sono avuti anche da parte della Spagna, anzi, è precisamente in forza di questi trattati che si è ve-

(1) « I figli di padre italiano o di padre ignoto e di madre italiana, nati in territorio messicano, saranno considerati come italiani, a tutti gli effetti, durante la loro minorità, e conserveranno la stessa nazionalità giunti alla maggiorità, purchè, allora o nel termine d'un anno dopo, computato dal giorno in cui l'abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti diplomatici o consolari italiani residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata nazionalità. La semplice omissione di manifestare tale desiderio, come si specifica più sopra, farà sì che vengano considerati come della nazionalità del paese di loro nascita » (O. Sechi: Monogr. e luogo cit.).

(2) « Il figlio nato in Nicaragua da padre italiano sarà reputato cittadino italiano e reciprocamente il figlio nato in Italia da padre nicaraguese sarà reputato come cittadino nicaraguese ». Però « al raggiungere la maggiore età, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero il figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al Consolato della Nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese sin dalla nascita, salvi gli effetti degli atti antecedenti compiuti ».

(3) Vedi nota 1.

nuto stabilendo in Ispagna un vero diritto convenzionale che trova applicazione ogni qual volta si debbano regolare i rapporti di nazionalità con uno dei paesi coi quali tali trattati vennero conclusi (1). Fra queste convenzioni importante in sommo grado ci appare quella stipulata colla repubblica Argentina, in data 21 settembre 1863 e nella quale, « allo scopo di stabilire e di consolidare l'unione che deve regnare tra i due popoli », si dispose che, « per regolare la nazionalità degli spagnuoli e degli argentini, si prenderanno a base in ciascun paese rispettivamente la sua costituzione e le sue leggi » (2).

---

(1) In quasi tutti questi trattati la Spagna ha dovuto in via di principio rinunciare a considerare come suoi soggetti i figli di genitori spagnuoli nati in America; però in buona parte di essi si permette agli spagnuoli ed ai loro figli minori, che abbiano dovuto acquistare la sudditanza del paese di residenza, di riacquistare la qualità di spagnuoli mediante una dichiarazione d'opzione da farsi generalmente entro un anno. Cfr. Janer: *Tratados de Espana,* Madrid, 1869; cfr. trattato colla Bolivia, 21 giugno 1847; col Chili, 25 aprile 1844; colla Costarica, 25 luglio 1850; coll'Equatore, 1840; col Nicaragua, 21 settembre 1863; con S. Salvador, 2 marzo 1885.

(2) « Si sono all'uopo stabilite le norme seguenti:

a) Per determinare la nazionalità degli spagnuoli e degli argentini, si osserveranno rispettivamente in ciascun paese le disposizioni prescritte dalla costituzione e dalle leggi dell'uno e dell'altro paese, di maniera che, quando un individuo reclama la nazionalità argentina o spagnuola, si deciderà intorno alla istanza medesima secondo la legge spagnuola se egli si trova nella Spagna, e secondo la legge argentina se si trova nella repubblica Argentina. .

b) Gli spagnuoli nati negli attuali possedimenti della Spagna, che avranno tenuto residenza nella Repubblica Argentina, e ne avranno adottato la nazionalità, potranno, a loro piacimento, ricuperare la loro nazionalità primitiva nel termine di un anno per gli individui presenti e di due anni per gli assenti. Trascorso questo termine, la nazionalità della repubblica si terrà per definitivamente adottata.

c) Per constatare la rispettiva nazionalità, basterà farsi inscri-

L'incondizionato rispetto stabilito in questa convenzione al diritto vigente nei due Stati e subordinatamente — dato il principio, già da noi più volte espresso, che si deve presumere che ciascun diritto risponda alle particolari condizioni e ai particolari bisogni di ciascun paese — l'incondizionato rispetto agli interessi di ognuno di questi due Stati, giustifica pienamente la qualifica di importante che abbiamo data alla presente convenzione, tanto più che essa è informata a quel sistema di coesistenza della nazionalità al quale, come abbiamo detto, spetta forse l'avvenire dell'istituto stesso, una volta che la società internazionale potesse raggiungere la sua perfetta evoluzione.

Accanto ai trattati ed alle convenzioni, all'opera concorde quindi di due o più legislatori, abbiamo poi l'opera isolata di ciascuno di essi; opera che ci si presenta oltremodo benefica, dal momento che nei rapporti colla generalità degli Stati ad una convenzione unica non si è ancora potuto giungere, nè d'altra parte si può sperare possibile un simile fatto — dato pure che esso sia destinato ad avverarsi — se non in un'epoca relativamente a noi abbastanza lontana.

La stessa Spagna quindi alla convenzione che abbiamo testè citata ha fatto tener dietro una legge del 20 giugno 1864, la quale permette al Governo spagnuolo di derogare ai principî dell'*ius sanguinis*, quando la legislazione straniera si trovi in assoluta opposizione con questo sistema, agevolando però nel tempo stesso il ritorno alla nazionalità spagnuola a coloro

---

vere sul registro « matricola », che dovrà tenersi presso le legazioni e presso i consolati dell'uno e dell'altro Stato.

d) Questi principî e queste condizioni saranno al pari applicabili ai cittadini argentini ed ai rispettivi figli nei possedimenti spagnuoli » (O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 223, nota 11)

che sieno stati rivestiti d'un'altra nazionalita in forza precisamente d'una legge estera (1).

Ad un principio quasi opposto si è informata invece l'Inghilterra nelle sue Istruzioni del 20 dicembre 1842 al console inglese residente a Montevideo. Essa, infatti, pur prendendo le mosse dal principio del rispetto alle leggi straniere, non s'è limitata ad agevolare ai figli dei proprî cittadini nati all'estero, e conseguentemente *iure soli* vincolati ad un'altra nazionalità, il riacquisto della cittadinanza, ma ha riconosciuta in tali persone permanente la qualità di sudditi inglesi, colla sola differenza, in confronto agli altri sudditi, di non potere invocare una simile sudditanza contro il governo del paese di nascita, almeno per tutto il tempo della loro dimora in esso (2).

Correlativo a queste Istruzioni è il dispaccio che la stessa Inghilterra ha inviato all'ambasciatore inglese a Parigi, Lord Cowley, il 13 marzo 1858 a proposito dei figli di genitori stranieri nati sopra territorio inglese (3); dispaccio che avremo occasione di ricordare ancora, ma che qui giova riportare, in quanto che ci sembra che il suo contenuto, completato con quello delle Istruzioni del 1842, abbia gettato uno sprazzo potentissimo di luce nelle tenebre che avvolgono il problema della risoluzione dei conflitti di nazionalità.

In forza di queste disposizioni l' Inghilterra riconosceva suoi soggetti, tanto i nati sul proprio territorio da genitori stranieri (dappoichè prima del Bill del 12 maggio 1870 era esclusivamente l'*ius soli* il principio informatore della

(1) Cfr. Ianer: op. cit.

(2) Cfr. Calvo: *Le droit international théorique et pratique*, t. II, pag. 42.

(3) Cfr. *Report of royal commissioners on naturalization and allegiance*, 1869, pag. 67.

legislazione inglese), quanto i nati all'estero da cittadini; però i primi essa non pretendeva proteggere come suoi sudditi contro il paese dei genitori, specialmente quand'essi in tale paese si fossero trasferiti, ed ai secondi essa rifiutava ogni protezione contro le leggi dello Stato di nascita, sovra tutto nel caso in cui in quello Stato continuassero a dimorare (1).

---

(1) Tale sistema è seguito dall'Inghilterra anche nell'ipotesi di persone che abbiano ottenuta la naturalizzazione inglese e non si sieno svincolate dalla loro patria originaria: esse infatti non vengono protette dalla legge inglese contro il loro paese d'origine, se vi fanno ritorno.

E lo stesso sistema nella medesima ipotesi si trova applicato anche in Isvizzera nelle leggi federali del 3 luglio 1876 prima e del 25 giugno 1903 poi. Ecco infatti come si esprimeva l'art 5 della legge del 1876: « Niuno può reclamare, nei rapporti con uno Stato straniero nel quale risieda, i diritti e la protezione inerenti alla qualità di cittadino svizzero, se ha conservato la nazionalità di questo Stato, indipendentemente dalla nazionalità svizzera ». Ed ecco come si esprime l'art. 6 della legge oggi vigente: « Le persone, che, oltre la nazionalità svizzera, possiedono anche quella d'uno Stato straniero, non potranno contro questo Stato, sinchè vi risiedono, invocare il diritto e la protezione del cittadino svizzero ».

Il Contuzzi però si dichiara contrario per massima a questo sistema e, esaminando i vari casi che possono presentarsi nella naturalizzazione in Inghilterra, dice: « un italiano, che si naturalizzi in Inghilterra, cessa di essere cittadino italiano col solo fatto di essere diventato cittadino inglese (arg. cod. civ. ital., art. 11, n. 2); e la legge inglese lo proteggerà dovunque, ed anche contro l'Italia, se egli ritorna sul territorio italiano; egli non ha che una sola cittadinanza. Ma un tedesco, un turco, un ungherese, che si fanno naturalizzare in Inghilterra, senza aver ottenuto dalle Autorità dei loro paesi di origine l'autorizzazione, il permesso di emigrazione necessario alla loro snaturalizzazione, non possono ottenere la protezione della legge inglese contro i rispettivi paesi di origine, se si recano rispettivamente in Germania, in Turchia od in Ungheria. Ed ecco l'inconveniente che ne deriva, che una legge non è uguale per tutti; la stessa legge in-

Il Bill del 12 maggio 1870 è venuto a surrogare al sistema dell'*ius soli* un sistema che si può dire un compromesso fra questo criterio ed il criterio opposto; l'Inghilterra infatti appartiene ora a quel gruppo di legislazioni che, secondo la classificazione da noi fatta, ci rimane ancora da esaminare nel capitolo seguente. Però la possibilità dei conflitti in realtà non è venuta meno, perchè, se si accorda il diritto d'optare a maggiore età per la nazionalità originaria al nato in Inghilterra e per la nazionalità straniera al nato invece all'estero, ciò non implica che, in quanto di tale facoltà un determinato individuo non abbia fatto uso, logicamente si possa dire che egli si trovi tuttora vincolato alla cittadinanza che non ha rinunciato. La nostra opinione quindi è più favorevole ai disposti delle Istruzioni e del dispaccio, che abbiamo riportati, che non a quelli invece della legge del 1870.

Anche la Francia ha dimostrato in certo qual modo di appoggiare l'antico sistema inglese: impressionata dalla gravità dei conflitti che si determinavano di fronte all'America latina e d'altra parte ormai convinta di sperare inutilmente di poter vedervi accolti i principî del codice civile francese, anche la Francia venne infatti nella determinazione di risolvere tali conflitti per mezzo delle stesse sue leggi. Molti sono stati i tentativi e finalmente le istruzioni inviate ai rappresentanti della Francia all'estero sull'applicazione della legge militare del 27 luglio 1872 hanno esplicitamente derogato allo stretto rigore dell'*ius sanguinis*, proclamato del codice civile in ordine ai figli dei proprî sudditi nati fuori della patria. In seguito a queste istruzioni, contenute nella circolare ministeriale del 16 giugno 1873, la Francia venne quindi a rifiutare

glese produce a riguardo del tedesco, del turco e dell'ungherese attribuzioni diverse da quelle che produce a riguardo di un italiano » (Monogr. cit. nel *Dig. ital.*, N. 173).

la sua protezione ai francesi che non si sottomettono al servizio militare, fermo però restando il loro obbligo, una volta che essi facciano ritorno in patria (1).

E press'a poco lo stesso contenuto è racchiuso anche nella legge nostra sull'emigrazione all'articolo 33, già da noi più volte citato e sulla saggezza del cui disposto già più volte ci siamo pronunciati.

B. — Non meno gravi sono i conflitti determinati da una legislazione informata ad un sistema eclettico e da un'altra esclusivamente basata invece sul criterio dell'*ius sanguinis*.

In quanto infatti a norma di questo vincolo naturale uno Stato consideri cittadino ogni persona nata da cittadini sia in patria che all'estero e, conseguentemente a questo principio, riconosca la perdita di tale qualità solo in seguito ad una vera naturalizzazione conseguita in un altro paese, si comprende benissimo, come l'acquisto della nazionalità all'estero mediante semplice opzione non possa sempre essere riconosciuto dallo Stato d'origine come un fatto che implicitamente comprenda anche una rinuncia al vincolo primitivo.

S'aggiunga che assai spesso, anzichè una opzione, si ha una presunzione di nazionalità ed in talune ipotesi persino una esplicita attribuzione, come in Francia nel caso di stranieri nati da persone pure nate sul territorio.

D'altra parte, anche quando si considerasse una semplice dichiarazione di volontà come una naturalizzazione che logicamente debba portare alla perdita della sudditanza anteriore, non sempre tale perdita è scevra di formalità, in generale di fronte a tutti i cittadini, od in particolare di fronte a talune

---

(1) Cfr. *Livre jaune* 1873. — Anche il Calvo nel suo *Droit intern.* citato loda molto questo disposto e ne incoraggia l'osservanza.

categorie di essi. Anzi taluni Stati tuttora vietano la perdita di nazionalità, sia che la vietino rispetto a tutti i sudditi, o sia che la vietino invece rispetto ad una parte soltanto di essi.

Come meglio vedremo a suo tempo, e precisamente quando parleremo espressamente di questo argomento, per la Germania è solo in quanto si sia ottenuto un permesso d'emigrazione, od un pronunciato favorevole da parte dell'autorità, ovvero ancora si sia rimasti fuori patria per dieci anni che un cittadino viene ad essere spogliato dalla sua sudditanza d'origine. Dato pertanto che un figlio di tedesco sia nato in Italia, che il padre vi abbia il domicilio da dieci anni e che quindi, in forza del nostro codice civile, il figlio sia presunto italiano — sia pure con facoltà di optare per la cittadinanza originaria, raggiunta la maggiore età, — la Germania giustamente continuerà a considerarlo essa pure come suddito in virtù delle sue leggi. Nè il conflitto può venir meno nel caso che la qualità di italiano non sia in lui presunta, ma determinata invece in seguito ad elezione, per il fatto che il padre non abbia risieduto nel regno per dieci anni.

Anche in Austria la denazionalizzazione è soggetta a formalità e quindi anche in Austria fu solo in seguito alla convenzione del 16 giugno 1882 che venne tolta ogni possibilità di controversie nei rapporti di questo paese colla Serbia. In forza di questa convenzione si stabilì infatti che i sudditi di entrambi gli Stati non potessero acquistare sull'altro territorio la qualità di cittadini senza l'autorizzazione dell'autorità della loro patria a rinunciare alla nazionalità d'origine.

Nei rapporti invece dell'Italia colla Svizzera e per il regolamento del servizio militare ricordiamo la convenzione di stabilimento e consolare di Berna del 27 luglio 1868, nella quale si è prescritto che, « allorquando un figlio di genitori svizzeri stabiliti nel regno d'Italia vi ha acquistato la natu-

ralizzazione in virtù delle leggi italiane, egli è tenuto agli obblighi del servizio militare se, nell'anno seguente all'epoca della sua maggiore età, egli non ha optato dinanzi l'Autorità competente per la naturalizzazione svizzera, e, in tutti i casi, non sarà chiamato al servizio prima d'aver conseguita legalmente l'età maggiore ».

Nella mancanza però d'un trattato generale che regoli i rapporti di tutti gli Stati fra di loro, meglio che tutto a parer nostro sarebbe se ciascuno di essi provvedesse per proprio conto anche a queste ipotesi ed ancor qui è il sistema adottato dalla legge italiana sull'emigrazione quello che ci si presenta quindi come unico mezzo per togliere la possibilità di ogni conflitto, o per lo meno per togliere la possibilità di quello che è il conflitto più grave che possa sorgere, il conflitto inerente all'obbligo militare; senza per questo pretendere che alcun paese abbia a rinunciare ai suoi più capitali diritti, allo stesso diritto di conservazione, che, come già abbiamo affermato, non implica soltanto il diritto di esistere da parte dei singoli Stati, ma il diritto anche di progredire e di evolversi continuamente.

§ 8.

Finalmente, anche in ordine a queste legislazioni fondate sopra un sistema eclettico, non viene meno la possibilità di individui che abbiano a trovarsi privi di patria.

Dato infatti il caso in cui una nazionalità venga presunta *iure soli* in una persona, con facoltà di rinunciarvi raggiunta l'età maggiore, e dato che, dall'altra parte, una legge non consideri questa stessa persona come proprio soggetto, si comprende facilmente come essa possa liberarsi da qualsiasi vincolo di sudditanza, una volta che eserciti quel diritto d'opzione che le è riconosciuto dal paese di nascita. Condizione di cose questa, che, se quasi sempre sarà desiderata dal-

l'individuo, talora potrebbe però anche procurarsela inconsciamente e contro sua volontà, data l'ignoranza delle leggi della sua patria d'origine.

Tanto per citare un esempio, poniamo che un suddito del Chilì si sia stabilito da dieci anni nel nostro regno e quivi dia alla luce un figlio: questi è presunto cittadino italiano, ma, ignorando che la costituzione del Chilì si fonda esclusivamente sull'*ius soli* e tutt'al più subordina l'acquisto della cittadinanza da parte sua alla trasferta del domicilio sul territorio dello Stato, giunto a maggiore età rinuncia alla nazionalità italiana, credendo in buona fede di diventare in tal modo cittadino del paese dei suoi genitori. Al contrario questo paese lo considera nient'altro che come uno straniero, così come straniero egli diventa anche per l'Italia in seguito alla rinuncia alla cittadinanza italiana.

Ed anche quando si abbia una legislazione che non subordini l'acquisto della cittadinanza da parte di questi individui alla trasferta del loro domicilio sul territorio dello Stato, ma semplicemente ad una manifestazione di volontà, come abbiamo visto nel Perù, ciò non vuol dire che simile carattere di manifestazione di volontà, agli effetti di essere reintegrati nel vincolo originario, assuma sempre la rinuncia alla nazionalità presunta da un'altra legislazione. Di solito infatti è solo in quanto si facciano queste dichiarazioni dinanzi a persone rivestite della qualità di agenti diplomatici o consolari (1) che esse sono ritenute valide a far acquistare la cittadinanza. S'aggiunga che non sempre l'età in cui si è ammessi all'elezione da una legge corrisponde all'età nella quale si ha il diritto di rinuncia in forza d'un'altra legge. La possibilità quindi di conflitti non è esclusa nemmeno con questo sistema.

(1) Così per il nostro codice civile, art. 5, capoverso.

Teoricamente esclusa lo sarebbe invece, un volta che si stabilisse come requisito per ogni rinuncia ad una determinata sudditanza la prova d'essere vincolati ad un'altra; ma, ove quest'altra non potesse acquistarsi che, o portandosi sopra altro territorio, sopportando quindi magari forti spese o gravi fatiche, od assoggettandosi a tutte le formalità d'una naturalizzazione ordinaria e colla possibilità quindi di vedersela rifiutata, un simile ripiego, per quanto degno di essere appoggiato in via di principio, perchè appunto in via di principio elimina il conflitto, praticamente a quali conseguenze potrebbe portare invece? Ad una lesione più o meno grave degli interessi di ciascun individuo, lesione consistente sia nel dover esso sottostare a spese e viaggi, sia nel dover rassegnarsi ad essere vincolato per sempre ad una cittadinanza contraria alle sue aspirazioni ed ai suoi voti.

È solo in quanto tutti gli Stati si informassero ai principî sui quali si è basata la legge italiana del 1901 che ancor qui si rispetterebbero gli interessi individuali e gli interessi degli Stati ad un tempo. Infatti, se in virtù di questa legge i nati all'estero da cittadini sono dispensati dalla prestazione del servizio militare sinchè dura la loro permanenza fuori patria, la loro qualità di cittadini ciò nonostante resta sempre intatta e nostri sudditi rimangono sempre, dato pure che abbiano a rinunciare ad una nazionalità in essi presunta *iure soli* per il fatto d'essere nati sopra il territorio d'un paese straniero.

CAPITOLO SESTO

Determinazione della nazionalità in base al sistema eclettico dell'« ius sanguinis » e dell'« ius soli » ad un tempo, con prevalenza però del secondo

SOMMARIO.

§ 1. - Applicazione di tale sistema e conflitti determinantisi anche fra due leggi ad esso parimenti informate. — § 2. - Legislazioni vigenti basate sopra questo sistema e studio particolare del diritto inglese. — § 3. - Conflitti fra queste legislazioni e quelle appartenenti ai tre gruppi precedenti.

§ 1.

L'ultima categoria di Stati, essa pure abbastanza numerosa, è caratterizzata dal fatto che, nella combinazione dei due criterî dell'*ius soli* e dell'*ius sanguinis,* è il primo quello che occupa, per così dire, il posto d'onore, dal momento che, come abbiamo detto parlando testè dei numerosi conflitti fra gli Stati europei e quelli dell'America latina, l'*ius sanguinis* è stato introdotto in moltissimi di questi Stati precisamente come un temperamento di fronte al rigore dell'opposto sistema. Anche qui poi, così come nelle legislazioni esclusivamente informate al principio territoriale, noi troviamo l'*ius sanguinis*

applicato assai spesso in ordine ai figli dei proprî sudditi nati in paese straniero e stranieri quindi *iure soli;* applicazione questa che, anzichè togliere efficacia all'*ius soli*, viene a rafforzarlo notevolmente.

In virtù dell'*ius soli* in generale sono considerati soggetti tutti i nati sul territorio però a maggiore età e talora anche prima è riconosciuta la facoltà da parte dei figli di persone straniere, o di rinunciare alla cittadinanza in essi presunta, o di perderla addirittura *ipso iure* in quanto abbandonino il territorio dello Stato.

Dato l'effetto che si annette alla circostanza dell'aver ommesso di fare simile rinuncia — l'effetto cioè di attribuire stabilmente una cittadinanza ad un individuo anche contro sua volontà, in quanto tale omissione abbia avuto luogo semplicemente per trascuratezza, — è chiaro come un conflitto possa determinarsi anche fra due legislazioni che pure accolgano lo stesso sistema, ma delle quali una abbia disciplinata la nazionalità dei figli dei proprî sudditi *iure sanguinis*, come il Messico, in cui, in forza della legge fondamentale in questa materia del 28 maggio 1886, è cittadino anche il nato all'estero da padre che abbia conservata la sua sudditanza.

Per altro più spesso l'*ius sanguinis* in ordine a quest'ultima categoria di individui ha soltanto l'effetto di agevolare ad essi l'acquisto della cittadinanza, attribuendola loro in quanto facciano una valida manifestazione di volontà, od in quanto si fissino sul territorio dello Stato. Ancor qui però il conflitto non può dirsi eliminato, perchè una rinuncia valida secondo una legge non sempre implica una dichiarazione atta ad acquistarne la nazionalità secondo un'altra.

Si comprende poi facilmente come un conflitto negativo debba necessariamente determinarsi nel caso in cui, nè in seguito a trasporto di domicilio, nè in seguito a semplice manifestazione di volontà quest'altra legge attribuisca al figlio

d'un proprio suddito nato fuori patria la stessa cittadinanza del padre.

§ 2.

Esaminati in tal modo i conflitti che possono sorgere fra gli Stati che hanno adottato un'uguale combinazione dei due criterî, compito nostro ora deve essere quello di passare in rassegna le legislazioni che tale combinazione hanno per l'appunto applicata nell'istituto della nazionalità d'origine.

Canadà Nel far che prima, in ordine alfabetico, ci si presenta la legislazione del Canadà, una di quelle colonie inglesi che sono rette da leggi speciali e differenti da quelle della metropoli (Sessione legislativa 1881, 44, Victoria, Capo XIII). Per il fatto della nascita negli Stati di S. M. ogni persona è considerata soggetta britannica d'origine, ma a maggiore età le è riconosciuto il diritto di rinuncia, provando d'essere vincolata *iure sanguinis* ad altra nazionalità. Ugualmente potrà rinunciarvi ogni persona nata fuori degli Stati soggetti da un padre britannico, purchè sia maggiore e non sia incorsa in qualche incapacità.

Danimarca È il fatto dell'abbandono del territorio quello invece che in Danimarca è reputato come un modo di perdita della cittadinanza anche per il figlio di genitori stranieri (legge 15 gennaio 1876); però, se questo fatto per se stesso è valido a portare la denazionalizzazione dell'individuo in via di principio, praticamente non si può dire certamente che l'individuo resti spogliato completamente della sua qualità di suddito. Egli conserva invero, così come tutti i cittadini della Danimarca che abbiano persa tale qualità appunto in seguito a trasferta del domicilio in paese estero, un vero e proprio diritto di reclamare soccorsi, posto che tornato in patria sia caduto in miseria, ed anche questo è un principio del quale noi facciamo tesoro, perchè in realtà concorda in un certo senso coi

disposti della nostra legge sull'emigrazione e contribuisce quindi a tratteggiare quel regolamento speciale dell'istituto della nazionalità, che, secondo noi, dovrà in un'epoca più o meno lontana introdursi nelle leggi dei varî Stati per forza stessa delle cose e togliere così ogni possibilità di conflitti in questa materia.

Guatemala È disciplinato l'istituto della nazionalità nel Guatemala dalle due costituzioni del 1881 (19 ottobre) e del 1859. In forza di esse sono reputati cittadini tutti coloro che nascono nella repubblica e tutti coloro che si fanno naturalizzare; l'interpretazione però che il Governo ha data al primo disposto è venuta a stabilire che il figlio nato da genitori stranieri perde la nazionalità dello Stato allorchè si fissa nel paese di cui essi sono originarî.

Inghilterra I costumi (Common Law) originariamente in Inghilterra avevano accolto l'*ius soli,* tanto di fronte al figlio dello straniero nato sul proprio territorio, quanto di fronte al figlio del cittadino nato all'estero.

Allegiance (1), in francese *allégeance*, dalle antiche voci *lige*, *ligeance*, è il vocabolo usato dagli scrittori ed anche dalle leggi inglesi per designare quel vincolo che lega gli

---

(1) Vedi per lo studio del diritto inglese a proposito del vincolo di sudditanza il Blackstone: *Commentaires sur les lois anglaises*, traduits de l'anglais par M. D. G. sur la quatrième édition d'Oxford: Bruxelles 1774. — Cockburn: *Nationality*. — Cogordan: op. cit. — Cutler: *Law of naturalisation*. — De Folleville: op. cit. — *Encyclopaedia britannica a dictionary of arts, sciences and general literature:* Edinburgh 1875. — *Encyclopaedia of the laws of England being a new abridgment* by the most eminent legal authorities: London. — Foote: *Treatise*. — Lawrence: *Commentaire*. — Serjéant Stephen's: *New commentaires on the laws of England:* London 1874. — Weiss: *Traité théorique et pratique de droit intern. privé* citato. — Westlake: *Treatise*. — Westoby: *Résumé* — ecc.

individui allo Stato; giuramento di *allegiance* è quindi l'atto in forza del quale lo straniero in determinate condizioni può acquistare la nazionalità inglese.

L'origine di questo vincolo rimonta al sistema feudale, che si inaugurò anche in quelle terre durante il medio evo e le cui istituzioni vi lasciarono però maggiori vestigia che non altrove. Dato un simile regime, ogni proprietario di terra era soggetto ad un determinato signore e tale soggezione, da una parte implicava il diritto dell'individuo di essere tutelato nel godimento del suo territorio, dall'altra il dovere di questo stesso individuo di aiutare il padrone e di essergli fedele. Ed il giuramento di *fidelitas* era precisamente l'atto in forza del quale una simile condizione di cose diventava effettiva.

Ma, mentre in questo giuramento il vassallo doveva fare una formale eccezione al suo impegno di fedeltà — perchè doveva riconoscere il diritto del signore, dal quale lo stesso suo padrone dipendeva, a reclamare un'analoga fedeltà, — nel giuramento invece di *allegiance,* fatto cioè di fronte ad un signore a tutti superiore, tale clausola diventava assolutamente impossibile, dal momento che questo stesso giuramento veniva considerato come un *contra omnes fidelitatem facere.*

Però, oltre a questa categoria di persone soggette in forza di un giuramento esplicito di *allegiance*, in altre parole di sudditanza, un'altra categoria di individui la legge considerava formar parte effettiva dello stesso popolo britannico, muovendo dal presupposto che poteva aversi benissimo anche un *allegiance* implicita, dovuta cioè indipendentemente da qualsiasi formale promessa. Edouard Coke dice quindi che tutti i soggetti sono obbligati dal vincolo d'*allegiance,* così prima, che dopo d'aver prestato il giuramento, perchè è ritenuto come scritto nel loro cuore dal dito della legge. E la legge soggiunge che avvi un'*allegiance* naturale ed un'*allegiance*

locale: la locale è quella dovuta dallo straniero e che dura tanto tempo quanto egli resta sul territorio dello Stato; la naturale invece è quella attribuita ad ogni individuo nato in Inghilterra e, come tale, non può essere, nè alienata, nè mutata, e neppure alterata dal tempo, o da circostanze qualsiasi. In altre parole questa *allegiance* deve essere perpetua.

In simile stato di cose si comprende facilmente il rigore della norma desunta dalle leggi comuni in ordine alla determinazione della cittadinanza *iure soli;* rigore per il quale a questo criterio originariamente non si poteva derogare se non rispetto ai figli nati oltre il mare da genitori al servizio dello Stato, ai figli dei sovrani ed agli eredi della Corona dovunque nati.

Soltanto sotto Edoardo III si aprì la via ad un' altra eccezione e precisamente con quello statuto nel quale egli, per incoraggiare il commercio, stabilì che tutti i figli nati all'estero, purchè padre e madre al tempo della loro nascita fossero sudditi del re, e che la madre avesse passato il mare col permesso del marito, potessero ereditare così come se fossero nati in Inghilterra.

Aperta questa breccia, sebbene limitata alle persone che esercitavano la mercatura, il diritto comune a mano a mano è venuto ad estenderne la portata, insino a considerare soggetti *iure sanguinis* tutti i nati all'estero da padre legittimo nato in Inghilterra, ed anche da padre legittimo esso pure nato all'estero, dato però che almeno il nonno fosse originario del territorio britannico.

Se non che, in epoche più recenti, il determinarsi d'una abbastanza considerevole corrente d'emigrazione transoceanica fece sì che assai spesso dei figli di sudditi inglesi avessero a trovarsi di fronte a legislazioni improntate esse pure all'*ius soli* nello stabilire la nazionalità dei figli degli stranieri; onde si rese assolutamente necessario agli uomini di governo di provvedere

al conflitto che si determinava, tanto più che esso assumeva, specialmente rispetto al servizio militare, una gravità maggiore di quella di tutti gli altri conflitti che erano sorti sino a quell'epoca di fronte alle legislazioni europee.

Frutto degli studî degli statisti inglesi si furono le Istruzioni inviate al console d'Inghilterra a Montevideo del 20 dicembre 1842, che abbiamo già avuto occasione di ricordare (1) e colle quali si possono raggruppare anche quelle del 1° gennaio 1859 inviate a Buenos-Ayres. Istruzioni alla cui emanazione l'Inghilterra si trovava veramente astretta, dal momento che ancor essa basava esclusivamente sul principio territoriale il vincolo d'*allegiance* e per di più ne affermava esplicitamente la perpetuità.

Il bill del 12 maggio 1870 sulla naturalizzazione indirettamente è venuto a prestar omaggio al disposto che la giurisprudenza inglese aveva trovato necessario di introdurre nel sistema del diritto comune. L'art. 4 infatti riconosce nell'inglese, che, per il fatto della sua nascita in territorio estero, si trovi investito di un'altra nazionalità, il diritto di spogliarsi della sua originaria sudditanza, una volta ch'egli abbia raggiunta la maggior età e che gli venga riconosciuta la pienezza della sua capacità legale (non sia cioè, nè alienato, nè imbecille, nè si tratti d'una donna maritata). Correlativamente a questo diritto lo stesso bill del 1870 sancisce il diritto di rinunciare alla nazionalità inglese ad ogni individuo, figlio di genitori stranieri ed appunto per questo fatto in virtù di una legge straniera vincolato ad un'altra sudditanza; ed anche siffatto disposto ebbe, come già dicemmo, un precedente di grandissima importanza nel dispaccio inviato da lord Mal-

(1) Cfr. Capitolo V, § 7, a, della presente opera.

mesbury all'ambasciatore inglese, Lord Cowley, residente a Parigi, in data 13 marzo 1858 (1).

Però, se il bill del 1870 in entrambi le ipotesi da noi considerate riconosce il diritto di rinuncia da parte dell'individuo, non contempla punto il caso che l'individuo a tale atto di rinuncia non addivenga. Ora già più volte noi abbiamo dimostrato quale importanza logicamente si possa annettere ad una omissione di questa specie, ond'è che logicamente è solo in quanto la legge inglese sulla naturalizzazione venga completata coll'applicazione effettiva della giurisprudenza ad essa precedente che il problema della nazionalità può apparirci veramente risolto.

Anzi la sua soluzione, posta in questi termini, riesce a delinearci sempre più nettamente il cammino per giungere a quel regolamento dell'istituto della nazionalità, le cui basi abbiamo gettato qua e là nel corso del nostro lavoro, quando ci si presentava l'occasione favorevole.

Richiamando infatti il concetto informatore delle istruzioni inglesi, noi vediamo che l'Inghilterra da una parte, pur riconoscendo come suoi soggetti i figli nati sul suolo da genitori stranieri, rinuncia ad ogni diritto di protezione sopra di essi di fronte allo Stato di cui quelli sono originari, e dall'altra, mentre dichiara cittadini i nati all'estero da cittadini, loro interdice pur tuttavia d'invocare tale qualità contro il governo del paese in cui sono nati; nel primo caso, specialmente in quanto questi individui si sieno trasferiti volontaria mente nello Stato d'origine dei genitori, nel secondo caso invece, specialmente in quanto all'estero essi continuino a dimorare.

Ora, in ordine al servizio militare, già abbiamo osservato come in fondo la nostra legge sull'emigrazione si sia informata

(1) Cfr. ancora Cap. V, § 7, a.

ad uno stesso concetto; in ordine ai conflitti numerosissimi determinatisi tra la Spagna e l'Argentina, data l'importanza enorme del fenomeno emigratorio fra i due Stati, già abbiamo visto come maestrevolmente il problema abbia avuto la sua risoluzione colla convenzione del 21 settembre 1863, in forza della quale si stabilì l'osservanza in ciascun paese delle disposizioni racchiuse nella sua costituzione e nelle sue leggi (1).

Una logica conseguenza ci pare pertanto di dover trarre, la conseguenza cioè che in fondo è il principio della territorialità delle leggi in materia di cittadinanza quello che dovrebbe venir accolto in tutti i rimedî propugnati per risolvere i conflitti derivanti dalle diversità dei varî diritti. Però implicitamente anche il principio della personalità potrebbe trovar posto nell'istituto della cittadinanza, una volta che si riuscisse ad allontanarci completamente da quei vieti pregiudizî che portano a considerare addirittura come un assurdo la coesistenza di due nazionalità in un medesimo individuo.

Ciò che indirettamente ha già fatto la stessa Inghilterra, perchè il rifiuto di proteggere i proprî sudditi, nati in paese estero, contro le autorità di questo paese è mantenuto da parte dell'Inghilterra specialmente in quanto tali persone all'estero continuino a dimorare. Una volta rientrate in patria al contrario essa si sente in pieno diritto di esercitare sopra di esse senz'altro la sua sovranità; ond'è che in definitiva la qualità loro di sudditi inglesi, in forza delle leggi britanniche, non può dirsi venuta meno, per il fatto dell'attribuzione d'un'altra soggezione in forza d'una legge straniera, se non in apparenza e sostanzialmente questi stessi individui vengono a trovarsi vincolati invece a due patrie contemporaneamente.

Concludendo quindi, in realtà è una categoria speciale di sud-

---

(1) Cfr. ancora Capitolo V, § 7, a, della presente opera.

diti inglesi quella che risulta da questo sistema: in altre parole, di fronte ai cittadini *optimo iure,* abbiamo dei cittadini che non sono tali per il fatto della loro residenza all'estero (i figli di cittadini nati sul suolo inglese, ma non dimoranti su di esso); ma che però a loro volta possono rivestire essi pure la qualità di *cives optimo iure*, non appena si decidano a trasferire il loro domicilio entro il territorio dello Stato.

Ed è appunto la creazione di questa categoria intermedia di cittadinanza quella che noi propugneremmo nel regolamento di questo istituto così importante, sfatando del tutto in tal modo quel preteso canone di diritto internazionale, « a ciascuno una nazionalità, ma non più di una », in base al quale la maggioranza degli scrittori è venuta ad ideare dei sistemi legislativi a questo proposito che ogni Stato dovrebbe adottare, ma che in pratica invece ben pochi Stati sono in condizione tali da poterli accogliere senz'altro.

E per vero: astraendo da ogni circostanza di tempo e di luogo, noi non riusciamo proprio a comprendere come mai si possa vedere addirittura un assurdo nella contemporanea esistenza di due sudditanze in uno stesso individuo, a meno di non cadere nella più grave delle confusioni, quella cioè di non distinguere fra il diritto e l'esercizio effettivo di esso. Una volta invece che si consideri la nazionalità in via di principio come una condizione necessaria per poter godere di taluni particolari vantaggi e ad un tempo essere assoggettati a talune particolari prestazioni, è chiaro come sia solo in quanto questo vincolo in talune speciali ipotesi venga ad accordare diritti e nel tempo stesso ad imporre doveri che abbiano ad assorbire completamente l'attività individuale e ad urtare coi diritti e coi doveri accordati e rispettivamente imposti da un altro Stato (come nell'ipotesi di due Stati in rapporti ostili fra di loro) che può veramente sorgere un conflitto di nazionalità.

Non la causa, adunque, ma gli effetti si debbono eliminare e ciò, da una parte ha fatto appunto la legge nostra sull'emigrazione col dispensare i nati nei paesi transoceanici dalla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della loro permanenza all'estero e definitivamente, una volta raggiunta una data età; e dall'altra parte va rendendosi sempre più probabile grazie al continuo svolgersi della società internazionale, in relazione al continuo svolgersi del rapporti fra Stato e Stato ed all'accentuarsi sempre più di quella politica di pace universale che nell'Europa almeno pare essersi stabilita ormai in modo veramente incrollabile.

La stessa contemporaneità di nazionalità, la stessa distinzione fra diritto ed esercizio di esso si ravvisa in definitiva nella legislazione danese, in riguardo al soggetto che portandosi all'estero si spoglia della sua sudditanza: egli infatti conserva sempre un certo diritto d'indigenato, per il quale, tornando in patria e cadendo in miseria, può sempre invocare soccorso e aiuto da essa.

Messico La legge del 23 maggio 1886 dichiara messicani tutti gli individui nati sul suolo da padre, o madre soggetta, dato che il primo sia ignoto; i figli di genitori ignoti ed i figli nati in paese estero da genitori che non abbiano persa la loro originaria sudditanza del Messico.

Presunti stranieri nell'ipotesi opposta, essi possono però, raggiunta la maggior età (ventun anni), eleggere la qualità di cittadini della repubblica: elezione espressa, se manifestano tale loro volontà agli agenti diplomatici, o consolari, od al segretario degli esteri; elezione tacita invece, se hanno accettato qualche impiego pubblico, o servito nell'armata.

Fra gli stranieri la stessa legge del 1886 contempla anche i figli di genitori stranieri, benchè nati sul territorio dello Stato; per altro, giunti all'età in cui, conformemente alle loro leggi d'origine, diventano maggiori, simile presunzione viene a lasciare il posto alla presunzione opposta della cittadinanza messicana,

salva però sempre la facoltà di rinuncia entro l'anno medesimo dell'età maggiore.

Portogallo

La costituzione portoghese del 29 aprile 1826, modificata dall'atto del 5 luglio 1852, era informata esclusivamente al criterio dell'*ius soli* in ordine ai nati da genitori stranieri e fu solo col codice civile del 1867 che il criterio dell'*ius soli* venne temperato con quello opposto del vincolo di sangue.

Da ciò il diritto di rinuncia alla cittadinanza portoghese, raggiunta la maggior età, o conseguita l'emancipazione; anzi, ancor prima di quest'epoca, gli individui sono ammessi a tale atto per mezzo dei genitori, o tutori, salva sempre la facoltà di manifestare una volontà contraria, raggiunta la maggior età, o conseguita l'emancipazione.

Quanto ai figli di portoghesi nati in paese estero, essi sono dichiarati soggetti senz'altro nel caso che i genitori loro si trovino fuori del regno per ragione di Stato; laddove in tutti gli altri casi è solo in quanto si stabiliscano sul territorio, o facciano una dichiarazione di volontà, che una simile qualità può venir loro attribuita.

Soggetti senz'altro sono pure i nati sul suolo da genitori sconosciuti, o la nazionatità dei quali sia ignota.

Infine il trattato del 21 aprile 1866 fra Spagna e Portogallo ha creato una posizione ai figli dei sudditi spagnuoli, nati sopra territorio portoghese, molto più privilegiata di quella che loro spetterebbe in forza del disposto del codice civile. Essi infatti restano spagnuoli sino alla loro maggior età e non vengono considerati portoghesi, se non in quanto continuino a risiedere nel Portogallo, salvo in ogni modo il diritto da parte loro di rinuncia a tale cittadinanza.

S. Salvador

Minore influenza di quella, che abbiamo vista esercitata dall'*ius sanguinis* nelle legislazioni precedenti, ci si appalesa esercitata da questo stesso criterio nella costituzione del 4 dicembre 1883 della repubblica di San Salvador. Infatti all'*ius*

soli questa costituzione non deroga se non di fronte ai figli degli stranieri di passaggio; espressione questa certamente non più determinata di quella che abbiamo vista adottata da altri Stati di residenza permanente sul territorio.

Quanto ai figli dei proprî sudditi nati in paese estero, la costituzione S. Salvadoriana riconosce ad essi il diritto di acquistare la cittadinanza della repubblica mediante semplice dichiarazione di volontà da parte loro, se maggiori, e da parte invece del padre, durante la minor età.

Stati Uniti La quattordicesima emenda alla costituzione degli Stati Uniti dichiara che « tutte le persone nate, o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione rivestono la qualità di cittadini » e, come tali, sono contemporaneamente cittadini anche di quello Stato dell' Unione nel quale conservano il loro domicilio (1). D'altra parte, l'atto del 9 aprile 1866 (sezione 1992) limita questa attribuzione di nazionalità agli individui non soggetti ad altra potenza.

La giurisprudenza di fronte a questi due disposti, in fondo contradditorî, pende ad attuare il sistema di considerare soggetti tutti i nati, a meno che all'età di ventun anni non scelgano la nazionalità loro d'origine. E a questo stesso sistema s'ispira un dispaccio inviato al Ministro degli Stati Uniti residente a Parigi, Mac-Lane, dal Segretario del Governo, Bayard, in data 15 febbraio 1883, nel quale si affermò il diritto di rinuncia alla nazionalità una volta raggiunta l'età maggiore, ma si dichiarò però contemporaneamente il diritto da parte degli Stati Uniti di considerare soggetto colui che a tale atto non sia addivenuto, sinchè mantenga la sua residenza sul territorio sottoposto alla loro sovranità (2). In certo

---

(1) Cfr. *Journal du droit int. privé,* 1887, pag. 32 e segg. (Porter Morse). — Cfr. pure *Wheaton's Elements,* by A. C. Boyd. 1878.

(2) Cfr. *Journal,* 1889, pag. 267.

qual modo possiamo quindi paragonare il sistema di diritto vigente in questa repubblica con quello che abbiamo visto vigente in Inghilterra in ordine a questa stessa categoria di individui.

La condizione dei figli di cittadini nati fuori patria è chiaramente disciplinata invece dall'atto del 10 febbraio 1855 (Sezione 1993), il quale dichiara che tutti coloro che nascono in paese estero da genitori cittadini all'epoca della nascita saranno essi pure considerati rivestiti di tale qualità; però il diritto di cittadinanza non discenderà alle persone i di cui padri non abbiano mai risieduto negli Stati Uniti (1). Da una parte quindi abbiamo la possibilità d'un cumulo di nazionalità, data una legislazione basata esclusivamente sull'*ius soli*, od anche soltanto ad una combinazione dei due criterî; dall'altra invece la possibilità di individui non soggetti ad alcuna patria, data una legislazione che si attenga unicamente al principio opposto dell'*ius sanguinis*.

§ 3.

Dati i principî ai quali abbiamo visto informate le legislazioni appartenenti a quest'ultimo gruppo di Stati, facilmente si comprende in quali casi debbano determinarsi dei conflitti, una volta che esse vengano a trovarsi di fronte, sia a Stati appartenenti alla prima categoria (*ius sanguinis*), sia a Stati appartenenti alla seconda (*ius soli*) e sia anche a Stati appartenenti alla terza (*ius sanguinis* temperato dall'*ius soli*).

A proposito degli Stati appartenenti alla prima categoria, già abbiamo visto quali problemi sorgano in ordine alla nazionalità dipendente dal vincolo di sangue; così pure, a proposito degli Stati appartenenti alla terza, già abbiamo visto

(1) Cfr. *Journal du droit int. privé,* 1887, pag. 380.

quali altri conflitti si determinino per quanto concerne i requisiti per addivenire ad una valida opzione di cittadinanza e gli effetti ad essa inerenti. Nulla di più naturale pertanto che queste stesse controversie abbiano a sorgere, allorchè si abbia un sistema dove anche l'*ius sanguinis* viene a sviluppare una certa influenza, sebbene limitata ed introdotta semplicemente come un temperamento dell'opposto principio.

Esaurito quindi il tema della nazionalità, per quanto riguarda la nazionalità attribuita all'individuo per il fatto della nascita, il nostro studio deve ora portarsi sui modi di acquisto posteriori ad essa, dei quali, primo fra tutti, la naturalizzazione.

Parte Seconda

Della nazionalità acquisita per fatto posteriore alla nascita

CAPITOLO SETTIMO

Classificazione dei modi d'acquisto della nazionalità posteriori alla nascita dell'individuo e della naturalizzazione propriamente detta in particolare

SOMMARIO.

§ 1.

La parola naturalizzazione può essere assunta in un duplice significato: in un significato, cioè, che possiamo dire lato, ed in un significato invece che ragionevolmente possiamo chiamare stretto, in quanto viene a riferirsi soltanto ad alcuni dei casi genericamente compresi nella prima denominazione.

Naturalizzazione, in senso lato, è un fatto qualsiasi posteriore alla nascita, in seguito al quale un individuo viene ad entrare in una determinata organizzazione politica. Data questa

accezione, è naturalizzazione il matrimonio per la donna, in quegli Stati nei quali questo vincolo porta per conseguenza l'acquisto della nazionalità del marito; è naturalizzazione il domicilio, posto che esso in qualche legislazione valga tuttora ad attribuire la cittadinanza *ipso iure* alle persone; è naturalizzazione una semplice elezione, sia espressa, che tacita, da parte di quegli individui ai quali tale diritto è riconosciuto; è naturalizzazione infine la mutazione di nazionalità derivante dal fatto d'una annessione territoriale. Soltanto si distingue, in questa concezione tanto larga della naturalizzazione, la naturalizzazione singolare dalla naturalizzazione collettiva.

Data al contrario l'interpretazione stretta del vocabolo, la naturalizzazione singola deve a sua volta essere suddivisa in naturalizzazione propriamente detta, elezione di nazionalità ed acquisto in seguito a matrimonio, o ad altre particolari circostanze (1).

(1) Dello stesso parere può considerarsi anche il Sechi. Ecco infatti com'egli si esprime: « Per *naturalità*, in senso lato, dovrebbesi intendere propriamente la qualità di colui che, essendo nativo dello Stato, sia investito dei diritti di cittadinanza. In senso più stretto, come sinonimo di naturalizzazione (senso lato, secondo la distinzione da noi fatta), essa indica in genere l'attribuzione della qualità di cittadino a chi non l'ebbe per diritto di nascita; sicchè, sotto questo significato, il vocabolo *naturalità* comprenderebbe tutti i modi di acquisto della cittadinanza per parte dello straniero. Senonchè nel nostro codice esso è usato ad indicare un concetto ancor più ristretto e limitato (senso stretto, secondo la nostra distinzione), ad indicare, cioè, l'attribuzione della qualità di cittadino, concessa dall'Autorità competente dello Stato a chi non ha cittadinanza, nè per diritto di nascita, nè per beneficio speciale di legge dipendente da altri avvenimenti posteriori alla nascita » (Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 101).

Per altre definizioni della naturalizzazione cfr. capitolo seguente, § 1.

Naturalizzazione propriamente detta, per noi, è quel fatto in seguito al quale un individuo, non appartenente per nascita ad una determinata organizzazione, mercè una congrua manifestazione di volontà è accolto nel grembo di essa come cittadino e, in via di principio, cogli stessi doveri e cogli stessi diritti del cittadino d'origine.

Nell'ipotesi invece che questa manifestazione di volontà sia ritenuta implicita nella verificazione di determinate circostanze, come il matrimonio, il domicilio, ecc., si deve far parola precisamente di naturalizzazione in seguito a matrimonio, a trasporto di domicilio, ecc.

Finalmente, in quanto un individuo, non appartenente per nascita ad un dato paese, in virtù dell'*ius sanguinis* o dell'*ius soli*, abbia diritto di scegliere fra le due cittadinanze, che possono essere in lui presunte in forza appunto dell'uno o dell'altro principio; od in quanto tale diritto di scelta si accordi al figlio di persona naturalizzata, nel caso che, come vedremo a suo tempo, non si adotti un sistema estensivo nella naturalizzazione, si parla giustamente di elezione di nazionalità, elezione che ancor qui può essere espressa e può anche essere tacita.

Un'osservazione generale crediamo però di dover fare a proposito di tutti i modi d'acquisto posteriori alla nascita, quella cioè che le formalità e le circostanze richieste dalle singole leggi per ciascuno di essi non possono mai in alcun caso venir supplite da altre formalità, o da altre circostanze più, o meno importanti, all'effetto di far presumere la volontà dell'individuo di formar parte dell'una, piuttosto che dell'altra aggregazione politica. Troppo gravi sono gli inconvenienti che deriverebbero dall'opposto sistema, il quale abbandonerebbe sempre all'arbitrio ed all'incertezza un vincolo così importante come quello della nazionalità (1).

(1) Nel sistema del diritto francese invece alcuni giureconsulti,

§ 2.

Incominciando ora a parlare della naturalizzazione propriamente detta, una considerazione importantissima giova premettere allo studio particolare di questo argomento. Tale considerazione concerne il diverso carattere al quale noi troviamo informate le varie legislazioni in ordine precisamente all'istituto della naturalizzazione; diversità di carattere che salta subito all'occhio, non appena si ponga a confronto una legge europea con una legge invece d'uno stato americano qualsiasi.

In Europa, in generale, la naturalizzazione è considerata come un atto di pura sovranità dello Stato, tanto che, per ottenerla, o non si stabiliscono affatto delle condizioni obbiettive — giudice supremo dell'opportunità, o non opportunità di tale concessione essendo sempre lo Stato, — o, se si stabiliscono, lo scopo loro non è già quello di rendere più facili e conseguentemente più numerose le naturalizzazioni, ma quello al contrario di limitare la possibilità d'acquisto della cittadinanza in seguito a tale atto a determinate categorie soltanto di individui. Ond'è che, di fronte a queste legislazioni, vengono a rivestire veramente il carattere di una eccezione e di uno straordinario favore quei pochi casi, nei quali all'individuo è attribuito il diritto esclusivo di eleggersi la cittadinanza ed allo Stato è interdetto quindi in modo assoluto di pronunciarsi a questo proposito. Tali casi consistono nella facoltà di procedere all'opzione, accordata, o, come già vedemmo, ai

tra i quali il Marcadè, hanno sostenuto che la nazionalità francese doveva considerarsi tacitamente concessa allo straniero che avesse sostenuti tutti gli oneri da essa dipendenti senza muovere eccezione di sorta. Contra però la Corte di Cassazione con sentenza 24 aprile 1827. Cfr. pure sent. Corte di Nîmes, 22 dicembre 1825.

nati sul territorio da stranieri e viceversa ai nati da cittadini all'estero, o, come vedremo meglio a suo tempo, accordata ai figli del naturalizzato. Casi che, per il loro carattere eccezionale, debbono proprio essere tenuti distinti, sebbene tutti rientrino nella categoria delle naturalizzazioni, una volta che si concordi nel dare a questo vocabolo una interpretazione estensiva.

Una simile condizione di cose è, come ben rileva il Catellani (1), una conseguenza immediata e naturale della poca frequenza dei rapporti fra cittadini d'uno Stato e cittadini di un altro, della scarsa facilità dei viaggi, delle dottrine prevalenti in Europa circa i legami fra sudditi ed autorità sovrane e finalmente della condizione dei nostri paesi, nei quali torna più vantaggioso al benessere economico generale favorire, piuttosto che limitare l'emigrazione.

Negli Stati americani invece si ha il rovescio della medaglia: da una parte, terre vastissime e popolazione scarsa, dall'altra, concepita la nazione, non come un ente costituito da un legame indissolubile, ma « come una comunione spirituale cui gli individui possono associarsi secondo i dettami del cuore e dell'intelletto », e, dall'altra parte ancora, grandissima facilità di trasporti e conseguentemente grandissima intimità di rapporti fra Stato e Stato. In relazione a questa diversità di vedute e di condizioni così rilevante fra il mondo antico e il mondo nuovo, le legislazioni dei paesi transoceanici si sono informate pertanto ad un concetto perfettamente opposto a quello che abbiamo detto esser stato accolto in generale dagli Stati europei: il concetto cioè d'un diritto da parte dei singoli nel reclamare la naturalizzazione d'un determinato paese. La legge stabilisce dei requisiti, delle circostanze, ve-

(1) Catellani: op. cit., vol. II.

rificandosi le quali soltanto ammette l'individuo all'acquisto della nazionalità; ma, una volta che questi requisiti e che queste circostanze si sieno verificate, l'autorità sovrana deve riconoscere l'individuo investito senz'altro, *ipso iure,* della cittadinanza.

In altre parole, ciò che negli Stati europei abbiamo detto essere una eccezione, qua invece diventa la regola, e quindi, non in quelle ipotesi soltanto, che abbiamo viste e che trovano la loro giustificazione, o nell'*ius sanguinis,* o nell'*ius soli,* o nel principio dell'unità famigliare, è riconosciuta al singolo la facoltà di eleggere la cittadinanza, ma al contrario nella generalità dei casi. Solo allora che non si verifichino quelle particolari circostanze, dalla legge previamente stabilite, o solo allora che si vogliano conseguire degli speciali diritti, proprî del suddito d'origine, solo in queste ipotesi le autorità dello Stato ponno essere chiamate a dare il loro giudizio in materia; in tutti gli altri casi invece è un vero diritto d'elezione quello che spetta all'individuo, ragion per cui potrebbe benissimo studiarsi la naturalizzazione negli Stati americani nel capitolo nel quale noi parleremo espressamente appunto dell'elezione della nazionalità.

Se non che noi crediamo di dover tener distinte le due specie di elezione, quella cioè fatta derivare, o dall'*ius sanguinis,* o dall'*ius soli,* o dal principio unitario dell'istituto famigliare, e quella che si verifica invece indipendentemente da tali circostanze, per il fatto che la prima può essere comune ad entrambe le categorie di Stati, europei cioè ed americani, e la seconda al contrario è caratteristica soltanto di questi ultimi e si dà in quei medesimi casi, nei quali, presso gli Stati appartenenti al primo gruppo, non si ha una elezione, ma invece una vera e propria naturalizzazione.

Pur riconoscendo come spettante a ciascuna sovranità il diritto di determinare e fissare le condizioni per l'acquisto e

la conservazione della cittadinanza, anche qui, in quanto si attribuiscano dei diritti assoluti ai singoli individui — come abbiamo visto aver fatto il Fiore (1) —, primo fra i quali diritti quello di scegliere liberamente la comunione politica alla quale ciascuno di noi intende appartenere, è logico che il sistema accolto dalle legislazioni americane debba venir preferito da taluni scrittori a quello accolto invece dalle legislazioni europee. Infatti, mentre nelle prime l'acquisto della cittadinanza è fatto dipendere unicamente dalla volontà dell'individuo, trattandosi di un vero diritto da parte sua a domandarla, nelle legislazioni dei nostri Stati è al contrario il prudente arbitrio dell'autorità sovrana quello che fa sì che a talune persone si conceda la naturalizzazione ed a tali altre al contrario la si neghi espressamente.

Per altro, siccome, e già più volte l'abbiamo affermato, siccome la maggioranza dei giuristi, per quanto cerchi di isolarsi dal mondo esteriore, risente sempre l'influenza delle condizioni della società nel cui grembo essa vive, così ben pochi scrittori sono giunti ad un'ulteriore conseguenza che pur tuttavia a noi pare derivi logicamente, date quelle premesse, che abbiamo viste: la conseguenza cioè di considerare la naturalizzazione sottoposta all'arbitrio delle autorità dello Stato come una contraddizione vera e propria di queste premesse medesime e non soltanto come un sistema che dovrebbe essere tenuto in minore considerazione dallo studioso. Tutti

---

(1) Fiore: *Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica,* art. 382: « Spetta a ciascuna sovranità il diritto di determinare e fissare le condizioni per l'acquisto della cittadinanza, per la sua conservazione e per il suo riacquisto, sempre che però sia rispettata la libertà delle persone e non violata la facoltà spettante a ciascuna di esse di scegliere liberamente la comunione politica alla quale intenda appartenere ».

gli Stati europei infatti attribuiscono nella generalità dei casi alle proprie autorità il diritto di pronunciarsi inappellabilmente in materia di naturalizzazione. Ora questa manifesta influenza delle circostanze locali sopra quasi tutti gli scrittori che hanno trattato di questo tema ci rende edotti come in tale influenza si debba pure trovare l'addentellato di quelle critiche, che essi hanno mosse contro istituti diversi dai nostri, vigenti presso altri Stati, e che, a loro giudizio, dovrebbero costituire altrettante lesioni dei diritti assoluti proprî di ciascun individuo.

Anche nella diversità delle leggi dei varî Stati, per quanto concerne il carattere che in esse ha assunta la naturalizzazione, nient'altro adunque noi dobbiamo vedere se non una diversità di manifestazione della volontà sovrana dei singoli legislatori, diversità che, a sua volta, dal punto di vista dell'origine, della causa determinante, trova il suo naturale e logico riscontro nella diversità delle condizioni politiche, economiche e sociali proprie di ciascheduna di queste organizzazioni politiche.

CAPITOLO OTTAVO

Della naturalizzazione in quegli Stati nei quali essa è rimessa all'arbitrio delle autorità

Sommario.

§ 1. - Evoluzione storica dell'istituto della naturalizzazione negli Stati del continente europeo. — § 2. - Diversità nelle legislazioni in ordine alle autorità competenti a naturalizzare la straniero. — § 3. - Dei requisiti in generale della naturalizzazione ed in ispecie del requisito della capacità: conflitti ad esso inerenti. — § 4. - Del requisito del domicilio e relativi conflitti. — § 5. - Degli altri requisiti in genere della naturalizzazione. — § 6. - Legislazioni vigenti appartenenti a questo gruppo di Stati.

§ 1.

È in conformità al duplice carattere, che abbiamo constatato informare la naturalizzazione nei vari Stati, che il nostro studio si porterà, prima sulle legislazioni, nelle quali tale fatto è considerato come una mera concessione dell'autorità sovrana, e poscia sulle legislazioni invece, nelle quali lo

stesso fatto ha assunto il carattere d'un vero e proprio diritto da parte dell'individuo.

Alla naturalizzazione concepita nel primo modo, e non alla naturalizzazione in generale, si confanno pertanto tutte quelle definizioni che la considerano sempre come un atto sovrano e discrezionale del potere pubblico (1).

Onorato da lunga tradizione è questo sistema: invero per quasi tutta l'antichità la naturalizzazione ha mantenuto il carattere d'una concessione circondata da tali e da tante gelosie, che ben scarsa applicazione potè avere questo istituto nelle epoche più remote.

Le ragioni sono facili a determinarsi: basta richiamare il concetto che abbiamo riferito esser stato espresso dal Catellani in ordine appunto alla naturalità. Si pensi infatti solo un istante all'influenza che esercitava in quei tempi la diversità di razza, di costumi, di lingua e di religione; si pensi alle difficoltà di comunicazione e di mezzi di trasporti; si pensi infine all'organizzazione politica degli Stati d'allora, organizzazione basata sopra la forza, sopra principî ieratici ed in generale sempre in favore d'una sola classe di individui. Più particolarmente però, per quanto concerne la Grecia,

---

(1) Cfr. definizione del Sechi, citata nel capitolo precedente, § 1.

Definizione del Weiss nel *Traité théorique et pratique de droit intern. privé* citato: « Atto sovrano e discrezionale del potere pubblico, per il quale una persona acquista la qualità di nazionale, o di cittadino nello Stato che essa vuole ».

Il De-Folleville invece (op. cit., N. 2) contempla anche l'ipotesi d'un acquisto derivante dalla legge. Ecco infatti come si esprime: « La naturalizzazione è un atto del potere pubblico (in certi casi un beneficio della legge), in seguito al quale uno straniero perde la sua nazionalità d'origine e diventa cittadino d'un nuovo Stato, nel quale si trova ammesso a godere per lo innanzi di tutti i diritti proprî dell'originario ».

è il senso orgoglioso della morale superiorità di questo popolo quello che spiega il suo straordinario esclusivismo; per quanto concerne gli altri paesi orientali, la repulsione religiosa per tutti i non partecipi alla loro fede; per quanto concerne Roma, infine, lo stato di guerra perenne in cui si trovava questa città di fronte a tutti gli altri popoli d'allora (1).

In Sparta Licurgo non ammette la naturalizzazione in vista precisamente della dissoluzione e dei danni, che avrebbe potuto arrecare allo Stato l'infiltrarsi di elementi stranieri (2), e la stessa condizione di cose, nelle età più remote, troviamo a Corinto e ad Atene (3); per cui fu solo in progresso di tempo che l'istituto della naturalizzazione potè farsi strada in queste organizzazioni, sempre però concepito come una concessione dell'autorità sovrana, fatto dipendere originariamente da condizioni rigorosissime e con effetti molti limitati. Più tardi queste condizioni a mano a mano vennero a perdere qualcosa del loro rigore primitivo e dall'altra parte gli effetti di siffatte concessioni vennero essi pure allargandosi gradatamente; in ogni tempo però, contro la naturalizzazione sciolta dagli antichi impacci, si levarono i più grandi uomini di Stato del mondo classico, come Demostene ed Isocrate, quasi tutte le sublimi orazioni dei quali ebbero particolarmente lo scopo

(1) Cfr. Costa: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 2 — Fusinato: *Le droit international de la république romaine (Revue de droit international,* 1885, pag. 3-9). — Gianzana: op. cit. — Ihering: *Geist des römischen Rechts,* 4 Aufl. I. pag. 226 e segg. — Milhaud: *De l'application de la loi pérégrine à Rome,* Paris 1892.

(2) Principio ancora in vigore ai tempi d'Erodoto (Erodoto IX, cap. 33).

(3) Cfr. Caillemer: *La naturalisation a Athénes.* — Hermann: *Griechische Alterthuemer.* — Philippi: *Reitrage zu einer Geschichte des attischen Bürgerrechtes.* — Schoemann: *Griechische Alterthuemer.*

d'osteggiare la larga infiltrazione degli elementi stranieri, come quella che veniva ad attentare, sia pure in modo lento, ma inesorabilmente però, alla prosperità della patria.

La storia più antica di Roma (1) ci mette dinanzi ad uno Stato tanto ristretto e tanto scarso di popolazione che, per fortificarsi, non sentì alcun ritegno nell'aggregarsi nella qualità di cittadini tutti gli abitanti delle città assoggettate.

Non appena però Roma potè raggiungere una certà prosperità e, in seguito appunto a queste conquiste, potè allargare la sua sfera d'azione oltre le terre vicine, venne subito a limitare notevolmente alla popolazione dei paesi di nuovo assoggettati il godimento dell'*ius civitatis,* proprio del cittadino romano. D'altra parte lo stato di guerra quasi perenne doveva, come già osservammo, render logico un certo esclusivismo anche presso questo popolo, così potente e nel tempo stesso così progredito nella civiltà.

Ne venne che « l'appartenere al *populus romanus,* essendo in Roma *civis* o *quiris,* era una condizione necessaria per avere, nei rapporti cogli altri singoli *cives* o *quirites,* la capacità di diritti patrimoniali validamente riconosciuti e protetti (*commercium*), e della conclusione di legittime nozze, atte a procacciare sulla donna e sui figli nascituri potestà di *paterfamilias* (*connubium*); come, ancor più, nei rapporti verso la Stato, per essere partecipe coll'*ius suffragii* della sovranità risiedente nel *populus* consociato, o per assumerne la rappresentanza, per gli attributi di quella dal popolo delegati a' suoi *magistratus,* e aver cioè il *ius honorum* » (2).

Per mezzo però di trattati Roma assai spesso venne a creare una posizione abbastanza favorevole a moltissimi po-

(1) Vedi per la bibliografia Capitolo II della presente opera, pag. 28, nota 2.

(2) E. Costa: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 1.

poli stranieri, coll'effetto specialmente di attribuir loro alcuni dei più importanti diritti proprî del cittadino d'origine. Tre sono gli appellativi che si riscontrano nelle fonti per designare simili patti e ad ognuno di essi corrisponde un diverso regolamento dei rapporti intercedenti fra le parti, per quanto non sempre ben determinati ne sieno i confini.

« L'*hospitium publicum* importava l'applicazione fra città e città di un ordine di rapporti, vigenti già prima nella sfera più ristretta di quegli organi dalla cui riunione la città stessa riusciva costituita, e cioè nella sfera delle *gentes* (*hospitium privatum*). E comprendeva i reciproci riconoscimento e tutela, da parte delle città contraenti, del diritto di vita e di integrità personale dei rispettivi cittadini e degli scambî: non però colle forme rigorose dell'*ius civile*, nè colle relative garanzie. Analoga, e parimenti esigua partecipazione di diritto importava, a quanto sembra, il trattato di *amicitia* » (1).

Quanto ai trattati di *foedus*, non si può stabilirne al contrario in modo preciso il contenuto, taluni importando piena partecipazione al *commercium*, tal altri invece limitandosi a determinati rapporti soltanto; taluni ammettendo persino la partecipazione al *connubium*, tal altri invece negandola espressamente.

Fra tutti i popoli federati però furono certamente i Latini (*populi Latini nominis*) quelli che godettero della condizione più privilegiata che Roma abbia mai fatto agli stranieri. Infatti, mentre ai peregrini ordinarî non si riconosceva il godimento di alcun diritto, nè civile (*ius connubii, ius commercii*), nè politico (*ius suffragii, ius honorum*), ma soltanto il godimento dell'*ius gentium* ed eccezionalmente, per via di trattati come abbiamo detto, il godimento di qualcuno dei diritti

(1) E. Costa: Monogr. cit., N. 3.

compresi nella categoria dell'*ius civile;* se ai *Latini veteres* (o *prisci*) non furono concessi i diritti politici, certamente nella loro intierezza fu loro accordato però l'esercizio dei diritti civili e specialmente dell'*ius commercii,* per cui divennero loro accessibili « le due solenni e tipiche obbligazioni formali, conchiuse col simbolo del *gerere per aes et libram,* e coi *verba solemnia,* il *nexum* e la *stipulatio,* e l'atto solenne di costituzione e trasmissione dei diritti di proprietà, la *mancipatio;* oltre che i mezzi di procedura intesi a conseguire la reintegrazione dei diritti nascenti da tali obbligazioni o da quell'atto, e violati » (1).

La maggiore facilitazione poi che fu fatta a questa categoria di stranieri si fu quella dell'aver stabilite a loro favore delle circostanze particolari, verificandosi le quali essi venivano rivestiti *ipso iure* della totalità dei diritti inerenti alla qualità di cittadino romano: così la semplice immigrazione in Roma portava per i *Latini prisci* ad una simile conseguenza (2).

Ma non solo per mezzo di trattati Roma venne a mano a mano a mitigare quel prisco concetto di esclusivismo sul quale erasi basato il suo ordinamento politico; assai presto essa diede anche a talune città assoggettate un assetto tale che, mentre loro permetteva l'esercizio dei diritti privati,

---

(1) E. Costa: Monogr. cit., N. 4.

(2) « La libertà loro d'immigrazione e il conseguente acquisto con essa della cittadinanza, fu frenato tuttavia dopo il 486; poi la soppressione recatane nel 659 indusse la guerra sociale, provocando l'espansione della cittadinanza. Tale libertà rimase ad ogni modo soppressa per le poche città latine rimaste in Italia e per le città latine estraitaliche », (E. Costa: Monogr. cit., N. 11), i cui cittadini potevano acquistare la cittadinanza romana nei modi d'acquisto *ipso iure* che in appresso esamineremo.

dall'altro canto però ne agevolava sempre più l'assorbimento nello Stato.

Tale assetto è quello delle così dette *civitates sine suffragio* e la sua caratteristica, di fronte all'assetto delle città confederate, consiste nel fatto che, mentre queste conservano la propria autonomia, almeno formalmente, quelle invece sono *deditae* a Roma, a Roma che, « unilateralmente e come sovrana, concede alla città assoggettata la partecipazione al suo diritto privato, e dunque gli attributi della cittadinanza fuori dell'ambito del diritto pubblico. Codesta stessa partecipazione è diversa, secondo i varî statuti dati dalla città sovrana. Il *commercium* sembra che dapprincipio fosse accordato di solito in guisa assai ristretta alle *civitates sine suffragio,* mentre fu dato in seguito più largamente. Il *connubium,* negato ad alcune *civitates s. s.,* fu invece accordato ad altre. E per alcune anche furono riconosciuti istituti giuridici profondamente diversi dai romani, mentre per altri cotali istituti furono aboliti espressamente » (1).

Cessato il periodo più cruento della conquista, Roma pensò poi alla propria prosperità economica: sorsero quindi i commerci ed i traffici e si rilevò allora l'opportunità di favorire l'emigrazione fuori delle terre soggette, emigrazione che, in quanto era costituita da cittadini romani, serviva nello stesso tempo a sviluppare sopra il suolo straniero la potenza dell'*Urbs romana.* Questa l'origine delle colonie latine e dei *Latini coloniarii;* colonie latine e Latini coloniarî, perchè il cittadino romano perdeva l'*ius civitatis* completo, per rivestire soltanto l'*ius latinitatis,* caratterizzato dal godimento di quasi tutti i diritti dei *Latini veteres.*

(1) E. Costa: Monogr. cit., N. 5.

Tali colonie erano costituite da cittadini romani, che volontariamente abbandonavano la città e rinunciavano così alla loro qualità di *cives optimo iure,* da persone condannate, che evitavano la pena espatriando, da persone obbligate ad emigrare ed anche da Latini. Le colonie venivano considerate come tanti piccoli Stati indipendenti e quindi governantisi da sè, con proprî magistrati, proprio senato e proprî censori; Stati alleati però a Roma, nello stesso modo che erano alleati a Roma i *veteres Latini.* Nello stesso modo poi dei *veteres Latini* anche per i *coloniarii* furono stabilite delle circostanze, verificandosi le quali essi venivano ammessi *ipso iure* al godimento di tutti i diritti proprî del cittadino romano. Così, non la semplice immigrazione in Roma, come abbiamo visto per i *Latini prisci,* ma lo stabilirvisi lasciando un discendente nella città anteriormente abitata (*stirpem ex se*); l'avervi occupata una magistratura (*magistratibus in sua civitate gestis*); l'aver accusato e fatto condannare un magistrato per concussione (*crimen repetundarum*) (1).

Avendo noi già precedentemente delineata, sebbene a tratti molto larghi, l'istituto d'una categoria speciale di cittadini, caratterizzata dal fatto della loro residenza fuori patria, come quella che concilierebbe, da una parte il diritto dello Stato di mantenersi fedele la popolazione emigrata e dall'altra il diritto di approfittare anche degli elementi stranieri che vengono a fissarvisi, aggregandoseli, dato che le sue condizioni particolari glielo consiglino, a questo punto della nostra esposizione del diritto romano in materia di cittadinanza non possiamo a meno di aprire una parentesi per rilevare una certa analogia che l'istituto romano della *Latinitas*, del *nomen latinum,* verrebbe ad avere con quello che abbiamo detto dei

(1) Cic. Pro Balb., 23-24. — *Lex rep.,* II, 7, 6 e segg., 83 e segg.

cittadini fuori dello Stato. Data infatti la possibilità da parte dei Latini di rivestire la cittadinanza romana *ipso iure* entrando in Roma, è naturale considerare in essi latente simile diritto e, in certo qual modo, latente la stessa qualità di cittadini, senza venir meno per questo al principio classico: *duarum civitatum civis esse nostro iure civili nemo potest: non esse huius civitatis civis qui se alii civitati dicarit potest* (1).

Permanente era il diritto dello Stato di reclamare anche i Latini per la prestazione degli oneri inerenti alla loro qualità di sudditi, e permanente noi tale diritto riconosciamo tuttora negli Stati odierni di fronte a quegli individui, che sono usciti dalla patria unicamente per ragioni economiche, delle quali non si può mettere in dubbio la dolorosità, e che alla loro patria si sono sempre considerati vincolati, quand'anche *ope legis* si sieno trovati soggetti ad un'altra nazionalità, od essi stessi l'abbiano chiesta per godere intieramente di quei benefici, che loro offriva lo Stato nel quale si erano stabiliti.

Sinchè però queste persone mantengono il loro domicilio all'estero, è logico che, pur considerandole ancor noi in certo qual modo sempre vincolate al nostro paese, le dispensiamo però da quegli oneri la cui soddisfazione potrebbe maggiormente pregiudicare i loro interessi, e ciò allo scopo precisamente di sempre più cementare i loro vincoli colla madre patria e, direttamente, od indirettamente, godere quindi la nazione di tutti quei vantaggi che sono inerenti ad un ben regolato fenomeno emigratorio.

Minore importanza per il nostro studio presenta la categoria dei *Latini Juniani* (2); essa riguarda infatti più pro–

(1) Pro Caecina 30-98 — Pro domo 30-78 — T. Livio X. 21.

Cfr. Mommsen: op. cit., tomo VI., 1, pag. 57.

(2) Gaio, 1, 22: *homines, Latini Iuniani appellantur: Latini ideo, quia adsimilati sunt Latinis coloniaris; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse.*

priamente l'istituto dell'affrancazione e, come tale, trova il suo disciplinamento nelle leggi *Aelia Sentia* (1) ed *Junia Norbana* (2). Latino Juniano, ad esempio, era lo schiavo affrancato allorchè il padrone godeva sopra di esso, non la proprietà quiritaria, ma la proprietà pretoria (*in bonis esse*).

Anche i *Latini Juniani* erano esclusi dall'*ius suffragii* e dall'*ius honorum* assolutamente e godevano di molte di quelle facilitazioni e di quei favori che già abbiamo visti in ordine ai *veteres* ed ai *coloniarii*. La differenza più rilevante fra la loro condizione e quella dei veri Latini consisteva infatti soltanto nella mancanza della *testamentifactio*, per cui, morendo essi senza figli od altri discendenti, nè potendo disporre per testamento del loro patrimonio, ne entrava in proprietà il manomettente senz'altro (3).

Quanto ai modi di pervenire *ipso iure* al pieno godimento della cittadinanza romana, si deve osservare come, nell'età classica, se ne sieno venuti aggiungendo dei nuovi, coll'unica avvertenza da fare, per quanto concerne i *Latini Juniani*, che da alcuni di questi modi essi vennero esclusi per sempre.

In generale possono i Latini acquistare la cittadinanza romana, o per *beneficium principale* (4); o per *causae probatio* (5) (allorchè un latino affrancato provi d'aver avuto dal matrimonio con una romana un figlio e questi sia giunto all'anno); o per *erroris causae probatio* (6) (allorchè un citta-

(1) Promulgata nel 6 d. Cr.

(2) Promulgata nel 18 d. Cr. Almeno questa è la *communis opinio* sul rapporto delle due leggi, pochi essendo gli scrittori che ritengono aver preceduto, non la Aelia Sentia, ma invece la Junia Norbana. Cfr. E. Costa: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 10, nota 13.

(3) Gaio 1, 23 - 2, 110, 275 - 3, 72, 73.

(4) Ulp. I, c. 3, 2.

(5) Gaio 1, 29-32; Ulp. I, c. 3, 3.

(6) Gaio 1, 73; 3, 73.

dino romano abbia sposato una latina, che credeva una romana o viceversa); o per il fatto d'una *mulier triplex enixa* (1); o per *iteratio* (2) (allorchè lo schiavo, già affrancato da colui che lo deteneva *in bonis*, venga affrancato anche dal suo padrone quiritario); o per *militia* (3) (per la durata, nel caso dell'affrancato, di tre anni); o per *navis fabricatio;* o per il fatto d'aver costrutto un mulino od un edificio (*pistrino; aedificio*) (4).

Di fronte a queste categorie di persone, favorite in modo così largo dal diritto romano, si aveva il resto della popolazione costituito dai peregrini ordinarî, ai quali, come già abbiamo detto, erano negati tanto i diritti civili, quanto i diritti politici; i loro rapporti erano pertanto regolati dall'*ius gentium.* Diritto questo, che formava parte del diritto nazionale romano, egualmente come il diritto civile, ond'è che a torto da taluni scrittori è reputato corrispondere all'odierno diritto internazionale; l'unica differenza tra le due specie di diritti si era quella che, mentre l'*ius civile* riguardava soltanto i *cives,* l'*ius gentium* riguardava i *cives* ed i *peregrini* ad un tempo.

Oltre i confini dello Stato poi erano i *barbares,* ai quali non era riconosciuto il godimento di alcun diritto, nè il civile, nè quello derivante dall'*ius gentium.*

Venuta a scomparire la condizione dei *Latini veteres* in seguito alle leggi *Julia, Pompeia* e *Plautia,* che accordarono l'*ius civitatis* dapprima alle città dell'Italia centrale e poi anche alle città transpadane, l'*ius Latii* venne concesso alle provincie con una larghezza più o meno grande a seconda dei tempi. Fu solo nell'età imperiale che tale concessione si estese

(1) Ulp. 3, 1-6.
(2) Ulp. I, c 3, 4; Plin. Epist. 7, 16.
(3) Gaio, 1, 32.
(4) Gaio, 1, 32-34; Ulp. I, c 3, 6.

a paesi interi, come la Spagna sotto Vespasiano (1), venendo a mano a mano a lasciare il posto alla stessa concessione dell'*ius civitatis* in tutta la sua intierezza: concessione quest'ultima, in sul principio, limitata a casi eccezionalissimi e poi estesa invece da Caracalla nel 212 d. Cr. a tutti i liberi soggetti dell'Impero.

Ma, se l'evoluzione storica del diritto romano ci porta, da un esclusivismo rigorosissimo del diritto di cittadinanza, ad una estensione addirittura enorme, per quanto concerne la concessione di essa ad intiere comunità, intieri popoli ed intiere provincie, per quanto concerne al contrario le naturalizzazioni individuali, l'evoluzione storica dello stesso diritto romano ci presenta la permanenza d'una larghezza e d'un favore sempre press'a poco uguale.

Infatti è l'esercizio d'una potestà dell'autorità sovrana quello che si rileva quasi sempre in ordine alle naturalizzazioni individuali, ond'è che, eccezion fatta dei Latini, i quali godevano di quelle speciali facilitazioni che abbiamo viste, i peregrini potevano acquistare l'*ius civitatis*, al tempo dei re, soltanto in seguito a proposizione votata nei comizî; al tempo della repubblica, soltanto in seguito a senatoconsulto, a legge od a plebiscito; instaurato il regime imperiale infine, è il principe quegli che è investito della facoltà di addivenire a simile concessione. Nessun requisito era stabilito per il peregrino che domandava la naturalizzazione; però ne erano esclusi senz'altro i *peregrini dediticii,* la cui condizione era paragonabile a quella dei barbari, e che erano costituiti dai vinti che s'erano resi a discrezione a Roma e dagli schiavi, manomessi bensì dal padrone, ma incorsi in condanne, od in generale infamati.

La costituzione di Caracalla, come abbiamo accennato, estese a tutti i sudditi dell'Impero romano l'*ius civitatis* (*In orbe*

(1) Plin: *Nat. Hist.*, 3, 30.

romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt: D. 1.° 5, 17) (1); però con questa disposizione, ispirata essenzialmente a scopi fiscali, non scomparvero, nè i Latini, nè i peregrini. La costituzione infatti faceva riferimento esplicito soltanto a coloro che, in quel momento in cui essa fu promulgata, venivano a trovarsi soggetti all'Impero e peregrini pertanto rimasero sempre gli abitanti delle provincie conquistate posteriormente a questa ordinanza. S'aggiunga che la condizione di peregrino si comminò poi anche come pena per determinati fatti e, dall'altra parte, in seguito ad affrancazioni si ebbero sempre dei *Latini Juniani* (2), o dei *peregrini dediticii.*

Giustiniano soltanto fece scomparire dal diritto romano tutte queste varie categorie di sudditanza, compresa la me-

(1) Dio. Cass. 76, 9.

Sul valore di tale costituzione ecco come si esprime il Costa nella sua monografia (N. 9): « Da quella costituzione, molto discussa, come nei motivi che la determinarono, così anche nella sua precisa portata, è certo che derivò un estremo attenuamento nella importanza della cittadinanza, quale elemento del *caput.* Si può ben riconoscere invero che la costituzione rendesse cittadini tutti gli stranieri ed i Latini viventi nell'impero quando essa fu promulgata, e non distruggesse la possibilità di render poi latine città estraitaliche conquistate successivamente, o di lasciarle in condizione di peregrine. Ma è pur da considerare che le occasioni di attuare codesta possibilità non furono, d'allora in poi, che molto rare; mentre lo loro stessa eccezionalità rendeva necessariamente quelle attuazioni di breve durata ».

(2) « E però ne discorre tuttora, nelle sue *regulae* Ulpiano; il quale poi, certamente solo in riguardo ad essi, consacra un titolo intiero di queste ai *Latini* e ai modi con cui i Latini conseguono la cittadinanza (Ulp. 1, c. 3, 1-6); così, come mezzo secolo prima, e anteriormente dunque alla costituzione di Caracalla, con riguardo solo ad essi trattava della latinità e dei modi con cui trasmutarla in cittadinanza Gaio nei suoi *commentarii* » (E. Costa: N. 10).

desima latinità dei *Latini Juniani,* affermando che « *imperfecta Latinorum libertas incertis vestigis titubat* », e stabilendo quindi che tutti i liberi dovevano per lo innanzi essere considerati rivestiti della qualità di cittadini romani. Conseguenza di tale affermazione si fu pertanto quella che, d'allora in poi, di fronte ai *cives optimo iure*, nell'Impero romano non si ebbero che i barbari, gli abitanti cioè delle terre inesplorate, rispetto ai quali, come vedemmo, il diritto romano non concesse mai il godimento di verun diritto.

Il diritto germanico (1) riproduce ad un dipresso la medesima condizione di cose del diritto romano, in ordine alla naturalizzazione individuale: la nazione germanica risultava infatti da una riunione di comunità, di gruppi più o meno estesi, più o meno solidi, di fronte alle quali riunioni ed ai quali gruppi colui che non vi apparteneva era messo alla morte, o ridotto schiavo.

Solo in progresso di tempo lo straniero potè conseguire il diritto di vivere in pace nelle tribù germaniche, e precisamente collo sviluppo sempre più grande dell' istituto della ospitalità, che si può dire un istituto comune a tutte le società antiche e che nella stessa età di mezzo ebbe a lasciare traccie numerosissime nei monumenti legislativi dei singoli popoli. « Anzi nell' Editto di Rotari troviamo sancito un principio nuovo: quei forestieri che non avessero un particolare tutore, dovessero considerarsi come sotto la protezione del re » (2).

(1) Vedi per la bibliografia Capitolo II dell'opera. pag. 30.

(2) G. Catinella: Monogr. citata nel *Dig. Ital.*, N. 15. Continua poi il Catinella: « Tali stranieri venivano chiamati *Wargangi*, ma non per questo assumevano piena cittadinanza, nè conservavano personalità di diritto, ma vivevano secondo il diritto personale del loro patrono o re, e solo in casi eccezionali potevano invocare il proprio (ed. di Rot. 367).

« Posti sotto la protezione di alcuno, acquistavano un guidri–

Per essere ammesso nella comunità occorreva invece il consenso unanime di tutti i membri, nè pare che, ad onta di tale assimilazione, lo straniero potesse formar parte dell'assemblea e portare le armi, i due più importanti diritti degli uomini liberi.

Dato questo carattere della naturalizzazione anche presso i popoli barbarici, è facile comprendere come, nel periodo che tenne dietro al periodo romano, si sia perpetuata press'a poco la stessa condizione di cose.

Col fondersi a mano a mano delle varie popolazioni, stabilite nella nostra penisola, a mano a mano, al principio della personalità delle leggi, si sostituì quello della territorialità, la nascita sopra un determinato territorio, e non più quella entro la tribù o la comunità, divenne la circostanza in base alla quale si attribuiva la nazionalità alle persone, in luogo di cittadini si ebbero dei soggetti e così gradatamente venne affermandosi un nuovo regime: il regime cioè prettamente feudale.

In tale organizzazione l'arbitrio divenne la norma regolatrice, « il diritto d'albinaggio si tramutò in furto, in mezzo di far denaro, e non ostante ciò il forestiero non poteva partecipare dei diritti civili, in giudizio aveva minori mezzi e credibilità dei cittadini, non poteva possedere beni immobili, doveva pagare tasse più gravi degli altri, anche in casi in cui agli altri non erano imposte, come per ottenere il consenso di matrimonio.

---

gildo, che, in caso d'uccisione, doveva pagarsi al patrono o al re; i quali poi erano considerati i legittimi eredi dei loro beni, e solo facevasi eccezione nella legge langobarda se vi fossero figli (ed. di Rot. 367).

« Ma le altre leggi barbariche, comprese le franche, ammettevano il famoso *ius albinagii*, quale una conseguenza della protezione che al forestiero veniva accordata ».

« Oltre tutto ciò dovevano pagare pedaggi e gabelle ovunque passassero, gabelle se vendevano in pubblico e sui mercati.

« Nelle peggiori ipotesi venivano arrestati, spogliati di tutto, ridotti in servitù. Ricorda il Grimm (1) che in Germania venivano chiamati uccelli selvatici (*Wildflügel*).

« Si applicò alla libertà la prescrizione trentennale romana, e lo stare per tale spazio di tempo nelle terre del signore rendeva servo; di poi quel termine fu ridotto ad un anno ed un giorno, e perfino bastò a render servo il metter piede nella proprietà d'un feudatario senza il suo permesso » (2). Ed anche quando, resisi più frequenti i rapporti fra territorio e territorio, le esigenze del commercio indussero i signori a rendere possibile l'assimilazione dello straniero, tale assimilazione conservò sempre il carattere d'una concessione straordinaria, subordinata in tutto e per tutto all'arbitrio del *dominus*.

Costituitesi le monarchie assolute sulla base del regime feudale, questo diritto dal *dominus* passò al re, come quegli dal quale dipendevano tutti i signori, e rivestito sempre della sua caratteristica di atto esclusivamente dipendente dal suo potere discrezionale. Le lettere di naturalità costituiscono il tipo dei modi di naturalizzazione proprî di quelle età e le stesse condizioni, verificandosi le quali esse venivano rilasciate, originariamente non erano disciplinate da altro che dalla volontà del monarca medesimo.

Coll' organizzazione comunale si aprì è vero, come già osservammo, un'êra novella all' istituto della cittadinanza, ciò nonostante ne costituì sempre il fondamento il principio che *civis non fit per solam oblationem volentis fieri civis, nisi*

(1) Grimm: *Deutsche Rechtsalterthümer*, pag. 327. Göttingen 1828.

(2) G. Catinella: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 18.

acceptatur in civem per dominos civitatum (1). Erano sempre infatti il maggior Consiglio od il Podestà, le autorità supreme cioè del Comune, quelle alle quali spettava siffatta attribuzione e, d'altra parte, non tutti i diritti proprî del cittadino originario venivano per tal modo concessi allo straniero.

Trasformatesi finalmente le varie organizzazioni politiche in organizzazioni più libere ed aventi per base il regime rappresentativo, l'assimilazione dello straniero venne tolta bensì dall'assoluto arbitrio del sovrano, ma, ad onta di tutto questo, in Europa per principio generale non venne mai a spogliarsi completamente dalle sue originarie caratteristiche, ond'è che tuttora noi la troviamo affidata all'uno od all'altro dei due poteri, nei quali l'autorità sovrana si esplica nei singoli Stati: ora cioè all'esecutivo ed ora invece al legislativo.

§ 2.

Nessun dubbio può sorgere in merito alla legittimità da parte di ciascuno Stato nell'affidare all'una, piuttosto che all'altra delle sue autorità costituite la facoltà di naturalizzare lo straniero; per cui l'autorità a ciò competente secondo le leggi del paese, al quale l'individuo intende aggregarsi, deve essere riconosciuta senz'altro competente a procedere a tale atto anche da quell'altro paese, cui originariamente l'individuo trovavasi vincolato.

In quanto però il potere legislativo dà maggiore affidamento di imparzialità e viceversa l'esecutivo lascia adito a maggiori timori di pressioni e di influenze, si può stabilire come principio generale che in quegli Stati, nei quali maggiore è la diffidenza, la naturalizzazione viene attribuita al parlamento ed al potere esecutivo invece in tutti gli altri.

(1) Bertacchini: *Repertorium iurisprudentiae*, Vol. I, pag. 309.

Una terza categoria di Stati poi può aversi, nei quali tale facoltà viene contemporaneamente affidata all'uno ed all'altro dei due poteri.

Ma la diversità di competenza trova riscontro anche nel differente aspetto che assume l'immigrazione nei varî paesi: infatti è logico che là, dove essa assume il carattere d'un fenomeno che lo Stato è interessato ad incoraggiare (1), si attribuisca la facoltà di naturalizzare, non già al potere legislativo, ma all'esecutivo invece, come quel potere che può esplicarsi sottostando ad un numero di formalità minore di quelle inerenti alla promulgazione d'una legge. Ed è precisamente questa diversità quella che, come abbiamo visto, ha fatto sì che la naturalizzazione nelle legislazioni americane si sia trasformata in un vero diritto da parte dell'individuo a reclamarla, per cui il potere esecutivo, e talora anche il giudiziario, si limitano a verificare semplicemente se le condizioni stabilite preventivamente dalla legge una volta per sempre sieno, o non sieno state soddisfatte da colui che domanda la nazionalità.

La diversità di competenza trova riscontro infine nell'evoluzione dello stesso istituto della nazionalità e contemporaneamente nelle mutate condizioni sociali e politiche degli Stati. Ed una prova palese di siffatta asserzione l'abbiamo avuta precisamente nel sistema del nostro diritto italiano colla recentissima promulgazione della legge Sonnino, in data 17

(1) Come per l'appunto nello stesso nostro paese, perchè « l'Italia ha, più che molti altri Stati, ragione di facilitare la naturalizzazione degli stranieri, vista la qualità media, socialmente, intellettualmente e moralmente assai elevata, della immigrazione forestiera che viene a stabilirvisi in via normale » (Discorso dell'On. Sonnino alla Camera dei deputati, seduta 24 maggio 1905: Atti del parlamento Ital. Cam. Dep., Sess. 1904-05, Vol. III, pag. 3260 e segg.).

maggio 1906 (1), la quale ha avuto per unico scopo quello di facilitare agli stranieri l'acquisto della cittadinanza italiana.

Riservandoci di esaminare particolarmente a suo tempo le disposizioni che si trovano racchiuse in tale legge, riportiamo qui le ragioni che lo stesso Sonnino ebbe a spiegare al nostro Parlamento, nella seduta del 24 maggio 1905, in appoggio del suo progetto (2):

« La legislazione italiana, in fatto di concessione della naturalità agli stranieri, è una delle più restrittive, direi, delle più arretrate fra le legislazioni delle nazioni civili.

« La grande naturalizzazione, comprendente il godimento dei diritti politici, non può essere fatta che per legge speciale; e ciò per effetto del disposto dell'art. 1 della legge elettorale politica (3), poichè su questo punto il cod. civ. tace.

« In tutti i grandi Stati civili si è nell'ultimo trentennio cercato di sempre più agevolare agli stranieri l'acquisto della qualità di cittadini, e s'è riconosciuto che l'atto di concessione per l'indole sua appartiene, una volta stabilite per legge le condizioni generali richieste di residenza, di uffizî esercitati,

---

(1) N. 217 della Racc. Uff. Leggi e decr. del Regno. — Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 1906, N. 127.

(2) Dagli Atti del Parlam. Ital.; luogo cit. — Uguali ragioni spiegò l'On. Sonnino nella seduta del Senato del 2 maggio 1906. Cfr. Gazzetta Ufficiale 1906, N. 104.

(3) Ecco le ragioni avanzate dallo Zanardelli nella sua relazione (pag. 24) a sostegno di questo articolo: « Affinchè uno straniero possa contrarre seriamente un legame che subentri a quello che doveva stringerlo al luogo natio, affinchè, pe' suoi sentimenti, per le sue idee, possa divenire figlio della patria adottiva, conviene ch'egli si formi ai sentimenti e alle idee di quest'ultima. Una breve residenza, una volontà passeggiera di sua natura, o almeno incerta nel suo avvenire, non bastano dunque a procurare l'acquisto della pienezza dei diritti di cittadino ».

o di servizî resi, alla sfera delle funzioni proprie del potere esecutivo. Così in Francia, in Germania e nei singoli Stati dell'Impero, in Austria, in Ungheria ed in Spagna, ecc.

« Solo in Olanda, nel Belgio e nella Rumenia si richiede ancora l'intervento del legislatore. In Inghilterra la quistione è rimasta sempre controversa, anche dopo il *naturalisation act* del 12 maggio 1870, per ciò che riguarda soltanto la facoltà di sedere nelle Camere legislative.

« Negli Stati Uniti d'America e nella repubblica Argentina, il conferimento della naturalità è fatto dalle Corti di giustizia. Nel Brasile, non si richiede nemmeno una speciale concessione, bastando che lo straniero soddisfi a certe condizioni di domicilio e di residenza.

« Più volte è stato segnalato in Italia, dal Parlamento, dal Governo e dai privati scrittori, tutto il danno che proviene al paese dallo stato antiquato della nostra legislazione a questo riguardo.

« In quarantaquattr'anni di Regno d'Italia, non arriva a venti il numero delle persone alle quali sia stata conceduta la piena cittadinanza per legge.

« E sì che l'Italia avrebbe, più che molti altri Stati, ragione di facilitare la naturalizzazione degli stranieri, vista la qualità media, socialmente, intellettualmente e moralmente assai elevata, della immigrazione forestiera che si viene a stabilire in via normale nel nostro paese.

« Ricorderò brevemente alcuni nostri precedenti parlamentari sull'argomento.

« Fino dal 15 maggio 1890, la Camera votava, sotto il primo Ministero Crispi, in occasione della legge per la pubblicazione nell'Eritrea delle leggi del Regno, della quale ebbi l'onore di essere il relatore, un ordine del giorno per invitare il Governo « a presentare un disegno di legge che agevoli, segnatamente nelle colonie, il conferimento della naturalità italiana agli stranieri che ne facciano richiesta ».

« Nel 1897, il Ministero Di Rudinì, nel disegno di legge presentato al Senato per modificazione alla legge organica sul Consiglio di Stato, proponeva, all'art. 5, che la cittadinanza, « quando sia favorevole il voto del Consiglio di Stato, potrà essere accordata per decreto reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con gli effetti della naturalità concessa per legge ».

« L'ufficio centrale del Senato accoglieva la proposta, commentandola dottamente: « È ormai una verità acquisita alla scienza del diritto pubblico, scriveva il relatore Saredo, che, per quanto grande possa essere l'importanza dell'atto con cui s'accoglie un nuovo membro nella comunanza politica d'uno Stato, questo atto, per l'indole sua e per le particolari valutazioni che richiede, appartiene alla sfera della funzione amministrativa, anzichè a quella della funzione legislativa. La tendenza del nuovo diritto pubblico degli Stati moderni è di rendere sempre più agevole la concessione della cittadinanza agli stranieri, e di ritenere la potestà della concessione come una funzione del capo dello Stato ».

« Il 3 febbraio 1899, il Ministro Pelloux presentava un disegno di legge per autorizzare il Governo a concedere per decreto reale, in seguito a parere favorevole del Consiglio di Stato, la piena capacità dei diritti politici a coloro che da un decennio avessero acquistata la naturalizzazione per solo decreto reale, e da eguale periodo prestassero allo Stato il loro servizio nell'esercito, nell'armata o nell'amministrazione civile. Anche in quella occasione il Governo riconosceva, nella sua relazione, l'opportunità, anzi la necessità di provvedere ad una obbiettiva sistemazione dell'istituto della naturalità.

« La commissione eletta dalla Camera si mostrò disposta ad allargare notevolmente il concetto della proposta ministeriale, adottando in massima disposizioni analoghe a quelle che ho formulate nell'attuale disegno di legge. La relazione,

stesa dall'On. Boselli, e distribuita in bozze ai membri della commissione, non arrivò ad essere presentata all'assemblea.

« Intanto l'ufficio centrale del Senato, nel riferire sopra un disegnò di legge per concessione della naturalità al principe D'Abro, proponeva, relatore Taiani, all'Alta Camera il seguente ordine del giorno: « Il Senato, convinto della necessità di regolare la materia della naturalizzazione, a complemento degli art. 3-10 cod. civ., invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge ».

« Questa mozione, accettata dal Governo, rappresentato anche allora dal Guardasigilli attuale, On. Finocchiaro Aprile, fu approvata dal Senato nella tornata 15 luglio 1899.

« Da quanto precede risulta chiaro come la questione debba ormai considerarsi come matura, e che tutti i partiti parlamentari hanno riconosciuta la convenienza di risolverla secondo richiede lo spirito dei tempi ».

Però la nuova legge italiana non spoglia completamente il potere legislativo della sua attribuzione speciale in materia di concessione della cittadinanza, perchè, in quanto l'individuo non possa provare di trovarsi nelle condizioni da siffatta legge previste, è sempre al Parlamento che egli deve rivolgersi se vuole essere assimilato in tutto e per tutto al cittadino d'origine (1). Tuttora quindi nel sistema del nostro diritto è il

(1) Infatti l'art. 2 capoverso I della legge citata dice che « ai non italiani che, posteriormente alla pubblicazione della presente legge, avranno ottenuto la naturalità, per decreto reale, indipendentemente dalle condizioni richieste nell'articolo precedente (e cioè naturalità non completa, *piccola naturalità*), potrà pure essere concesso con altro decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, il pieno godimento dei diritti politici *(grande naturalità), quando si saranno verificate le condizioni richieste dai* §§ 1, 2 e 3 *del primo comma dell'articolo stesso* ».

sistema eclettico quello che vige e tuttora quindi si deve distinguere la grande dalla piccola naturalità, la prima coll'effetto di parificare lo straniero all'originario, la seconda con quello invece di attribuire allo straniero soltanto alcuni dei diritti proprî del cittadino d'origine.

Viceversa tale distinzione è stata abbandonata da quasi tutti gli altri legislatori, perchè « nel vero concetto della naturalità, questa risponde al suo nome allora soltanto che agguaglia coloro i quali la ottengono ai cittadini per natura » (1).

(1) A. Brunialti: *Legge elettorale politica commentata*, Torino 1882, pag. 5. Continua poi:

« Nè, d'altra parte, può scindersi la qualità, la personalità del cittadino.

« Secondo questo concetto, quegli, cui viene conferita la cittadinanza, dovrebbe essere non solo elettore, ma eleggibile. D'altra parte quale sanzione più efficace di quella della elezione stessa, attinta alla volontà nazionale? Che, se ciò si può dire per la eleggibilità, a maggior ragione si deve ripetere per l'elettorato, che non è un singolare onore, ma un diritto e un dovere a cui tutti i cittadini dovrebbero partecipare. Con una legge civile, com'è la nostra, che ammette anche lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, chi domanderà la cittadinanza se non può avere l'elettorato, che è di regola il solo effetto politico della cittadinanza stessa? Quando quest'ultima non conferirà vantaggi, lo straniero preferirà di rimanere nella condizione che, se non altro, lo sottrae agli oneri cui sono soggetti i cittadini.

« Infine, dacchè lo straniero il quale chiede la cittadinanza presso di noi godeva nella sua patria la pienezza dei diritti inerenti alla qualità di cittadino, perchè subirà egli una *diminutio capitis* mutando nazionalità. Ciò ripugna tanto più per la circostanza, che, non potendo alcuno razionalmente avere due patrie, in generale colui che ottenne all'estero la cittadinanza la perde nel proprio paese; così ogni suo vincolo colla patria d'origine rimane disciolto senza che egli trovi una vera patria nella patria adottiva. Infatti, se in Italia a due soli

§ 3.

In quanto gli Stati europei per principio generale considerano la naturalizzazione essenzialmente come un atto della sovranità loro e che quindi possono accordare o rifiutare con assoluta libertà di scelta, si comprende benissimo come in molte di queste legislazioni non si trovino stabiliti neppure dei requisiti per coloro che desiderano formar parte dell'organizzazione politica, e fra queste legislazioni, si poteva annoverare anche la nostra solo poco tempo addietro, prima cioè che venisse promulgata la legge Sonnino.

Altre invece, fra le quali precisamente l'attuale legislazione italiana (limitatamente al caso però di grande naturaralità conseguita mediante semplice decreto reale), contemplano bensì delle circostanze verificandosi le quali soltanto lo straniero è ammesso a chiedere la cittadinanza, ma siccome ciò non implica un diritto da parte sua ad ottenerla (1), così in realtà queste circostanze, anzichè tornargli a vantaggio, possono riuscire a limitargli invece lo stesso suo diritto di avanzare siffatta richiesta.

Ora, fra i requisiti generalmente stabiliti da queste leggi, quello della capacità merita uno studio speciale, per il

---

stranieri venne conferita la cittadinanza colla solennità di una legge, assai scarsi furono anche quelli ammessi per decreto reale; negli ultimi undici anni essi furono in media venticinque per anno ».

(1) Come affermò anche l'On. Sonnino nel suo discorso già citato in appoggio al progetto, che diventò poi la legge del 17 maggio 1906. Egli disse infatti: « Nella mia proposta si tratta sempre, non di concessione obbligatoria, o di diritto, della cittadinanza allo straniero che abbia adempiuto a certe condizioni, bensì di concessione facoltativa, cioè rilasciata caso per caso alla discrezione del Governo, date alcune determinate condizioni generali, e col parere favorevole del Consiglio di Stato ».

fatto che anche là, dove la naturalizzazione è indipendente da qualsiasi condizione, siccome per domandarla si viene a manifestare una volontà, così sorge la questione di stabilire in quali casi la manifestazione di tale volontà rivesta effettivamente i caratteri di validità giuridica. Per risolverla si guarderà alla legge originaria dell'individuo, o si guarderà invece a quella che vige nello Stato di cui egli domanda la naturalità? Quali le conseguenze del differente modo di risoluzione del problema è facile arguire.

La determinazione della maggiore età ed in generale dello stato e della capacità delle persone varia da paese a paese ed è connessa coi costumi e coll'indole di ciascun popolo. Ora, siccome ogni mutamento di nazionalità implica, da una parte, la rinuncia dell'originaria e, dall'altra, l'acquisto d'una nuova, nel caso di una diversità di legislazioni, un medesimo individuo potrà rivestire la qualità di capace di fronte ad uno Stato e di incapace invece di fronte ad un'altro, rispettivamente per l'uno, o per l'altro dei due atti che vengono a produrre in lui la mutazione di cittadinanza. In Ispagna, per esempio, l'età maggiore si raggiunge solo a ventitrè anni compiuti (cod. civ., art. 320), mentre in Italia a ventuno (cod. civ., art. 323). Se uno spagnuolo quindi dell'età di ventidue anni può ottenere la naturalità italiana, in quanto è in grado, secondo la legge italiana, di addivenire ad una valida manifestazione di volontà, viceversa non potrebbe con questo fatto sciogliersi dalla sua nazionalità d'origine, sebbene anche la legge spagnuola stabilisca una decadenza di diritto nel caso d'acquisto di cittadinanza all'estero, in quanto non ancora, secondo la legge spagnuola, il medesimo individuo può avere una volontà di fronte alla legge.

È appunto in vista di questi conflitti che molte legislazioni valutano il requisito della capacità in conformità alla legge originaria del richiedente, uniformandosi in

tal modo anche al principio formulato nelle disposizioni preliminari del nostro codice civile all'art. 6, che stabilisce precisamente come lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia debbano venir regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Infatti « la soluzione del quesito dipende dall'assodare in quale momento si produce il cambiamento di cittadinanza e quindi il passaggio dall'uno Stato all'altro. Or bene, questo cambiamento si verifica quando è avvenuto il proscioglimento della persona dai legami che l'avvincevano alla patria di origine, quando il proscioglimento dai suddetti legami è divenuto un fatto. Nel tempo in cui questo proscioglimento si verifica la persona trovasi ancora vincolata allo Stato, cui vuole abbandonare; la volontà della persona di lasciare un paese, per appartenere a un altro, si manifesta nel tempo in cui essa è ancora legata allo Stato di origine; e l'estrinsecazione della volontà sua si verifica sotto il regime della legge ivi imperante. L'espatriazione è l'ultimo atto della vita civile, che l'individuo compie in qualità di cittadino della patria di origine; ed è quella l'ultima volta che la capacità di lui trovasi regolata da quella legge. Non deve per nulla ritenersi che, avvenendo la perdita della cittadinanza primitiva come una conseguenza della naturalità acquistata all'estero, la volontà ad espatriare si manifesti quando la naturalità all'estero siasi prodotta, per dedursi che la capacità debba essere regolata dal novello statuto personale. Eppure non è così. Se la naturalità acquisita all'estero si ritiene come uno dei casi di perdita della cittadinanza originaria, ciò avviene giuridicamente quando si sieno espletate dall'individuo tutte le pratiche per divenire cittadino dell'altro Stato; sino all'espletamento di dette pratiche l'individuo è un candidato alla naturalità, ma non è diventato cittadino del nuovo Stato. E, fino a quando l'individuo non potrà dirsi cittadino dello Stato alla cui na-

turalità aspira, non può ritenersi che sia decaduto dalla cittadinanza originaria; e conseguentemente, sino a che non sia diventato cittadino del nuovo Stato, egli non si troverà passato sotto il regime del nuovo statuto personale » (1).

Siccome però l'acquisto della cittadinanza in un paese costituisce un fatto che intimamente lo riguarda, tanto che dal diritto in esso vigente espressamente viene disciplinato e da questo soltanto, così è giusto che il requisito della capacità venga valutato anche alla stregua di questo diritto medesimo. In conseguenza di che la naturalizzazione viene fatta dipendere in alcune leggi dalla prova che colui che la reclama sia capace secondo la legge sua originaria e capace ad un tempo secondo la legge della nuova patria.

Nel caso pratico la giustezza di tale principio si rileva, tanto nell'ipotesi che, mentre un individuo secondo il suo diritto nazionale ha raggiunta l'età necessaria per rinunciare, secondo il nuovo diritto invece è solo ad un'età più elevata che può manifestare una valida volontà; quanto nell'ipotesi che questo stesso diritto non permetta che, per un atto così grave, come quello dell'acquisto della cittadinanza, la sua volontà imperfetta possa venir supplita, od anche semplicemente completata per mezzo di rappresentanti legali. Infatti, in quanto il legislatore o l'interprete si attengano strettamente al principio della personalità di questo vincolo, è cosa più che naturale il richiedere una dichiarazione ancor essa strettamente personale e ciò nella medesima ipotesi in cui la legge non contempli espressamente tale fattispecie.

Dubbî al contrario possono nascere a proposito della donna maritata, ossia può la donna maritata acquistare una nazionalità diversa da quella del marito?

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 191.

Risponde subito il Facelli (1) come l'ammettere ciò sarebbe uno sconvolgere quell'autorità civile, che si richiede nella società domestica e che è base del sistema sanzionato da quasi tutti i legislatori in quanto attiene ai rapporti di cittadinanza fra coniugi. « Il marito solo, conclude, può disporre della condizione civile sua, mantenendola od acquistandone una nuova, e facendo sì che la moglie ed i figli minori, alla lor volta, mantengano od acquistino la nuova o la vecchia cittadinanza ».

Dall'altra parte si osserva, e lo vedremo ancor noi a suo tempo, come presso quasi tutti i legislatori il matrimonio produca *ipso iure* per la donna una mutazione di nazionalità, in base sempre al principio dell'unità famigliare. Anzi molte legislazioni dispongono che tale mutazione di diritto debba verificarsi nella donna, non solo al momento del matrimonio, ma anche in seguito ed in corrispondenza ai successivi cambiamenti del marito. Quasi tutte le legislazioni infine impongono alla moglie lo stesso domicilio del marito.

Se non che avremo occasione di rilevare, in un capitolo successivo della nostra opera, come tutti questi sistemi impositivi di sudditanza della moglie non riescano punto a raggiungere quell'unità domestica, che pretenderebbero invece di conseguire, non riescano punto ad evitare quegli inconvenienti e quelle scissure, che possono derivare da una diversità di nazionalità nell'unione più stretta che possa esistere, ed in vista dei quali inconvenienti e scissure tali sistemi sono stati precisamente ideati. Il patriottismo non è infatti un sentimento al quale si possa comandare.

Ma, pur prescidendo da simili considerazioni, come si può portare in appoggio della teorica esposta il fatto dell'acquisto

(1) Op. cit., N. 96, pag. 195 e segg.

ipso iure di nazionalità in seguito a matrimonio? « Non bisogna dimenticare, scrive il Sechi (1), che, se la donna cangia necessariamente di nazionalità quando si marita, il matrimonio implica il consenso, e questo consenso naturalmente si riferisce non al fatto solo del matrimonio, ma a tutte le necessarie conseguenze di esso, e quindi anche al cangiamento di nazionalità. La volontà della donna, come ben osserva il Laurent (2), interviene quindi anche nella abdicazione della propria nazionalità, nell'acquisto della nazionalità del marito fatta in seguito al matrimonio, e, in questo, tale cambiamento deve dirsi volontario. Se, quindi, e su ciò non può cader dubbio, volontario fu l'acquisto della nuova cittadinanza per parte della moglie, come le si potrà negare di mutar di nuovo la cittadinanza, quando impellenti motivi a ciò la spingono? »

Analogamente a nulla vale il portare innanzi l'estensione della mutazione di cittadinanza del marito alla moglie, perchè, come vedremo successivamente, non è certo tale sistema immune da gravissime obbiezioni.

Per ciò che concerne poi l'obbligo della moglie d'avere lo stesso domicilio del marito, tale obbligo costituisce è vero indirettamente una limitazione all'esercizio da parte sua della facoltà di scegliersi una nuova patria, dal momento che generalmente è richiesta come condizione *sine qua non* della naturalizzazione il trasportarsi sul territorio del nuovo Stato, ma non può però sicuramente fornir argomento per togliere alla donna in via di principio una facoltà, che è da quasi tutti i legislatori riconosciuta come un diritto proprio di ogni individuo.

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 108 *bis*.

Parlando di questo speciale modo d'acquisto vedremo però come neppur esso in sè e per sè sia alieno dal suscitare delle critiche abbastanza fondate.

(2) Op. cit., N. 349, pag. 435.

Alcuni legislatori quindi e, nel silenzio della legge, alcuni autori (1) sostengono che la moglie debba ritenersi capace in via di massima di acquistare una nuova nazionalità, e soltanto *durante matrimonio* debba ottenere l'autorizzazione del marito, a causa di quella obbedienza che la moglie deve tributare al marito e per la quale essa generalmente non può avere altro domicilio che quello per l'appunto del consorte.

Senza entrare nel merito della questione è certo però che il sostenere siffatta teorica nel silenzio della legge equivale a violare la legge medesima. Infatti generalmente la capacità della donna nel matrimonio resta piena e completa, salvo quei pochi atti che ciascun legislatore in modo tassativo ha esentati e per i quali si richiede l'autorizzazione maritale. Ora, in quanto fra questi atti non sia compreso l'acquisto d'una nuova nazionalità, è un violare la legge interpretare in modo estensivo le limitazioni alla capacità della moglie, dalla legge stessa determinate: *favores ampliandi, odia restringenda sunt* (2). S'aggiunga che ancor qui il principio della stretta personalità del vincolo di sudditanza dovrebbe avere la conseguenza di impedire una dichiarazione subordinata alla volontà di persone diverse da quelle propriamente interessate in tale atto.

Questo *de iure condendo; de iure condito* invece bisogna riconoscere come molte leggi richiedano in modo esplicito l'autorizzazione da parte del marito *durante matrimonio* ed allora naturalmente nessun dubbio può nascere sulla necessità o meno di simile condizione. *Durante matrimonio* però, che dire quindi della donna separata?

---

(1) Cfr. Cogordan: op. cit., pag. 133; De-Folleville: op. cit., N. 414; Weiss: *Traité théorique, ecc.*, cit., vol. I, 3.°; Facelli, op. cit., N. 96; Fiore: op. cit., N. 87; Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. II, N. 35; ecc.

(2) Cfr. Bianchi: op. cit.; N. 74, pag. 226.

Due sono le dottrine che sono sorte a questo proposito: quella che accorda piena libertà alla donna e quella invece che gliela nega in modo più o meno assoluto.

La prima è stata sostenuta in Francia specialmente dal Blondeau (1) ed in Italia specialmente dal Facelli (2), il quale anzi considera questo come l'unico caso nel quale alla donna maritata si possa accordare piena libertà nel mutare sudditanza. L'argomento principale avanzato da questi scrittori è quello che « l'unità di cittadinanza fra marito e moglie si riconnette molto strettamente coll'unità di domicilio; vi sarebbe in ciò una relazione di causa ed effetto. Il legislatore ha voluto che un'identica legge regolasse tutti i rapporti sviluppantesi nel focolare domestico. Egli ha temuto le rivalità di legislazione in questa vita sempre comune e questi sono stati precisamente i motivi coi quali si sono spiegati gli art. 12 e 19 del cod. civ. francese. Ora la separazione di corpo permette alla donna d'avere un domicilio diverso da quello del marito; dunque essa potrà anche assoggettarsi ad una legge e ad uno statuto personale particolare e distinto: *cessante causa, cessat effectus* » (3).

(1) Nella *Revue du droit français et étranger*, 1844, t. I, pag. 645 (« Ridurre il potere dell'uomo ad una specie di veto, dichiarare che il diritto di domandare la naturalità spetta alla donna in concorso con questo uomo non è ancora una agevolezza sufficiente. Nè si obbietti che gli interessi del marito possono venir scossi dal mutamento operato dalla moglie, perchè senza dubbio essa sceglierà per propria patria quella nella quale potrà aumentare la propria fortuna (fortuna che trasmetterà ai figli) e dove potrà trovare maggior considerazione. La necessità del concorso di volontà del marito non sarebbe altro quindi per la moglie che un incaglio inutile e dannoso »). Cfr. pure *Revue* cit., 1845, t. II, pag. 133, e pag. 150-152.

(2) Op. cit., N. 96.

(3) De-Folleville: op. cit., pag. 318 (2.°).

Se non che, come già osservammo, un conto è mutare domicilio ed un conto è mutare sudditanza. Siccome quindi la separazione di corpo non scioglie il matrimonio, così nulla v'ha di più naturale che, in quanto una legge stabilisca che sinchè permane l'unione coniugale la donna non possa mutare nazionalità indipendentemente dalla volontà del marito, tale volontà si abbia a richiedere non ostante la separazione medesima: *ubi eadem ratio, ibi idem ius.*

Tale la teorica sostenuta in modo veramente caloroso dal Labbè (1) ed applicata nell'ipotesi inversa, e cioè di perdita della nazionalità originaria, anche dal Tribunale della Senna nella sentenza 10 marzo 1876, riferentesi al famoso processo Bauffremont-Bibesco (2), che avremo occasione di

---

(1) Labbé (*Journal du droit int. privé et de la jurisprudence comparée,* 1875, t. II, pag. 409, 421); Labbé: *De la naturalisation et du divorce au point de vue des rapports internationaux* (*Journal,* 1877, t. IV, pag. 5-26).

(2) Intorno a questo processo cfr. De Folleville: *De la naturalisation en pays étranger des femmes séparées de corps en France.* Paris, 1876; Idem: *La princesse Georges Bibesco devant le Tribunal civ. de Charleroi,* nella *Revue pratique de droit franç.,* 1879, t. 46°, pag. 505 e segg.; Idem: *Traité théorique et pratique de la naturalisation,* cit., N 379, 416, 421 e 422; Holtzendorff (*Journal,* 1876, N. 1 e 2); De Mauro: *Questions de droit int. privé,* Catania; F. Guelfi: *De la naturalisation, de la séparation de corps et du divorce,* Roma; T. Landgraff: *De la naturalisation de la princesse de Bauffremont;* Rolin-Jaequemyns: *La princesse Georges Bibesco devant la justice belge;* A. Stölzel: *Note à propos de l'affaire Bauffremont* (*Journal,* 1876, pag. 260); A. Teichmann: *Etude sur l'affaire Bauffremont,* Basilea; Gabba: *Le seconde mariage de la princesse de Bauffremont et le droit international* (*Revue pratique,* t. XLII, pag. 369-414); Labbé: op. cit.; ecc.

Cfr. pure Capitolo XVI, § 8 della presente opera ed autori ivi citati.

ricordare ancora, e del quale ci limitiamo quindi, in questo punto della nostra trattazione; ad esporre i precedenti e la sua prima fase nella giurisprudenza francese.

La contessa di Caraman-Chimay aveva fatto pronunciare in Francia la separazione personale contro il marito, principe di Bauffremont, indi si era portata nello Stato di Sassonia-Altemburgo e ne aveva chiesta la naturalità senza avere l'autorizzazione del marito. Una volta naturalizzata, in conformità alle leggi della nuova patria, essa aveva ottenuta la trasformazione della separazione personale in divorzio e successivamente aveva sposato il principe Bibesco.

Il principe di Bauffremont domandò in Francia la nullità della naturalizzazione acquistata dalla moglie e conseguentemente la nullità del suo nuovo matrimonio ed il Tribunale della Senna diede ragione al principe appoggiandosi, oltrechè sul motivo della *fraus legis* (1), anche sul fatto della mancanza di autorizzazione da parte del marito nel chiedere la naturalità estera.

Questa stessa teoria sostiene il Cogordan (2), il Weiss (3), il Fiore (4), ecc.; il Cogordan però giustamente rileva una circostanza speciale che nella pratica può presentarsi, la circostanza cioè d'una straniera, separata dal marito, appartenente ad un paese nel quale la separazione personale venga ad attribuire alla donna una libertà maggiore di quella stabilita dalla legislazione francese. « Noi pensiamo, per esempio, egli dice, che

(1) Sopra questo motivo cfr. Capitolo XVI, § 8, della presente opera.

(2) Op. cit., pag. 133.

(3) Op. e luogo citato. Il De Folleville invece (op. cit., N. 420), così conclude: « Una donna maritata può legalmente farsi naturalizzare in paese estero senza bisogno d'essere autorizzata dal marito o dalla giustizia, dopo la pronuncia di separazione di corpo avvenuta in Francia ».

(4) Op. e luogo citato.

una germanica separata *a mensa et toro* dalla legge canonica dovrebbe essere ammessa a domandare la naturalità in Francia, senza bisogno dell'autorizzazione. Infatti, in conformità alla legge civile germanica, la separazione di corpo del diritto canonico è considerata come equivalente al divorzio. Ora è inutile avvertire che la divorziata è capace tanto quanto la vedova o la non maritata ».

Finalmente che cosa si deve dire dell'interdetto e dell'emancipato?

« L'interdizione è un'incapacità perpetua, o per lo meno un'incapacità della quale non si può prevedere la fine e, nel caso quindi nel quale interessi speciali avessero a rendere utile la naturalizzazione anche a un interdetto, potrebbe sembrare cosa veramente troppo rigorosa il negargli l'esercizio di siffatta facoltà. Noi pensiamo tuttavia che la naturalizzazione abbia in sè qualcosa di troppo personale per poter essere conferita in modo diverso da quello di attendere un lucido intervallo » (1).

Che l'emancipato sia libero di emigrare pare cosa sicura presso quelle legislazioni che attribuiscono il domicilio del padre soltanto al minore, ma che la facoltà di emigrare comprenda anche quella più grave di scegliersi un'altra patria, ciò non è altrettanto sicuro, sempre precisamente per quel principio che la libertà di mutare domicilio non implica quella di mutare anche sudditanza. In quanto però, pur prestando ossequio all'unità famigliare, si cerchi almeno di non spingerla alle sue ultime conseguenze, si comprende come taluno possa essere propenso ad accordare anche all'emancipato la possibilità di domandare la naturalità, o viceversa di spogliarsi della cittadinanza originaria, e questa è precisamente l'opinione espressa dal nostro Fiore (2).

(1) Cogordan: op. cit., pag. 133.

(2) Fiore: *Dir. internaz. priv.*, cit., Vol. I, Cap. IV. — Contra il Cogordan: op. cit. (pag. 179) il quale fa presente come l'emancipato

§ 4.

Altro requisito per la naturalizzazione, che spesso si incontra nelle leggi dei varî paesi, è quello della residenza, o del domicilio sul territorio per un numero più o meno grande di anni; requisito, la cui constatazione è completamente rimessa all'autorità dello Stato, cui l'individuo intende appartenere, nella maggior parte dei casi, ma che esso pure però può far sorgere conflitti di fronte alle leggi del paese d'origine.

In quanto il diritto nazionale dell'individuo consideri come valida rinuncia alla cittadinanza la naturalizzazione conseguita in paese estero, una volta che egli sia in grado di provarla e che essa rivesta i caratteri d'una mutazione di nazionalità certa, reale e definitiva — qualità che esamineremo a suo tempo —, si comprende come sia impossibile la verificazione di ogni e qualsiasi conflitto positivo. Ma non tutte le leggi riconoscono in modo diretto la naturalizzazione all'estero come una valida rinuncia e spesso fanno dipendere la denazionalizzazione soltanto da una permanenza più o meno prolungata fuori patria. Se quindi può darsi che la denazionalizzazione coincida coll'acquisto della nazionalità in un altro Stato, non è esclusa per questo la possibilità che quella residenza, che in questo stesso Stato è considerata come circostanza sufficiente per domandarne la naturalità, non rivesta invece i caratteri d'una assenza valida a sciogliersi dai vincoli di cittadinanza, secondo la legge originaria dell'individuo.

si trovi affetto da una incapacità temporanea non solo, ma anche d'una durata brevissima, per cui è ben difficile che possano derivargli dei danni molto serî coll'interdirgli di mutare sudditanza prima del raggiungimento dell'età maggiore.

Tale diversità di apprezzamento d'un'identica circostanza, quale quella della permanenza sopra il territorio nazionale od estero, può derivare anzitutto da una diversità nel numero degli anni richiesti, acciocchè ad essa si possa attribuire la qualità di fatto perpetuo e non soltanto transitorio, agli effetti di far acquistare, o viceversa di far perdere la sudditanza. Inoltre, se i concetti di domicilio e di residenza sono concetti precisi e determinati e sulla vera portata dei quali non possono nascere dubbî nell'interno di ciascuno Stato — dal momento che è unicamente in base alle leggi in questo Stato in vigore che essi debbono venir presi in considerazione —, tutt'altro che certi ed alieni dal far sorgere delle controversie sono i medesimi principî del domicilio e della residenza, in quanto vengano presi in considerazione da due diversi diritti contemporaneamente, per cui quello che in uno Stato costituisce soltanto dimora altrove può essere considerato invece come residenza o domicilio e viceversa la residenza o il domicilio può corrispondere alla semplice dimora in un altro paese.

Ora è allo scopo di evitare anche questi conflitti che, come avremo occasione di veder meglio in seguito, vien propugnato da taluni scrittori come un canone da adottarsi da tutti gli Stati quello che nessuno debba venir ammesso ad ottenere la naturalità se non provi che il suo paese d'origine lo considera sciolto dai vincoli di cittadinanza; canone in conformità al quale ci appare quello stesso principio che abbiamo formulato in materia di capacità. Ma, mentre rispetto a questo argomento la tendenza dei varî diritti ad uniformarvisi accenna veramente a farne sperare un completo trionfo, rispetto al tema del domicilio la diversità delle condizioni economiche fra paese e paese forse ostacolerà sempre un incondizionato ed assoluto rispetto alle leggi originarie dell'individuo. Da una parte uno Stato reputerà anche un sol anno di residenza circostanza sufficiente per chiedere la naturalità; dall'altra

invece un altro Stato non considererà come valida rinuncia se non una residenza fuori patria di dieci, venti anni persino.

Dato che uguali concetti siensi posti a base dai due paesi all'istituto del domicilio, il conflitto verrà a cessare trascorso il maggior termine stabilito dalla legge d'origine; ma nell'ipotesi inversa esso invece sarà permanente ed è qui che, anche in ordine alla nazionalità acquisita per fatto posteriore alla nascita, di nuovo il sistema di creare una speciale categoria di cittadini residenti fuori dello Stato ci si appalesa come unico ripiego per dirimere le controversie. Come però questa categoria dovrebbe essere composta e quali individui dovrebbero formarvi parte, oltre ai figli delle persone già emigrate, tutto questo vedremo a suo tempo.

In ordine al requisito del domicilio, o della residenza dobbiamo poi rilevare come il numero degli anni richiesto per la naturalizzazione venga ridotto da taluni Stati ad un numero minore di fronte a speciali categorie di persone: i benemeriti, coloro che ne abbiano sposata una soggetta, gli appartenenti alla stessa razza, i figli di stranieri nati sul suolo, i figli maggiori di naturalizzati, ecc... ecc..... Citiamo a mo' d'esempio la costituzione rumena del 1866, la quale ammette lo straniero di razza rumena, originario cioè, o della Serbia, o della Bucovina, o della Transilvania, o della Bessarabia, o della Macedonia, a domandare al Parlamento la naturalizzazione senza provare alcuna dimora entro il territorio dello Stato. È facile però comprendere come tutte queste agevolezze possano tradursi in altrettanti conflitti di fronte alla legge del paese d'origine di questi individui.

§ 5.

Altri requisiti possono essere la prova della buona condotta dello straniero, sia limitata agli anni di residenza sul territorio dello Stato di cui reclama la cittadinanza, sia estesa

a tutta la sua vita anteriore; la prova di possedere una certa fortuna, o d'essere in grado di procacciarsi il sostentamento, in quanto egli eserciti una professione od un'industria; la prova della denazionalizzazione conseguita nel paese d'origine; ecc... ecc....

Intorno al primo requisito, e cioè a quello della prova della buona condotta, in quanto tale prova sia richiesta da parte dell'individuo, non solo durante il soggiorno sul territorio dello Stato cui intende appartenere, ma anche anteriormente, è facile comprendere quanta importanza essa possa rivestire, una volta che si consideri che è un principio vigente in pressochè tutte le legislazioni quello di rifiutare l'estradizione del cittadino. La legge brasiliana del 12 novembre 1902 sulla naturalizzazione degli stranieri, all'art. 13, dichiara pertanto interdetta la naturalizzazione di tutti coloro che, sia nel Brasile, sia fuori, sieno stati condannati per omicidio, furto, bancarotta, falso, contrabbando, stellionato, falsamoneta e commercio di prostituzione.

Quanto al secondo requisito, non occorre trattenerci più a lungo, trattandosi di una prova che non può dar luogo a veruna difficoltà. Il terzo invece richiede ancor esso di esser preso in considerazione sin d'ora, sebbene più palese ce ne apparirà l'importanza nel seguito della nostra trattazione. Già intorno a questa prova ci siamo fermati parlando del domicilio, ma i conflitti più gravi che essa tende ad evitare sono quelli che derivano dal fatto che presso alcuni Stati la nazionalità è ritenuta un vincolo indelebile, ovvero la cui perdita è limitata dall'adempimento di talune formalità, sia che tale carattere indelebile, o tali limitazioni alla denazionalizzazione affettino tutti i sudditi di un dato paese, o sia invece che riguardino soltanto talune categorie di essi.

Come già abbiamo avuto occasione di dire in merito appunto al domicilio, se la prova della perdita della cittadi-

nanza d'origine (1) è l'unico rimedio che teoricamente si presenti adatto ad evitare i conflitti di nazionalità, in pratica però non tutti gli Stati si trovano in condizioni tali da poterla richiedere dallo straniero, ed è appunto per questo che molte legislazioni si sono informate ad un sistema meno rigoroso e che è perfettamente analogo a quello adottato per le questioni inerenti alla nazionalità per nascita: il sistema di non proteggere il naturalizzato contro il suo paese d'origine, quando questo non lo consideri ancora sciolto dalla sua cittadinanza (2). Il Canadà, la Costarica, la Danimarca, l'Inghilterra, la Spagna, la Svizzera (3) hanno più volte dichiarato di uniformarsi a questo principio e del resto questo medesimo principio ebbe a seguire anche la Francia nell'ipotesi di Tunisiani, che ritornavano in seguito nella reggenza ed invocavano l'appoggio della loro nuova patria contro l'antica, dalla quale non ancora s'erano regolarmente svincolati (4).

In quanto poi a sua volta il paese d'origine dovrebbe limitarsi a far valere i proprî diritti sopra tali persone solo dal momento in cui esse avessero a far ritorno sul territorio, così ancor qui in fondo è un'applicazione dell'istituto d'una categoria speciale di cittadinanza quella che si verrebbe ad avere, applicazione che sola, secondo noi, potrebbe riuscire a porre nel nulla i conflitti, senza menomare gli interessi dei singoli Stati.

(1) Cfr. la legislazione del Lussemburgo e della Svizzera nel § 6 di questo stesso capitolo.

(2) Cfr. Capo V, § 7 (A) della presente opera e ciò anche per quanto concerne le obbiezioni avanzate contro tale sistema.

(3) Cfr. la legislazione comparata di questi Stati nel § 6 di questo capitolo, ad eccezione della legislazione del Canadà e della Costarica, per le quali cfr. capo IX, § 3.

(4) Cfr. Cogordan: op. cit., pag. 154.

Visto in tal modo a quali requisiti in generale le legislazioni europee facciano richiamo in ordine a colui che domanda la naturalità, per completare il nostro studio, appunto generale sopra di esse, non ci rimane altro che far nuovamente presente come la verificazione delle circostanze stabilite dai singoli diritti non ingeneri punto il dovere nelle autorità di concedere la cittadinanza a chiunque la reclami, per cui queste autorità, in forza del loro potere discretivo, possono reputare più o meno sufficienti le condizioni poste dalla legge e conseguentemente concedere, o rifiutare la cittadinanza, indipendentemente da qualsiasi possibilità d'appello da parte dell'individuo (1).

Una volta poi che tale concessione sia stata fatta non può fornire obbietto di una controversia dinanzi l'autorità giudiziaria, sia pure dello stesso paese, la valutazione del motivo della concessione medesima, qualunque possa essere il suo carattere, qualunque possano essere le sue conseguenze a riguardo dei terzi interessati a contestarle.

« La concessione della naturalizzazione, scrive il Contuzzi (2), è un atto d'impero compiuto dall'autorità di ciascun

---

(1) Ricordiamo a questo proposito quanto abbiamo visto aver affermato l'On. Sonnino nel nostro Parlamento sul carattere di concessione sempre facoltativa della naturalità italiana, nonostante le disposizioni del suo progetto, ora diventato la legge del 17 maggio 1906; pag. 176, nota 1. Ricordiamo inoltre come lo stesso Sonnino, nella seduta del Senato del 2 maggio 1906, abbia assicurato l'On. De-Sonnaz sull'impossibilità di danni derivanti dall'introduzione di così grandi agevolezze nell'acquisto della nostra cittadinanza, assicurando che, oltre al parere del Consiglio di Stato, il Governo si prenderà cura in ogni caso per proprio conto di fare delle minuziose indagini sulla moralità dell'aspirante (Cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno*, 1906, N. 104, pag. 2047-2048).

(2) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 204.

paese come esercizio di un potere politico, tanto nella ipotesi in cui la concessione della naturalità sia riservata al potere legislativo, quanto nella ipotesi in cui entri nell'orbita delle attribuzioni del Governo. Purchè l'atto sia stato emanato da Autorità competente, ai termini della legge imperante in quel determinato paese in cui la naturalizzazione è avvenuta, l'individuo deve colà ritenersi nel novero dei cittadini ».

E, se in questa sede esponiamo questi principî quasi come principî assiomatici, per il completo svolgimento di essi rimandiamo invece il lettore ad altro capitolo della nostra trattazione, nella parte cioè nella quale noi studieremo l'istituto della nazionalità dal punto di vista dei modi nei quali essa può venir persa dall'individuo (1).

§ 6.

Rimettendo lo studio degli effetti della naturalizzazione a quando avremo passato in rassegna, non solo le legislazioni europee, ma anche le americane, trattandosi di argomenti comuni, ed incominciando ora l'esposizione del diritto vigente negli Stati, nei quali la naturalizzazione conserva tuttora il carattere d'un atto della potestà sovrana, in tale rassegna per ordine alfabetico, troviamo prima di tutto la legislazione della Federazione australiana.

Federaz. Australiana

Il *naturalisation Act* del 1903 (12 ottobre), entrato in vigore il 1° gennaio 1904, stabilisce che ogni persona, residente nella Confederazione e non soggetto britannico (art. 3), nè indigeno nativo d'Asia, Africa, od isole del Pacifico, salvo la Nuova Zelanda, che desidera stabilirsi nella Confederazione e che *a)* ha risieduto ininterrottamente in Australia per due anni prima della domanda; oppure *b)* ha ottenuto nel Regno

(1) Cfr. Capitolo XVI, § 8 della presente opera.

Unito un certificato o delle lettere di naturalità, può domandare al governo centrale un certificato di naturalizzazione (art. 5).

L'articolo successivo determina le formalità necessarie per tale domanda, distinguendo l'ipotesi d'un richiedente in virtù della lettera *a*, da quella d'un richiedente in virtù invece della lettera *b*, e l'art. 7 dà in entrambi i casi pieno potere al Governatore generale di accordare, o viceversa di negare il certificato di naturalità all'individuo, anzi non è neppure obbligato a motivare la sua decisione. S'aggiunga la piena facoltà dello stesso Governatore generale di revocare la concessione, ogni qual volta si persuada che il certificato di naturalità sia stato ottenuto per mezzo di false dichiarazioni di fatto, o di falsa intenzione, ed allora tale certificato viene a perdere immediatamente ogni efficacia non solo, ma viene considerato anche come non mai esistito, sia riguardo alla persona che l'ha ottenuto, sia riguardo a coloro che sono stati naturalizzati in virtù di questo certificato medesimo (art. 11).

Ogni persona invece che abbia ottenuto il certificato ha diritto nella Confederazione a tutti i diritti, poteri e privilegi politici dei soggetti nati britannici ed analogamente trovasi sottoposta a tutti gli obblighi proprî di questi (art. 8).

Austria In Austria è affidata ai Governatori delle provincie la concessione della naturalità, la quale in generale porta al godimento di tutti i diritti ed all'obbligo di tutti i doveri proprî del nato da genitori austriaci (1).

Per ottenerla si richiede però che lo straniero abbia risieduto nello Stato per dieci anni (legge 21 dicembre 1867), abbia condotto una vita onorata, provi d'essere in grado di

(1) Cfr. Stoerk: *De la condition légale des étrangers en Autrice (Journal,* 1880, pag. 329).

provvedere al proprio sostentamento (decreto 12 aprile 1816) e giustifichi infine di esser stato ammesso in un comune (legge 5 marzo 1862) (1). Il decreto del 30 gennaio 1824 stabilisce la formula del giuramento che lo straniero deve prestare; per altro questo giuramento non è indispensabile per conseguire la naturalità, ond'è che possono conseguirla indipendentemente da esso i minori, previo consenso dei rappresentanti legali, e le donne.

Il codice civile (1811) disciplina poi anche una forma di naturalizzazione privilegiata, concessa dalle autorità politiche (Ministro dell'interno) (2), di fronte a coloro che esercitano un'industria od un mestiere: non sono necessarî per queste persone i dieci anni prescritti per tutti gli altri stranieri.

(1) Si tratta quindi d'una concessione e non d'una naturalizzazione *ope legis*, quale invece era ammessa, nel sistema del diritto austriaco anteriore al 1883 « Prima del 1833, il semplice fatto del soggiorno decennale *(decennium)* faceva acquistare *ipso facto* la nazionalità austriaca, a meno che lo straniero avesse avuto una qualità diplomatica, fosse al servizio d'un ambasciatore, studente, ufficiale pensionato, si fosse reso colpevole d'un delitto, o fosse stato protetto da un trattato internazionale. Tale legislazione presentava gravi inconvenienti per gli stranieri, in quanto imponeva ad essi una nazionalità, che assai spesso non era conforme alla volontà loro. In seguito pertanto alle rimostranze degli stranieri e dei governi esteri, nel 1833 venne reso l'acquisto facoltativo per lo straniero che si fosse trovato nelle condizioni stabilite per ottenerlo. Si autorizzarono poi anche gli stranieri, che avevano già nel 1833 dieci anni di soggiorno, a sottrarsi alle conseguenze della legislazione precedente dichiarando entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto che essi non volevano diventare austriaci ». (Cogordan: op. cit., pag. 191) . Cfr. pure *Journal*, 1884, pag. 362.

(2) Il quale deve tener calcolo del patrimonio del richiedente, della sua moralità e della sua attitudine ad esercitare una professione.

In ogni caso non è richiesta la prova della denazionalizzazione, se non rimpetto a quegli Stati coi quali l'Austria è addivenuta ad una convenzione internazionale precisamente intorno alla necessità di tale requisito (decreto 28 agosto 1817), e la naturalità non è rifiutata se non quando, per mezzo di una convenzione internazionale, si sia reciprocamente stabilita l'estradizione dei disertori e dei non sottomessi (ordinanza 22 marzo 1832).

Belgio Caratteristica della legislazione belga è la distinzione di due categorie di naturalizzazioni: la grande, che porta alla assimilazione completa col cittadino originario, e la piccola, che, mentre attribuisce il pieno godimento dei diritti civili, limita però quello dei diritti politici.

Per altro entrambe le forme di naturalità sono state affidate al potere legislativo, onde è logico domandarsi quale la ragione di tale distinzione. Infatti, se essa può in certo qual modo appalesarsi razionale là, dove vi corrisponde una diversità nei poteri ai quali essa viene rispettivamente affidata nell'uno e nell'altro caso — in quanto cioè l'esecutivo, accordi la piccola naturalità ed il legislativo quella naturalità che porta invece al godimento dei maggiori diritti che il cittadino possa esercitare entro una data organizzazione politica, — logicamente non si comprende proprio perchè lo stesso potere legislativo, ora sia riconosciuto capace di creare dei veri cittadini ed ora soltanto degli stranieri semplicemente privilegiati in realtà (1). Sotto un altro aspetto però l'esclusiva competenza del potere legislativo può trovare una spiegazione: il Belgio appartiene a quel gruppo di Stati nei quali la naturalizzazione è considerata colla massima diffidenza.

Quanto ai requisiti, la legge del 6 agosto 1881 ne considera due categorie distinte. Una categoria si riferisce alla

(1) Cfr. De-Folleville: op. cit., N. 744.

grande naturalità (venticinque anni d'età, individui maritati o con figli, residenza decennale ed eccezionalmente, da una parte, di soli cinque anni per colui che ha sposato una belga, dall'altra parte invece, di quindici anni per il celibe od il vedovo senza figli, il quale deve avere per di più cinquant'anni d'età). L'altra categoria si riferisce alla piccola naturalità (cinque anni di residenza nel regno, ventuno ed anche diciotto anni d'età, in virtù della legge del 16 luglio 1889, col consenso però dei rappresentanti legali).

Anche nel Belgio poi abbiamo una naturalizzazione privilegiata (grande naturalità) di fronte agli stranieri benemeriti, ai nati o residenti nel Belgio, che abbiano dimenticato di fare l'elezione di cittadinanza a maggiore età, ed ai figli maggiori di stranieri naturalizzati: per tutti questi individui non si richiede infatti l'adempimento di quei requisiti che abbiamo or ora esaminati.

Bulgaria

Nella Bulgaria la naturalizzazione è affidata, ora al potere esecutivo ed ora invece al legislativo, ma ciò non porta ad una differenza di effetti, trattandosi d'una diversità di competenza fatta dipendere unicamente dalla circostanza che l'individuo possa reclamare la cittadinanza senza sottostare alle condizioni dalla legge stabilite, od al contrario alla soddisfazione di tali condizioni non possa assolutamente venir meno.

Epperò la domanda delle persone benemerite allo Stato è accolta dall'Assemblea nazionale, mentre quella delle altre persone è accolta dal principe, qualora esse abbiano oltrepassato il ventunesimo anno d'età, provino la loro buona condotta, la residenza in un comune da più di un anno o d'aver prestato servizio militare e finalmente sieno in grado di dar affidamento di potere in seguito avere i mezzi coi quali provvedere alla propria esistenza. Data questa forma di naturalizzazione, l'acquisto effettivo della cittadinanza non ha luogo che dopo tre anni dalla richiesta, indipendentemente però dal fatto che lo

straniero si trovi tuttora vincolato ad altra nazionalità (legge 26 febbraio 1883).

Danimarca Di nuovo in Danimarca ci troviamo nella condizione di dover distinguere due sorta di nazionalità: la qualità cioè di soggetto e quella invece di indigeno *(Undersaatret* ed *Indfodsret).* In corrispondenza ad esse si hanno due forme di naturalizzazione: la prima fatta dipendere dal rilascio delle così dette lettere di borghesia, la seconda oggetto invece d'una legge speciale votata dalle due Camere.

Hanno diritto ad essere rivestiti della qualità di soggetti tutti gli stranieri per il fatto del loro domicilio sul territorio *cum animo commorandi* e sono a sua volta circostanze atte a far presumere questa intenzione di dimora, od almeno riguarda come tali la giurisprudenza danese, il matrimonio nello Stato, l'acquisto o la vendita di beni immobili, rispettivamente in Danimarca o nella patria d'origine, ed il fatto d'esservisi stabiliti con tutta la famiglia. Corrispondente a questa categoria di cittadinanza è il godimento di tutti i diritti civili e, fra i politici, il godimento dei diritti municipali. Per altro, siccome i soggetti sono sottoposti alle leggi locali, così essi pure debbono prestare il servizio militare; incondizionata soggezione questa ed assolutamente indipendente dalla prova della denazionalizzazione che non potrà certo lo Stato d'origine considerare sempre come un fatto valido a far sì che gli individui vengano a trovarsi spogliati *ipso iure* e completamente dei vincoli primitivi. A questo proposito giova però notare come la possibilità di conflitti sia stata in gran parte mitigata dalla consuetudine di considerare la naturalizzazione come non eccepibile di fronte ai paesi stranieri (lettera della Cancelleria danese dell'11 novembre 1817).

In quanto poi il domicilio non sia accompagnato da quelle particolari circostanze che abbiamo elencate, esso non attribuisce, è vero, alcuna specifica qualità di cittadinanza da-

nese all'individuo, però dopo due anni egli non può più venir espulso dallo Stato, ha diritto ai soccorsi pubblici e contro di lui non può neppure un altro Stato ottenere dalla Danimarca l'estradizione.

La concessione della qualità di indigeno finalmente assimila in tutto e per tutto lo straniero a colui che è nato da genitori danesi, o che è nato semplicemente sul territorio dello Stato.

Francia Disciplinando il codice civile francese (modificato dalla legge 24 giugno 1889) una sola naturalizzazione per lo straniero, a questa naturalizzazione è attribuita la conseguenza di far conseguire all'individuo il godimento di tutti i diritti civili e politici, sebbene, in ordine a questi ultimi, debba decorrere un decennio dalla data del decreto del Presidente all'effettivo godimento del diritto parlamentare. Soltanto in forza d'una legge speciale può essere minore tale lasso di tempo per lo straniero naturalizzato.

Primo requisito per l'acquisto della naturalità si è quello di avere da tre anni ottenuta l'autorizzazione di fissare il proprio domicilio, o, in mancanza di ciò, la prova d'una ininterrotta residenza per dieci anni. Per altro non si richiede che colui che reclama l'autorizzazione, o colui che incomincia a risiedere abbia raggiunta l'età maggiore.

L'autorizzazione, la quale viene concessa soltanto in seguito ad inchiesta sulla moralità dell'individuo e gli attribuisce unicamente il godimento dei diritti civili, viene a cessare dato che trascorrano cinque anni senza che si sia fatta la domanda di naturalizzazione e la si sia ottenuta. Domanda che, in via ordinaria, può essere fatta solo dopo il trascorrimento di tre anni, come già abbiamo detto, ma che eccezionalmente può essere fatta anche appena dopo un anno, nell'ipotesi d'uno straniero benemerito, o che abbia sposato una francese. In ordine sempre a questa domanda bisogna osservare poi come, sebbene il codice

civile taccia del requisito della capacità, la giurisprudenza sia costante nel richiedere invece che ad esso si faccia ricorso in ogni e qualsiasi caso, attenendosi alla legge originaria dell'individuo e non ammettendo soltanto che per un atto così grave di conseguenza, quale è quello dell'acquisto d'una nuova cittadinanza, la sua volontà imperfetta possa venir completata mercè l'intervento di persone in realtà a tali conseguenze affatto estranee.

Viceversa la legge originaria viene quasi sempre consultata per quanto concerne la possibilità, o meno da parte di ogni singolo individuo di spogliarsi della sua primitiva sudditanza. Anzi il progetto della legge del 1889 quando fu presentato al Senato in seconda deliberazione obbligava il richiedente a provare d'esser libero d'ogni legame collo Stato d'origine (1).

Germania Già abbiamo detto come in Germania la nazionalità federale, in tanto si acquisti, in quanto si sia rivestiti della nazionalità di Stato; ciò nonostante, se competenti a procedere alla naturalizzazione dello straniero sono le autorità dei singoli Stati, è il potere federale quello che ne ha disciplinata la concessione (legge 1° giugno 1870; codice civile 1900).

Mentre è un diritto la naturalizzazione per il soggetto d'uno Stato che la reclami in un altro, nel quale abbia trasportata la dimora *(Aufnahme in den Staatsverband)*, un favore dello Stato è sempre invece la naturalizzazione allorchè si tratta d'uno straniero. S'aggiunga che, in quanto essa è fatta di-

---

(1) Art. 8, 4°: « La naturalizzazione non dovrà essere accordata al richiedente se non nel caso in cui, diventando francese, non conservasse la cittadinanza d'origine secondo la legge del suo paese ». Questa limitazione però fu combattuta dal Ministro della giustizia ed in tal modo scomparve completamente dalla legge *(Journal officiel*, 4 febbraio 1887, seduta del 3 febbraio).

pendere dal ben volere delle autorità amministrative locali, la concessione della medesima in Germania ordinariamente offre minori garanzie di imparzialità che non negli altri paesi.

I requisiti risultanti dalla legge federale rappresentano un *minimum* stabilito per tutti gli Stati della Federazione e ciascheduno di essi poi può richiedere requisiti e circostanze maggiori. Quelli determinati dalla legge sono i seguenti: la capacità dello straniero a disporre della propria persona, secondo la legge originaria (in caso di incapacità, l'autorizzazione del padre, del tutore, o del curatore) (1); la condotta irreprensibile; l'avere un domicilio sul territorio dello Stato; il poter provare di disporre d'una discreta fortuna, od in generale di mezzi di sostentamento.

Nessun riguardo risulta dalla legge esser fatto alla circostanza che lo straniero si trovi tuttora vincolato ad altra nazionalità; in seguito però a parecchie convenzioni concluse fra la Germania e molti altri Stati, specialmente europei, tale circostanza deve esser presa in considerazione anche nel sistema di diritto germanico, come una circostanza limitatrice della facoltà di concedere la cittadinanza e conseguentemente come un ripiego inteso a diminuire il numero dei conflitti positivi (Conv. coll'Austria, in data 4 giugno 1877; colla Turchia, in data 11 luglio 1883, colla Persia, in data 11 giugno 1873, colla Russia, ecc.).

Grecia

Il codice civile ellenico del 1857 distingue il caso in cui colui che chiede la naturalità sia un individuo di razza ellenica e quello invece in cui si tratti di uno straniero qualsiasi.

---

(1) Tale autorizzazione ha lo scopo di completare la capacità dell'individuo; per altro è facile comprendere come essa non possa avere valore di sorta, all'effetto di far reputare legalmente acquisita la nazionalità germanica, di fronte ad uno Stato d'origine che consideri questo vincolo come un vincolo strettamente personale.

Infatti, se in entrambe le ipotesi sono stabiliti come requisiti una dichiarazione di volontà fatta nel municipio del luogo, ove si desidera porre la propria dimora, l'abitarvi effettivamente per un certo lasso di tempo ed il prestar in seguito giuramento di fedeltà al monarca, mentre due anni di dimora sono sufficienti per l'individuo di razza ellenica, per tutti gli altri stranieri ne occorrono invece tre. Anzi la nazionalità a favore dei primi molte volte venne concessa indipendentemente da qualsiasi lasso di tempo, donde le proteste della Sublima Porta ed il successivo accomodamento intervenuto fra le due Potenze, in seguito al quale la Grecia dovette rinunciare a quella pratica e la Turchia, per converso, riconoscere la qualità di sudditi greci in tutti quelli che erano stati naturalizzati prima del 1858 (1). Ad ogni modo durante il lasso di tempo necessario per ottenere la naturalità è riconosciuta la facoltà al sovrano di ammettere lo straniero a godere di tutti i diritti civili del cittadino greco, nella quale ipotesi tutti i suoi rapporti legali sono retti dalle leggi greche ed i figli che possono nascere nel frattempo diventano greci senz'altro colla naturalizzazione del padre.

Due forme speciali di naturalizzazioni furono inoltre disciplinate, rispettivamente dalla legge del 3 marzo 1881 e da quella del 18-20 febbraio 1901: la prima dà autorizzazione al re di concedere la naturalità astrazion fatta dalla circostanza della dimora sul territorio, trattandosi di persona benemerita; la seconda accorda analoga autorizzazione, trattandosi di individuo che abbia chiesto di essere arruolato, dopo soli sei mesi di dimora.

Inghilterra Due sorte di naturalizzazione debbonsi tuttora distinguere in Inghilterra, sebbene, avendo la legge del 12 maggio 1870, legge

(1) Cfr. *Journal des Dèbats*, 12 settembre 1875.

fondamentale in questa materia, apportate numerose facilitazioni nel conseguimento della naturalizzazione completa, l'altra forma, che in fondo non è se non una seminaturalità, sia venuta a perdere molta della sua primitiva importanza. Mentre anticamente era unicamente solo in forza d'un atto parlamentare che lo straniero poteva assumere nello Stato una posizione simile a quella occupata dal cittadino (1), oggi è il Segretario di Stato competente invece a decidere senz'alcuna possibilità d'appello intorno alla domanda, e soltanto si deve ricordare come, per poter entrare nel Parlamento, esser membro del Consiglio privato, od esercitare un impiego pubblico, l'opinione più diffusa esiga tuttora che lo straniero abbia a domandare la naturalità al potere legislativo (2).

Quattro sono pertanto le posizioni che possono assumere gli individui in Inghilterra: quella di nato suddito, intorno alla quale già abbiamo discorso, trattando del tema della nazionalità per nascita; la posizione opposta di straniero; la seminaturalità, designata col termine di *denization*, d'onde *denizen* coloro che ne sono investiti, e la naturalità completa.

In ordine allo straniero, se oggidì anche in Inghilterra la sua condizione è molto migliorata, in confronto a quella

---

(1) Cfr. l'atto del 6 agosto 1844, che formò legge sino al 1870, riportato nel *Report of royal comm. on nat. and., alleg.* pag. 93.

(2) « Infatti, scrive il Cogordan (op. cit., pag. 189, nota 3), il Governo britannico ha pubblicato in data 8 maggio 1878 una lista degli individui naturalizzati dopo il 1875. Tale lista comprende fra gli altri il nome di tre persone naturalizzate non dal Ministro dell'interno, ma dal Parlamento, con menzione del diritto da parte loro di sedere in Parlamento e nel Consiglio privato; prova questa evidente che l'atto del 1870 non ha abolita l'antica naturalizzazione in via di legge ».

Cfr. in questo stesso senso Cutler: op. cit., pag. 26. Contra invece Westlake nella *Revue de droit intern.,* 1871, pag. 603.

nella quale si trovava prima della promulgazione della legge del 1870 (avendo anche questa legge accolto in massima il principio che allo straniero debba riconoscersi il godimento dei diritti civili), per altro notevoli differenze sussistono tuttora rimpetto al suddito nato, fatta pure astrazione del negato godimento dei diritti politici.

Anteriormente a questa legge lo straniero non poteva, nè ereditare terreni nel regno, nè trasmetterli ai discendenti, a meno che si trattasse di discendenti sudditi inglesi, nè acquistare infine una permanente proprietà di terra; non hanno mancato poi di verificarsi circostanze politiche in seguito alle quali si è avuto un trattamento ancora più rigoroso verso lo straniero. Di fronte ad una posizione tanto infelice si comprende quindi facilmente come quella della seminaturalità, che rendeva possibile invece di possedere immobili e di esercitare moltissimi altri diritti, dovesse essere invocata ben di sovente, come unica ancora di salvezza, tanto più che competente ad attribuirla era il monarca e non il Parlamento.

La legge del 1870 ha proclamato il diritto dello straniero di disporre della sua proprietà, tanto personale, che reale, e che il diritto a tale proprietà può derivargli da successione, così come ogni suddito inglese, però gli è sempre interdetto il diritto a qualsiasi ufficio parlamentare ed anche municipale, il godimento di numerosi privilegi proprî del cittadino ed il diritto d'essere proprietario di nave.

In quanto ai *denizen,* si tratta, come abbiamo visto, di stranieri che hanno ottenuto dal sovrano ed in via di favore una seminaturalità che rappresenta uno stato intermedio fra lo straniero ed il suddito nato, tanto che viene ad essi espressamente riconosciuto persino il godimento di taluni diritti politici.

Finalmente abbiamo i naturalizzati e competente rispetto ad essi era, come già dicemmo, per lo passato esclusivamente

il Parlamento, oggi invece il Segretario di Stato nella generalità dei casi ed il Parlamento solo in quanto si tratti di persona che aspiri ai più importanti fra i diritti politici proprî del cittadino inglese. Affinchè la domanda di concessione della naturalità ordinaria venga accolta è necessario che lo straniero abbia risieduto, entro lo spazio di otto anni, per cinque anni intieri nel regno, od all'estero ma al servizio dell'Inghilterra. In seguito a che, se il Segretario di Stato si dichiara favorevole e se lo straniero presta poi il giuramento di fedeltà, d'*allégeance,* su la cui origine già abbiamo discorso precedentemente, esso viene a godere immediatamente di tutti i diritti civili e politici del cittadino, eccezione fatta unicamente del diritto di sedere in Parlamento e di formar parte del Consiglio privato. Indipendente da qualsiasi circostanza è la naturalizzazione concessa invece in seguito a legge, essendo rimessa in tutto e per tutto al potere discrezionale del Parlamento.

In ogni caso non è mai richiesta da parte dell'individuo la prova della denazionalizzazione dalla sua primitiva sudditanza; però di molto scemata è la possibilità di conflitti di fronte al disposto della stessa legge del 1870, che si rifiuta di proteggere il naturalizzato rimpetto alla patria d'origine (1).

Italia

Il nostro Codice civile (25 giugno 1865) disciplinando due forme di naturalizzazione ed entrambe considerandole come

---

(1) Disposto che la stessa Inghilterra ha applicato, come già vedemmo, nei casi di duplicità di sudditanza derivanti dal diverso criterio di determinazione della nazionalità degli individui al momento della nascita e che, anche nell'ipotesi di nazionalità acquistata posteriormente ad essa, trova la sua origine nella pratica costante precedente alla promulgazione della legge del 1870. « Lo straniero che è divenuto suddito inglese in seguito a naturalizzazione, scriveva infatti Lord Russel nel giugno 1863, non ha diritto di reclamare la protezione inglese contro le pretese della sua patria d'origine ».

un atto di puro arbitrio dell'autorità, nell'un caso legislativa, e nell'altro amministrativa, non stabilisce requisito di sorta per lo straniero che domandi la cittadinanza italiana.

La grande naturalizzazione, appunto perchè affidata al potere legislativo (art. 10), non ha effetto se non quando la legge che la accorda non sia stata promulgata nelle forme sancite dal nostro diritto, perchè essa rivesta legalmente tale qualità.

La piccola naturalizzazione invece, fatta dipendere dall'emanazione d'un semplice decreto reale, non ha efficacia se non quando tale decreto, entro sei mesi, sia stato registrato dall'ufficiale dello Stato civile del luogo dove lo straniero intende fissarsi o già vi sia fissato, e questi a sua volta abbia prestato il giuramento di essere fedele al re e d'osservare lo statuto e le leggi dello Stato (giuramento per il quale non è stabilito alcun termine, ma che è condizione necessaria per l'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di natutalizzato italiano).

Quanto agli effetti, mentre la grande naturalità attribuisce all'individuo tutti i diritti del cittadino di nascita, la piccola attribuisce i diritti civili, già a lui riconosciuti come straniero (art. 3); il diritto, da un lato, e l'obbligo, dall'altro, di essere regolato dalla legge italiana nell'esercizio di tali diritti; e, dei diritti politici, soltanto quelli che, come già abbiamo avuto occasione di dire, non formano parte della categoria dei diritti, che ponno denominarsi, appunto per questo motivo, diritti strettamente politici. Infatti l'art. 1 della legge elettorale politica, in data 28 marzo 1895, pone, fra gli altri requisiti per essere elettore, quello « di godere per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno, nè per l'altro, degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale

e prestato giuramento di fedeltà al re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori solo ottenendo la naturalità per legge ».

Da questo medesimo articolo appare però come una deroga alla competenza del Parlamento sia stata fatta in favore degli italiani non appartenenti al regno, deroga che risale sino alla legge del 17 dicembre 1860 ed in forza della quale tali individui vennero d'allora in poi ammessi al godimento di tutti i diritti derivanti dalla grande naturalità mediante semplice decreto reale.

Ma deroga ancor più grave ha fatto recentemente il nostro legislatore colla promulgazione della già più volte citata legge del 17 maggio 1906 (1). Dispone infatti l'art. 1 di questa legge che « la cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa per decreto reale (2) (invece che per legge), previo parere favorevole del Consiglio di Stato, allo straniero che abbia: 1) sei anni di residenza nel regno, o nelle colonie italiane; 2) o quattro anni di servizio prestato allo Stato italiano, anche all'estero; 3) o tre anni di residenza nel regno, o nelle colonie, quando abbia sposata una cittadina italiana od abbia resi segnalati servizî all' Italia. Tuttavia nei casi contemplati dal presente articolo colui che ha ottenuto la cittadinanza non potrà far parte d'una delle due Camere legislative, prima che sieno decorsi sei anni dalla data del decreto di concessione ».

---

(1) Vedi Capo VIII, § 2 della presente opera.

(2) Decreto che però non potrà produrre effetto di sorta se non verrà registrato nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 10 cod. civ. e se non sarà seguito dalla prestazione di giuramento, di cui all'art. medesimo. Dice infatti l'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge Sonnino: « Si applicano anche alla cittadinanza concessa con le norme del presente articolo le condizioni richieste dai comma 2 e 3 dell'art. 10 cod. civ. ».

In tal modo si sono lasciate immutate le disposizioni del codice civile e si è venuti a modificare soltanto l'ultimo periodo del numero 1 dell'art. 1 della legge elettorale, che dice che i non italiani possono entrare nel novero degli elettori solo ottenendo la naturalità per legge; laddove, in seguito alla legge Sonnino, ed una volta che si verifichino le condizioni da essa legge previste, basta la concessione per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Da una parte quindi « nulla è innovato alla legge anteriore riguardo alla concessione, per decreto reale, della cittadinanza, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, agli italiani che non appartengono al regno » (1); dall'altra parte « resta sempre integro il diritto nel Parlamento di provvedere in casi straordinarî alla naturalizzazione d'uno straniero per legge speciale, anche indipendentemente dalle condizioni di domicilio od altro » (2).

Quanto alla naturalità conseguita per decreto reale indipendentemente da queste stesse condizioni, naturalità cioè non completa (piccola naturalità), la legge Sonnino distingue il caso in cui essa sia stata conseguita posteriormente alla pubblicazione della legge ed il caso invece in cui sia precedente.

Nella prima ipotesi l'art. 2, 1° capoverso, stabilisce che « potrà pure essere concesso con altro decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, il pieno godimento dei diritti politici, quando si saranno verificate le condizioni richieste dai §§ 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo precedente », ma il concessionario non potrà formar parte d'una delle due Camere legislative, prima che sieno passati sei anni dalla data del secondo decreto.

(1) Art. 2 alinea, della legge Sonnino.

(2) Discorso cit. dell'On. Sonnino (Camera Deputati, seduta del 24 maggio 1905).

Nella seconda ipotesi si potrà pure ottenere un decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato ed una volta verificatesi le condizioni di cui ai §§ 1, 2 e 3 dell'art. 1, ma il concessionario non potrà formar parte d'una delle due Camere prima che sieno decorsi tre anni, eccetto che abbia prestato servizio nello Stato italiano per non meno di dieci anni (1) (art. 3).

Lussemburgo

Nel Lussemburgo la naturalizzazione è regolata fondamentalmente dalla legge del 12 novembre 1848, completata da quella del 28 gennaio 1878 e modificata recentemente dalla legge del 5 febbraio 1890. La Camera sola ed a porte chiuse è competente ad accordare la cittadinanza lussemburghese allo straniero, il quale a sua volta, entro tre mesi dalla promulgazione della legge, deve dichiarare dinanzi al borgomastro del comune dove risiede s'egli l'accetti o no. I requisiti ri-

(1) Nel progetto, quale venne presentato alla Camera dei Deputati dall'On. Sonnino, nella seduta del 24 maggio 1905, in questa seconda ipotesi invece si reputava sufficiente un decreto del Ministero dell'interno, «essendovi già stato per questo individuo un atto sovrano che lo ha riconosciuto degno della cittadinanza italiana.

«Già del resto la legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 ha ammesso all'art. 36, in alcuni casi speciali, che si possa provvedere con decreto ministeriale alla concessione della piena cittadinanza: a chi, per esempio, sia nato all'estero da padre italiano che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita; e ciò, ancorchè egli non abbia dichiarato entro l'anno dell'età maggiore d'eleggere la qualità di cittadino, nè soddisfatto alle altre condizioni volute dall'art. 6 cod. civ.

«È parso che una concessione simile si giustifichi verso chi già chiese ed ottenne in passato per effetto d'un decreto reale la cittadinanza minore, oltre a presentare tutte le condizioni di domicilio o d'ufficio richieste da ora in poi per la piena naturalizzazione dello straniero ». (Discorso Sonnino alla Camera dei Deputati già citato).

chiesti sono i seguenti: età di venticinque anni, residenza da cinque anni, giustificazione di buona condotta.

Anche nel Lussemburgo poi si trova disciplinata una naturalizzazione privilegiata, in quanto che la residenza di cinque anni non è richiesta per i nati sul territorio, che abbiano ommesso di fare l'opzione a maggiorità in favore della cittadinanza lussemburghese, per colui che sia divenuto soggetto dello Stato e poi abbia perso tale qualità, per il benemerito del paese e per il suo figlio maggiore.

Il lussemburghese in seguito a naturalizzazione gode di tutti i diritti proprî del lussemburghese di nascita; per altro ogni possibilità di controversie è stata tolta dall'art. 2 della legge citata del 1878, nel quale si è stabilito il rifiuto della naturalità, allorchè essa non si concili colle obbligazioni che lo straniero deve tuttora verso la sua patria d'origine ed in generale allorchè da tale naturalizzazione possano sorgere dei conflitti di nazionalità. E fu precisamente allo scopo di evitare simili conflitti che il legislatore lussemburghese si indusse ad introdurre tale limitazione nella sua legge.

Ecco infatti come si espresse il Direttore generale della giustizia, M. Eyschen, nella motivazione di questa legge medesima:

« La Germania, la Svizzera e gli Stati Uniti, fra gli altri, non seguono il principio che i loro nazionali restano spogliati d'ogni vincolo verso la patria d'origine in seguito alla naturalizzazione in paese estero. Gli individui appartenenti a questi paesi, sebbene naturalizzati altrove, sono stati quindi assai spesso reclamati, arrestati e trattenuti dalla loro patria, per essere costretti colla forza a soddisfare agli obblighi militari ed agli altri inerenti a tale sudditanza.

« Malgrado simili disposti, la legge inglese del 1870 permette di naturalizzare gli stranieri appartenenti a questi paesi, ma aggiungendo che loro non accorderà protezione

contro la patria d'origine. Tale modo di procedere sarebbe però contrario, secondo gli ordinamenti nostri, al principio dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge ed a quello che conferisce la pienezza dei diritti civili e politici ai naturalizzati.

« La Prussia e gli Stati Uniti per ben venticique anni hanno avute delle negoziazioni diplomatiche molto difficili in ordine all'effetto delle naturalizzazioni conferite dall'America ai soggetti prussiani, sino a che questa « vexed question », diventata quasi proverbiale, venne definita, o meglio transatta (*sic*), da un trattato in data 22 febbraio 1868. D'allora in poi gli Stati Uniti hanno concluso con quasi tutte le altre nazioni europee dei trattati analoghi, in forza dei quali questi paesi si adattano a riconoscere, sotto diverse condizioni, la validità delle naturalizzazioni conferite dagli Stati Uniti d'America.

« Il Granducato non possiede invece, nè trattati, nè disposizioni speciali a questo proposito.

« Sinchè il paese nostro formava parte della Confederazione germanica, la materia era regolata, nei rapporti cogli altri paesi dell'Unione, dal cartello del 10 febbraio 1831. In virtù di tale accordo nessuna naturalizzazione poteva venir concessa da uno Stato confederato al soggetto di un altro Stato dell'Unione senza che quest'ultimo avesse rilasciato al richiedente un permesso d'emigrazione.

« Scioltasi la Confederazione l'obbligo cadde; ma sembra che, malgrado il difetto di reciprocità a questo proposito ed a causa principalmente della neutralità del paese, sarebbe opportuno tuttora che non si conferisse mai la nazionalità lussemburghese a stranieri che avessero ancora a soddisfare degli obblighi inverso la loro patria d'origine.

« D'altra parte il modo di procedere usato sotto l'impero del cartello del 1831 è stato mantenuto nella pratica in riguardo ai soggetti germanici, che dopo il 1866 hanno reclamato presso di noi il beneficio della naturalizzazione.

« Non può esservi quindi difficoltà a generalizzare questo principio di fronte a tutti gli Stati.

« Quanto alla forma da seguire, sembra però impossibile il richiedere da ogni straniero, così come si fa generalmente per i germanici, un permesso d'emigrazione rilasciato dal suo paese d'origine. I paesi soggetti alle legislazioni francese ed inglese non conoscono questo modo di perdita della cittadinanza e non rilasciano punto certificati di tal natura ».

Monaco Il codice civile di Monaco, modificato dalla legge del 26 gennaio 1900, ammette lo straniero, che abbia compiuto i ventun anni e che risieda da un decennio, a chiedere la nazionalità (1). Allorchè però si tratta di persona benemerita, o di straniero nato sul suolo da straniero, trascorso il ventunesimo anno d'età, o di donna sposa a straniero che abbia ottenuto la naturalizzazione, od infine di figlio maggiore di tale individuo, non si richiede nessuna prova di residenza sul territorio dello Stato.

Norvegia Fondata sul carattere d'un atto del potere pubblico è la naturalizzazione anche in Norvegia, dopo la promulgazione della legge del 21 aprile 1888 e di fronte alla generalità degli stranieri.

Infatti, se tuttora il diritto norvegese ammette che la semplice elezione di domicilio porti all'acquisto della cittadinanza, ciò si trova stabilito unicamente per coloro che sono già rivestiti della qualità di indigeni di questo paese. Ora tale qualità le leggi norvegesi attribuiscono soltanto ai nati sul suolo od ai nati fuori da genitori norvegesi ed a coloro che hanno appunto ottenuto dal potere legislativo il così detto diritto di indigenato (2).

---

(1) Invece, prima dell'ordinanza dell'8 luglio 1877, lo straniero veniva ad essere rivestito *ipso iure* della qualità di soggetto non appena si verificavano queste condizioni.

(2) Anticamente invece qualsiasi straniero dopo due anni di sog-

Requisiti per tale concessione sono la maggiorità del richiedente, la prova della dimora di tre anni e di aver acquistato in un distretto il diritto ai soccorsi pubblici, la giustificazione di non essere incorsi in condanne infamanti od in decadenze di capacità, la rinuncia alla nazionalità del paese d'origine e, se nella legge di detto paese si esige per la rinuncia l'acquiescenza del governo, o di altra autorità, un certificato anche che comprovi simile acquiescenza (1).

Paesi Bassi La legge del 12 dicembre 1892 ammette lo straniero a reclamare la sudditanza dei Paesi Bassi a condizione che sia maggiore e che riesca a provare la perdita della nazionalità primitiva, od almeno risieda da cinque anni sul territorio dello Stato. In ogni caso però è fatto obbligo di negare, o viceversa accordare la naturalità basandosi sopra la legge originaria dell'individuo.

Portogallo Determinati dal codice civile sono i requisiti della naturalizzazione dello straniero nel Portogallo. Fra questi, primo di tutti il requisito della capacità, in ordine alla quale giustamente si trova stabilito che essa debba venir desunta, tanto dalla legge originaria dell'individuo, quanto da quella portoghese. Oltracciò lo straniero deve dare la prova di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e di risiedere almeno da un anno sul territorio dello Stato, eccetto che si tratti di persona discendente da genitori portoghesi in linea paterna o materna, o di straniero che abbia sposato una soggetta, o di individuo infine che si sia reso benemerito al paese.

giorno aveva diritto ai soccorsi pubblici; dopo tre anni non poteva più venir espulso; dopo cinque diventava elettore e, raggiunti finalmente i dieci anni di soggiorno, veníva considerato come indigeno senz'altro.

(1) Cfr. *Norges Statsforfatningen* del Pr. Aschehong.

Affidata al potere esecutivo, in forza della costituzione fondamentale del 29 aprile 1826, è la facoltà di rilasciare le lettere di nazionalità, per altro è solo dal giorno della loro registrazione nella municipalità nella quale risiede lo straniero ch'egli può godere effettivamente dei diritti inerenti alla cittadinanza portoghese. S'aggiunga che, fra questi diritti, gli è sempre interdetto quello di diventare deputato, ministro, o consigliere di Stato.

Rumenia Al godimento di tutti i diritti inerenti alla qualità di cittadino porta invece la naturalizzazione in Rumenia.

È la costituzione del 30 giugno (12 luglio) 1866 quella che disciplina fondamentalmente la materia, però a questa costituzione è venuta ad introdurre importantissississime modificazioni la legge del 25 ottobre 1879, legge imposta come condizione *sine qua non* del riconoscimento del Principato, quale Stato indipendente, da parte delle Potenze firmatarie del trattato di Berlino dell'anno precedente (art. 44 del trattato del 13 luglio 1878). Infatti fu solo dopo la promulgazione di questa legge che si proclamò il principio che le differenze di credenza e di confessioni religiose non dovevano far ostacolo al conseguimento ed all'esercizio dei diritti civili e politici, e che, conseguentemente a questo disposto, tutti gli stranieri (prima invece i cristiani soltanto) vennero ammessi a reclamare la naturalità del paese, nelle condizioni dalla legge in appresso determinate.

La naturalità deve essere chiesta all'autorità esecutiva, dichiarando la professione ed il proprio capitale e manifestando la volontà di risiedere nello Stato. Dopo di che, trattandosi di persona che vi abbia fondato una casa di commercio o d'industria, che sia nata ed allevata in Rumenia senza mai aver goduto d'una protezione straniera, o che abbia prestato servizio militare nella guerra d'indipendenza (ipotesi quest'ultima nella quale, su proposta del governo, la Camera può addivenire anche ad una naturalizzazione collettiva), questa per-

sona medesima può ottenere la cittadinanza dall'Assemblea legislativa senz'alcuna condizione di residenza. In tutti gli altri casi invece lo straniero dopo la sua domanda deve rimanere nello Stato per dieci anni e provare d'esserne sempre stato un buon cittadino.

Russia Affidata al potere esecutivo è la naturalizzazione in Russia e, per ottenerla, l'ukase del 6 marzo 1864 stabilisce che lo straniero deve anzitutto domandare al governo provinciale l'autorizzazione di stabilirsi nell'impero. Dopo di che ordinariamente egli deve mantenere il domicilio entro lo Stato per cinque anni. Trattandosi invece di persona benemerita, tale lasso di tempo può venire notevolmente abbreviato e trascurato addiritura nell'ipotesi di stranieri che rivestano funzioni civili od ecclesiastiche.

Ad ogni modo la domanda effettiva di concessione della cittadinanza deve essere rivolta al Ministro dell'Interno e gli effetti relativi all'acquisto non possono decorrere che dal giorno in cui lo straniero presti il giuramento di fedeltà allo czar.

Affatto indipendente dai vincoli originarî di nazionalità è dichiarata poi in generale la naturalizzazione, a meno che lo straniero che la reclami appartenga ad uno Stato col quale la Russia abbia concluso un trattato, in forza del quale si sia stabilito l'obbligo della consegna reciproca dei disertori e dei non sottomessi. Così nei rapporti coll'Austria, in forza del trattato 12-24 maggio 1815 e 14-26 luglio 1822, e nei rapporti colla Prussia, in forza del trattato 25 luglio - 10 agosto 1857.

Spagna La naturalizzazione in Ispagna (1) è caratterizzata dal fatto che essa si distingue in molte categorie.

(1) Cfr. *Estudios sobre nacionalidad, naturalizacion, ecc.,* cit. — Montalban: *Principios de derecho civil y penal de Espana,* pag. 308, ecc. — Salinas: *Droits de Français en Espagne.*

Fondamentali sono le due categorie stabilite dalla costituzione del 30 giugno 1876: i naturalizzati per mezzo delle così dette lettere di naturalità, concesse, ora per via di legge ed ora per via di decreto reale, e coloro che hanno ottenuto la *vencidad,* il diritto cioè di cittadinanza in una città della monarchia. Se non che, quanto agli effetti, anche nella prima categoria bisogna fare delle distinzioni, distinguere cioè parecchi altri gradi di naturalità (Novissima Recopilacion 1805). Il primo grado dal nome di universale ci rivela che esso porta al godimento di tutti i diritti secolari ed ecclesiastici. Il secondo si limita invece ai primi ed il terzo, fra questi medesimi, riconosce soltanto il godimento d'una speciale categoria di essi. Il quarto infine, dei diritti secolari, riconosce semplicemente quelli che sono necessarî per ottenere onori e cariche nello Stato.

Ora, mentre per quest' ultimo grado è competente il re, per tutti gli altri è richiesto invece assolutamente l'intervento del potere legislativo. Proclamato il principio della libertà religiosa anche in Ispagna, oggidì a nessuna condizione di professare l'una piuttosto l'altra fede è fatta dipendere la naturalità che reclama lo straniero; una volta però che gli sia stata accordata, è solo in quanto egli la faccia iscrivere sui registri del Comune nel quale abita e presti giuramento di fedeltà al re ed alle leggi che può effettivamente esercitare i diritti inerenti al grado di cittadinanza ottenuta (legge sullo Stato civile del 1870).

Quanto alla *vencidad,* così come oggidì è regolata, è facile comprendere come neppur essa rivesta quel carattere d'una nazionalità attribuita *ipso iure* allo straniero, ch'era proprio invece di questo istituto in altri tempi.

A termini della legge 6 marzo 1716 era acquisita la *vencidad* dallo straniero in moltissime circostanze assolutamente estranee alla sua volontà, come il nascere sul territorio

dello Stato, il convertirsi alla fede cattolica, il stabilirvi il proprio domicilio, ecc., e questi *avencidados* venivano considerati come soggetti, in opposizione agli stranieri soltanto di passaggio, *transeuntes,* i quali erano sottoposti ad una particolare giurisdizione denominata *fuero estranjeria,* giurisdizione che ricorda in certo qual modo quella del *praetor peregrinus* in Roma (1). Una legge poi del 1791 imponeva agli *avencidados* di prestar giuramento di fedeltà al re.

Da una parte però questo disposto cadde ben presto in dissuetudine e dall'altra parte poi la legge del 1870 sullo stato civile venne a subordinare esplicitamente gli effetti inerenti alla *vencidad* ad un fatto volontario compiuto dall'individuo: quello cioè di iscriversi sul registro civile, provando per quali circostanze egli possa vantare d'essere *avencidado* e rinunciando alla nazionalità d'origine (2). Dato ciò nella *vencidad* non si ha una vera e propria attribuzione di nazionalità, ma semplicemente una naturalizzazione che lo straniero in date circostanze ha diritto di reclamare e nella quale le autorità dello Stato non possono intervenire col loro potere discretivo, nè per accordarla, nè per rifiutarla, secondo che loro paia più conveniente.

Già in conseguenza di questa radicale modificazione dell'istituto del quale parliamo, i conflitti di nazionalità si erano resi in moltissime ipotesi impossibili; per altro, siccome la rinuncia è un

---

(1) Cfr. Cogordan: op. cit., pag. 201.

(2) Art. 130 legge 1870: « Gli stranieri, che hanno ottenuta la *vencidad* in un comune qualsiasi della monarchia, godranno della qualità e dei diritti di spagnuolo da quando si saranno iscritti sul registro civile. A tal uopo essi dovranno presentare dinanzi al giudice municipale del loro domicilio la prova dei fatti in forza dei quali essi hanno ottenuto la *vencidad,* rinunciando nel medesimo tempo alla loro originaria sudditanza ».

fatto che dipende esclusivamente dalla volontà dell'individuo e non sempre implica che lo Stato della cui cittadinanza s'intende spogliarsi abbia ad acconsentirvi, così la possibilità di questi conflitti non sarebbe venuta meno nella totalità dei casi, se fino dal 1852 (decreto del 17 novembre) la Spagna non avesse dichiarato esplicitamente che lo straniero, che vi ottiene la naturalità senza il permesso del suo governo, non è per ciò liberato dagli obblighi inerenti alla sua primitiva sudditanza. « A maggior ragione infatti si può credere, scrive il Cogordan (1), che il Governo spagnuolo non pretenderà di proteggere in via diplomatica contro il suo paese d'origine colui che non è svincolato dalla sua anteriore soggezione, sebbene abbia acquistato la qualità di soggetto spagnuolo ».

Svezia

Quanto alla Svezia, in essa è tuttora in vigore l'ordinanza del 21 febbraio 1858, la quale subordina la concessione della naturalità da parte del re al fatto che lo straniero abbia raggiunto il ventunesimo anno d'età, goda d'una buona reputazione, provi d'essere fornito di mezzi sufficienti per vivere e provi inoltre d'aver dimorato nello Stato per tre anni.

La naturalizzazione in Svezia però non porta alla completa assimilazione col cittadino, essendo interdetto al naturalizzato il diritto di essere eletto ministro. Anche in Svezia inoltre è richiesto il giuramento di fedeltà e sono stabiliti dei casi nei quali lo straniero può domandare la cittadinanza senza provare l'effettiva dimora di tre anni: il benemerito allo Stato ed in generale colui che abbia mostrato una grande abilità nelle scienze, nelle arti, ecc.

Il principio generale della legge svedese, espresso anche nell'ordinanza reale del 27 febbraio 1868, è quello di non ammettere lo straniero alla naturalizzazione se non quando

(1) Cogordan: op. cit., pag. 202.

abbia rinunciato alla nazionalità d'origine, nei casi nei quali, in seguito a tale rinuncia, la sua patria non possa più reclamarlo come suddito in forza delle proprie leggi; nel caso opposto invece lo straniero deve dichiarare di non intendere per l'innanzi di prevalersi della sua primitiva cittadinanza (1). Dato ciò, è facile valutare quale valore possa avere nella teoria della risoluzione dei conflitti di nazionalità questa ulteriore circostanza posta come requisito dalla legge svedese per ottenere la cittadinanza: essa viene ad assumere il carattere di un atto unilaterale, ma nulla più, e quindi, in seguito ad essa, nè l'individuo può sottrarsi agli obblighi inerenti alla sua originaria appartenenza, nè d' altra parte la Svezia può trovare modo di costringerlo ad attenersi veramente alla promessa fatta di non eccepire la primitiva qualità (2).

Svizzera

Per usare le stesse parole del Consiglio Federale svizzero nel suo messaggio all'Assemblea in appoggio alla legge del 3 luglio 1876 (3), l'acquisto della nazionalità svizzera suppone la cooperazione di tre parti interessate: il municipio, il cantone, e la Confederazione. Principalmente interessata è però soltanto la Confederazione, perchè è soltanto il Consiglio Federale quello che tratta i rapporti cogli Stati esteri; s'aggiunga

(1) Cfr. P. Dareste: *De la condition légale des étrangers en Suède (Journal de droit int. privé*. 1880, p. 437). — Cfr. pure D. Thurgreen, *Haandbok i hela svenka Lagfarenheten*.

(2) In questo stesso senso si è espresso il Contuzzi nella sua monografia nel *Dig. Ital.*, N. 208.

(3) Cfr. nel *Bulletin de la Société de lég. comp.*, maggio 1878, il commento di questa legge. Cfr. pure Estoppey: *Dissertation* sopra il medesimo oggetto. Lausanne, 1888. — Muheim: *Die Principien des internationalen Privatrechts im schweizerischen civilrechte*. Altordf, 1887 — Roguin: *Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonale*. Paris, 1891.

che è pure soltanto questa autorità quella che può giustamente vagliare la gravità dei conflitti internazionali.

Dato ciò, condizione *sine qua non* per ottenere l'indigenato e la borghesia, rispettivamente nei cantoni e nei municipî, deve essere l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale stesso (1). E questa autorizzazione richiedeva per l'appunto l'art. 1 della legge del 1876 e richiede tuttora l'art. 1 della nuova legge del 25 giugno 1903 (2), entrata in vigore, come già vedemmo, il primo gennaio dell'anno successivo.

In conformità a questa pregiudiziale, che mostra come la questione della nazionalità in Isvizzera abbia assunto il carattere d'una questione federale e non particolare dei singoli cantoni, donde la promulgazione delle due leggi citate, scopo

(1) Gli antichi sistemi in vigore stabilivano invece che, una volta che lo straniero avesse ottenuto il diritto di borghesia in un comune e fosse in possesso poi anche dell'indigenato in uno dei ventidue cantoni, diventava per ciò stesso cittadino della Confederazione.

« La costituzione del 1848, che ha sostituito un governo centrale, fisso e permanente, all'antico sistema dei cantoni direttori, aveva rispettato questo regime, o piuttosto non vi aveva apportata che una insignificante limitazione. L'art. 43 interdiceva ai cantoni di ricevere nel numero dei cittadini uno straniero che non fosse stato libero da ogni vincolo verso la sua patria d'origine. Era un principio saggio, ma troppo generale ed insufficiente nella pratica. Siccome l'acquisto dell'indigenato portava seco la naturalizzazione svizzera, così non era giusto di non permettere alle autorità federali di ingerirsi in questo rapporto: esse non avevano infatti alcun mezzo per reprimere gli abusi dei cantoni nell'esercitare il loro diritto di concessione di indigenato. Esse non potevano intervenire se non nel caso in cui sorgeva un conflitto collo Stato d'origine dell'individuo in seguito alla sua naturalizzazione in Isvizzera e violando l'art. 43 della costituzione » (Cogordan: op. cit., pag. 217).

(2) Cfr. il commento di questa legge già citato di M. Fromageot nell'*Annuaire de lég. comp.*, 1903, pag. 427.

precipuo delle quali si è d'evitare il più che sia possibile i conflitti, in conformità a questa pregiudiziale sono dall'art. 2 di entrambe le leggi determinati i requisiti per ottenere l'autorizzazione del Consiglio Federale. Due sono i requisiti domandati: il domicilio da un biennio e la prova che l'ammissione nella nazionalità svizzera non può riuscire di danno alla Confederazione.

Per stabilire poi in quali casi tale prova possa dirsi valida, siccome essa varia a seconda della legge della patria del richiedente, così il governo svizzero ha inviato delle istruzioni alle autorità competenti, nelle quali si trovano specificatamente indicati i documenti che lo straniero deve produrre, a seconda che sia originario dell'uno piuttosto che dell'altro Stato (1). E ciò allo scopo di assicurare più che fosse possibile l'esatta esecuzione della legge federale.

Il movente che indusse il legislatore ad introdurre il secondo dei citati requisiti si fu l'osservazione del gran numero di conflitti che precedentemente si erano verificati in Isvizzera in materia appunto di nazionalità; numero, « che, per servirci delle parole dello stesso Consiglio Federale, da qualche tempo s'era accresciuto in modo tale da impensierire realmente.

« Spesso ci troviamo di fronte ad una legislazione straniera che, per il fatto che non ammette il divorzio, invita in certo qual modo i cittadini ad abbandonare lo Stato, per ottenere altrove ciò che è loro interdetto in patria. Più spesso

(1) Cfr. la *Note officielle sur les conditions à remplir pour bénéficier de la loi du 3 juillet 1876.* — Le istruzioni del governo federale del 29 marzo 1877 e 5 luglio 1878, rivedute il 26 ottobre 1880 ed il 23 dicembre 1890. — La sentenza del Consiglio federale del 30 dicembre 1903, ecc. — *Feuille Fédérale*, 1888, I, 344 — Vincent: *Dictionnaire de droit int. privé*, 1888 (Nationalité), N. 39. — Idem: *Revue pratique de droit int. privé*, 1890-1891; 2, pag 75.

ancora è il servizio militare quello che spinge ad espatriare. Famiglie d'origine francese e, dopo le mutazioni politiche avvenute in Germania, famiglie germaniche specialmente cercano di acquistare la nazionalità svizzera, per estenderla ai figli, allorchè si avvicina l'età in cui dovrebbero quest'ultimi assoggettarsi al servizio militare.

« È evidente che tutte queste persone domandano la naturalità, non allo scopo di avere la nazionalità svizzera in modo stabile, ma bensì a quello di sfuggire ad un obbligo imposto dalla loro patria; per cui, non appena i loro interessi lo richiedano e non appena lo possano fare senza sentirne danno, essi ricuperano senz'altro la primitiva sudditanza. Siffatti cittadini non rappresentano utilità alcuna per la Svizzera e non servono ad altro che a produrre conflitti fra la Confederazione e gli Stati stranieri.

« Inoltre si deve purtroppo riconoscere che alcuni cantoni hanno apportate a queste naturalizzazioni delle facilitazioni poco compatibili colla dignità della nazionalità svizzera ed avvicinantesi invece alla speculazione. Questi fatti disgustosi, non rimasti ignoti agli stranieri, hanno denigrato il nostro paese ed hanno reso difficile al Consiglio Federale di far rispettare il nome svizzero. Così, per esempio, i tribunali francesi, in parecchie sentenze contro francesi naturalizzati all'estero, hanno ammessa la presunzione che la naturalizzazione avesse avuto luogo *in fraudem legis* e si sono rifiutati quindi d'applicare altra legge all'infuori della francese ».

Tutte queste ragioni indussero il legislatore svizzero ad introdurre nelle sue leggi quella limitazione, che vedemmo contenuta nell'art. 2, tanto della legge del 1876, quanto della legge del 1903; in quanto però, non ostante tale limitazione, si verifichi tuttora il caso d'un individuo contemporaneamente soggetto a due nazionalità, l'art. 6 della legge del 1903 (art. 5 legge 1876) rifiuta espressamente ogni pro-

tezione a questo individuo nei suoi rapporti col paese di nascita.

Oltre ai due requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge federale, altri requisiti ed altre formalità si trovano poi racchiuse nella *Note officielle sur les conditions a remplir pour bénéficier de la loi du 3 juillet 1876* già citata e nella decisione del 30 dicembre 1903. Importante a questo proposito è ciò che si trova detto in merito ai minori: essi debbono produrre l'autorizzazione legalizzata dal tutore, o dalla persona esercitante la patria potestà e l'età maggiore deve essere determinata in base alla legge del paese d'origine.

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio Federale, essa si perime di diritto, se, nel lasso di tre anni (due secondo la legge 1876), a partire dal giorno in cui è stata accordata, il titolare non abbia pensato ad acquistare la naturalizzazione comunale e cantonale. La nazionalità svizzera infatti non può dirsi definitivamente acquistata, se non quando l'autorizzazione sia seguita da queste due altre concessioni, così come, viceversa, ogni concessione di cittadinanza comunale e cantonale non può avere valore di sorta, se non in quanto sia stata preceduta dall'autorizzazione federale (art. 4).

Per ciò che riguarda poi queste due cittadinanze, bisogna rivolgersi alle leggi dei singoli cantoni, leggi che sono rimaste naturalmente in vigore, non ostante la promulgazione delle leggi federali del 1876 e del 1903, e nelle quali si trova stabilito un numero maggiore, o minore di formalità, alle quali deve soddisfare lo straniero, se vuole conseguire tali cittadinanze.

Nella più parte dei cantoni l'acquisto dell'indigenato è un preliminare necessario per essere ammessi nella borghesia di un comune qualsiasi (1) e questo acquisto a sua volta è quasi

(1) « Nella maggior parte dei cantoni, scrive il De-Folleville (op.

sempre subordinato al fatto di aver dimorato per un tempo più o meno lungo nel cantone, d'esser provvisti di una discreta fortuna, di poter provare d'aver sempre tenuta una vita onorata e d'aver pagati i diritti di sigillo; somma questa assai spesso piuttosto considerevole e neppure eguale per tutti gli stranieri, per cui in tale ipotesi bisogna proprio mercanteggiare la concessione, così come si mercanteggierebbe un oggetto qualsiasi. Nei comuni di Vaud e di Neuchâtel, per esempio, si è pagata la borghesia persino cinquemila lire (1).

Quanto alle autorità competenti, di solito è l'autorità legislativa quella alla quale deve rivolgersi lo straniero per ottenere l'indigenato, e la municipalità invece l'autorità competente per accordare la borghesia. « In qualche cantone però è l'assemblea dei cittadini che decide in merito e nel Ticino il corpo patriziale del comune non ammette uno straniero nel *patriziato*, che corrisponde alla borghesia, se non vi acconsentano i tre quarti dei suoi membri » (2).

Turchia

Nella Turchia è il Ministro degli Esteri autorizzato a rilasciare la naturalità allo straniero d'età maggiore e residente da cinque anni (3); condizioni, dall'osservanza delle quali il

cit., N, 882), la procedura che si deve seguire è questa. Sollecitare dall'autorità centrale del cantone l'autorizzazione di farsi ammettere come borghese in un comune. Presentare tale autorizzazione al comune, il quale prometterà di accordare la borghesia allo straniero, una volta che il cantone gli abbia accordato l'indigenato. Allora ritornare all'autorità cantonale (quasi sempre la legislativa), la quale rilascierà le lettere di naturalizzazione. Presentando tali lettere, finalmente l'autorità comunale (quasi sempre la municipalità) eseguirà la sua promessa, accordando la borghesia ».

(1) Cfr. Cogordan: op. cit., pag. 225.

(2) Idem, pag. 223.

(3) Sino al 1869 invece il modo ordinario per acquistare la nazionalità turca era quello di abbracciare la religione di Maometto.

governo imperiale può però sottrarsi, allorchè si tratti di persona reputata degna di un simile favore (legge 19 gennaio 1869).

Nessuna prova di denazionalizzazione è richiesta e tale fatto viene ad assumere una gravità particolare, di fronte alla posizione privilegiata di cui godono gli stranieri in Turchia col regime delle capitolazioni, il quale fa sì che essi vengano a trovarsi in certo qual modo in una condizione di extraterritorialità, paragonabile a quella, che il diritto internazionale ha stabilita per gli agenti diplomatici e consolari dei singoli Stati. In altre parole, in Turchia noi ci troviamo presenti ad un fenomeno assolutamente eccezionale: quello cioè di avere degli Stati entro lo Stato e conseguentemente degli individui soggetti alla nazionalità loro originaria, non appena in teoria, ma anche in pratica. Dato ciò, il suddito, che, chiamato dal proprio console, si rifiuti di prestare il servizio militare ed eccepisca il fatto di aver ottenuto delle lettere di naturalità dalla Sublime Porta, non solo è reclamato a sottoporsi effettivamente a tale onere, ma è a viva forza anche arrestato e giudicato dai tribunali della patria d'origine.

La commissione speciale, istituita dalla Sublime Porta per decidere le controversie di questa natura, in quanto è composta soltanto di persone suddite di essa, non può a meno di risolverle in conformità delle proprie leggi, tanto più che i consoli stranieri non hanno altro diritto che quello d'assistere passivamente alle deliberazioni di tale commissione. Unicamente un corpo collegiale misto potrebbe quindi dare qualche guarentigia di decisioni non lesive degli interessi di ciascuno Stato, ma l'istituzione d'un simile corpo la sola Russia ha potuto ottenere sin dal 1863. Meglio di tutto poi sarebbe che la Turchia avesse a richiedere dallo straniero, che domanda la naturalità, la prova di essersi liberato completamente dalla sua primitiva sudditanza.

Sinchè permane questo stato di cose si comprende per-

CAPITOLO NONO

Della naturalizzazione concepita come un diritto da parte dell'individuo

SOMMARIO.

§ 1.

Esaurita in questo modo l'esposizione del diritto vigente in quegli Stati, nei quali la naturalizzazione riveste la qualità d'un atto esclusivamente rimesso alla potestà sovrana dei singoli Stati stessi, e giustificata tale diffidenza da parte loro nell'aggregarsi lo straniero colla dimostrazione delle press'a poco uguali condizioni economiche e sociali, se noi ora ci

trasportiamo invece nei paesi americani, troviamo che è appunto la diversità di queste condizioni quella che ha reso possibile un sistema di disciplinare la naturalizzazione del tutto diverso da quello seguito dai paesi europei.

Si tratta infatti di Stati nuovi, di territorî vastissimi e quasi dappertutto, per soprappiù, di territorî di una fertilità straordinaria; in troppo scarso numero sono però le braccia capaci a dissodarli ed a farli produrre effettivamente. Immense miniere di ogni qualità di metalli, di tutte le pietre più preziose e di tutti i minerali più ricercati nel commercio internazionale sono là che attendono il lavoro dell'uomo, pronte a cedergli tutti i tesori che contengono; ma che cosa può fare una popolazione di poche migliaia di persone e per giunta separata dagli Stati, nei quali la civiltà fiorisce da secoli e secoli, da una così grande distesa di acque, quale è l'oceano? Le manca la forza, non solo materiale, ma anche morale, per trarre profitto dalla natura e raggiungere così quegli alti scopi, ai quali essa vede di poter giungere quasi di sicuro, una volta che della natura sia riuscita appunto a farsi padrona.

Che cosa pensa pertanto di fare questa popolazione? Essa apre i porti allo straniero, gli promette i più lauti guadagni e nel tempo stesso cerca di incorporarselo per trovarsi a parte ancor essa di tali profitti. Dall'altro canto si comprende come ad un invito così ospitale, come questo, non abbiano potuto rimaner sorde le popolazioni degli Stati europei, preoccupate come erano della grave questione della mancanza di lavoro quasi dappertutto e per di più costrette a sudare sopra un terreno sfruttato da secoli e secoli e che quindi richiede una quantità sempre più grande di fatiche e di spese col crescere degli anni, per avere sempre uno stesso grado di soddisfacimento, quand'anche simili sforzi non riescano del tutto infruttuosi, una volta raggiunta quella produttibilità, oltre la quale le forze naturali già esaurite non ponno dare di più.

Imponente è stato quindi l'aspetto che ha preso ben presto il fenomeno emigratorio nei paesi europei ed il nostro appartiene precisamente a quella categoria di Stati nei quali esso ha assunto un'importanza grandissima, sia perchè per la massima parte tale fenomeno da noi è assolutamente spontaneo, sia perchè a tale carattere di spontaneità da noi va unito anche quello della continuità: dalle ultime statistiche risulta infatti come il contingente annuo dell'emigrazione italiana oltrepassi quasi sempre il mezzo milione di individui, numero che fòrse nessun altro Stato al mondo ha mai raggiunto (1).

Riservandoci di studiare il fenomeno più partitamente in altra sede, è piuttosto dell'accoglienza che gli emigrati europei hanno avuta ed hanno tuttora oltre oceano che qui giova parlare, accoglienza che non poteva a meno d'essere entusiastica, dal momento che l'immigrazione in quelle terre veniva a rendere possibile agli Stati, sopra di esse organizzati, il raggiungimento degli alti scopi ai quali essi miravano.

Il Brasile da epoche abbastanza lontane ha creata una posizione tutta di favore e di protezione per lo straniero: si autorizzò infatti il governo provinciale a contrattare lavoranti stranieri per la costruzione di strade (2) e si destinarono subito ingenti somme per l'introduzione di coloni pure stranieri, premiando coloro che si incaricavano di tale introduzione e dall'altra parte sovvenzionando ogni colono all'atto stesso dello sbarco, accordandogli ospitalità per un certo tempo e persino, in talune ipotesi, il passaggio integrale, o ridotto per conto dello Stato (3); in ogni caso poi obbligandosi di-

---

(1) Nell'anno 1905 emigrarono dall'Italia ben 726.331 individui.

(2) Legge 10 aprile 1835 dello Stato di San Paolo.

(3) Cfr. leggi 19 febbraio 1835; 19 luglio 1852; 30 marzo 1854; ecc. Cfr. pure C. Festa: *L'emigrazione nella legislazione comparata;* pag. 64, 1. Castrocaro 1904.

rettamente lo Stato a proteggerlo per un tempo più o meno lungo (1).

Le stesse agevolezze, anzi agevolezze ancor più grandi furono accordate dall'Argentina (legge 19 ottobre 1876 e regolamento 4 marzo 1880) e dall'Uraguay (legge 10 giugno 1890) ed anche negli Stati Uniti di America questa larga tendenza a favorire l'immigrazione non è venuta meno se non da pochi anni. Si consideri poi che le stesse limitazioni introdotte in questi ultimi tempi nella legislazione dagli Stati Uniti non hanno avuto altro scopo che quello di far sì che lo Stato possa trarre il maggior profitto possibile dallo straniero, per modo che ha potuto ottenere l'approvazione dal Parlamento, non però ancora dal Senato, un emendamento all'Immigration Act del marzo 1891, col quale si vorrebbe interdire l'entrata nel territorio della repubblica anche agli analfabeti.

Limitazioni analoghe troviamo oggidì nella Nuova Galles del sud, in seguito all'Immigration Restriction Act del 4 agosto 1898, nella Confederazione Australiana, in forza dell'atto del 1901, e nel Transvaal, dove pure da qualche tempo ha incominciato ad indirizzarsi l'emigrazione italiana.

In ogni caso però siffatte restrizioni sono state poste dai varî legislatori all'unico intento di assicurarsi un maggior vantaggio dal fenomeno immigratorio, il quale in via generale è sempre riguardato dagli Stati transoceanici colla massima benevolenza, come ha avuto occasione di asserirci recentemente, in una sua conferenza intorno all'opinione pubblica americana sull'emigrazione dell'Italia, il segretario della Società Newyorkese per la protezione dei nostri espatriati (2). Egli infatti assicura che è soltanto nella massa popolare che esistono

(1) Decreto 28 giugno 1890.

(2) Sig. M. G. Speranza nella conferenza tenuta in Milano l'8 gennaio 1905.

tuttora diffidenze, rivalità di razza e disistima, mentre invece la corrente formata dalle classi intellettuali e colte fa sempre buon viso ai nostri emigrati e studia tutti i mezzi per agevolare ad essi la formazione d'una eminente posizione sociale.

Dato ciò, sin dalle origini del fenomeno immigratorio fu sentito il bisogno di facilitare allo straniero la naturalizzazione nel nuovo paese di dimora, da un lato, allo scopo di poter meglio trarre profitto dal fenomeno stesso, e, dall'altro lato, allo scopo invece di incoraggiare e di aiutare l'individuo nei suoi bisogni, in quanto che lo Stato coll'accordare la nazionalità implicitamente veniva ad assumere di fronte a lui un obbligo di protezione assai più forte di quello risultante soltanto dalle leggi di favore sull'immigrazione. Tali facilitazioni portarono alcuni paesi a far dipendere l'acquisto della nazionalità dalla semplice circostanza d'essersi gli individui trasportati sul territorio, come avremo occasione di vedere più innanzi, ma più spesso portarono invece alla determinazione di riconoscere allo straniero il diritto ad ottenere la cittadinanza in seguito ad una manifestazione di volontà e contemporaneamente, in ordine al figlio nato dopo il suo stabilimento sul suolo, portarono all'attribuzione della nazionalità *iure soli*, nel modo che già abbiamo esaminato.

In un sistema siffatto, in ogni naturalizzazione, anzichè aversi volta per volta una concessione dell'autorità sovrana, abbiamo lo straniero che « liberamente approfitta delle condizioni fissate generalmente ed una volta per tutti » (1). Condizioni che variano da diritto a diritto e che fanno astrazione in ogni caso dalla prova della denazionalizzazione da parte di colui che reclama la cittadinanza.

(1) Catellani: op. cit.: a proposito della naturalizzazione negli Stati europei.

se allo straniero è interdetta per sempre l'eleggibilità alle cariche di presidente e di vice presidente della repubblica, altrettanto non deve dirsi per quanto concerne la dignità di senatore e di deputato, trattandosi in tal caso d'una interdizione soltanto temporanea. Quanto al servizio militare, il naturalizzato è libero di prestarlo o no entro dieci anni.

Bolivia

In Bolivia la costituzione del 15 febbraio 1878 dichiara boliviani gli stranieri, che, avendo risieduto per un anno nella repubblica, dichiarino dinanzi alla municipalità la loro intenzione di stabilirsi sul territorio, e gli stranieri, che abbiano ottenuto la naturalizzazione per privilegio speciale della Camera dei deputati. Al naturalizzato è interdetto però il godimento di taluni diritti politici senza il consenso del Congresso.

Brasile

Nel Brasile la nazionalità è regolata dalla legge del 12 novembre 1902, nella quale si trova stabilito che gli stranieri, che sieno possessori di immobili e che abbiano sposata una brasiliana od abbiano figli brasiliani, purchè risiedano e non manifestino l'intenzione di voler mutare sudditanza, sono dichiarati brasiliani, con l'effetto che possono ottenere senza formalità di sorta dei titoli di dichiarazione di nazionalità.

Lettere di naturalità inoltre vengono rilasciate dal Presidente della repubblica a coloro che le domandino personalmente, o per mezzo di mandatarî al Governo federale, indicando il nome, la filiazione, ecc..., provando d'essere maggiori e di risiedere da due anni (anche meno trattandosi di possessori di immobili, di persone benemerite, ecc.). Il decreto di naturalità viene registrato solo dopo che lo straniero ne abbia accusato ricevuta, ciò che deve fare entro sei mesi, pena la decadenza. Al naturalizzato è riconosciuta la facoltà di esercitare tutti i diritti del cittadino, però i diritti più importanti soltanto dopo un certo lasso di tempo. Interdetta poi è la naturalizzazione d'uno straniero che nel Brasile, o fuori sia stato condannato

naria: questa vero favore del Congresso, quella accordata invece dal presidente della repubblica, allorchè lo straniero risieda da dieci anni, dichiari dinanzi al Consiglio municipale d'intendere, restare sul territorio dello Stato e giustifichi di godere d'una discreta fortuna. Sei anni di residenza, od anche tre però sono dichiarati sufficienti, rispettivamente nel caso in cui si tratti di persona maritata con una straniera, od invece con una soggetta del Chilì.

È il Senato l'organo incaricato di verificare se le condizioni legali sieno state soddisfatte, nella quale ipotesi il presidente della repubblica è tenuto a concedere la naturalità; nella stessa ipotesi però che questa naturalità sia stata accordata dal Congresso, essa intercede sempre allo straniero il diritto di occupare le cariche di presidente e di ministro di Stato.

Colombia

In Colombia (1) lo straniero, domiciliato da un anno, che dinanzi alla municipalità del luogo dove risiede manifesti la propria volontà di s'*avecindar* nella repubblica, rinunciando a tutti i legami colla madre patria, è considerato soggetto senz'altro.

Il medesimo diritto, indipendentemente dalla stessa condizione della residenza, hanno i nati in una delle repubbliche ispano-americane.

Tutti gli altri stranieri invece, che non possono provare il domicilio da un anno, debbono rivolgersi al potere esecutivo, al quale soltanto spetta in tal caso di accordare delle lettere di naturalità.

Nessuna incapacità politica è stabilita contro il naturalizzato (costituzione 4 agosto 1876 e legge 26 novembre 1888).

Costarica

La legge del 20 dicembre 1886 stabilisce quali requisiti per la naturalizzazione nella Costarica quello della maggiorità

(1) Cfr. Arosema: *Constituciones*. t. II°.

secondo la legge originaria, quello d'avere una professione e quello finalmente di risiedere da un anno, dichiarando la volontà d'ottenere la cittadinanza nella repubblica e rinunciando alla propria. Lo straniero, che abbia così conseguita la nazionalità, deve però dimorare ancora per due anni sul territorio dello Stato, pena la decadenza da essa, e, pur essendo in tal modo dichiarato soggetto, così come tutti i cittadini di origine, ritornando in patria, non può tuttavia prevalersi della nuova sudditanza contro gli obblighi che verso di quella egli avesse ancora da soddisfare.

Una naturalizzazione privilegiata è stabilita poi per ogni cittadino di Guatemala, Onduras, Nicaragua e S. Salvador da una legge del 6 luglio 1888. Se lo Stato d'origine accorda uguale diritto ai soggetti di Costarica, ogni cittadino di Guatemala, Onduras, ecc.... è reputato suddito di Costarica in seguito ad una semplice dichiarazione di domicilio od accettazione di pubbliche funzioni.

Equatore La costituzione dell'11 agosto 1869 dichiara equatoriani per via di naturalizzazione i nati in altro Stato che godano di tale diritto; gli stranieri, che, professando qualche scienza, arte, ecc..., o, che essendo proprietarî di beni immobili o di capitali in circolazione, dopo un anno di residenza, dichiarino la loro intenzione di essere cittadini della repubblica ed ottengano delle lettere di naturalità, competente per il rilascio delle quali è il potere esecutivo; e coloro infine che ottengono la naturalità come una concessione speciale dal Congresso. In ogni caso però il cittadino dell'Equatore in seguito a naturalizzazione è colpito da alcune incapacità di carattere pubblico.

Guatemala Nel Guatemala (1) per diventare cittadini bisogna esercitare una professione od un'industria, o godere di una proprietà

(1) Block: *Dictionnaire* cit: voce *Guatemala*, pag. 1159.

nello Stato, e l'autorità incaricata a rilasciare le lettere di naturalizzazione è la Camera dei rappresentanti. La stessa nomina poi a funzioni pubbliche porta all'acquisto della nazionalità *ipso iure* (costituzione del 19 ottobre 1851, modificata il 1859).

Haïti Il Codice civile del 27 marzo 1825 attribuisce la facoltà di concedere la naturalità in Haïti al capo dello Stato colla sola condizione che lo straniero, giunto in Haïti, abbia a dichiarare di voler fissarsi sul territorio, considerandosi vincolato soltanto a questa nazionalità.

Messico Nel Messico noi ci troviamo di fronte a due tipi di naturalizzazione: una ordinaria, l'altra privilegiata (legge 28 maggio 1886) (1).

La prima dev'essere seguita da tutti gli stranieri in generale, la seconda invece è limitata a coloro che hanno assunto nello Stato pubbliche funzioni ed a coloro che hanno acquistati beni fondiarî, od hanno avuto figli nel Messico e li hanno iscritti sui registri dello Stato Civile, senza manifestare l'intenzione di rimanere stranieri.

Tali persone, qualora entro un anno facciano domanda della cittadinanza del paese, espressamente rinunciando a qualsiasi altra, hanno diritto ad ottenerla; laddove gli altri stranieri debbono accompagnare la domanda colla prova di essere maggiori e capaci secondo la loro legge originaria, di risiedere da due anni, di aver condotto una vita onesta e di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento. In seguito a parere favorevole dell'Autorità giudiziaria, la quale deve pure verificare se lo straniero appartenga ad una nazione in guerra col Messico, o se dalla sua patria sia stato condannato, anche in questo caso l'individuo ha un diritto vero

---

(1) Cfr. per lo studio del diritto anteriore Aspiroz: *Codigo de Estrangeria en los Estados Mexicanos;* Messico 1876.

e proprio ad ottenere la cittadinanza. Sempre però la dimora per due anni del naturalizzato nel paese di nascita ha la conseguenza di fargli perdere la nazionalità acquistata.

Finalmente, rispetto ai coloni, essi sono reputati soggetti in virtù di contratti conclusi col Governo, nei quali si sia fatta menzione della loro rinuncia alla cittadinanza d'origine.

Orange

. Sono dichiarati cittadini dalla costituzione dell'8 maggio 1879 dell'Orange i dimoranti da un anno e proprietarî ed anche i soli abitanti sul territorio (per tre anni però), che abbiano promesso fedeltà.

Paraguay

Nel Paraguay, secondo la costituzione del 24 novembre 1870, la naturalizzazione è fatta dipendere dal fatto che lo straniero vi risieda da due anni, possieda dei beni immobili od un capitale, ovvero professi qualche scienza, arte od industria (1).

In quanto poi si tratti di persona che abbia sposata una soggetta od abbia reso dei servizî allo Stato, la naturalità può essere concessa indipendentemente dalla prova della dimora da due anni, così come per favore speciale del Congresso può essere concessa anche a tutti gli altri stranieri.

Interdette sono in ogni caso le più alte cariche dello Stato e, quanto al servizio militare, ne è dispensato senz'altro per tre anni il naturalizzato.

Perù

Larghezza maggiore, per quanto concerne il riconoscimento del diritto da parte dello straniero a conseguire la cittadinanza in seguito ad una semplice manifestazione di volontà, troviamo nel Perù, dove la costituzione del 13 novembre 1860 fa sempre astrazione dalla prova d'un certo numero

---

(1) È al Congresso che spetta di dichiarare se lo straniero si trovi nelle condizioni dalla legge stabilite. Se il Congresso si pronuncia favorevolmente spetta poi al presidente della repubblica il rilascio effettivo delle lettere di naturalità.

di anni di dimora sul territorio dello Stato. Lo straniero maggiore di ventun anni, che si trovi nel Perù e vi eserciti qualche mestiere o professione, diventa *ipso iure* cittadino coll'iscriversi sui registri civici. Anche qui però sono state stabilite delle incapacità a suo riguardo.

S. Domingo Di nuovo nella Repubblica di San Domingo troviamo distinta la naturalizzazione dello straniero, a seconda che questi appartenga ad una, piuttosto che ad un'altra razza (costituzione del 1879 e legge del 20 giugno 1896): trattandosi d'una persona di razza americana, basta un anno di residenza, trattandosi invece di uno straniero ordinario, ne sono richiesti due e per di più l'espressa rinuncia alla nazionalità d'origine.

S. Salvador Uguale distinzione troviamo nella repubblica di S. Salvador, dove, in forza della costituzione del 4 dicembre 1883, dopo un sol anno di soggiorno sono naturalizzati di diritto gli ispano-americani che non abbiano fatta una speciale riserva in favore della loro primitiva sudditanza.

Gli altri stranieri debbono giustificare di avere ventun anni di età e di sapere leggere e scrivere, o di essere padri di famiglia, od infine di godere d'una discreta fortuna.

Stati Uniti Nella repubblica degli Stati Uniti, contrariamente a quanto abbiamo visto e in Germania ed in Isvizzera, per essere rivestiti della cittadinanza dell'Unione non è punto necessario d'essere cittadini d'uno degli Stati che la costituiscono (1). Dato ciò, più che logica si fu l'attribuzione fatta dalla costituzione (art. I, sez. VIII, § 4) al Congresso di determinare delle regole uniformi per la concessione della naturalità in tutta quanta l'Unione (2).

---

(1) Cfr. Calvo: op. cit., t. II., pag. 70. — Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 169. — Cockburn: op. cit. — Story: *Commentaire*, t. II. — *Wheaton's Elements*, cit. — *Journal*, 1888, pag. 286.

(2) « È un atto di saggezza, dice Story (op. cit., pag. 62), quello

Fondamentale in questa materia è la legge del 14 aprile 1802, ma numerose sono le modificazioni che ad essa il Congresso, sempre in forza del potere espressamente attribuitogli dalla costituzione, ha apportate. Così oggidì la naturalità è riconosciuta, non solo allo straniero di razza bianca, ma anche all'africano (1) e le formalità che entrambi debbono osservare sono le seguenti.

Anzitutto, due anni prima dell'ammissione nella cittadinanza, essi debbono aver dichiarato dinanzi all'Autorità giudiziaria la loro volontà di diventare sudditi degli Stati Uniti, espressamente rinunciando a qualsiasi altro vincolo. Tale manifestazione di volontà e di rinuncia ad un tempo deve essere poi ripetuta, allorchè essi sono in grado di poter reclamare veramente la nazionalità, per il fatto che possono provare di trovarsi almeno da cinque anni negli Stati Uniti e da un anno nello Stato o territorio, nel quale risiede la Corte che deve prendere in esame la domanda, che hanno condotto una vita onesta e che si sono dimostrati rispettosi delle leggi. Quanto all'età, anche se lo straniero abbia meno di ventun anni, i primi tre anni di soggiorno ponno venir computati egualmente, all'effetto di far acquistare la cittadinanza; trascorsi questi tre anni però, altri due ne sono ancora richiesti e questi ultimi debbono decorrere precisamente dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore, per modo che nessuno finisce ad essere rivestito della qualità di cittadino ad un'età inferiore ai ventitrè anni. Indipendente invece dalla dichiarazione preventiva, stabilita due anni prima per tutti gli stranieri in generale, è la naturalizzazione nell'ipotesi d'una persona maggiore d'età che abbia

---

di aver rimesso al governo nazionale il potere di determinare delle regole uniformi per tutta l'Unione ».

(1) Quanto alle persone di razza gialla o di razza rossa cfr., Cogordan: op. cit., pag. 234-235; *Journal*, 1878, pag. 393.

servito fedelmente nell'armata o nella milizia; anzi in entrambi i casi è ridotto il tempo della dimora sul territorio della repubblica (Atto del 7 giugno 1872).

La verificazione di tutte queste condizioni è sempre sottratta al potere esecutivo ed attribuita invece al giudiziario. Completa finalmente la naturalizzazione dello straniero la prestazione del giuramento di fedeltà.

Per ciò che concerne gli effetti, mentre al naturalizzato è sempre interdetta l'eleggibilità a presidente o vice presidente della repubblica, dopo sette od otto anni può invece rispettivamente aspirare alla carica di rappresentante o senatore. D'altra parte, dal giorno stesso in cui egli ha fatta la preventiva dichiarazione di volontà, dopo tre anni cioè di residenza, egli ha diritto ad essere protetto dalle autorità degli Stati Uniti, e questo diritto fa sì che, nei momenti più difficili, possa portare come corrispettivo l'estensione dell'obbligo del servizio militare anche a questa categoria di individui, in realtà non ancora completamente sudditi della repubblica (1).

Il rapido accrescimento dell'immigrazione negli Stati Uniti e la grande facilità, colla quale lo straniero poteva ottenere dei certificati di naturalizzazione, avevano avuto però per conseguenza di popolare l'America del nord di persone allo Stato più di

(1) « Gli autori americani, osserva Alex. Cockburn (op. cit., pag. 40), sono concordi nello stabilire che la dichiarazione dell'intenzione di diventare cittadino americano non ha per se stessa alcun effetto sulla nazionalità del dichiarante, che resta straniero sino alla sua ammissione definitiva nella cittadinanza ».

« Tuttavia, soggiunge il De Folleville (op. cit., N. 913), durante la la guerra di *secessione* furonvi casi di *naturalizzazioni forzate* e sommarie, per i bisogni della coscrizione; si obbligarono allora al servizio militare individui, che avevano soltanto fatto la dichiarazione che vedemmo e che avevano esercitati dei diritti politici, sebbene non ancora fossero cittadini americani ».

danno, che non di vantaggio, sia perchè elementi più di spesa, che non proficui per l'erario, come malati ed individui privi di ogni fortuna, sia perchè persone pericolose, contrarie cioè all'ordine pubblico ed alle istituzioni dello Stato, sia infine perchè cittadini più per forza, che non per spontanea volontà.

Ecco quindi come si espresse il presidente Harrisson, in un messaggio alle Camere, sin dal 4 marzo 1889: « Le nostre leggi sulla naturalizzazione debbono venir modificate, allo scopo di poter maggiormente assicurarci del carattere e delle buone disposizioni delle persone che domandano la cittadinanza. Le leggi esistenti sono state spesso a quest'effetto inefficaci e poco chiare. Noi accettiamo un cittadino senza conoscere la sua volontà ed egli ne assume gli obblighi, senza sapere precisamente quali essi sieno.

« I privilegi della nazionalità americana sono così grandi e, d'altra parte, i doveri inerenti a questa nazionalità sono così gravi, che è necessario conoscere a fondo ciascun individuo che la richiede e che egli stesso abbia completa nozione degli istituti che ci reggono. Non per questo cesseremo d'essere ospitali verso gli immigrati. Soltanto cesseremo di restare indifferenti di fronte ad essi. Vi hanno persone in tutte le razze umane, lo stabilimento delle quali sul territorio americano costituisce un aggravio per le pubbliche finanze ed una minaccia per l'ordine pubblico. Sarà pertanto necessario di accertare quali sieno queste persone dannose e di escluderle senz'altro ».

In ordine alle limitazioni apportate all'immigrazione, già abbiamo avuto occasione di citare l'atto del marzo 1891, nel quale si disponeva che d'allora in poi dovevano venire esclusi dall'ammissione negli Stati Uniti gli idioti, i dementi, i mendicanti, le persone in generale a carico del pubblico erario, ecc. A tale atto ha fatto seguito la legge del 27 maggio 1902, allo scopo di aggiungere a queste categorie d'indi-

vidui tre altre non meno numerose delle precedenti, fra le quali notiamo quella degli anarchici ed in generale di tutti coloro che si professano nemici di qualsiasi forma di governo.

In ordine invece alle limitazioni apportate alla naturalizzazione dello straniero, limitazioni rese necessarie anche per il fatto che la larghezza delle leggi aveva determinato ben presto delle complicazioni internazionali d'una gravità abbastanza seria, numerosi trattati furono conclusi dagli Stati Uniti colle Potenze, non solo europee, ma anche appartenenti all'America medesima. Importantissimo fra i trattati europei quello colla Prussia del 22 febbraio 1868 (trattato di Bankroft), che ci limitiamo per ora a ricordare soltanto, dovendo più innanzi richiamarlo ancora, trattando espressamente del tema dei conflitti derivanti da una naturalità non atta a far perdere la cittadinanza nel paese d'origine.

Uraguay

Fondamentale è la legge del 10 settembre 1829, per quanto concerne l'acquisto della naturalità nell'Uraguay. Questa legge però ha avuto una importantissima modificazione nel 1833, in quanto che all'attribuzione *ipso iure* di nazionalità, sancita precedentemente di fronte a talune categorie di stranieri, si sostituì invece un acquisto derivante sempre da una manifestazione di volontà da parte loro.

Invero, mentre in forza della legge del 1829 era reputato suddito lo straniero per il semplice fatto d'aver sposato una donna soggetta, o di aver servito nell'armata, o di aver acquistato una proprietà immobiliare, d'esercitare una qualche industria nello Stato od anche soltanto di risiedervi da tre o da quattro anni, dopo il 1833 tali circostanze hanno soltanto l'effetto di obbligare le autorità ad attribuirgli la cittadinanza, dato che egli la reclami.

Di fronte a questa naturalizzazione privilegiata, anche nell'Uraguay troviamo poi una naturalizzazione rilasciata dal Congresso come speciale favore e, per quanto concerne infine

i diritti riconosciuti al naturalizzato, anche nell'Uraguay possiamo riscontrare quella larghezza che è propria del diritto americano e che si limita quindi ad interdire soltanto il maggiore di tutti i diritti, quello cioè di rivestire la carica di presidente della repubblica. A senatore o deputato invece qualsiasi naturalizzato può aspirare, trascorso un tempo più o meno lungo dall'ammissione nella cittadinanza.

Venezuela La costituzione venezueliana del 21 giugno 1893, modificata dalla legge del 29 marzo 1901, considera quali cittadini naturalizzati gli ispano-americani che manifestino la volontà di esserlo e tutti coloro che abbiano ottenuto delle lettere di naturalità. Competente a rilasciarle è il presidente della repubblica, nè di solito esse vengono rifiutate allo straniero che le reclami; anzi gli vengono rilasciate persino indipendentemente dalla sua volontà, allorchè egli si stabilisca sul territorio dello Stato in qualità di immigrante (legge 18 maggio 1855).

Della gravità dei conflitti derivanti da simile disposto avremo occasione di parlare più innanzi (1); sin d'ora ricordiamo però lo straordinario trattamento di favore promesso agl'immigranti dalle leggi venezueliane, straordinario trattamento che determina sempre una assai forte corrente d'emigrazione da tutti i paesi europei, sebbene poi in realtà ad essa non spettino assai spesso che delle amare disillusioni. Ci basti accennare il decreto presidenziale in data 14 gennaio 1874, il quale promette allo straniero terreni da coltivare, soccorsi in ogni sua disgrazia, ed esenzione dal servizio militare per dieci anni. Nè d'altra parte numerose sono le incapacità politiche stabilite di fronte al naturalizzato, in quanto che, dopo cinque anni, può diventare ministro di Stato e, dopo dieci, anche membro dell'Alta Corte Federale (non mai però, nè senatore, nè presidente).

---

(1) Vedi Capitolo 13° della presente opera.

CAPITOLO DECIMO

Degli effetti dell'acquisto di nazionalità per fatto posteriore alla nascita in generale ed in particolare degli effetti della naturalizzazione propriamente detta

Sommario.

§ 1. - Momento dal quale possono decorrere gli effetti della naturalizzazione. — § 2. - Obblighi e diritti derivanti dalla naturalizzazione. — § 3. - Degli effetti in generale della naturalizzazione sopra la famiglia del naturalizzato: figli maggiori e minori; moglie e caso inverso. — § 4. - Primo sistema: personale. - Legislazioni che lo seguono. — § 5. - Secondo sistema: cumulativo. - Legislazioni che lo seguono. — § 6. - Terzo sistema: eclettico. - Legislazioni che lo seguono. — § 7. - Quarto sistema: silenzio del legislatore. — § 8. - Conflitti inerenti agli effetti della naturalizzazione sopra la famiglia.

§ 1.

Terminata così l'esposizione del diritto vigente negli Stati in ordine alla naturalizzazione, avendo riguardo specialmente al differente carattere che essa ha assunto nelle varie legisla-

zioni, d'onde la divisione degli Stati medesimi in due categorie, è a questo punto che dobbiamo trattare in generale dell'argomento degli effetti dell'acquisto di nazionalità, argomento che per ragioni di chiarezza considereremo sotto tre distinti aspetti.

La prima questione che ci si presenta è quella di stabilire da qual momento la naturalizzazione debba determinare tali suoi effetti. Risolto questo primo problema, un secondo ci si affaccierà subito: di quale diritti godrà il naturalizzato e, dall'altra parte, a quali obblighi dovrà esso sottostare? Finalmente, ed ecco il terzo quesito, la naturalizzazione sarà personale, o si estenderà invece anche alla famiglia?

Per ciò che concerne il primo dei problemi che ci siamo proposti, un primo punto di esso non può certamente presentare alcuna difficoltà di risoluzione: la naturalità non potrà produrre alcun effetto se non quando sarà definitivamente acquisita.

In quali casi poi si possa dire di averla definitivamente acquisita già lo abbiamo visto nell'esposizione della legislazione dei singoli Stati; ond'è che, dato che la naturalità sia fatta dipendere da una legge (come da noi, nel sistema del cod. civ. del 1865 completato dalla legge del 17 maggio 1906, trattandosi di grande naturalità non potuta ottenere mediante semplice decreto reale per la mancanza dei requisiti da quest'ultima legge stabiliti), è solo in quanto si sieno verificate tutte le circostanze, espressamente sancite per la validità delle leggi in generale, che, in seguito alla deliberazione del potere legislativo, un individuo può godere di taluni diritti ed in corrispettivo essere obbligato a talune prestazioni.

Nel caso di decreto reale, presidenziale od in generale d'una autorità del potere esecutivo, il godimento di questi diritti e la soggezione a questi obblighi può essere dichiarata indipendente da qualsiasi altra formalità, o viceversa può

esser subordinata essa pure a moltissime altre circostanze (1). Così nel nostro diritto (cod. civ., art. 10) la registrazione da parte dell'ufficiale dello stato civile entro sei mesi, pena la nullità del decreto, e la prestazione del giuramento di fedeltà. Altrove invece soltanto quest'ultima formalità, oppure l'obbligo di non trasportare la propria dimora fuori dello Stato per un certo numero di anni.

Nel caso infine di naturalità fatta dipendere da una semplice dichiarazione di volontà, ancor qui talune leggi ponno far derivare il godimento dei diritti del cittadino d'origine esclusivamente da questa dichiarazione, qualora essa rivesta tutti i caratteri della legalità, e tali altre invece ri-

---

(1) Questo punto, scrive il De-Folleville (op. cit., pag. 448, nota 1), è stato nettamente stabilito da un giudicato del Tribunale civile della Senna, in data 12 febbraio 1876. Ecco di che cosa si trattava.

« Uno straniero aveva chiesto in Francia la naturalità e nel 1831 gli era stata conferita per mezzo di ordinanza reale. Soltanto si constatò che tale ordinanza non era stata inserita nel *Bulletin des lois* che trentasette anni appresso, e cioè nel 1868.

« Ora, da una parte, si sa che a sensi dell'ordinanza 27 novembre 1816, le ordinanze reali, tanto quanto le leggi, non diventano esecutive che dopo la loro inserzione nel Bollettino delle leggi. Dall'altra parte, lo straniero in questione era morto anteriormente a tale inserzione.

« Egli lasciava un figlio che, trovandosi in giudizio, tentò sottrarsi alla *cautio iudicatum solvi,* dicendosi francese, perchè figlio di straniero naturalizzato, ed invocando quindi l'art. 2 della legge 7 febbraio 1851.

« Il Tribunale civile della Senna respinse però, e con ragione, questa eccezione. L'inserzione nel Bollettino non aveva potuto rendere efficace l'ordinanza di naturalizzazione, dal momento che essa aveva avuto luogo in un'epoca nella quale la morte aveva fatto sparire l'individuo cui tale naturalizzazione avrebbe dovuto applicarsi. La sentenza della Corte di Parigi del 19 febbraio 1877 confermò questa decisione. Cfr. *Gazette des tribunaux,* 27 febbraio 1877) ».

chiedere ulteriori circostanze, le quali possono variare grandemente da paese a paese.

Acquisita la nazionalità, essa senza dubbio è suscettibile di produrre degli effetti, d'attribuire, come già più volte abbiamo detto, dei diritti in corrispettivo a degli oneri più o meno gravosi per l'individuo; ma questi effetti riguarderanno soltanto il tempo futuro, o rimonteranno invece anche al passato? in altre parole la naturalizzazione sarà, o non sarà retroattiva?

Dell'opportunità della non retroattività è facile convincersi non appena si consideri quali sieno le conseguenze derivanti dal fatto d'appartenere all'uno piuttosto che all'altro Stato. Sarebbe creare l'instabilità più grave e più deplorevole quella di ammettere che una persona abbia a veder regolati i proprî atti anteriori all'acquisto della nuova cittadinanza da leggi diverse, da quelle sotto le quali tali atti sono sorti. D'altronde, come ben dice il Facelli (1), la non retroattività è cosa logica dal momento che la legge subordina il cambiamento di nazionalità al concorso di condizioni e formalità essenziali.

Affermato così come principio generale quello della non retroattività degli effetti, è necessario per altro venire ad una distinzione in ordine ai diritti che, sebbene non ancora completamente disciplinati dalle leggi originarie dell'individuo, non debbono per questo venir menomati dalle nuove leggi alle quali egli si sottopone in seguito alla naturalizzazione. Tale distinzione ci porta a vedere se un determinato fatto rivesta, o meno i caratteri d'un diritto acquisito, perchè è in questo caso unicamente che, non solo il fatto per se stesso, ma anche gli ulteriori effetti debbono essere rispettati dalla

(1) Op. cit., N. 122, pag. 240.

nuova legge, in quanto ben s'intende tale fatto e tali effetti non abbiano ad urtare contro i principî sommi sopra i quali si basa l'organizzazione della nuova patria dell'individuo.

I diritti acquisiti sono quelli così definiti dal Fiore (1): « diritti che si debbono ritenere nati sotto l'impero dello statuto personale primiero per essersi integralmente poste, o verificate tutte le circostanze atte ed idonee secondo tale statuto onde attribuire quel certo diritto alla persona, prima che fosse mutata la cittadinanza di essa ».

Dato ciò è facile dedurre che, se lo stato della persona deve essere conservato allorchè sia legalmente acquisito, i diritti e le conseguenze di esso debbono essere retti al contrario dalle leggi della nuova patria, non rivestendo, nè queste, nè quelli carattere di diritti acquisiti. Così un francese, che abbia contratto legalmente matrimonio in Francia e che in seguito si sia fatto naturalizzare italiano, conserverà di fronte alla propria moglie la posizione di marito legalmente assunta in Francia. Viceversa, nel caso d'un italiano che si faccia naturalizzare in un paese dove la maggiore età si raggiunge ad un'età superiore dei ventun anni, è solo in quanto egli arriverà a questa età più elevata che potrà uscire dall'età minore, sempre, ben s'intende, senza effetto retroattivo (2).

---

(1) *Diritto internazionale privato o principi per risolvere i conflitti*, vol. 1°, cap. 3°.

(2) « Se, per esempio, scrive il Cogordan (op. cit., pag. 146), il naturalizzato era minore sino ai venticinque anni secondo il suo statuto d'origine, le obbligazioni da lui contratte a ventidue anni potranno essere dichiarate nulle, se, diventato posteriormente francese, egli le porta nanti ai tribunali, sebbene che secondo la legge francese fosse capace. Inversamente, se ha contrattato a vent'anni sotto l'impero d'una legge che lo riconosce *sui iuris* a diciotto, non potrà portare nanti ai tribunali francesi siffatte obbligazioni ».

Se non che anche nella penultima ipotesi da noi fatta bisogna tener presente una distinzione di grande importanza: siccome ogni Stato in tanto sussiste, in quanto si basa sopra dei principî sommi ed assoluti di diritto pubblico, così, come già osservammo, non si deve permettere che una legge straniera possa intaccare menomamente questi principî.

In tutti gli Stati civili, eccezion fatta della sola Turchia, è il sistema monogamico quello che sta a base dell'istituto del matrimonio; ponendo adunque il caso che un turco ottenga la naturalità in Italia, potrà pretendere che tutti i suoi matrimonî, contratti in patria e regolati dalle sue leggi originarie, vengano riconosciuti validi anche dalle nostre, che non ammettono assolutamente la poligamia? Il rispetto ai diritti acquisiti ed alle conseguenze ad essi inerenti deve insomma ancor esso a sua volta essere subordinato ad una circostanza essenziale; quella cioè che tali diritti e tali conseguenze non s'oppongano in alcun modo ai principî sommi d'ordine pubblico sopra i quali ciascuno Stato si basa (1).

Da tutto quanto abbiamo detto risulta quindi come un contratto, stipulato prima della naturalizzazione ed in conformità alle leggi alle quali l'individuo trovavasi soggetto, conserverà tutt'intiero il suo valore anche nella patria d'elezione, a meno che esso abbia per oggetto un oggetto illecito, secondo gli ordinamenti di questo paese medesimo.

Analogamente conserverà tutt'intiero il suo valore un testamento, fatto in conformità alla legge alla quale era sottoposto l'individuo al momento della confezione, ed unicamente per ciò che riguarda l'esecuzione avrà impero la legge del nuovo

(1) Cfr. nel sistema del diritto italiano l'art. 12 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, 25 giugno 1865.

Stato. Questa legge soltanto regolarerà invece la successione mobiliare *ab intestato.*

Dello stato e della capacità delle persone già abbiamo discorso. Maggiori difficoltà sorgono piuttosto per ciò che concerne il divorzio, in quei paesi nei quali non figura ancora questo istituto nella legislazione civile.

La questione è sorta anche nel sistema del diritto francese prima che vi si introducesse appunto tale istituto: « Un individuo, che avesse legalmente fatto divorzio mentre era straniero, era certamente considerato in Francia come non maritato. Ma non v'era ragione alcuna per rifiutare di maritare in Francia uno straniero naturalizzato francese che, prima della sua naturalizzazione, avesse ottenuto il divorzio all'estero. La giurisprudenza invece voleva farlo, pretendendo che un francese che intende contrarre matrimonio in Francia deve provare che è vedovo, o che non si è mai sposato. Si è anche avuta una Corte d'Appello che ha sanzionato tale diniego (Donai, 8 febbraio 1877. Vedi anche Cassazione, 28 febbraio 1860); ma questa giurisprudenza, non da accettarsi, è stata in seguito respinta.

« Al presente la questione ha persa moltissima importanza, essendo stato introdotto nelle leggi francesi l'istituto del divorzio; però essa può ancora sorgere a causa della facilità maggiore di divorziare, che può essere offerta da una legge straniera agli sposi francesi desiderosi di riacquistare la loro libertà » (1).

Finalmente dobbiamo osservare come naturalmente il naturalizzato resti obbligato verso la patria d'origine di tutti i delitti dei quali si sia macchiato durante la sua permanenza sul territorio, e ciò sin tanto che non sia trascorso

(1) Cogordan: op. cit., pag. 146-147.

il termine stabilito per la prescrizione. Nessun dubbio pertanto che, dato che in patria precisamente abbia a far ritorno, esso possa venir subito arrestato e giudicato, nè lo Stato che gli ha concessa la naturalità potrà vantare alcun diritto sopra di lui.

Però, sinchè questa persona continuerà a risiedere sul territorio della nuova patria, invano nel maggior numero dei casi le autorità del paese di nascita cercheranno di reclamarlo, in quanto che l'estradizione del cittadino non è un principio generalmente accolto dagli Stati.

La diffidenza reciproca nel giudizio delle autorità straniere fa sì che il legislatore si trovi agitato da serie preoccupazioni nell'abbandonare completamente tale pratica e lo stesso Istituto di diritto internazionale nella sua riunione di Oxford del 1880, pur dichiarandosi favorevole in via di principio ad estendere l'estradizione anche ai cittadini, nel campo pratico propugnò invece siffatta estensione solo di fronte a quegli Stati che hanno una legislazione penale fondata sopra le stesse basi e che danno affidamento d'una retta amministrazione della giustizia.

Analogamente si sono avuti trattati di estradizione anche in ordine ai proprî cittadini, ma soltanto nei rapporti di nazioni press'a poco identiche fra di loro, sia per organizzazione politica, sia per civiltà e per coltura. Così fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra e fra l'Inghilterra e la Francia (1), in riguardo ai malfattori che ottengano la naturalità nel paese di rifugio posteriormente alla perpetrazione del delitto.

« È questo per altro, si domanda il Cogordan (2), un primo passo verso l'istituto dell'estradizione dei cittadini, sino ad ora così rigorosamente proscritto in Francia? Noi non lo

(1) Convenzione conclusa il 14 agosto 1876.

(2) Op. cit., pag. 148. Cfr. pure a questo proposito De-Folleville: op. cit., N. 689.

crediamo. Sembra piuttosto che non si tratti d'altro che di una applicazione della nota regola della non retroattività della naturalizzazione. Il governo che reclama ha un diritto acquisito ad ottenere l'estradizione del suo ex cittadino che si è messo in un caso previsto dalle convenzioni internazionali. La naturalizzazione non può menomare i diritti acquisiti, tanto contro il naturalizzato, che in suo favore. Non esitiamo pertanto ad approvare i termini dell'art. 2 della convenzione franco-inglese citata; anzi sarebbe giusto che tale uso si stabilisse nella pratica a titolo di reciprocità, se non per mezzo di trattati ».

§ 2.

La seconda questione che ci siamo proposta è quella di determinare quali diritti e quali obblighi scaturiscano effettivamente dalla naturalizzazione.

Dall'esposizione da noi fatta delle legislazioni vigenti è facile dedurre come tali diritti e tali obblighi diversifichino notevolmente da Stato a Stato. Ed infatti essi concernono una materia che il legislatore di ciascun paese può disciplinare con pieno arbitrio, sia limitando taluni diritti, sia stabilendo un lasso di tempo, trascorso il quale soltanto l'individuo possa averne realmente l'esercizio, sia, dall'altro canto, ammettendo delle dispense temporanee od anche perpetue dall'obbligo di talune prestazioni.

Principio generale è quello che la naturalizzazione debba tendere alla assimilazione completa dello straniero col cittadino d'origine, in quanto che, « nel vero concetto della naturalità, questa risponde al suo nome allora soltanto che agguaglia coloro i quali la ottengono ai cittadini per natura » (1). Per altro ad una assimilazione completa ben poche

(1) Brunialti: op. cit., N. 6, pag. 5.

legislazioni sono veramente addivenute, o, se l'hanno ammessa, a maggiori formalità essi sono stati indotti a subordinarla. In queste leggi si distingue la grande dalla piccola naturalità, ovvero si accorda l'esercizio dei diritti più importanti solo in seguito ad un certo periodo di tempo. Nelle altre leggi invece si interdice addirittura l'esercizio di tali diritti.

La differenza fra cittadino e straniero naturalizzato riguarda specialmente i diritti politici al giorno d'oggi; per lo passato invece, siccome allo straniero, come tale, non si concedevano neppure i diritti civili, o, se venivano concessi venivano fatti dipendere da varie circostanze, così si poteva limitargli il godimento di taluni di questi diritti anche nel caso che egli avesse ottenuta la naturalità dello Stato. Basta che noi consideriamo quali fossero gli effetti delle lettere di naturalizzazione in Francia durante il periodo monarchico ed in Inghilterra, come già abbiamo visto, prima della legge del 1870. In Francia il naturalizzato ben poteva disporre liberamente e ricevere, tanto per testamento, che *ab intestato,* ma regnicoli dovevano essere i suoi eredi e, dall'altra parte, anche se inferiore di grado, era sempre l'erede naturale francese il preferito, di fronte al naturalizzato.

Se non che anche al giorno d'oggi il principio del riconoscimento dei diritti civili, tanto allo straniero, quanto al cittadino soffre di alcune limitazioni nei singoli Stati e già abbiamo avuto occasione di enumerare alcune di quelle limitazioni che esistono precisamente nel sistema del nostro diritto italiano.

S'aggiunga che il riconoscimento dei diritti civili allo straniero non implica punto, come pure già dimostrammo, che il loro esercizio debba essere regolato in ogni caso dalle leggi del paese nel quale egli si è stabilito. Il principio della nazionalità è un principio quasi universalmente accolto in ordine allo stato, alla capacità giuridica ed ai rapporti famigliari degli individui e quindi il mutamento di nazionalità

implica, non il godimento dei diritti civili (riconosciuti negli stranieri indipendentemente dal fatto della loro naturalizzazione), ma la circostanza che tali diritti debbano venir regolati unicamente dalle leggi della nuova patria. In altre parole colla naturalità muta la cittadinanza e muta anche lo statuto personale degli individui.

Ritornando ai diritti politici, una obbiezione gravissima alla completa assimilazione del naturalizzato col cittadino d'origine è posta innanzi da taluni Stati: il danno che può derivare dall'ammettere nel seno delle assemblee legislative, o ad occupare le più elevate cariche del potere esecutivo individui che non appartengono allo Stato sin dalla nascita e che possono quindi avere altri costumi, altri bisogni, altre aspirazioni. Dall'altro canto abbiamo visto con quanto favore in taluni paesi gli uomini di governo sieno portati a considerare lo straniero, date le particolari condizioni economiche e sociali di questi paesi medesimi, e conseguentemente con quanta larghezza essi cerchino di aggregarselo nella qualità di cittadino effettivo.

Più che logico quindi che là, dove la naturalizzazione è dichiarata un diritto da parte dello straniero, allorchè egli sia in grado di soddisfare alle circostanze stabilite una volta per sempre dalle leggi, ed anche là, dove, benchè d'un diritto più non si possa parlare, le autorità però non si comportano in modo diverso e concedono quindi la cittadinanza ad ognuno che la chieda, delle incapacità politiche più o meno grandi si trovino sancite in ogni caso in riguardo di chi non è cittadino d'origine, ma soltanto in seguito a naturalizzazione. Viceversa in quei paesi nei quali la naturalizzazione è considerata con una certa diffidenza, tanto che essa viene completamente abbandonata all'arbitrio della potestà sovrana, l'acquisto della cittadinanza porta quasi sempre ad una completa assimilazione, senza pericolo di sorta per l'integrità dello Stato, dal

momento che a simile concessione si addiverrà soltanto di fronte a quelle persone che la stessa potestà sovrana giudicherà degne.

Già però abbiamo avuto occasione di rilevare come gli Stati non ripongano un'uguale fiducia nelle autorità incaricate: alcuni hanno affidata la naturalizzazione esclusivamente al potere legislativo, altri, talora al legislativo e talora invece all'esecutivo, altri ancora all'esecutivo esclusivamente, od anche al giudiziario. Ora, in quei paesi che hanno adottato il secondo sistema, generalmente troviamo stabilito che, mentre la naturalità concessa dai Parlamenti porta al godimento di tutti i diritti, la naturalità concessa dal re, dal presidente della repubblica, o da un'autorità amministrativa qualsiasi interdice l'esercizio di taluni dei diritti politici proprî del cittadino di nascita. Dato ciò, è giusto parlare d'una grande e d'una piccola naturalità ed un esempio l'abbiamo trovato nel sistema del nostro diritto italiano, dove per l'appunto abbiamo sancita dal cod. civ. la competenza parlamentare e quella del re, quale capo del potere esecutivo, e dove la recente legge del 17 maggio 1906 non è venuta a modificare altro che la portata di queste due competenze, in quanto che in seguito a tale legge anche per mezzo di un semplice decreto reale lo straniero può essere investito della cittadinanza italiana comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini. Però, da un lato, siffatta concessione è subordinata alla prova di particolari circostanze di residenza o di benemerenza, e dall'altro lato, questa concessione medesima non può dirsi completa se non decorsi sei anni dalla data del decreto, per sei anni essendo interdetto allo straniero, in tal modo naturalizzato, il diritto di sedere nelle Camere legislative.

Analoga alla categoria dei naturalizzati per piccola naturalità è quella degli individui che sono ammessi a godere

soltanto di taluni diritti caratteristici del cittadino entro il lasso di tempo che, conformemente alle leggi, deve decorrere dalla domanda di naturalizzazione all'effettiva concessione da parte dello Stato. Non si tratta però d'una naturalizzazione vera e propria e quindi semplicemente in via eccezionale può lo straniero venir ammesso al godimento dei diritti politici; nella generalità dei casi invece è solo l'esercizio dei diritti civili quello che gli viene riconosciuto. Esempî ne abbiamo trovati in parecchi Stati: degno di nota è il codice civile della Grecia, il quale stabilisce che il figlio dello straniero, nato durante i due o tre anni richiesti per la naturalizzazione, diventa soggetto in seguito alla naturalizzazione effettiva del padre.

In corrispettivo al godimento dei diritti stabiliti dalle leggi ogni cittadino deve adempiere però a degli obblighi più o meno gravi verso lo Stato, ora a questi obblighi è logico che abbia a trovarsi soggetto, non solo il cittadino d'origine, ma anche il cittadino in seguito a naturalizzazione. In ordine ad essi poi l'assimilazione del naturalizzato coll'originario in generale è più grande di quella che si può riscontrare in ordine invece ai diritti.

Fra questi oneri importantissimo è quello della prestazione del servizio militare, nel senso che ad esso quasi dappertutto si considera sottoposto il naturalizzato, così come il cittadino di nascita. Soltanto eccezionalmente, come abbiamo avuto occasione di vedere nell'esposizione delle legislazioni vigenti, si possono trovare stabilite delle dispense, limitate ad un certo lasso di tempo e talora anche persino definitive: la ragione loro per altro è facile a comprendersi, una volta si consideri che esse figurano principalmente in quegli Stati che sono in special modo interessati a creare una condizione tutta di favore allo straniero. Viceversa, sempre in via di eccezione, assai spesso al dovere militare è chiamato tanto il cittadino,

quanto colui che ha ottenuto soltanto il godimento dei diritti civili nello Stato là, dove vige il sistema di subordinare la naturalizzazione al trascorrere d'un dato periodo di tempo.

Come conclusione di questo paragrafo sugli effetti della naturalizzazione un'osservazione importantissima ci pare opportuno di dover fare. Sia per quanto riguarda i diritti che essa viene ad attribuire, sia per quanto riguarda i doveri che pure da essa vengono fatti derivare, non si può stabilire un *minimum* condizione *sine qua non* perchè d'una naturalizzazione si possa realmente parlare. Infatti, mentre alcuni Stati concedono allo straniero che abbia acquistata la nazionalità la pienezza dei diritti che concedono al cittadino d'origine, compreso quindi lo stesso diritto di rivestire, ad esempio, la carica di presidente o vice-presidente della repubblica; altri Stati al contrario si limitano ad attribuire al naturalizzato semplicemente l'esercizio dei diritti civili. In conformità a siffatti principî, a nostro modo di vedere, non esclude pertanto la qualità di suddito d'un dato paese la circostanza che le autorità di questo stesso paese abbiano a rifiutarsi di proteggerlo di fronte ad un'altra legge che lo reclami quale suo cittadino.

Nello stesso ordine di cose ci troviamo per quanto concerne i doveri: anche a proposito dei doveri del suddito non è possibile stabilire un massimo ed un minimo, per cui, da una parte, non perde carattere di dovere un formale divieto di emigrare, sebbene dal punto di vista degli interessi individuali assai spesso ciò possa rappresentare una vera lesione di questi interessi medesimi, e, dall'altra parte, non è inconcepibile una nazionalità tanto favorevole all'individuo da esonerarlo in taluni casi ed anche per sempre da ogni e qualsiasiasi prestazione verso lo Stato.

Queste le ragioni per le quali noi, in via astratta, non ci adattiamo a vedere un'aperta contraddizione alla logica giuridica in un cumulo di nazionalità in un medesimo indi-

viduo; e queste pure le ragioni per le quali, in taluni casi di conflitti che praticamente tale cumulo può determinare, noi abbiamo delineato in certo qual modo una speciale categoria di cittadini, caratterizzata dal fatto della loro permanenza fuori patria: quelle migliaia e migliaia di persone cioè, che, in gran parte per impulsi esclusivamente economici, salpano in modo speciale dai nostri porti italiani per indirizzarsi verso la terra promessa, ed alle quali non è giusto far divieto d'acquistare una nuova cittadinanza, nè è giusto, d'altra parte non accordare la dispensa dagli oneri più gravi, inerenti alla qualità di sudditi del loro paese d'origine. Se le loro speranze si realizzeranno e se effettivamente essi riusciranno a far fortuna, noi ne trarremo vantaggi diretti ed indiretti numerosissimi; se le più amare disillusioni invece saranno loro riserbate, o se la sorte sarà loro matrigna, è giustizia, è umanità e filantropia nel medesimo tempo che essi abbiano a trovare nella loro patria rifugio e soccorso.

§ 3.

In questo modo siamo giunti al terzo problema: quello cioè di vedere se la naturalizzazione debba avere effetti personali, o debba estendersi invece anche alla famiglia di colui che l'ha ottenuta. Il problema, per il fatto che esso è stato variamente risolto dalle singole legislazioni, presenta una speciale importanza dal lato dei conflitti internazionali e dovrà quindi essere da noi studiato in tutti gli aspetti nei quali può presentarsi nel campo della pratica. Infatti l'espressione famiglia comprende tre categorie di individui: i figli, il padre e la madre.

Il primo caso è questo: un padre si fa naturalizzare mentre ha dei figli e la consorte tuttora in vita. Quale sarà la condizione dei figli e della consorte?

Anzitutto una osservazione. Abbiamo detto: « mentre

ha dei figli », perchè in generale non possono sorgere dubbî nel caso che nel giorno in cui l'individuo ottiene la naturalizzazione questi figli non sieno ancora venuti alla luce. La questione può sorgere soltanto in quanto si sia in presenza d'una legislazione che abbia accolto la massima *conceptus pro iam nato habetur,* come la legislazione belga, nell'interpretazione della quale la Corte di Cassazione ha deciso che, data l'ipotesi d'un fanciullo concepito mentre il padre aveva una nazionalità e nato mentre questi ne aveva acquistato un'altra, si debba guardare alla prima e non alla seconda. Avvenendo quindi che abbiano a trovarsi di fronte due leggi informate ad un opposto sistema è facile comprendere come possa aversi un conflitto negativo di nazionalità. Poniamo infatti che un individuo sia stato concepito mentre il padre era italiano e sia nato invece mentre questi aveva ottenuta la naturalizzazione nel Belgio ed avremo che entrambi gli Stati, Italia e Belgio, si rifiuteranno di riconoscere questo individuo come proprio suddito.

Ritornando ora all'ipotesi fatta, ad una distinzione è duopo procedere subito, in quanto che, accolto in quasi tutti gli Stati il principio che ogni persona che abbia la capacità giuridica possa liberamente scegliere lo Stato cui essa intende appartenere (1), se lo straniero che domanda la naturalizzazione ha soltanto dei figli maggiori, è logico che tale naturalizzazione venga considerata come un fatto assolutamente personale. E nessuna legislazione vigente, a quanto ci sembra, dispone il contrario; tanto più che rispetto ai figli di età maggiore viene meno anche quell'argomento, che è invocato generalmente dagli scrittori in appoggio all'estensione della naturalizzazione ai minori: l'argomento cioè dell'unità famigliare e più particolarmente della patria potestà, patria potestà dalla

(1) P. Fiore: *Diritto internazionale codificato:* art. 377.

quale si viene ad uscire per l'appunto col raggiungimento dell'età maggiore.

Ciò però non esclude che le legislazioni maggiormente interessate ad aggregarsi gli stranieri non possano facilitare anche ai figli maggiori l'acquisto della nuova nazionalità del padre e ciò, sia ammettendoli a reclamarla cumulativamente con esso, sia subordinandola ad una semplice manifestazione di volontà. Di questa posizione di favore avremo occasione di parlare nell'esposizione del diritto vigente nei singoli Stati, nè essa richiede una preliminare trattazione.

La questione quindi che ci rimane ora da esaminare è quella che si riferisce ai figli minori del naturalizzato; è qui che si presentano le maggiori differenze fra legislazione e legislazione per quanto concerne il modo di risoluzione.

Una prima dottrina sostiene che i minori debbano essere investiti di pieno diritto della nazionalità acquisita dal padre. Come già abbiamo poc'anzi detto, punto di partenza per questo sistema estensivo della naturalizzazione è la patria potestà, alla quale si trovano soggetti i figli per tutto il periodo dalla loro loro età minore.

Dall'altra parte il principio dell'unità famigliare viene esso pure ad appoggiare tale estensione, come affermò il Pisanelli nella discussione del nostro codice civile. Un sistema diverso « produrrebbe una grave e funesta alterazione nei rapporti giuridici della famiglia, rallenterebbe quei vincoli che la natura creò e la legge sancisce e l'autorità del padre come capo della famiglia si troverebbe in balìa di legislazioni diverse. La scissura della famiglia in due parti, la separazione dei figli minori dal padre renderebbe impossibile l'educazione dei figli ed il loro morale e politico indirizzo; importante e nobilissimo compito di chi è a capo della società domestica ».

Finalmente si invoca a sostegno di questa tesi il principio dell'*ius sanguinis,* accolto quasi universamente negli

Stati ed al quale almeno la maggioranza delle legislazioni vigenti ha fatto una posizione speciale nella determinazione della nazionalità per nascita (1).

Se non che si obbietta: in primo luogo, la patria potestà, così come oggidì è regolata nei nostri diritti, è un istituto a favore di colui che la esercita, od a favore invece di colui che vi si trova sottoposto? Inoltre, se possono darsi casi nei quali la duplicità di nazionalità in una stessa famiglia può tornare di danno alla prole, è esclusa ogni possibilità di danno nel sistema opposto? Finalmente, se la presunzione dell'*ius sanguinis* può parere più logica a taluni legislatori di fronte a quella dell'*ius soli*, allorchè si tratta di attribuire la cittadinanza ad un individuo al momento della nascita, è altrettanto logica tale presunzione, quando il padre muta nazionalità?

Nessuno può disconoscere la diversità di indirizzo che ha assunto l'istituto della patria potestà presso quasi tutti i diritti attuali, in confronto alle antiche legislazioni: allora essa era un potere stabilito a totale vantaggio del padre, oggi invece un potere che in tanto sussiste, in quanto esso torna a completo profitto del figlio.

Epperò in quegli Stati, nei quali è accolto l'istituto dell'emancipazione, sino ad una certa età (per noi dieciotto anni) il minore è reputato assolutamente incapace di amministrarsi, ma, sorpassato tale limite e qualora il padre riconosca in lui uno sviluppo intellettuale sufficiente, egli può venir sollevato da simile incapacità e può essergli espressamente riconosciuto l'esercizio di taluni diritti, subordinando al consenso paterno soltanto quegli altri che, male esercitati, potrebbero riuscirgli

(1) Cfr. Foelix: *Droit international privé*, t. I, N. 40, pag. 106 e nella *Revue de droit franç. et etrang.*, 1843, t. X, pag. 462.

estremamente dannosi. In tutte le legislazioni poi, raggiunto un altro limite di età (per noi ventun anni), ogni incapacità viene a scomparire e l'individuo, indipendentemente da qualsiasi intervento da parte del padre, è presunto capace d'esercitare tutti i diritti dalle leggi stabiliti.

Dato questo carattere della patria potestà e dato che, mentre in taluni casi l'acquisto della nuova nazionalità da parte del padre può riuscire conforme agli interessi anche dei figli, in altri casi invece essa può nuocere, o per lo meno urtare contro i gusti e le preferenze loro, il sistema estensivo della naturalizzazione non si presenta scevro d'una certa apparenza di tirannide e di vera imposizione. Esempio comunemente citato dagli scrittori è quello d'un padre che si sia fatto naturalizzare in uno Stato nel quale non si possa raggiungere la maggiore età se non a ventiquattr'anni.

D'altra parte moltissimi di quegli inconvenienti citati dal Pisanelli, che si verificano di fronte ai minori, si verificano anche di fronte a coloro che hanno raggiunto la maggiore età ed allora perchè estendere la cittadinanza soltanto ai primi?

Infine, « non si può dire che la nazionalità del padre sia *sempre* comunicabile al figlio, perchè, secondo quanto stabilisce la legge medesima, tale nazionalità si imprime sulla testa del fanciullo al momento *preciso* della nascita. Ciò costituisce un cattivo ragionamento: è un concludere dal particolare al generale.

« Quando un fanciullo viene alla luce, è giocoforza attribuirgli una nazionalità. Ed allora quale si sceglierà? Quella del luogo che egli abita in questo momento? Sì, rispondeva il regime feudale, che proclamava l'*ius soli*. Ma, sotto l'influenza delle idee moderne, il codice civile, con maggiore ragione, ha fatto dipendere la nazionalità d'origine unicamente dai vincoli di sangue e di razza. L'*ius sanguinis* è

quindi il criterio che ne sta a base ed il fanciullo *nascendo* assume la stessa nazionalità del padre.

« Ma non è meno vero che questa nazionalità, una volta impressa, costituisce per il fanciullo un diritto proprio e personale di lui: lui solo potrà alienarlo, raggiunta l'età maggiore. E ciò è logico, dal momento che il vincolo della nazionalità ha per se stesso delle gravi conseguenze: impone dei doveri ben di sovente pericolosi ed in caso di guerra può persino domandare il sacrificio della vita. Non si comprende quindi come un rapporto così importante possa essere troncato, o risolto da altri, all'infuori dell'interessato direttamente, da una terza persona, dallo stesso padre di famiglia.

« S'aggiunga che, se fosse altrimenti, potrebbe benissimo accadere che il figlio avesse ad ignorare la naturalizzazione del padre e conseguentemente lo stesso suo mutamento di sudditanza. Ecco dunque un campo abbastanza vasto aperto alle sorprese. Eppure un simile fatto è inammissibile: la nazionalità deve sempre essere suscettiva d'una prova diretta ed è assolutamente anormale che le sue modificazioni possano essere ignorate da coloro che più ne sono interessati » (1).

Tutte queste ragioni hanno persuaso moltissimi legislatori a rifiutare completamente il sistema estensivo della cittadinanza ed il Fiore non esita a dichiarare come massima del diritto internazionale al giorno d'oggi la personalità, affermando che « la cittadinanza acquistata dal figlio per nascita dovrà essere riguardata come uno stato permanente sino all'età maggiore e non potrà essere mutata a volontà dei genitori durante la minore età del figlio, a cui deve spettare il diritto di seguire o non seguire la condizione del proprio genitore, che abbia rinunciato alla cittadinanza originaria e ne abbia

(1) De-Folleville: op. cit., pag. 438.

acquistata un'altra, facendone la dichiarazione quando sia giunto alla maggiore età, determinata secondo la legge della sua patria d'origine » (1).

Il Mancini poi nella seduta parlamentare del 17 febbraio 1865 così si espresse: « Si può concepire solidarietà, dipendenza e subordinazione in questa materia? È impossibile che il sentimento di famiglia possa spingersi sino al punto di sopprimere la più innocente e virtuosa delle libertà, quella di restare quale si nasce, di conservare saldo ed indissolubile il vincolo di cuore e d'affetto che unisce alla patria. Certamente i figli seguono la condizione che ha il padre nel giorno in cui nascono; quindi, se altri figli nasceranno dopo la novella naturalità straniera acquistata da questo italiano, non saranno più italiani; ma la questione è di sapere se la moglie ed i figliuoli che erangli nati prima possano perdere la naturalità di cui sono ricoperti, loro malgrado e con atto di volontà del padre ».

S'aggiunga che non è solo l'interesse dei figli quello che induce a preferire in via di massima il principio della personalità. Anche l'interesse del padre e dello Stato che concede la naturalizzazione possono trovarsi danneggiati dall'opposto sistema.

In generale, quando si domanda la naturalità, occorre fornire la prova di alcune condizioni di moralità e di dignità. Ora supponiamo che un individuo domandi d'essere naturalizzato. Due ipotesi si presentano. O l'autorità a ciò incaricata esige tali prove da parte soltanto del richiedente ed allora lo Stato, coll'estenderne gli effetti anche ai figli, può benissimo aprire le porte a dei malfattori, che gli saranno causa certamente di grattacapi più o meno gravi. O questa stessa au-

(1) *Diritto internazionale codificato:* art. 385.

torità esige invece la prova della moralità anche da parte dei figli ed allora, dato che essi siffatta prova non sieno in grado di produrre, il padre verrà a portare la pena d'una indegnità della quale non ha colpa di sorta (1).

Per altro, anche in ordine a questa questione noi crediamo di dover ripetere quello che già più volte abbiamo affermato, a proposito di quei canoni che la maggioranza degli scrittori pretenderebbe che ciascun legislatore dovesse accogliere nelle proprie leggi. Infatti, se da un lato il principio unitario della famiglia obbiettato da taluni in realtà non può dirsi intaccato dal sistema personale, dall'altro lato considerazioni economiche e sociali possono benissimo essere state la genesi dell'opposto sistema estensivo (2) ed allora la diversità delle legislazioni viene a rivestire il carattere d'una nanifestazione del diritto di conservazione dei singoli Stati e, come tale, vana può essere la speranza d'una uniformità in questa materia.

Un terzo sistema consiste nel rispettare il principio della personalità, temperandolo però col principio opposto. Non si stabilisce una naturalizzazione cumulativa, ma si subordina l'acquisto della nazionalità dei figli ad una semplice opzione, una volta raggiunta la maggiore età, od anche prima, presso quelle legislazioni nelle quali si ammette che col consenso dei genitori anche i minori possano addivenire ad una valida elezione di cittadinanza.

---

(1) Cfr. in questo stesso senso De-Folleville: op. cit., pag. 441 e giurisprudenza francese ivi citata; Demolombe: op. cit., t. I, N. 175, ecc.

(2) Una prova evidente si ha in quelle legislazioni nelle quali, mentre si trova stabilito che la perdita di nazionalità deve essere considerata come un fatto personale, viceversa l'acquisto viene esteso senz'altro alla famiglia. Così la legge francese.

Tale sistema eclettico, da una parte, rispecchia il carattere di concessione della naturalità e si conforma al principio che la nazionalità non deve essere attribuita indipendentemente dalla volontà dell'individuo, dall'altra parte, evita gli inconvenienti che ponno derivare da una duplicità di cittadinanza in una stessa famiglia e torna a vantaggio nel tempo stesso di quegli Stati che sono particolarmente interessati a vedere aumentata la propria popolazione.

Ancor qui l'elezione può essere espressa e può essere tacita e cioè fatta dipendere da circostanze, che logicamente possono essere considerate come altrettante valide manifestazioni di volontà da parte dell'individuo medesimo.

Data questa diversità di soluzione del problema è facile procedere ad una classificazione degli Stati, servendosi precisamente di tale criterio distintivo.

Tre essendo le dottrine che abbiamo visto essersi svolte, tre categorie di Stati ci si presentano subito: Stati informati al principio della personalità; Stati che hanno tenuta la via opposta e Stati infine che hanno adottato il sistema eclettico. Un altro gruppo di Stati ci rimane però da considerare: quelli nei quali le leggi sono mute in ordine a questo tema e nei quali quindi la soluzione spetta alla giurisprudenza. È in conformità a questa classificazione, proposta dal Weiss (1), che ancor noi procederemo all'esposizione delle legislazioni vigenti; prima però crediamo necessario di risolvere il tema degli effetti della naturalizzazione sotto tutti gli aspetti nei quali esso può presentarsi.

Così abbiamo parlato dei figli, tanto maggiori, che minori del naturalizzato, ma che cosa si dovrà dire in ordine alla moglie?

(1) A. Weiss: *Traité théorique et pratique de droit int. privé*, cit. t. 1°, VII.

Anche qui il concetto dell'unità famigliare è invocato dagli scrittori e conseguentemente una prima dottrina vuole che la naturalizzazione dello straniero debba portare di pieno diritto anche quella della moglie. Infatti è massima universalmente accolta quella che la moglie debba seguire la condizione del marito. S'aggiunga, continuano questi scrittori, che la natura stessa del matrimonio si oppone ad una duplicità di cittadinanza fra marito e moglie (1) e che del resto quasi dappertutto si è stabilito che la straniera che sposi un cittadino venga a rivestire senz'altro la nazionalità del marito, per cui si può considerare che essa maritandosi aderisca senz'altro a tutti i successivi cambiamenti (2).

Se non che, anche in ordine a questo problema è sull'indole della massima dell'obbedienza, per così dire, della moglie di fronte al marito che è necessario fermarsi un istante, per ben valutare l'importanza degli argomenti addotti.

Un portato della grande evoluzione sociale che si è svolta in questi ultimi tempi è stato quello di elevare la condizione morale della donna ed è appunto in seguito a questa evoluzione che essa è riuscita a far valere i proprî diritti in ogni ramo della umane manifestazioni e ad occupare una posizione abbastanza importante nelle nostre società.

Così è che, nei rapporti fra marito e moglie, si ha avuto il riconoscimento dell'esercizio della patria potestà ad entrambi i coniugi, l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza, il dovere del marito di protezione e soccorso verso la moglie e l'uguale dovere della moglie verso il ma-

(1) *Instit. Iustin.* lib., I, tit. 9, § 1: *Matrimonium est coniunctio individuam vitae consuetudinem continens.*

(2) Cfr. Foelix: op. cit., t. 1, N. 40 e nella *Revue de droit franç.*, ecc., cit. 1843, vol. X, pag. 447-462. — M. Massé: *Droit commercial,* t. III, N. 48. — Dalloz: *Répertoire,* cit. *Droits civils,* tit. II, cap. II, sez. 2, § 2.

rito. Soltanto in vista degli alti scopi dell'istituto del matrimonio, scopi che non si limitano, nè al soddisfacimento dei bisogni sessuali, nè alla procreazione della prole, ma impongono come primo dovere ai coniugi l'educazione e l'istruzione dei figli, un posto più elevato in quasi tutte le legislazioni è stato fatto all'uomo, al fine di rendere possibile il raggiungimento di questi scopi medesimi e di dare unità di indirizzo all'istituto famigliare.

Ora, se può spiegarsi come la posizione più elevata del marito possa far sì che la straniera che si sposa con un cittadino abbia ad assumere la medesima nazionalità, in quanto si presume che essa sappia sposandosi di dover mutare la cittadinanza, che sia in grado di apprezzare tutte le conseguenze della nuova situazione alla quale si assoggetta e che a tale situazione si assoggetti volontariamente (1), questa stessa posizione elevata del marito non deve però far sì che la sudditanza della moglie sia rimessa completamente ed unicamente al di lui arbitrio. Altrimenti la protezione che il marito esercita sulla moglie si convertirebbe in tirannide ed in dispotismo, altrimenti il vincolo di nazionalità, che già più volte abbiamo visto esser fatto dipendere quasi sempre in modo esclusivo dalla volontà degli individui, si convertirebbe in una vera imposizione che verrebbe a violare la stessa libertà personale.

Nè si può accettare l'altro argomento avanzato dai fautori dell'opposto sistema: la presunzione cioè che la donna maritandosi intenda seguire la condizione del marito anche per quanto concerne le mutazioni di nazionalità successive. Infatti, se la donna sapeva allora che la condizione del marito avrebbe potuto in seguito mutare, non sapeva per

---

(1) Con ciò però non intendiamo di dire che il principio di far mutare nazionalità alla donna in seguito al matrimonio debba considerarsi come un canone dell'istituto del quale trattiamo.

altro di qual natura avrebbero potuto essere questi successivi mutamenti. « D'altra parte, osserva il De-Folleville (1), maritandosi la donna con un uomo appartenente ad una determinata sudditanza, la francese a mo' d'esempio, manifesta evidentemente il desiderio di prendere e di *conservare* tale sudditanza. Si ha quindi per essa un diritto acquisito. Ora *nemo facile praesumitur iuri suo renuntiare* ».

Infine è proprio vero che, estendendo gli effetti della naturalizzazione anche alla moglie, si evitano quegli inconvenienti di opposizione di interessi, di voti e di simpatie obbiettati anche qui al sistema della personalità, così come nel caso dei figli minori? Certo che è una anormalità quella che « in una stessa casa, allo stesso focolare, nell'unione più intima che possa esistere, si abbia per così dire una rivalità da nazione a nazione, degli interessi opposti tra persone riunite, degli affetti o delle patrie diverse, dei voti nemici per dei paesi forse in guerra tra di loro, e ciò proprio tra persone che hanno giurato di amarsi, fra le quali tutto è comune e che non debbono mai abbandonarsi » (2); ma, osserviamo noi, il patriottismo è un sentimento al quale si possa comandare?

No di certo, ed allora quale sarà la conseguenza naturale del mutamento forzato di cittadinanza? Quella che si avrà una donna che in realtà avrà due patrie simultaneamente; una patria di diritto ed una patria d'affetto. « Non solo quindi, osserva il De-Folleville (3), non scompaiono gli

(1) De-Folleville: op. cit., pag. 446, nota 1.

(2) Varambon: *Revue pratique*, 1859, t. VIII, pag. 50 e segg.

(3) De-Folleville: op. cit., pag. 447. — Cfr. pure Demolombe: op cit., t. I, N. 175. — Colmet d'Aage nella *Revue française et étrangère*, t. I, pag. 401. — Delvincourt: *Istituz. di dir. civ. e pen. e disposiz. del cod. Nap.*, vol. I, pag. 20, Milano 1817. — Maleville: *Analyse raisonnée de la discussion du code civil*, art. 19, Paris 1865. — Duranton: op. cit., vol. I, pag. 189. — Zachariae: *Corso di dir. civ. am-*

inconvenienti segnalati, ma v'è maggior ragione di credere che abbia a determinarsi un urto fra marito e moglie. Infatti la pressione esercitata sulla donna deve contribuire ad inasprirla maggiormente ».

Il Fiore quindi nel suo *Diritto internazionale codificato* ha formulato queste massime. Art. 386: « Sarà reputato conforme alle necessità sociali ed al bisogno di mantenere l'unità della famiglia l'ammettere che la donna acquisti col matrimonio la cittadinanza del marito », ma « non sarà concesso al marito di mutare la cittadinanza acquistata dalla moglie col matrimonio contro volontà espressa o presunta di lei » (art. 387).

Anche in ordine a questa questione le varie legislazioni non sono quindi concordi fra di loro, sia perchè si giudichi che il principio unitario della famiglia richieda l'estensione della naturalizzazione, sia ancora perchè quelle circostanze d'ambiente, proprie dei singoli Stati, abbiano indotto il legislatore ad essere largo nell'aggregarsi gli elementi stranieri. Epperò, se da una parte possono essere fondate le speranze di un accordo, dall'altra parte a tale accordo ponno ostare il diritto di conservazione ed il diritto di indipendenza di ciascun paese, per cui forse a torto anche riguardo alla moglie si vuole fare del principio personale della naturalizzazione un canone fondamentale, posto dal diritto internazionale allo scopo di elidere i conflitti di cittadinanza.

Esaurita così la trattazione del tema degli effetti della naturalizzazione nella prima ipotesi che ci eravamo proposta — quella cioè di un individuo che avesse conseguita mentre aveva dei figli e la moglie ancora in vita —, dobbiamo

---

pliato e rifuso da Aubry-Rau, versione ital. Prof. Landucci, Torino 1895, vol. III, § 673.

ora prendere in considerazione il caso in cui, invece di un padre si abbia una madre; caso però la cui disamina incontra evidentemente minori difficoltà. Infatti nessuna legislazione ammette che la naturalizzazione della moglie sia valida a far mutare cittadinanza anche al marito, in quanto che nell'istituto famigliare è all'uomo e non alla donna che si è fatta una posizione di favore e di preminenza. Anzi, conformemente a questa posizione, e come già a suo tempo abbiamo osservato, noi troviamo che in talune leggi la stessa naturalizzazione della moglie viene subordinata al consenso del marito.

Controversie al contrario possono sorgere nella circostanza d'una madre investita della patria potestà sui figli, in luogo del marito, per i motivi espressamente dalla legge stabiliti, fra i quali la morte di quest'ultimo.

La soluzione più semplice è quella di adottare gli stessi criterî che si sono accolti nelle ipotesi sinora da noi prese in considerazione ed estendere quindi, o viceversa considerare personale la naturalizzazione della donna, a seconda che si è estesa, o considerata personale quella dell'uomo. Se non che, si obbietta come debba reputarsi indelebile la qualità di cittadino che il padre ha impresso ai figli.

Nel sistema del nostro diritto italiano entrambe le tesi si sono sostenute, nell'ipotesi opposta però degli effetti della perdita della cittadinanza: la prima è stata sostenuta dal Bianchi; la seconda dal Facelli (1) e dal Ricci (2) principalmente.

Dice il Bianchi (3): « Devoluto alla madre superstite l'esercizio della patria potestà, rimasta essa sola a capo della famiglia, non è forse evidente che quella *unità della costitu-*

(1) Op. cit., N. 119, pag. 219.
(2) Op. cit., vol. I, N. 23.
(3) Op. cit., N. 84, pag. 248.

zione della famiglia stessa, che il legislatore volle salvaguardare con la disposizione da esso data nel penultimo paragrafo dell'articolo 11, verrebbe a mancare, se, essendo divenuta straniera la madre, rimanessero cittadini i figli ».

« Ma, soggiunge il Sechi (1), questa teoria ci sembra inaccettabile. Nè vale il dire che, esercitando la madre vedova la patria potestà sui figli minori, a vece del marito premorto, la perdita della cittadinanza per parte di lei debba produrre nei figli quella perdita della cittadinanza, che loro avrebbe inflitta la perdita della cittadinanza per parte del padre vivente. L'attribuzione della patria potestà ai figli spetta sempre al padre, e solo in via eccezionale, quando cioè il padre sia ignoto, alla madre: posto ciò, sarebbe strano che, per il semplice fatto d'esercitare la patria potestà in luogo del marito premorto, potesse la madre influire in qualche modo sulla cittadinanza dei figli ».

« Accenneremo, infine, che lo stesso Bianchi (2) riconosce — e questo fatto ci persuade ancor più della giustizia dell'opinione da noi testè adottata — che la regola di cui al penultino capoverso dell'articolo 11 del codice civile, in confronto dei figli, richiede come unica condizione di applicabilità che essi sieno *minori,* e deve, pertanto, in confronto di minori, applicarsi sempre, qualunque sieno i rapporti relativi alla patria potestà intercedenti tra il padre ed i figli; e quindi anche se egli l'avesse perduta per condanna penale, o per abusi commessi nell'esercizio di essa (3) ».

Un ultimo caso dobbiamo finalmente prendere in considerazione: quello di minori nati fuori matrimonio e, essendo

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit., nel *Dig. Ital.,* N. 129, pag. 286.
(2) Op. cit., N. 84, pag. 247.
(3) O. Sechi: Monogr. e numero cit., pag. 287.

ignoto il padre, legalmente, o giudiziariamente riconosciuti dalla madre.

Diversamente dal caso precedente, pressochè tutti gli scrittori (1) sono concordi nell'applicare in generale anche a quest'ipotesi gli stessi principî che abbiamo visti adottati in quella d'un padre che domandi la naturalizzazione mentre abbia dei figli minori. Dubbî per altro possono sorgere, allorchè la mutazione di cittadinanza della madre dipenda dal suo matrimonio con un individuo appartenente ad uno Stato straniero; ma di simile questione parleremo espressamente quando studieremo per l'appunto l'istituto del matrimonio dal punto di vista d'uno speciale modo d'acquisto di nazionalità per la donna (2).

§ 4.

Il primo gruppo di legislazioni, come abbiamo detto, comprende quegli Stati che hanno adottato il sistema della personalità. Ne deriva che sono limitati a colui che ha ottenuta la naturalizzazione gli effetti da essa derivanti e che le facilitazioni, stabilite per i membri della famiglia, non sono tali da attribuire loro un diritto vero e proprio ad essere essi pure investiti della nuova nazionalità, dal momento che tali facilitazioni consistono semplicemente nella dispensa da alcuni requisiti posti per la naturalizzazione ordinaria.

Assolutamente personale è la naturalizzazione nel Brasile (legge 12 novembre 1902) (3), nella Rumenia (costituzione

(1) Cfr. Bianchi: op. e numero cit. — Facelli: idem. — Pacifici-Mazzoni: op. cit, vol. II, N. 43, pag. 63 — ecc.

(2) Capitolo XII, § 2, della presente opera.

(3) Mentre però tutti gli altri stranieri per ottenere la naturalità brasiliana debbono provare di risiedere almeno da due anni sul territorio dello Stato, l'art. 6 espressamente dispensa da tale condizione i fanciulli d'uno straniero naturalizzato, nati fuori del Brasile prima della naturalizzazione del padre.

30 giugno-12 luglio 1866 e legge 1879), nella Russia e nella Turchia (legge 19 gennaio 1869).

In Russia però l'ukase del 6 marzo 1864 presenta una anomalia che difficilmente può trovare una spiegazione qualsiasi, in quanto che, se la moglie del naturalizzato diventa di pieno diritto soggetta, non si comprende perchè soggetti non abbiano a diventare almeno i figli minori. Pazienza che si è provvisto a facilitare ai maggiori l'acquisto della nuova nazionalità del padre: essi infatti sono dispensati dall'obbligo di presentare il certificato comprovante il loro domicilio da cinque anni, purchè facciano la domanda di naturalità assieme con quella del padre od almeno nell'anno successivo.

§ 5.

Incomparabilmente più numerosa è la categoria di quelle leggi nelle quali si è seguito l'opposto sistema. Però nel rigore che logicamente dovrebbe avere, dato che il legislatore si attenesse strettamente al concetto dell'unità famigliare, oggidì esso vige in ben pochi paesi. Varî temperamenti sono stati introdotti ed in forza di questi temperamentl, o non si riconosce l'estensione della naturalizzazione, nè ai maggiori, nè alla moglie, per non venire a ledere la libertà individuale, salvo a facilitare a queste persone l'acquisto della nuova nazionalità; o, pur stabilendo come massima che i minori debbano essere compresi nella naturalizzazione del padre, si è loro concessa la facoltà di rinunciarvi una volta raggiunta l'età maggiore.

In Austria (cod. civ. 1811) gli effetti della naturalizzazione si estendono, tanto alla moglie, quanto ai minori, però giustamente si è stabilito che i minori, nati dal primo matrimonio d'una straniera diventata austriaca, perchè passata a seconde nozze con un austriaco, non perdono la loro nazionalità d'origine. Moglie e minori senza alcun diritto di rinuncia comprende

anche la legge bulgara del 26 febbraio 1883, ed uguale condizione di cose troviamo pure nella Colombia (costituzione 4 agosto 1886 e legge 26 novembre 1888).

Nell'Equatore invece l'estensione della naturalizzazione si limita ai minori ed in loro favore si è stabilita per di più la facoltà di rinuncia in favore della sudditanza d'origine, una volta toccata l'età maggiore (legge 28 agosto 1886).

In Francia in ordine ai minori vige lo stesso sistema, mentre rispetto alla moglie ed ai maggiori si è espressamente sancita la personalità della naturalizzazione. Ciò non toglie che l'acquisto della nuova nazionalità non possa essere agevolato anche a queste persone: tanto i maggiori, che la moglie, infatti, possono domandare di essere inclusi nello stesso decreto di naturalità del padre anche mediante una semplice dichiarazione di volontà, quale quella stabilita nell'art. 9; diritto non limitato dal trascorrere di qualsiasi lasso di tempo (legge 26 giugno 1889).

In Germania si ha pure stabilita l'estensione degli effetti della naturalizzazione sopra i figli sottoposti alla patria potestà; anzi vi è compresa di pieno diritto la stessa moglie. In ogni caso però è espressamente riconosciuta la facoltà di derogare a questa disposizione (legge 1 giugno 1870).

Nel Lussemburgo al contrario l'estensione è stabilita senz'altro rispetto ai minori; mentre, rispetto ai maggiori, si è soltanto reso agevole ad essi l'acquisto della cittadinanza, dispensandoli dalla condizione della residenza di cinque anni sul territorio dello Stato, nell'ipotesi che il padre abbia conseguita la naturalità per sue speciali benemerenze (legge 27 gennaio 1878).

Nel principato di Monaco torniamo a veder riconosciuta la facoltà ai figli minori, raggiunta la maggiore età, di rinunciare alla nazionalità acquisita *ipso iure* in seguito alla naturalizzazione paterna (cod. civ.) ed uguale condizione di cose troviamo nei Paesi Bassi (legge 12 dicembre 1892) e nel

Portogallo; mentre nella Svezia la legge del 1° ottobre 1894, basandosi completamente sul principio dell'unità famigliare, comprende, tanto i minori, quanto la moglie.

Anche in Isvizzera, prima del 1876, era il sistema cumulativo quello che era in vigore, indipendentemente dalla circostanza che la legge originaria della famiglia ammettesse, o meno l'estensione degli effetti della perdita di nazionalità sopra di essa, per cui più volte l'applicazione di tale sistema aveva dato luogo a conflitti (1), specialmente nei rapporti colla limitrofa Francia (2).

Colla legge federale del 1876 si estese invece anche alla naturalizzazione indiretta della moglie e dei minori quella restrizione, che già abbiamo visto esser stata posta in generale da questa legge nelle concessioni di naturalità agli stranieri (3). Ecco infatti come si esprime l'art. 3 della legge del 1876, riprodotto quasi integralmente dalla legge del 1903 (art. 3): « La naturalizzazione si estende alla moglie dello straniero naturalizzato ed ai figli minori, se non è fatta per questi un'eccezione formale in virtù dell'art. 2 », in altre parole, se tale estensione non potrà arrecare pregiudizio alla Confederazione.

(1) Cfr. Roguin: op. cit., pag. 26 e 32.

(2) Cfr. *Livre Jaune 1873*.

(3) E ciò si fece appunto principalmente allo scopo di porre termine ai numerosi conflitti che si erano sviluppati nei rapporti di questo paese colla vicina Francia. Il Consiglio federale infatti nell'Esposizione dei motivi della legge ebbe di mira in modo speciale tali conflitti. « Le differenze, disse, che esistono fra la legislazione svizzera e le straniere, che stabiliscono, come la legge francese, per esempio, che i figli minori d'un francese che s'è fatto naturalizzare svizzero non sono per questo liberati dall'obbligo del servizio militare in Francia, queste differenze sono state causa di così numerosi conflitti che è ormai tempo che le autorità svizzere abbiano a procurare di porvi riparo, onde non perpetuare una condizione di cose che fa loro veramente torto ».

Per altro la facoltà accordata dalla legge del 1876 di limitare gli effetti al solo capo di famiglia, nei casi nei quali altrimenti avrebbe potuto sorgere una controversia, finiva per escludere per sempre dall'acquisto della nazionalità persone che, secondo il sistema di diritto vigente in Isvizzera, avrebbero dovuto invece appartenervi.

Mediante convenzioni pertanto la Confederazione è venuta ad introdurre un'altra norma di condotta di fronte agli Stati che a queste convenzioni medesime hanno aderito. Ed a questo proposito, oltre a quella già altrove citata, stretta fra la Svizzera e l'Italia (1), ricordiamo la convenzione franco-svizzera del 29 luglio 1879, entrata in vigore l'11 luglio 1880 (2) ed avente due scopi principali: regolare cioè le questioni transitorie (derivanti dal sistema estensivo in vigore in Isvizzera senza limitazione di sorta sino alla promulgazione della legge federale del 1876) ed agevolare ai minori l'acquisto della nazionalità svizzera raggiunta l'età maggiore.

La motivazione colla quale venne presentato questo atto all'approvazione delle Camere francesi ce ne farà comprendere tutt'intiera la portata.

« È principio adottato dalla giurisprudenza francese che non può il padre, acquistando una sudditanza straniera, spogliare i figli della loro cittadinanza d'origine. Ne deriva quindi che, se un francese maggiore d'età si fa naturalizzare all'estero, i figli non cessano d'essere francesi, sebbene il padre perda tale qualità in virtù dell'art. 17 del cod. civ. Le leggi di moltissimi Stati concordano con questa pratica nostra: conferiscono cioè la cittadinanza al padre soltanto. Altre però hanno

---

(1) Vedi Capitolo V, § 7 *b* della presente opera.

(2) Convenzione franco-svizzera allo scopo di regolarizzare la filiazione dei figli dei francesi naturalizzati. Cfr. *Journal Officiel*, 11 luglio 1880.

adottato l'opposto principio, non ammettendo che i minori possano avere una nazionalità diversa da quella del capo di famiglia. Fra queste leggi si trova quella della Confederazione svizzera; in conseguenza di che i minori d'un francese, naturalizzato svizzero, vengono considerati essi pure come svizzeri dal Governo federale, laddove in Francia sono sempre reputati come francesi.

« Da questa situazione anomala, dal punto di vista dei rapporti internazionali, derivano degli inconvenienti che più d'una volta hanno richiamato l'attenzione dei due Governi. Veri conflitti si sono determinati infatti ben di sovente, soprattutto in occasione della chiamata sotto le armi, potendo darsi benissimo in allora il caso che un medesimo individuo venisse contemporaneamente chiamato a prestare servizio militare come francese e come svizzero, dopo il ventesimo anno d'età. Da entrambe le parti si è riconosciuta la necessità di porre fine a simile condizione di cose mediante un accordo e questo accordo costituisce precisamente l'oggetto della Convenzione, che noi abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione.

« Sino al 1876 nella Confederazione svizzera le questioni di nazionalità costituivano una materia di esclusiva competenza dei cantoni: lo straniero, che avesse ottenuto il diritto di cittadinanza in un cantone (ciò che suppone l'acquisto preventivo della borghesia in un comune), era considerato come cittadino della Confederazione, senza che il potere federale potesse menomamente ingerirsi in simile rapporto. Le leggi disciplinanti questa materia variavano assai nei ventidue cantoni; tutte però erano concordi nel considerare sempre uguale a quella del padre la nazionalità dei figli minori.

« La nuova legge federale del 3 luglio 1876 sulla naturalizzazione, pur lasciando sussistere questa legislazione cantonale, stabilisce che la naturalità non potrà essere concessa allo straniero se non in seguito all'autorizzazione del Consiglio federale.

Quanto ai minori, essa permette alle autorità competenti di esentarli dagli effetti della naturalità accordata al padre, e ciò precisamente allo scopo di evitare quei conflitti che abbiamo accennati.

« Noi in sulle prime credevamo che tale restrizione sarebbe stata sufficiente per impedire che d'allora in poi i minori francesi venissero compresi nella naturalizzazione accordata al padre e che il Governo federale non avrebbe avuta alcuna difficoltà ad impegnarsi d'eccettuare dalla naturalizzazione i figli d'un padre di famiglia francese divenuto svizzero. Ma questo modo di procedere non parve ammissibile invece agli uomini di Stato di Berna. D'altra parte ci si è fatto osservare che i minori francesi, il di cui padre fosse stato naturalizzato svizzero, si trovavano in una situazione molto pregiudizievole per ciò che riguarda i loro interessi, mancando una legge federale, analoga alla francese del 7 febbraio 1851 (art. 2), che loro permettesse di reclamare la qualità di svizzeri mediante una dichiarazione a maggiore età. In Francia i i figli minori dello straniero naturalizzato rimangono stranieri sino al ventunesimo anno d'età, ma, una volta raggiunta tale età, possono diventare francesi in seguito ad una semplice manifestazione di volontà. In Isvizzera al contrario i minori del francese fattosi svizzero per acquistare la stessa nazionalità del padre sarebbero tenuti a soddisfare a tutte le formalità stabilite per la naturalizzazione ordinaria ed a pagare per di più delle tasse abbastanza elevate. Queste considerazioni hanno indotto quindi i due Governi ad adottare un'altra combinazione.

« L'art. 1 della convenzione, pur riconoscendo nei minori del francese, naturalizzato svizzero, la qualità di francesi durante la minore età, loro permette di divenire svizzeri mediante una dichiarazione di opzione fatta durante il ventiduesimo anno. Gli effetti della naturalità accordata al padre sono adunque, per quanto concerne i minori, sospesi sino al

giorno in cui, avendo essi acquistata la piena capacità legale, ne rivendicheranno il beneficio. Optando per la Svizzera cesseranno d'essere considerati come francesi (1).

« L'art. 2 determina le formalità della dichiarazione e specifica le autorità incaricate a riceverla. Quelli che avranno lasciato passare il periodo d'un anno stabilito per la scelta saranno reputati definitivamente rivestiti della qualità di francesi.

« La chiamata sotto le armi è aggiornata da entrambe le parti sino a quando sarà passato il termine stabilito per l'opzione, in altre parole sinchè questi individui non avranno compiuti i ventidue anni d'età (2). Ma, siccome simile misura è stata presa dai due Stati per favorire questi individui medesimi, così essa non deve tornar loro di danno in verun

---

(1) Ecco come si esprime il 1.° articolo della convenzione: « Gli individui, i cui genitori francesi di origine si fanno naturalizzare svizzeri e che sono minori al momento di questa naturalizzazione, avranno il diritto di scegliere, nel corso del loro ventiduesimo anno, fra le due nazionalità francese e svizzera; essi saranno considerati come francesi sino al momento in cui avranno optato per la nazionalità svizzera ».

Non si contempla quindi espressamente in questo articolo la condizione dei figli minori dello svizzero naturalizzato francese; però « deve ritenersi implicitamante stabilito il patto della reciprocità, imperocchè, ai termini della legislazione imperante in Francia all'epoca della stipulazione del trattato, ai figli dello svizzero naturalizzato francese già si applicavano quelle norme, che in virtù del trattato, divennero applicabili a riguardo dei figli del francese naturalizzato svizzero » (P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 220, nota 2).

(2) « Per analogia, le regole stabilite nel trattato circa il servizio militare possono estendersi anche per quello che concerne i rapporti di diritto privato; per esempio tutela, successione, ecc. (P. Contuzzi, Monogr. e numero cit., *c*).

modo. Ora accade di sovente che una persona abbia interesse a soddisfare all'obbligo del reclutamento prima della maggiore età, sia perchè voglia darsi alla carriera militare, sia perchè voglia liberarsene il più presto possibile. L'art. 3 della convenzione attribuisce quindi ai giovini, ai quali è accordato l'aggiornamento, il diritto di rinunciarvi, allorchè desiderino di entrare prima dei ventidue anni nell'armata francese o nelle nostre scuole militari. Questi giovini dovranno però allora rinunciare al loro diritto di scelta in favore della sudditanza svizzera.

« Ciò costituisce una clausola analoga a quella dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1874, che permette all'individuo, nato in Francia da genitori stranieri in Francia pure nati, di rinunciare, benchè minore, al diritto di reclamare la qualità di straniero, quand'egli desideri entrare nell'armata francese. Si è pensato che era il caso di estendere questo disposto anche ai giovini francesi i di cui genitori si fossero fatti naturalizzare svizzeri. Essi infatti sono posti dalla convenzione nella stessa condizione dei fanciulli nati in Francia da stranieri che pure in Francia sono nati: gli uni come gli altri sono francesi durante la minore età; soltanto si riconosce a questi individui la facoltà di spogliarsi da tale loro qualità, una volta raggiunto il ventunesimo anno.

« L'art. 3 dispone che la rinuncia di cui si tratta sarà fatta dagli interessati col consenso dei loro rappresentanti legali, nelle stesse forme e dinanzi alle stesse autorità stabilite per la dichiarazione d'opzione.

« Le dichiarazioni d'opzione e di rinuncia saranno comunicate all'altro Governo da colui, sul territorio del quale tali atti verranno ricevuti (art. 4).

« L'amministrazione della guerra ha espresso il timore che, malgrado queste comunicazioni d'ufficio fra le parti contrattanti, l'accordo presentasse qualche difficoltà nella sua

pratica applicazione. S'è fatta la questione se non sarebbe stato il caso d'obbligare gli individui, contemplati dalla convenzione, a prevenire il prefetto del dipartimento del loro domicilio attuale, ovvero del loro antico domicilio in Francia. I prefetti sarebbero stati così meglio in grado d'aggiornare la chiamata di quelli, ai quali la convenzione accorda un indugio di due anni. S'è pensato anche di inserire nel trattato una clausola speciale in questo senso. Ma s'è riconosciuto in seguito che un simile disposto non avrebbe dovuto figurare in un atto internazionale e che, inserendolo, si sarebbe potuto credere che noi volessimo subordinare il beneficio degli articoli precedenti ad una formalità, che già per se stessa, nella realtà delle cose, avrebbe costituito una opzione vera e propria. Il Ministro della Guerra si riserva però di prendere tutte quelle misure che gli parranno opportune per assicurare l'entrata in vigore della convenzione, e ciò, sia mediante circolari, sia mediante accordi colle amministrazioni interessate.

« Una disposizione transitoria deve di necessità regolare la posizione di quelle persone, che, in virtù del regime vigente insino ad oggi, presentemente cumulano in se stesse due nazionalità (art. 5). S'è stabilito che esse non potranno venir iscritte d'ufficio sulle liste del reclutamento, nè in Francia, nè in Isvizzera, prima del ventiduesimo anno d'età; ma non è stato possibile di far cessare immediatamente per tutti l'anomalia della duplice appartenenza. Quelli fra gli interessati che attualmente sono minori resteranno, per quanto concerne la nazionalità, nella condizione presente sino al giorno della loro maggiore età; allora essi godranno d'un anno di tempo, entro il quale potranno optare secondo le regole di cui all'art. 2. In altre parole, se essi manifesteranno la volontà di vincolarsi definitivamente alla Svizzera, la Francia abbandonerà ogni pretesa su di loro; ma, se essi invece lascieranno passare i ventidue anni senza reclamare la qualità di svizzeri, saranno considerati come francesi da tutti e due gli Stati.

« Quanto agli individui, nati da un padre francese naturalizzato svizzero, che abbiano al presente già raggiunta la loro piena capacità legale, si è stabilito che essi potranno fare la scelta della nazionalità nello stesso modo. Il lasso di tempo stabilito per l'opzione è, per quelli che risiedono in Francia ed in Isvizzera, d'un anno, a partire dal momento nel quale la convenzione sarà divenuta esecutoria. Per gli individui che non dimorano, nè nell'uno, nè nell'altro di questi due paesi, il lasso di tempo è invece di due anni.

« Tali sono, conclude l'Esposizione dei motivi, i disposti adottati dai due Governi e noi speriamo che essi riusciranno a render nulli i conflitti che insino ad oggi si sono verificati. Tuttavia s'è dovuto prevedere il caso in cui la pratica avesse a dimostrare che l'accordo non possa dare quei risultati che ora si aspettano. L'art. 6 stabilisce quindi che la convenzione è fatta soltanto per cinque anni, salvo tacita conferma d'anno in anno, una volta scaduto tale termine ».

§ 6.

Un altro temperamento al sistema dell'estensione degli effetti della naturalizzazione troviamo però assai spesso introdotto nelle legislazioni tuttora vigenti, temperamento che ci fornisce l'addentellato per entrare nella categoria di quegli Stati che abbiamo detto aver tenuta una via eclettica, in quanto che, in forza di tale temperamento, senz'alcun dubbio, indirettamente ed in via di principio, si può considerare la estensione di questi effetti medesimi subordinata alla manifestazione d'una congrua volontà da parte dell'individuo.

Siccome infatti questa volontà, ora può essere espressa ed ora tacita, implicita cioè nel verificarsi di talune particolari circostanze, così il far dipendere l'estensione degli effetti sulla famiglia dal trasporto del proprio domicilio sul territorio dello Stato, nel quale il capo famiglia ha ottenuta la

cittadinanza, in via astratta, deve reputarsi come un omaggio prestato precisamente all'elemento della volontà.

D'altra parte si è osservato che, ogni qual volta non avvenga il trasporto di domicilio, è più che logico presumere che manchi in fatto quella « unità ed intimità dei rapporti famigliari da cui si trasse motivo per mantenere l'unità di patria tra marito e moglie, tra padre e figli minorenni, non ostante che potesse apparire ripugnante il far subire alla moglie ed ai figli la perdita del loro stato di cittadinanza dipendentemente dal fatto del marito o del padre » (1).

Se non che, in pratica può veramente considerarsi come una manifestazione di volontà il verificarsi, o meno di questa circostanza? In altre parole, in pratica, in quanto un minore segua il proprio genitore sul territorio della nuova patria d'elezione, si può dire d'essere, se non sicuri, almeno nella probabilità di interpretare la sua volontà estendendo anche a questo individuo la naturalizzazione? La risposta non può a meno che essere negativa, dal momento che generalmente il minore non può fissare egli la sua residenza dove meglio crede, e quindi, dato che non accompagni il padre, questo fatto può far bensì presumere il consenso di quest'ultimo e conseguentemente anche che manchi quel principio unitario invocato a base del sistema estensivo, ma non può certo far presumere senz'altro che il figlio intenda conservare la nazionalità d'origine. Viceversa, posto che il minore l'accompagni, tale accompagnamento può dipendere esclusivamente dal potere che il padre esercita su di lui ed in via di logica quindi non dovrebbe essere considerato sufficiente a dimostrare la volontà da parte sua di mutare sudditanza.

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 130. — Cfr. pure Facelli: op. cit., N. 108, pag. 218.

Questo precisamente il motivo per il quale quasi sempre noi troviamo accordato in questo sistema il diritto di rinuncia alla nuova sudditanza, nell'ipotesi di figli minori, all'epoca del raggiungimento dell'età maggiore, rinuncia che ancor essa naturalmente può essere espressa e può essere anche tacita.

Fra le legislazioni che hanno accolto questo sistema possiamo annoverare quella della Federazione Australiana (Naturalization Act 1903), la quale all'art. 10 dispone che il minore, che non sia soggetto britannico, *a*) il di cui padre, o madre (vedova o divorziata) abbia ottenuto un certificato di naturalità, *b*) o di cui la madre sia maritata ad un soggetto nato britannico, o ad una persona che abbia ottenuto tale certificato, ed abbia in un momento qualsiasi risieduto in Australia col detto padre, o madre, sarà reputato senz'altro naturalizzato con tutti i diritti e doveri inerenti a tale qualità.

Analogo disposto vige nel Canadà, dove l'atto del 1881 stabilisce che, nel caso in cui il padre, o la madre vedova abbia ottenuto il certificato di naturalità, sarà reputato soggetto il figlio per il fatto che durante la minorità sia venuto a trasportare la sua residenza sul territorio dello Stato. Ed analogo disposto troviamo pure in Inghilterra; anzi in Inghilterra la naturalizzazione è estesa, non solo ai minori, ma anche alla moglie, sempre ben s'intende in quanto risieda col marito (act 12 maggio 1870).

Moglie e minori comprende nella naturalizzazione il nostro codice civile, semprechè abbiano anch'essi fissata la residenza nel regno; ai minori il nostro codice poi accorda la facoltà di eleggere la qualità di stranieri entro l'anno della maggiore età, facendo la dichiarazione prescritta nell'art. 5 (art. 10).

Anche nel Messico è richiesta la convivenza col capo di famiglia (legge 28 maggio 1886) e così pure in Norvegia (legge 21 aprile 1888); in entrambi gli Stati però senza possibilità di rinuncia, nè da parte della moglie, nè da parte

dei minori. La legge messicana soltanto contempla il caso di dissoluzione del matrimonio ed allora accorda alla donna il diritto di essere reintegrata nella nazionalità del Messico, stabilendo la residenza nella repubblica e dichiarando dinanzi al giudice dello Stato il suo domicilio e la sua intenzione di ricuperare la sudditanza d'origine.

Lo stesso sistema vige infine negli Stati Uniti, dove l'atto del 14 aprile 1802 dichiara *ipso facto* soggetti la moglie ed i minori in seguito alla naturalizzazione del padre, nel caso che essi risiedano entro il territorio dello Stato; però le istruzioni del Segretario di Stato e la giurisprudenza riconoscono a questi individui il diritto di rinunciare alla sudditanza, trasportandosi in paese estero all'epoca della maggiore età (1).

Entrando ora nella categoria di quegli Stati che hanno accolto effettivamente un sistema eclettico nella determinazione degli effetti dell'acquisto di cittadinanza, noi troviamo che l'estensione di questi effetti alla famiglia, o viene subordinata veramente ad una esplicita manifestazione di volontà, o viene desunta da circostanze dipendenti in modo diretto ed esclusivo dalla volontà dell'individuo, come la circostanza dell'arruolamento nella guardia nazionale per i figli minori del naturalizzato, nella repubblica Argentina (legge 1° ottobre 1869).

Esempio d'elezione espressa troviamo invece nel Belgio, dove una legge del 6 agosto 1881 riconosce ai minori il diritto d'acquistare la cittadinanza in seguito ad una manifestazione di volontà fatta durante l'anno dell'età maggiore, mentre ai maggiori tale acquisto è stato agevolato soltanto nel senso di dispensarli dai requisiti richiesti per tutti gli altri stranieri che domandano la naturalità.

---

(1) Cfr. *Journal*, 1887, pag. 32 e segg.; 1889, pag. 264 e segg.

Il codice civile della Grecia del 1856 accorda lo stesso diritto d'elezione, tanto alla moglie, quanto ai minori, nell'ipotesi di minori nell'anno seguente al raggiungimento della maggiorità; oltre però alla dichiarazione di volontà si richiede la fissazione del domicilio entro lo Stato e la prestazione del giuramento di fedeltà al monarca. Soltanto per eccezione colui che nasce durante i due o tre anni richiesti per la naturalizzazione del padre diventa greco, in seguito appunto alla definitiva concessione di questa.

§ 7.

Al quarto gruppo appartengono tutte le altre legislazioni, alcune europee (Spagna e Danimarca), altre specialmente americane (come Bolivia, Chilì, Costarica, Guatemala, Haïti, Paraguay, Perù, San Domingo, San Salvador ed Uraguay), nelle quali nulla si trova detto in ordine agli effetti della naturalizzazione per quanto riguarda la famiglia dello straniero. La grande facilità, colla quale egli è ammesso nella maggior parte di questi Stati ad ottenere la cittadinanza, quand'anche tale cittadinanza non gli venga addirittura imposta in talune speciali circostanze, spiega il silenzio del legislatore in questa materia.

§ 8.

Esaurita così l'esposizione dei varî sistemi adottati dalle legislazioni vigenti in ordine agli effetti della naturalizzazione, una osservazione generale ci pare opportuno di dover fare. Quella cioè che è più che naturale che abbiano a verificarsi conflitti, dal momento che ogni mutazione di nazionalità non è un fatto unilaterale, ma, come più volte ebbimo occasione di affermare, un fatto che risulta invece da due altri fatti distinti: l'acquisto d'una nuova e la perdita dell'originaria. Quest'ultimo poi logicamente precede l'altro, ragion per cui

è alla legge del paese di nascita dell'individuo che bisognerebbe in ogni caso far ricorso per essere certi di non far sorgere controversie. E l'efficacia di tale temperamento ha indotto precisamente alcune legislazioni a derogare dall'assolutezza del sistema estensivo; legislazioni, fra le quali ricordiamo la legge germanica (1° giugno 1870), la legge svizzera (3 luglio 1876 e 25 giugno 1903) e quella finalmente del Congo (decreto 27 dicembre 1892).

Già abbastanza ci siamo intrattenuti, in uno dei precedenti paragrafi di questo stesso capitolo (1), sul sistema seguito dalla Svizzera. Lo stesso sistema ad un dipresso vige in Germania, in quanto che, se in via di principio è stabilito che la naturalizzazione debba estendersi alla moglie ed ai figli soggetti alla patria potestà, è prevista però anche la possibilità di derogare a tale disposto, e ciò in quanto precisamente l'estensione possa esser causa di conflitto fra la legge germanica ed una legge straniera qualsiasi.

Piuttosto a proposito della legislazione del Congo troviamo opportuno soffermarci un istante, perchè quivi, in via di principio, la naturalizzazione invece è dichiarata personale e comprende la moglie ed i figli minori, solo in quanto essi vengano a perdere la loro primitiva nazionalità in dipendenza della perdita subìta dal padre.

Ne deriva pertanto che il disposto del decreto del 27 dicembre 1892, tuttora in vigore nel Congo, è stato ispirato al legislatore di quello Stato, non già dalla preoccupazione di evitare dei conflitti positivi, ma piuttosto dalla preoccupazione opposta di evitare i conflitti negativi, che altrimenti si sarebbero determinati, dato il principio personale della naturalizzazione (2).

---

(1) § 5.

(2) Evidentemente però con tale disposto si è eliminata anche la possibilità di conflitti positivi.

Nè solo perchè la naturalizzazione venga considerata come un fatto strettamente personale è possibile che abbiano a svilupparsi i conflitti negativi, di fronte ad una legge che si attenga al sistema estensivo nell'istituto della perdita della nazionalità. Anche in quanto la legge della nuova patria, scelta dal capo di famiglia, segua il sistema eclettico è facile comprendere come gli stessi conflitti possano determinarsi, sia in quanto la famiglia non trasporti la propria residenza sul nuovo territorio e l'estensione sia subordinata precisamente a tale circostanza, sia in quanto la famiglia medesima non addivenga a quell'elezione espressa, che altrove è prescritta come condizione *sine qua non* per poter essere rivestiti della stessa cittadinanza del padre, o rispettivamente della stessa cittadinanza del marito.

« Così di due coniugi italiani, il marito consegue la naturalizzazione in Francia; ma la moglie, che abbia trasferito la sua residenza in Francia, ma abbia trascurato di fare la richiesta per la naturalizzazione francese, si trova di aver perduto la cittadinanza primitiva senza avere acquistato la nuova. Ecco una persona senza cittadinanza.

« Quando, nei singoli casi, si tratterà di indagare se quella donna possa compiere alcuni atti della vita civile senza autorizzazione maritale, quando si discuterà della validità di un atto della vita civile dalla medesima compiuto senza l'autorizzazione maritale, quando si dovrà regolare la successione della medesima, sorgerà il quesito se debbasi invocare la legge francese, ovvero la legge italiana.

« Non la legge italiana, perchè quella donna ha perduto la cittadinanza primitiva.

« Neanche la legge francese, perchè quella donna non ha curato di farsi naturalizzare.

« Ma, siccome in una maniera qualunque quei rapporti di diritto occorrerà regolarli, così il magistrato si troverà di

fronte a gravi difficoltà. E, specialmente in materia di successione, non si saprà mai se i consoli italiani in Francia potranno essere competenti a prendere quei provvedimenti nei casi indicati nel trattato tra i due paesi e nella legge consolare italiana » (1).

Per quanto concerne infine i conflitti relativi all'obbligo della prestazione del servizio militare, anche qui possono provvedere, o i singoli Stati, stabilendo delle dispense analoghe a quelle della legge italiana (art. 33 legge 1901 sull'emigrazione) e della legge francese (art. 50 legge 1889 sul reclutamento dell'armata), o possono provvedere le convenzioni internazionali strette fra due o più nazioni, come quella stretta fra la Francia e la Svizzera e sul contenuto della quale già ci siamo intrattenuti, ed abbastanza lungamente, in questo capitolo medesimo.

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 184.

CAPITOLO UNDECIMO

Naturalità acquisita per elezione propriamente detta e conflitti da essa derivanti

Posto termine alla trattazione dell'argomento della naturalizzazione propriamente detta, in conformità alla divisione della materia fatta in principio del nostro studio, dovremmo ora parlare della naturalizzazione acquisita per via di elezione. Se non che tale argomento già in realtà è stato da noi esaminato, da una parte, quando trattammo della nazionalità acquisita per nascita, dall'altra parte, a proposito degli effetti della naturalità di fronte alla famiglia.

Crediamo utile quindi trattenerci ora sopra simile questione unicamente per concludere intorno ai principî, che sono stati posti a base dell'elezione di nazionalità in entrambe le ipotesi nelle quali essa può venire applicata, e per richiamare i conflitti che in entrambe le ipotesi possono derivare.

La parola stessa di elezione ci rende edotti della circostanza che si tratta d'un atto abbandonato completamente all'arbitro dell'individuo. Per altro anche lo Stato vi interviene, solo che il suo intervento è preventivo e si trova una volta per sempre nelle leggi da esso Stato promulgato in tema di nazionalità.

Anzi è appunto per questo suo intervento che noi nell'elezione di cittadinanza vediamo veramente l'esercizio d'un diritto da parte di ciascheduna persona, dal momento che per noi, come già più volte abbiamo affermato, nessun diritto può sussistere, se non in quanto esso sia stato espressamente riconosciuto dal legislatore.

Il medesimo carattere di naturalizzazione di diritto abbiamo riscontrato nelle naturalizzazioni dei paesi americani in generale; però richiamiamo quanto allora dicemmo a proposito della distinzione che noi crediamo di dover fare fra le due specie di elezione, avendo per base l'elezione della quale ora parliamo, od il principio della nascita dell'individuo, o quello della soggezione alla patria potestà e in definitiva quindi il principio dell'unità famigliare.

La parola stessa di elezione poi ci rende edotti di un'altra circostanza, quella cioè che si tratta d'una manifestazione di volontà; ora, poichè nessuna legislazione vi ha tuttora la quale non subordini la validità di tale atto al requisito della capacità, così è solo allorchè l'individuo si trovi nelle particolari circostanze dalla legge stabilite che egli può efficacemente addivenire all'elezione d'una determinata nazionalità. Nel caso pertanto di minori, il cui padre abbia ottenuto la cittadinanza, sarà necessario che essi abbiano a raggiungere la maggiorità, per poter domandare l'estensione degli effetti, e sino a quest'epoca saranno considerati soggetti senz'altro alla loro patria di nascita, anche se questa, in seguito alla perdita della nazionalità del padre, non li considerasse più rivestiti di tale qualità (*conflitto negativo*).

In luogo dell'elezione espressa, presso alcuni diritti può aversi una elezione tacita, anzi questa elezione può esser stata stabilita in aggiunta alla prima, come abbiamo visto nel sistema del nostro cod. civ. (art. 6). Circostanze che logicamente ponno far presumere la volontà di aggregarsi allo Stato

sono in generale il prender parte nell'armata, l'assumere cariche pubbliche ed anche semplicemente il fatto della residenza mantenuta nel territorio sino al raggiungimento della maggiore età.

Già per altro abbiamo avuto occasione di vedere come la circostanza della permanenza all'estero non in tutti gli Stati, nè in tutti i casi sia un titolo valido per spogliarsi della sudditanza originaria; altrettanto vedremo a proposito dell'assunzione di funzioni pubbliche presso una Potenza straniera, a proposito del servizio militare all'estero ed a proposito della rinuncia unilaterale della nazionalità d'origine, o dell'acquisto d'una nuova per virtù di legge. Accanto ai conflitti negativi ci si presentano quindi anche dei conflitti positivi ed in numero abbastanza rilevante (*conflitto positivo*).

Sovente poi, allorchè troviamo il sistema dell'elezione tacita, la vediamo accompagnata dalla facoltà di rinunciare alla nuova cittadinanza. Ma, poniamo il caso che il paese di nascita dell'individuo lo consideri invece definitivamente spogliato dalla sua nazionalità primitiva: ecco che egli allora, rinunciando alla nuova sudditanza, viene a sciogliersi completamente da qualsiasi vincolo (*secondo caso di conflitto negativo*); nello stesso modo che viene a sciogliersi da qualsiasi vincolo, allorquando si trovi di fronte ad una legislazione che attribuisca valore di rinuncia al fatto d'aver lasciato trascorrere l'anno della maggiore età senza procedere all'elezione di cittadinanza (*terzo caso di conflitto negativo*).

Dall'altra parte, consideriamo l'ipotesi che questo individuo naturalizzato tacitamente ometta per negligenza, o per ignoranza di rifiutare la nuova nazionalità entro il termine dalle leggi stabilite: dato che la sua legge originaria lo consideri tuttora soggetto, non avrà egli simultaneamente due patrie? (*secondo caso di conflitto positivo*).

In ordine alla capacità, abbiamo già visto quale sistema

abbiano adottato taluni Stati, per risolvere il conflitto: quello cioè di riferirsi, tanto alla legge originaria dell'individuo, quanto a quella del paese di cui egli reclama la nazionalità.

Di fronte poi agli inconvenienti derivanti dall'obbligo della prestazione del servizio militare in due patrie, già abbiamo ricordato in qual modo si sia cercato di risolvere un problema tanto grave di conseguenze come questo: da una parte cioè, per mezzo di convenzioni e, dall'altra parte, per mezzo di dispense accordate dal paese d'origine. Fra queste convenzioni ricordiamo ancora quelle da noi più volte citate del 30 luglio 1891 fra Francia e Belgio (1), del 22 luglio 1868 fra Svizzera ed Italia (2) e del 29 luglio 1879 fra Svizzera e Francia (3). Fra i rimedî escogitati invece dai singoli legislatori, ci permetta il lettore di richiamare ancora i disposti della legge francese del 1889 (art. 50), nei casi nei quali tale articolo si rende applicabile, e la legge italiana del 1901 (art. 33), la quale ci ha fornito l'addentellato per assurgere in certo qual modo alla concezione d'una categoria speciale di cittadinanza, caratterizzata dal fatto della residenza fuori patria degli individui ad essa appartenenti. Istituto che, oltre ai conflitti positivi, riuscirebbe anche ad eliminare moltissimi dei conflitti negativi, una volta che fosse applicato in tutta la sua estensione possibile dai legislatori dei singoli Stati.

---

(1) Cfr. capitolo V, § 2 della presente opera.

(2) Cfr. capitolo V, § 7, *b*.

(3) Cfr. capitolo X, § 5.

CAPITOLO DODICESIMO

Nazionalità acquisita dalla donna in seguito a matrimonio

SOMMARIO

§ 1. - In generale di questo modo d'acquisto della nazionalità. — § 2. - Della sua applicazione in generale. — § 3. - Stato delle legislazioni vigenti in ordine a questo modo d'acquisto e relativi conflitti.

§ 1.

Riferendosi a quel concetto dell'unità famigliare, che già abbiamo avuto occasione di ricordare a proposito degli effetti della naturalizzazione, è ritenuto dalla maggioranza delle legislazioni come una logica conseguenza di questo concetto medesimo quello di far mutare nazionalità alla donna, che si sposi ad un individuo appartenente ad un'altra cittadinanza. Epperò, accanto ai modi di naturalizzazione esaminati precedentemente e comuni ai due sessi, siamo ora portati a parlare d'un modo speciale ed esclusivo, stabilito cioè per la donna soltanto. Infatti, presso quasi tutti gli Stati oggidì la straniera, che contrae matrimonio con un cittadino, è investita *ipso iure* della nazionalità del marito.

Siffatto disposto « è fondato sulla natura stessa del matrimonio, che di due esseri non ne fa che uno, accordando una certa preminenza allo sposo di fronte alla sposa », come dice il Boulay, e, d'altra parte, la sua quasi universale accezione fa sì che di esso possa parlarsi come d'un vero canone in materia di nazionalità (1).

S'aggiunga poi che, mentre in ordine all'estensione degli effetti della naturalizzazione alla moglie l'elemento della volontà difficilmente può essere riscontrato, nell'attribuirle invece la nazionalità del marito al momento istesso del matrimonio l'elemento della volontà trova la sua più esplicita manifestazione. La donna sa di sposare un individuo appartenente ad un'altra cittadinanza ed il matrimonio implica il consenso tacito a mutare la propria, per assumere quella del marito. Nessuno viene ad imporle questo cangiamento di patria, perchè nessuno le impone di sposare una persona appartenente a questa, piuttosto che a quest'altra nazionalità (2). Viceversa non può presumersi che essa maritandosi acconsenta implicitamente ad assoggettarsi a tutte le mutazioni di cittadinanza, alle quali lo sposo potrà sottostare in avvenire, di propria volontà, od anche per circostanze da essa indipendenti, ma che ad ogni modo non possono essere previste dalla moglie (3).

---

(1) P. Fiore: *Dir. intern. codif.,* art. 386: « Dovrà essere reputato conforme alle necessità sociali ed al bisogno di mantenere l'unità della famiglia l'ammettere che la donna acquista col matrimonio la cittadinanza del marito ».

(2) Cfr. Laurent: op. cit., N. 349, pag. 435.

(3) Cfr. in questo stesso senso De-Folleville: op. cit., N. 235; Cogordan: op. cit, pag. 276, il quale così si esprime: « Tanto è giusto che in seguito al matrimonio la donna diventi, non solo la compagna del marito, ma anche la sua compatriotta, dal momento che essa può opporvisi non maritandosi, altrettanto è ingiusto e tirannico invece

Ancor noi abbiamo tenuti distinti i due casi ed apprezzato in diverso modo la mutazione di nazionalità della donna (1), per altro a noi pare che anche a proposito della mutazione verificantesi all'istante stesso del matrimonio possano nascere dei dubbî, dubbî abbastanza serî e fondati.

Infatti, nella realtà delle cose, non solo non si può considerare questa attribuzione di cittadinanza come dipendente in modo diretto dalla volontà, in quanto è il matrimonio unicamente quello che è voluto in modo diretto dalla donna, ma neppure si può considerare quest'attribuzione medesima come una presunzione semplice, contro la quale cioè sia ammessa prova in contrario, dal momento che « i rapporti dello stato di cittadinanza appartengono non al mero arbitrio delle parti, ma ad un ordine superiore di principî » (2) e, conseguentemente, se la legge non ha in modo esplicito accordata una prova siffatta alla donna, non può l'interprete surrogarsi alla legge ed accordargliela lui in sua vece (3).

---

l'imporle di seguire la condizione del marito in ogni sua mutazione di nazionalità posteriore al matrimonio ».

(1) Cfr. capitolo X, § 3 della presente opera.

(2) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 181.

(3) « Non devesi richiedere alcuna disposizione della donna, con cui ella accetti il cambiamento di nazionalità. Questo evento si verifica col solo fatto che ella acconsenta a maritarsi con un uomo di nazionalità diversa; la volontà sua al cambiamento di nazionalità è manifestata indirettamente ed implicitamente.

« La donna non può nell'atto di matrimonio fare veruna riserva in materia del cambiamento di cittadinanza. Nè varrebbe che il marito consentisse alla detta riserva. Non sarebbe valida una clausola, con cui i coniugi dichiarassero di mantenere ciascuno la propria nazionalità originaria » (P. Contuzzi: Monogr. e numero citato).

Cfr. in questo medesimo senso O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig, Ital.*, N.95; Cassaz. di Torino, 17 gennaio 1877 (*Giurisprudenza,* 1877, pag. 309).

D'altra parte, se è vero che, in via d'astrazione, il fatto dell'assenso al matrimonio implicitamente si riferisce a tutte le conseguenze del matrimonio stesso, compresa la conseguenza dell'acquisto della sudditanza del marito, in pratica invece « bene spesso questa conseguenza non è voluta, ma subita » (1); per cui, dato appunto il divieto di manifestare una volontà contraria, in pratica bene spesso l'attribuzione della nuova nazionalità può trovarsi in completa opposizione con quella che rappresenta la vera volontà della moglie, coll'effetto pertanto di far sorgere nei rapporti fra i coniugi quelle medesime rivalità e quei medesimi attriti, che si determinerebbero non considerando il matrimonio come una causa di mutazione di sudditanza per la donna.

« Non è, infatti, con una semplice disposizione di legge che si possono impedire gli inconvenienti possibili fra coniugi di nazionalità diversa; la nazionalità è un vincolo fortissimo, è il complesso di tanti e così varî sentimenti che non basta la parola della legge a spezzarlo. Qualora, pertanto, la donna, che per legge diventa cittadina, resta nell'anima, nei sentimenti, nelle convinzioni straniera, gli inconvenienti, le collisioni, le difficoltà non saran tolti di mezzo che apparentemente, e resteranno pur sempre latenti nell'intimo delle famiglie (2).

(1) O. Sechi: Monogr. e numero citato.

(2) La circostanza poi di coniugi di nazionalità diversa può verificarsi indipendentemente dal fatto che non si faccia mutare nazionalità alla donna in seguito a matrimonio, in quanto si abbia una legge che consideri, sia l'acquisto, sia la perdita della cittadinanza, come atti strettamente personali e non inducenti quindi in corrispondenza un cangiamento di cittadinanza nella moglie. Cfr. in questo senso Blondeau nella *Revue de droit franç. et étran.*, 1845, II, 143.

« Sarebbe stato, quindi, forse, assai meglio che i legislatori avessero cercato di indovinare quali possono essere i principali fra questi inconvenienti, e si fossero studiati di toglierli di mezzo, eliminando ogni e qualsiasi causa di urti e di attriti.

« Il dire, soltanto, che la donna straniera, sposando un cittadino, diventa cittadina, può risolvere la questione dal lato puramente legale e materiale, ma la lascia impregiudicata — forse anche, l'inacerbisce, per il suo poco simpatico carattere di imposizione — dal lato morale » (1).

Ciò è tanto vero che da taluni scrittori è stata avanzata l'idea di accordare alla donna la facoltà di provare una diversa intenzione, considerando quindi, contrariamente a quanto abbiamo detto, come una presunzione semplice l'attribuzione di nazionalità fatta dalla legge. Così, nel sistema del diritto francese, il Blondeau (2) ed il Mourlon (3), i quali si dichiararono favorevoli ad accordare tale facoltà, partendo precisamente dal principio che una cittadinanza, imposta per forza e per violenza dalla legge, non può a meno che portare odio verso la patria violentemente subita.

Noi, come al solito, non entriamo nel merito della questione, ma ci limitiamo invece a constatare in qual modo essa sia stata risolta dai singoli legislatori, convinti, o per lo meno sorretti dalla presunzione che il vario modo di risoluzione risponda perfettamente alle esigenze ed alle condizioni proprie di ciascun paese.

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 94.

(2) Nella *Revue* cit. 1845, II, 142-144.

(3) Mourlon: *Répétitions écrites sur le troisième examen du code Napoléon,* t. I, N. 164. Paris, 1866.

Anche il Laurent (op. cit., vol. I, N. 348) si dichiara fautore di questo sistema, però soltanto in teoria.

Un'utile osservazione crediamo però di dover dedurre, quella cioè che, tanto nel caso del matrimonio per la donna, quanto in tutti quegli altri casi nei quali, come vedremo nel capitolo seguente, può essere attribuita *ipso iure* la nazionalità ad un individuo, piuttosto che d'una tacita manifestazione di volontà, si dovrebbe proprio parlare d'una presunsione, presunzione che il più delle volte ammette la prova contraria, ma che può essere anche una presunzione *iuris et de iure,* come appunto nel caso presente.

§ 2.

Visto come sia accolto da quasi tutti gli Stati il principio di far mutare nazionalità alla donna in seguito al matrimonio con uno straniero, dobbiamo ora passare a studiarne l'applicazione nei varî casi che possono presentarsi, parlandone prima in via generale e venendo poscia ad esaminare la questione particolarmente, di fronte alle singole legislazioni.

Il fatto che l'acquisto della nuova nazionalità da parte della straniera avviene *ipso iure* al momento stesso del matrimonio ci rende edotti come i requisiti stabiliti per questo atto finiscano ad essere gli unici requisiti necessarî anche per la naturalizzazione straordinaria della donna. Epperò la massima latina *Habilis ad nuptias, habilis ad consequentias nuptiarum* deve avere ancor qui la sua più completa applicazione.

Fra questi requisiti sta in primo luogo quello della capacità, capacità che, per quanto concerne la donna, deve naturalmente venir desunta dalle leggi della sua patria d'origine, così come è in generale a queste leggi che si deve far ricorso per determinare le persone, il consenso delle quali è richiesto per la validità del coniugio.

Una volta adunque che « essa abbia potuto, secondo le leggi dello Stato cui apparteneva, contrarre legalmente il

matrimonío, l'acquisto della cittadinanza, come effetto diretto di esso, si opera per virtù della legge, senza bisogno di occuparsi della capacità della persona agli atti ordinarî della vita sociale; giacchè in questa funzione la volontà individuale non ha parte alcuna » (1).

Altra conseguenza del principio dianzi ricordato è quello che, oltre al matrimonio, non possano essere richieste altre circostanze di residenza o di domicilio, se espressamente la legge non ne abbia fatto menzione. A parte il considerare che la legge precisamente non le richiede, « basta l'osservare che la ragione della cittadinanza, accordata alla straniera divenuta moglie di un cittadino, risiede nell'essere la medesima entrata, mercè il matrimonio, a far parte della famiglia del marito, e che questa ragione milita sempre, tanto nel caso in cui la moglie sia venuta a domiciliarsi col marito nello Stato, quanto nell'altro in cui sia rimasta all'estero » (2).

Analogamente, in quanto una determinata legge, nel disciplinare questo modo d'acquisto, non lo abbia subordinato alla prova della perdita della sudditanza d'origine, è vano ogni e qualsiasi sforzo da parte degli scrittori per introdurre nella pratica legislativa una simile restrizione, tanto più che essa riuscirebbe ad essere in aperta contraddizione con quel principio unitario, che abbiamo detto essere appunto il fondamento di questo speciale modo di naturalizzazione per la donna (3).

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 96.

(2) Idem. Cfr. pure in questo stesso senso il Bianchi: op. cit., vol. II, N. 67, pag. 201; il Laurent, op. cit., vol. I, N. 348; Aubry et Rau; op. cit., vol. I, N. 184, pag. 223; lo Zachariae: Vers. ital., cit. vol. III, § 672, pag. 83.

(3) In questo stesso senso si sono espressi, nel sistema del nostro diritto italiano, il Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. I, N. 25; il Ricci:

D'altra parte, osserva il Facelli (1), « in fatto non vi ha una relazione necessaria fra la perdita della propria nazionalità d'origine e l'acquisto d'una nazionalità straniera »: principio che già più volte noi abbiamo sostenuto e dal quale appunto siamo partiti per ideare un sistema di risoluzione dei conflitti tale, che l'autorità delle leggi dei singoli Stati non possa venire per nulla menomata.

Ma, siccome la naturalizzazione della straniera, in tanto avviene, in quanto essa si sia sposata con un cittadino, così dovrà naturalmente essere subordinata alla circostanza della validità, od invalidità del coniugio la mutazione di nazionalità. Ed invero, « parlando delle conseguenze d'un atto, la legge non può avere di mira che un atto pienamente e completamente efficace e valido » (2). Se in seguito quindi ad un giudizio di annullamento il matrimonio verrà dichiarato sciolto, la donna riprenderà la sua cittadinanza d'origine con effetto retroattivo, e cioè rimontante sino al giorno del matrimonio medesimo.

Nel caso però di matrimonio putativo possono sorgere dei dubbî abbastanza gravi, trattandosi d'un'unione reputata da quasi tutte le leggi atta a produrre per se stessa gli effetti del coniugio valido. La quistione si è agitata nel sistema del nostro diritto italiano (3), dove l'art. 116 stabilisce che il matrimonio putativo debba avere gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli, e si è agitata

---

op. cit., vol. I, N. 20; il Borsari: op. cit., vol. I, § 103 ed il Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 67, pag. 204.

(1) Op. cit., N. 76, pag. 165.

(2) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 97.

(3) Cfr. Borsari: op. cit., vol. I, § 104. — Bianchi: op. cit., vol. I, N. 66-67, pag. 196, 202. — Facelli: op. cit., N. 78, pag. 166; ecc.

in Francia (1), data l'identità degli effetti stabiliti anche dalla legge francese a questo matrimonio.

L'opinione che si può dire prevalente in entrambi i paesi è quella che, fra gli effetti civili sussistenti non ostante la dichiarazione di nullità, non debba comprendersi l'acquisto della cittadinanza per parte della moglie.

« I rapporti dello stato di citttadinanza, osserva il Sechi (2), appartengono ad un ordine diverso e superiore, che manifestamente è fuori dalle previsioni della disposizione dell'art. 116, la quale, d'altronde, non bisogna dimenticarlo, costituisce una eccezione gravissima, e, come tale, va intesa e interpretata restrittivamente.

« Un'altra riflessione, d'altronde, conferma in quest'opinione. L'art. 116 accorda al coniuge in buona fede d'invocare gli effetti civili del matrimonio da lui contratto, non ostante sia stato dichiarato nullo, ma certo non gli impone alcuno di quegli effetti. Ora, al contrario, l'effetto che produrrebbe per la donna straniera il matrimonio ch'essa avesse contratto nullamente, ma in buona fede, non avrebbe carattere facoltativo; e quella donna dovrebbe considerarsi divenuta cittadina, per virtù dell'art. 9, indipendentemente dalla sua volontà, ed anche contro di essa ».

S'aggiunga ancora « che la cittadinanza non produce soltanto effetti civili, ma ne produce, ed essenzialmente, dei politici, che sono ben diversi da quelli, e diversi ne sono i soggetti che possono valersene; tantochè, come vedemmo, gli stranieri, che hanno il pieno godimento dei diritti civili, hanno inibito completamente l'esercizio dei diritti politici » (3).

---

(1) Cfr. Aubry et Rau: op cit., vol., I, § 73, pag. 266. — Demolombe: op. cit., I, N. 183. — Zachariae: vers. ital. cit., III, § 460.

(2-3) Monogr. e numero citato. Contra il Pacifici-Mazzoni (op. cit., vol. II, N. 28, nota 1), il quale accorderebbe alla donna in quest'ipotesi la facoltà di scelta della cittadinanza.

Finalmente un'altra questione è sorta in ordine a questo modo speciale d'acquisto della cittadinanza per parte della donna: quella cioè di decidere se debba applicarsi anche nel caso d'un'ex cittadina che venga in seguito a sposare un cittadino, o se invece essa, per ricuperare la sudditanza d'origine, debba servirsi dei modi speciali di reintegrazione stabiliti dalla legge, o della stessa ordinaria naturalizzazione, dato che non si abbia contemplato il caso di reintegra nella nazionalità.

Nel sistema del diritto francese sostenne la seconda opinione il Beudant (1); la confutò invece e, a nostro modo di vedere, con tutta ragione il De-Folleville (2), osservando come l'articolo del codice riferentesi a questo modo d'acquisto non richieda altro che si tratti d'una straniera e che straniera precisamente deve considerarsi anche l'ex francese.

Ma che cosa avverrà poi della nazionalità della moglie, una volta sciolto il coniugio, sia in seguito a morte del marito, sia in seguito a divorzio, in quegli Stati nei quali vige questo istituto?

La possibilità che la vedova resti nel paese nel quale essa ha stretto il vincolo coniugale, anzi il fatto che è quasi sempre questa permanenza quella che si verifica — sia in quanto il matrimonio abbia portato ad avere dei figli, sia in quanto sentimenti affettivi di vario genere, od anche considerazioni economiche distolgano la vedova dal lasciare persone e luoghi forse più cari di quelli della sua terra natla, per intraprendere un viaggio, o costoso, o pieno di disagi — inducono logicamente il legislatore a considerare soggetta la donna anche quando abbia perso il marito.

(1) Beudant: *De la naturalisation*, N. 72.

(2) Op. cit., N. 238.

D'altra parte, « lo scioglimento del matrimonio non distrugge tutti i rapporti che ne sono derivati, i quali, come giustificavano lo acquisto della cittadinanza, ne giustificano, nella loro sussistenza, la conservazione. Anche alla vedova, infatti, rimangono i legami di famiglia, di interessi, di affezione, che, creati dal matrimonio, possono rendere tuttora importantissimo per lei il mantenere la qualità di cittadina che aveva acquistata.

« Questa disposizione, inoltre, serve ad evitare l'inconveniente che, ridivenendo la madre straniera, i figli di lei, che rimarrebbero pur sempre sotto la sua potestà, abbiano una patria diversa dalla sua (1).

Però, dato che essa ritorni ai suoi patri lari colla ferma intenzione di passare il rimanente della vita nel suo paese di origine, in quei luoghi di dolci rimembranze che l'hanno vista nascere, fra quelle persone che a malincuore aveva abbandonate, spinta da un sentimento esso pure d'amore verso un determinato individuo, ma superiore certo a quello che nutriva per esse, dato ciò, è altrettanto logico che il legislatore le permetta di ricuperare la sua nazionalità di nascita, senza sottostare alle condizioni ordinariamente richieste per la perdita della cittadinanza.

La straniera non è diventata cittadina che « per confondere più intimamente la sua persona, la sua famiglia ed i suoi destini con quelli del marito, ed affinchè nessun elemento di discordia potesse turbare l'unione indissolubile risultante dal coniugio. Morto il marito, *cessante causa, cessat effectus* » (2), e ciò tanto più in quanto essa trasporti altrove il proprio domicilio, giacchè con questo fatto dimostra, almeno sino a prova contraria, di non voler ritenere la cittadinanza del marito.

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 99.

(2) De-Folleville, op. cit., N. 475, 1.

È stato precisamente in seguito a simili considerazioni che, anche nel sistema del nostro diritto, allorchè si trattò di compilare l'art. 9 del cod. civ., si dubitò alquanto, se si dovesse seguire quest'ultima teorica, o quella invece opposta di considerare immanente, non ostante la condizione di vedovanza e non ostante la stessa circostanza del trasporto di domicilio, la nazionalità acquisita dalla donna in seguito a matrimonio.

E strenui sostenitori della prima teorica, colla clausola però generalmente del domicilio, si ebbero nel Pisanelli, nel Niutta e nel Cadorna, i quali partivano dal principio della libertà individuale ed affermavano precisamente essere logico che la cittadinanza presunta avesse a cessare *ipso iure* colla cessazione delle ragioni induttrici della presunzione medesima, ma essere ancor più logica tale cessazione, allorchè la donna avesse trasportato il proprio domicilio fuori del territorio dello Stato.

« Ma queste ragioni, se potevano esser buone per propugnare il diritto di scelta da accordarsi alla straniera, divenuta cittadina in conseguenza di matrimonio, non giustificavano quella clausola, la quale non soddisfaceva al principio di libertà, costituiva la donna straniera, dopo diventata cittadina, in una condizione di inferiorità di fronte agli altri cittadini, i quali possono abbandonare liberamente il regno senza perdere, per ciò, la loro qualità (1) ».

Tali le obbiezioni avanzate dal Mancini, dal Chiesi e dal Precerutti ed in forza di queste obbiezioni la tesi della permanenza trionfò completamente in seno alla Commissione ordinatrice, respingendo la stessa clausola del domicilio, che era stata accolta invece, tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello concordato colla Commissione del Senato (2).

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 99.

(2) *Raccolta lavori preparatori* del cod. civ., vol. V, pag. 12-13 (seduta 14 aprile 1865).

Per ciò che concerne gli effetti della naturalizzazione acquisita dalla donna in seguito a matrimonio, nessun dubbio può sorgere a proposito della loro non retroattività; dubbî al contrario possono presentarsi in ordine ai figli messi alla luce prima del matrimonio medesimo.

Conformemente al principio che la nazionalità deve essere fatta dipendere il più che sia possibile dalla volontà dei singoli individui, il sitema estensivo è da molte legislazioni e, nel caso di legislazioni che conservano il silenzio, da molti scrittori rifiutato senz'altro e rifiutato, non solo nell'ipotesi di figli legittimi — nella quale ipotesi si può avanzare, come già osservammo (1), il principio dell'indelebilità della cittadinanza attribuita dal padre —, ma anche nell'ipotesi di figli naturali.

Così si è espresso, nel caso opposto, ma analogo di perdita in seguito a matrimonio, il nostro Consiglio di Stato nel suo parere del 3 maggio 1878 (2), di cui riportiamo le ragioni principali, avanzate a sostegno della tesi della personalità degli effetti.

« Che nell'alinea del n. 3 di detto articolo (11 del cod. civ.) si prescrive che la moglie e i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza divengano stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno;

« Che scopo precipuo di detta disposizione si è di non rompere, per quanto è possibile, l'unità, la convivenza della famiglia, talchè la sola residenza nel regno della moglie, o dei figli basta per non divenire stranieri;

« Che invece l'art. 14 riguarda esclusivamente le donne, che divengono straniere, maritandosi a stranieri, semprechè

---

(1) Cfr. capitolo X, § 3 della presente opera.

(2) *Foro Ital.*, 1878, III, 162.

col fatto del matrimonio si acquisti la cittadinanza del marito;

« Che in fatto di cittadinanza vi è una grande differenza fra l'uomo e la donna: per l'art. 9 del cod. civ., la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza, e la conserva anche vedova, mentre la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, ove acquisti la cittadinanza del marito;

« Che il legislatore con tali disposizioni ebbe in mira l'unità e la convivenza di unica famiglia:

« Che, nel caso di prole legittima avuta da un primo marito, sarebbe cosa enorme ed ingiusta che una vedova, sposando uno straniero, privi del diritto di cittadinanza i figli avuti dal primo marito, senza il loro consenso e contro la presunta volontà di lui;

« Che il legislatore ha fatto seguire la disposizione dell'alinea 1 al n. 3 dell'art. 11 ai casi precisi ed enunciati in detto articolo, e serba silenzio all'articolo 14, pei motivi di cui si è fatto rapido cenno, nè la perdita della cittadinanza si può, nè si deve presumere per induzioni dubbie e fallaci;

« Che non sono applicabili alla questione attuale gli art. 6 e 7 del cod. civ., che si riferiscono al figlio nato in paese estero da padre che ha perduta la cittadinanza prima del suo nascimento, o da figlio nato da madre cittadina, poichè trattasi nella specie di figlio già nato da madre cittadina, la quale perda la cittadinanza dopo la nascita del figlio;

« Che verso la madre, che contrae matrimonio quando ha già figli, la legge si dimostra guardinga e sospettosa, per come risulta dagli art. 237, 238 e 239, di guisa che il consiglio di famiglia dovrà deliberare se l'amministrazione dei beni dovrà essere conservata alla madre, e le potrà stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione, coll'educazione di massima;

. . . .

« Sulla questione di massima è d'avviso che i figli di una donna cittadina che, maritandosi ad uno straniero, diviene straniera, non perdono per questo fatto la qualità di cittadini ».

S'aggiunga che, siccome lo stesso acquisto di nazionalità da parte della donna è un' estensione di quella del marito, così la personalità della naturalizzazione, da essa conseguita in seguito al matrimonio, si può spiegare anche pensando come altrimenti si verrebbe ad estendere un fatto che è già per se stesso un'estensione e si verrebbe a stabilire quindi una larghezza, nell'attribuire la qualità di cittadino alle persone, non comune a tutti gli Stati, ma caratteristica soltanto di quelli particolarmente interessati a veder aumentato il numero dei proprî sudditi.

§ 3.

Nelle legislazioni vigenti, di fronte ad un'enorme maggioranza di Stati che considerano il matrimonio come un fatto valido a portare per se stesso la naturalizzazione della straniera, un numero non trascurabile conserva il silenzio sopra questo argomento, onde si deve ammettere che la donna che sposi un cittadino abbia a conservare la sua originaria sudditanza.

Così l' Argentina, il Chilì, la Colombia, il Guatemala, il Paraguay, San Domingo, San Salvador, l'Uraguay ed il Venezuela. Gli altri Stati invece sono quasi tutti informati all'opposto sistema.

In Inghilterra però è solo in seguito ad un bill del 1844, confermato dalla legge del 12 maggio 1870, che si è stabilito che il matrimonio della straniera con un cittadino valga ad attribuirle senz'altro la nazionalità inglese, ed analogamente negli Stati Uniti è solo in seguito ad una legge del 10 febbraio 1855 che è stato espressamente previsto dalla

legislazione americana anche questo speciale modo d'acquisto di nazionalità in favore della donna. In Turchia ciò risulta invece da un avviso del Consiglio di Stato (1).

Quanto al nostro diritto italiano, l' art. 9 del cod. civ. dispone che la straniera che si marita con un cittadino viene investita *ipso iure* della cittadinanza dello sposo e per via di trattati poi assai spesso si sono regolati anche i varî rapporti, che possono sorgere cogli Stati esteri in ordine precisamente a questo disposto.

In una dichiarazione fra l'Italia e la Svizzera, in data del 5-29 novembre 1890 (2), si è stabilito quindi che « gli italiani, i quali vogliono contrarre matrimonio nella Svizzera con donne svizzere, e gli svizzeri, che vogliono contrarre matrimonio in Italia con donne italiane, non saranno più obbligati per l'avvenire, una volta che essi avranno giustificato la loro nazionalità, di provare con la presentazione di attestati delle Autorità del rispettivo loro paese che essi trasmettono, in virtù del matrimonio, la loro nazionalità alla futura moglie ed ai figliuoli che da questo matrimonio fossero per derivare, e per conseguenza essi saranno, dietro istanza, ricevuti di nuovo, dopo la celebrazione del matrimonio, nel loro paese d'origine, con la loro famiglia » (3).

Mediante uno scambio di note fra la legazione italiana a Shanghai ed il Tsung-li-Yamen, in data 22 gennaio - 24 febbraio 1889 (4), si è pure concluso un accordo fra il nostro paese e la Cina, in base al quale:

a) « Se una donna cinese sposa un suddito italiano, essa sarà sottoposta alla stessa giurisdizione, sotto cui trovasi suo

(1) Cfr. *Journal du droit intern. privé,* 1888, pag. 477.
(2) Esecuz. in forza di R. decreto del 14 aprile 1892.
(3) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 233.
(4) Esecuz. in forza di R. decreto 8 settembre 1889.

marito, purchè le Autorità italiane informino le Autorità cinesi dell'avvenuto matrimonio. Se questa informazione non è data, e una querela è sporta contro la donna cinese, moglie d'un suddito italiano, l'inchiesta giudiziaria e la decisione apparterranno alle Autorità cinesi. Se si scopre e si constati che una donna cinese avrà commesso un reato prima del matrimonio, ed avrà sposato un suddito italiano per scansare la punizione, essa sarà perseguitata e giudicata, anche dopo il matrimonio, dalle Autorità cinesi.

b) « Una donna italiana, che sposi un suddito cinese, sarà a sua volta sottoposta alla stessa giurisdizione, sotto cui trovasi suo marito » (1).

Ritornando alle leggi estere, è opportuno ricordare infine la condizione posta dall'Equatore alla straniera, che sposi un cittadino e che intenda acquistare la stessa nazionalità del marito: la straniera deve trasportare la propria residenza sul territorio dello Stato, nè può mutarla in seguito, se non in quanto venga a mutarla anche il marito (legge 28 agosto 1886). Dato quindi che, in forza appunto a questo matrimonio, essa abbia persa la sua nazionalità d'origine, ma che per una circostanza qualsiasi non dimori sul territorio dell'Equatore, si comprende come a nessuna patria essa venga a trovarsi effettivamente vincolata (*conflitto negativo*).

La stessa condizione di cose nell'ipotesi d'una straniera che sposi un individuo appartenente ad uno di quei pochi Stati, nei quali il matrimonio non porta la naturalizzazione della donna (*secondo caso di conflitto negativo*). Ipotesi questa, che ebbe campo di verificarsi più d'una volta nella pratica, di fronte alla legge inglese anteriore al 1844, e che, nel sistema del diritto francese, diede occasione allo svolgimento di due

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit., N. 234.

opposte teoriche: la prima, che pretendeva che la francese, sposa ad un inglese, dovesse essere considerata come inglese, nei rapporti della legge in Francia in vigore (1); la seconda che reputava invece questa donna come una persona priva di patria, in quanto la legge francese non poteva avere autorità per conferire una sudditanza straniera.

Il rovescio della medaglia, un *conflitto positivo* cioè, si svilupperà invece di fronte alle legislazioni che non considerano come modo di perdita della nazionalità per la cittadina il matrimonio con un individuo appartenente a paese estero. Conflitto positivo, che, come già osservammo, potrebbe benissimo eliminarsi, una volta che tutti gli Stati stabilissero, come condizione essenziale dell'acquisto, la prova della decadenza dalla sudditanza d'origine, ma che ciò non ostante non è molto facile possa scomparire, appunto perchè non è molto facile che tutti i legislatori abbiano ad indursi ad introdurre nelle loro leggi siffatto temperamento, dal momento che la naturalizzazione della donna in seguito a matrimonio riveste quasi dappertutto il carattere d'un modo d'acquisto fondato esclusivamente sopra il principio unitario dell'istituto quasi famigliare.

Nella circostanza poi che la straniera diventi vedova quali sono le condizioni fatte dai singoli legislatori? Anche qui, accanto a quei diritti che espressamente prevedono la fattispecie, altri conservano invece il silenzio e bisogna ricorrere quindi alla giurisprudenza, per risolvere volta per volta le questioni che possono presentarsi nel campo della pratica.

Espressamente sanciscono la permanenza nella nuova sudditanza la legge del 1883 della Costarica e lo stesso art. 9 del nostro cod. civ.; ma anche in Francia si può dire che

---

(1) Cfr. Mourlon: op. cit., t. I, pag. 110, ecc., N. 179.
Cfr. pure Capitolo XVIII, § 1 della presente opera.

sia questo il sistema in vigore, data l'uniformità della soluzione del problema in questo senso da parte dei magistrati.

Il Perù (costituzione del 1860) stabilisce invece che la vedova non viene a perdere la nazionalità, acquisita in seguito a matrimonio, se non nell'ipotesi che essa abbandoni la sua nuova patria. Ora, siccome non in tutti i diritti il semplice ritorno in patria della vedova, sposa ad uno straniero, è sufficiente a farle riacquistare l'originaria sudditanza, così ancor qui potrà darsi che abbia a verificarsi un caso di conflitto negativo. Viceversa conflitti positivi si avvereranno nell'ipotesi d'una legge, che sancisca la permanenza nella nazionalità del marito defunto, mentre, per il fatto del ritorno nel paese di nascita, la vedova è stata reintegrata anche nella primitiva sua soggezione.

Altrove non è il trasporto del domicilio quello che è dichiarato valido a far perdere la nazionalità alla vedova, ma la rinuncia, come nella legislazione della Bulgaria; anche in questo caso però è solo in quanto siffatta rinuncia fosse subordinata alla prova di essere stati reintegrati nell'originaria sudditanza, che la condizione d'*heimathlosat* sarebbe resa effettivamente impossibile.

CAPITOLO TREDICESIMO

Naturalizzazioni fatte dipendere da altre speciali circostanze ed in particolare della naturalizzazione fatta dipendere dal domicilio

L'istituto del matrimonio si presta poi nel campo nostro ad un secondo esame, per quanto sotto questo punto di vista siffatto istituto abbia oggidì piuttosto valore storico, che non importanza pratica; ad ogni modo esso ci offre l'occasione per venire a parlare di quegli altri modi di naturalizzazione, che nella nostra classificazione abbiamo raggruppati sotto la generica denominazione di naturalizzazioni in seguito a varie circostanze.

Fra queste circostanze troviamo, prima fra tutte, quella del domicilio, sia perchè tale circostanza in più larga scala presso le legislazioni, specialmente americane, ha figurato come un fatto valido a portare per se stesso la soggezione dello straniero allo Stato, nel cui territorio egli s'era stabilito, e sia perchè tuttora tale circostanza, e per di più con tutti gli inconvenienti ad essa relativi, appare qua e là nelle legislazioni in vigore, sebbene in via assolutamente eccezionale e forse in via di scomparire del tutto fra non molto tempo.

Anche il matrimonio dello straniero con una soggetta fu considerato assai spesso da alcuni Stati come un atto, in seguito al quale egli veniva investito di pieno diritto della nazionalità della moglie; per altro questo sistema si basa in fin dei conti ancor esso sopra il principio dell' attribuzione della cittadinanza in seguito al domicilio. Infatti nessuna giustificazione potrebbe trovare una simile naturalizzazione, una volta che si escludesse la presunzione che, se lo straniero ha stretto un vincolo così forte quale è il matrimonio, un vincolo che impone ai coniugi una comunanza di vita, si è appunto perchè intende di continuare a dimorare sul territorio dello Stato, cui appartiene la sposa (1).

Ricondotti pertanto al concetto del domicilio, come abbiamo già detto, non solo questo concetto potè avere in altri tempi un'importanza grandissima, ma anche al giorno d'oggi esso merita d'essere preso in esame, perchè, sia pure in via assolutamente sporadica, esso figura ancora qua e là nelle legislazioni vigenti, specialmente americane, ed in America tuttora trova dei caldi fautori negli stessi uomini di governo, per cui ancora nel 1874 il Ministro degli affari esteri della repubblica Argentina, in un rapporto al Congresso, emetteva il voto che gli

(1) Da questa stessa presunzione sono partite quelle altre leggi, che hanno considerata la circostanza del matrimonio con una cittadina come una valida ragione per accordare una speciale facilità allo straniero nell'ottenere la naturalizzazione, dispensandolo generalmente dalla prova della dimora sul territorio per un certo lasso di tempo. Anche la legge italiana del 17 maggio 1906 all'art. 1, come vedemmo, distingue il caso di individuo semplicemente risiedente nel regno o nelle colonie, da quello di individuo che abbia sposato invece una cittadina italiana (nel primo caso, per conseguire la grande naturalità mediante decreto reale, deve dar la prova di risiedere da sei anni; nel secondo caso al contrario, sono dichiarati sufficienti tre anni di residenza).

stranieri, residenti da cinque anni sul territorio, o che avessero servito nell'armata nazionale, dovessero ritenersi di pieno diritto soggetti della repubblica.

Duplice è l'origine di tale sistema: da una parte, l'influenza del diritto spagnolo, dall'altra parte, le particolari condizioni dei paesi americani. Già nell'esposizione del diritto positivo dei singoli Stati abbiamo avuto occasione di studiare gli istituti della *vencidad* in Ispagna e della soggezione in Danimarca. Non ci resta quindi ora che richiamare le basi e l'evoluzione che questi istituti medesimi hanno subìto, in qnanto che le stesse sorti press' a poco ha subìto anche il principio del domicilio in America.

La *vencidad* era acquisita *ipso iure* dallo straniero che si fosse stabilito in Ispagna, od avesse sposata una soggetta, o possedesse dei beni immobili, od esercitasse una professione, ecc.; e la soggezione (*undersaatret*) era essa pure acquisita *ipso iure* dallo straniero in seguito al domicilio in Danimarca *cum animo commorandi*, animo desunto a sua volta, o dal matrimonio con una danese, o dal fatto d'essersi fissati sul territorio dello Stato con tutta la famiglia, od infine dalla circostanza di godervi una proprietà fondiaria.

Ad un dipresso la stessa condizione di cose riscontriamo nelle legislazioni di moltissimi paesi americani, sino a pochi anni or sono ed anche tuttora, in via però assolutamente eccezionale. Basta che noi compulsiamo la costituzione messicana del 5 febbraio 1857 e quella dell'Uraguay del 10 settembre 1829.

Nella prima, allato ai cittadini originarî ed agli stranieri che si sono fatti naturalizzare, noi troviamo dichiarati sudditi dello Stato gli stranieri, che abbiano acquistato delle proprietà immobiliari nella repubblica, o che abbiano avuto dei figli messicani, senza, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, aver manifestato la volontà di conservare l'originaria soggezione.

La costituzione del 10 settembre 1829 dell'Uraguay distingueva al contrario due categorie di cittadini: i *cittadini naturali* ed i *legali,* ascrivendo in quest'ultima categoria, non solo gli stranieri che avessero ottenuto delle lettere di naturalità dal Congresso, ma anche tutti coloro che avessero sposato una soggetta, o servito nell'armata, od acquistato una proprietà, od esercitato una professione, od anche semplicemente dimorato nel territorio per tre, o quattro anni, secondo che ammogliati, od invece celibi.

Le leggi poi sull'immigrazione in moltissimi Stati, anzichè limitarsi ad assicurare agli stranieri un trattamento ed una accoglienza tutta di favore, assai spesso hanno stabilito anche che essi dovessero venir investiti *ipso iure* della nazionalità dello Stato, non appena giunti sul territorio. E, fra queste leggi, citiamo la venezueliana del 18 maggio 1855, la quale, in luogo di venir abrogata di fronte alle rimostranze di tutti gli Stati, specialmente europei, per la gravità dei conflitti che ne erano derivati, è stata confermata e, se vogliamo, ne sono stati anche aumentati gli effetti, in seguito ad una risoluzione governativa del 1° dicembre 1865 e ad un decreto del 14 gennaio 1874.

L'art. 7 della legge dice esplicitamente che gli immigrati non appena arrivati sul territorio dello Stato riceveranno delle lettere di naturalità; la risoluzione del governo venezueliano del 1865 interpreta il disposto della legge nel senso che non si debba considerare la nazionalità, in tal modo attribuita allo straniero, come un favore che possa essere accettato, o rifiutato a suo capriccio; il decreto infine del 1874 riconforta questa interpretazione e, allo scopo di renderne sempre più frequente l'applicazione, promette agli immigrati terre da coltivare, soccorsi in caso di malattia e la stessa esenzione dal servizio militare per dieci anni.

Ciò nonostante, se noi ci facciamo a ricercare quale sia il vero movente di queste disposizioni, non possiamo a meno

di riconoscere come queste disposizioni medesime possano trovare una completa giustificazione, nel campo della vita pratica in ispecie. Ecco infatti quali ragioni accampò il Venezuela, nella citata risoluzione del 1865, a sostegno della legge del 1855:

« Gli stranieri si dividono in due classi: i *passanti,* che attraversano il territorio, o che vi soggiornano come viaggiatori, o per intraprendere un commercio che non faccia in essi supporre l'intenzione di restarvi a lungo; ed i *domiciliati,* che sono quelli ai quali si permette di fissarsi in modo permanente nel paese senza rivestirne la qualità di cittadini. — È facile vedere come nessuna di queste due denominazioni possa usarsi in ordine agli emigrati.

« Vattel dice che si chiamano emigranti quelli che abbandonano la loro patria per un legittimo motivo, allo scopo di stabilirsi in un'altra contrada e che vi conducono seco la famiglia e tutti i loro beni. Il diritto d'emigrazione, per cui un individuo si stacca dalla società alla quale appartiene per incorporarsi ad un'altra, è riconosciuto in qualsiasi grado e praticato con maggiori, o minori limiti presso tutte le nazioni civili. Da ciò bisogna indurre che, avendo gli emigranti sciolto volontariamente i loro vincoli anteriori, essi non possono conservare nella nuova patria d'elezione l'originaria sudditanza. Tanto più questo deve dirsi nel Venezuela, dove la legge sull'emigrazione del 18 maggio 1855 dichiara che essa favorisce l'emigrazione appunto allo scopo d'aumentare la popolazione della repubblica.

« Per raggiungere simile intento, essa dispone che si incoraggi in modo speciale l'emigrazione, destinando ogni anno la somma di sessantamila piastre persino, onde fondare nei principali porti degli stabilimenti, nei quali vengano somministrati gratuitamente tutti gli aiuti necessarî agli emigranti, ecc.

« Essa prescrive che le deputazioni provinciali abbiano ad impegnarsi nel loro interesse a proteggere l'emigrazione,

destinando ancor esse delle somme annualmente. E, ciò che è massimamente importante, essa impone agli emigranti l'obbligo d'ottenere la naturalizzazione non appena arrivati, senza per questo dover soddisfare alle condizioni dalla legge ordinariamente stabilite, ed esentandoli inoltre per dieci anni, a partire dal giorno del loro arrivo, da ogni prestazione militare forzata, nell'armata permanente, nella marina e nelle milizie. Gli altri articoli della legge hanno lo scopo unico di sviluppare sempre più l'idea dominante della legge, di voler favorire cioè gli emigranti, creando a tal uopo dei comitati e determinandone le funzioni.

« Nel decreto che regola l'emigrazione occorre rilevare quell'articolo che stabilisce che gli emigranti ricevono le lettere di naturalizzazione per mezzo dei governi delle provincie, nelle quali hanno fissata la residenza loro, e che i minori vengono compresi in queste lettere concesse ai padri. Tali lettere però debbono esprimere il nome di tutte le persone naturalizzate cumulativamente.

« Considerando la speciale protezione che questa legge, tanto quanto le precedenti, accorda agli emigranti, protezione ben diversa da quella che si deve agli stranieri in conformità ai principî di diritto internazionale, avuto riguardo alla dispensa dalla prestazione del servizio militare per dieci anni e che presuppone l'obbligo del servizio medesimo, od in altri termini la qualità di cittadino, dal momento che gli stranieri non si trovano soggetti a questo obbligo, sia per convenzione internazionale, sia per benigna consuetudine del paese, e visto sopratutto l'art. 7 che dice: « Gli immigranti otterranno, non appena arrivati, delle lettere di naturalizzazione », non è possibile aver dubbî sulla verità della proposizione esposta. Non si dica che la legge offre un favore, che le parti possono o non possono accettare, perchè l'espressione imperativa della legge medesima non può ammetterlo.

« La repubblica non obbliga alcuno ad acquistare la sua nazionalità, ma se, attratti dalle concessioni che le sue leggi stabiliscono, gli stranieri si decidono ad emigrare spontaneamente, essa li accoglie ben volontieri ed in corrispondenza ai favori che essi vengono a godere, li dichiara senz'altro venezueliani. Se così non fosse, gli emigranti non contribuirebbero ad aumentare la popolazione della repubblica, scopo questo che si è prefisso invece il legislatore nel disciplinare tutta quanta la materia ».

È per queste ragioni che il sistema del domicilio non è scomparso, non solo dalla legislazione attuale del Venezuela, ma neppure da quella di alcuni altri Stati, specialmente americani, e che in America principalmente, come già affermammo, esso trova tuttora dei caldi fautori negli stessi uomini di governo, per cui nulla vi sarebbe di strano che tale sistema tornasse a venir accolto nelle leggi vigenti di moltissimi altri paesi.

Quali e quanti conflitti però debbano determinarsi, è facile comprendere sin d'ora, sebbene non sia stato ancora da noi esaminato l'argomento della perdita della nazionalità. Infatti, già abbiamo avuto occasione di mostrare come, accanto agli Stati che ammettono che il cittadino possa spogliarsi della sua cittadinanza di origine, altri invece glielo proibiscano espressamente, a qualsiasi categoria di soggetti egli appartenga, od in quanto precisamente egli formi parte d'una determinata categoria, alla quale sia stato interdetto l'esercizio di tale diritto; altri Stati poi, ammettono bensì la perdita, ma solo in quanto la naturalizzazione conseguita all'estero sia dipesa da una manifestazione effettiva di volontà da parte dell'individuo ovvero, dato pure che questa perdita sia dichiarata indipendente dalla circostanza dell'aver acquistata una nuova nazionalità, ammettono bensì la perdita dell'originaria, ma solo in quanto sia trascorso un lasso di tempo abbastanza lungo, nel

quale l'individuo abbia sempre conservato il suo domicilio fuori patria.

Di fronte quindi all'assolutezza del sistema vigente specialmente nel Venezuela, salutare ci appare proprio il provvedimento del governo francese, che nel 1875 ha fatto pubblicare nel *Journal officiel* del 18-20 marzo un avviso agli emigranti, nel quale si rammentava loro come in quella repubblica la legge del 1855 conservasse il suo pieno vigore e come essi non potessero quindi far assegnamento sugli agenti consolari di Francia, per ottenere dal governo venezueliano i passaporti, dato il caso che volessero far ritorno in patria.

Questo avviso, informato di necessità al rispetto della legislazione venezueliana, ci porta a richiamare quel concetto da noi più volte affermato di considerare i cittadini espatriati come formanti parte d'una categoria speciale di sudditi, caratterizzata dal fatto che, per la loro residenza lungi dalla patria, essi sono dispensati dal sottostare agli obblighi più gravosi di colui che in patria invece risiede, ma che ciò nonostante sono sempre vincolati dal legame originario di nazionalità. « Infatti, scrive il De-Folleville, è un diritto, sebbene certamente esorbitante, quello che appartiene ad ogni Stato di attribuire la qualità di soggetto senza il consenso, o la volontà di colui al quale tale qualità viene conferita » (1), e la stessa cosa ha affermata la Corte di Riom in Francia nella sua sentenza del 7 aprile 1835.

---

(1) De-Folleville: op. cit., N. 1029.

« Quale sarà adunque, si domanda poi il De-Folleville, il risultato di questa diversità di principî e di legislazioni fra i due popoli? — Quello che entrambi i principî, entrambe le leggi dovranno essere rispettate ed osservate, ma soltanto nello spazio di territorio rispettivamente soggetto al loro impero. Tale la soluzione imposta

D'altra parte lo stesso Fiore nel suo *Diritto internazionale codificato*, all' articolo 391, dopo di aver dichiarato come il domicilio in massima non possa valere a far acquistare la nazionalità, stabilisce però un'eccezione, nel caso che esso sia stabilito e mantenuto ininterrottamente per almeno dieci anni da una persona che abbia abbandonata la patria con la ferma volontà di non farvi più ritorno.

Noi non siamo dello stesso parere: le difficoltà inerenti alla prova di tale volontà sono troppe, perchè possa dirsi che la massima posta dal Fiore venga a rispettare quei principî di libertà individuale, che il Fiore stesso proclama. Per altro noi, sempre in conseguenza del diritto di conservazione e di indipendenza dei singoli Stati, propugniamo l'assoluto rispetto al sistema del domicilio, di fronte a quella qualsiasi effettiva applicazione che esso possa trovare nei diritti vigenti, limitandoci soltanto a cercare di temperare gli effetti relativi a quella duplicità di cittadinanza, che di necessità deriva quasi sempre da una tale condizione di cose.

Nella trattazione dell'argomento del domicilio, come modo per se stesso d'acquisto della nazionalità, abbiamo visto come altri criterî, oltre l'effettiva permanenza sul territorio per un numero più o meno lungo di anni, possano essere accolti dal legislatore per far presumere l'*animus commorandi*. Fra questi, il matrimonio con una soggetta, l'acquisto di una proprietà immobiliare, il prestar servizio nell'armata, l'aver accettato cariche pubbliche, ecc. Ora tali circostanze, non solo ponno essere considerate come dei titoli validi a far presumere questa intenzione, ma ponno anche per se stesse essere assunte come dei modi speciali di naturalizzazione *ipso iure* dello straniero.

---

dal mutuo rispetto che si debbonò le nazioni egualmente autonome ed indipendenti ».

Cfr. pure Robinet de Cléry nel *Journal de droit int. privé*, 1875, p. 180.

Del matrimonio con una soggetta già abbiamo discorso, anzi è stata precisamente questa circostanza quella che ci ha fornito l' addentellato per trattare l' argomento del domicilio. Però anche in ordine alle altre circostanze non abbiamo nulla da aggiugere a quanto abbiamo affermato già sin d'allora: in tutti questi casi infatti in fin dei conti è una vera attribuzione *ipso iure* di nazionalità quella che si viene ad avere, e, se diverso carattere possono avere tali modi d' acquisto, in quanto vengano stabiliti soltanto per determinate categorie di stranieri (come nell' Argentina i minori del naturalizzato, i quali diventano soggetti per il semplice fatto d'essere entrati nella guardia nazionale), la possibilità di conflitti non può per questo scemare, sempre per il fatto che la patria d' origine dell' individuo può rifiutarsi a riconoscerlo come validamente spogliato della sua primitiva sudditanza, in seguito ad una naturalizzazione indipendente da una effettiva manifestazione di volontà e fors'anche contraria alle sue leggi d'origine.

L' evoluzione storica di tutte queste naturalizzazioni di diritto l' abbiamo vista compiuta in Ispagna nell' istituto della *vencidad* ed in Danimarca in quello della soggezione; la stessa evoluzione possiamo riscontrare negli Stati americani là, dove siffatte attribuzioni di nazionalità sono pure a mano a mano venute scomparendo.

Richiamando la costituzione dell' Uraguay del 1829, la reazione al sistema attributivo della cittadinanza è stata fatta da una legge del 1853, la quale ha stabilito, come condizioni necessarie per godere dei diritti da essa derivanti, la domanda da parte dello straniero, che si trovi nelle condizioni dichiarate dalla costituzione, e l' effettivo rilascio di una patente di di naturalizzazione da parte delle autorità. È pertanto il sistema della naturalità concepita come un diritto dell' individuo quello che ha tenuto dietro al sistema originario impositivo;

sistema quello, che, come abbiamo già visto, non è neppur esso alieno dal produrre conflitti di nazionalità, ma che, dal punto di vista degli interessi privati, viene certo a togliere la possibilità di attribuzioni di cittadinanza contrarie alla volontà delle singole persone. S'aggiunga che tali conflitti sono resi assai spesso meno gravi nelle legislazioni vigenti, dato il temperamento, introdottosi in moltissime di esse, di far dipendere l'acquisto della nuova sudditanza dalla prova della perdita di quella di nascita, od almeno di rifiutare la protezione all'individuo di fronte a quest'ultima.

Quanto agli effetti di questi modi di naturalizzazione, nulla di diverso vi ha da dire di quanto abbiamo affermato a proposito degli effetti della naturalizzazione in generale. Anche qui si avrà a base della mutazione di cittadinanza la non retroattività; anche qui si avrà una maggiore, o minore larghezza nei diritti e nei doveri da essa fatti derivare, e, in ordine alla famiglia, si avrà ora il sistema estensivo, ora quello personale, ora l'eclettico ed ora finalmente quello di rimettere al giudice la decisione. Dato ciò, ritorna la possibilità che abbiano a verificarsi tutti quei conflitti, che a suo tempo abbiamo esaminati.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Naturalizzazione collettiva in seguito ad incorporazione territoriale

Sommario.

§ 1. - Varie specie di incorporazioni territoriali e loro effetti in generale. — § 2. - In particolare dell'effetto di far mutare nazionalità alla popolazione del territorio incorporato. — § 3. - Persone sopra le quali deve estendersi simile effetto. — § 4. - Del diritto d'opzione ad esse generalmente accordato. — § 5. - Modo d'esercitare tale diritto.

§ 1.

L'ultima questione, che ci si presenta e che ci rimane quindi a trattare ancora, per por termine allo studio dell'acquisto della nazionalità per fatto posteriore alla nascita, è quella della così detta naturalizzazione collettiva (1), la quale in altro non consiste se non in una mutazione di cittadinanza, esten-

(1) Cfr. Jules Herbaux: *De la qualité de français, acquise ou perdue par suite d'une annexion au territoire, ou de son démembrement.*

dentesi ad un intero gruppo di persone e derivante dall'incorporazione d'un nuovo territorio allo Stato.

A questo proposito giova però far subito una osservazione preliminare, tener presente cioè che, sebbene oggidì tali incorporazioni avvengano quasi sempre in seguito a trattati, e ciò a differenza precisamente di quanto accadeva in generale per lo passato, ancor oggi pur tuttavia si ponno dare delle aggregazioni assolutamente indipendenti da simile circostanza e derivanti invece da conquista; nella quale ipotesi è solo dal momento in cui l'occupazione militare si tramuta in definitiva, sia per la disfatta totale dello Stato al quale prima apparteneva il territorio, sia perchè lo Stato spodestato cessi dal combattere (1), obbedendo alla forza stessa delle cose, è solo da questo momento che la sovranità sopra quel dato territorio viene essa pure a tramutarsi (2).

In base a questa distinzione dobbiamo poi, prima di entrare direttamente nell'argomento, fare alcune considerazioni in merito all'ipotesi in cui l'annessione territoriale sia avvenuta in seguito ad esplicito accordo delle due parti, in cui l'annessione cioè derivi da cessione, inteso per cessione « l'atto con cui uno Stato trasferisce ad un altro Stato una parte del suo ter-

(1) Indipendentemente però da trattato di pace, perchè allora non si avrebbe più una conquista, ma invece una cessione di territorio, e cioè un modo d'acquisto di proprietà derivativo, anzichè originario.

(2) Tre sono gli stadi che generalmente si riscontrano in ogni conquista: anzitutto lo stadio d'invasione, che non attribuisce affatto all'esercito invadente diritto di sovranità sul territorio invaso; poi lo stadio di occupazione militare, nel quale solo apparentemente l'esercito invadente esercita simile diritto, ma in realtà non si tratta d'altro che d'una esplicazione delle facoltà del potere esecutivo; finalmente lo stadio definitivo di conquista.

ritorio, rinunciando ai diritti di sovranità che vi esercitava » (1). Ora, è bensì vero che la cessione può essere, o volontaria, o forzata — volontaria, in quanto due Stati, legati da vincoli di amicizia, per motivi di convenienza politica si accordino nel senso di tale trasferimento di proprietà; forzata invece, in quanto essa segua fra due paesi dopo le fasi d'una guerra e venga dall'uno all'altro imposta come condizione di pace —, ma, siccome tanto nel primo, quanto nel secondo caso ha sempre luogo una convenzione fra gli Stati interessati, lo Stato cedente da una parte e lo Stato cessionario dall'altra, così questa ulteriore distinzione non entra punto nell'argomento che stiamo ora trattando.

Analogamente non è compito nostro entrare nella disamina della legittimità, o meno della causa delle cessioni, nè nello studio delle autorità competenti nei singoli paesi (2) a deliberarle: siffatte questioni interessano, o il diritto internazionale pubblico, od il diritto costituzionale interno di ciascheduna organizzazione politica.

Piuttosto crediamo il caso di parlare, sia pure incidentalmente soltanto, d'una teorica sviluppatasi abbastanza recentemente in Francia e che richiederebbe per la validità dei

(1) P. Contuzzi: Monogr. sulla Cessione di territorio nel *Dig. Ital.*, vol. VII, parte I, N. 1.

(2) Per l'Italia dispone l'art. 5 dello Statuto che i trattati importanti variazioni di territorio dello Stato non possono aver effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Ne deriva pertanto che, « sebbene stipulati dal Governo, non hanno esistenza legale se non quando sieno approvati in virtù di una legge. Conseguentemente nel regio decreto, con cui si annunzia la pubblicazione dei trattati importanti cessione di territorio, devesi far cenno, non solo dell'avvenuta conclusione del trattato, ma ancora della legge con cui esso venne approvato » (P. Contuzzi: Monogr. cit. sulla Cessione di territorio, nel *Dig. Ital.*, N. 7).

trattati di cessione, oltre che l'effettiva stipulazione dei medesimi nella debita forma, l'ulteriore assenso da parte della popolazione stabilita sopra il territorio ceduto.

Si è detto: i poteri costitutivi possono, colla stipulazione e l'approvazione del trattato, cedere i diritti di sovranità che essi esercitano sopra il territorio, ma non possono disporre della personalità giuridica dei suoi abitanti, attesochè i popoli non possono considerarsi come un accessorio della terra, nè l'uomo può ritenersi come una cosa in commercio (1).

Da ciò il sistema quindi di inserire nei trattati la così detta clausola del plebiscito, sistema che, messo innanzi per la prima volta, come abbiamo detto, dalla Francia, ottenne in sulle prime dei successi veramente clamorosi, trovando anche fuori della Francia dei caldi fautori e sostenitori, come un omaggio al principio della sovranità popolare.

Per altro, negli stessi propugnatori di tale teorica havvi grande discrepanza di opinioni per quanto concerne il suo vero fondamento giuridico; nè carattere di fondamento giuridico può riconoscersi nella giustificazione, generalmente avanzata, che, pure funzionando correttamente il sistema rappresentativo, nella vita d'un popolo si possono dare delle circostanze eccezionali e vitali per il popolo medesimo, sulle quali è mestieri consultare la volontà diretta del paese.

Noi dello Stato abbiamo il concetto d'una grande unità prodotta da varî elementi organizzati giuridicamente, e, quando la volontà dello Stato ha assunto quelle particolari forme di manifestazione, mediante i pubblici poteri, che tale organizzazione giuridica ha stabilita, a nostro modo di vedere non dovrebbe esser più possibile che questa stessa volontà potesse venir retrocessa ed attribuita ad una singola parte della popolazione. Ciò equivarrebbe ad ammettere che, in una data

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 8.

circostanza e per un fatto d'una importanza così grande, quale è precisamente la diminuzione del territorio, la volontà dello Stato potesse venir sostituita dalla volontà d'una singola porzione della popolazione dello Stato stesso, in altre parole equivarrebbe ad ammettere che lo Stato non sia già un organismo che si sviluppi in virtù di forza propria, ma nient'altro invece se non il prodotto delle volontà dei singoli consociati, quale appunto lo concepiva il Rousseau nella sua teorica del contratto sociale.

D'altra parte, dal momento che si vuole sostenere che il plebiscito è necessario, logicamente si dovrebbe giungere alla conseguenza che dipenderà unicamente dall'approvazione, o meno della popolazioue se una determinata modificazione territoriale dovrà, o non dovrà aver luogo. Ora, sarà sempre possibile di rispettare tale principio? Come potrà, per esempio, uno Stato, dato il caso di risposta negativa, venir meno ad un trattato fondato sopra ragioni d'alto interesse?

Ma, pure ammesso che a siffata manifestazione di volontà si possa prestare omaggio in ogni e qualsiasi circostanza, questa manifestazione medesima non è essa il derivato d'una maggioranza, che si impone sulla minoranza? E per giunta d'una maggioranza quasi sempre non libera nella dichiarazione del proprio voto? A ragione chiamò infatti il Thiers, nella seduta del corpo legislativo francese del 18 marzo 1867, il principio novello del consenso delle popolazioni un principio arbitrario, spesso menzognero e per di più causa di perturbazione, quando si vuole applicarlo alle nazioni.

Che cosa ci dice infine la storia? La storia ci dice che il plebiscito non venne mai posto come condizione nei trattati, nè ad esso si ricorse mai, se non quando si sapeva in antecedenza che ne sarebbe derivata una manifestazione di volontà conforme ai principî contenuti nei trattati medesimi. Nei casi dubbî poi questa volontà venne coartata e coartata anche violentemente.

Ne derivò pertanto che la dottrina del plebiscito compì ben presto la sua curva ascendentale, per cui, se ancora venne applicata il 1860, nella cessione di Nizza e Savoia alla Francia (1), ed il 1866, nella cessione della Venezia al regno d'Italia (2), la stessa dottrina del plebiscito venne completamente rigettata invece nell'annessione dell'Alsazia e della Lorena alla Germania, sebbene in principio sopra tale determinazione si sia dubitato alquanto; anzi la Germania strappò alla Francia queste due provincie in pieno dispetto alla volontà delle popolazioni ed alle continue loro proteste in proposito (3).

Ogni modificazione territoriale dello Stato, avvenga essa in seguito a cessione, od in seguito invece a conquista, importa parecchie conseguenze: le une relative al territorio, le altre relative alla popolazione. Sulle prime non è compito nostro l'intrattenerci; nè, delle seconde, è il caso di far parola di quelle che propriamente entrano nel campo del diritto inter-

(1) Nell'art. 1 del trattato di Torino del 24 marzo 1860 si convenne « che questa riunione sarebbe eseguita senza veruna costrizione della volontà delle popolazioni, e che i Governi dell'imperatore dei francesi e del re di Sardegna si accorderanno al più presto possibile sui mezzi migliori di apprezzare e di constatare le manifestazioni di questa volontà ».

(2) Tale cessione è derivata da due trattati conclusi a Vienna, il primo in data 24 agosto 1866 ed il secondo in data 3 ottobre stesso anno. Nel primo si cedeva la Venezia all'imperatore dei Francesi; nel secondo si diceva che, « essendosi l'imperatore dei francesi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del regno lombardo-veneto agli Stati di S. M. il re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate, l'imperatore d'Austria acconsentiva a questa riunione ».

(3) Viceversa è facile comprendere quanta importanza possa avere la dottrina del plebiscito dal punto di vista politico: i plebisciti delle provincie d'Italia, a mano a mano annesse allo Stato di Sardegna, informino. Se non che la politica non è il diritto.

nazionale privato. Noi invece, come a suo tempo osservammo, svolgiamo un argomento che sta a cavalcioni delle due branche del diritto internazionale, pubblico e privato, l'argomento cioè della nazionalità, che può pure entrare negli effetti inerenti alle annessioni territoriali (1). Invero ad ogni modificazione territoriale in generale si fa tener dietro una mutazione collettiva (2) di sudditanza, la quale, da una parte, consiste in una perdita collettiva della nazionalità d'origine, dall'altra parte, in un acquisto collettivo della sudditanza dello Stato cessionario.

L'argomento della naturalizzazione collettiva pertanto dovrebbe essere esaminato distintamente, prima sotto un aspetto e poscia sotto l'altro. Dal punto di vista d'un modo d'acquisto della cittadinanza, opportunamente dovrebbe essere svolto in questa parte della nostra trattazione; dal punto di vista della perdita invece, dovrebbe essere rimandato a quando esporremo per l'appunto le cause di decadenza dalla nazionalità d'origine. Per non incorrere però in ripetizioni, facili a commettersi, dal momento che, essendo oggi di regola l'annessione in seguito a cessione e vera eccezione al contrario l'annessione in seguito a conquista, i due momenti della mutazione di sudditanza si compenetrano e non molto frequenti sono quindi i conflitti, crediamo opportuno di prendere in esame contemporaneamente entrambi i lati della questione, facendo però presente come, nell'ipotesi di aggregazione in forza di con-

(1) Ci siamo espressi in modo ipotetico, perchè, come vedremo nel paragrafo successivo, non si tratta d'un effetto necessario di ogni annessione.

(2) Mutazione collettiva in quanto essa « non si opera per ciascheduno individualmente et *intuitu personae*, ma ha luogo per gli abitanti in massa, come conseguenza della nazionalità del territorio » (Demante: op. cit., t. I, pag. 74).

quista, sia naturale che il cangiamento di nazionalità debba avvenire solo dopo che si sia definitivamente cangiata la sovranità sopra il territorio, per il verificarsi di quelle circostanze che già sopra abbiamo ricordate.

Nessuno Stato ha legiferato una volta per sempre sopra questa materia, per cui gli effetti delle annessioni ed il modo di verificarsi dei medesimi debbono essere desunti per ciascheduna annessione, o dal trattato in seguito al quale essa ha avuto luogo, o, se trattato non è intervenuto fra le parti, dai principî di diritto internazionale propugnati rispettivamente nell'uno e nell'altro Stato. Conflitti per altro ponno sorgere anche nella prima dell'ipotesi da noi fatte: non sempre i trattati sono redatti in modo perfetto, non sempre i trattati hanno previsti tutti i casi che nella pratica possono presentarsi ed ancor qui quindi può benissimo darsi che si venga ad un'opposta soluzione rispettivamente nell'uno e nell'altro paese, a controversie cioè che non possono cessare se non addivenendo ad una nuova convenzione in generale, o per lo meno ad un accordo supplettivo.

§ 2.

Sia perchè, come già osservammo, tuttora ponno darsi delle incorporazioni territoriali indipendenti dall'accordo dei due Stati in questione e derivanti quindi unicamente da conquista, sia perchè, anche quando si hanno trattati, non sempre in questi trattati si possono prevedere tutte le ipotesi possibili nella vita reale degli Stati, si comprende come sia logico che, contrariamente a quanto abbiamo fatto sinora nell'esame delle legislazioni dei singoli paesi, nello studio della naturalizzazione collettiva noi scendiamo invece in apprezzamenti sulla maggiore, o minore bontà dei varî sistemi, vuoi per supplire precisamente alla totale mancanza d'un accordo, vuoi anche per colmare quelle lacune, che inconscia-

mente le parti possono aver lasciate nella stipulazione dell'accordo medesimo.

In conformità a questa premessa, una domanda essa pure preliminare dobbiamo subito indirizzarci: è pratica costante attualmente quella di far seguire ad ogni mutazione di sovranità una mutazione di cittadinanza nellà popolazione, ma questa pratica deve considerarsi come una conseguenza necessaria di tale mutazione?

Se a primo acchito la risposta non pare dubbia in senso affermativo, basta che noi compulsiamo invece la storia e ci chiediamo se esista in ogni caso un vero fondamento giuridico di tale pratica per cambiare completamente d'opinione.

Per quanto concerne la storia, richiamiamo l'esempio di Roma, nella quale abbiamo visto come ancora nel periodo imperiale un'immensa quantità di persone fosse considerata completamente estranea al godimento dell'*ius romanum* e sottoposta alle proprie leggi ed ai proprî ordinamenti. Quale valore abbia avuta la stessa costituzione di Caracalla già ebbimo occasione di dimostrare (1). Le diversità di razza, di lingua, costumi, religione, ecc., spiegano questo sistema e la prova più evidente ci è data dal fatto che solo allorquando tali differenze vennero attenuandosi fra popolo e popolo, grazie all'influenza del cristianesimo ed alla circostanza della permanenza da secoli e secoli sopra un medesimo territorio, Solo da quest'epoca incominciò l'Europa ad assumere una certa uniformità ed il sistema della fusione a mano a mano scese in campo.

Instauratosi poi il regime feudale, da una parte, simile uniformità venne affermandosi in modo definitivo (2), dall'altra parte,

(1) Cfr. capo VIII, § 1 della presente opera.

(2) Osserva infatti a ragione il Tocqueville che il regime feudale è pressochè identico in ogni paese, lo si prenda in Ispagna, in Francia, in Germania, od in Polonia.

il sistema della fusione diventò quasi una conseguenza logica dei principî sopra i quali era fondato il regime feudale medesimo. L'uomo era legato alla terra e ne doveva seguire le sorti; i sentimenti di razza e di patriottismo erano completamente tramontati e la popolazione si poteva considerare come del tutto priva di diritti nello Stato. Ne derivava pertanto che « mutare padrone non era una cosa molto temibile, perchè, pur avendosi odio per i nemici e pur nutrendosi anche dell'animosità per i vinti, non si nutriva certo verso di essi quel disprezzo, che costituiva invece una barriera insormontabile per le popolazioni assoggettate nei tempi antichi, nei loro rapporti coll'orgoglioso romano. Senza grandi difficoltà gli abitanti del paese conquistato adottavano le leggi e le istituzioni del vincitore e soltanto il linguaggio non veniva assorbito molto facilmente. Il sentimento di razza era sconosciuto e la *fidelitas*, specie di vincolo feudale che univa il padrone ai soggetti, veniva trasportata dall'antico sovrano al nuovo » (1).

Al giorno d'oggi completamente tramontato è il regime feudale, risorti sono per converso i sentimenti di razza e di patriottismo, i popoli non ammettono più tanto facilmente che essi possano venir divisi così come si fa dei greggi, eppure il sistema di far mutare cittadinanza agli abitanti del territorio ceduto è rimasto fermo, tuttora trova dei caldi sostenitori e tuttora viene applicato nei casi pratici.

Fra gli scrittori francesi Denizart (2), per il primo affermò la necessità di tale principio, poi il Pothier (3), Joly de Fleury (4), ecc. ecc. Ecco infine come si esprime il De-Folleville

---

(1) Cogordan: op. cit., pag. 320.

(2) Denizart: *Collections de décisions nouvelles; Naturalisation;* N. 16.

(3) Pothier: op. cit., p. I, t. 2°, sez. I.

(4) Cfr. De-Folleville: op. cit., N. 257.

a questo proposito (1): « Che il fatto dell'incorporazione alla Francia d'un nuovo territorio debba portare un cangiamento di nazionalità degli abitanti, è questa una proposizione che basta affermarla perchè venga accettata senz'altro. Il buon senso e le necessità della pratica la giustificano completamente. Se l'annessione non portasse ad una naturalizzazione generale e ad un acquisto collettivo della qualità di francese, ciò equivarrebbe a far sì che la Francia non potesse mai esercitare sopra questo territorio un diritto di sovranità stabile, efficace e serio. Si può comprendere che una nazione governi e regga, per quanto concerne i beni e le persone, un paese abitato esclusivamente da stranieri? Non sarebbe ciò un dichiarare lettera morta le convenzioni diplomatiche e gli accordi internazionali? ».

Fra i nostri scrittori, basti ricordare il Contuzzi (2), il quale espone il principio senza discuterlo neppure, ed il Fiore (3), che afferma invece che, siccome l'annessione produce *ipso facto* l'acquisto dei diritti di sovranità territoriale da parte dell'uno e la perdita da parte dell'altro Stato, così è naturale che debba aversi un cambiamento dei rapporti di diritto pubblico in tutti coloro che abitano il territorio.

Ma, osserviamo noi, esiste una ragione giuridica, la quale giustifichi effettivamente tale sistema, od invece non si tratta d'altro che d'un fondamento di carattere politico? Quando prevaleva il principio che l'uomo fosse avvinto alla terra, quando il diritto pubblico ammetteva una tal soggezione al sovrano, da autorizzarlo a non permettere al suddito l'emigrazione senza il suo consenso, e siffatto permesso poi dipendeva in modo esclusivo dal suo capriccio, è evidente che una vera

(1) Idem, N. 254.
(2) Monogr. cit. sulla Cessione di territorio nel *Dig. Ital.*, N. 17.
(3) *Dir. internaz. priv.*, vol. I, pag. 391, ecc.

ragione giuridica vi fosse, per far seguire ad ogni modificazione territoriale una modificazione anche di nazionalità della popolazione. Oggi invece questi ordinamenti sono tramontati quasi del tutto e, in seguito a simile rivolgimento, è un fenonemo frequentissimo negli Stati quello d'una larghissima immigrazione di stranieri che vivono sul territorio di questi Stati medesimi, costituendo delle vere colonie e mantenendo sempre il loro vincolo di sudditanza colla madre patria. Ora analoga condizione di cose si verificherebbe, dato che non si stabilisse come conseguenza della cessione, od in generale dell'annessione la mutazione collettiva di nazionalità da parte della popolazione.

Nell'ipotesi poi di occupazione d'un intiero Stato la stessa storia di questi ultimi tempi ci ha fornito l'esempio di riunioni, in seguito alle quali ciascuno dei due paesi conservò quasi integralmente le proprie leggi ed i proprî ordinamenti. Tali le unioni personali, nelle quali il vincolo fra i due Stati consiste soltanto nell'identità del sovrano e teoricamente fra i due Stati potrebbe benissimo ingaggiarsi una guerra; e tali pure le unioni reali, sebbene qui il vincolo si estenda proprio sulla personalità dei due Stati e si manifesti, o nell'unità del potere legislativo, o nell'unità della rappresentanza diplomatica, ecc., ecc. (1). Esempio tipico delle prime unioni, l'unione fra il Congo ed il Belgio; esempio tipico delle seconde, l'unione fra la Svezia e la Norvegia, venuta a cessare soli pochi mesi fa.

Come conclusione di questa nostra ricerca facciamo quella medesima osservazione, che a suo tempo abbiamo fatta a proposito del plebiscito (2): anche per quanto concerne il

(1) Cfr. Lawrence: *Commentaire*, ecc., t. III, pag. 187.

(2) Cfr. § 1 di questo stesso capitolo, pag. 333, nota 3.

principio di far mutare nazionalità alla popolazione del territorio annesso, sono unicamente ragioni politiche quelle che hanno fatto sì che tale principio sia entrato, si può dire, nella pratica costante degli Stati. Se non che la politica non è il diritto!

§ 3.

Supposto accettato il principio della naturalizzazione collettiva, resta però a stabilire in modo preciso sopra quali persone debba estendersi simile effetto della mutazione di sovranità del territorio, troppo lata essendo l'espressione di popolazione, che abbiamo usata sinora.

Un'ipotesi che non presenta alcun dubbio è quella degli individui appartenenti ad un terzo Stato, individui che non hanno alcun rapporto col territorio e per i quali la cessione non può essere altro se non una *res inter alios facta.* Invero, « affinchè un paese possa cedere ad un altro la sua sovranità sopra delle persone, è necessario che queste persone abbiano a trovarsi soggette a tale sovranità nel momento dell'annessione: *Nemo dat quod non habet* » (1).

Analogamente nessun dubbio può aversi nel caso d'uno Stato intieramente assorbito nell'altro, perchè è naturale che tutti gli individui che formano parte dello Stato assorbito debbano mutare di cittadinanza, esclusi soltanto quelli che appartengono alla categoria di persone precedentemente esaminata. Infatti « lo Stato che ne assorbe un altro succede in tutto e per tutto ai suoi diritti » (2).

Dubbî invece si presentano, quando si tratta d'una incorporazione parziale e di decidere intorno ad essa se,

(1) De-Folleville: op. cit., N. 267, pag. 202, nota 2.

(2) Idem, pag. 202.

astraendo dagli individui appartenenti ad un terzo Stato, debbano mutare nazionalità gli originarî, od i domiciliati, gli originarî ed i domiciliati alternativamente, ovvero gli orginarî ed i domiciliati ad un tempo.

Il sistema del domicilio è appoggiato dalla maggioranza degli scrittori, tanto italiani (1), quanto francesi (2).

Quattro sono gli argomenti principali avanzati dagli scrittori francesi:

1.° « I cittadini d'un paese, si dice, non perdono la loro nazionalità direttamente: essi non la perdono che come conseguenza di determinate circostanze, quali lo smembramento, che assoggetta ad una sovranità straniera la porzione di territorio alla quale essi erano vincolati: *si tratta adunque d'una questione completamente territoriale.* D'onde un'altra conseguenza inevitabile, quella cioè che il cangiamento di nazionalità deve estendersi sopra tutte le persone domiciliate nelle provincie cedute, senza distinguere in merito alla nascita: poco importa che sieno originarie di queste provincie, o di altre parti dello Stato smembrato. Viceversa il cangiamento non deve estendersi su chi, pur essendo originario di tali provincie, dimori invece sopra territorî conservati dallo Stato medesimo....

2.° « D'altra parte, s'aggiunge, quale è lo scopo che si vuole conseguire, stabilendo in questo caso una mutazione di

(1) Astengo, Gerra, ecc.: *Cod. civ., esposto nei motivi*, ecc. pag. 198. — Bianchi: op. cit., vol. IV, tit. I, capo II, § 2. — Borsari: op. cit., N. 109. — Buzzati: Nota alla sentenza della Corte d'appello di Venezia. 7 aprile 1890 nel *Foro Ital.,* anno XV, fasc. XX. — Mattei: *Cod. civ. annotato,* I, pag. 55. — Ricci: op. cit., I, N. 19, ecc.

(2) Aubry et Rau: op. cit., I, 72. — Demante: op. cit., I, N. 24 bis. — Demolombe: op. cit, tit. I, N. 157. — Selosse: *Traité de l'annexion au territoire françois,* pag. 298 e seg. — Weiss: *Traité théorique et pratique,* ecc., t. I, p. V, ecc.

nazionalità? Si vuole evitare un danno: *si vuole far sì che il territorio annesso non sia coperto intieramente da cittadini del paese smembrato, di stranieri cioè che potrebbero più facilmente essere ostili alla nuova condizione di cose,* dato che il loro stato fosse retto da leggi diverse da quelle del paese, in cui vantaggio ha avuto luogo l'annessione. Ora tale pericolo non si può temere se non di fronte agli *abitanti;* epperò essi soli debbono venire naturalizzati.

3.° « Per giunta con questo sistema si risponderà quasi sempre ai voti degli stessi individui: se vi sono persone che possono desiderare di seguire le sorti di un determinato territorio, queste sono precisamente gli abitanti di tale terrritorio, coloro che sopra tale territorio hanno stabilita la propria famiglia ed i proprî interessi.

4.° « Infine si invocano i *precedenti:* Pothier (1), si dice, presenta le annessioni, o gli smembramenti come cause di acquisto, o di perdita collettiva della nazionalità per tutti gli *abitanti* delle provincie che mutano sovranità, senza distinguere se originarî, o non originarî delle provincie stesse » (2).

A queste considerazioni noi aggiungiamo quella che la nascita sopra un determinato territorio assai spesso è il frutto di una mera fatalità; che, quando avviene l'annessione, si può essere lontani da tale territorio e quindi venir assoggettati ad altra nazionalità senza neppure saperlo; che infine la popolazione effettiva d'un paese è data da coloro che vi risiedono, i quali, appunto perchè risiedono, non solo mostrano la loro volontà d'essere ad esso vincolati in ogni sua vicenda, ma danno ragione anche a credere che sieno a completa cognizione delle sorti, alle quali il territorio medesimo è stato destinato.

---

(1) Op. cit., parte I, tit. 2, sez. I, N. 43.

(2) De-Folleville: op. cit., N. 269.

Contro questo sistema non vale l'obbiettare che è cosa deplorevole il considerare come stranieri, nei rapporti collo Stato smembrato, gli originarî dell'interno di questo Stato, per il semplice fatto che un po' prima dell'annessione si sieno stabiliti nelle provincie cedute; perchè una simile obbiezione si può benissimo ritorcere ed affermare quindi che è altrettanto deplorevole il considerare come stranieri, sempre nei rapporti collo Stato smembrato, gli originarî delle provincie cedute, stabilitisi fors'anco da lungo tempo nelle parti di territorio conservato.

Tanto meno poi vale l'obbiettare che le necessità stesse della pratica sono contrarie, facendo presente che, mentre l'origine può facilmente accertarsi, il principio del domicilio al contrario è sempre qualcosa di assolutamente vago, per cui, ciò che è domicilio in Italia, altrove può non esserlo ed essere invece residenza, dimora, ecc. Non vale portare innanzi simile obbiezione, perchè è indiscutibile che tali controversie possono sorgere soltanto nell'ipotesi di concorso di due leggi differenti nella determinazione del domicilio, laddove nel caso in questione è unicamente alla legge dello Stato cedente che si dovrebbe guardare.

Osservazione questa che distrugge nel medesimo tempo anche l'obbiezione, da altri avanzata, d'una contraddizione colla dottrina della nazionalità proclamata dal Mancini: infatti in questa dottrina il vero fondamento del principio, che lo stato e la capacità delle persone debba venir retto dalla legge della nazione alla quale esse appartengono, consiste nella circostanza che il criterio della nazionalità è molto più chiaro e molto più preciso di quello del domicilio, dato il concorso di due leggi diverse.

A nostro modo di vedere quindi, nell'opposizione dei due sistemi del domicilio e dell'origine, è al primo che si dovrebbe dare la preferenza, sia nella redazione dei trattati,

sia nell'interpretazione dei medesimi, sia infine nel regolamento dei rapporti fra due Stati, dato che non sia intervenuto accordo fra gli stessi.

Due altri sistemi però sono stati propugnati, dei quali, il primo sostiene che si debba attenersi alternativamente all'origine ed al domicilio, il secondo invece che si debbano richiedere entrambe queste circostanze per far mutare nazionalità agli individui.

Per quanto concerne il sistema alternativo, si possono ripetere, in difesa del principio esclusivo del domicilio, tutte quelle osservazioni che poco sopra abbiamo fatte. Per quanto concerne invece il secondo sistema, la questione merita un esame più minuto e più accurato.

Infatti, da una parte, con tale sistema si viene a rispettare il vincolo dell'origine, vincolo più forte e più stabile di quello del domicilio, che può mutare con una frequenza straordinaria, al giorno d'oggi specialmente; dall'altra parte, in quanto si richiede anche la circostanza del domicilio, si legittima la presunzione di voler seguire le stesse sorti del territorio in quelle persone, che soddisfano precisamente ad entrambi questi requisiti.

« S'aggiunga ancora, dice il De-Folleville (1), che questa teorica è l'unica, a nostro modo di vedere, che faccia conseguire allo Stato, in cui favore ha avuto luogo l'annessione, gli scopi che da tale annessione si ripromette, senza però oltrepassarli. Innanzi tutto si conseguiscono questi scopi, perchè ciò che si desidera si è che il suolo incorporato non sia intieramente abitato da stranieri, e con tale sistema precisamente la maggior parte della popolazione verrà a cangiare cittadinanza. In secondo luogo poi non si oltrepassano questi scopi medesimi,

(1) De-Folleville: op. cit., N. 272.

perchè tale sistema non viene a toccare quegli individui che, nati sul territorio ceduto, se ne sono allontanati prima della conquista, o della cessione e che quindi non possono più essere, nè di pericolo, nè di danno allo Stato ».

Ma, se in via astratta indiscutibilmente queste considerazioni hanno un valore grandissimo, non altrettanto si può dire di certo in pratica, potendo in pratica verificarsi il caso che abbiano ad essere in numero addirittura irrisorio gli individui domiciliati e contemporaneamente originarî d'un dato territorio e, per converso, in numero rilevantissimo gli individui che sopra quel territorio medesimo si sono semplicemente fissati. Ora, in tale circostanza, come si potrà dire che lo Stato, in cui favore ha avuto luogo l'annessione, facendo mutare nazionalità soltanto a queste persone, raggiungerà gli scopi, che da tale annessione si ripromette? Inoltre, per quanto concerne l'elemento della volontà, non è eccessivamente rigoroso il sistema di presumerla solo in chi sia originario e contemporaneamente domiciliato? Ecco pertanto il motivo per il quale il Fiore (1), pur considerando come un principio fondamentale in materia di annessioni quello che debbano mutare nazionalità soltanto queste persone, giustamente rileva però l'opportunità di render più facile l'acquisto della nuova cittadinanza, tanto ai nativi domiciliati altrove, quanto ai nati altrove, ma domiciliati invece sul territorio annesso.

Da parte nostra crediamo che, anche di fronte a questo sistema, si debba dare senz'altro la preferenza al primo dei criterî da noi esposti, al criterio cioè del domicilio; nel campo della pratica però non nascondiamo la nostra adesione alla teorica

(1) *Dir. internaz. priv.*, ecc. 3ª ediz., § 387. Lo stesso Fiore nella prima edizione invece era sostenitore dell'applicazione esclusiva del principio dell'origine.

sostenuta dal Cogordan e, ancor prima di lui, dal Cauwès (1) di applicare l'uno o l'altro dei due criterî, domicilio od origine, a seconda dei casi che effettivamente possono presentarsi nella vita degli Stati.

« Se si cede, scrive il Cogordan (2), un lembo di terra formante parte d'un grande Stato centralizzato, sarà giusto di rivolgersi ai domiciliati, perchè questi soltanto sono realmente vincolati al territorio ceduto. In Francia, per esempio, uno di Strasburgo o di Metz era prima di tutto francese. Sarebbe stato quindi proprio strano, nella cessione dell'Alsazia e della Lorena, di vedere un alsaziano abitante a Parigi mutare nazionalità. Viceversa in uno Stato federativo, composto cioè di provincie ben distinte, o di Stati confederati, più o meno indipendenti, aventi ciascuno in una misura più, o meno grande istituzioni proprie e vita propria, è cosa naturalissima di seguire il criterio opposto. Così, dato che la Germania, o gli Stati Uniti dovessero cedere qualche provincia, è all'origine degli individui che si dovrebbe guardare ».

§ 4.

Divenuta pratica costante degli Stati quella di far seguire ad ogni modificazione territoriale una corrispondente modificazione anche nella nazionalità della popolazione del territorio annesso, i principî solennemente proclamati in questi ultimi tempi presso quasi tutti i popoli civili, in materia di diritti individuali, hanno reso palese però ben presto una certa contraddizione di tale sistema con siffatti diritti. Si è compreso cioè, che, se è giusto che ogni annessione abbia a produrre *ipso facto* una mutazione di sovranità, non è però al-

(1) In nota alle seguenti decisioni: Parigi, 24 luglio 1874; Trib. Annecy, 9 luglio 1874; Chambéry, 4 maggio 1875 (Dev. 1875, 2, 225).

(2) Op. cit., pag. 323. — Contra: Herbaux: op. cit., pag. 171-172.

trettanto giusto che questa circostanza abbia a produrre *ipso facto* anche una mutazione di nazionalità nella popolazione.

I bisogni dei singoli Stati debbono essere conciliati coi diritti dei singoli individui e, siccome il conservare, o mutare cittadinanza è riconosciuto quasi dappertutto, in via generale, come un diritto personale, così è logico che nello stesso caso d'una naturalizzazione collettiva l'elemento della volontà abbia ad occupare quel posto che gli spetta in tutta questa materia.

Nè per rispettare siffatto elemento poteva appalesarsi sufficiente quella teorica del plebiscito, che abbiamo visto essere stata avanzata dagli scrittori al fine « di sanzionare dinanzi all'equità gli smembramenti di territorio » (1). Prima di tutto accettare che il territorio, sopra il quale si è stabiliti, venga a passare sotto un'altra sovranità non è accettare di diventare soggetti senz'altro di tale sovranità; secondariamente, pur supponendo che nell'accettare la mutazione di sovranità la maggioranza abbia inteso d'accettare anche le conseguenze ad essa relative, per poter dire di rispettare veramente la volontà dei singoli individui, bisogna salvaguardare anche i diritti della minoranza dissenziente, offrendo ad essa la possibilità di sottrarsi a simili conseguenze, dal momento che non si trova in grado di opporsi alla causa delle medesime.

Già il Pothier (2) quindi aveva posto come principio che gli abitanti d'un paese smembrato « possono conservare la qualità ed i diritti di cittadini, venendo a stabilirsi in un'altra provincia dello spesso paese; perchè, come essi non perderebbero lo stato acquisito col continuare a dimorare nella provincia, o per mezzo dei trattati, se non passando sotto un dominio stra-

(1) Cogordan: op. cit., pag. 321.
(2) Op. cit., p. I, tit. 2, sez. I.

niero e riconoscendosi soggetti ad un'altra sovranità, così, se essi restano invece sempre sotto lo stesso dominio e se riconoscono sempre lo stesso sovrano, essi continuano ad essere cittadini con tutti i diritti inerenti a tale qualità ».

Però è facile vedere come il diritto d'opzione risultante da questo sistema consistesse semplicemente in una facoltà d'emigrare accordata alla popolazione, e tale forma rivestì precisamente siffatto diritto per tutto il secolo XVII ed anche XVIII.

Sotto Napoleone Bonaparte poi lo stesso principio dell'opzione non sempre trovò applicazione nei numerosi trattati da lui conclusi. « Napoleone è prima di tutto un cônquistatore, avido di estendere dappertutto la sua potenza. Gli sono sempre necessarî uomini e territorî. In tali condizioni lasciare agli abitanti dei paesi annessi il diritto d'optare per la loro antica nazionalità sarebbe stato un far scemare il numero degli istrumenti, che gli erano necessarî per ingrandire sempre più l'edificio della sua potenza » (1).

Ordinariamente invece, nei trattati anteriori al XIX secolo, troviamo stabilito un lasso di tempo a partire dalla ratifica, trascorso il quale la popolazione del territorio annesso non poteva più esercitare il diritto d'opzione abbandonando il territorio medesimo. Per altro, ben di frequente tale abbandono veniva accompagnato da altre condizioni assai spesso molto gravose; tale l'obbligo di vendere gli immobili che vi si possedessero e, per il trasporto dei mobili, il pagamento d'una *gabella aemigrationis*, che saliva quasi sempre ad una percentuale altissima.

Ai giorni nostri, non solo il diritto d'opzione può considerarsi come un principio costante nella pratica degli Stati (2),

(1) De-Folleville: op. cit., N. 264.

(2) Così gli scrittori inglesi sono concordi nel sostenere che, nel

ma, a fine di non lasciare alcun dubbio sulla nazionalità della popolazione, si richiede quasi sempre che questa opzione sia espressa, dichiarata cioè esplicitamente dall'individuo entro un termine più, o meno lungo, dinanzi alle autorità in modo speciale incaricate a riceverla.

Recentemente però abbiamo avuto due esempî di trattati informati ancora all'antico sistema: il trattato di Santo Stefano (19 febbraio 1878) fra Russia e Turchia ed il trattato di Costantinopoli, che si è sostituito al primo (8 febbraio 1879). In entrambi si trova infatti disposto che « gli abitanti delle località cedute alla Russia, che vorranno fissare la loro residenza fuori dei territorî, saranno liberi di farlo, vendendo le loro proprietà immobiliari. A partire dalla ratifica di questo atto sarà quindi concesso un lasso di tempo di tre anni, trascorso il quale, coloro che non avranno abbandonato il paese e venduto i loro immobili resteranno soggetti russi ».

Nell'ipotesi poi d'una incorporazione che abbia assorbito un intiero Stato, si afferma generalmente come il sistema d'opzione risultante dalla semplice emigrazione sia il solo che si possa praticare (1) e così infatti si procede di solito (2).

caso di incorporazioni di territorî, la nazionalità degli abitanti deve essere prevista nei trattati e, in quanto non lo sia, deve dipendere dall'opzione (cfr. Phillimore: *Commentaries*, t. III, pag. 868. — Westlake: *Treatise*, pag. 27. — Lawrence: *Commentaire, ecc.*, t. III, pag. 187). E tale opzione si deve concedere anche nell'ipotesi d'uno Stato completamente assorbito in un altro, perchè se non è più possibile agli abitanti dello Stato vinto di ricuperare la loro nazionalità, per la forza stessa degli eventi, è giusto però render loro agevole la perdita d'una sudditanza, che può essere contraria ai loro sentimenti ed ai loro interessi.

(1) Cogordan: op. cit., pag. 324.

(2) Esempio l'annessione della repubblica di Mulhouse e di Ginevra alla Francia, all'epoca della rivoluzione.

Per altro, da una parte, siffatto sistema favorisce il verificarsi della condizione di *heimathlosat,* in quanto gli individui emigrati non acquistino la sudditanza del paese nel quale si sono stabiliti; dall'altra parte, può riuscire di gravissimo pregiudizio per tutti coloro che, pur non intendendo diventar soggetti alla sovranità dello Stato vincitore, non possono abbandonare il territorio in causa dei vincoli che sopra tale territorio hanno fissati.

Anche in quest'ipotesi quindi l'opzione dovrebbe, a nostro modo di vedere, esser fatta risultare da una esplicita dichiarazione di volontà, coll'unica restrizione che, siccome la nazione alla quale tali individui appartenevano non ha più esistenza legale, così essi dovrebbero provare di aver ottenuto un'altra sudditanza in paese estero. Non essendo in grado di dare simile prova, l'opzione non dovrebbe venire affatto concessa, per non spogliare questi individui da ogni e qualsiasi cittadinanza; epperò dovrebbero considerarsi senz'altro come cittadini dello Stato vincitore.

Richiesta generalmente al giorno d'oggi una dichiarazione di volontà per l'opzione, ancora al giorno d'oggi però noi vediamo ben di sovente posta come condizione *sine qua non* dell'efficacia di questa opzione l'abbandono del territorio.

Ora simile condizione non può trovare giustificazione di sorta nel diritto internazionale e soltanto principî d'indole politica ponno essere invocati per sostenerla (1), per cui più

(1) Ragioni d'indole politica sono quelle stesse che avanza il Cogordan (pag. 326): egli afferma infatti che « è legittimo da parte dello Stato cessionario di rifiutarsi a tenere sul territorio annesso degli individui appartenenti ad un altro Stato e fautori quindi di quelle perturbazioni ed agitazioni, che sono quasi sempre una conseguenza necessaria delle cessioni, salvo quando, ipotesi assai rara, salvo quando tali cesioni rispondano ai voti pressochè unanimi della popolazione ».

che giusto è il desiderio espresso dal Contuzzi, nella sua monografia più volte citata (1), che si faccia un altro passo ancora su questa via e che si tolga anche questa restrizione, che può essere lesiva degli interessi degli individui e che si riannoda ad ordinamenti, che si possono considerare come completamente tramontati al giorno d'oggi.

§ 5.

Ma come deve esercitarsi il diritto d'opzione accordato alla popolazione? E prima di tutto, nel caso di annessione in seguito a trattato, il trattato deve produrre ogni effetto dal momento stesso della ratifica, salvo il diritto di riacquistare la cittadinanza originaria mediante dichiarazione, od invece tale cittadinanza deve essere conservata sotto condizione di venirne spogliati, una volta lasciato passare il termine stabilito per l'elezione? Analogamente, nel caso d'annessione in seguito a conquista, la mutazione di nazionalità deve datare dal momento stesso in cui l'occupazione militare si è tramutata in definitiva, secondo quanto dicemmo, salvo il diritto di scegliere un'altra sudditanza, od invece tale mutazione deve partire dal trascorrimento del termine stabilito per l'elezione?

Sebbene la questione sia stata posta distintamente per la cessione e per la conquista, la soluzione non può essere diversa nell'un caso e nell'altro: siccome è rispettivamente dalla data del trattato, o dal momento in cui l'occupazione militare è divenuta definitiva che si deve partire per determinare la mutazione di sovranità del territorio, così è naturale che a questi stessi termini debba risalire la mutazione di cittadinanza degli abitanti (2).

---

(1) N. 16.

(2) Contra il Cogordan (op. cit., pag. 326) e la giurisprudenza francese in generale.

È bensì vero che da tale sistema, il quale può produrre due cambiamenti di nazionalità in una medesima persona ed entro uno spazio di tempo assai spesso molto breve, possono derivare nel campo pratico delle conseguenze giuridiche spiacevoli per gli individui. Però bisogna tener presente che quasi sempre la mutazione di cittadinanza è suggerita da considerazioni di alto interesse per lo Stato cessionario, o conquistatore, e che quindi dall'adozione dell'opposto sistema, il quale permette che, sia pure temporaneamente, abbiano a trovarsi sul territorio delle persone soggette ad altra nazionalità, potrebbero derivare delle conseguenze non più spiacevoli agli individui, ma spiacevoli invece allo Stato. Ora, nella contrapposizione fra bisogni di diritto pubblico e bisogni dei singoli, si può benissimo giustificare una preferenza data ai primi, piuttosto che ai secondi.

Nel caso poi che si volessero conciliare entrambi i bisogni, ci pare opportuna la distinzione propostaci dal Fiore (1): egli ammette che per motivi d'ordine pubblico venga stabilita la mutazione *ipso iure* della cittadinanza, però, per quello che concerne il diritto privato, sostiene che la condizione di ciascuno dovrebbe restare immutata sino alla decorrenza del termine, sotto la condizione risolutiva della perdita della cittadinanza antica e dell'acquisto della nuova, qualora decorresse il termine senza che la persona abbia optato.

Stabiliti in generale quali effetti debba avere l'opzione, opzione che può essere espressa ed eccezionalmente anche tacita, fatta derivare cioè dalla semplice circostanza del trasporto del domicilio altrove, sorge poi questione intorno agli individui sopra i quali debbono estendersi gli effetti di

(1) *Dir. internaz. priv.*, ecc., pag. 391.

questa opzione medesima: in altre parole, deve essa considerarsi personale, o deve comprendere invece moglie e minori?

Nella soluzione di questo problema torna a riappariirci il principio unitario dell'organizzazione famigliare: anche qui infatti s'adduce che la condizione dei minori deve essere subordinata alla volontà del padre e che la moglie deve avere la stessa sudditanza del marito. Ancor qui però noi possiamo obbiettare che, concepita la nazionalità come un vincolo essenzialmente dipendente dalla volontà, a questa volontà si deve prestare omaggio, non solo in generale, ma anche nelle singole fattispecie. D'altra parte già abbiamo avuto occasione d'affermare come, tanto la patria potestà, quanto la potestà maritale abbiano assunto nei diritti odierni un carattere completamente diverso, da quello che rivestivano in altri tempi e presso altri ordinamenti.

Più giusto appare quindi il sistema di far dipendere l'opzione da una esplicita manifestazione di volontà anche nel caso della moglie e dei minori; però, a proposito di questi ultimi, si potrà ammetterli senz'altro all'esercizio d'una facoltà così importante, nonostante la loro condizione di incapaci? Tre sono le teoriche che sono sorte: la prima risponde alla domanda in modo affermativo; la seconda vi pone una restrizione, nel senso che tale manifestazione di volontà dovrebbe essere subordinata al consenso dei genitori del fanciullo (1); la terza infine, basandosi sul principio dell'assoluta personalità del vincolo di cittadinanza, protrarrebbe l'epoca della determinazione definitiva dello statuto personale al raggiungimento della maggiorità.

---

(1) Così venne stabilito nel trattato di Francoforte del 10 maggio 1871.

« È necessario quindi ammettere, scrive il Cogordan (1), che i minori d'un territorio ceduto non hanno il medesimo lasso di tempo stabilito per i maggiori per fare l'opzione, ma che invece bisogna accordare ad essi un termine speciale, a partire dal giorno del raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno. Questa non è del resto se non l'applicazione della regola d'equità che *contra non valentem agere non currit prescriptio* » (2).

In ogni caso però, e cioè tanto se si tratta di maggiori, quanto se si tratta di minori, è logico che il diritto d'optare per la conservazione delle nazionalità d'origine debba essere limitato da un termine perentorio; infatti è più che naturale preoccuparsi a che la condizione degli individui non sia lasciata in sospeso per sempre. Anzi la facoltà di optare dovrebbe essere protratta solo il necessario per lasciar campo alle singole persone di provvedere alla propria sorte. Nel solo caso quindi di trattato, che esiga come condizione essenziale dell'opzione la trasferta del proprio domicilio, è giusto che un maggiore lasso di tempo debba venir loro accordato, considerati i disagi che generalmente derivano a colui che trasporta altrove la propria dimora, disagi assai spesso così gravi, da poter indurlo a rinunciare allo stesso suo diritto d'opzione per la nazionalità originaria, pur di non sottostare alle conseguenze dei medesimi.

---

(1) Op. cit., pag. 325. Il Cogordan cita poi come modello di tale sistema la retrocessione dell'isola di Saint-Barthélemy alla Francia; per altro lo stesso Cogordan afferma che un sistema siffatto si trovava già in una legge del Belgio del 4 giugno 1839, relativa alla nazionalità originaria dei territorî del Limburgo e del Lussemburgo, abbandonati dal Belgio.

(2) Quanto alla prestazione del servizio militare, tale obbligo dovrebbe venire aggiornato.

Parte Terza

Perdita e riacquisto della nazionalità

CAPITOLO QUINDICESIMO

Della perdita della nazionalità in generale

SOMMARIO.

§ 1. - Della perdita della nazionalità in genere: libertà o non libertà individuale. — § 2. - Evoluzione storica dei vari modi di perdita.

§ 1.

Esaurito l'esame dei modi d'acquisto della nazionalità per fatto posteriore alla nascita, il nostro studio deve ora portarsi sopra la perdita della nazionalità, perdita, che, dato il canone: « a ciascuno una cittadinanza, ma non più di una », dovrebbe essere una condizione necessaria per poter ottenere la naturalizzazione in uno Stato straniero, mentre, dall'altro canto, ad ogni perdita dovrebbe tener sempre dietro l'acquisto d'una nuova sudditanza.

Art. 390 del *Diritto internazionale codificato* del Fiore: « Nessuno potrà essere reputato cittadino di due Stati e ciascuno dovrà avere in massima una determinata cittadinanza. Incombe agli Stati d'accordarsi nello stabilire regole uniformi per l'acquisto e per la perdita della cittadinanza e di elimi-

nare l'inconveniente della duplicità, o della mancanza della medesima ».

Viceversa, come già più volte abbiamo visto ed avremo campo di vedere ancora in seguito, nè simile condizione di cose si verifica realmente nel diritto vigente, nè d'un dovere da parte di ciascuno Stato a renderne effettiva la verificazione dovrebbe proprio parlarsi. Sono sempre le particolari condizioni economiche e sociali quelle che giustificano le diversità fra diritto e diritto, sia nei criterî attributivi, sia in quelli di perdita della cittadinanza, e di canoni fondamentali, neppure per quanto concerne questo argomento, si dovrebbe assolutamente far parola (1). Da una parte, si deve riconoscere essere un diritto dello Stato quello di impedire la snazionalizzazione dei cittadini, allorchè essa possa tornargli dannosa; dall'altra parte si deve pure considerare come un suo diritto quello di favorirla persino, dato che in un particolare momento esso venga a trovarsi in condizioni del tutto opposte alle precedenti.

Nel campo pratico però e nella legislazione comparata, l'accoglimento del principio del riconoscimento della volontà individuale in quasi tutti gli Stati ha avuto per conseguenza

---

(1) Ciò afferma in modo esplicito anche il Calvo (op. cit., vol. II) ed a proposito precisamente della libertà, o meno di sciogliersi dalla sudditanza, sostenendo come tale libertà non possa costituire un canone di diritto, se non in quanto venga proclamata da un determinato Stato.

Esempio per eccellenza di legge, che proclami simile libertà, ci è offerto dalla legge del Messico del 28 maggio 1886 *sopra gli stranieri e la naturalizzazione,* la quale, all'art. 6, dichiara che « la repubblica messicana riconosce il diritto di espatriazione come naturale ed inerente ad ogni uomo e come necessario al godimento della libertà individuale ».

che solo in via d'eccezione può figurare ancor oggi qua e là un divieto di mutare cittadinanza assoluto ed estendentesi sopra ogni categoria di soggetti. Lo stesso fenomeno possiamo rilevare nell'istituto dell'emigrazione, divenuto ormai di comune accezione, in vista appunto dei diritti dei singoli individui.

Sempre nel campo pratico poi, se la sproporzione fra popolazione e lavoro può spingere gli Stati a favorire l'emigrazione, allora precisamente che seriamente li preoccupi la soluzione di tale problema, è ben difficile però, o per lo meno non è giusto, che questi Stati abbiano a far perdere ai proprî cittadini la sudditanza d'origine indipendentemente dalla loro volontà. Il cittadino lungi dalla patria può procurarle vantaggi grandissimi, forse non minori di quelli che le procura il cittadino che da essa non si allontana, e veramente infiniti possono riuscire i benefici d'un fenomeno emigratorio ben disciplinato.

Della verità di siffatto principio ormai ci siamo convinti anche noi italiani, noi che solo da pochissimo tempo abbiamo incominciato a legiferare in proposito, sebbene proprio nel nostro paese questo fenomeno abbia sempre rivestito un'importanza grandissima, maggiore certo di quella assunta in tutti gli altri paesi d'Europa. Mentre quindi in moltissime leggi straniere troviamo ancora oggidì considerato come un modo di perdita della nazionalità il semplice fatto dell'emigrazione, il nostro codice civile lo ha espressamente rigettato, e ciò torna a vera lode del nostro legislatore, perchè, come afferma il Sechi nella sua monografia più volte citata (1), « il riconoscere questo diritto e questa libertà d'emigrazione senza annettervi alcuna privazione della propria individualità è un principio nobile e razionale ».

(1) N. 105.

Osserva poi molto opportunamente il Facelli (1) come non sia un uomo volgare colui, che abbandona la terra natia ed i luoghi a lui più diletti in cerca di lavoro, e come non sia assolutamente giusto di aggravargli il dolore, che egli prova di certo per tutti i sacrifizî inerenti ad un passo così penoso come questo.

« L'emigrazione d'altro canto, continua il Sechi (2), è un potente elemento di benessere per le nazioni. Chi emigra vi è quasi sempre spinto da qualche sofferenza cui egli vuole porre fine. Il paese ha dunque un sollievo ogni volta che un cittadino, spinto da una ragione impellente, sia questa la miseria, sia il desiderio d'arricchirsi, sia un forte dolore morale, sia un motivo politico o religioso, va altrove a cercare fortuna o pace. E, siccome rare volte si abbandona la patria con la risoluzione di non più tornarvi, così vediamo quasi sempre avvenire che l'emigrante partito povero, partito infelice od esaltato, torna quando la voce della patria, il desiderio di lei si fanno risentire nell'animo suo, a godere nel suo paese la ricchezza acquistata altrove, la felicità, la calma.

« Egli quando partì era una passività nel bilancio sociale, quando ritorna è divenuto un'attività. Nulla di più razionale, quindi, che la libertà d'emigrazione sia secondata, anzichè ostacolata con leggi restrittive e di assurda oppressione. L'Inghilterra è di esempio al mondo ed insegna quanto una larga libertà di emigrazione giovi alla prosperità di un paese.

« Egli è col proclamare e secondare questa libertà che l'Inghilterra, ricca e prospera al di dentro, ha visti i suoi figli divenir potenti al di fuori, e colonizzarsi in guisa da fondare gli Stati Uniti, e da rendere una emanazione ed una

(1) Op. cit., N. 94, pag. 191.
(2) Monogr. e numero cit.

dipendenza dell'Inghilterra l'Oceania e l'India, per tacere delle conquiste minori ».

Ma la legge italiana non solo si è rifiutata a considerare come un modo di perdita della cittadinanza la semplice circostanza dell'emigrazione; essa ha rigettato anche il sistema, ancora in vigore in Francia all'epoca della promulgazione del nostro codice civile, di far derivare tale perdita dal fatto del trasporto del proprio domicilio all'estero coll'intenzione di non far più ritorno in patria (1).

Infatti, sebbene ciò che si presumeva era precisamente l'intenzione opposta, onde spettava a colui che allegava la perdita della cittadinanza da parte d'un determinato individuo il fornire la prova di non voler più quegli tornare in Francia (2), e teoricamente quindi il principio poteva trovare qualche giustificazione, in pratica però la cosa mutava completamente d'aspetto, non essendo state dalla legge tassativamente stabilite le circostanze atte ad indurre una prova di tal genere.

---

(1) Disposto che restò in vigore in Francia sino alla promulgazione della legge del 1889, nella quale non figura più lo stabilimento all'estero come un modo di rinuncia tacita alla cittadinanza.

(2) Disse infatti il Laurent (op. cit., t. I, N. 382): « Niuno può considerarsi rinunciante ad un diritto proprio, per quanto piccolo esso sia: che sarà del diritto più importante fra tutti i diritti, di quello che ci attribuisce una patria? ».

Analogamente si è espresso il Boulay nel Consiglio di Stato (Cfr. Locré: op. cit., t. I, pag. 416, N. 9); analogamente si sono avute parecchie sentenze francesi (Cassaz. 13 giugno 1811; Corte di Poitiers, 26 giugno 1829; ecc.).

Come vedremo in seguito, in Germania invece l'assenza per dieci anni dallo Stato fa presumere senz'altro la decadenza dalla nazionalità e quindi colui, che pretende che malgrado tale assenza abbia conservato l'ordinaria sudditanza, deve fornirne la prova.

duplice ordine di conflitti, determinantisi in materia di nazionalità, positivi gli uni, negativi gli altri, sia venuta a scemare notevolmente. Però, mentre nell'ipotesi di conflitti negativi non è fuor del caso sperare in un accordo fra gli Stati, nell'ipotesi opposta molto difficilmente i legislatori potranno indursi a prestare omaggio a quel dovere, che il Fiore vorrebbe attribuire a ciascheduno di essi: di stabilire cioè delle regole uniformi, onde eliminare l'inconveniente del cumulo di cittadinanza.

Infatti, pur ammesso che ad una uniformità si possa addivenire nel riconoscere ad ogni persona il diritto di spogliarsi della sua nazionalità d'origine, nessuno certo vorrà negare la facoltà ai singoli legislatori, così come la si è ammessa a proposito dell'istituto dell'emigrazione, di disciplinare questo didiritto di perdita nel modo che crederanno più consono agli interessi del paese, ai cui destini essi si trovano preposti (1).

Ne deriva quindi che, oltre a quella categoria di Stati che tuttora considerano la cittadinanza come un vincolo indelebile, un'altra categoria di Stati dovremo prendere in esame: quella categoria speciale nella quale, o si subordina la perdita ad una autorizzazione da parte delle autorità, o si limita la libertà di mutare sudditanza solo a taluni gruppi di cittadini, od infine non se ne fa conseguire la perdita dei più importanti fra i doveri, che ciascuno di noi è tenuto ad adempiere verso il corpo sociale, nel seno del quale ha sinora vissuto.

(1) In questo stesso senso si esprime anche il Sechi (Monogr. cit., N. 104), il quale dice che, « se bisogna ammettere che l'individuo possa in certi casi cambiare nazionalità, non si può ammettere che questo cambiamento derivi unicamente dalla sua volontà, e possa esser fatto nel modo che più gli piaccia. Certo il cambiamento di nazionalità deve derivare unicamente dalla volontà dell'individuo; esso però deve esser regolato dalla legge ».

Tutte queste limitazioni avremo campo di studiare partitamente nel corso del nostro lavoro: ci basti per ora l'averne fatto cenno, allo scopo di delineare esattamente i termini del problema e di stabilire sin da principio come inutilmente si possa sperare di risolvere i conflitti in base a canoni fondamentali, che vengono a ledere gli interessi delle singole organizzazioni, e come sia necessario invece che dal campo delle astrazioni si passi a quello pratico, dal metodo empirico a quello sperimentale, per non correre il pericolo di scendere a false ed illogiche illazioni, in contraddizione colla premessa, che da nessuno può venir disconosciuta, del diritto di conservazione e di indipendenza proprio di ciasceduno Stato.

§ 2.

Dal punto di vista storico è il principio della libertà di spogliarsi dalla nazionalità d'origine quello che è onorato da più lunga tradizione: lo troviamo infatti accolto ed in Atene ed in Roma (1).

In Atene abbiamo due modi di perdita: perdita per volontà individuale e perdita per condanna.

In Roma invece possiamo distinguere varî modi di perdita: uno diretto ed uno indiretto, uno volontario ed uno forzato.

Dal fatto che lo *status* di ciascun individuo risultava da tre elementi: libertà, cittadinanza e famiglia, e che la perdita della libertà implicava anche quella della cittadinanza e della famiglia, — mentre la perdita della cittadinanza solo quella della famiglia, e la perdita della famiglia lasciava per se stessa intatta libertà e cittadinanza ad un tempo, — ne derivava che cause di decadenza dalla cittadinanza dovessero essere eziandio tutte le cause di decadenza dalla libertà.

---

(1) Non in Sparta, dove era vietato al cittadino di rinunciare alla sua patria.

E questi appunto sono quei modi di perdita della cittadinanza che abbiamo detto indiretti. Limitandoci soltanto a richiamarli, perchè non entrano veramente nel nostro campo, tali modi di perdita vanno anzitutto distinti in modi di perdita della libertà *ex iure gentium* e modi di perdita invece *ex iure civili*, nei quali ultimi troviamo compresa la condanna a talune pene, l'ingratitudine dell'affrancato, la vendita fraudolenta d'un libero effettuata col consenso di quest'ultimo, ecc.

Solo allora che la cittadinanza veniva persa dall'individuo indipendentemente dalla decadenza della libertà si aveva propriamente una perdita diretta della cittadinanza, perdita però che poteva essere, o volontaria, o forzata.

Fra i modi di perdita diretti e volontarî, noi riscontriamo anzitutto il trasporto del proprio domicilio in una città straniera, legata a Roma da trattati e nella quale il romano fosse stato accolto come cittadino (1); poi l'iscrizione in una colonia latina (2) (e qui richiamiamo quanto abbiamo altrove esposto in ordine alla condizione dei *Latini coloniarii*); finalmente l'essersi allontanati per sfuggire ad una condanna (3).

Dall'altro canto, fra i modi di perdita diretti, ma forzati, incominciando dall'epoca dei Gracchi (4), noi troviamo stabilita la pena dell'interdizione dall'acqua e dal fuoco, come quella

(1) Cicerone: *Pro Balbo*, 11, § 27; 12, § 29 e 30.

(2) Gaio, III, 56.

(3) Cicerone: *Pro Caecina*, 33, 34.

(4) Cfr. Costa: Monogr. cit., nel *Dig. Ital*, N. 12, il quale sostiene che solo incominciando da quest'epoca l'*exilium* e l'*aqua et igni interdicto* abbiano assunto carattere penale, indipendentemente dall'aver l'individuo acquistata altra cittadinanza; laddove prima era precisamente questa circostanza quella che costituiva il fondamento essenziale del primitivo *iustum exilium*.

Cfr. pure Karlowa: *Röm. Rechtsgesch.*, II, pag. 558-562.

che obbligava il cittadino ad esiliarsi ed a spogliarsi quindi della sua qualità. Introdottosi poi nel sistema penale romano sotto Augusto la deportazione, anche come effetto di questa pena si venne a porre la perdita dell'*ius civitatis* (1). Confusisi infine i due istituti dell'*interdictio* e della *deportatio*, entrambi portarono a questa conseguenza, indipendentemente dalla manifestazione di qualsiasi volontà da parte dell'individuo.

Tali i modi di perdita, che troviamo stabiliti nel sistema del diritto romano. Prima però di passar oltre nella rassegna storica, una considerazione importantissima ci pare di dover fare, quella cioè che, anche nei modi di perdita volontarî, in realtà l'elemento intenzionale, così come poteva sussistere, talora poteva anche mancare, trattandosi piuttosto di presunzioni di volontà e di presunzioni inoltre *iuris et de iure*, analoghe alla presunzione *iuris et de iure*, in forza della quale, in pressochè tutti i diritti oggi vigenti, si fa mutare nazionalità alla donna in seguito a matrimonio con uno straniero.

Sebbene quindi si trovi affermato da Cicerone come un principio fondamentale della società romana quello che l'individuo, padrone assoluto dei suoi diritti di cittadino, potesse rinunciarvi, o conservarli a suo arbitrio, è giocoforza concludere che una rinuncia diretta non poteva darsi, e ci confortano in ciò anche le fonti. *Neque recusando quid patriam, de qua oriundus est, neque mentiendo de ea, quam non habet, veritatem mutare potest* (D. L. 6 ff. *ad munic*); ed anche: *Origine propria neminem posse voluntate sua eximi manifestum est* (L. 4 Cod. *de munic*).

(1) Marc., D. 48, 19, 17, 1. — Ulp., D. 48, 22, 6, pr.; 32, 1, 2.

Il sistema della nazionalità perpetua, nel senso di venir interdetta all'individuo, non solo la rinuncia, ma anche la decadenza in ogni e qualsiasi caso, trova la sua vera genesi nel regime feudale. Per altro, già prima di tale periodo se ne erano sviluppati, per così dire, i germi.

« Sotto i Franchi, il re esigeva il giuramento di fedeltà da' proprî sudditi a similitudine degli imperatori romani, i quali obbligavano al giuramento i cittadini e gli abitanti delle provincie.

« Nel sistema della dominazione germanica, i compagni d'armi erano legati al loro capo per obbligo di riconoscenza per i benefizî ricevuti.

« Cogli ordinamenti di Carlo Magno, il rapporto di sudditanza si trasformò da obbligazione personale in obbligazione pubblica, reclamata in nome della sovranità, senza verun riguardo dei benefizî conseguiti.

« In Inghilterra, i proprietarî di terre prestarono sotto Guglielmo il Conquistatore giuramento al re; e così in Inghilterra si stabilì la così detta *allegiance*, cioè un legame perpetuo che univa il suddito al sovrano in compenso della prestazione che il re dava al suddito » (1).

Il regime feudale sanzionò questi principî ed uno studio particolare sullo svolgimento dei medesimi già abbiamo avuto occasione di fare a proposito precisamente del diritto inglese, il quale si mantenne fedele al regime dell'*allegiance* perpetua sino alla promulgazione del bill del 1870 (2).

(1) P. Contuzzi: Monog. cit, nel *Dig. Ital.,* N. 156, nota 2.

(2) Nei comuni invece « in varî modi perdevasi la cittadinanza, sia che il cittadino vi rinunziasse volontariamente, sia che gli venisse tolta, perchè riconosciuto indegno; ma, in tal caso, occorreva una

La stessa condizione di cose si aveva nelle costituzioni di parecchi cantoni della Svizzera, prima della legge federale del 3 luglio 1876, ed eccezionalmente si ha ancora al giorno d'oggi in qualche Stato, specialmente americano. E la causa deve sempre ricercarsi, da un lato, come poco fa affermammo, nelle particolari condizioni di questi paesi, dall'altro, nell'influenza che sopra le leggi in essi vigenti hanno esplicata, sia gli ordinamenti inglesi, sia quelli in genere basati sul regime feudale.

Altrove, se non si proibì espressamente la perdita della nazionalità d'origine, si comminarono però delle pene severissime contro i cittadini che se ne spogliavano.

Così in Francia, dove « Napoleone, sempre in guerra coi varî popoli dell'Europa, sentiva sempre più impellente il bisogno di riunire nelle sue armate il maggior numero possibile

decisione del Maggior Consiglio o della suprema Autorità, riconoscendosi di nessun effetto una decisione sul proposito di un magistrato particolare.

« Perdevano adunque la cittadinanza:

a) chi abbandonava la città per un tempo maggiore di quello concesso dallo Statuto, nel qual caso potevano essergli confiscati i beni;

b) chi ne veniva espulso, imperocchè *expulsus a civitate non amplius dicitur civis* (Bertacchini: op. cit., vol. I, pag. 309). Trovavansi in tale condizione i *banniti* ed i relegati, ai quali venivano del pari confiscati i beni;

c) i colpiti dalla morte civile, gli scomunicati e gli eretici;

d) chi, potendolo, non soccorreva la propria città, trovantesi in pericolo;

e) chi abusava dei privilegi, o non ne usava, o pure ne usava contrariamente al disposto » (G. Catinella: Monogr. cit., nel *Dig. Ital.*, N. 24.

di soggetti » (1) e dove, dall'altra parte, numerosi francesi, spinti dalla passione politica, si erano arruolati negli eserciti di nazioni che muovevano guerra alla Francia. « Napoleone quindi promulgò i decreti del 6 aprile 1809 e del 26 agosto 1811, decreti dettati, come si disse, da uno spirito di violenza pressochè tirannica » (2).

Quest'ultimo stabiliva infatti che il suddito, che si fosse naturalizzato in paese estero senza l'autorizzazione del Governo, sarebbe incorso anzitutto nella perdita dei beni, che sarebbero stati confiscati; non avrebbe avuto poi il diritto di succedere e tutte le successioni, che avrebbero dovuto toccargli, sarebbero passate invece al suo successore, purchè regnicolo; infine avrebbe perso i suoi titoli, le sue decorazioni ed i suoi maggioraschi e, facendo ritorno in Francia, sarebbe stato, la prima volta, arrestato e ricondotto alla frontiera, la seconda, condannato ad una detenzione di dieci anni.

Gli stessi codici degli Stati italiani preesistenti, come il parmense, il sardo, lo stesso codice Albertino e la costituzione del ducato di Modena, frapponevano ostacoli più o meno gravi all'abdicazione della nazionalità d'origine ed il motivo di tale rigore si aveva sempre nelle particolari condizioni di questi paesi e specialmente nei rapporti che fra di essi intercedevano.

Al giorno d'oggi invece, essendo una politica generalmente di pace quella che è tenuta dagli Stati nelle loro reciproche relazioni, è venuta a scomparire quasi del tutto una delle ragioni più forti, per le quali si usava prima così grave rigore contro il cittadino che si spogliava della nazionalità d'origine, e conseguentemente costituiscono veramente delle ec-

(1-2) De-Folleville: op. cit., N. 394.
Cfr. pure Duverger: *Etudes de législation*, pag. 7.

cezioni quelle poche leggi, che tuttora si attengono al principio della perpetua *allegiance* di fronte alla generalità dei proprî sudditi. S'aggiunga che anche nei paesi americani al giorno d'oggi ha perso molto della sua importanza primitiva il problema della scarsità della popolazione, dal momento che questi paesi, col loro regime di straordinario favore in riguardo agli stranieri e colla loro larghezza nell'aggregarseli in qualità di cittadini, si sono assicurati un aumento costante della popolazione; aumento costante, che fa sì che i singoli Stati non abbiano più a veder così di mal occhio, come per l'addietro, l'esodo dei cittadini, essendo sempre tale esodo superato, o per lo meno controbilanciato dall'ingresso di nuovi, e siffatta condizione di cose loro permettendo quindi di sviluppare tutt'intiera la propria attività ed energia nel raggiungimento dei più alti ideali sognati da ciascuno di essi.

CAPITOLO SEDICESIMO

Perdita della nazionalità per rinuncia espressa e per rinuncia tacita in seguito a naturalizzazione all'estero

Sommario.

§ 1.

Venuti in tal modo a determinare quali sistemi in generale sieno stati accolti dai legislatori per quanto concerne la

perdita della nazionalità, dobbiamo ora passare ad esaminarne l'applicazione nelle varie ipotesi che possono presentarsi: in altre parole, a studiare i varî modi, offerti agli individui dai singoli Stati, per spogliarsi effettivamente dalla cittadinanza, sia essa originaria, o sia stata acquisita invece per fatto posteriore alla nascita.

A tre si possono ridurre questi modi di perdita e cioè: rinuncia della nazionalità, espressa o tacita, tra cui anche il matrimonio per la donna, elezione della nazionalità straniera e pena. Infatti, in ordine alle perdite collettive di cittadinanza, già ci siamo intrattenuti, parlando della naturalizzazione in seguito ad annessione territoriale, tanto dal lato dell'acquisto d'una nuova nazionalità, quanto da quello della perdita dell'originaria.

Incominciando dalla rinuncia, è necessario fermarsi subito sopra la distinzione fondamentale da noi posta: la rinuncia può essere espressa e può essere anche tacita, in altre parole, può esser fatta dipendere da una esplicita manifestazione di volontà e può invece essere desunta da circostanze assolutamente incompatibili, o per lo meno giudicate tali dal legislatore, colla qualità di cittadino dello Stato.

Il sistema della rinuncia espressa è una logica conseguenza del riconoscimento del diritto da parte degli individui, appartenenti ad una determinata organizzazione politica, di spogliarsi del vincolo di sudditanza, ogni qualvolta lo credano opportuno.

« Il trattenere per forza un cittadino, disse il Pisanelli nella sua relazione al Senato a proposito dell'art. 11 del nostro cod. civ. (1), era conseguenza del diritto feudale che attaccava

(1) Gianzana: *Cod civ.*, cit., vol I, pag. 8, N. 12. Torino 1887.

Lo stesso Pisanelli, nella seduta della Camera del 10 febbr. 1865, rispose al deputato Ninchi, che aveva fieramente attaccato il sistema

l'uomo alla terra, conseguenza che deve cessare coll'abolizione del diritto da cui originava ». Il Vigliani poi nella sua relazione (1) soggiungeva: « Una patria libera vuole liberi figli, e non servi della gleba. Quindi cancellando ogni traccia delle barbare leggi, le quali dello Stato facevano una grande prigione, il progetto lascia libera facoltà di abdicare la cittadinanza, e di abbandonare la patria a coloro, cui un prepotente bisogno, gravi infortunî, o la speranza di sorti migliori traggono a vivere sotto altro cielo ».

Ma, se in via di principio il sistema della rinuncia espressa è una logica conseguenza della libertà individuale e, come tale, fa veramente onore alle legislazioni che lo hanno accolto, è facile però comprendere come è soltanto in quanto la validità definitiva di simile atto venisse in tutti gli Stati subordinata alla prova dell'acquisto d'una nuova sudditanza, che si potrebbe essere sicuri di non far sorgere dei conflitti negativi dall'accoglimento di questo modo di perdita della nazionalità.

Viceversa ben poche sono le leggi che domandano una prova di tal genere, nè, dato il silenzio del legislatore, può l'interprete arrogarsi il diritto di richiederla, dal momento che, se è una vera anomalia quella di avere individui senza patria, bisogna però considerare che, non essendosene preoccupato il legislatore, non se ne può preoccupare neppure l'interprete; e che, d'altra parte, questa stessa anomalia è « il portato inevitabile della estensione che si volle dare all'eser-

della rinuncia espressa, non ammettendo che una semplice dichiarazione fatta dinanzi un ufficiale dello Stato potesse bastare a far perdere la « nobile veste » della cittadinanza italiana, rispose sostenendo come tale sistema non costituisse altro, se non « un omaggio al principio di libertà ».

(1) Gianzana: *Cod. civ.* cit., vol. I, pag. 165, N. 14.

cizio della libertà individuale, permettendo l' abdicazione espressa e diretta della cittadinanza » (1).

§ 2.

Le condizioni invece, alle quali si trova quasi sempre subordinata la rinuncia espressa, nelle leggi che l'hanno adottata, sono, da una parte, una dichiarazione di volontà seria e reale, da farsi dinanzi alle autorità espressamente designate a riceverla, dall'altra, il trasferimento della propria residenza, o del proprio domicilio in paese straniero (2).

La prima condizione però presuppone logicamente un ulteriore requisito nell'individuo, che intende spogliarsi della sua sudditanza d'origine, e ciò nella stessa ipotesi che il legislatore sia muto a questo proposito.

« Per regola generale, infatti, dice il Sechi (3), il minore, salvo espresse e tassative eccezioni, è incapace a qualunque atto della vita civile. Ora sarebbe strano che lo si dovesse ritenere capace ad un atto così importante, la gravità delle cui conseguenze non v'ha chi non vegga, come la rinunzia della cittadinanza. Il silenzio del legislatore, che non distingue fra maggiori e minori d'età, deve in questo caso significare niente altro che un richiamo alle norme generali, le quali pongono il minore in uno stato di assoluta incapacità. Sono le eccezioni che devono essere tassativamente indicate, non le regole

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 111, pag. 272. — Cfr. pure Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 75, pag. 232.

(2) Altre condizioni possono trovarsi stabilite in ordine all'obbligo del cittadino di prestare il servizio militare. Siccome però queste condizioni in generale sono comuni, tanto alla rinuncia espressa, quanto alla tacita, così ne parleremo cumulativamente nell'ultimo paragrafo (§ 10) di questo stesso capitolo.

(3) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 108.

generali; ed una espressa dichiarazione della legge sarebbe stata necessaria solo quando il legislatore avesse voluto appunto dare al minore la capacità di fare la rinunzia alla cittadinanza. Nel suo silenzio, non si può applicare che le norme generali di diritto, vietando conseguentemente a chi ancor non sia maggiore d'età l'esercizio di questo diritto, che è uno dei più gravi ed importanti ».

In questo medesimo senso si sono espressi il Fiore, il Bianchi, il Ricci ed il Facelli, nel silenzio del nostro legislatore all'art 11 N. 1 del codice, ed è in conformità a questo stesso sistema che debbono essere risolti i problemi relativi alla donna maritata, all'interdetto ed all'emancipato, facendo cioè richiamo alle norme generali e sopratutto tenendo presente in qual modo si sieno risolti i medesimi problemi nell'ipotesi inversa della naturalizzazione (1).

Per ciò che concerne la dichiarazione di rinuncia, essa, come già osservammo, deve essere seria e reale; da alcuni si aggiunge però anche che non deve essere affetta da frode. Ora vedremo a suo tempo come la circostanza che il rinunziante si sia indotto a fare tale dichiarazione, all'unico scopo di non prestare obbedienza alle leggi della sua patria d'origine, non sia sufficiente per se stessa a costituire una frode vera e propria, all'effetto di annullare l'atto inficiato (2).

Passando poi alla seconda delle condizioni, alle quali viene generalmente subordinata la rinuncia espressa, alla condizione cioè del trasferimento della propria residenza, o del proprio domicilio all'estero, è facile comprendere come essa si basi in modo pressochè essenziale sulla preoccupazione di evitare che in tal maniera un cittadino possa venir esonerato

---

(1) Cfr. Capitolo VIII, § 3 della presente opera.

(2) Vedi § 8 di questo stesso capitolo.

dagli obblighi inerenti a questa qualità, pur godendone i vantaggi, data la circostanza della permanenza sul territorio dello Stato.

S'aggiunga che « non può dirsi che una semplice dichiarazione fatta all'uffiziale dello stato civile dimostri motivi gravi e serî per parte di un cittadino al cambiamento della cittadinanza. Se costui continua a risiedere nel regno, quella dichiarazione apparisce manifestamente non seria. È giusto, quindi, che il legislatore abbia posta questa seconda condizione, la quale, costituendo un fatto positivo d'una certa importanza, dà il vero criterio per giudicare della serietà degli intendimenti di chi afferma di cambiare la propria nazionalità » (1).

Ancor più giusto poi che, una volta che nella legge figuri tale requisito, esso abbia a considerarsi come assolutamente necessario, agli effetti, da un lato, di non reputar sufficiente una dichiarazione di rinuncia non susseguita dal trasferimento all'estero, dall'altro lato, di far decorrere la perdita della cittadinanza soltanto dal giorno, in cui per l'appunto si sia verificata anche questa ulteriore circostanza (2).

§ 3.

Il sistema della rinuncia tacita è basato, come già accennammo sul principio, che possono i cittadini commettere dei fatti in certo qual modo incompatibili colla loro condizione appunto di cittadini d'un determinato paese, o tali per lo meno da indurre che essi intendano assoggettarsi ad un'altra nazionalità.

Le legislazioni però non lasciano generalmente imprecisati questi fatti, non abbandonano cioè all'apprezzamento

(1) O. Sechi: Monogr. cit., N. 110.

(2) Cfr., nel sistema del diritto italiano, sent. Corte d'appello di Torino, 6 giugno 1873 (*Legge,* XIV, I, 227).

del potere discretivo dei giudici il privare della sua qualità di cittadino l'individuo, o viceversa il conservargliela. Un simile sistema darebbe luogo a delle differenze di trattamento che, in una materia così importante come questa, potrebbero arrecare dei danni addirittura enormi agli Stati.

Ne deriva pertanto che l'enumerazione dei fatti, inducenti perdita della nazionalità, deve considerarsi come un'enumerazione tassativa, per cui, nè si deve ammettere, nel silenzio della legge, che l'individuo possa spiegare contro di essi prova in contrario, neppure la prova ch'egli non nutrisse *l'animus* di spogliarsi della sua sudditanza (1), nè altri fatti, all'infuori di quelli stabiliti dal legislatore, debbono poter sviluppare una simile conseguenza (2).

Anche in questo caso infatti, e cioè analogamente a quanto dicemmo a proposito del matrimonio della donna, non si tratta di presunzioni semplici, ma invece di presunzioni *iuris et de iure*, ed in realtà la stessa espressione di rinuncia tacita è per se stessa impropria, dal momento che la volontà interviene, è vero, in siffatte mutazioni, ma interviene in un modo indiretto, in quanto cioè dipende unicamente dalla volontà dell'individuo il porre, o non porre in essere i varî fatti importanti la decadenza dalla cittadinanza. Più che di rinuncie tacite si dovrebbe quindi parlare di rinuncie forzate.

In quanto però, sia pure indirettamente, in tutti questi modi di perdita l'elemento della volontà ne costituisce pur sempre la base, e siccome i minorenni in generale non hanno un'efficace volontà di fronte alla legge, così è logico applicare

(1) « Non si deve infatti, disse il Portalis, preferire la probabilità di congetture alla certezza che ci fornisce l'evidenza ».

Cfr. in questo medesimo senso, nel sistema del dir. ital., sent. Appello Roma, 8 ottobre 1877 (*Giur. Ital.*, XXX, I, 2, 221).

(2) Cfr. sent. Appello Torino, 6 giugno 1873 (*Legge*, XIV, I, 227).

ancor qui il principio che « tanto gli atti direttamente tendenti a produrre determinati effetti giuridici, quanto qualunque fatto, o qualunque omissione seguita nell'età minore, non possono, per regola generale, pregiudicare i minori. Un esempio di ciò troviamo nella prescrizione, la quale non corre per il creditore o proprietario minorenne, che non può essere danneggiato dalla propria inazione ».

. . . .

« Non pare quindi ammissibile che i fatti, i quali, per presunta volontaria rinunzia, arrecherebbero privazione della cittadinanza per un maggiorenne, possano produrre questo effetto a danno d'un minore d'età » (1) ed in generale a danno d'una persona incapace, riferendoci, per tutto quanto concerne la condizione di incapacità, a ciò che abbiamo detto nel paragrafo precedente.

§ 4.

Fra i modi di perdita per rinuncia tacita figura, in pressochè tutti i diritti, quello derivante dalla circostanza della naturalizzazione conseguita in paese estero. Invero, dato che si parta dal principio che « ciascuno deve avere una patria, ma non più d'una », nulla può considerarsi più logico di tale modo di perdita, non rivestendo più in massima oggidì carattere di pena, ma altro non essendo invece se non una conseguenza naturale di quel principio medesimo. Il Martitz (2) quindi considera questa regola come una regola logica per eccellenza ed attribuisce l'onore di averla applicata per la

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 113, pag. 273. — Cfr. pure Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 80, pag. 240.

(2) Martitz: *Das Staatsangehoerigkeitsrecht in internationalen Verkehr* (*Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung:* anno 1874).

prima alla Francia, la quale infatti la proclamò nel codice del 1804.

Per altro le difficoltà che sorgono a proposito di questa rinuncia sono ben più gravi di quelle inerenti alla rinuncia espressa. Infatti, mentre nella prima ipotesi è assai difficile che possano aversi dei dubbî sulla perdita della cittadinannza, una volta che si sia fatta la manifestazione di volontà dinanzi alle autorità a ciò espressamente dichiarate competenti e si sia ottemperato a quelle condizioni alle quali la legge ne ha subordinati gli effetti; nell'ipotesi d'una rinuncia tacita al contrario, la questione apparentemente si complica, in quanto che non ci troviamo più di fronte ad un fatto esplicantesi nell'interno stesso dello Stato, ma ad un fatto invece che ne presuppone un altro, verificatosi al di fuori dello Stato medesimo e, per giunta, al di fuori della sfera di potere delle sue leggi.

Il problema che è sorto quindi è stato quello di decidere se la patria d'origine possa, o non possa prendere in esame la naturalizzazione conseguita all'estero e reputarla valida, o non valida, a seconda delle condizioni, nelle quali essa è stata ottenuta e dei caratteri della medesima.

Conseguenza naturale della prima soluzione sarebbe quella di ammettere che la patria di nascita possa sempre reclamare come suo soggetto il cittadino naturalizzato all'estero, qualora esso non si trovi in quelle particolari circostanze, da lei reputate necessarie perchè il cambiamento di nazionalità possa dirsi effettivo. Conseguenza naturale della seconda soluzione sarebbe quella invece di considerare ogni e qualsiasi naturalizzazione all'estero come causa inducente perdita della sudditanza d'origine.

« Il cambiamento della naturalità all'estero, si dice (1), è

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 201.

una circostanza che dev'essere soltanto rilevata nel paese di origine come un fatto compiuto, che non può essere suscettivo di discussione; di guisa che i tribunali del paese d'origine devono limitarsi ad accertare il fatto. Laonde, se vi fosse controversia sull'affermazione della conseguita naturalità all'estero, il solo tribunale competente a decidere la lite dev'essere quello del paese in cui l'individuo interessato conseguì la naturalizzazione; e, se il detto tribunale avesse ritenuto acquistata davvero la naturalità su cui si discuteva, la sua decisione dovrà spiegare efficacia anche nella patria d'origine, per giustificare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, la naturalità conseguita dal detto individuo » (1).

Viceversa si obbietta che, se è giusto che l'acquisto della nuova nazionalità sia retto dalla legge del paese nel quale essa vien chiesta, è giusto però anche che la perdita sia retta invece dalla legge del paese d'origine dell'individuo (2), e conseguentemente si afferma poter formar obbietto di un giudizio nanti i tribunali di questo paese l'atto di concessione della naturalità straniera (3).

La giusta soluzione del quesito, secondo noi, sta tutta nel modo nel quale deve interpretarsi il principio posto a base di quest'ultima opinione, principio che in sè e per sè deve essere accolto senz'altro, ma che però non deve essere spinto alle conseguenze, che abbiamo visto.

Indiscutibilmente debbono le leggi del paese d'origine disciplinare l'espatriazione, però l'espatriazione soltanto e non anche la naturalizzazione conseguita in paese straniero:

(1) Tale l'opinione del Bluntschli: *Dissertation à propos de l'affaire Baufremont* (*Revue pratique de droit franç.*, t. 41, 1876, pag. 305 e segg.).

(2) Cfr. sent. Corte di Lion del 19 marzo 1875.

(3) Tale l'opinione del Labbé nelle monografie cit. nel *Journal*, 1875 e 1877.

soltanto sopra l'espatriazione quindi potranno pronunciarsi le autorità della patria dell'individuo, allo scopo di verificare se essa sia avvenuta secondo le norme prescritte, di dichiararne o non dichiararne la validità, e di stabilire poi gli effetti, tanto sulla famiglia, quanto sulla persona direttamente interessata.

Per converso l'atto di concessione della naturalità all'estero è un atto che può venir discusso soltanto dalle autorità dello Stato straniero, allo scopo di esaminare se sieno state seguite le norme regolatrici di tale atto e di decidere quali ne sieno gli effetti, non però di valutarne il motivo, perchè la valutazione di simile circostanza, come già osservammo, e come vedremo ancora, non può fornire obbietto d'una controversia dinanzi l'autorità giudiziaria, fosse pure nell'interno stesso dello Stato.

Seguendo tale criterio può darsi, è vero, che non corrisponda ad ogni naturalizzazione conseguita all'estero una perdita della sudditanza d'origine, però, in quanto la permanenza in questa deriva unicamente dall'osservanza delle sue leggi regolatrici, e non già da un giudizio istituito sopra un atto emanato da un'autorità straniera, l'autonomia e l'indipendenza dei singoli Stati non può dirsi per nulla menomata.

In quanto la questione non è mai stata considerata sotto questo punto di vista se non negli ultimi tempi, si comprende come la soluzione sia stata quasi sempre quella invece di ammettere che lo Stato d'origine possa pronunciarsi sulla naturalizzazione estera e dichiararla espressamente valida, o non valida, a seconda dei casi, e ciò nella stessa ipotesi di invalidità derivante dal motivo, che aveva determinato l'individuo alla mutazione.

Così in tutte le sentenze emesse in Francia sull'affare Bauffremont, nelle quali la naturalità, conseguita nello Stato di Sassonia-Altemburgo dalla principessa, venne dichiarata

inefficacè di fronte alla legge francese specialmente per l'appunto in forza del principio della *fraus legis* (1).

Di recente però il quesito nella stessa giurisprudenza francese è stato risolto nel senso opposto, in rapporto all'autorità giudiziaria del medesimo paese, nel quale la naturalità è stata concessa, onde si può invocare per analogia tale soluzione anche nell'ipotesi di impugnativa, proposta invece dinanzi alle autorità del paese d'origine dell'individuo (2).

§ 5.

Condizione reputata quasi sempre essenziale, perchè la naturalizzazione in paese estero possa aver l'effetto di rinuncia tacita, è quella che si tratti d'una naturalizzazione vera e propria e non semplicemente d'una concessione di diritti civili, o, in ogni modo, d'una aggregazione ad una categoria speciale di cittadinanza, che non assimili, almeno in via generale, lo straniero naturalizzato al cittadino d'origine (3).

Epperò, da una parte, saranno sempre considerati soggetti coloro, che in paese estero abbiano ottenuto soltanto una di quelle autorizzazioni di domicilio, che abbiamo visto essere stabilite in talune legislazioni come circostanze essenziali per chiedere in seguito la naturalità (4). Dall'altra parte, valore di rinuncia non potrà darsi nemmeno a quelle specie di seminaturalità, che pure ebbimo occasione di studiare in altra sede, presso quegli Stati nei quali gli istituti

(1-2) Cfr. § 7 di questo stesso capitolo.

(3) Così è stato sostenuto anche nel sistema del nostro diritto: dal Bianchi (op. cit., vol., IV, N. 77, pag. 234), dal Sala (*Osservaz. sugli art.* 5, *6,* ecc. cit., nell'*Arch. giur.,* XV, pag. 268), ecc.

(4) Siffatte autorizzazioni invero costituiscono bensì, in certo qual modo, un avviamento all'acquisto della naturalità, dalla naturalità però differiscono profondamente.

dell'epoca feudale hanno lasciata una più larga impronta nelle leggi tuttora in vigore.

Infatti in entrambi i casi si tratta d'uno straniero privilegiato, ma non certo d'un cittadino e, se anche, specialmente nell'ipotesi di seminaturalità, assai spesso questa posizione di favore è subordinata alla condizione di prestare giuramento di fedeltà al principe, tale giuramento non può essere considerato che « come un residuo del feudalesimo, quando ogni diritto era negato allo straniero ed il rapporto di *allégeance* derivava dall'essere proprietario di terra nei territorî soggetti al signore. Il giuramento è richiesto, o come omaggio di soggezione al sovrano, o come misura di polizia, affine di avere la garanzia che non vorrà tradire gli interessi della patria » (1). Così si esprime il Fiore e sopra uguali principî noi troviamo fondate quasi tutte le sentenze delle autorità giudiziarie dei varî Stati, in ordine a quella *denization*, che abbiamo visto essere un istituto tuttora vigente nel sistema del diritto inglese (2).

Anzi il Consiglio di Stato della Francia si è spinto ancora più in là, forse oltre quanto avrebbe dovuto fare, avendo egli affermata la stessa massima anche in molti casi di acquisto di lettere di borghesia, sebbene in realtà in seguito ad esse assai

(1) Cfr. in questo stesso senso sent. Corte Parigi, 27 luglio 1859, *D. P.* 59, 2, 179; Cassaz., 16 febbraio 1875, *D. P.* 76, 1, 49.

(2) Cfr. sent. Cassaz. francese, in data 19 gennaio 1819: « La naturalità non si acquista in Inghilterra che mercè un atto del Parlamento; la *denization* invece, la quale si accorda mediante semplici lettere reali, non è considerata che come concessione dell'esercizio di taluni diritti o libertà interdette agli stranieri, concessione che è un avviamento alla naturalità, ma che però non la raggiunge. Ne deriva pertanto che essa non è sufficiente a far perdere la qualità di francese ed i diritti inerenti a tale qualità ».

spesso il cittadino espatriato fosse assimilato completamente al nativo nel paese, nel quale egli aveva trasportato la sua dimora. Così, in una sentenza del 18 novembre 1842, il Consiglio di Stato francese, considerando che unica spinta per i francesi a domandare la borghesia in Amburgo era quella di poter esercitare il commercio, sostenne esplicitamente come una simile circostanza non potesse far presumere la volontà di spogliarsi dalla nazionalità originaria e conseguentemente di tale nazionalità essi dovessero tuttora ritenersi investiti.

Uguale opinione manifesta il De-Folleville (1) a proposito di quei francesi, residenti in Russia, che, per commerciare ed entrare nei *guildes* dei mercanti, erano obbligati a prestar giuramento di soggezione all'imperatore. Infatti « prestandolo essi non avevano l'intenzione di mutare sudditanza (2). Tuttavia nella stessa Francia pare che essi fossero considerati come russi senz'altro e contro la loro medesima volontà, precisamente per il fatto dell'aver prestato questo giuramento, dal momento che un decreto, in data 1° dicembre 1860, promulgato dopo l'abolizione in Russia di quella formalità (ukase 7-19 giugno 1860), ha disposto che questi individui dovessero venir reintegrati di pieno diritto nella qualità di francesi che avevano persa » (3).

È altrettanto logico poi che si richieda una naturalizzazione definitivamente acquisita. Una naturalizzazione semplicemente chiesta ad un governo straniero non deve portare la perdita della sudditanza, e ciò nemmeno nell'ipotesi, in cui l'individuo abbia dichiarato nella sua domanda d'abdicare alla nazionalità d'origine, trattandosi d'una rinuncia unilaterale, che non può spiegare alcuna efficacia di fronte allo Stato di nascita.

---

(1) Op. cit., pag. 592, nota 1.

(2) Cfr. M. Massé: op. cit., t. II, N. 993.

(3) Cfr. Demangeat: *Droit intern. privé*, t. I, pag. 113, nota *a*.

Non basta infine che la naturalizzazione sia stata accettata, se l'individuo non ha poi in seguito adempito a tutte le formalità, che la legge del nuovo Stato stabilisce come condizione *sine qua non* per l'acquisto definitivo della medesima. « Senza dubbio, come ben osserva il Pacifici-Mazzoni (1), il cittadino, che fa i maggiori sforzi per ottenere la cittadinanza in paese estero, mostra di avere il proposito serio e fermo di voler perdere la qualità di cittadino (italiano). Ma, evidentemente, tale proposito è subordinato alla convinzione di ottenere la cittadinanza in paese estero. Sarebbe, d'altronde, pena troppo grave il considerarlo straniero solo per i tentativi da lui fatti per divenire cittadino in un paese estero, colpendo, così, con sistema ormai abbandonato, l'intenzione. Tal pena d'altra parte non gli è espressamente inflitta dalla legge, e niuno, fuori di questa, potrebbe arrogarsi il potere d'infliggerla. Essa inoltre, aggiungiamo noi, sarebbe non solo ingiusta, ma iniqua, quando il cittadino non avesse ottenuta la cittadinanza, per avere, mutato consiglio, arrestato egli stesso il corso degli atti necessarî ad ottenerla definitivamente » (2).

§ 6.

Seconda condizione, quasi dappertutto considerata come essenziale, perchè la naturalizzazione possa valere come rinuncia della cittadinanza d'origine, è quella che l'acquisto della nuova sia stato subordinato dalle leggi del paese straniero alla manifestazione d'una espressa volontà da parte dell'individuo. In altre parole, la nazionalità non deve essergli stata attribuita *ipso iure*, in forza d'una semplice presunzione, e quindi non si deve trattare d'una naturalizzazione fatta di-

(1) Op. cit., vol. II, N. 37, pag. 52.
(2) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 114.

pendere dal semplice domicilio, o dall'aver acquistato una proprietà immobiliare, o dall'aver sposata una soggetta dello Stato, ecc.

Costanti si possono dire in queste conclusioni, tanto gli autori, quanto la giurisprudenza di pressochè tutti i paesi (1). Nella giurisprudenza francese la massima è stata fissata da una sentenza della Corte di Parigi, in data 3 maggio 1834. « Si trattava, scrive il Cogordan (2), d'un francese stabilitosi a Cadice per commerciare, il quale aveva sposato una donna del paese. Secondo la legge allora in vigore in Ispagna, bastava aver sposato una spagnuola, o fondato uno stabilimento commerciale per essere rivestiti di pieno diritto della sudditanza, ed il nostro individuo era infatti considerato in Cadice come spagnuolo. La Corte di Parigi invece lo ha dichiarato francese ed ha riconosciuta la stessa nazionalità francese anche alla moglie, per la semplice ragione che egli non aveva mai *chiesta* la naturalizzazione nella penisola.

« Ora, continua il Cogordan, molti autori hanno voluto sostenere l'opinione contraria e, fra questi, l'Alauzet, il quale ricorda come, durante il diritto intermedio, si desse anche in Francia il caso di stranieri naturalizzati francesi loro malgrado ed in seguito alla semplice residenza. Ma, se ciò è vero (anzi, noi stessi l'abbiamo verificato precedentemente), ciò non costituisce però un valido motivo per ammettere che un francese possa perdere tale qualità in forza di questa stessa condizione. D'altra parte in questa materia non è il caso di parlare di reciprocità ».

Soltanto non si deve credere che sia necessario provare di aver conseguita la naturalità all'estero in conformità alle

(1) Fra gli autori italiani cfr. Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 77, pag. 235; Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. II, N. 37, pag. 51, nota 2.

(2) Op. cit., pag. 177 e seg.

regole ordinarie stabilite per lo straniero: anche una naturalizzazione privilegiata deve essere ammessa e conseguentemente non deve determinare alcuna controversia un acquisto di cittadinanza fatto dipendere da una semplice elezione, o riconosciuto come un diritto da parte di speciali persone. A queste ipotesi hanno provvisto moltissimi Stati nel disciplinare l'istituto della perdita della nazionalità, espressamente amettendola, tanto nel caso di naturalizzazione ordinaria, quanto in quella di naturalizzazione privilegiata; negli altri paesi poi è quasi dappertutto costante la giurisprudenza nel dare simile interpretazione alla legge.

Se non che, in quanto si tratti di privilegi sanciti unicamente di fronte a talune categorie di stranieri (come abbiamo visto anche nel nostro diritto italiano, a proposito degli irredenti abitanti delle provincie non ancora formanti parte del regno d'Italia, ed in moltissimi paesi dell'America, a proposito degli individui appartenenti agli Stati compresi nel continente), si capisce come in pratica possano sorgere dei conflitti positivi, conflitti che vengono meno solo in quanto i due o più Stati in questione riescano ad accordarsi sopra siffatte concessioni. Ora, mentre più volte abbiamo avuto occasione di ricordare convenzioni di tal natura nei rapporti intercedenti fra gli Stati dell'America, a ciò non s'è tuttora addivenuti invece fra Austria ed Italia, per quanto concerne la popolazione delle terre irredenti.

Sempre in ordine poi al requisito della volontarietà, dobbiamo esaminare in quali circostanze questa volontà possa essere considerata valida, agli effetti di venir spogliati dall'originaria sudditanza.

Prima di tutto giova quindi richiamare quanto altrove abbiamo detto intorno al valore da attribuirsi ad una semplice omissione di rinuncia della cittadinanza. Siccome tale ommissione può benissimo verificarsi per ignoranza o negli-

genza dell'individuo, nulla di più naturale che la sua patria non possa adattarsi a riconoscere in simile circostanza una valida causa di decadenza.

In secondo luogo poi, è al requisito della capacità che viene generalmente subordinata la perdita. Se non che a questo proposito bisogna tener presente come, nel campo della pratica in modo speciale, siasi sviluppata una grande divergenza di opinioni, per quanto concerne la legge regolatrice di tale capacità. E precisamente si guarderà alla legge del paese, nel quale l'individuo ha ottenuta la naturalità? o si guarderà invece alla legge sua d'origine?

In sostegno della prima opinione si dice che, « essendosi riconosciuto all'uomo il diritto di espatriare, devesi per conseguenza ritenere che l'espatriazione siasi avverata per il solo fatto di essersi verificata la naturalità all'estero. Siccome ogni Stato tiene una legge particolare regolatrice delle condizioni alla cui stregua si acquista la cittadinanza, così deve ritenersi avvenuta validamente la espatriazione quando si sono osservate le prescrizioni stabilite dalla legge del paese in cui la naturalità si è acquistata » (1).

Ma a sostegno della seconda teorica stanno delle ragioni ben più forti e ben più importanti, prima fra le quali quella, già da noi ricordata, che in ogni cambiamento di nazionalità

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 190; il quale per altro conclude appoggiando la seconda teorica. Cfr. invece in sostegno della prima: Alauzet: *De la qualité de français*, N. 101 e segg. Paris, 1864; Bluntschli: *Dissertation à propos de l'affaire Baufremont* (nella *Revue pratique de droit franç.*, t. 41, 1876, pag. 305 e segg.); Holtzendorff: *Une femme française séparée de corps peut se faire naturaliser en pays étranger?* nel *Journal*, 1876, pag. 5; il quale ultimo si appoggia all'art. 17 del cod. civ. francese (corrispondente all'undecimo del codice italiano) per avvalorare la sua teorica.

due fatti debbono distinguersi nettamente: l'acquisto d'una nuova e la perdita della primitiva. Dato ciò, se deve ammettersi che lo Stato abbia ad accordare all'individuo la facoltà di espatriare, deve ammettersi però anche che questo Stato medesimo possa riservarsi il potere di disciplinare i modi e le condizioni per esercitare tale facoltà, prima fra le quali condizioni quella della capacità a disporre della propria persona (1).

S'aggiunga che, è bensì vero che si tratta d'una perdita derivante da rinuncia tacita, o meglio presunta in modo assoluto dalla legge, e quindi non d'una diretta manifestazione di volontà, ma che però l'elemento della volontà entra sempre in modo prevalente in questo atto, in quanto, per ottenere la cittadinanza in paese estero, è pur necessario esplicare tale facoltà.

S'aggiunga ancora che, applicando l'altro sistema, si verificherebbe un grave inconveniente, quello cioè che le leggi estere verrebbero ad avere impero sopra persone appartenenti ad un altro Stato, mentre invece, tenendo distinti i due momenti che costituiscono la mutazione di nazionalità, si viene a rispettare completamente l'autonomia dei singoli legislatori, tanto la legge della patria d'origine, quanto quella del paese d'adozione (2).

---

(1) In questo senso il Labbé nelle Monogr. cit. nel *Journal,* 1877, pag. 5 e segg., e nel *Journal,* 1875, pag. 419.

(2) « La naturalità dell'individuo, scrive il Contuzzi (Monogr. cit., N. 195), che non si può considerare come un fatto giuridico per rapporto alla patria d'origine, è sempre considerata come un fatto giuridico nel paese in cui si è verificato l'acquisto della naturalità. In questo stato di cose si produce sempre l'inconveniente che uno stesso individuo può essere reclamato come cittadino tanto dall'uno Stato quanto dall'altro contemporaneamente. Ed ecco come la soluzione più logica del quesito mena ad un grave inconveniente. Questo inconveniente si verificherà fino a quando ciascuno Stato si affiderà ad

La norma quindi dei codici italiano, francese, spagnuolo, ecc., che stabilisce la perdita della nazionalità nel caso di individuo che abbia conseguito una naturalità in paese straniero, « deve intendersi nel senso che allora la naturalità acquistata in un paese si deve considerare come produttiva della perdita della cittadinanza originaria, quando l'individuo fosse stato capace a chiedere ed ottenere la naturalità secondo la legge del suo paese d'origine.

« Infatti la legge stabilisce le condizioni riguardanti la perdita della cittadinanza, ma nella presunzione che alle prescrizioni emanate sia sottoposto il cittadino che, trovandosi nella piena capacità di disporre della sua persona, voglia esplicitamente rinunziare alla patria d'origine, o voglia mettersi nella condizione prevista dalla legge di un paese estero come atta a produrre ivi la sua naturalità. Secondo la formola racchiusa nei codici francese, italiano, spagnuolo, ecc., deve dedursi che le disposizioni sancite sono soltanto applicabili alla persona la quale aveva la capacità legale di scegliersi una patria d'elezione. Ma non a riguardo delle persone che tale capacità non avevano al momento in cui siasi loro accordata la naturalità all'estero » (1).

La giurisprudenza, in merito alla questione della quale ci occupiamo, si è invece affermata, si può dire, in modo costante per la seconda delle teoriche da noi esposte; sostenendo quindi che la naturalità, acquistata all'estero da persona incapace, debba essere considerata, o nulla addirittura, o tale per

---

un criterio di esclusivismo, fino a quando cioè non si sarà stabilito tra i diversi paesi un diritto uniforme a riguardo della naturalizzazione, relativamente alle condizioni che dovrebbero verificarsi per poterla legalmente richiedere e legalmente conseguire ».

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit., N. 197.

lo meno da non produrre particolari conseguenze nel paese d'origine dell'individuo.

Fu pronunciata la nullità della naturalizzazione estera dal Tribunale civile della Senna nella sentenza del 10 marzo 1876, già citata, a proposito dell'affare Baufremont; nella stessa causa invece la Corte d'appello di Parigi (1) (17 luglio 1876) e la Corte Suprema di Francia (2) (18 marzo 1878) si sono pronunciate soltanto per la nessuna efficacia della naturalizzazione staniera di fronte ai diritti del marito.

Analoghe decisioni si sono avute ancora in Francia nei rapporti fra la legge francese e quella del Canton di Ginevra, circa gli effetti della mutazione di nazionalità del padre sopra i figli minori. Secondo la legge francese infatti essi rimanevano ciò nonostante francesi, salvo un'esplicita dichiarazione entro l'anno della maggiore età; secondo la legge del Canton di Ginevra invece essi venivano senz'altro naturalizzati assieme al padre.

La Corte di Chambery, nella sentenza del 29 aprile 1873 (3) ha osservato che « l'art. 17 del cod. civ. (analogo all'art. 11 del cod. civ. ital.), senza preoccuparsi delle legislazioni straniere, si limita a pronunciare, in termini generali, la decadenza dalla qualità di francese contro quelli che, in pieno possesso dei loro diritti civili, hanno abdicato alla loro nazionalità mediante atti emananti dalla loro libera volontà ed importanti la loro naturalizzazione nel paese, in cui questi atti hanno avuto luogo » ed ha stabilito quindi costituire l'elemento della volontà una condizione *sine qua non* per la decadenza dalla cittadinanza.

(1) Cfr. *Journal*, 1876, pag. 351.
(2) Cfr. *Journal*, 1878, pag. 505, e Dalloz: *Recueil*, 1878, 1, pag. 201.
(3) Cfr. *Journal du Palais*, 1874, pag. 462.

La Corte Suprema nella sentenza del 10 agosto 1874 (1) ribattè che, « se l'art. 17 del cod. civ. dispone che la qualità di francese si perde in virtù della naturalità acquisita in paese estero, questa disposizione non può ricevere applicazione se non riguardo al francese che, libero da qualsiasi impegno verso la sua patria, ha acquistato la capacità legale di rinunciare alla sua nazionalità d'origine per acquistare una nazionalità straniera ».

La Corte d'Appello di Lione, infine, in grado di rinvio, nella sentenza del 19 marzo 1875 (2), distinguendo precisamente i due momenti che compongono ogni mutazione di cittadinanza, affermò che, se la legge francese non ammette che il figlio minore possa venir privato della qualità di francese per volontà del padre, la legge straniera non deve poter far sì che in Francia venga posto in non cale un siffatto principio di diritto.

§ 7.

Una condizione, intorno alla quale pure si può disputare, per decidere se debba, o non debba invece esigersi nell'espatriazione, e specialmente nel caso di silenzio da parte del legislatore, è quella dell'abbandono del territorio dello Stato.

Tale condizione è generalmente richiesta nella rinuncia espressa e, come già osservammo, in questo istituto può trovare una qualche giustificazione.

Nell'ipotesi invece di rinuncia tacita, non solo questa giustificazione fa difetto, ma l'esigere il trasporto di domicilio,

(1) Cfr. *Journal du Palais,* 1875, pag. 113.

(2) Cfr. Sirey: *Recueil,* 1876, 2, 21.

basandosi unicamente sull'analogia, equivale a violare la legge medesima, dal momento che, secondo quanto affermammo, deve bastare il fatto della naturalizzazione all'estero, in armonia coi requisiti stabiliti dalla legge del paese di nascita, per produrre la perdita *ipso iure* del vincolo primitivo, indipendentemente da qualsiasi intenzione da parte dell'individuo, dalla stessa intenzione di sottrarsi a speciali obblighi derivanti dall'originaria appartenenza.

In altre parole, la circostanza della naturalizzazione all'estero deve essere ritenuta come una circostanza che non può lasciar dubbio sulla sua volontà e per ciò non deve esigersi il requisito dell'abbandono dello Stato, richiesto, nel sistema della rinuncia espressa, in mancanza appunto di quella circostanza.

Se poi, anche nel caso presente, si vuole giustificare tale requisito con quei principî, in forza dei quali abbiamo visto essersi stabilita quasi come massima costante quella di far mutare nazionalità alla popolazione dei territorî che hanno cangiata sovranità, rimandiamo il lettore a quanto abbiamo osservato in opposizione precisamente ad una simile pratica, facendo presente per di più come quelle obbiezioni acquistino valore ancor più grande nell'ipotesi di mutazioni individuali, venendo meno in allora, appunto perchè si tratta di fatti limitati a poche persone, quelle stesse ragioni di opportunità, che praticamente ponno giustificare la mutazione collettiva.

Anche nella redazione del codice civile italiano si è manifestato il dubbio dell'opportunità, o meno del richiedere l'abbandono del territorio dello Stato, anzi, tanto nel progetto presentato dal ministro, quanto in quello concordato colla Commissione del Senato si era stabilito che colui che aveva ottenuta la cittadinanza straniera, per perdere l'italiana, doveva anche aver cessato di dimorare nel regno.

La Commissione coordinatrice (1) però soppresse senz'altro tale limitazione, basandosi principalmente sulla differenza notevole che corre fra la rinuncia espressa, prevista dal N. 1 dell'art. 11 del codice, e la rinuncia tacita, prevista dal N. 2, e considerando poi come, essendo la semplice dimora di natura temporanea, non abituale (2), sarebbe stata cosa veramente illusoria il richiedere un cambiamento affatto momentaneo (3).

§ 8.

Una questione molto grave e molto importante, sorta nell'interpretazione delle leggi di moltissimi Stati, è quella di vedere se si debba ricercare l'elemento dell'*animus* nelle mutazioni di sudditanza, se cioè l'individuo abbia inteso di spogliarsi effettivamente dal suo vincolo originario, od invece ciò abbia fatto per scopi speciali e per l'esservisi trovato in certo qual modo astretto.

In qualsiasi ipotesi però quest'ultima teorica ci si appalesa inaccettabile, sia che la si esamini caso per caso, sia che la si consideri in generale.

Un caso, nel quale essa è stata applicata dalla giurisprudenza di parecchi Stati ed in modo pressochè costante sino a poco tempo fa, è stato quello delle così dette mutazioni di nazionalità fatte in frode alle leggi del paese cui l'individuo apparteneva per nascita.

L'origine di questa applicazione si è avuta nella considerazione, per se stessa evidentissima, ma alla quale per altro

(1) Per opera principalmente del Mancini. Contro invece il De-Foresta. Cfr. *Processo verbale*, N. 3, § 3, pag. 19.

(2) Come si argomenta dall'art. 16, cod. civ.

(3) « Poichè certamente, con tale condizione non si sarebbe potuto pretendere d'impedire al cittadino, divenuto in tal modo straniero, di venire più mai a dimorare in Italia » (O. Sechi: Monogr. cit nel *Dig. Ital*, N. 116). Cfr. pure Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 77, pag. 236.

si è addivenuti in epoca molto recente e neppure da parte di tutti i legislatori, che, se in taluni casi il vincolo di sudditanza torna di completo vantaggio alla persona, in altri casi, non meno numerosi, può riuscirle invece di vero danno. Dato ciò, si giustifica la preoccupazione di evitare che gli individui abbiano a sottrarsi agli oneri derivanti dalla loro appartenenza politica, dopo averne goduto i vantaggi e coll'intenzione fors'anco di tornare ad abbracciare la nazionalità d'origine, non appena ciò sia loro possibile ed una volta raggiunti i loro fini determinati.

Dice infatti il Congordan (1): « Che un francese, chiamato all'estero dai suoi interessi, abbia a chiedere la naturalità del paese nel quale si trova, nulla vi ha di più legittimo. Egli ha bisogno di non restare in una condizione di inferiorità in confronto ai nazionali di quello Stato e, per raggiungere tale intento, si appiglia all'unico rimedio che gli si offre, da parte sua colla piena intenzione d'esercitare tutti i diritti derivanti dalla nuova sudditanza ed in corrispettivo di sottostare a tutti gli oneri da essa imposti. Ma, se un francese non cerca altro, nel mutamento di nazionalità, se non un sotterfugio per venir meno all'obbedienza delle leggi della sua patria, se, sopratutto, profittando della facilità colla quale taluni governi accordano la cittadinanza, non ha altra mira che quella di prevalersi della protezione straniera, una volta liberatosi dalla protezione della Francia, per non obbedire alle leggi in essa vigenti, pur continuando a dimorarvi, non dà questo individuo un vero scandalo? non è giusto che i suoi progetti vengano rotti senz'altro? ».

È in base a questa preoccupazione che, come abbiamo visto, nel sistema della rinuncia espressa si richiede quasi

(1) Op. cit., pag. 182.

sempre dagli Stati il trasferimento in paese estero; per altro, anche in quanto l'individuo sia costretto ad emigrare, è facile comprendere come non possa venir meno per ciò il motivo di preoccuparsi della sua condizione da parte dell'interprete, qualora tale preoccupazione non abbia avuta il legislatore medesimo.

È in base a questa preoccupazione inoltre che, nel sistema della rinuncia tacita, derivante da naturalizzazione acquisita in paese estero, si avanza da taluni la teorica, o di negare addirittura a questa naturalizzazione valore di rinuncia alla sudditanza d'origine, o almeno d'impedire che l'individuo possa prevalersene contro le leggi, che aveva intenzione di frodare.

La circostanza poi che dal fatto dell'espatriazione possono i terzi sentirsi danneggiati, in quanto non si trovino più in grado di far valere contro una determinata persona i loro diritti, dipendano essi da obbligazione da quella assunte, o dipendano invece dalla legge cui primieramente essa trovavasi soggetta, ha fornito occasione alla giurisprudenza di pronunciarsi più d'una volta sopra simile questione, ed a tre si possono ridurre i sistemi seguiti. Da una parte, si è sostenuta l'assoluta nullità della naturalizzazione straniera, agli effetti di far perdere la sudditanza primitiva; dall'altra, si è stabilito che non possa l'individuo opporre ai terzi una naturalizzazione, che riesca lesiva ai loro interessi; dall'altra parte infine, si è riconosciuto invece costituire il cambiamento di nazionalità l'esercizio d'un diritto vero e proprio e non avere i terzi azione di sorta da far valere contro di esso.

Il problema si presenta particolarmente interessante in quegli Stati, nei quali non vige ancora l'istituto del divorzio, la naturalizzazione all'estero potendo fornire allora l'unico mezzo per eludere la regola dell'indissolubilità del matrimonio, e la maggior parte dei giudicati delle autorità dei varî paesi in ordine a questo problema si è avuta precisamente in tale

ipotesi. Per altro essa può sorgere in moltissime altre ipotesi ed anche nel nostro paese si è dato recentemente un caso diverso da quello solito del divorzio.

Si trattava cioè d'un nostro connazionale, il quale aveva ottenuta la naturalità in Austria allo scopo d'esimersi dall'obbligo fatto dalla legge italiana di riservare la quota per i figli naturali, ed il Tribunale di Chiavari prima (sentenza 16-21 settembre 1895), la Corte d'Appello di Genova poi (1) (sentenza 15 giugno 1896) sostennero che, siccome si emergeva ad evidenza che L. Massone aveva chiesto ed ottenuto la cittadinanza austriaca all'unico scopo di togliere ai figli quella porzione di eredità, cioè la quota legittima ad essi garantità dal cod. civ. ital., così, pel noto principio di diritto che *fraus omnia corrumpit*, l'acquisto della nazionalità estera doveva considerarsi come non avvenuto (2).

Infatti è questo principio di diritto che *fraus omnia corrumpit*, quello che generalmente viene invocato in appoggio del sistema più rigoroso ed anche di quello intermedio, per così dire. « Ogni volta che il nostro diritto, scrive il De-Folleville (3), stabilisce una facoltà, tale facoltà è sempre subordinata però ad un'eccezione, l'eccezione che non si abbia frode, perchè *fraus*, ecc.; massima ben nota, la quale domina sopra tutto quanto il diritto e non si comprende perchè non dovrebbe applicarsi anche in materia di naturalità, dove l'ordine pubblico è in giuoco in modo manifesto.

« D'altra parte si aggiunge che, se non si adottasse tale soluzione, sarebbero scossi i principî più saldi e più si-

(1) Cfr. *Legge*, 1896, 2, pag. 301. — *Foro Ital.*, 1896, I, 760.

(2) Cfr. sentenza Appello Genova cit.

(3) Op. cit., N. 377, pag. 286 e segg.; il quale per altro conclude per l'opposto sistema.

curi del diritto. Ne deriverebbe un vero pericolo sociale! Numerosi sono gli Stati nei quali la naturalizzazione è conseguita con straordinaria facilità. Basterebbe quindi passare la frontiera ed acquistare fors'anche per mezzo di denaro (come vedemmo) una nuova nazionalità, per prevalersi d'allora in poi d'una prerogativa, che solo pochi giorni prima non si avrebbe potuto invocare, sotto pena di far violenza alle convenienze sociali e di turbare l'ordine pubblico! Un sistema siffatto non si rende rifiutabile per se stesso a causa delle sue conseguenze? ».

Nel campo opposto due sono le ragioni principali che si avanzano: il rispetto alla libertà individuale, da un lato; le conseguenze veramente illogiche, che derivano dall'applicazione del principio della frode, dall'altro.

Della giustezza della prima obbiezione è facile convincersi: se la legge ha stabilito senz'altro che la naturalizzazione all'estero debba valere come rinuncia all'originaria sudditanza, se la legge non esige che si abbia a cercare se vi sia, o meno frode nel cambiamento di nazionalità, ciò significa che essa ha voluto rispettare in questa materia tutte le possibili manifestazioni della libertà e dell'iniziativa individuale (1). Ora tale rispetto deve essere conservato anche dall'interprete.

Quanto alla seconda obbiezione, è pure facile comprendere come l'applicazione del principio della frode, spinta alle sue ultime conseguenze, verrebbe a sopprimere completamente lo stesso diritto di mutare patria, perchè « è naturale che in fondo ed in via generale non si vada a cercare la protezione di leggi d'un nuovo paese, quando non si trovi in tale cam-

(1) « L'espatriazione, disse il Trouchet, è l'uso d'una facoltà naturale che non può contestarsi all'uomo ».

biamento un vantaggio od un interesse (1). Ogni naturalizzazione quindi, per forza stessa delle cose, può riuscire, od a contrariare una disposizione di legge, od a ledere un interesse qualsiasi, in nome del quale potrebbero levarsi delle pretese » (2).

S'aggiunga che per regola la validità degli atti si apprezza facendo astrazione dal loro movente (3) e s'aggiunga anche

(1) Ora nessuno all'infuori di noi stessi può avere il diritto di valutare questo vantaggio, o questo interesse.

(2) De-Folleville: op. cit., N. 383, pag. 297. — Cfr. pure dello stesso autore la monografia *De la naturalisation en pays étranger des femmes*, ecc, cit., pag. 108.

(3) Scrive il Contuzzi (Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 162): « Quando un atto è considerato lecito dalla legge, non devesi ricercare l'elemento subiettivo per cui un individuo lo abbia compiuto; basta che, compiendolo, si sieno osservate le prescrizioni di legge...

« È questa una indagine che mena ad assodare se l'atto compiutosi sia quello appunto dalle leggi disciplinato, ovvero riducasi ad un simulacro, ad una parvenza del medesimo. Nella ipotesi in cui si impugni, come fatta in frode dei terzi, la rinuncia alla cittadinanza da parte di un cittadino, l'autorità giudiziaria in Italia deve assodare:

a) se l'individuo ha fatto la dichiarazione di rinunzia davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio e se ha trasferito in paese estero la residenza;

b) o se l'individuo ha ottenuto la cittadinanza in paese estero;

c) o se l'individuo ha, senza permissione del Governo, accettato l'impiego da un Governo estero, o sia entrato al servizio militare di Potenza estera (ipotesi queste due che non figurano più nel sistema di diritto oggi vigente, essendo state tolte dalla legge sull'emigrazione del 1901).

« Assodati in senso positivo questi tre punti secondo le tre diverse ipotesi, deve l'individuo considerarsi come straniero per l'Italia; e quindi non più assoggettato allo statuto personale italiano per gli atti compiuti da quell'istante, in cui si verifica per lui la rinuncia implicita od esplicita alla cittadinanza italiana ».

che enormi sono le difficoltà che si presentano nello stabilire quale possa essere questo movente, per cui nulla di più facile che in una ricerca di tal natura si riesca, come disse il Portalis, a « preferire la probabilità di congetture alla certezza, che ci è fornita dall'evidenza ».

Gli stessi autori infatti che si dichiarano sostenitori dell'applicazione del principio della frode, non s'accordano poi nel determinare i criterî, in base ai quali questa frode deve venire apprezzata.

Sostiene l'Hammond (1) come la frode sia evidente in colui che, poco dopo essersi fatto naturalizzare all'estero, ristabilisce il proprio domicilio in patria. Se non che il semplice domicilio figura in ben poche legislazioni come modo di ricupero *ipso iure* della cittadinanza d'origine. Quasi sempre occorre invece una espressa manifestazione di volontà soddisfatta dalle autorità dello Stato, le quali diventano quindi arbitre di accordare, o non accordare la reintegrazione; nella quale ultima ipotesi, ecco che la naturalità acquisita dall'individuo è seria e reale, anche se questo individuo non aveva intenzione di darle simile carattere. E, se col semplice domicilio non riacquista la sudditanza, in fondo non si vede differenza di sorta fra lo stare fuori patria ed il tornare a risiedere in essa, perchè in entrambi i casi, se gode dei vantaggi inerenti alla nuova nazionalità, deve però anche sopportarne gli oneri.

Ma, nella stessa ipotesi d'una reintegrazione di diritto, quanti non sono gli altri problemi che si affacciano per dare la prova effettiva di questa frode! Quanto tempo dovrebbe correre, per esempio, fra la naturalizzazione all'estero ed il ricupero della cittadinanza d'origine?

(1) Hammond: *Southern Law Review*, Saint-Louis, 1876, pag. 544.

Ne consegue quindi che anche il sistema di far derivare la frode dall'avere, o non avere un dato individuo ricuperata la sua nazionalità primitiva (1) non può venire accettato, appunto perchè, o questo ricupero non è un atto unilaterale, ed allora può lo Stato impedirlo, o questo ricupero, è bensì un atto unilaterale, ma rimangono pur sempre altri elementi, il cui apprezzamento è completamente àbbandonato all'arbitrio dell'interprete.

Ma l'argomento, secondo noi, veramente decisivo, per rigettare senz'altro l'applicazione del principio della frode in materia di mutazione di nazionalità, si è quello che manca assolutamente la base giuridica di tale applicazione. Infatti, in quali casi si può dire di trovarsi davvero di fronte ad una frode alle leggi dello Stato? In altre parole, quali sono gli elementi della *fraus,* che, secondo la massima latina, *omnia corrumpit?*

Senza dubbio il primo elemento è l'intenzione da parte dell'individuo; non si deve credere però che, ogni qualvolta v'abbia l'intenzione, vi abbia anche la frode senz'altro.

Occorre, è condizione *sine qua non* un secondo elemento, e precisamente la violazione d'una speciale disposizione di legge. Ora, una volta che sia stata esplicitamente accordata al cittadino la facoltà di mutare cittadinanza, non solo non è una naturalizzazione fatta in frode alle leggi della propria patria il cambiamento di nazionalità, fosse pure allo scopo di sottrarsi all'obbedienza di talune di queste sue leggi, ma rappresenta anzi l'esercizio d'un vero e proprio diritto da parte sua (2).

---

(1) Sistema propugnato dall'Holtzendorff (Monogr. cit. nel *Journal,* 1876, pag. 13), in seguito appunto alle obbiezioni mosse al sistema precedente.

(2) Cfr. in questo stesso senso il Sechi (Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 115), il quale così si esprime: « Quando non è esclusa la realtà

« L'uomo che abbandona la patria per abbracciarne un'altra, disse l'avvocato generale Reverchon della Corte di Cassazione francese nella discussione d'una causa assegnata a sentenza il 19 luglio 1875 (1), l'uomo che abbandona la patria per abbracciarne un'altra può esservi spinto dalla considerazione di particolari agevolezze, che la sua legge d'origine non gli acconsente e che spera di conseguire invece sotto una legge straniera: nel far ciò egli gode d'un diritto incontestabile, a meno che si tratti d'un paese che proibisca assolutamente l'abdicazione della nazionalità d'origine, e quindi, dato pure che la sua condotta possa suscitare biasimo nel campo della morale, nel campo del diritto invece egli è libero di vivere sotto una legge più indulgente, o più larga. Soltanto si deve eccettuare il caso, in cui l'individuo domandi ad una legge arretrata, o barbara la possibilità di commettere fatti, che sieno illeciti od immorali in tutti gli Stati civili; ma tale caso è raro e non entra nella questione della quale facciamo parola.

« Si supponga, a mo' d'esempio, l'abitante d'un paese nel quale la differenza di culto è considerata quale un impedimento al matrimonio, come tuttora in qualche codice germanico (2): nulla di illecito, o di immorale, nessuna frode nella domanda

---

dell'atto, quando non si tratti di rinuncia *simulata*, e quindi si ha di diritto la cessazione dell'impero della legge italiana, non si può sostenere che il cittadino non sia, ciò non ostante, incorso nella perdita della cittadinanza italiana, allegando la *frode*, che avrebbe inficiato l'atto, solo perchè il rinunziante a questo si sarebbe indotto onde non essere tenuto ad obbedire ad una legge italiana. È evidente, infatti, che, se l'acquisto della cittadinanza pone senz'altro il rinunziante al di fuori della legge italiana, non si può parlare di frode a questa legge per la contraddizione che nol consente ».

Cfr. pure Cappellini: *L'acquisto di cittad. estera per naturaliz. e le leggi success. ital.* (*Foro ital.*, 1896, I, 760).

(1) *D. P.*, 1876, I, pag. 5-8 e nota.

(2) Cfr. Lehr: *Eléments du droit civil germanique*, pag. 316.

di questo individuo per ottenere la naturalità in uno Stato straniero, allo scopo precisamente di poter contrarre matrimonio, nonostante tale differenza.

« La stessa cosa si deve dire del divorzio. Certo noi siamo fra quelli che si rallegrano che un simile istituto non figuri più nella legge francese; non possiamo però per questo fare l'ingiuria agli autori del codice civile di considerarli come introduttori di un'istituzione condannata dalla morale di tutto il mondo e neppure possiamo muovere la stessa ingiuria alle nazioni, al giorno d'oggi così numerose, che hanno accolta siffatta istituzione.

« E non è ancora tutto. Se commette frode alla legge francese il francese che si fa naturalizzare in uno Stato che ammette il divorzio, per poter sciogliere il matrimonio, bisognerà dire che commette frode alla sua legge d'origine anche l'abitante di questo secondo Stato che, per poter rendere indissolubile il coniugio, domanda la naturalità in un paese, nel quale, come in Francia, non è possibile fare il divorzio! La conseguenza è logica e noi non vediamo proprio in qual modo si potrebbe scansarla. Come adunque giustificare la causa che porta ad essa? ».

Nessun dubbio quindi da parte nostra nel rigettare senz'altro l'applicazione del principio della frode in materia di mutazione di sudditanza e nel prescindere da ogni ricerca sul movente, ogni qualvolta l'espatriazione dell'individuo soddisfi a quelle condizioni ed a quei requisiti, che precedentemente abbiamo esaminati. Quanto all'efficacia poi che possono avere in patria gli atti da lui compiuti posteriormente alla snazionalizzazione, tale questione dev'essere esaminata alla stregua delle norme, che presiedono alla formazione ed all'applicazione degli atti in generale, nei rapporti fra Stato e Stato.

« Qualora, a riguardo dell'applicazione nella patria di origine d'un atto della vita civile compiuto dall'ex-cittadino, si assodasse che la richiesta applicazione non potesse avere

luogo per esservi un ostacolo nelle contrarie disposizioni della legge della patria d'origine, non si deve risalire sino al momento in cui avvenne la espatriazione. Come pure, a valutare se si debbano ritenere come legalmente avvenute la espatriazione dell'individuo e la conseguente sua naturalizzazione, non si deve indagare se un atto qualsiasi compiuto dal suddetto individuo sotto il regime del nuovo statuto sia o no contrario alle leggi di ordine pubblico imperanti nel paese d'origine.

« Se, dopo avvenuta la naturalizzazione dell'italiano all'estero, costui, giovandosi del nuovo statuto personale, compisse alcuni atti della vita civile che non potrebbero spiegare efficacia in Italia, come contrarî alle leggi proibitive italiane ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume, in tal caso si potrebbe impedire che tali atti si applicassero e si eseguissero in Italia. Ma, per assodare se questi atti si possano o no eseguire in Italia, non si deve indagare se il loro autore sia uno straniero originario ovvero un ex-cittadino italiano; e molto meno è lecito impugnare la legalità dell'avvenuto cambiamento di cittadinanza per la sola circostanza che l'italiano si decise ad espatriare per compiere i detti atti con la salvaguardia di un novello statuto personale, che ve lo avesse potuto autorizzare » (1).

Nella circostanza d'un individuo che si naturalizzi all'estero per divorziare, due sono le ipotesi che possono darsi ed in entrambe la soluzione della questione si presenta facile e piana, senza che sia necessario ricorrere all'annullamento della naturalizzazione straniera. O l'individuo, ottenuta la sentenza di divorzio, riacquista la cittadinanza e, riacquistata la cittadinanza, domanda l'esecuzione della sentenza medesima; o l'individuo

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 163.

invece prima domanda tale esecuzione e poi chiede d'essere reintegrato. Nel primo caso, le autorità giudiziarie si rifiuteranno di dare esecuzione alla sentenza estera; nel secondo caso al contrario è la reintegrazione quella che verrà negata.

Finalmente, quanto all'argomento della eventuale lesione dei diritti dei terzi, è facile persuadersi come neppur esso possa vantare una solida base giuridica. Infatti, o questi diritti erano stati acquisiti dai terzi precedentemente all'espatriazione dell'individuo, ed allora l'obbligo da parte sua di soddisfarli non può venir meno, nonostante l'espatriazione e senza che sia necessario d'obbligarlo a riannodare i suoi legami primitivi di cittadinanza, dal momento che i terzi ponno intentare un'azione di danni ed interessi, in caso di non adempimento (1); o questi diritti invece non erano ancora stati acquisiti, ed allora si tratta di una semplice aspettativa di diritto, di semplici speranze più, o meno fondate, le quali, come non possono costituire fondamento per intentare un'azione di danni ed interessi, tanto meno debbono poter render nullo un atto,

---

(1) « L'azione di danni ed interessi, che la parte lesa può intentare, scrive il Contuzzi (N. 161), è giustificata dal fatto che la persona impegnata non ha adempiuto la sua obbligazione, ma non pel motivo che la persona obbligata volle espatriare. L'esercizio di un diritto inerente alla personalità umana e che appunto per questo costituisce materia di un diritto *pubblico* dell'individuo non può fornire materia ad azione di danni per pretesa lesione d'interessi altrui. Quando si contratta è implicitamente inteso fra le parti che nessuno di loro rinunzia ai diritti inerenti alla sua personalità; è inteso che, se per l'esercizio di questi diritti una delle parti contraenti si mette nella impossibilità di adempiere gli obblighi assunti, essa dev'essere tenuta ad indennizzare l'altra. Ma, anche nell'ipotesi che in un contratto una delle parti od entrambe si fossero impegnate di non esercitare uno dei menzionati diritti (ad esempio quello di espatriare), tale clausola sarebbe da ritenersi intrinsecamente nulla ».

che rappresenta l'esercizio d'un vero e proprio diritto da parte dell'espatriato medesimo.

Nel caso specifico, presentatosi al Tribunale di Chiavari prima, ed alla Corte d'Appello di Genova (1) poi, bisogna tener presente come i diritti sull'eredità d'una persona si affermino solo al momento dell'apertura della successione, per cui nessun fondamento avevano le pretese dei figli naturali nel domandare la legittima, che loro sarebbe spettata secondo la legge italiana e non invece secondo la legge austriaca (2). Non v'era poi ragione alcuna per ricorrere al principio della frode, perchè, dato pure che si accolga il principio della frode in sè e per sè, « non può rinvenirsi un'offesa all'ordine pubblico nella legge di un paese, la quale non ammette il diritto di legittima nel figlio naturale sulla eredità del proprio padre (3) ». S'aggiunga

---

(1) Sentenze citate a pag. 397 della presente opera.

(2) Così come nessun fondamento avrebbero le pretese di lesione dei proprî diritti avanzate dal figlio di persona, che si fosse riammogliata e la cui successione si fosse aperta quindi in favore della moglie e dei figli avuti dal secondo matrimonio.

(3) P. Contuzzi: N. 160, nota 2.

Invece « il magistrato ritenne che, regolandosi la successione dell'ex cittadino italiano secondo il suo nuovo statuto personale (legge austriaca), ciò importasse una lesione alle norme di diritto pubblico vigenti in Italia, e quindi non potesse avere effetto in Italia il testamento del *de cuius*, in virtù del disposto dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del cod. civ. ital., secondo cui gli atti di un paese estero non ponno derogare alle leggi proibitive italiane ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume » (Contuzzi: idem)

Ecco poi come concluse il magistrato nostro: « Ora non può mettersi in dubbio che l'assoluta preterizione dei figli naturali, ai quali il cod. civ. ital., riserva una parte della eredità paterna, è diametralmente contraria, tanto all'ordine pubblico, quanto al buon costume, ma più specialmente a questo, imperocchè la colpa di essere

che nella fattispecie non si trattava d'una disposizione che dovesse avere esecuzione in Italia.

Analogamente osserva il Contuzzi (1) come non possa dolersi un cittadino italiano, se il proprio padre si naturalizza in un paese, dove gli è accordata la facoltà di testare nel modo più ampio, e neppure possa dolersi la donna italiana, se il marito acquista la cittadinanza in uno Stato, nel quale i diritti del coniuge superstite non vengono riconosciuti nella misura stabilita dal nostro codice civile.

Nella giurisprudenza francese si fu nel 1845 (2) per la prima volta che venne consacrata la teorica della frode alla legge, nell'ipotesi d'un francese ammogliato che, ottenuta la cittadinanza in Isvizzera ed ivi divorziato, aveva in seguito sposato una donna francese; la Corte di Cassazione dichiarò infatti che, tanto il divorzio, quanto la naturalità conseguita all'estero dovevano ritenersi come non avvenuti relativamente alla prima moglie, espressamente decidendo che, « quando è constatato che un francese s'è fatto naturalizzare all'estero, *allo scopo d'arrivare ad un risultato riprovato dalla legge francese, o di procurarsi una libertà da tale legge non ammessa*, questa naturalizzazione dev'essere considerata come fatta in frode alla

---

stati procreati fuori matrimonio non è dei figli, ma esclusivamente de' genitori; perciò, essendo gli instanti M. E. ed M. A. nati da padre italiano, costui non poteva esimersi dall'obbligo di rispettare la legge italiana, che accorda anche ai figli naturali, se legalmente riconosciuti o dichiarati tali, una quota dell'eredità paterna ».

(1) Monogr. cit., N. 165.

(2) Cfr. sentenza 16 dicembre 1845; Sirey: *Recueil* cit., 1846, 1, pag. 100. Per altro la consacrazione di tale teorica da parte della giurisprudenza francese si giustifica benissimo, dal momento che il magistrato francese in generale si riteneva competente ad indagare il motivo per il quale gli individui acquistavano una nazionalità straniera.

legge medesima e quindi nulla a riguardo delle autorità francesi ».

Un'analoga questione si presentò ancora in Francia nel 1874-1875 arrivando ad un'analoga soluzione, tanto dinanzi al Tribunale di Tolosa prima ed alla Corte d'Appello poi, quanto dinanzi alla Suprema Corte francese.

« Si trattava in origine, scrive il Cogordan (1), d'una domanda di separazione avanzata dalla Signora di R.... contro suo marito, nanti i magistrati di Tolosa. Questi di lì a pochi giorni acquistava la cittadinanza svizzera, conseguendo successivamente il diritto di borghesia ad Hemmenthal ed il diritto di cittadinanza a Sciaffusa. Alla domanda della moglie, il signor di R.... rispose eccependo l'incompetenza e pretendo di dover venire chiamato invece dinanzi i magistrati d'Hemmenthal, suo nuovo domicilio. Ma il Tribunale di Tolosa (2) rigettò la declinatoria, fondandosi sul principio che la naturalizzazione era stata acquistata con intento di frode. Avendo poi la Corte d'Appello (3) confermato tale giudicato, il Signor di R.... adì la Corte di Cassazione, che rigettò definitivamente le sue pretese » (4).

---

(1) Op. cit., pag. 183-184.

(2) Sentenza 1 giugno 1874.

(3) Sentenza 17 luglio 1874.

(4) « Atteso, dice la sentenza del 19 luglio 1875, che è assodato nella sentenza impugnata che il signor di R.. si è fatto naturalizzare all'estero all'unico intento di sottrarsi alla giurisdizione dei tribunali francesi, di togliere alla moglie le garanzie derivanti da tale giurisdizione e d'ottenere in Isvizzera un divorzio proibito dalle leggi francesi; che infine la naturalità acquisita entro brevissimo termine e la sua assenza alla vigilia quasi della discussione giudiziaria costituiscono delle vere manovre fraudolenti destinate a paralizzare i diritti della signora di R..., ecc. ecc. ».

Nel giudicato però di questa causa si riscontra un fatto nuovo, quello cioè che il magistrato non si rifiuta a riconoscere in via di massima la naturalità conseguita all'estero dall'individuo, ma si limita semplicemente ad impedire che colui che l'ha ottenuta possa prevalersene contro il terzo, che aveva intenzione di ledere, o contro la legge, ai cui disposti egli intendeva sottrarsi.

Ci troviamo pertanto di fronte ad una teorica, per così dire, intermedia, la quale ha riscosso il plauso di molti autori non solo (1), ma ha servito di base alla giurisprudenza francese per molto tempo ed è stata accolta quindi anche in quasi tutti i pronunciati emessi nel famoso processo Bauffremont-Bibesco, di cui già conosciamo i precedenti (2).

In questo caso però, oltre alla questione della validità d'una naturalizzazione straniera, conseguita allo scopo di compiere atti in dispregio della legge francese, si aveva anche quella dell'espatriazione d'una persona, a proposito della quale poteva

(1) Compreso il Cogordan: op. cit., pag. 184.

(2) La stessa soluzione è stata data dalle autorità giudiziarie francesi all'affare Vidal. Si trattava di due sposi che, separatisi in Francia, d'accordo si erano fatti naturalizzare in Isvizzera; la moglie però, approfittando della legge svizzera, aveva ottenuto in seguito il divorzio e si era rimaritata in patria. Su domanda del marito il Tribunale della Senna (31 gennaio 1877, *D. P.,* 1878-2-6), si rifiutò a riconoscere la validità della naturalizzazione, « atteso che la naturalizzazione debba costituire, da parte del francese che l'ottiene, l'esercizio d'un diritto legittimo e non l'abuso d'una facoltà, che cesserebbe per ciò stesso di esser protetta dalla legge, ecc. ». E la decisione venne confermata dalla Corte d'Appello di Parigi (30 giugno 1877, *D. P.,* 1878-2-6).

Analogamente il Tribunale civile di Nizza, nel caso di un italiano naturalizzatosi francese che aveva chiesto il divorzio in Francia, ritenne che vi fosse lesione degli interessi acquistati dalla moglie col matrimonio in Italia, che non ammette l'istituto del divorzio (sentenza 10 gennaio 1894; *Journal,* 1894, pag. 120).

dubitarsi del godimento d'una piena capacità giuridica, ed i motivi di tale dubbio già abbiamo esaminati nel capitolo della naturalizzazione (1). Ora, mentre il magistrato avrebbe potuto fermarsi sopra questo quesito, perchè, come bene disse il Labbé (2), esso solo costituiva la base più solida d'una soluzione giuridica vera e propria, nei suoi giudicati invece pronunciò anche in merito all'efficacia della naturalizzazione straniera.

La sentenza in prima istanza del Tribunale della Senna (10 marzo 1876) (3) infatti, oltre all'affermare la condizione di incapacità della principessa di Bauffremont, dichiarava che « atteso che la convenuta abbia sollecitato ed ottenuto questa nazionalità (la tedesca), non per esercitare i diritti e compiere i doveri ad essa inerenti, fissando il proprio domicilio nello Stato di Sassonia-Altemburgo, ma nell' unico intento di sfuggire alle proibizioni della legge, contraendo un secondo matrimonio, e di alienare la sua novella condizione appena l'avesse acquistata », per questi motivi dichiarava che, tanto il matrimonio contratto a Berlino, quanto la naturalizzazione straniera dovevano reputarsi nulli e di nessun effetto.

La Corte d'appello di Parigi invece nella sentenza del 17 luglio 1876 (4), pur rilevando come il cambiamento di sudditanza era stato provocato dalla principessa « per farsene,

---

(1) Vedi retro, capitolo VIII, § 3, pag. 183 e segg.

(2) Nel *Journal du droit int. privé,* 1875, pag. 421. Il Labbé infatti, dopo aver esposta la teorica della *fraus legis,* addimostrandosi fautore della medesima, scrive: « Noi desideravamo veramente di indicare anche questo motivo di nullità, per altro noi crediamo sempre che l'eccezione del difetto d'autorizzazione maritale sia la base più solida d'una soluzione conforme al diritto ».

(3) Vedi retro, capitolo e § cit. pag. 184.

(4) *Journal,* 1876, pag. 352.

col favore d'una legge straniera, che non era la sua, un mezzo giuridico per trasformare, contro la volontà di suo marito e la disposizione della legge francese, la sua separazione di corpo in divorzio », si limitò a stabilire essere *non opponibile* l'atto di naturalità nei rapporti col principe di Bauffremont ed essere nullo e di niun effetto *in Francia* il matrimonio contratto a Berlino. E la sentenza fu confermata dalla Cassazione francese (1).

Parallelamente allo svolgimento della causa la Corte d'Appello di Parigi aveva emesso due sentenze, colle quali era stata tolta alla principessa la custodia dei figli, trasferendola al padre e colla minaccia del pagamento di cinquecento franchi a titolo di danni ed interesse per ogni giorno di ritardo, durante il primo mese, e di mille franchi invece, trascorso tale periodo di tempo.

Avendo la principessa rifiutata obbedienza alle due sentenze e, d'altra parte, non potendo il principe trovare in Francia beni sufficienti per pagarsi dell'ingente somma, della quale la moglie si era resa, con ciò fare, debitrice verso di lui, incominciò nel Belgio una nuova procedura, praticando anzitutto dei pignoramenti sulle somme, che avrebbero potuto pervenire alla principessa nella successione della madre, la principessa di Chimay. Poscia chiamò la principessa Bibesco nanti il Tribunale civile di Charleroi, per far dichiarare la validità di tali pignoramenti e nel medesimo tempo per ottenere *l'exequatur* nel Belgio delle due sentenze citate della Corte d'Appello di Parigi, e chiamò anche il principe Giuseppe di Chimay, nella sua qualità di terzo pignorato.

La principessa si presentò in giudizio, ma si presentò nella qualità di principessa Bibesco e si presentò anche

(1) *Journal*, 1878, pag. 505.

il principe Georges Bibesco, come suo legittimo marito, ed allo scopo di intervenire nel giudizio medesimo.

Il 3 gennaio 1880 il Tribunale di Charleroi dichiarava valido l'intervento in causa del secondo marito, reputando costituire una falsa applicazione dei principî generali del diritto internazionale quello di riconoscere, dei diritti personali derivanti dalla naturalizzazione estera, soltanto i diritti che non hanno nulla di contrario colle leggi della patria d'origine, e conseguentemente considerando pienamente valida la mutazione di nazionalità della principessa non solo, ma pienamente valido anche il matrimonio da lei contratto col principe Georges Bibesco, dal momento che « la donna si spoglia della sua sudditanza, tanto per mezzo della naturalizzazione, quanto per mezzo del matrimonio e che in entrambi i casi d'allora in poi il suo stato e la sua capacità debbono essere retti dalla legge della sua nuova patria, leggi che debbono seguirla dappertutto » (1).

Nel merito il Tribunale di Charleroi rifiutava poi *l'exequatur* alle due sentenze francesi, respingeva completamente le diverse azioni intentate dal principe di Bauffremont, per far dichiarare la validità dei pignoramenti eseguiti, e lo condannava infine al pagamento della somma di quindicimila franchi a titolo di danni ed interessi.

Di recente però anche la giurisprudenza francese ha mutato completamente indirizzo, ammettendo rappresentare il cambiamento di cittadinanza un vero diritto individuale, non potere l'autorità giudiziaria indagare il motivo per il quale tale cambiato può essere stato provocato dall'individuo, nè i terzi aver motivo di sorta per eccepire contro di esso la lesione dei proprî interessi. Così le sentenze del Tribunale della Senna del 9 no-

(1) Sentenza citata; cfr. De-Folleville: op. cit., pag. 340.

vembre 1892 (1) e del 18 giugno 1896 (2), la sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 12 maggio 1893 (3), in conferma della prima, e la sentenza della Corte d'Appello di Algeri del 2 dicembre 1893 (4), in opposizione invece alla sentenza del Tribunale di Tunisi (5).

Nel primo caso trattavasi d'un italiano, che aveva ottenuto la cittadinanza francese per decreto presidenziale e poscia aveva chiesto in Francia una sentenza di divorzio contro la moglie. Questa, per opporsi al divorzio, avanzò la nullità della naturalizzazione del marito, posto che unico movente di tale mutazione di sudditanza era stato quello di sciogliere il vincolo matrimoniale dalle leggi italiane considerato come indissolubile; ma il Tribunale civile della Senna respinse l'eccezione, basandosi precisamente sopra la considerazione che il cangiamento di nazionalità è un fatto lecito in sè e per sè, permesso a tutti coloro che si trovano nelle condizioni e nelle circostanze dalla legge stabilite, e che lo speciale movente di tale atto non costituisce una di queste condizioni e circostanze, per cui una volta osservate le condizioni e le circodalla legge previste, il decreto di naturalizzazione deve ritenersi un atto di diritto pubblico, che sfugge ad ogni approvazione o contraddizione.

Analogo il caso che portò alle sentenze del Tribunale della Senna, in data 18 giugno 1896, e della Corte d'Appello di Algeri, in data 2 dicembre 1893, ed analogo il contenuto di queste sentenze medesime, essendosi in entrambe giudicato che, « esercitando ciascuna nazione, senza riserva, la sovranità e la

---

(1) *Journal,* 1892. pag. 155.

(2) *Journal,* 1896, pag. 842.

(3) *Journal,* 1893, pag. 847.

(4) *Journal,* 1894, pag. 120.

(5) Sent. 21 marzo 1892; *Journal,* 1892, pag. 933.

giurisdizione nel suo territorio, ne deriva che l'atto, con cui il governo accorda la naturalità, sfugge ad ogni e qualsiasi contestazione giudiziaria » (1).

§ 9.

Un altro caso, nel quale ha trovata applicazione la teorica della ricerca dell'elemento intenzionale, è stato quello delle naturalizzazioni domandate in paese estero sotto l'influenza di pressioni, di imperiose necessità politiche cioè, o di odiosità e vessazioni, per isfuggire alle quali precisamente l'individuo non aveva altro mezzo all'infuori di quello di ottenere la cittadinanza di quel determinato paese.

L'antica giurisprudenza francese era costante in tale applicazione ed un esempio lo abbiamo trovato nella sentenza, che poco fa ricordammo, del Consiglio di Stato a proposito di quei francesi, che avevano chiesta la borghesia in Amburgo all'unico intento di potervi esercitare il commercio. Negli stessi autori italiani poi la questione è variamente risolta ed il Saredo (2), per esempio, dice come non possa in generale intendersi spogliato dalla sua nazionalità d'origine un cittadino, che abbia bensì ottenuto una nazionalità in paese estero, ma non coll'animo di rinunciare al vincolo primitivo.

Per parte nostra invece niun dubbio può sorgere nel rigettare senz'altro l'applicazione della teorica dell'*animus* anche in questo caso speciale. Anche in questo caso infatti si possono avanzare quelle obbiezioni, che già abbiamo detto potersi opporre in generale contro questa teorica medesima: l'obbiezione che, siccome l'*animus* non è indicato dalla legge, così l'interprete non può di proprio arbitrio aggiungervelo; l'obbiezione che

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 205, nota 4, pag. 324

(2) Op. cit., pag. 118.

quasi tutti i modi di rinuncia tacita costituiscono delle presunzioni *iuris et de iure* e specialmente la rinuncia fatta derivare da naturalizzazione acquistata all'estero, in quanto che essa è stata ispirata in pressochè tutti i legislatori dalla preoccupazione di impedire che un medesimo individuo possa trovarsi vincolato a due patrie contemporaneamente; l'obbiezione che la valutazione dell'elemento intenzionale darebbe troppo largo adito agli apprezzamenti individuali e quindi all'arbitrio, col pericolo sempre sovrastante di far trionfare una semplice probabilità, una congettura, un'ipotesi qualsiasi sopra un fatto preciso e determinato; l'obbiezione infine che è quasis empre impossibile indovinare quali sieno le vere intenzioni di colui che acquista una cittadinanza straniera.

Non crediamo però di appoggiare l'opinione, emessa dal Sechi per dare una novella prova dell'inammissibilità della teorica dell'*animus* anche nel caso di coazione. Dice infatti il Sechi (1) che essa « tanto più è inammissibile, in quanto che con essa si verrebbe a fare nella legge una distinzione che non esiste, e che nemmeno — a chi ben osservi — ha ragione di esistere » e sin qui siamo perfettamente d'accordo. Ma, perchè escludere che la legge non possa usare qualche favore anche verso chi nel suo amore alla patria non ha saputo trovare la forza bastante per resistere a quella coazione, a quella pressione, e, per interessi forse puramente materiali, ha preferito alla propria cittadinanza una cittadinanza straniera? Perchè condannarlo a restar per sempre soggetto a questa sudditanza e non permettergli di poter ritornare a formar parte di quella patria, che ha abbandonata unicamente per ragioni economiche, delle quali niuno può mettere in dubbio la dolorosità, e fuori della quale egli ha chiesto la naturalità straniera allo scopo

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 115, pag. 276.

soltanto di poter godere in modo completo dei benefici e delle prestazioni, che gli offriva lo Stato di dimora?

Se non si deve derogare in riguardo a questi individui al principio di non prendere in considerazione l'elemento intenzionale, ciò lo si deve fare, perchè tale principio ha una solida base giuridica, e non già per punire chi di una siffatta punizione non si è reso degno. Anche nella loro qualità di cittadini d'uno Stato straniero, questi individui possono tornar utili alla patria d'origine e, se tale utilità non può costituire una ragione sufficiente per venir meno all'osservanza d'una precisa norma di diritto, può però essere presa in considerazione dal legislatore all'effetto di rendere molto più agevole a questi individui medesimi, anzichè osteggiare, il riacquisto della sudditanza primitiva una volta tornati in patria. E ciò è tanto vero che in quasi tutte le legislazioni figura l'istituto della reintegrazione, il quale suppone quasi sempre il caso d'una persona che abbia persa la nazionalità, ma che nell'animo suo si sia sempre considerata vincolata alla sua patria di nascita onde, non appena ciò gli sia stato possibile, essa si sia affrettata a domandare di poter tornare a formarvi parte.

§ 10.

Da quasi tutte le legislazioni è ritenuto come un diritto personale quello di mutare cittadinanza, e, come principio, nessuno certo può muovere contro di esso obbiezione di sorta, così come nessuno può muovere obbiezione contro la libertà di emigrare.

Per altro gli interessi privati degli individui non debbono pregiudicare gli interessi dell'intiera organizzazione alla quale questi individui medesimi appartengono; una patria non è una casa, che l'uomo possa cangiare quando e come crede, per trasportarsi nel luogo che maggiormente gli faccia co-

modo. Più che giusto quindi che, quand'egli sia nato in un dato paese, vi abbia passata tutta la sua giovinezza ed abbia fruito di molti dei benefici inerenti alla cittadinanza di questo stesso paese, una volta raggiunta l'età nella quale il suo sviluppo fisico è completo, sia reclamato dalle autorità, perchè, in corrispettivo dei vantaggi goduti, si sottometta anche a degli oneri più o meno gravi.

Questo il motivo, per il quale di fronte a siffatte categorie di persone il divieto di mutare cittadinanza è considerato rivestire tutti i caratteri di legittimità anche presso quegli scrittori, che hanno proclamato come un canone di diritto internazionale il principio della libertà individuale (1); e questo pure il motivo, per il quale simile divieto figura tuttora in moltissime legislazioni e, in quanto venga violato, si giustifica effettivamente come lo Stato d'origine possa rifiutarsi a riconoscere validità a quella qualsiasi cittadinanza che l'individuo abbia conseguito all'estero.

Quella frode infatti, che non potemmo riscontrare nelle ipotesi precedentemente esaminate, ci appare qui invece in entrambi gli elementi, che abbiamo detto essere costitutivi della medesima, e cioè, oltre all'intenzione di violare una disposizione della legge dello Stato, l'effettiva violazione di siffatta disposizione, nel caso in questione, la violazione del divieto di mutare sudditanza, stabilito per tutti coloro che debbono ancora adempiere speciali doveri verso il loro paese di nascita.

A proposito però di questa limitazione alla facoltà generale da parte dei cittadini di cangiare nazionalità, occorre far presente il carattere che essa assume nelle legislazioni europee, completamente diverso da quello che assume invece

(1) Cfr. Catellani: op. cit.: Espatriazione.

nelle legislazioni degli Stati americani in modo speciale. Infatti, mentre nelle prime questa limitazione entra veramente nell'argomento delle espatriazioni fatte in frode alle leggi dello Stato, nelle seconde al contrario in fondo non si tratta d'altro, se non d'una logica conseguenza del principio che nessuna mutazione di nazionalità può esonerare l'individuo dalle obbligazioni contratte prima di essa.

Nelle legislazioni europee in generale l'obbligo del servizio militare comprende tutti i cittadini che non lo hanno soddisfatto, o che non ne sono stati dispensati; in quelle americane per converso di tale obbligo non si può effettivamente parlare, se non in quanto esso sia nato anteriormente alla loro emigrazione ed anteriormente all'emigrazione i cittadini non lo abbiano adempiuto.

Espressamente è stato affermato questo principio dagli Stati Uniti, in seguito ai numerosi conflitti verificati nei rapporti colla Francia e che furono occasione ad una serie numerosissima di corrispondenze fra i due Stati, dal 1859 al 1861 ed anche in questi ultimi tempi. Ecco come conclude, a mo' d'esempio, la corrispondenza scambiata fra Faukener e Thouvenel il 7 aprile 1861:

« È nostra dottrina quella che non si possa esigere il soddisfacimento del servizio militare dall'emigrante naturalizzato che abbia fatto ritorno nel suo paese, a meno che tale soddisfacimento non gli sia stato chiesto già prima di abbandonare il territorio natìo. Non basta d'essere soggetti in via di principio al servizio militare. L'obbligo di prestarlo, in quanto sia fatto dipendere dal tempo, dall'estrazione a sorte e da avvenimenti futuri, non può essere riconosciuto dalla nostra dottrina, ed è necessario quindi, per assoggettare l'individuo ad una simile responsabilità, che siasi avuta una vera diserzione, od un esplicito rifiuto a prendere le armi, dopo di essere stati designati dalla

sorte a servire alla nazione, alla quale si ha fin allora appartenuto » (1).

Visto così in generale come il principio dell'assoluta libertà di mutare patria possa venire limitato di fronte a coloro che all'obbligo militare si trovano ancora soggetti, in diverso modo noi vediamo che le legislazioni vigenti hanno introdotta tale limitazione; ordinariamente però in due modi e cioè, o negando del tutto il diritto di cangiare nazionalità a queste persone, o stabilendo quale condizione necessaria per l'esercizio del diritto medesimo l'aver ottenuta una speciale autorizzazione da parte delle autorità, a ciò dichiarate espressamente competenti. Anche in questo caso, per altro, e precisamente in quanto la naturalizzazione all'estero sia stata acquisita senza prima averne chiesto il permesso, si comprende come possa trovare piena applicazione il principio della frode e conseguentemente possa venir considerata immanente la nazionalità d'origine, nonostante l'acquisto della straniera: anche in questo caso infatti, oltre all'intenzione di violare una disposizione di legge, ci troviamo presenti alla violazione effettiva della disposizione stessa, dal momento che l'individuo si è rifiutato di prestare obbedienza alla norma, che subordinava la sua facoltà di mutare sudditanza all'autorizzazione delle autorità del proprio paese. La stessa cosa deve dirsi poi nell'ipotesi di diniego di siffatta autorizzazione.

Se non che, come in tema di quelle pretese frodi, altrove esaminate, la giurisprudenza più mite non si è spinta così oltre, da negare in via di massima il riconoscimento della naturalizzazione conseguita all'estero, ma si è limitata ad impedire all'individuo di potersi prevalere di tale natura-

---

(1) Cfr. *Report of royal commissioners on naturalisation*, ecc. Cfr. pure capitolo XXI, § 2, della presente opera.

lizzazione contro le leggi dello Stato che aveva intenzione di frodare, così, in tema di frodi alle limitazioni introdotte alla facoltà di espatriare, si è sviluppato un terzo sistema, che, pur raggiungendo i medesimi intenti dei precedenti, viene a far coincidere ad ogni acquisto di nazionalità la perdita dell'originaria ed a togliere la possibilità quindi di conflitti positivi.

Questo sistema accorda piena validità alla naturalità conseguita all'estero dal cittadino e conseguentemente in via di principio lo considera sciolto da tutti i vincoli originarî di sudditanza; soltanto non lo libera dai suoi obblighi, per ciò che riguarda la prestazione del servizio militare. E tale sistema trovò applicazione in parecchie leggi, fra le quali la legge italiana, espressamente stabilendo l'art. 12 del nostro codice civile che la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Ecco le ragioni addotte a sostegno di questo disposto nella Relazione del Pisanelli (1): « Riconoscendo la libertà del cittadino di rinunziare alla cittadinanza per acquistarne una nuova in estero paese, si pensò di mantenere nondimeno incolumi gli interessi militari dello Stato, e fu stabilito che in nessun caso la perdita della cittadinanza dispensa dall'adempiere gli obblighi della leva. Parimenti non si poteva permettere che, rinunziando alla qualità di cittadino, si acquistasse un mezzo più facile di nuocere alla patria, portando le armi contro di essa. Si volle che si potesse usare della rinunzia, non abusarne ».

Ed ecco quelle addotte dal Vigliani nella Relazione della Commissione del Senato (2): « Se vuolsi lasciare ad ogni

(1) Relazione, N. 10.
(2) Relazione, N. 15.

cittadino la facoltà di rinunziare alla cittadinanza, non si può legalmente prosciogllerlo dall'obbligo del servizio militare, nè dal sacro dovere di non portare mai le armi contro la terra che gli diede la vita. Più non sarebbe possibile la formazione di un esercito nazionale là, dove ai chiamati al servizio militare fosse aperta la via a sottrarvisi, rinunciando alla cittadinanza.

« Non sembrò poi alla grande maggioranza della Commissione che sussistesse la contraddizione, che alcuno dei suoi membri credette di vedere, tra il permettere al cittadino la rinunzia alla patria ed il mantenerlo soggetto al divieto di portare contro di essa le armi; imperocchè quest'azione è tale un misfatto che s'accosta al parricidio, e la libertà di rinunziare alla cittadinanza d'origine non può, senza incomportabile eccesso, essere spinta tant'oltre da sciogliere il rinunziante da ogni vincolo o dovere naturale verso la terra che gli fu madre. A Coriolano, che porta le armi contro Roma da cui era dannato a ingiusto bando, la posterità ha gridato con orrore l'anatema dell'infamia, mentre alzò plauso d'ammirazione all'illustre esule greco, che, eccitato da re ospitale a dirgli perchè egli rifiutasse di condurre un'armata contro la ingrata sua patria, rispondeva: — nacqui in Atene —, colle quali nobili parole quel grande esprimeva un sacro dovere che tutto il mondo civile volle rispettato ».

Nella Relazione ministeriale infine sul progetto di codice penale 22 novembre 1887 (1) si legge: « Non può non rav-

(1) N. 77.

Nel codice penale attualmente in vigore però si distingue il caso del cittadino, che porti le armi contro lo Stato, da quello invece dell'ex cittadino, a meno che si tratti di persona che abbia persa la nazionalità per essere entrata al servizio d'uno Stato straniero (ipotesi di perdita che al giorno d'oggi, e cioè dopo la promulgazione della legge sull'emigrazione del 1901, non può più verifi-

visarsi snaturato e sacrilego, e non produrre grave scandalo il fatto d'un uomo, il quale, benchè sciolto dai vincoli di cittadinanza verso lo Stato di origine, si arma contro la propria terra natale. In secondo luogo, deve pur troppo prevedersi l'eventualità che la perdita della cittadinanza d'origine sia a

---

carsi). Dice infatti l'art. 105 (102 del progetto): « Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni. La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduta la cittadinanza per essere entrato al servizio militare di uno Stato estero. Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduta la cittadinanza per qualunque altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni ».

Contro questa disposizione del codice penale, come « una indebita invasione nel campo del già preesistente codice civile », cfr. il Facelli: op. cit., N. 113, pag. 227.

Il contenuto del reato in questione è quello del portare le armi contro la patria, ma perchè tale reato si verifichi è necessario che questo fatto del portare le armi sia volontario. « L'art. 12, osserva il Bianchi (op. cit., N. 87, pag. 261), collo stabilire che, non ostante la perdita della cittadinanza, chi l'ha incorsa rimane tuttavia soggetto alla pena minacciata dal codice penale ad - ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato -, non ha certamente detto, nè avrebbe potuto dire, che chi ha perduta cittadinanza incorra in quelle pene, ancorchè non sieno applicabili secondo i principî del diritto penale. Ed applicabili non sono, qualora il fatto d'aver portato le armi contro la patria d'origine non sia volontario, ma per obbligo derivante dal nuovo suo stato di cittadinanza l'ex cittadino sia stato costretto a vestire le insegne nelle file d'un esercito nemico ».

Cfr. in questo medesimo senso il Pacifici-Mazzoni (op. cit., vol. I, N. 40, pag. 46, nota 1), il Crivellari (*Il cod. pen. ital. interpretato*, Torino, 1894, vol. V, N. 55-56) e l'Impallomeni (*Il cod. pen. illustrato ital.*, Firenze, 1890, vol. II, N. 195, pag. 39 e segg.), il quale ultimo conclude: « In conclusione noi non possiamo proclamare il principio della ribellione alle leggi straniere per ciò stesso che non possiamo proclamare il principio della ribellione alle nostre leggi ».

disegno procurata per militare sotto una Potenza nemica, e ciò in tempo nel quale, pur non essendovi stato di guerra, questa possa ritenersi non lontana ».

Obbiezioni abbastanza gravi furono mosse però dagli scrittori contro entrambi i disposti dell'art. 12 del nostro codice civile, le une di carattere generale, le altre invece d'indole particolare, e cioè nei riguardi delle condizioni del nostro paese.

L'obbiezione generale, mossa da taluni autori alla permanenza dell'obbligo militare ed alla soggezione alle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria, si è quella che, siccome col perdere la cittadinanza si vengono a perdere anche i benefici ad essa inerenti, così non è giusto, nè razionale che debba sussistere pur tuttavia l'obbligo di sottostare alla prestazione di oneri che sono proprî di questa cittadinanza soltanto (1). S'aggiunga, si osserva, che se è possibile il caso di cittadini che si inducano a spogliarsi della loro nazionalità unicamente allo scopo, o di sottrarsi al servizio, o di militare sotto una Potenza nemica, tale possibilità può giustificare bensì dei provvedimenti intesi ad impedire la verificazione di siffatte ipotesi, ma non può giustificare invece dei provvedimenti generali da applicarsi in ogni e qualsiasi circostanza.

Dal punto di vista del nostro studio la questione però non merita un ulteriore sviluppamento.

Si potrà discutere nel sistema di diritto di ciascheduno Stato sopra l'opportunità o meno di simili disposti, in Italia specialmente, in cui, come osserva il Saredo (2), essi rappresentano

(1) Cfr. Saredo: op. cit, pag. 208.

(2) Op. e luogo cit. Continua poi il Saredo facendo presente come la storia di mezzo secolo protesti vivamente contro la pretesa necessità di tali disposti nel sistema della nostra legislazione. Tanto nel 1859, quanto nel 1866 a migliaia e migliaia sono corsi i giovini per farsi iscrivere alla leva e non già per sottrarsi all'obbligo militare e,

un'accusa così formidabile, così ignominiosa contro il patriottismo degli italiani, che non avrebbe dovuto neppure venir pensata. Ma, in generale ed astrazion fatta dalle condizioni dei singoli paesi, non si può a meno di riconoscere ai singoli legislatori la facoltà di introdurre limitazioni più, o meno gravi al diritto dei proprî cittadini di spogliarsi completamente dei loro vincoli verso la patria d'origine.

Se non che è facile comprendere come in pratica tutte quante queste limitazioni non riuscirebbero ad avere efficacia di sorta nel maggior numero dei casi, ove non fossero integrate da altre disposizioni legislative, in riguardo alla facoltà degli individui ad abbandonare il territorio dello Stato, ed un'obbiezione che, nel sistema del nostro diritto italiano, si è mossa all'art. 12 del cod. civ. è stata quella precisamente dello scarso effetto pratico di simile norma.

Basta che l'ex-cittadino si trasporti sul territorio della patria d'elezione, perchè le autorità del suo paese di nascita abbiano a trovarsi quasi sempre nell'impossibilità materiale di far valere sopra l'individuo i proprî diritti e, nell'ipotesi speciale di individuo soggetto all'obbligo militare, nell'impossibilità materiale di richiamarlo per la prestazione effettiva del servizio.

Gli Stati americani avanzerebbero quella dottrina, che poco fa abbiamo avuto occasione di esaminare; ma, anche in quanto si trattasse di persona naturalizzata in uno Stato

---

se del resto, conclude il Saredo, vi fosse realmente qualche cittadino, che per sottrarsene si inducesse a spogliarsi della propria cittadinanza, di ciò lo Stato nostro dovrebbe piuttosto rallegrarsi, che non impensierirsi, trattandosi di così miserabile uomo che il perderlo rappresenterebbe una fortuna maggiore, di quella che si può ricavare continuando a tenerlo vincolato alla patria suo malgrado.

europeo, o si trattasse di reclamare l'adempimento d'un obbligo nato anteriormente all'espatriazione, il reclamo non riuscirebbe quasi mai ad avere effetto, dal momento che ancora oggigiorno in massima le leggi degli Stati si rifiutano ad accordare l'estradizione del cittadino.

Sarebbe pertanto solo in quanto egli avesse a far ritorno nel suo paese di nascita che le autorità di questo Stato potrebbero esercitare il loro impero e la loro sovranità per far valere effettivamente i proprî diritti.

Viceversa una permanenza all'estero sino alla morte, od anche solo sino a quando il reato di insubordinatezza sia incorso nella prescrizione, renderebbe possibile di sfuggire abbastanza comodamente ad un onere che, se dal vero cittadino è soddisfatto volontieri e non perchè costretto dalla necessità delle cose, da moltissimi altri invece e purtroppo specialmente al giorno d'oggi è considerato come un peso, per sottrarsi al quale tutto si può essere disposti a compiere: abbandonare la famiglia, gli amici e trasportare altrove la propria dimora, senza nessuna sicurezza di poter far fortuna, sotto altro clima, in mezzo ad altre persone, ad altri usi, ecc. Oltracciò s'aggiunga la frequente concessione di amnistie per reati di tal natura, donde la speranza sempre viva in questi individui di poter ritornare in patria prima ancora che sieno decorsi i termini della prescrizione.

Per porre un argine a questi inconvenienti, per rendere almeno più raro il caso di mutazioni di sudditanze, fatte all'unico intento di sottrarsi ai doveri più importanti verso la patria, è la limitazione della facoltà di emigrare il ripiego che vediamo generalmente seguito dalle legislazioni dei singoli Stati. Si subordina quindi quasi dappertutto questa facoltà alla circostanza d'aver ottenuto uno speciale permesso, per parte di tutti quei cittadini, che per le loro condizioni fisiche e giuridiche vengono a trovarsi soggetti all'obbligo del servizio

militare, prendendo poi gli opportuni provvedimenti, acciocchè l'esodo di tali persone sprovviste della necessaria autorizzazione riesca ad essere pressochè impossibile.

Varia l'una legislazione dall'altra nello stabilire quali sieno veramente queste persone e varia pure l'una legislazione dall'altra, tanto nel determinare le formalità necessarie per ottenere il permesso, quanto nello stabilire le condizioni, verificandosi le quali l'espatriato può essere dispensato per sempre, o soltanto *pro tempore* dall'obbligo effettivo della prestazione del servizio.

A titolo d'esempio, esaminiamo i disposti della legge italiana sull'emigrazione del 1901, la quale, dopo aver proclamata la libertà di emigrare nel principio dell'articolo primo (1), nei capoversi successivi contempla numerose limitazioni, in ordine a coloro specialmente che si trovano sottoposti all'obbligo militare.

Infatti gli iscritti di leva, che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno il diciottesimo anno d'età, possono emigrare solo in quanto abbiano ottenuto un permesso dal prefetto o dal sottoprefetto (2), e, mentre è libera l'emigrazione di fronte ai militari di seconda e di terza categoria, per quelli di prima, sino al ventottesimo anno, è subordinata invece al permesso del comandante del distretto (3) e, dal ventottesimo

(1) Già implicita del resto nel disposto dell'art. 26 del nostro Statuto, il quale guarentendo la libertà individuale « comprende, come parte integrale di quest'ultima, anche la libertà nell'individuo di usare liberamente di tutte le sue facoltà locomotrici, di emigrare dal Regno » (L. Raggi: op. cit., N. 17).

(2-3) Tali permessi di regola vengono accordati, eccettuati i casi precisamente, nei quali si abbia evidente ragione di dubitare che il richiedente voglia espatriare per sottrarsi agli obblighi militari. Avverso il rifiuto poi si può muover ricorso rispettivamente al Ministro della Guerra, o della Marina (art. 1 Regolamento 10 luglio 1901)

al trentaduesimo, è bensì libera in via di principio, ma l'individuo deve notificare però la propria partenza a questa stessa autorità.

Finalmente nei due ultimi capoversi si ammette la possibilità che, mediante un decreto reale su proposta dei Ministri della Guerra e della Marina, la facoltà d'emigrare, concessa ai militari, possa venire temporaneamente sospesa e, dall'altra parte, si accorda al Ministro degli Esteri, d'accordo con quello degli Interni, la facoltà di interdire l'emigrazione verso una determinata regione, non solo ai militari, ma a tutti i cittadini in genere, in quanto possano incorrere in grave pericolo la vita, la libertà e gli averi loro.

Non poche furono le obbiezioni, mosse dai membri dei due rami del nostro potere legislativo, all'eccessiva larghezza di queste due ultime disposizioni. Si osservò infatti come, da un lato, la libertà individuale si sospendesse in tal modo, non in virtù della legge militare, ma ad arbitrio, più o meno prudente, del governo e come, dall'altro lato, si venisse con ciò a contraddire apertamente alla massima proclamata nel principio dell'articolo. Si osservò inoltre che, « quando in una determinata regione corrano davvero notoriamente pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante, non c'è proprio bisogno di affidare speciale facoltà al Ministro degli Affari esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno; è sufficiente più che mai la tutela che gli stessi emigranti eserciteranno a proprio riguardo » (1).

---

e si può anche rivolgersi, nel caso di eccesso di potere o violazione di legge, alla IV Sezione del Consiglio di Stato (art. 24, legge 2 giugno 1889).

(1) Parlamento italiano: Seduta del 30 novembre 1900; parole dell'onorevole Maino.

Senza addentrarci, nè nella prima, nè nella seconda questione, a noi pare che il diritto di conservazione del nostro Stato giustifichi pienamente entrambe le limitazioni apportate dalla legge alla libertà, proclamata in modo solenne nella prima parte dello stesso art. 1 della legge, e le parole pronunciate dal relatore dinanzi al Senato confermano nella nostra opinione. Disse infatti il senatore Lampertico: « I diritti, riconosciuti dalla ragione, come conformi alla natura umana, e sanciti negli statuti e nelle leggi, stanno con quei limiti, i quali sono richiesti dalla convivenza civile, e dalla vita sociale, limiti, che poi sono i soli efficaci a farli rispettare ».

Si consideri inoltre che, se il sistema adottato in altri tempi dagli uomini di governo d'imperare direttamente sui fenomeni economici e sociali si è addimostrato ai dì nostri come una vera e propria violazione della libertà individuale, tra questo eccesso e l'eccesso opposto di disinteressarsene completamente corre però un bel divario: la giusta via sta nel mezzo ed un inconsulto affidamento nella perspicacia dei singoli individui potrebbe riuscire di danno, non solo ad ognuno di essi, ma anche a tutta intiera la compagine sociale, tanto quanto la più assoluta e la più grave delle tirannidi.

Tutt'al più un'unica restrizione all'incondizionata facoltà del governo avrebbe potuto inserirsi nella legge nostra, quella cioè di accordare espressamente un mezzo di ricorso agli interessati, per ottenere la revoca, o la modificazione di quei provvedimenti, che essi giudicassero inconsulti e dannosi, non solo a loro stessi, ma alla stessa vita sociale del paese.

All'infuori di questi casi speciali ed all'infuori di quei particolari individui previsti dall'articolo primo, tutti gli altri cittadini sono in via normale liberi completamente d'abbondonare lo Stato e di trasferirsi altrove.

Siccome però, da una parte, l'art. 6 della legge dice che il passaporto non è obbligatorio per gli emigranti che non

sono cittadini (obbligatorio quindi invece per i cittadini) e siccome, dall'altra parte, l'art. 19 della stessa legge fa divieto ai vettori di consegnare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani sprovvisti di passaporto, così ne discende logica l'induzione che tutte le limitazioni, concernenti il rilascio dei passaporti, vengano a rivestire contemporaneamente anche il carattere di altrettante limitazioni alla libertà di emigrare.

Non possono quindi emigrare, in quanto per l'appunto non sono in grado di ottenere il passaporto, « coloro che, abbandonando persone incapaci di provvedere a sè o per legge affidate alle loro cure, non le lasciano convenientemente affidate ad altri; coloro che a norma delle leggi civili sono sottoposti all'altrui potestà, senza il consenso di questa persona; i fanciulli minori dei quindici anni, quando si ha ragione di credere vengano portati all'estero per prestare lavoro in industrie pericolose o nocive; le donne minorenni, circa le quali vi sia ragione di temere si facciano emigrare per trarle alla prostituzione; coloro che devono scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro cui sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso, per delitto punibile con reclusione o detenzione superiore ad un anno » (1).

Una volta che il cittadino sia riuscito ad ottenere anche il passaporto, egli è arbitro assoluto di stabilirsi nel luogo che crede e di conservare la sua nazionalità d'origine, oppure di chiederne un'altra, coll'effetto precisamente, a norma del codice civile, che l'acquisto della nuova valga quanto rinuncia alla sudditanza primitiva.

Soltanto per quanto concerne l'obbligo della prestazione del servizio militare, lo scioglimento dei vincoli colla madre patria non può considerarsi ancora come completo da parte sua.

(1) L. Raggi: op. cit., N. 17.

In ordine a questo obbligo infatti, si debbono ancora distinguere due ipotesi: quella cioè, in cui l'emigrato sia un militare di seconda e terza categoria, od anche di prima, ma abbia compiuto il trentaduesimo anno d'età; e quella invece, in cui si tratti di un individuo espatriato prima dell'iscrizione nella leva. Mentre nel primo caso nessuna insubordinatezza può aversi da parte dell'espatriato, per il fatto che dal servizio militare egli è reputato dispensato per sempre; nel secondo caso al contrario, raggiunta l'età stabilita dalla legge, egli dovrebbe essere reclamato per soddisfare al proprio dovere ed invano potrebbe eccepire l'acquisto d'una nuova sudditanza, dal momento che il nostro codice dichiara che tale circostanza non costituisce un titolo valido per esimersi dagli obblighi del servizio (art. 12).

Se non che, « data la quasi assoluta impossibilità fisica edconomica e di compiere il servizio militare, che si riscontra nell'emigrato permanente, data la percentuale minima di chi obbedisce alle leggi coercitive patrie in queste condizioni, dato il nessun danno che questa mancanza di servizio arreca alla compagine dell'esercito e dell'armata, dato l'interesse dello Stato a mantenere la propria influenza morale su persone che di null'altro contro di esso son ree, che di non aver obbedito a precetti praticamente inosservabili » (1), dato ciò, il legislatore nostro si è giustamente indotto a creare una posizione tutta di favore agli emigrati, allo scopo di procurare di tenerli avvinti, se non giuridicamente, moralmente almeno alla loro originaria sudditanza. Donde quella dispensa provvisoria dal presentarsi sotto alle armi, sinchè dura la permanenza all'estero, che abbiamo già ricordata a proposito dei nati e residenti all'estero, e che si estende anche agli espatriati prima di aver

(1) L. Raggi: op. cit., N. 11.

compiuto i sedici anni, colle medesime condizioni di età e di località non solo, ma anche colle medesime formalità nel caso di ritorno in patria, che allora appunto abbiamo esaminate.

È solo in quanto si tratti di persone emigrate fra il sedicesimo anno d'età ed il diciottesimo che nessuna dispensa il legislatore ha creduto di dover loro accordare, dubitando che nella maggioranza dei casi si abbandoni lo Stato in età così prossime a quella, in cui si è chiamati per prestare il servizio, unicamente allo scopo di sottrarsene. Di fronte a tali individui il disposto del codice civile, che la perdita della nazionalità non esime dagli obblighi militari, viene ad avere quindi pieno vigore, e questo vigore è perfettamente consono agli intenti che il legislatore del 1865 si era prefissi nel compilare l'articolo 12 e che furono nettamente determinati anche dalla nostra giurisprudenza: « impedire cioè che il cittadino troppo agevolmente potesse con una facile rinuncia di cittadinanza sottrarsi al più grave, ma anche al più sacro e vitale dovere di un cittadino che ami la patria, senza del quale non vi sarebbe più esercito e la patria sarebbe indifesa » (1).

L'art. 12 infine del nostro codice conserva pieno vigore di fronte a qualsiasi categoria di sudditi all'estero, per ciò che concerne la loro soggezione alle pene comminate al cittadino che porti le armi contro la patria. Se era giusto infatti fare una posizione di favore ai connazionali emigrati, in quanto anche in tale qualità essi possono apportare dei vantaggi considerevolissimi alla patria, e la storia della nostra emigrazione dava piena ragione a questo favore, non era giusto però di conceder loro l'impunità nel caso che avessero a brandire

(1) Sentenza Cassaz. Torino, 28 dicembre 1878 (*Mon. Trib.*, 1879, pag. 138).

le armi contro la loro patria medesima, siffatta circostanza non potendo ingenerare dubbio di sorta sulla loro mala intenzione. In altre parole si volle che si potesse usare di queste agevolezze straordinarie stabilite dalla legge del 1901, ma non abusarne.

Dato così un esempio di legislazione seguace del terzo di quei sistemi, che abbiamo visto adottati dalla maggioranza degli Stati per limitare la libertà individuale nelle mutazioni di sudditanza, per terminare l'esame di questo paragrafo non ci rimane altro che fornire un esempio di ciascuno anche degli altri due sistemi ricordati: del sistema cioè di subordinare la perdita della nazionalità da parte di coloro che si trovano soggetti al servizio militare ad uno speciale permesso delle autorità dello Stato; e del sistema invece di interdire addirittura a queste persone la facoltà di spogliarsi della soggezione di nascita.

La legge del 1° giugno 1870 sull'acquisto e perdita della nazionalità germanica stabilisce che per espatriare è necessario aver ottenuto un certificato di espatriazione o *Entlassungschein*, che deve essere sempre rilasciato dalle autorità amministrative, se l'individuo giustifica d'essersi naturalizzato in un altro Stato della Confederazione, ma che, mancando tale circostanza, è concesso invece solo in quanto si tratti di individui aventi meno di diciassette anni o più di venti; mentre, nell'ipotesi di persone comprese fra questi limiti d'età, è necessario produrre un certificato della Commissione militare, il quale attesti che esse non domandano il congedo nell'unico intento di sfuggire all'obbligo del servizio. I militari, che fanno parte dell'armata attiva o della flotta, debbono provare d'esserne definitivamente liberati; per quanto concerne invece gli individui formanti parte della riserva dell'armata attiva e della Landwehr, come della riserva della flotta o della Seewehr, e non aventi qualità di ufficiali, l'espatriazione viene negata solo a partire dal giorno, nel quale essi vengono chiamati al servizio attivo.

Allato a questa emigrazione, che diremo autorizzata, la stessa legge del 1870 contempla anche una emigrazione di fatto e cioè senza autorizzazione (Auswanderung): essa però può essere titolo valido a far perdere la nazionalità soltanto nel caso che l'individuo sia rimasto all'estero per dieci anni, partendo dal giorno in cui sia decaduto dall'obbligo militare (trentun anni d'età).

Colui che emigra poi senza autorizzazione, mentre a questo obbligo tuttora si trovi sottoposto, è condannato in contumacia a pene gravissime e, tornando in patria prima che l'azione sia prescritta (trentasei anni), è soggetto alle leggi militari e deve prestare il servizio tanto tempo, quanto durò la sua assenza.

S'aggiunga che la legge imperiale tedesca del 9 giugno 1897 sull'emigrazione cerca di impedire l'esodo di tali persone in tutti i modi possibili, vietandone la conclusione dei contratti di trasporto, comminando sanzioni gravissime nel caso d'infrazione ed incaricando espressamente le autorità di polizia di proibirne ai vettori l'imbarco (1).

Accanto a questo sistema, che subordina la denazionalizzazione, sia da parte dei soggetti all'obbligo militare soltanto, sia da parte di tutti i cittadini, ad una autorizzazione, abbiamo l'altro sistema d'impedire addirittura la perdita della nazionalità, ancor qui, od ai primi soltanto, od invece anche a tutti gli altri sudditi dello Stato.

(1) Infatti, fra le persone delle quali è vietato il trasporto, troviamo anzitutto quelle soggette agli obblighi di leva, in età dai diciassette ai venti anni compiuti, prima che abbiano presentato un regolare congedo od un attestato della Commissione di leva, che comprovi che nulla osta alla loro emigrazione nei riguardi della leva (Cfr. Festa: op. cit., pag. 59, N. 2 *a)*.

La Russia e l'Argentina ci forniscono un esempio di tale sistema, perchè, mentre la legge russa del 1° gennaio 1874 sul reclutamento militare, stabilendo che ogni individuo al di sopra dei quindici anni non può cessare di essere soggetto russo se non abbia soddisfatto agli obblighi militari, o ne sia stato esentato, viene a riconoscere implicitamente la perdita per tutte le altre persone; la legge del 1° ottobre 1869, tuttora in vigore in Argentina, al contrario in niun caso ammette la possibilità da parte dell'individuo di spogliarsi della sua nazionalità d'origine e si limita perciò a stabilire semplicemente dei modi di perdita dei diritti politici.

Anche per quanto riguarda l'obbligo del servizio militare, o qualsiasi altro obbligo verso la patria di nascita, e, dato che la legge non abbia posta alcuna limitazione alla facoltà di espatriazione, in ordine precisamente a questi obblighi, si comprende invece come non possa l'interprete introdurla di suo arbitrio nel sistema, basandosi sopra principî che non possono avere applicazione di sorta in materia, in quanto mancano gli estremi fondamentali per tale applicazione, come per esempio il principio della *fraus legis*. Nella medesima ipotesi quindi che l'obbligo della prestazione del servizio fosse nato anteriormente all'emigrazione dell'individuo, lo Stato d'origine non dovrebbe negare riconoscimento alla naturalità conseguita all'estero agli effetti di considerarlo spogliato dalla primitiva sudditanza, ma dovrebbe invece limitarsi a considerarlo sempre tenuto all'adempimento di tale obbligo ed alle responsabilità da lui incorse per il fatto di esservisi rifiutato, e ciò in virtù della teorica, già da noi precedentemente esaminata, della non retroattività degli effetti delle mutazioni di nazionalità.

CAPITOLO DICIASETTESIMO

Perdita della nazionalità per rinuncia tacita desunta da altre circostanze e conclusioni intorno ai modi di rinuncia tacita

SOMMARIO.

§ 1. - Emigrazione all'estero. — § 2. - Dell'accettazione di funzioni pubbliche all'estero in generale. — § 3. - Controversie che possono sorgere nell'applicazione di questo modo di perdita. — § 4. - Servizio militare all'estero. — § 5. - Conclusioni intorno ai modi di rinuncia tacita.

§ 1.

Visto così come l'acquisto d'una nuova nazionalità possa essere considerato quale un titolo valido a far perdere la nazionalità d'origine e nel tempo stesso determinato in quali circostanze soltanto questo sistema possa essere accolto senza ledere gli interessi dei singoli Stati, un altro modo di perdita ci si presenta ancora nella categoria delle perdite fatte derivare da rinuncia tacita, o meglio, come abbiamo visto, da rinuncia presunta.

Come il domicilio per se stesso è reputato da talune legislazioni titolo valido a far acquistare *ipso iure* una nuova sudditanza, così a questo stesso fatto, all'abbandono cioè del territorio, può essere attribuito anche il valore d'una rinuncia alla nazionalità d'origine.

Già noi abbiamo avuto occasione di ricordare quali obbiezioni si possano muovere a questo sistema e dicemmo appunto allora come il non averlo seguito torni di vera lode al nostro legislatore; da un punto di vista diverso dobbiamo però in questa sede prendere ancora in considerazione l'istituto, dal punto di vista cioè dalla sua effettiva applicazione nelle varie legislazioni. E qui subito ci colpisce la grande diversità fra diritto e diritto rispetto alle condizioni, verificandosi le quali l'assenza può determinare un simile effetto. Ora è precisamente a causa di questa varietà di condizioni che siffatto modo di perdita può dar luogo ad una serie numerosissima di conflitti e conseguentemente può offrire maggior campo alla critica.

Dal punto di vista logico invece e data la premessa di presumere ogni legge buona nello Stato nel quale essa è stata promulgata, nessuna obbiezione noi potremmo muovere al legislatore, che impedisce a colui, che abbandona la patria coll'intenzione di non farvi più ritorno, di reclamare in seguito i diritti ed i vantaggi inerenti alla qualità di suddito di questo paese medesimo. Soltanto noi crediamo di dover far presente che, siccome per alcuni Stati, primo fra i quali il nostro, il fenomeno dell'emigrazione è naturale e necessario, in quanto trova origine in un vero squilibrio fra il numero della popolazione e la distribuzione della ricchezza, così non è giusto che il legislatore di questi Stati abbia a considerare quali volontariamente rinuncianti alla loro antica sudditanza coloro, che si sono decisi a trasportare altrove i proprî penati, sia pure per un tempo indeterminato, perchè a ciò indotti da cause economiche ad essi perniciose e che si sono svolte precisamente

nell' interno dell' aggregato politico al quale appartenevano (1).

Se non che, in qual modo la volontà di mutar sudditanza può essere provata? Talune leggi richiedono un'assenza durata un certo lasso di tempo (2), altre che si tratti d'uno stabilimento all'estero senza intenzione di ritorno; però non si riesce mai a determinare precisamente i fatti che debbono far presumere questa circostanza, o tutt'al più si stabilisce che, data l'ipotesi d'uno stabilimento all'estero per motivi di commercio, debba ammettersi invece la presunzione opposta (3). In ogni caso si tratta adunque di espressioni vaghe ed è soltanto nel prudente arbitrio del giudice che il legislatore può fare qualche assegnamento, in quanto gli affidi il compito molto delicato di apprezzare volta per volta le condizioni di fatto comprovanti l'effettiva volontà dell'individuo. Giustamente però si obbietta essere troppo grave questa incondizionata libertà del magi-

(1) Cfr. L. Raggi: op. cit., N. 10, il quale cita anche l'opinione del Bonfils, che l'emigrazione dall'uno all'altro Stato non può trascinare logicamente con sè e di per sè il cambiamento della cittadinanza.

(2) La costituzione francese del 5 fruttidoro anno III, a mo' d'esempio, riteneva snazionalizzati tutti i cittadini che per sette anni di seguito fossero rimasti al di fuori del territorio della repubblica, senza speciale incarico o senza autorizzazione. Nell'antico diritto francese poi bastava il fatto dell'abbandono del territorio e nell'antichissimo il cangiamento di castellania, o di diocesi.

(3) Così stabiliva il codice civile francese del 1804; per altro, dispute abbastanza vivaci si svilupparono nell'interpretazione pratica della eccezione posta dalla legge, sembrando a taluno eccessivo il considerare come cittadino un francese, stabilitosi definitivamente all'estero ed ivi vincolatosi in diversi modi con un altro Stato, per la semplice circostanza d'esser egli commerciante (Cfr. Marcadé: op. cit., t. I, pag. 93 e 114; Demolombe: op. cit., t. I, N. 182; Laurent: op. cit., t. I, N. 384).

strato in una materia così importante, come quella dell'appartenenza politica delle persone.

D'altra parte, dato questo sistema, si comprende con quanta facilità possa darsi il caso che alla perdita non corrisponda sempre l'acquisto di una nuova nazionalità, a meno di non fare di ciò un'espressa condizione della perdita medesima; è un conflitto quindi negativo che sorge assai di frequente, senza che per questo, come altrove abbiamo rilevato, possa escludersi la possibilità di conflitti anche positivi, di fronte alla diversità delle leggi, per ciò che riflette le condizioni che debbono accompagnare il domicilio, agli effetti, da un lato, di far acquistare una nuova cittadinanza, dall'altro lato, di far perdere la primitiva.

Comunque, posto che in talune leggi si consideri tuttora come un modo di perdita della nazionalità la semplice emigrazione e sempre in omaggio al principio che il fenomeno emigratorio non deve essere sottratto all'influenza regolamentare dello Stato, è naturale che le limitazioni della libertà di emigrare finiscano ad assumere il carattere di altrettante limitazioni alla stessa facoltà di mutare cittadinanza. Fra queste limitazioni, quella inerente all'obbligo del servizio militare viene a rivestire quella medesima importanza, che altrove abbiamo avuto occasione di rilevare; oltre ad essa però limitazioni possono aversi, sia per quanto concerne le persone tuttora soggette alla patria potestà, sia per quanto concerne infine i cittadini, dei quali le autorità giudiziarie o di polizia abbiano ordinato la cattura o l'arresto.

§ 2.

Altro modo di perdita della nazionalità troviamo sancito in alcune legislazioni allorchè il cittadino accetti funzioni pubbliche in paese estero: tale fatto è considerato come una tacita rinuncia alla cittadinanza, perchè, data la qualità di

pubblico funzionario rivestita da questo individuo in uno Stato straniero, potrebbe benissimo venire un momento, in cui due ordini di doveri potrebbero presentarglisi dinanzi da soddisfare, dei quali gli uni completamente opposti agli altri (1).

Ma, se tale pericolo era giusto si temesse allorquando rapporti quasi sempre ostili intercedevano fra nazione e nazione, oggidì invece, nella generalità dei casi, soltanto l'ammetterlo equivale a porsi in stridente contrasto coi principî di pace, affermati in questi ultimi tempi in pressochè tutte le contrade del mondo civile (2). Oggidì infatti il caso più fre-

(1) Così si esprime il Bianchi (op. cit., vol. I, N. 78, pag. 237). Dall'altra parte poi il Borsari (op. cit., vol. I, § 113, pag. 173) osserva come coll'accettare pubbliche funzioni all'estero il cittadino dimostri chiaramente di preferire gli interessi di altro Stato a quelli del proprio paese.

(2) « Noi non facciamo che una domanda, scrive il Sala (monogr. cit., pag. 272 e segg.): imponete la perdita della qualità di cittadino perchè temete che questo uomo possa nuocere al paese servendo a nazione straniera, o la imponete perchè comunque egli a vostro giudizio operò indegnamente prestando l'opera propria ad altra nazione, anzichè alla italiana?

« Se ci dite che pel primo motivo, noi non possiamo non rinvenire esagerata la opinione che egli, specialmente quando le nazioni sieno in plaghe lontanissime di terra, e in pace con la nostra, se non si tratti di qualche abile diplomatico o guerriero, possa recar danno al paese nostro, e non vediamo perchè locando l'opera propria per campare la vita, come in generale avviene per tutti coloro che assumono determinati uffici a stipendio, egli debba perdere la qualità di cittadino, che gli può essere cara più di tutte le altre; o al contrario credete che egli, volendo profittevolmente impiegarsi per campare la vita, dovrebbe prestare il tributo dell'opera propria al suo paese, anzichè a paese straniero, e basterà guardare se la nazione abbia o no mezzi di occupare le braccia di tutti; perchè, quando non li abbia, quando rifiuti l'offerta dell'opera di molti e molti cit-

quente è quello del cittadino che si induce ad accettare funzioni all'estero, non allo scopo di sottrarsi all'adempimento dei proprî doveri verso la patria, ma precisamente per raggiungere l'intento opposto di rendersi utile alla medesima.

S'aggiunga che nel sistema di diritto di quasi tutti gli Stati è generalmente solo in quanto si sia rivestiti della qualità di sudditi che si possono occupare pubbliche funzioni; mentre il semplice fatto di averle assunte assai di rado viene considerato per se stesso come titolo valido a far acquistare la nazionalità. Nella stessa ipotesi poi che uno Stato non trovi ostacolo a conferire funzioni pubbliche allo straniero, il paese di cui egli è originario, anzichè affrettarsi ad escluderlo dal proprio grembo, dovrebbe far tutto il possibile per continuare a tenerselo vincolato, ed è in forza precisamente di questa considerazione che nella maggioranza delle legislazioni il principio rigoroso della perdita, in completo vigore in altri tempi, al giorno d'oggi, invece, o è addiritura scomparso, o per lo meno è stato di molto mitigato.

Così si è stabilito che perdita non s'abbia, od in quanto l'accettazione sia stata preceduta da uno speciale permesso da parte delle autorità del paese d'origine, od in quanto, in seguito a tale accettazione, queste autorità non abbiano ingiunto al cittadino di spogliarsi dell'ufficio assunto entro un certo lasso di tempo.

Il primo sistema, anzichè rappresentare un portato di questi ultimi tempi, si trova già applicato nel diritto francese antico, essendosi sin d'allora osservato che, se in via di principio è cosa impossibile servire a due padroni ad un tempo, « siccome però può anche darsi il caso che dagli studî fatti

tadini, non si potrà mai dire che abbia torto chi, per campare la vita, la offra a governo straniero ».

dal cittadino all'estero, o dalle cariche da lui occupate fuori patria, la patria stessa possa trarre giovamento, così era giusto di permettere l'accettazione di queste pubbliche funzioni, previa l'autorizzazione del governo » (1).

Il sistema di rigore seguito dal diritto francese rivoluzionario (2) trova la sua ragion d'essere nelle particolari condizioni, nelle quali versava la Francia in questo periodo, tanto che, non appena esse ebbero a mutare, tornò ad aver vigore ancora subito il sistema di subordinare la perdita della cittadinanza alla circostanza del non aver chiesta l'autorizzazione governativa nel domandare le funzioni pubbliche all'estero.

Tale la norma contenuta nell'art. 17 del codice civile francese del 1804, confermata dai decreti imperiali del 6 aprile 1809 e del 26 agosto 1811, e tale pure la norma contenuta nell'art. 11 (N. 3) del codice civile italiano.

Al presente i decreti del 1809 e del 1811 in Francia sono stati abrogati, l'art. 17 del codice civile è stato modificato dalla legge del 1889, nel senso che le funzioni pnbbliche esercitate da un francese all'estero non portano la perdita della citta-

(1) De-Folleville: op. cit., N. 361.

(2) Dato questo sistema a nulla valeva l'ottenere l'autorizzazione preventiva, perchè in ogni caso l'accettazione di funzioni all'estero aveva per conseguenza la perdita della cittadinanza (Costituzione del 22 frimaio, anno VIII, art. 4). L'art. 4 poi della costituzione citata, dichiarando in pieno vigore l'art. 6 della costituzione 3-14 settembre 1791, veniva ad estendere tale modo di perdita anche ai francesi che avessero chiesta, ottenuta o continuata l'affiliazione ad un ordine di cavalleria od altro, o ad una corporazione straniera, tanto civile, che militare, fondata sopra distinzioni di nascita. Finalmente le costituzioni del 3-14 settembre 1791 e 5 fruttidoro anno III prevedevano anche il caso di affiliazione ad una corporazione che esigesse i voti religiosi.

dinanza, se non in quanto esse vengano da lui conservate non ostante l'ingiunzione da parte del governo di rassegnarle entro un determinato periodo di tempo, e ciò può considerarsi veramente « come una saggia attenuazione dell'antico rigore, che non poteva giustificarsi se non in un'epoca di guerra costante, come quella attraversata appunto dal primo impero » (1).

In Italia poi il legislatore si è spinto ancor più in là sopra questa via di riforme, cancellando completamente dal nostro diritto siffatto modo di perdita, ed è stato proprio nel nostro Parlamento che si sono pronunciate queste parole così altamente patriottiche: « Noi dobbiamo desiderare che i nostri concittadini possano all'estero esercitare un'alta influenza morale, intellettuale e politica; epperò dobbiamo desiderare, anzichè avversare, che essi sieno chiamati ad alte funzioni pubbliche, perchè così la nostra emigrazione avrà un carattere più civile e più fecondo » (2).

L'art. 35 della legge italiana sull'emigrazione dice quindi espressamente che il paragrafo terzo della prima parte dell'art. 11 del codice deve intendersi abrogato senz'altro.

(1) Cogordan: op. cit., pag. 293.

(2) Tornata 2 dicembre 1900.

Si osservò poi per l'appunto come la Francia sin dal 1889 avesse modificato il codice civile, dichiarando, all'art. 17 N. 3, che il francese perde la cittadinanza se abbia accettato funzioni pubbliche da governi stranieri e se queste funzioni non abbia rassegnate entro un dato termine, quando il governo del suo paese glielo abbia ingiunto. « E questo concetto della legge francese è stato accolto anche dalla legge tedesca sulla cittadinanza, la quale pure dichiara che, se un tedesco senza permesso del Governo prende servizio in uno Stato straniero, il Governo centrale del suo paese di origine può con decreto dichiararlo decaduto dalla cittadinanza, quando non obbedisca all'invito fattogli di abbandonare quel servizio in un termine stabilito ».

D'altra parte abilmente la nostra giurisprudenza, sorretta dall'opinione di molti fra i nostri più insigni giuristi, già prima della promulgazione della legge del 1901 era venuta a temperare l'interpretazione, che in origine era stata data al disposto del codice civile, ritenendo che il consenso del governo a che un cittadino assumesse un impiego all'estero potesse essere dato anche tacitamente (1), e nel medesimo tempo interpretando più restrittivamente che fosse possibile l'articolo del codice, « nel senso che, allora soltanto si perde la cittadinanza, quando si tratti di impiego governativo, e non quando si tratti d'impiego comunale e provinciale. Ed è andata più oltre, ritenendo che non si perda la cittadinanza neppure quando trattisi d'impiego governativo, se esso non imponga obblighi di gerarchia, e di fedeltà verso lo Stato straniero » (2).

Non prive di fondamento sono però talune critiche che si sono mosse contro il disposto dell'art. 35 della legge citata, prima fra le quali quella che non è opportuno « spogliare lo Stato d'origine d'ogni mezzo e potere onde impedire i possibili inconvenienti, che si verificassero nel caso, in cui esso sia costretto a conservare fra i cittadini chi serve lo straniero in evenienze tali di tempo e di luogo da rendere con questo

---

(1) « E a questo concetto è addivenuta traendo argomento da quello che il codice dispone a proposito del ricupero della cittadinanza, dove si richiede la permissione *speciale* del governo, laddove qui non si richiede una permissione di carattere speciale, e cioè formale ed espressa » (Discorso cit. pronunciato nella tornata 2 dicembre 1900).

(2) Idem. « Ora questa tendenza della giurisprudenza, si continua in tale discorso, dimostra appunto che la disposizione del codice civile non risponde più alla necessità degli Stati moderni, e particolarmente agli interessi della nostra emigrazione ».

servizio incompatibile l'adempimento dei suoi doveri verso la patria » (1). Migliore quindi, da questo punto di vista, si appaleserebbe il sistema seguito dal codice civile, una volta che si convenisse in quella interpretazione che abbiamo ricordata (2).

Si sollevarono poi gravi questioni sulla retroattività o non retroattività del nuovo disposto e, dall'altra parte, si notò come esso in fondo in fondo non corrispondesse neppure allo scopo, al quale s'era ispirato il legislatore del 1901 nell'accingersi alla riforma della legislazione sull'emigrazione: lo scopo cioè « di non impedire all'emigrante permanente l'acquisto della cittadinanza estera, facilitandogli poscia, ove del caso, il riacquisto della cittadinanza d'origine, anzichè tenerlo sempre strettamente legato alla cittadinanza primitiva » (3).

Altro paese, nel quale è completamente scomparso siffatto modo di perdita della nazionalità, è il Belgio; quivi però tale riforma deve considerarsi come un'estensione del regime di favore fatto dalla legislazione di questo Stato ai cittadini, che fossero entrati al servizio militare di una Potenza estera.

Già una legge del 27 settembre 1835 accordava a questi individui il diritto di domandare la grande naturalità senza essere tenuti all'obbligo di provare d'aver resi particolari servigi allo Stato. La legge poi del 21 giugno 1865 cancellò

(1) L. Raggi: op. cit., N. 16.

(2) In questo stesso senso si conclude pure nel discorso citato: « Adunque le legislazioni di due grandi Stati (Francia e Germania) hanno già abbandonato il vecchio concetto del codice Napoleone, e hanno subordinato la perdita della cittadinanza alla condizione che una ingiunzione sia stata fatta al cittadino impiegato all'estero, e che questi siasi rifiutato d'abbandonare l'impiego. E per verità, avrei preferito una modificazione di questa parte dell'art. 11, anzichè l'abrogazione ».

(3) L. Raggi: op. cit., N. 16.

del tutto il disposto del codice civile, in forza del quale l'entrata al servizio di Potenza estera portava *ipso iure* la decadenza dalla nazionalità belga (1).

Ora, una volta stabilito un simile principio nel sistema di diritto vigente nel Belgio, nulla di più naturale che esso dovesse venire esteso anche al caso di accettazione di funzioni pubbliche fuori patria ed in tal modo l'una riforma trascinò l'altra.

§ 3.

Dato un sistema di diritto che consideri tuttora questo modo di perdita della nazionalità, esaminiamo quali possano esserne le condizioni ed i requisiti e nello stesso tempo quali controversie possano sorgere nell'applicazione pratica del medesimo.

Una condizione, che in generale si desume dalla stessa dizione della legge, è quella che si tratti d'un impiego real-

---

(1) « Mediante quali ragioni si è potuta giustificare tale riforma? (si domanda il De-Folleville: op. cit., N. 758). Due ragioni principalmente sono state avanzate. Prima di tutto si è osservato come il favore accordato dalla legge del 27 settembre 1835 fosse un favore abbastanza oneroso. Per ottenere le lettere di grande naturalità bisogna pagare forti tasse di registro e non sempre ad esse possono assoggettarsi quelli che sono entrati al servizio militare di Potenza estera. Era però una cattiva ragione! Se interessa così molto il caso di siffatti individui, niente impediva di esonerarli in tutto od in parte da queste tasse e non era punto necessario di considerarli sempre come proprî cittadini. — In secondo luogo si è detto che il Belgio è un paese neutro, Ora è mettere il governo in una posizione ben impacciante quello di chiamarlo ad autorizzare i suoi soggetti a prender parte, in caso di guerra, per un paese, piuttosto che per un altro. Anche questa ragione però non ha maggior valore della precedente; ed invero è rispettare la neutralità il concedere anticipatamente la libertà assoluta e completa ai proprî sudditi di arruolarsi negli eserciti di Stati stranieri? ».

mente e definitivamente accettato, onde la semplice domanda, o viceversa il semplice conferimento, senza accettazione da parte dell'individuo, non debbono considerarsi come circostanze sufficienti a far perdere la sudditanza d'origine.

Se si ricorda poi da quale considerazione parta quasi sempre il legislatore per indursi a porre nelle proprie leggi siffatto modo di perdita, si comprende facilmente come si debba richiedere per di più che si tratti d'un impiego durevole e regolare, in quanto unicamente un impiego di tal natura può « far indurre con ragione l'adesione formale ed evidente, in chi l'accetta, ad una nuova patria » (1).

E sin qui niuna difficoltà può presentarsi.

La questione capitale da risolvere è quella di determinare quali sieno gli impieghi, o le funzioni accettate in paese estero, che debbono far perdere la nazionalità di nascita. Generalmente si parla di impieghi o funzioni pubbliche, aggiungendosi inoltre che siffatti impieghi o funzioni debbono essere conferiti da un governo straniero: così il codice Napoleone e così pure il codice civile italiano (2). Ma quali sono gli impieghi e le funzioni, alle quali si deve riconoscere la qualifica di impieghi e funzioni pubbliche?

Il richiedere il conferimento da parte d'un governo estero ci rende edotti d'una sola condizione, quella cioè che si deve trattare d'un impiego o d'una funzione governativa, ma sono ben determinati i criterî di distinzione fra impiego o funzione governativa ed impiego o funzione non governativa?

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 120.

(2) Tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello della Commissione del Senato si parlava invece soltanto d'accettazione di impiego pubblico in paese estero e fu il Mancini quegli che rilevò la grande elasticità dell'espressione e propose quindi la dizione attuale (cfr. *Proc. Verb*, N. 3, § IV, pag. 41).

Si farà riferimento, a mo' d'esempio, alla circostanza che l'individuo venga o meno stipendiato dal governo, od a quella invece che egli abbia dovuto prestare giuramento di fedeltà alle istituzioni, od a quella ancora che egli si trova in diretta dipendenza dal governo medesimo?

È sempre quindi l'arbitrio che domina sovrano in questa materia e ciò è tanto vero che nel sistema del diritto francese si sentì più d'una volta la necessità di precisare un po' meglio la portata dell'espressione del codice civile. Di qui il decreto del 6 aprile 1809, nel quale si prevedevano le funzioni politiche, amministrative e giudiziarie e per di più anche i servigi e titoli personali presso principi stranieri, mentre osserva giustamente il Bianchi (1) come sia quasi impossibile in via di logica il comprendere siffatti servigi e titoli personali nelle funzioni aventi carattere pubblico.

Di qui pure l'avviso del Consiglio di Stato in data 14 gennaio 1812, inserito nel Bollettino delle leggi, in ordine al quale si può ripetere l'osservazione precedente, parlandosi in esso, oltre che delle funzioni presso un'amministrazione pubblica straniera, anche del servizio presso la persona, o presso uno dei membri della famiglia d'un principe, fosse pure nel caso d'un servizio d'onore o di ciambellano.

Ma, nonostante questi disposti, nello stesso sistema del diritto francese ben di sovente si accese disputa a proposito dell'esatta interpretazione da darsi alla legge e specialmente in ordine alle funzioni ecclesiastiche ed a certe professioni liberali.

Infatti, se per ciò che concerne le funzioni ecclesiastiche un primo punto della questione potè trovare una soluzione concorde

(1) Op. cit., vol. IV, N. 78, pag. 237.

in pressochè tutti gli autori (1) non solo, ma anche nella giurisprudenza (2), quello cioè che non si possa dare una risposta generale, ma che volta per volta invece si debbano esaminare i caratteri che tali funzioni rivestono effettivamente, rimase però sempre insoluto l'altro punto relativo alle circostanze, che debbono far presumere l'uno, piuttosto che l'altro di questi caratteri, il carattere di funzione pubblica, anzichè quello di funzione privata, il carattere di funzione governativa, anzichè quello di funzione non governativa.

Analogamente per ciò che concerne le professioni liberali si comprende come nessuna questione possa determinarsi, in quanto si abbia un cittadino che eserciti all'estero la professione di medico, avvocato, ingegnere, ecc., e ciò nella stessa ipotesi, in cui il diploma di laurea sia stato conseguito fuori patria, trattandosi d'un attestato di capacità e non dell'investitura d'una funzione pubblica.

Ma si è presentato il caso d'un medico messo a capo d'un ospedale da parte d'un governo straniero, d'un insegnante nominato professore in una università estera, ed allora due ordini di opinioni si sono manifestati. Alcuni autori (3) sosten-

---

(1) Per gli autori francesi cfr. Merlin: *Rép.* cit, voce *Français*, § 1. — Per gli autori italiani cfr. il Bianchi: luogo cit.; il Facelli: op. cit., N. 104, pag. 211, ecc.

(2) Già nella giurisprudenza antica della Francia troviamo una sentenza del Parlamento di Rouen (10 agosto 1647) in questo senso. Poi la Cassazione, nella sentenza 17 novembre 1818. « Atteso che, dice la sentenza, non sia provato che le funzioni sacerdotali, che il fratello Antonio Teupié ha esercitate in Polonia, *sieno state funzioni appartenenti a quella categoria di funzioni, per assumere le quali è necessario avere l'autorizzazione del governo francese, ecc...* ». Poi ancora la Cassazione, nella sentenza 15 novembre 1836 e nel caso d'una francese nominata canonichessa in un paese straniero.

(3) Cfr. Coin-Delisle; sopra l'art. 17, N. 14; Alauzet: op. cit., N. 58. — Fra gli autori italiani cfr. Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. II, N. 37, pag. 53.

gono che la semplice circostanza dell'essere stipendiati dal governo non deve bastare a far perdere la primitiva sudditanza; a maggior ragione poi nell'ipotesi d'un cittadino nominato professore in una università, in quanto « generalmente i corpi universitarî si reclutano da sè e l'investitura da parte del governo non è altro quindi che una semplice formalità. S'aggiunga che i professori di facoltà non sono affatto degli agenti del pubblico potere. Dato pure che essi debbano prestare giuramento e che tale giuramento faccia parola dei sovrani, non si ha in simile atto se non un giuramento professionale » (1). Altri autori invece si attengono all'opinione rigorosa e fanno perdere quindi la sudditanza, tanto al medico, quanto al professore (2).

Data una legge che faccia dipendere la perdita della nazionalità dalla circostanza dell'aver assunto una pubblica funzione all'estero senza essersi provvisti di una speciale autorizzazione si comprende facilmente come tale autorizzazione debba essere preventiva e come conseguentemente il semplice fatto dell'accettazione della funzione senza aver prima ottemperato a quella formalità dovrebbe portare senz'altro alla decadenza della cittadinanza. La giurisprudenza però assai spesso ha interpretata la norma di legge con una certa larghezza, sia eccettuando il caso, nel quale il cittadino abbia subordinata l'accettazione definitiva della carica al conseguimento del permesso del proprio paese (3); sia eccettuando quello di omis-

(1) De-Folleville: op. cit., pag. 374.

(2) Cfr. Merlin: op. e voce cit., § 4; Dalloz: voce *Droits civils*, N. 542. — Fra gli autori italiani cfr. Borsari: op. cit., vol. I, § 113, pag. 173; Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 78, pag. 237; Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 119, pag. 279.

(3) Cfr., nel sistema del diritto italiano, il parere del Consiglio di Stato in data 5 maggio 1876 (*Foro It.*, 1878, col. 75).

in pressochè tutti gli ... di tale requisito (1);
risprudenza (2) ... zazione tacita, precisa-
generale, ma ... fatto la giurisprudenza ita-
i caratteri ... della legge del 1901 e quale
però semp... del codice civile.
debbono ... enza del sistema dianzi formulato è
caratte... avvenuta l'accettazione senza permesso,
funzi... quella che una volta ... debba verificarsi indipendentemente dalla cir-
qu... la decadenza ... l'individuo abbia, o non abbia acquistato la na-
zionalità in un paese estero, onde si comprende come questo modo di perdita possa essere attaccato anche dal punto di vista della possibilità di conflitti negativi.

Ecco come si esprime il Sechi (2) a proposito della norma del diritto italiano anteriore alla legge del 1901: « La legge ha dichiarato assolutamente incorrersi la privazione della qualità di cittadino da chi, senza permissione del governo, accetti impieghi da un governo estero. Non potrebbesi, quindi, senza arbitrio, introdurre in questa disposizione una disposizione limitativa ch'essa non fa. Dove il legislatore ha voluto stabilire una distinzione simile, lo ha dichiarato espressamente, come nell'art. 14 codice civile, dove ha stabilito che la donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito; e questa circostanza conferma la regola suesposta.

(1) Cfr. il parere cit. del Consiglio di Stato, in senso contrario però. « È di certo diritto che rispetto alla presente materia *nocet ignorantia iuris*, e che perciò questa ignoranza e la concomitante buona fede dell'accettante sono inefficaci ad impedire la perdita della cittadinanza, e contro la perdita incorsa non rimane che il rimedio del riacquisto della cittadinanza, a norma dell'art. 13, cod. civ. ».

(2) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 122.

« Grave sarà certamente la condizione di coloro che rimarranno privi della cittadinanza italiana senza averne acquistata altra; ma sarà conseguenza d'un loro fatto volontario. Potrà dubitarsi da quali leggi dovranno essere regolati, a senso dell'art. 6 delle disposizioni generali premesse al codice civile, lo stato e la capacità di queste persone, che non avranno la cittadinanza d'alcuno Stato; potrà essere pure che per altri rapporti giuridici, e specialmente per l'applicazione dell'art. 8 delle stesse disposizioni preliminari, costoro debbano considerarsi come se fossero ancora cittadini italiani. Queste questioni sono al certo importantissime, e tali, fors'anche, da far desiderare che il disposto della legge sia modificato, con un maggior rispetto al principio generale di diritto che vorrebbe che ogni individuo avesse una patria; ma esse non possono evidentemente mutare il significato delle parole della legge, in base alle quali è fuor di dubbio che queste persone, le quali hanno posto in essere un fatto che produce la perdita dello stato di cittadinanza, non possono più godere di quei diritti che sono riservati esclusivamente ai cittadini ».

§ 4.

Se la considerazione dei principî di pace, solennemente proclamati al giorno d'oggi da tutti gli Stati europei come informatori della politica internazionale, ha indotto il nostro legislatore ad abrogare anche il secondo disposto del terzo paragrafo del citato art. 11 del codice civile, nel quale si considerava come modo di perdita della cittadinanza l'entrata al servizio militare di Potenza estera (1), e, prima ancora del

(1) E ciò, sia che il cittadino fosse tenuto a prestar servizio nell'esercito della sua patria, sia invece che fosse completamente libero da tale obbligo, « perchè, indipendentemente dall'obbligo giuridico, il cittadino ha sempre l'obbligo morale di servire la patria, e, maggior-

legislatore nostro, il legislatore del Belgio, come vedemmo, a sostituire alle facilitazioni accordate agli ex cittadini la cancellazione completa di questo stesso modo di perdita, ben pochi però sono gli Stati che ne hanno seguito l'esempio.

« Non si può infatti certamente dubitare che il pericolo d'una collisione di doveri, nel caso di chi entra al servizio militare di Potenza straniera, sia più evidente, e più facile a verificarsi, che non nel caso di accettazione di semplice impiego civile, tenuto conto dello scopo della funzione militare, scopo offensivo e difensivo, e nella maggior parte dei casi antitetico fra nazione e nazione » (1).

D'altra parte, si osserva come la circostanza del prestare servizio ad uno Stato estero non possa lasciar dubbio di sorta sulla volontà dell'individuo di spogliarsi definitivamente dall'originaria sudditanza.

Se sotto il primo aspetto quindi questo modo di perdita viene a rivestire il carattere d'una pena, in quanto suo scopo principale è quello di colpire l'imprevidenza, o l'ingratitudine del cittadino, che, arruolandosi in esercito estero, si espone al pericolo di dover portare le armi contro la patria; sotto il secondo aspetto invece, questo stesso modo di perdita assume il carattere d'una disposizione intesa a prestare assoluto omaggio al principio della libertà individuale di mutare nazionalità (2).

mente, perchè il servire in armate straniere può costringerlo a combattere contro i suoi fratelli » (O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig Ital.*, N. 122, pag 283).

(1) O. Sechi: N. 122 *bis*.

(2) Secondo il De-Folleville (op. cit, N. 478) si tratterebbe d'una disposizione di carattere esclusivamente penale. Non così invece il Cogordan (op. cit., pag. 301) ed il Weiss (*Traité théorique et pratique*, ecc., cit. t. I, 3°).

Una conseguenza importantissima deriva dall'accogliere l'una, piuttosto che l'altra tesi. Si comprende infatti come sia logico esten-

In nessun caso però si può dire che il sistema, esaminato in sè e per sè e facendo astrazione da ogni circostanza esteriore, riesca a trovare una valida e completa giustificazione.

Infatti, come avremo campo di vedere meglio più innanzi, la perdita della nazionalità, considerata come pena, non ha ragione alcuna di sussistere al giorno d'oggi, essendosi in

dere la possibilità di incorrere in simile modo di perdita anche ai minori, una volta che si segua la prima delle esposte opinioni. « L'accettazione del servizio militare all'estero, scrive il De-Folleville (op. cit., pag. 396), è una specie di delitto civile che la legge punisce colla perdita della nazionalità francese, piuttosto che una rinuncia implicita dell'individuo a questa nazionalità; incorporandosi in un esercito straniero, il francese si dimostra infatti pronto a portar le armi anche contro la propria patria (cod. pen., art. 75).

« L'applicazione dell'art. 21 verrebbe adunque reclamata nell'interesse pubblico e come misura repressiva da parte dell'autorità amministrativa: in quest'ipotesi si comprende pertanto come la condizione di minorità non possa essere d'ostacolo, perchè la minorità non esclude in via di massima il discernimento ».

In senso affatto contrario si è espresso invece il Cogordan (op. cit., pag. 301) e, nella giurisprudenza francese, la Corte di Metz (sentenza 25 aprile 1849), la quale si è spinta ancor più in là ed ha estesa questa seconda teorica anche al caso in cui il servizio militare si sia prolungato oltre il ventunesimo anno d'età. « Infatti, dice il Cogordan, l'interessato non è più libero, dopo aver contratto l'obbligo di prestare servizio, di romperlo prima che sia giunto il termine stabilito ».

In opposizione ad una simile estensione nella stessa Francia però si è avuta una circolare ministeriale del 1° maggio 1862, nella quale si è affermato che « tanto la perdita, quanto l'acquisto della qualità di francese non ponno derivare che da un fatto di persona capace a compiere tutti gli atti della vita civile e che l'art. 21 quindi del codice civile non può applicarsi ai minori, che, senza autorizzazione del governo, abbiano preso servizio militare all'estero, *purchè però* abbiano cessato da tale servizio all'epoca della maggiorità ed abbiano soddisfatto in Francia alla legge sul reclutamento ».

oggi riconosciuto che il cittadino, in corrispettivo ai diritti dei quali gode, si trova però soggetto anche a degli oneri più o meno gravi, ed essendosi in oggi poi affermato nel modo più solenne il principio d'una unità giuridica internazionale.

Per quanto concerne poi l'elemento della volontà di rinunciare all'originaria sudditanza, si deve riflettere come non sempre tale volontà possa considerarsi implicita in ogni arruolamento in esercito di Potenza estera: bisognerebbe anzitutto fare delle distinzioni importantissime e precisamente vedere se si tratta di Potenza nemica, od invece di nazione colla quale lo Stato si trovi in ottimi rapporti, vedere se tale arruolamento sia permanente, o soltanto provvisorio, vedere ancora se si tratti di legioni regolarmente costituite ed assoldate da governi costituiti, od invece di legioni irregolari e di popoli insorti, ecc.

« Occorre, come ben dice il Facelli (1), per perdere la cittadinanza che il cittadino si ascriva ad un corpo disciplinato ed assoldato dallo Stato straniero, consacrandosi intieramente al di lui servizio; chè, ove in caso d'urgenza, o per necessità di sicurezza pubblica del paese straniero, impugnasse le armi per la difesa interna od esterna del paese straniero stesso, non per questo il cittadino perderebbe la propria cittadinanza; in tal caso, infatti, non si può dire che egli abbia l'animo di servire la Potenza estera, ma piuttosto quello di provvedere a sè, ai suoi e alle cose sue col difendere il luogo della sua residenza e tutelarne l'ordine (2). Ed in questo senso

(1) Op. cit., N. 106, pag. 214. — Cfr. pure Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. II, N. 37, pag. 54.

(2) Cfr. Demolombe: op. cit., I, 185, 3; Astengo, De-Foresta, ecc., op. cit., I, 198.

e per queste considerazioni fu deciso (1) che non perda la qualità di cittadino chi si ascrive nella guardia civica o nazionale della città straniera, dove ha fissato il suo domicilio » (2).

« Che cosa ha voluto dire la legge? si domanda il Clunet (3) a proposito della norma contenuta nel codice civile francese. È il francese che, rompendo tutti i vincoli colla patria, entra al servizio di un paese estero, per incominciare una carriera regolare, il francese insomma che fa la professione delle armi sotto una Potenza militare straniera. Colui che agisce in tal modo dà prova evidente di volersi liberare definitivamente dai vincoli originarî. Invero, se gli aggrada tale professione, perchè non l'esercita nella sua nazione? Se si dà ad un paese diverso dal suo, ciò costituisce un fatto che indirettamente ha una grande significazione. Quasi certamente quest'uomo non appartiene più, nè col cuore, nè collo spirito alla sua antica patria.

« Corre però enorme differenza fra questo caso e quello invece d'un uomo il quale, per particolari circostanze della vita, per l'entusiasmo verso speciali idee, od anche per le condizioni stesse del luogo in cui risiede, si sia trovato presente a lotte momentanee di partito o d'opinioni. A nostro modo di vedere, il signor Cluseret, il signor Conte di Parigi, il signor Duca di Chartres, testimonî della guerra civile americana, hanno potuto prender parte per l'una o per l'altra delle cause in conflitto senza conseguenza alcuna per ciò che riguarda la qualità loro di francesi. Non sono sorte difficoltà allorchè il Conte di Parigi ebbe

---

(1) Sentenza Corte d'Appello di Roma, 21 febbraio 1877 (*Giurispr. Ital.,* XXIX, 1, 2, 304).

(2) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 122 *bis.*

(3) *Journal du droit int. privé,* 1889, pag. 73.

ad entrare nell'armata territoriale, e neppure allorchè il Duca di Chartres venne riconosciuto ufficiale di cavalleria; e ciò si capisce perfettamente.

« È impossibile affermare che le tre persone delle quali parliamo, combattendo negli eserciti del nord o del sud degli Stati Uniti, abbiano — assunto un servizio militare all'estero — nei termini dell'art. 21 del codice. L'intenzione loro non fu quella d'entrare al servizio d'una Potenza e di seguirvi la carriera delle armi. Tutti e tre, di fronte al grande conflitto che si parò loro dinanzi, si sono schierati momentaneamente per quella delle due parti che, secondo essi, vantava un diritto maggiore. Ciò rappresenta quindi un'assistenza spontanea d'ordine sentimentale e temporaneo, che non ha nulla a che vedere coll'entrata definitiva ed a scopo professionale nell'esercito di uno Stato straniero ».

Anche la pratica degli Stati e la stessa giurisprudenza, francese ed italiana specialmente, hanno convenuto nella necessità di dover interpretare la norma di legge, riferentesi a questo modo di perdita della nazionalità, con una certa larghezza ed esaminando anzitutto le singole fattispecie.

« I francesi, che si sono arruolati al seguito di Garibaldi, nella spedizione siciliana dei Mille, continua il Clunet, non hanno mai vista misconosciuta la loro qualità di cittadini francesi. Lockroy è deputato e Ministro della pubblica istruzione: Maxim du Camp è membro dell'Accademia francese.

« La Corte di Tolosa ha deciso che un francese, arruolato nelle truppe di don Carlos, in Ispagna, aveva conservato la sua nazionalità, benchè sprovvisto di autorizzazione governativa (1).

---

(1) Sentenza 14 giugno 1841.

« La Corte di Parigi ha dichiarato nella sentenza del 14 marzo 1846 che il generale Clonet non aveva persa la nazionalità per essere entrato senza autorizzazione al servizio del pretendente portoghese, Don Miguel, e la Cassazione ha respinto l'appello spiegato contro detta sentenza (1).

« La Corte di Bastia nel 1875 ha deciso che l'avere un francese all'estero (repubblica di Haïti) prestato momentaneamente aiuto ad uno dei partiti che si disputavano il potere non costituiva una presa di servizio militare all'estero, nella stessa ipotesi che gli fosse stato conferito un grado (generale di divisione), ed ancor qui la Cassazione ebbe a confermare la sentenza » (2).

In Italia basta citare il caso di Garibaldi, il quale avrebbe dovuto venir spogliato senz'altro della cittadinanza italiana, se si fosse interpretato letteralmente il disposto del paragrafo 3° dell'art. 11 del codice, e le sentenze del 15 dicembre 1873 della Corte d'Appello di Bologna (3) e del 25 maggio 1891 della Corte d'Appello di Aquila (4).

La prima, giudicando non potersi considerare come entrata al servizio di Potenza estera l'arruolamento nel battaglione dei volontarî pontifici, stabilì quali estremi necessarî di tale circostanza, agli effetti speciali di cui all'art. 11, N. 3 del codice: « 1) l'obbligo formale di servire in qualità di soldato di terra o di mare, per un periodo più o meno lungo, ma continuato; 2) il giuramento solenne di fedeltà alla bandiera, od alla Potenza che si serve, con obbligo di mantenerlo sino al sacrificio della vita; 3) la sottomissione incondizionata alle

---

(1) Sentenza 2 febbraio 1847.

(2) Sentenza 20 febbraio 1877.

(3) Cfr. *Legge*, XIV, II, 69.

(4) Cfr. *Foro abruzzese*, VII, 58.

leggi e discipline militari della Potenza, con la quale si prende impegno di servire; 4) il diritto ad un soldo periodico compreso il mantenimento, e l'equipaggiamento necessario alla vita militare » (1).

La seconda sentenza decise non doversi applicare l'art. 25 delle leggi napoletane, che stabiliva esso pure la decadenza dalla nazionalità nel caso di arruolamento in esercito straniero, a coloro che erano andati a combattere gli austriaci sui campi del Lombardo-Veneto (2).

Ma, se per rispettare l'elemento della volontà la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilite siffatte distinzioni, a stretto rigore tutte quante dirette a violare la legge, è facile comprendere come sia logico attaccare questa decadenza della nazionalità anche dal punto di vista dell'arbitrio, che impera in tal modo più o meno eslusivamente nella determinazione d'un vincolo così importante, quale è quello dell'appartenenza politica.

È bensì vero che, anche in ordine a questo modo di perdita, dobbiamo far presente come moltissime leggi abbiano introdotto il temperamento di subordinare la decadenza alla circostanza del non aver l'individuo chiesta una speciale autorizzazione al proprio governo, e così appunto la legge francese, già sin dal codice Napoleone, e la legge italiana fino al 1901. Da una parte però tale temperamento non viene a limitare per nulla il campo all'arbitrio: infatti tutte le sentenze che abbiamo citate sono

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 122 *bis*, pag. 283.

(2) Una terza sentenza della Corte d'Appello di Modena, in data 6 agosto 1877 (*Riv. leg. parm.-mod.*, I, 538), si è spinta ancor più in là, giudicando che il servizio militare all'estero non fa perdere la qualità di cittadino, quando manchi l'animo d'abbandonare siffatta qualità, ed ammettendo quindi in tal modo che il più assoluto arbitrio possa dominare in questa materia.

state emesse precisamente in un sistema di legislazione siffatto; dall'altra parte poi è sempre possibile il caso di individui privi di patria; anzi questa possibilità è maggiore, che non nell'ipotesi di perdita fatta derivare dall'accettazione di funzioni pubbliche da Governo estero, per la circostanza che, solo in via eccezionale e solo in evenienze assolutamente speciali, troviamo considerato il prestar servizio nell'esercito quale titolo valido per essere rivestiti *ipso iure* della nazionalità d'un dato paese.

S'aggiunga che, « per ciò stesso che uno Stato accorda l'autorizzazione ad uno dei suoi soggetti, esso diventa in certo qual modo responsabile della presenza di tale individuo sotto le armi d'una Potenza straniera. Gli Stati in guerra contro questa Potenza potranno quindi in taluni casi considerare l'autorizzazione accordata come contraria alla stretta neutralità.

« La questione è stata sollevata dall'Italia a proposito della presenza di volontarî belgi nelle file dell'esercito pontificio. Bisogna poi riflettere come la condizione del Belgio di Stato neutralizzato offriva un motivo di più al Governo di Torino per reclamare » (1).

S'aggiunga ancora che la giurisprudenza, oltre all'avere in massima accolto il principio di distinguere le singole fattispecie, non solo ebbe più volte ad ammettere che l'autorizzazione possa essere successiva (2), ma ebbe anche a stabilire non doversi applicare questo modo di perdita, quando si provi di non aver chiesto l'autorizzazione in buona fede, per ignoranza cioè di legge (3).

(1) Cogordan: op. cit, pag. 302-303.

(2) Cfr. a mo' d'esempio la sentenza della Corte d'Amiens del 24 marzo 1873.

(3) Analogamente il Tribunale della Senna ha deciso che la qualità di francese non era stata persa da un cittadino, che aveva servito l'Austria per qualche tempo, ed affermava averne avuta

Anche in ordine a questa decadenza quindi si può ripetere quello, che abbiamo visto essere stato detto a proposito della perdita fatta derivare dall'acquisto di funzioni pubbliche in paese estero, che la tendenza della giurisprudenza cioè dimostra come anche questa disposizione non risponda più alla necessità degli Stati moderni e particolarmente agli interessi dell'emigrazione dei singoli paesi, ed è precisamente per tali motivi che il legislatore nostro si è indotto ad abrogare completamente la norma del codice civile e ad ammettere di conseguenza che il cittadino possa arruolarsi nell'esercito di una nazione straniera senza per ciò venir spogliato dalla sua sudditanza d'origine.

§ 5.

In generale e come conclusione dei modi di perdita della cittadinanza, fatti dipendere da circostanze dalle quali si desume una tacita manifestazione di volontà, una osservazione importantissima ci pare di dover fare, quella cioè che, mentre una grande maggioranza di scrittori propugnano come un principio, che dovrebbe essere accolto da tutti i legislatori, quello che l'acquisto d'una nuova nazionalità abbia a portare per se stesso la perdita dell'originaria, in pratica invece tale principio può trovare ostacoli nell'interesse dei singoli Stati, ostacoli abbastanza gravi ed a causa dei quali ben difficilmente si potrà addivenire ad un durevole accordo intorno ad esso.

D'altra parte, non solo in via astratta, come già più volte affermammo, non si può ravvisare una vera e propria contraddizione nel fatto che un medesimo individuo appartenga contemporaneamente a due o più patrie, ma anche in pratica non

l'autorizzazione, ma che si trovava nell'impossibilità di produrla. (Cfr. *Droit*, 23-24 maggio 1878).

sono mancati recentemente esempî della possibilità d'una simile circostanza. Ed una prova possiamo desumerla per l'appunto dall'importanza, annessa altre volte ai varî modi di rinuncia tacita ed in questi ultimi tempi invece venuta a mano a mano a scemare, per modo che, mentre ancora il nostro codice civile all'epoca della sua promulgazione poteva spogliare della cittadinanza italiana il suddito, che senza permesso assumeva impieghi pubblici all'estero — in quanto che non poteva allora assolutamente concepirsi la coesistenza di due ordini di doveri —, oggidì invece in certo qual modo il nostro legislatore si è sentito interessato a favorire questa stessa coesistenza. Le parole pronunciate in Parlamento ci confermano nella nostra opinione, opinione che del resto altro non è se non una logica conseguenza dei rapporti di pace e di reciproco aiuto che corrono ai nostri tempi fra nazione e nazione.

Prova non meno importante poi possiamo desumerla nel sistema di diritto svizzero, il quale non disciplina alcun modo di perdita tacita e per il quale non si può quindi spogliarsi della sudditanza se non in seguito ad una formale rinuncia. Ora il Consiglio federale svizzero ha più volte constatato che in seguito a ciò molti svizzeri vengono assai spesso a rivestire ad un tempo più cittadinanze, verificandosi assai spesso il caso di naturalizzati in paese estero che non si preoccupano poi di liberarsi dalla nazionalità di nascita; ma non per questo egli ha mai sollevato questione di sorta (1) ed il Tribunale federale dal suo canto ha più volte affermata la possibilità della coesistenza di due cittadinanze in una medesima persona (2). Così ha deciso: « 1) che l'indigenato svizzero

(1) Cfr. decisione del Cons. feder. in data 31 agosto 1870 (Calvo: op. cit., t. II, § 577, pag. 68).

(2) Lo stesso principio è stato affermato anche in Danimarca. Cfr. capitolo XXV § 3 della presente opera.

e l'indigenato americano possano appartenere simultaneamente alla medesima persona (1); 2) che l'individuo, il quale ha acquistato la cittadinanza italiana, senz'avere precedentemente rinunziato al diritto di cittadinanza nella Svizzera, ha conservato quest'ultima (2): 3) che la naturalizzazione in paese estero non importa la perdita della qualità di cittadino svizzero; e conseguentemente non havvi alcuna contraddizione fra due decisioni aventi, l'una riconosciuta la nazionalità francese di un individuo e l'altra dichiarato che egli era rimasto cittadino svizzero » (3).

S'aggiunga che, in quanto si tenga presente la distinzione, da noi più volte addotta, fra cittadinanza ed esercizio effettivo dei diritti da essa derivanti, anche in via di principio risulta per se stesso evidente in qual modo si possa riuscire a togliere ogni controversia, nel caso di un individuo simultaneamente soggetto a due patrie, ed appartiene precisamente a questa categoria di temperamenti quel sistema da noi ideato di costituire dei cittadini espatriati come un gruppo speciale di cittadinanza, caratterizzato appunto dal fatto della loro dimora lungi dalla madre patria. Sotto questo aspetto ci appare quindi meritevole delle più alte lodi l'opera del legislatore italiano, che, nel promulgare la più volte citata legge del 1901, si è precisamente ispirato a questi ideali della scienza.

---

(1) Decisione 10 giugno 1876 (*Raccolta Ufficiale*, 1876, pag. 253; *Journal*, 1882, pag. 233).

(2) Decisione 11 giugno 1880 (*Racc. Uff.*, 1880, pag. 242; *Journal*, 1882, pag. 233).

(3) Decisione 17 dicembre 1877 (*Journal des Tribunaux*, 1888, pag. 53; *Journal*, 1890, pag. 517). Cfr. P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 171.

Ma una seconda considerazioue ci pare risulti ancora dallo studio, che abbiamo fatto dei modi di perdita della cittadinanza fatti derivare da rinuncia tacita, quella cioè che, col graduale scomparire di quelle circostanze reputate atte a far presumere siffatta volontà, implicitamente si è venuto a render anche meno frequente il caso di individui che, non essendo vincolati ad alcuna patria, godano dei vantaggi della civiltà odierna, senza in corrispettivo sottostare a quegli oneri ed a quelle prestazioni, che costituiscono un formale dovere per il suddito d'una determinata organizzazione politica. Ond'è che, sotto questo secondo aspetto, il movimento legislativo, inteso a sopprimere la decadenza tacita, viene a rivestire anche il carattere d'un principio d'equità e di giustizia e come tale dovrebbe trovare larga eco nelle legislazioni degli Stati moderni.

CAPITOLO DICIOTTESIMO

Perdita della nazionalità per rinuncia presunta nel matrimonio della donna

Sommario.

§ 1. - Applicazione di questo modo di perdita. — § 2. - Legislazioni vigenti e conflitti che ne derivano.

§ 1.

L'istituto del matrimonio, da noi già altrove studiato come circostanza atta a portare per se stessa la naturalizzazione della straniera sposa a cittadino, deve ora venir preso in considerazione dal punto di vista opposto: dal punto di vista cioè della cittadina che sposi uno straniero.

Principio quasi universalmente accolto è quello che la donna viene in tal caso spogliata senz'altro della sua nazionalità d'origine. Gli Stati che non sanciscono quésta massima nelle loro leggi costituiscono una vera minoranza, sia perchè già abbiamo visto essere in grandissima minoranza quegli Stati, che non riconoscono la naturalizzazione *ipso iure* della straniera sposa ad un soggetto, sia perchè anche a questi Stati non pare di poter intervenire in un rapporto così delicato,

come è il rapporto famigliare, quand'esso si stringe lungi dalla patria.

Sotto questo aspetto il modo di perdita del quale ora parliamo rientra quindi nella categoria di quelli, che abbiamo classificati « modi di perdita per rinuncia tacita, o meglio presunta » (1), e noi l'abbiamo tenuto distinto soltanto perchè si tratta di un istituto non comune ad entrambi i sessi e che è poi in perfetto riscontro con quello della naturalizzazione della donna in seguito a matrimonio. Posta tale premessa, è naturale che debbano trovare completa applicazîone anche in questo caso tutti quei principî, che allora appunto abbiamo affermati, sia per ciò che concerne la capacità della donna,

(1) Dell'opposto parere è invece il Bianchi (op. cit., N. 72, pag. 222), il quale considera questo modo di perdita come del tutto diverso dagli altri, perchè « la volontà della persona vi ha parte unicamente in ciò che pone la base di fatto, sulla quale la legge stabilisce poi la privazione della cittadinanza ».

Se non che, osserva giustamente il Sechi (Monografia citata nel *Digesto Italiano*, N. 105, pagina 267), come ciò possa dirsi di quasi tutte le cause di perdita, dallo stesso Bianchi raggruppate sotto la rubrica della rinuncia tacita. « Ed infatti, anche nel caso, ad esempio, della perdita della cittadinanza per *accettazione non autorizzata d'impiego all'estero,* la volontà della persona non è la causa immediata del mutamento di cittadinanza, giacchè potrebbe darsi benissimo che un individuo, pur accettando un impiego all'estero, desideri di rimanere cittadino; causa del cambiamento pertanto è, anche in questo caso, solamente ed unicamente la disposizione della legge, la quale fa, in modo assoluto ed inoppugnabile, dipendere il cambiamento da quel fatto. Anche in questo caso, adunque, la volontà dell'individuo non influisce sulla perdita della cittadinanza se non in tanto, in quanto pone in essere quel fatto, come conseguenza del quale la legge ha stabilito tale perdita dover sempre e necessariamente derivare » (O. Sechi: Monogr. e luogo cit.).

sia per ciò che concerne la validità del matrimonio (1) e l'ipotesi infine d'un matrimonio putativo.

Una condizione assai spesso stabilita dalle legislazioni vigenti in ordine a questo istituto è quella che la perdita sia subordinata all'acquisto d'una nuova sudditanza.

Quale lo scopo già abbiamo visto, trattando dell'argomento opposto e più precisamente dei conflitti determinatisi fra la Francia e l'Inghilterra prima del bill del 1844, a proposito dei quali ci limitiamo a far presente in questa sede come la disposizione del codice francese del 1804 oltrepassasse i poteri di qualsiasi legge, perchè, stabilendo l'art. 12 del codice medesimo che la francese che andava sposa ed uno straniero dovesse seguire la condizione del marito, era logico interpretare siffatta norma nel senso di considerare come inglese la cittadina che si fosse unita con un suddito britannico, sebbene in Inghilterra essa non rivestisse tale qualità. Almeno questa era l'opinione del Mourlon (2), il quale, partendo dal principio dell'inammissibilità che, a causa del matrimonio contratto con uno straniero, la donna francese potesse restar senza patria, sosteneva appunto che, nello stesso caso che essa non acquistasse la cittadinanza del marito, dovesse nondimeno, in virtù della legge francese, essere reputata in Francia come appartenente alla stessa nazionalità di lui.

(1) Validità che, nel sistema del diritto italiano, la Corte d'Appello di Firenze (sentenza 31 luglio 1877; *Annali*, XI, III, 283) ha stabilito dover essere determinata in base alla legge originaria.

Il matrimonio nullo per qualsiasi motivo fa conservare alla donna la sua nazionalità di nascita, e non si può parlare quindi di una reintegra in questa stessa nazionalità, dal momento che non vi è stata perdita.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 104.

Il Marcadè (1), il Demolombe (2), ed il Laurent (3) invece, pur riconoscendo che « la legge stabilisce i principî che reputa più giusti e più convenienti praticamente, senza preoccuparsi di ciò che in contrario possa essere stabilito da altre legislazioni » (4), non si spingevano però così oltre nell'effettiva applicazione di tale principio, da attribuire alla legge francese la virtù di conferire uno stato di cittadinanza estera, limitandosi a considerare come divenuta straniera la cittadina, che avesse contratto matrimonio con uno straniero, quand'anche la legge a cui quest'ultimo fosse stato soggetto non le avesse concesso l'acquisto della cittadinanza, e ciò per ottemperare alla norma di ragione che la donna deve seguire la condizione del marito anche quanto alla di lui cittadinanza.

La legge francese del 1889 è venuta a togliere ogni possibilità di controversie, collo stabilire che siffatta decadenza non si deve applicare alla donna, « qualora il suo matrimonio collo straniero non le conferisca la nazionalità del marito, nella quale ipotesi essa rimane francese »; ancor prima però della legge francese il legislatore italiano aveva riconosciuta l'opportunità di introdurre una simile condizione nelle proprie leggi, e fu specialmente il Mancini quegli che ne propugnò l'adozione nel codice civile, in opposizione al De Foresta, il quale sosteneva l'inutilità di questa condizione medesima, sembrandogli essere evidente che, « quando pel fatto del matrimonio la donna cittadina non acquista un'altra cittadinanza, deve ritenere quella che aveva prima del matrimonio » (5).

(1) Op. cit., vol. I, art. 19; vol. I, N. 158, pag. 117-118.
(2) Op. cit., vol. I, N. 183.
(3) Op. cit., vol. I, N. 385.
(4) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 124.
(5) Cfr. *Proc. verb.,* N. 3, § VI, pag. 44.

Che la cosa viceversa fosse tutt'altro che evidente lo aveva provato il determinarsi di quelle due opposte correnti di scrittori, che abbiamo visto, di fronte al disposto del codice civile francese del 1804 e lo dimostrava chiaramente poi la considerazione che, dal momento che ciascuna legge, se non ha il diritto di attribuire una nazionalità straniera, ha però quello di stabilire i principî più convenienti in materia di nazionalità, senza punto preoccuparsi dei principî accolti dalle legislazioni straniere, così non si poteva continuare a considerare cittadina la donna passata sposa ad uno straniero per ciò solo che essa non avesse acquistata col matrimonio la sudditanza del marito. In altre parole noi crediamo che si sarebbe avuta pienamente ragione ad applicare anche nel sistema del diritto italiano l'opinione già esposta del Marcardè, del Demolombe e del Laurent, dato che l'art. 14 del nostro codice civile si fosse limitato a stabilire che la donna cittadina che si marita ad uno straniero diventa straniera.

Così come abbiamo visto nell'ipotesi dell'acquisto della nazionalità, ancor qui torna poi in campo la questione della condizione della vedova, questione che in una stessa legge assai spesso viene regolata in un modo diverso, a seconda che si tratti appunto d'una straniera sposa a cittadino, od invece d'una cittadina sposa a straniero, donde quel duplice ordine di conflitti che già ricordammo.

A proposito di questa speciale reintegrazione della donna notiamo anzitutto una duplicità di sistema, analoga a quella, che avremo occasione di vedere adottata dagli Stati di fronte alla moglie ed ai figli minori d'un cittadino, che abbiano persa la nazionalità in conseguenza della decadenza da essa del rispettivo marito o padre. Invero il riacquisto può essere fatto dipendere dalla semplice circostanza d'essersi verificati taluni particolari fatti, lo scioglimento del coniugio, o tutt'al più questo avvenimento seguito

dal trasporto del proprio domicilio in patria; e può essere subordinato invece ad un' esplicita manifestazione di volontà; anzi in questo ordine di idee si può spingersi tant'oltre da dover far entrare la reintegrazione della donna nella categoria delle reintegrazioni ordinarie, nel qual caso è anche una speciale autorizzazione da parte delle autorità dello Stato che si rende di solito necessaria.

Le ragioni, addotte a sostegno dell'uno piuttosto che dell'altro sistema, sono le medesime, che abbiamo esaminate considerando l'istituto del matrimonio dal punto di vista d'uno speciale modo d'acquisto di nazionalità per la donna.

Da un lato, cioè si fa presente come la cittadina sia diventata straniera soltanto « per confondere più intimamente la persona, la famiglia ed i destini con quelli del marito, soltanto allo scopo che nessun elemento di discordia potesse turbare un'unione così stretta come questa. Ora, essendo morto il marito, *cessante causa, cessat effectus* » (1). Dall'altro lato, si fa presente come possa essere « assai utile alla donna divenuta vedova di conservare ciò nonostante la nazionalità del marito, vuoi dal punto di vista dell'interesse generale (se per esempio essa gode d'una grande fortuna, o d'una certa influenza, in forza della sua posizione di famiglia), vuoi dal punto di vista dell'interesse dei figli, per l'esercizio della tutela, per la loro educazione, ecc. » (2).

In ogni caso, sia che si tratti d'una reintegrazione fatta dipendere dal verificarsi di talune speciali circostanze, o d'una reintegrazione subordinata invece ad un'esplicita manifestazione di volontà, si comprende come debba considerarsi quale condi-

(1) De-Folleville: op. cit., N. 475, I.

(2) Idem: N. 476, III.

zione *sine qua non* della reintegrazione medesima lo scioglimento del matrimonio. Nell'ipotesi poi d'una reintegra della seconda specie, è naturale che si abbia a richiedere, da parte di colei che addiviene alla manifestazione di volontà, la condizione dell'età maggiore, perchè qui il matrimonio è sciolto e non è più possibile quindi far ricorso al principio, altrove ricordato: *habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia.*

Una questione abbastanza importante è sorta, sempre a proposito di questo riacquisto, nel sistema di diritto di quegli Stati, nei quali la legge prevede il caso soltanto di vedovanza della donna: soltanto la morte del marito varrà a permettere tale riacquisto nelle forme stabilite, o ad essa invece dovrà equipararsi qualsiasi altro modo di scioglimento del coniugio, il divorzio, a mo' d'esempio in quei paesi, nei quali vige siffatto istituto?

Sebbene la lettera della legge parli unicamente di donna *rimasta vedova*, è facile però comprendere come il motivo della disposizione sia fondato al contrario sul fatto in generale di essere essa *rimasta libera dal vincolo coniugale;* « fatto che si verifica pel divorzio, qualora questo sia pronunziato in virtù ed in conformità alle leggi che regolano lo stato personale dei coniugi, non meno che per la morte del marito. E se quest'ultimo fatto soltanto fu previsto nel testo, ciò deve evidentemente attribuirsi a ciò che esso, mentre costituisce una causa generale di scioglimento del matrimonio, è poi l'unica che sia ammessa dalla legge nostra (l'italiana).

« Tenuto conto, quindi, dello spirito della legge, deve, pertanto, dedursi che l'indicazione nel testo di quella circostanza soltanto non esclude che, quando eccezionalmente si verifichi un'altra causa di scioglimento del vincolo coniugale, essendovi identità di motivi (l'*eadem ratio*) debba ammettersi egualmente la donna a ricuperare lo stato di cittadinanza,

che ha perduta unicamente per una causa ormai affatto cessata » (1).

Per ciò che riguarda gli effetti della reintegrazione, nessun dubbio può presentarsi per quanto concerne la non retroattività dei medesimi; dubbî al contrario ponno sorgere per quanto concerne la loro estensione o meno ai figli minori della reintegrata. Infatti, se generalmente essi vengono considerati estranei a questa nuova mutazione di cittadinanza della madre, può però benissimo darsi il caso di vederli ammessi invece a reclamare la nazionalità d'origine di lei, unà volta raggiunta l'età maggiore, e persino di vederli presunti come appartenenti senz'altro a questa stessa nazionalità, in seguito appunto al riacquisto da parte della madre.

§ 2.

Il codice civile austriaco stabilisce la perfetta uniformità, tanto nel caso d'acquisto, quanto in quello di perdita della nazionalità della donna in seguito a matrimonio, nè vi figura alcun modo speciale di reintegrazione. Nel Belgio si hanno uguali disposizioni, ma la vedova, se risiede entro lo Stato al momento della dissoluzione del coniugio, o se vi ritorna coll'autorizzazione del re e dichiarando di volervisi fissare, ricupera la cittadinanza originaria (legge 1881).

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 142. Cfr. in questo stesso senso: Bianchi: op. cit., N. 66, pag. 195; Astengo, De-Foresta, ecc., op. cit., vol. I, art. 14, § 5, pag. 217; Pacifici-Mazzoni: op. cit., vol. II: N. 44, nota 1; Aubry et Rau: op. cit, vol. I, § 75, N. 4; Demolombe: op. cit, vol. I, N. 170; Zachariae: op. cit, vol. I, § 166, N. 8. In questo stesso senso poi quasi concordemente la giurisprudenza, tanto francese, che italiana.

La costituzione boliviana del 1878 contempla questa stessa reintegrazione in seguito a semplice ritorno in patria: ii Brasile invece richiede a tal uopo un'esplicita dichiarazione di volontà.

La legge bulgara del 1883 fa ricuperare la sudditanza alla vedova, se al momento della dissoluzione abita nello Stato e non ha figli. Nel Canadà (Sessione legislativa del 1881) al contrario essa è soltanto ammessa a domandare un certificato di reintegrazione e così pure nella Costarica (legge 1886).

In Francia (legge 1889), la perdita della nazionalità per parte della donna è fatta dipendere dalla condizione che la legge del marito la riconosca per propria soggetta, e ciò allo scopo, come vedemmo, di evitare l'*heimathlosat*, di fronte a quelle legislazioni che tuttora non considerano *ipso iure* naturalizzata la straniera sposa a cittadino. Vedova, le è accordata la reintegrazione, se già risieda in Francia, ovvero vi faccia ritorno e dichiari di volervisi stabilire, sempre subordinatamente però ad un decreto di autorizzazione governativa.

La Germania (legge 1870 e codice 1900) e la Grecia (codice civile) ugualmente facilitano il riacquisto della cittadinanza alla vedova dello straniero.

In Inghilterra l'atto del 1870, dopo di aver stabilito il canone fondamentale che la donna maritata è considerata come appartenente alla nazionalità del marito, accorda alla stessa la facoltà d'ottenere in ogni epoca della vedovanza un certificato di ricupero, e, quanto ai figli minori della reintegrata, essi sono reputati soggetti britannici, se hanno risieduto durante la loro minore età nello Stato.

Il nostro codice civile all'art. 14 ha posto esso pure la clausola, che abbiamo visto accolta dal legislatore francese; vedova poi l'ex cittadina riacquista la sudditanza, se già

risieda nel regno, o vi rientri ed in entrambi i casi dichiari di volervisi fissare stabilmente (1).

Mentre nel Lussemburgo, essendo tuttora colà in vigore non il codice civile francese del 1889, ma il napoleonico del 1804, non si trova quella clausola, essa ci riappare invece nella legge messicana del 1886 e nel codice del principato di Monaco; in entrambe le legislazioni è accordato poi il diritto di reintegrazione.

Nei Paesi Bassi, la legge del 1892 contempla ancor essa fra i modi di perdita della cittadinanza il matrimonio della soggetta con uno straniero e lo stesso dicasi della costituzione peruviana del 1860, la quale considera reintegrata *ipso iure* la vedova domiciliata sul territorio dello Stato.

Il codice civile portoghese ci fornisce di nuovo un esempio di applicazione della clausola posta dalla legge francese ed il Rumeno si caratterizza poi in questa materia per il fatto che la rumena sposa a straniero, una volta sciolto il coniugio, ricupera senza formalità di sorta la sua qualità d'origine.

La stessa Russia, che nell'ukase del 1864 di fronte al suddito originario russo conferma il divieto, stabilito dalle antiche leggi dell'impero, di mutare nazionalità, in questo medesimo ukase contempla invece espressamente come modo di perdita per la russa il matrimonio con uno straniero, anzi questo modo di perdita è antichissimo nel sistema di diritto di quello Stato e costituiva precisamente per lo passato

(1) Cfr. § precedente circa il valore da annettersi all'espressione « vedova » usata dal codice. Cfr. invece, capitolo 21, § 4, circa l'importanza del requisito del trasferimento della residenza congiunto coll'intenzione legalmente dichiarata di voler fissare nel regno la sede principale dei propri affari.

l'unico modo di decadenza dalla sudditanza (1). L'ex cittadina viene reintegrata, una volta sciolto il matrimonio e qualora torni nello Stato, provando all'amministratore della provincia la propria qualità di vedova.

In Ispagna un'altra condizione è richiesta da parte dall'ex cittadina, quella cioè d'una esplicita rinuncia alla protezione dello Stato, cui apparteneva il marito. Rinuncia, la quale evidentemente è stata ispirata dalla considerazione della possibilità che la legge di questo Stato non reputi la vedova aver perso la nuova nazionalità, in seguito appunto allo scioglimento del coniugio. Per altro, ancor qui la rinuncia viene a rivestire quel carattere assolutamente unilaterale e non atto quindi a togliere per se stesso la causa del cumulo di cittadinanza, che già altrove abbiamo rilevato.

Anche in Isvezia (legge 1894), in Isvizzera (legge 1903), ed in Turchia (legge 1869) troviamo contemplato questo modo di perdita della cittadinanza. Quanto alla reintegrazione, la facoltà d'ottenerla è ristretta però in Isvizzera nel limite di dieci anni, a partire dal giorno della dissoluzione del matrimonio, o della separazione, o del divorzio, ed in Turchia nel limite di tre anni. Mentre poi in Turchia essa è dichiarata espressamente personale, in Isvizzera al contrario si trova stabilito dalla legge federale del 1903 che il ritorno della madre nella cittadinanza svizzera porta seco la naturalizzazione dei figli, che, secondo il diritto del loro paese d'origine, sieno ancora minori, o provvisti di tutore, qualora la madre eserciti sopra di essi la potestà paterna, od il tutore abbia accordata la sua autorizzazione, e qualora non si sia fatta eccezione a loro riguardo.

---

(1) Cfr. *Corps des lois russes*, ediz. 1855, art. 102, vol. X, parte I.

Perde la sudditanza infine anche in Ungheria la donna in seguito a matrimonio collo straniero, e, quanto al riacquisto, le norme ordinarie di riacquisto debbono applicarsi pure in questo caso (legge 1879).

Accanto alle leggi, che fanno mutare nazionalità alla donna, abbiamo però anche quelle che, od espressamente stabiliscono la permanenza nella sudditanza d'origine, ovvero sono mute a questo proposito e varia quindi è la decisione della giurisprudenza, quasi sempre però informata al principio dell'indelebilità in quegli Stati, nei quali il vincolo di cittadinanza è appunto per principio generale permanente.

Fra le legislazioni appartenenti a questa seconda categoria, citiamo anzitutto la legge del 28 agosto 1866 della repubblica dell' Equatore, la quale stabilisce che la soggetta sposa a straniero rimane soggetta, a meno che abbia a trasportarsi all'estero coll'intenzione di non far più ritorno in patria, e la costituzione sansalvadoriana, che espressamente sancisce l'*allégeance perpétuelle* di fronte alla donna.

Per quanto concerne gli Stati Uniti d'America, se, come abbiamo visto, sino dal 1855 è stato considerato dalla legge di questa nazione il matrimonio come un modo d'acquisto della cittadinanza, nessuna legge è venuta invece a modificare il sistema della *Common law* in riguardo all'ipotesi inversa.

« Si può certo affermare che la legge del 1855 ha introdotto in certo qual modo una contraddizione nel sistema di diritto in vigore negli Stati Uniti, onde molti si sono chiesti se per inavvertenza od a bella posta non si sia fatto parola anche degli effetti del matrimonio d'una donna indigena. L'unico testo che nella legislazione americana possa avere qualche relazione con tale questione sarebbe il *Bill of Pro-*

tection (1), il quale fornirebbe un argomento all'opinione della perdita della nazionalità della donna sposa a straniero, avendo questo *bill* dato un colpo decisivo alla massima *Nemo potest exuere patriam,* sulla quale riposa la teorica opposta della permanenza nella cittadinanza di nascita. Ma il problema non può ancora essere considerato come risolto, dal momento che la *Common law* non è stata sinora espressamente abrogata e che il sistema così detto *sistema francese* non risulta che in modo implicito da leggi nuove, che non definiscono la questione in modo completo » (2).

La stessa giurisprudenza delle Corti è varia e, se alcune hanno deciso per l'espatriazione della donna, specialmente allorchè essa abbandoni il territorio e manifesti la propria intenzione di liberarsi da ogni vincolo verso la patria d'origine, altre Corti invece in questa stessa ipotesi si sono pronunciate per la permanenza nella nazionalità di nascita (3), allontanandosi da tale pratica soltanto nel caso, in cui il contrario sia stato stipulato per via di trattati internazionali sulla condizione reciproca dei naturalizzati (4).

Di fronte a questa seconda categoria di legislazioni è pertanto evidente la possibilità di conflitti positivi, dato dal-

(1) Questo *bill* sulla protezione degli americani all'estero ha infatti dichiarato essere il diritto di espatriazione « un diritto naturale ed innato di tutti gli uomini, il quale solo può permettere ad essi l'esercizio del diritto alla vita, alla libertà ed alla ricerca della propria felicità » (Cfr. capitolo XXIII, § 2 (Stati Uniti) della presente opera; cfr. pure Lawrence. op. cit., t. III, pag. 239 e segg.

(2) Cogordan: op. cit., pag. 281.

(3) Lawrence: op cit., pag. 198; Cockburn: op. cit., pag. 24.

(4) Lawrence: op. e luogo cit., nota (Cfr. pure Kelly nel *Journal du droit intern. privé,* 1884, pag. 162.

l'altro canto un diritto che consideri il matrimonio come titolo attributivo della nazionalità per la donna indipendentemente da qualsiasi altro requisito. Viceversa sono conflitti negativi quelli che si verificano, come già abbiamo detto poco fa, allorchè ci troviamo nell'opposta condizione di cose, e a questo proposito richiamiamo il temperamento seguito anche dal nostro legislatore, di subordinare la perdita della sudditanza d'origine all'effettivo acquisto di quella del marito.

CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Perdita della nazionalità per elezione di una nazionalità straniera. Rimando ad argomenti già trattati, o da trattarsi

Come abbiamo visto che la nazionalità può acquistarsi per elezione espressa o tacita, così per elezione espressa o tacita essa può anche perdersi. « Come pure abbiamo già visto, vi sono dei casi, infatti, nei quali, essendovi in rapporto ad un individuo elementi che gli attribuirebbero la qualità di cittadino, ed elementi che, invece, lo dovrebbero far considerare straniero, il legislatore, affine di rispettare il principio che vuole la cittadinanza risultare dalla libera volontà di ciascuno, ha creduto opportuno di attribuire la cittadinanza, ma solo in linea di presunzione, lasciando agli individui che sono risultati cittadini il diritto di eleggere, non appena maggiorenni, la qualità di stranieri » (1).

(1) O. Sechi: Monogr. cit nel *Dig. Ital.*, N. 106 *a*.

Però, giusta quanto allora dicemmo, questi casi, tanto d'acquisto, che di perdita rientrano, o nell'argomento, che già abbiamo trattato, della cittadinanza d'origine, od in quello degli effetti della mutazione di nazionalità, effetti che, se abbiamo esaminati soltanto dal punto di vista dell'acquisto d'una nuova sudditanza, esamineremo tra poco anche dal punto di vista opposto (1).

Analogamente, per quanto concerne i conflitti che ponno derivarne, rimandiamo il lettore all'esame particolare che di essi faremo a suo tempo, o che già abbiamo fatto, a mano a mano che siamo venuti passando in rassegna le disposizioni delle varie leggi.

Conflitti anzitutto negativi, data la possibilità di una rinuncia, alla quale non corrisponda dall'altra parte l'acquisto d'una nuova nazionalità, e, come rimedio di tale stato di cose, richiamiamo la legislazione del Canadà, la quale subordina le rinuncie per semplice elezione alla prova d'una naturalizzazione ottenuta in paese estero.

Non è pero esclusa la possibilità di conflitti anche positivi, come nell'ipotesi che, di fronte ad uno Stato che richieda per la perdita della sudditanza del minore, a causa della naturalizzazione del padre, il trasferimento del suo domicilio al-

(1) Nel sistema del nostro diritto a quattro si possono ridurre le ipotesi, nelle quali all'individuo si concede la facoltà d'elezione della nazionalità straniera, una volta raggiunta l'età maggiore (secondo le leggi del regno): *a)* individuo nato e residente nel Regno da padre che abbia persa la nazionalità prima della nascita di lui (art. 5, 1° capov); *b)* nel caso di padre ignoto, il nato e residente da madre già cittadina (art. 7, 1° capov.); *c)* il nato nel regno da stranieri fissati da dieci anni (art. 8, 2° capov.); *d)* il figlio, durante la minorità del quale il padre abbia ottenuta la cittadinanza, e che si sia fissato esso pure nel regno (art. 10, 3° capov.).

l'estero, si abbia una legge che estenda invece *ipso iure* ed indipendentemente da qualsiasi condizione la naturalizzazione alla famiglia.

Infine giova richiamare la gravità delle questioni inerenti al servizio militare, in vista del quale si può limitare la stessa facoltà di elezione della nazionalità straniera, o disporre invece quanto abbiam visto stabilito nel nostro codice civile all'art. 12, che la perdita della cittadinanza cioè non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

CAPITOLO VENTESIMO

Perdita della nazionalità per pena

Sommario.

§ 1. - Perdita della nazionalità per pena in generale. — § 2. - Perdita della nazionalità per commercio di schiavi in particolare.

§ 1.

Ad esaurire la nostra trattazione sulla nazionalità, per quanto concerne i suoi modi di perdita, altro non ci rimane ora se non esaminare un modo, che, in via eccezionale ed assolutamente sporadica, figura tuttora in alcune legislazioni, sebbene gravissime sieno le critiche mosse contro di esso, la decadenza cioè comminata come pena.

In questo modo di perdita si vede chiaramente la tendenza dei singoli legislatori a non preoccuparsi, nel disciplinare la materia della nazionalità, se non degli interessi del paese, ai cui destini essi sono preposti, e sotto tale aspetto anche questo modo di perdita quindi può trovare una qualche giustificazione, in correlazione al diritto di conservazione e

di indipendenza proprio di ciascheduna organizzazione politica.

Se non che, un ben attento esame della questione dovrebbe indurre il legislatore ad escludere senz'altro dal corpo delle sue leggi la perdita della nazionalità in via di pena, posto pure che nel dettare tali leggi egli parta dal principio di tutelare più che sia possibile gli interessi dello Stato. Sono specialmente le mutate condizioni delle società odierne quelle che egli dovrebbe tener presente nel disciplinare questa materia, in quanto che, se in altri tempi, date altre leggi, altri costumi ed altri rapporti fra paese e paese, un simile modo di perdita poteva avere valore logico, oggidì invece esso si appalesa in completa contraddizione coi sistemi di diritto in vigore negli Stati civili.

La prima osservazione che si deve fare è quella del grado press'a poco uguale di civiltà e di coltura, che troviamo ora in tutte le contrade del mondo.

Dato ciò, è facile comprendere come assai spesso la perdita forzata possa riuscire più di vantaggio, che non di danno a colui, che secondo le sue leggi si sia reso meritevole di tale decadenza, dal momento che nessuno degli Stati odierni è improntato a quell'assoluto esclusivismo proprio di altre epoche, per il quale si consideravano gli stranieri come barbari e loro si interdiceva il godimento di ogni e qualsiasi diritto.

Ai giorni nostri, lo straniero è ammesso, così come il cittadino, al godimento di tutti quanti i diritti necessarî a ciascun uomo, perchè possa dare libero corso all'esplicazione delle proprie facoltà. Quasi dappertutto gode dei diritti civili e, quanto ai politici, se un godimento di essi poteva sembrare solo pochi anni fa come qualcosa di assolutamente impossibile, oggi non si appalesa invece forse non è molto lontano il giorno, in cui si potrà realizzare un'opposta condizione di cose anche a loro riguardo; anzi, in via transitoria, già ne

fummo spettatori nella repubblica del Transvaal. Ne deriva pertanto che molto ipotetico è il principio che la spogliazione di nazionalità abbia a tornare sempre di danno all'individuo, tanto più che ai benefici, inerenti all'appartenere ad una data organizzazione politica, bisogna sempre contrapporre i doveri, ai quali si è soggetti, sintantochè di tale organizzazione si forma parte.

È proprio il rovescio della medaglia di ciò che si verificava in Roma, dove la perdita della cittadinanza, ora era conseguenza diretta della perdita della libertà (*capitis deminutio maxima*), ed ora invece assumeva essa stessa il carattere di una *capitis deminutio* (*capitis deminutio media*). Nulla di più grave della privazione della libertà, da una parte, e, dall'altra, peripezie innumerevoli erano la conseguenza necessaria dell'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori dello Stato, in quanto che, data l'estensione di Roma, ciò equivaleva a dire di dover trasportarsi presso popoli quasi completamente barbari e sotto climi assai spesso insopportabili.

Al giorno d'oggi invece, è solo in quanto si abbia una persona, che vivamente senta nell'animo il sentimento d'amore per la patria, che si può credere che un'esclusione forzata possa rivestire davvero il carattere di pena.

S'aggiunga che, pur riconoscendo il diritto da parte di ciascuno Stato di liberarsi da quegli individui che possono essergli di nocumento, rapporti ben diversi, da quelli esistenti in altre epoche, intercedono oggi fra paese e paese e quel concetto della comunità giuridica, che abbiamo detto essere la vera base del diritto internazionale, ogni giorno più viene ad esplicarsi, mercè nuovi fenomeni e mercè nuovi istituti giuridici.

« Negli Stati moderni, scrive il Cogordan (1), le relazioni

---

(1) Op. cit., pag. 285.

internazionali hanno preso tutt'un altro carattere: gli Stati si considerano l'un l'altro come costituenti delle sovranità indipendenti ed investite di identici diritti; esse riposano sopra un'identica base, e non è più quindi in oggi ammissibile che si abbiano a cacciare sul territorio degli Stati limitrofi i malfattori per sbarazzarsi di essi », che si abbiano a trasformare cioè le nazioni vicine in altrettanti luoghi di deportazione.

Certo che gli individui, col macchiarsi di taluni speciali delitti, possono dimostrare in modo chiaro e palese che l'amor di patria è completamente scomparso dal loro animo; bisogna però tener anche presente come, spogliando siffatti individui della loro cittadinanza d'origine, senza preoccuparsi se ne abbiano acquisita un'altra, si inceppi di nuovo contro i principî del diritto delle genti, in quanto si viene in tal modo ad aumentare il numero delle persone prive di nazionalità.

Infine un ripiego semplicissimo hanno adottato nelle loro leggi la grande maggioranza di quegli Stati, che vogliono privare i cittadini colpevoli di taluni particolari delitti d'una protezione, della quale si sono resi indegni, senza per ciò venir meno alle norme che stanno a base della logica e del diritto internazionale.

Tale ripiego è stato introdotto forse per la prima volta dal codice civile francese del 1804, mutando così completamente il sistema di diritto prima in vigore nella Francia medesima. Anteriormente infatti alla promulgazione di questo codice, nella stessa Francia si trovava, accanto alla decadenza per accettazione di funzioni pubbliche o per naturalizzazione all'estero, la decadenza dalla nazionalità del condannato in contumacia, sinchè il giudizio non fosse stato annullato (costituzione del 1791, art. 6), del condannato a pene afflittive ed infamanti (costituzione del 1793, art. 5-6), dell'inter-

detto, del debitore fallito, ecc. (costituzione dell'anno III, articolo 12-13) (1).

« V'era adunque anche nel sistema di diritto francese come una specie di *capitis deminutio* unica, ora perpetua, ora temporanea, che faceva cadere tutti i diritti di cittadinanza. Era un ricòrdo voluto, o non voluto delle decadenze del diritto romano.

« Da questo punto di vista, il codice civile ha introdotta una vera innovazione nell'istituto della cittadinanza. Egli istituì, in luogo d'un'unica decadenza, delle *capitis minutiones* differenti, che riguardano, sia il cittadino soltanto, sia il francese e conseguentemente il cittadino, perchè per essere cittadino prima condizione si è quella di essere francese. È in tal modo che la privazione dei diritti civili e politici, la perdita di taluni diritti civici, civili o famigliari, la degradazione civica, l'interdizione legale e la stessa morte civile, tutti istituti che sono stati creati allo scopo di punire delitti di diritto comune, non hanno mai avuto l'effetto d'assimilare il francese allo straniero. Le decadenze colpiscono più o meno severamente il cittadino: la morte civile lo uccideva in certo qual modo; ma, tanto l'interdetto legalmente, quanto il morto civilmente sono sempre francesi e la stessa qualità di francesi rivestiranno i loro figli » (2).

Decadenze di tal natura figurano in moltissime altre legislazioni ed anche nelle legislazioni americane, essendo gli Stati americani, come già osservammo, particolarmente interessati a conservarsi la popolazione esistente. Alcune di queste stesse legislazioni poi e, fra le europee, quella della Russia si attengono alla medesima distinzione fra perdita

(1) La costituzione dell'anno VIII stabilisce ad un dipresso le stesse cause di decadenza.

(2) Cogordan: op. cit., pag. 288.

della nazionalità propriamente detta e perdita della cittadinanza soltanto — considerando la prima come l'attitudine a godere dei diritti del cittadino e la seconda invece come l'esercizio effettivo di siffatti diritti — pure nell'ipotesi d'una persona che, o si sia trasferita all'estero semplicemente, od all'estero abbia anche acquisita un'altra sudditanza, abbia accettato delle pubbliche funzioni, o sia entrata nell'esercito senza autorizzazione.

Per ciò che concerne la Russia, stabilisce bensì l'art 225 del codice penale che « chiunque assentandosi dalla patria entra al servizio di Potenza straniera senza il permesso del governo e si fa cittadino estero è condannato, per questa violazione del dovere e del servizio di fedele suddito, alla privazione di tutti i diritti civili ed al bando perpetuo dell'impero, o, se ritorna in seguito volontariamente in Russia, alla deportazione in Siberia ». E l'art. 326 (1) dello stesso codice che « chiunque assentandosi dalla patria non ritorna in seguito alla chiamata del governo è egualmente condannato alla perdita di tutti i diritti civili ed al bando perpetuo ». Però la nazionalità di questi individui resta sempre quella, onde, non solo non possono essi esercitare i diritti inerenti alla loro qualità di sudditi russi, ma non possono neppure invocare in Russia la qualità di stranieri per sottrarsi all'osservanza delle leggi imperiali.

Sotto questo aspetto, non a torto, osserva il Cogordan (2) come la disposizione della legge russa sia molto più razionale di quella dell' art. 17 del codice civile francese, « il quale, dichiarando straniero il cittadino che ha preso servizio all'estero,

(1) Cfr., a proposito di questo articolo del codice penale russo, *Journal*, 1888, pag. 297.

(2) Op. cit., pag. 152.

gli permette in tal modo di reclamare a proprio vantaggio questa qualità contro la legge francese. S'è voluto punirlo e non s'è pensato che si poteva invece con ciò procurargli un vantaggio ».

Ma, oltre a rimediare agli inconvenienti dianzi accennati, un altro inconveniente non meno grave viene ad eliminare siffatto sistema, quello cioè che possano verificarsi dei conflitti, onde, anche questo motivo, è spiegabile il desiderio, manifestato dallo stesso Cogordan (1), che venga estesa l'applicazione di tale sistema anche a tutti i casi, nei quali il cittadino secondo le leggi della sua patria sia decaduto dall'originaria sudditanza, senza trovarsi in grado di giustificare il possesso d'una sudditanza straniera.

In quanto però neppure nel fatto che egli possa provare di essere rivestito d'una sudditanza straniera, come già abbiamo detto, può vedersi in via astratta una vera e propria contraddizione, così è quell'istituto d'una categoria speciale di cittadini ciò che torna ad apparirci quale unico mezzo di eliminazione dei conflitti, positivi da una parte e negativi dall'altra. S'aggiunga che con tale eliminazione non si verrebbe punto a ledere gli interessi degli Stati non disposti ad assumere la protezione di individui, che se ne siano resi indegni, o di fronte ai quali si possa presumere che spontaneamente vi abbiano rinunciato, dal momento che, mentre lungi dalla patria questi individui non potrebbero invocare la loro nazionalità d'origine, allo scopo di sottrarsi alle leggi del paese estero nel quale si sono stabiliti, una volta ritornati in patria invece, è della loro qualità di stranieri che non potrebbero far uso, allo scopo di opporsi alle leggi in essa vigenti.

(1) Pag. 290.

§ 2.

La decadenza per commercio di schiavi è l'unico modo di perdita della nazionalità per pena che figuri tuttora nel sistema di diritto francese, nel senso che esso non è stato abrogato dall' ultima legge del 1889, non per inavvertenza del legislatore, giacchè anzi nella discussione si fece questione dell'opportunità o meno di tale abrogazione, ma perchè sembrò cosa inutile preoccuparsi della modificazione d'una norma, che già allora trovava scarsa applicazione e che si sperava che col progredire dei tempi ne avrebbe trovata sempre meno, mentre, dall'altra parte, l'abrogazione sembrava un favorire un traffico ormai riprovato da tutto il mondo civile. Ed invero, a quanto ci consta, siffatto modo di perdita della cittadinanza francese ha oggidì valore semplicemente storico, onde da parte nostra basterà che ne indaghiamo le origini e gli atti legislativi che lo disciplinarono.

« Quando nel 1848 si sentì la necessità di sopprimere del tutto la schiavitù nelle colonie francesi, non si pensò soltanto ai francesi dimoranti in Francia o nei territorî francesi, ma si pensò anche a quelli residenti all'estero. Non potendosi però stabilire che i neri posseduti da questi ultimi sarebbero divenuti liberi per effetto della legge medesima, bisognava obbligare indirettamente i possessori ad affrancarli. Ciò aveva fatta la legge inglese del 24 agosto 1843 che, senz'eccezione di sorta, puniva con una multa di cento lire sterline i possessori di schiavi fuori dei territorî soggetti a S. M.

« Sarebbe stato necessario promulgare in Francia una legge analoga; ma allora il principio di punire i cittadini per delitti commessi all'estero non era ancora entrato nella nostra legislazione, ciò essendo avvenuto soltanto nel 1866. Non si trovò altro ripiego all'infuori di quello di dichiarare decaduti dalla qualità di francesi i possessori di schiavi, qualora

essi non li avessero venduti od alienati nel periodo di tre anni, a partire dalla promulgazione della legge (27 aprile 1848). Quanto agli schiavi acquistati per successione, donazione o contratto di matrimonio, il periodo era di tre anni, a partire dal giorno nel quale erano stati acquisiti.

« Ma questa disposizione di legge, oltre il grave inconveniente già altrove fatto presente di considerare la perdita della nazionalità come una conseguenza di delitti ordinarî commessi, aveva anche l'inconveniente di non poter venir posta in esecuzione, per modo che, trascorsi i primi tre anni, si comprese subito la necessità di venire ad una modificazione. La legge dell'11 febbraio 1851 portò a dieci anni il periodo di tempo. Non era però ancora abbastanza: in molti Stati la vendita era troppo onerosa e l'affrancamento impossibile. Una nuova attenuazione venne pertanto apportata nel 1858, stabilendosi che l'art. 8 del decreto del 1848 non avrebbe dovuto applicarsi nel caso di schiavi posseduti prima del 1848, o di schiavi acquistati per donazione, matrimonio, o successione (legge 7 maggio 1858) » (1).

(1) Cogordan : op. cit., pag. 303-304.

CAPITOLO VENTUNESIMO

Effetti della perdita della nazionalità

SOMMARIO.

§ 1. - Momento dal quale essi decorrono. — § 2. - Essenza di questi effetti. — § 3. - Effetti della perdita di nazionalità sopra la famiglia dell'individuo ed applicazione dei vari sistemi nelle legislazioni vigenti. — § 4. - Facilitazioni accordate alla famiglia per il ricupero della nazionalità originaria.

§ 1.

Anche a proposito della perdita il problema degli effetti della mutazione di cittadinanza può essere studiato sotto tre aspetti distinti e precisamente dal punto di vista del momento, dal quale tali effetti debbono verificarsi, del loro contenuto e dell'estensione alla famiglia od al contrario della loro personalità. Per altro, siccome questi argomenti si riducono ad essere il rovescio della medaglia di quanto abbiamo detto in merito alla naturalizzazione, così basterà che noi ci fermiamo soltanto sopra quelle considerazioni, che strettamente riguardano il tema degli effetti della perdita di nazionalità.

Dal momento che, come abbiamo visto, questo fatto viene disciplinato dalle leggi del paese della cui sudditanza l'individuo intende spogliarsi, così è a ciascheduna di queste leggi che si dovrà far ricorso per conoscere in quali casi si possa parlare effettivamente di perdita della cittadinanza. Epperò, ad un numero più o meno grande di formalità noi potremo trovarla subordinata, nello stesso modo che formalità più o meno grandi sono stabilite per la naturalizzazione, e solo dal giorno, nel quale l'individuo avrà ad esse soddisfatto, decorreranno gli effetti inerenti alla mutazione.

Così, nel sistema del nostro diritto, la rinuncia alla cittadinanza, consistente in una dichiarazione fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del domicilio del rinunciante, per sortire il suo effetto dev'essere accompagnata dal trasferimento della residenza in paese estero e, dato quindi che tale trasferimento non abbia avuto luogo, la nazionalità dell'individuo resta sempre l'italiana di fronte alla legge nostra. Altrove per perdere la cittadinanza occorre, come abbiamo visto, un permesso speciale da parte delle autorità dello Stato; sinchè tale permesso non sarà stato rilasciato, è naturale pertanto che la semplice domanda ed in generale le semplici pratiche per ottenerlo non possano indurre un mutamento definitivo.

Se però in siffatto esame nessun dubbio può presentarsi per quanto concerne i modi di decadenza fatti dipendere da esplicita manifestazione di volontà, non egualmente piana si presenta invece la soluzione del problema, allorchè si tratta di rinuncie presunte. Tuttavia, avendo già noi sostenuto come generalmente si richieda dagli scrittori anche in questi modi di perdita l'elemento della volontà e conseguentemente la manifestazione d'una valida volontà da parte dell'individuo (1), così ci par cosa logica il dedurre che, siccome

(1) Cfr. capitolo XVI, § 3 della presente opera.

il perseverare in un atto equivale a compierlo, così la mutazione di sudditanza (1), in quanto diversamente non sia stato stabilito in modo esplicito dalla legge, debba sempre essere fatta datare « dal primo istante immediantemente successivo a quello, nel quale l'individuo compiè l'età maggiore » (2).

Non può sostenersi infatti la teorica avanzata da alcuni scrittori, fra i quali il nostro Facelli (3), di attribuire ai tribunali la facoltà di determinare, secondo i casi, quando la continuazione di quelle circostanze dopo il raggiungimento dell'età maggiore sia sufficiente per dar ragione d'applicare l'uno, o l'altro dei modi di perdita della nazionalità per rinuncia tacita stabiliti dalla legge, e ciò sia pure in via di temperamento della soluzione precedente, la quale distruggerebbe gli effetti del principio non potere i fatti commessi durante la minorità dell'individuo tornare a suo pregiudizio (4). Non può

(1) Che tale mutazione debba aver luogo ci sembra cosa che non possa mettersi in dubbio; « non si può certo, infatti, sostenere, scrive il Sechi (Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 113, pag. 274), che l'aver commesso qualcuno di quegli atti, ai quali la legge annette la perdita della cittadinanza, durante l'età minore, come non produce un tale effetto durante la minorità, non possa produrlo nemmeno posteriormente, dopo che l'individuo, che quel fatto ha commesso, abbia raggiunto l'età maggiore, quando il fatto stesso perduri. Si tratta di fatti continuativi per la loro stessa natura, ed il perseverare in essi dopo che si è giunti all'età maggiore equivale perfettamente all'averli compiuti dopo questo tempo »

(2) O. Sechi: Monogr. e luogo cit. In questo medesimo senso il Pacifici-Mazzoni (op. cit., vol. II, N. 37, nota 1), il quale osserva come la permanenza in un fatto continuativo equivalga alla reiterazione del medesimo di momento in momento.

(3) Op. cit., N. 98, pag. 205.

(4) Questa l'obbiezione mossa anche dal nostro Bianchi: op. cit., vol. IV, N. 80, pag. 240.

sostenersi siffatta teorica, perchè, come osserva giustamente il Sechi (1), « il lasciare all'arbitrio dei magistrati un giudizio così importante, specialmente dopo che la legge in materia di cittadinanza ha tutto ben definito, appunto per lasciar molto poco a quell'arbitrio, ci pare poco prudente, e d'altra parte troppo arbitraria e capricciosa ci pare questa interpretazione della legge ».

Qnanto agli altri requisiti invece, che possono essere stabiliti per le rinuncie tacite, si deve ripetere la norma, che già affermammo a proposito delle rinuncie espresse: quella cioè che « gli effetti della perdita della cittadinanza, qualunque sia la causa per la quale essa avvenga, non possono e non debbono verificarsi che nel tempo posteriore a quello, nel quale siasi verificato il concorso di tutte le condizioni e formalità, dal cui avvenimento la legge fa dipendere quella perdita » (2).

Anche nel caso della perdita si dovrà poi decidere se tale perdita debba, o non debba avere conseguenze retroattive; la decisione per altro non può essere diversa da quella adottata nel caso dell'acquisto, tanto che, sebbene il nostro codice civile, all'art. 15, parli soltanto degli effetti dell'acquisto e del riacquisto, dalla generalità degli scrittori il principio della non retroattività viene esteso invece senz'altro anche alla perdita.

« Non deve dimenticarsi, osserva il Sechi (3), che le ragioni, che giustificano il principio di cui all'art. 15 codice civile relativamente all'acquisto ed al riacquisto della cittadinanza, giustificano pure l'applicazione dello stesso articolo al caso della perdita. Quel cangiamento di stato personale, che la legge fa dipendere da determinate cause, non può, infatti,

(1) O. Sechi: Monogr. e luogo cit.
(2) O. Sechi: Monogr. cit., N. 146.
(3) O. Sechi: Monogr. e luogo cit.

logicamente cominciare a produrre alcun effetto, se non dal momento posteriore a quello in cui tali cause siansi verificate. Nello stato della persona, più che in qualunque altro rapporto giuridico, sarebbe esiziale quella incertezza, che potrebbe derivare dalla mutabilità di esso con retroattività di effetti. E se poi non può retrotrarsi l'effetto della elezione, quando la legge reputava bensì cittadino taluno, ma lasciandogli la facoltà di preferire la qualità di straniero, tanto meno può ammettersi ciò, quando era assoluta l'attribuzione della qualità di cittadino, e solo la legge ne infligge la privazione per causa di certi fatti della persona, che godeva di tale qualità, e che non deve cominciare a subire le conseguenze di codesti fatti se non dal momento in cui li ha commessi ».

Conseguenza della non retroattività si è la permanenza dei diritti acquisiti, tanto da parte della persona divenuta straniera, quanto da parte del terzo e, nell'ipotesi di un'individuo che si sia macchiato di delitti, la permanenza della sua responsabilità verso la patria d'origine, sinchè non sia trascorso il termine stabilito per la prescrizione, compresa la responsabilità per il delitto di diserzione e di insubordinatezza, per cui anche in questa ipotesi è più che naturale che, facendo egli ritorno in patria, possa venir arrestato e condannato a quelle pene, delle quali si è reso meritevole avanti di espatriare.

§ 2.

Quanto all'essenza degli effetti della snazionalizzazione, in generale essi si compendiano nella perdita di quei diritti e di quei doveri, che ciascun legislatore ha accordati ai singoli cittadini.

Però, come già abbiamo detto, anche qui è impossibile stabilire un massimo ed un minimo, per cui, ad esempio, in Danimarca il suddito perde la sua qualità d'origine per il

semplice fatto di stabilirsi all'estero, ma, sebbene straniero, conserva sempre un certo diritto di cittadinanza, per il quale, ritornando in patria, può reclamare soccorsi, dato il caso che sia caduto in miseria.

Viceversa, come pure ebbimo già occasione di vedere, taluni obblighi possono essere dichiarati permanenti non ostante la perdita della nazionalità. Così l'obbligo del servizio militare e quello di non portare le armi contro la patria, nel sistema del nostro diritto italiano (art. 12 cod. civ.); per cui il cittadino, che abbia emigrato, anche se prima della sua emigrazione non sia stato chiamato a prestare effettivamente il servizio militare, e che si sia fatto naturalizzare presso una Potenza estera, tornando in patria viene subito richiamato perchè si sottoponga senz'altro a questo onere. Anzi già abbiamo visto, e vedremo ancor più particolarmente in un paragrafo successivo di questo stesso capitolo, come l'indelebilità dell'onere militare sia stato esteso dalla giurisprudenza nostra anche agli individui che hanno persa la cittadinanza italiana non per fatto proprio.

Quale importanza abbiano assunta i conflitti derivanti da simili disposizioni è facile pensare; già del resto è stato da noi esaminato un conflitto analogo nei rapporti della Francia cogli Stati Uniti d'America. Però, per meglio convincerci della gravità dei medesimi, senza allontanarci dalla fattispecie accennata, crediamo bene di riprodurre i passi più importanti della corrispondenza, in data 13 novembre 1884, scambiata fra il rappresentante a Parigi degli Stati Uniti, Vignaud, ed il Segretario di Stato, Freyliughuisen.

In questa corrispondenza si rileva anzitutto come i cittadini americani di origine francese, non appena tornino a visitare la loro patria, vengano subito ricercati, benchè muniti di passaporto e di documenti comprovanti la loro nazionalità americana. Arrestati, essi sono tradotti innanzi al

Consiglio di guerra per rispondere del delitto di insubordinatezza e, all'eccezione della nuova sudditanza da essi acquistata, sono rimessi al giudizio dei Tribunali civili, i quali possono bensì pronunciarsi in senso favorevole per ciò che riflette il riconoscimento di tale sudditanza, in quanto gli individui in questione riescano a fornirne la prova (1), ma non possono però in alcun caso esonerarli dalla pena inerente al reato di insubordinazione.

Dal Tribunale civile si deve tornare infatti al Consiglio di guerra, il quale cancella senza difficoltà i nomi di queste persone dalle liste militari, ma pronuncia però anche contro di esse la condanna stabilita per il reato commesso prima che potessero perdere legalmente la loro nazionalità d'origine. « Se sono passati tre anni dal giorno dell'acquisto completo della naturalità, godono del beneficio della prescrizione e sono rilasciati; se questo lasso di tempo invece non è ancora trascorso, essi cadono sotto la legge che punisce l'insubordinatezza e vengono condannati, o ad una multa, o alla prigionìa per qualche settimana e talvolta anche per qualche mese, oppure alla multa ed alla prigionìa ad un tempo ». Non è raro poi il caso che vi si aggiunga l'espulsione dalla Francia; anzi nove volte su dieci è una sentenza di espulsione quella che deve aspettarsi un francese naturalizzato all'estero, che faccia ritorno in patria.

(1) « Le prove necessarie sono un passaporto americano ed un certificato di naturalizzazione, accompagnato dal certificato di una Legazione francese che abbia esaminati i documenti e ne garantisca l'autenticità. Se il richiedente è nato negli Stati Uniti, deve produrre anche un estratto di nascita, scritto in francese o tradotto da un traduttore giurato e legalizzato da un console francese residente negli Stati Uniti o dalla Legazione americana. Se anche suo padre ha acquisita la nazionalità americana, è bene che egli produca poi il certificato di naturalità del padre ».

Dato questo stato di cose la corrispondenza medesima trova più che logico che tali individui abbiano a rivolgersi alle autorità della nuova patria, per richiamarle al loro dovere di proteggere i cittadini, non solo entro il territorio dello Stato, ma anche all'estero. Più che naturale però dall'altra parte che queste stesse autorità abbiano a dichiararsi impotenti di fronte all'esercizio d'un legittimo diritto, quale è quello messo innanzi dalla Francia.

Questo press'a poco il contenuto della corrispondenza, corrispondenza che, in quanto fa pieno omaggio al principio di indipendenza e di conservazione dei due Stati, Francia e Stati Uniti, viene a rientrare certamente in quei concetti, da noi già più volte affermati, ed a delinearne sempre meglio la loro applicazione pratica nell'istituto, che abbiamo chiamato dei cittadini fuori patria.

§ 3.

Finalmente, rispetto alle condizioni della famiglia di colui che viene a perdere la nazionalità, nessuna meraviglia che i figli maggiori non abbiano a risentir effetto di sorta di tale perdita, trattandosi di persone, di fronte alle quali è richiesta in via generale un'espressa manifestazione di volontà per procedere ad un atto così grave di conseguenze, come quello della decadenza dalla cittadinanza; anzi, basandosi sopra questo stesso principio, la grande maggioranza degli Stati considera assolutamente personale la perdita anche in riguardo alla moglie.

Altri però ammettono che ad essa possa venir agevolato l'acquisto della nazionalità del marito, ed altri infine accolgono nelle loro leggi la completa estensione della perdita, tutt'al più subordinandola a talune circostanze, che, o direttamente, od indirettamente rivestano il carattere di altrettante manifesta-

zioni di volontà. Citiamo come esempio il nostro codice civile, il quale dispone all'art. 11 che la moglie diventa straniera, salvo che continui a tenere la residenza nel regno, calcolando ciò come una tacita dichiarazione di volontà di voler conservare l'originaria sudditanza.

Maggiore varietà presenta invece il problema per quanto riguarda i figli minori, persone che, data la loro età, non possono addivenire ad una valida manifestazione di volontà e che quindi, posto il principio essenzialmente intenzionale del vincolo di cittadinanza, dovrebbero esse pure essere escluse senz'altro dall'estensione della mutazione.

Se non che, ancor qua il principio dell'unità famigliare è posto innanzi da talune legislazioni, onde ancor qua, accanto alle legislazioni basate sul sistema personale, altre ve ne hanno ossequienti invece all'opposto sistema. Una terza categoria poi ha tenuto una via di mezzo, in quanto, o si riconosce ai minori, una volta diventati maggiori, un diritto d'opzione, o per la nuova nazionalità, o per l'originaria, secondo che rispettivamente si sia presunta, o la permanenza in questa o l'acquisto invece di quella; o si stabiliscono invece delle condizioni, verificandosi le quali si presume senz'altro questa stessa elezione di cittadinanza. Una quarta categoria finalmente, nella determinazione degli effetti della perdita di nazionalità sopra i figli minori, fa pieno affidamento nel prudente arbitrio del giudice (1).

Non dobbiamo nasconderci però come anche in tema di decadenza dalla nazionalità considerazioni d'indole economica e sociale possano concorrere col principio unitario, sul quale

(1) Quanto al caso di donna che eserciti la patria potestà sui figli, confronta ciò che a suo tempo abbiamo detto a proposito dell'ipotesi inversa, degli effetti cioè dell'acquisto di nazionalità (Capitolo X, § 3, pag. 274).

può essere basato l'istituto della famiglia nello Stato, per determinare l'applicazione dell'uno, piuttosto che dell'altro sistema, e prova palese ci offre la Francia, non unica per altro in questo gruppo di leggi, che si potrebbero dire anomale, data l'organizzazione unitaria seguita da queste leggi medesime.

In Francia, la legge del 1889 stabilisce bensì che i minori mutano nazionalità allorchè il padre ottiene la naturalizzazione francese, ma non concede ad essi invece neppure un diritto d'opzione nel caso opposto di perdita della cittadinanza.

La stessa condizione di cose troviamo nel Belgio (legge 1881), nella Grecia (cod. civ.), nei Paesi Bassi (legge 1892), nella Rumenia e nella Turchia (legge 1869).

Sistema completamente diverso vediamo invece accolto dalla Bulgaria, dove la legge del 1883 stabilisce esplicitamente l'effetto cumulativo della perdita, tanto riguardo alla moglie, quanto riguardo al minore, con sole due eccezioni: il caso di perdita per condanna all'esilio e quello di minori d'una vedova, che, a causa d'un nuovo matrimonio con uno straniero, sia venuta a rivestire un'altra sudditanza. Anche in Ungheria la legge del 1879 si attiene al principio estensivo, così riguardo alla moglie, come riguardo ai minori.

Di gran lunga più numeroso è il gruppo di quelle legislazioni, che si sono informate ad un sistema misto, nel quale, se in via di massima la perdita è dichiarata personale, si trova però accordata alla famiglia la facoltà di spogliarsi della nazionalità d'origine, in quanto, o addivenga ad una esplicita elezione della cittadinanza straniera, o si verifichino circostanze tali che logicamente possano farla presumere. Mentre, se in via di massima la perdita è dichiarata cumulativa, è l'elezione della cittadinanza di nascita quella che viene accordata ed analogamente possono esser stabilite delle circostanze induttrici di siffatta elezione, come, per esempio, la

circostanza di conservare il proprio domicilio, o la propria residenza in patria.

In Austria la perdita si estende al minore, che ne faccia domanda col consenso del padre e che si trasporti fuori dello Stato.

Nel Canadà al contrario è sufficiente quest'ultima condizione, accompagnata dall'acquisto d'una nuova sudditanza, non solo da parte del genitore, ma anche da parte del minore stesso, e ciò per evitare la possibilità di un conflitto negativo, di fronte ad una legislazione basata sul sistema personale della naturalità (Sessione legislativa del 1881).

L'atto del 1870 in Inghilterra si attiene al medesimo sistema e la legge dello stesso anno in Germania stabilisce bensì come principio quello che l'espatriazione debba estendersi alla moglie ed ai figli minori ancora soggetti alla patria potestà, ma è espressamente prevista però in questa legge la possibilità d'una deroga a siffatta estensione, tanto riguardo alla moglie, quanto riguardo ai figli.

Il nostro codice civile nel 2° capoverso dell'art. 11, così come abbiamo visto per l'acquisto, fa dipendere l'estensione o meno degli effetti sulla famiglia dalla circostanza che essa risieda o non risieda invece nel regno. « Come identica era la questione, osserva il Sechi (1), così pure identica fu la soluzione. Mentre, infatti, l'art. 10 del codice civile stabilisce che la moglie ed i figli minori dello straniero che abbia acquistato la cittadinanza italiana diventano cittadini, semprechè abbiano essi pure fissata la loro residenza nel regno; l'art. 11, penultimo capoverso, dello stesso codice, stabilisce reciprocamente che la moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la

(1) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 126.

cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno ».

« Abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno » dice la legge; ora ciò porta logicamente a concludere che, ove in qualsiasi tempo posteriore abbiano cessato di risiedere, essi debbano venir considerati senz'altro come stranieri; contrariamente a quanto opina il Pacifici-Mazzoni (1), il quale crede che « la legge non intenda di interdire loro l'esercizio del diritto naturale di locomozione e così di recarsi all'estero per dimorarvi anche non breve tempo, e più ancora di stabilirvi la loro residenza, dopo aver continuato a tenerla nel regno. In questa ultima ipotesi si debbono esaminare le ragioni per cui dapprima sono rimasti nel regno per un certo tempo, e in seguito abbiano trasferito all'estero la loro residenza, e tutte le altre circostanze; e, secondo i risultati di tale esame, decidere se la residenza continuata nel regno abbia avuto, o no la virtù di sottrarli alla perdita della cittadinanza ».

Non crediamo di dover spendere molte parole per esporre le ragioni, in base alle quali noi ci siamo dichiarati completamente avversarî a tale interpretazione del disposto del codice: ricordiamo quanto già più volte abbiamo affermato sull'importanza del vincolo di sudditanza, importanza che non può permettere che esso venga completamente abbandonato all'arbitrio del giudice (2), e soprattutto poi facciamo presente come la di-

(1) Op. cit., vol. II, N. 43, pag 63.

(2) Cfr. in questo stesso senso il Sechi, il quale (Monogr. cit., N. 130, pag. 288) dice che ciò « sarebbe veramente, come osserva anche il Bianchi (op. cit., N. 85, pag. 255), un esempio nuovo in questa materia tanto delicata di stato personale, in cui tutto dev'essere definito esattamente e invariabilmente dalla legge, sopra dati positivi e precisi, e nulla può essere abbandonato all'arbitrio ».

zione della legge sia esplicita nel richiedere la continuazione della residenza. S'aggiunga che la facoltà di andare a dimorare all'estero non è interdetta alle persone delle quali parliamo, perchè, dato lo scopo del legislatore nostro nel richiedere la permanenza sul territorio del regno, quello cioè di avere la prova che manchi in realtà quell'unità e quell'intimità di rapporti fra i membri della famiglia, che rende logica l'attribuzione ad essi d'un'unica cittadinanza, dato questo scopo si comprende come tale limitazione al diritto di fissare ove meglio piaccia la propria dimora debba avere valore, quanto alla moglie, soltanto sino alla dissoluzione del matrimonio e, quanto ai figli, soltanto sino al raggiungimento della maggiore età (1).

La medesima dizione poi della legge ci persuade della falsità d'un'altra teorica, sorta nell'interpretazione dello stesso art. 11 del codice italiano e sostenuta ancor essa dal Pacifici-Mazzoni.

« Reputo, dice il Pacifici-Mazzoni (2), che nè la moglie, nè i figli di colui, che cessa di essere cittadino, perdono la qualità di italiani, se non in quanto il medesimo acquisti la cittadinanza in paese estero, e la medesima cittadinanza sia dalla legge estera comunicata alla moglie ed ai figli di lui ».

Se non che, non solo l'esplicita dizione della legge ci persuade della falsità di siffatta interpretazione, ma a nostro favore si può citare anche il noto principio *exceptio est strictissimae interpretationis; firmat regulam in casibus non exceptis,* e, all'obbiezione dell'analogia dell'art. 11, § 4 col. 14° § 1, con-

(1) Questa almeno è l'opinione accolta dalla maggioranza dei nostri scrittori; dal Facelli (op. cit., N. 110, pag. 220) ed anche dal Bianchi (op. cit., N. 85, pag. 253 e segg.), il quale fa presente come un appoggio a tale opinione si possa trovare anche nel disposto dell'ultimo paragrafo dello stesso art. 11.

(2) Op. cit., vol. II, N. 43, pag. 63.

trapporre da parte nostra l'obbiezione che i due articoli contemplano casi essenzialmente diversi l'uno dall'altro: il primo, il caso della moglie e dei figli minori d'un individuo che abbia persa la cittadinanza; il secondo, il caso invece di una cittadina che vada sposa ad uno straniero (1).

Epperò concludendo è soltanto in tema *de iure condendo* che l'opinione sostenuta dal Pacifici-Mazzoni può meritare di essere presa in considerazione; non certamente in tema *de iure condito,* come nel caso presente.

L'estensione degli effetti della perdita è accolta dalla maggioranza degli scrittori anche quando è la madre che decade dalla cittadinanza, nell'ipotesi di minori nati fuori matrimonio e di ignota paternità (giustamente però il Consiglio di Stato, nel suo parere del 3 maggio 1878, ha consigliato di tener distinta l'ipotesi di perdita di nazionalità della madre in seguito a matrimonio) (2); altrettanto non si può dire invece, allorquando si tratti di madre che eserciti la patria potestà in luogo del marito, sia per l'averne questi perso il diritto a causa d'una condanna penale o per abusi, sia per il fatto d'essere premorto alla moglie. A questo proposito non si ha infatti concordia di giudicati, sostenendo taluni l'indelebilità della qualità di cittadino impressa dal padre, ed altri affermando al contrario che, una volta devoluto alla madre superstite l'esercizio della patria potestà, sarebbe uno sconvolgere « quell'*unità della costituzione della famiglia stessa,* che il legislatore volle salvaguardare con la disposizione da esso data nel paragrafo dell'art. 11, l'ammettere che i figli possano avere una citta-

(1) Cfr. in questo medesimo senso il Bianchi: op. cit., N. 84, pag. 252.

(2) Cfr. capitolo X, § 3 della presente opera, pag. 275, e capitolo XII, § 2, pag. 310.

dinanza diversa da quella della madre » (1). Per le obbiezioni, che si possono muovere a quest'ultima tesi, rimandiamo però il lettore a quel capitolo della presente opera, nel quale trattammo dell'argomento opposto e precisamente degli effetti dell'acquisto di nazionalità (2).

La legge 21 aprile 1888 in Norvegia è press'a poco informata agli stessi principî della legge italiana.

Nel Portogallo ritorniamo invece a veder richiesta una espressa manifestazione di volontà, tanto da parte della moglie, quanto da parte dei minori, una volta raggiunta l'età maggiore, per essere spogliati della cittadinanza d'origine in seguito alla decadenza del rispettivo marito o padre. La medesima cosa negli Stati Uniti.

In Isvizzera la perdita si estende alla moglie ed ai figli, quando si trovino soggetti alla potestà maritale o paterna dell'individuo decaduto e quando non si sia fatta eccezione a loro riguardo; disposizione quest'ultima evidentemente ispirata dalla preoccupazione di evitare dei conflitti negativi (art. 8 legge federale 1876; art. 9 legge federale 1903).

In Isvezia finalmente la legge 1894 estende gli effetti della decadenza alla famiglia, essa pure colla condizione però che non rimanga in patria.

Gli altri Stati appartengono al gruppo di quelle legislazioni che, come abbiamo detto, non fanno parola degli effetti della perdita per quanto concerne la famiglia del naturalizzato all'estero, vuoi perchè lasciano arbitra la giurisprudenza di decidere nei singoli casi, vuoi perchè non accordano libertà di snazionalizzazione al cittadino, in via di principio, o viceversa lo considerano spogliato di tale sua qualità in seguito a semplice emigrazione, come in Danimarca.

(1) Bianchi: op. cit., N. 84, pag. 248.

(2) Capitolo X, § 3, pag. 274.

Un duplice ordine di conflitti si rende pertanto manifesto anche per quanto riguarda questi effetti della perdita di nazionalità: infatti, mentre è naturale che debba determinarsi un cumulo di nazionalità, allorchè si abbia un'assoluta applicazione del sistema personale di fronte ad una legge estensiva, un *heimathlosat* si verificherà di certo invece nell'ipotesi opposta, dell'estensione cioè della perdita, da una parte, e della personalità dell'acquisto, dall'altra.

Nè simile condizione di cose può venir meno per il fatto che non si abbia una vera estensione, ma semplicemente un diritto d'opzione per la nazionalità straniera, dal momento che anche questa opzione è indipendente dall'acquisto effettivo di quella. Ed è appunto per ciò che, come abbiamo visto, tanto la legge federale svizzera del 1876 prima e del 1903 poi, quanto la legge germanica oggi in vigore hanno accordata una facoltà di riserva al minore ed alla moglie, che convivano col padre di famiglia naturalizzato all'estero.

Viceversa è ad un conflitto positivo che noi ci troviamo presenti, allorchè viene in campo, da una parte, una legge estensiva della naturalizzazione, e dall'altra una legge, che vieti la snazionalizzazione in generale, o soltanto in riguardo a talune categorie di soggetti (come appunto gli individui che non abbiano ancora raggiunto una certa età), ovvero anche una legge che semplicemente limiti la perdita, stabilendo, ad esempio, la necessità di una autorizzazione, ovvero ancora una legge che disponga soltanto come la perdita della cittadinanza non sia titolo valido per essere dispensati dall'obbligo del servizio militare.

Quest'ultimo è il sistema in vigore nella legislazione italiana, dato il disposto dell'art. 12 del nostro codice civile, e dato il pronunciato quasi unanime della giurisprudenza e degli autori.

Infatti è bensì vero che, come afferma il Bianchi (1), « non si può sospettare il segreto intendimento di sottrarsi ad uno dei più gravosi doveri di cittadino in chi perde questa qualità, non per volontà e fatto proprio, ma per disposizione di legge e dipendentemente dal fatto del proprio padre ». Ma, se tale intendimento non può in generale ammettersi nel figlio minore, che è rimasto passivo, può benissimo però essere stato il movente che determinò il padre a mutare sudditanza.

Tale l'opinione emessa anche dal Facelli (2). Il Sechi (3) poi soggiunge: « per parte nostra, poi, giacchè siamo in tema di supposizioni, crediamo sia anche lecito supporre che, sebbene il figlio in un tal modo di perdita della cittadinanza sia passivo, possa pur sempre essere stato egli a pensare ad un tal mezzo di liberarsi dalla leva e ad indurre quindi il genitore a rinunziare alla propria cittadinanza ».

Finalmente, osserviamo noi, può veramente dirsi del tutto ed in ogni caso passivo il minore in questo modo di perdita, dal momento che l'art. 11 stabilisce bensì che la snazionalizzazione del cittadino debba estendersi alla moglie ed ai minori, ma pone anche un'eccezione, nell'ipotesi che questi individui abbiano a continuare a risiedere nel regno? No di certo, potendo benissimo verificarsi il caso che il figlio sia rimasto in patria per un buon numero d'anni ed abbia trasportata la sua residenza all'estero solo quando era vicino a cadere sotto la leva.

Ma il Bianchi (4), a sostegno dell'opposta teorica, avanza ancora un'altra obbiezione, obbiezione che a primo acchito

(1) Op cit., N. 87, pag. 259-260.

(2) Op cit., N. 112, pag. 224.

(3) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 133.

(4) « L'art. 11, egli dice, ammette al riacquisto della cittadinanza i figli di colui che l'ha perduta per una delle cause ivi contemplate,

può indiscutibilmente sembrare molto grave. Soltanto a primo acchito però, perchè, per stabilire un'eccezione, e così importante, al principio contenuto nell'art. 12, il quale si riferisce a tutti i casi espressi nell'articolo precedente, non può bastare il fatto che questo articolo medesimo nel suo ultimo capoverso, in riguardo ai figli, richiami i due capoversi dell'art. 6, nel secondo dei quali il soddisfare alla leva senza invocare l'esenzione per la qualità di straniero viene considerato come un tacito modo di ricupero della cittadinanza. « Si tratta qui, diremo così, di un errore di forma, e l'articolo di legge richiamato sarà applicabile solo in tanto, in quanto la sua applicazione non urterà con i principî già stabiliti, e quindi, nel caso in parola, i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza potranno, una volta divenuti essi pure stranieri, riacquistare la cittadinanza con tutti i modi indicati nell'art. 6, eccettuato quello del soddisfacimento della leva militare, giacchè il soddisfacimento di questa è per essi, sebbene stranieri, un obbligo » (1).

e ve li ammette *nei casi e modi espressi nei due capoversi dell'articolo 6*. Tra i detti casi havvi quello che il figlio di chi ha perduto la cittadinanza *abbia soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero*. Da questa combinazione di disposizioni risulta dunque manifestamente che chi è divenuto straniero, perchè figlio minore di colui che perdeva la cittadinanza, può invocare quella qualità di straniero per esimersi dall'obbligo del servizio militare; e, se non la invochi, è perciò solo riputato aver riacquistato la cittadinanza, senza bisogno di adempiere le condizioni e formalità prescritte dal secondo paragrafo di detto art. 6 ».

(1) O. Sechi: Monogr. e luogo cit, pag. 291

Cfr. a questo proposito la sentenza della Cassazione di Torino del 28 dicembre 1878 (*Legge*, XIX, I, 259): « Attesochè ad escludere l'obbligo del servizio militare nel figlio minore divenuto straniero vuole si ricorra all'art. 6 del codice civile. Ivi non si parla del figlio nato nello Stato ed avente la cittadinanza italiana d'origine, sibbene

In altre parole, « a far riacquistare tacitamente la cittadinanza, si deve ritenere sufficiente solo il servizio militare fatto volontariamente, e non quello fatto allo scopo di soddisfare agli obblighi della leva » (1).

S'aggiunga che lo stesso Bianchi dà prova evidente d'un ben strano sistema di interpretazione delle norme di legge, in quanto che, mentre, per quanto riguarda l'obbligo del servizio militare, sostiene che esso non deve estendersi a coloro che abbiano persa la nazionalità non per fatto proprio, viceversa, per quanto riguarda le penalità comminate a chi porti le armi contro la patria, sostiene che tali penalità debbano applicarsi anche a questi individui. Strano sistema di interpretazione davvero, perchè, se « si potrebbe, forse, capire la teoria che volesse sostenere che con le parole dell'art. 12 — nei casi espressi nell'articolo precedente — il legislatore avesse voluto indicare soltanto i casi di perdita della cittadinanza di

---

del figlio nato in paese straniero da padre che perdette la cittadinanza prima del suo nascimento, e quindi le speciali disposizioni per questo caso non sono applicabili nell'altro affatto diverso.

« Bene è vero che l'art. 11 del codice civile, tenendo proposito nell'ultima sua parte dei modi per riacquistare la cittadinanza dei figli nati nello Stato, richiama quelli contenuti nei due capoversi dall'art. 6 sopra citato, ma conviene accettare tale riferimento nei termini espressi dalla legge, ossia ristretto ai modi d'acquistare la cittadinanza, e non comprendervi il diritto, dei figli nati all'estero, di invocare l'esenzione dal servizio militare, di cui pure si parla nell'indicato articolo. L'una cosa è troppo distinta dall'altra per poterla amalgamare e confondere insieme, comunque l'una e l'altra comprese nel medesimo art. 6, il quale non venne richiamato genericamente, bensì in una sola parte, in quella relativa ai modi di acquistare la cittadinanza ».

(1) O. Sechi: Monogr. cit., N. 140.

Cfr. anche paragrafo successivo del presente capitolo.

cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 11, e non quello contemplato al secondo comma (1); non si può però, a parer nostro, capire la pretesa che per una parte lo stesso articolo 12 si riferisca a quei soli casi, e per l'altra invece anche a quelli di cui al penultimo capoverso » (2).

« D'altronde lo spirito e lo scopo della legge, che nel concedere facoltà di ottenere nuova cittadinanza non esime dal servizio militare per non arrecare danno alla formazione dell'esercito, dimostrano che i figli nati dai cittadini italiani,

---

(1) Contro questa teoria cfr. ancora la sentenza citata della Cassazione di Torino: « Nè la supposta distinzione (fra coloro cioè che per fatto proprio perdono la cittadinanza e quelli che addivengono stranieri invece indipendentemente dalla loro volontà) può argomentarsi dalla diversa forma usata nell'art. 11, per indicare la perdita della cittadinanza quando avviene per fatto proprio e quando al contrario si verifica all'infuori del proprio volere. L'essersi ivi enunciati, numerandoli, i casi del primo genere, e l'avere quindi posto in un capoverso separato quello dei figli minori divenuti stranieri, non autorizza a ritenere che l'art. 12, il quale impone l'obbligo del servizio militare nei casi espressi nell'articolo precedente, si riferisca soltanto ai primi e non comprenda del pari l'altro stabilito nel capoverso. La locuzione dell'art. 12 si estende a tutti i casi contemplati nell'art. 11, e basta che il caso dei figli minori vi si enunci in una forma qualunque, per non poterlo escludere da quella generica disposizione.

« Senonchè a togliere ogni dubbiezza giova osservare come il primo capoverso dell'art. 11, meglio che un caso distinto e per sè stante, presenta un corollario, una conseguenza di quelli numericamente raccolti nell'articolo stesso; tanto vero che il legislatore ne forma una disposizione dichiarativa, dicendo che i figli di colui che ha perduto la cittadinanza divengono stranieri; donde ne segue che, considerato questo caso come una conseguenza della perdita di cittadinanza per parte del padre, deve ritenersi virtualmente, e di necessità, immedesimata e formante parte con i casi e con le disposizioni al padre relativi e subirne tutti gli effetti ».

(2) O Sechi: Monogr. e luogo cit.

divenuti stranieri, debbono sottostare alla leva. Tornava pressochè inutile imporre l'obbligo del servizio militare, quando avesse dovuto colpire soltanto le persone *sui iuris,* il padre di famiglia, e non i loro figli, che rappresentano il maggior numero e forniscono il maggior contingente all' esercito. L'esonerare questi equivaleva a render frustranea la legge, e farla ricadere su coloro che di ordinario, per la loro età, hanno adempiuto a quel sacro dovere ; in tal guisa si attribuirebbe al legislatore un concetto contrario, od almeno non corrispondente allo scopo che si proponeva, la qual cosa non è permesso supporre » (1).

Soltanto si deve far presente che anche a questa categoria di individui viene ad estendersi quello speciale trattamento di favore accordato dal legislatore del 1901 ai nostri connazionali lungi dalla patria, onde ancor essi, in quanto abbiano emigrato nelle condizioni di tempo e di luogo dalla legge stabilite, vengono a trovarsi dispensati dall'obbligo del servizio militare, per tutto il periodo della loro permanenza sul suolo straniero e definitivamente persino, una volta raggiunto il trentaduesimo anno d'età.

§ 4.

Quasi tutte le legislazioni, che hanno seguito il sistema della perdita cumulativa, sia per se stessa, sia anche in seguito ad opzione espressa o tacita, sono interessate a favorire una nuova aggregazione degli individui, che manifestino la ferma intenzione di voler riacquistare la sudditanza d'origine, a non limitare cioè « per essi ai soli mezzi concessi a

(1) Sentenza cit. della Cassazione di Torino. — Cfr. pure sentenza della Corte d'Appello di Genova del 16 aprile 1878 e sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27 dicembre 1876 (*Giurisp. Ital.,* XXXIX, 2, 132).

qualunque straniero il conseguimento della cittadinanza, aprendo loro a tal uopo altre vie più facili, meno involute di formalità, e dipendenti unicamente dalla loro volontà » (1).

Specialmente nell'ipotesi di un minore, o d'una moglie, che abbiano persa la nazionalità unicamente perchè sia venuto a perderla il padre, o rispettivamente il marito, si manifesta pertanto legittimo il desiderio del legislatore di facilitare a queste persone la reintegrazione. Troppo gravi possono essere le formalità richieste per la naturalizzazione ordinaria. D'altra parte, anche di quegli stessi individui, che spontaneamente hanno fatto rinuncia, lo Stato può assai spesso essere interessato a favorire l'aggregazione, sempre per la considerazione che, in via di principio, il vincolo di nazionalità, in corrispettivo di alcuni diritti, obbliga però anche l'individuo ad assoggettarsi ad alcuni oneri.

Quei due ordini di sistemi di reintegrazione, che si riscontrano in generale in ogni caso di ricupero, si trovano quindi ben di sovente stabiliti anche a questo proposito: reintegrazioni di diritto e reintegrazioni invece molto più agevoli dell'ordinaria naturalizzazione, ma subordinate sempre all'autorizzazione della potestà sovrana. Siccome però moltissime di quelle stesse legislazioni, che in via di massima hanno accolto quest'ultimo sistema di reintegra, per quauto riguarda gli effetti della perdita sulla famiglia, hanno stabilito un diritto d'elezione tacita a favore della nazionalità straniera, così reintegrazioni di diritto ponno benissimo trovarsi in queste legislazioni medesime.

Come esempio citiamo subito il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 11 del codice civile italiano, il quale dispone un ricupero di diritto, tanto in favore della moglie di citta-

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 135.

dino, divenuta straniera in seguito a perdita della nazionalità del marito ed a trasporto di residenza all'estero, quanto in favore dei minori, divenuti stranieri per la medesima circostanza.

Per ciò che concerne la moglie, basta che essa, una volta diventata vedova, risieda nel regno o vi rientri ed in entrambi i casi addivenga ad un'espressa manifestazione di volontà; « cosicchè, siccome il fatto del trasferimento della residenza nel regno, congiunto con l'intenzione legalmente dichiarata di voler fissare quivi la sede principale dei proprî affari ed interessi, costituisce in fondo (art. 17 cod. civ.) nient'altro che un vero ristabilimento di domicilio nel regno, così può dirsi che l'unica condizione richiesta dalla legge, perchè la donna che ha perduta la cittadinanza nei modi suespressi possa, divenuta vedova, riacquistarla, in sostanza si è la fissazione nel regno del proprio domicilio » (1). La legge, così come nel caso di donna che abbia persa la cittadinanza in seguito a matrimonio con uno straniero e che voglia successivamente riacquistarla, richiede la condizione di vedovanza; per quanto riflette quindi la questione del valore che si deve annettere all'espressione usata dal legislatore, rimandiamo il lettore a quanto dicemmo a proposito precisamente di quel caso particolare (2).

Per ciò che concerne i minori, basta che, giunti alla maggiore età, determinata secondo le leggi del regno, ed entro un anno dal raggiungimento della medesima, abbiano a dichiarare dinanzi all'uffiziale dello stato civile di voler fissare nel regno il proprio domicilio e ve lo stabiliscano effettiva-

---

(1) O. Sechi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 141, pag. 300. — Cfr. Bianchi: op. cit, vol. IV, N. 66, pag. 195.

(2) Capitolo XVIII, § 2 della presente opera.

mente nel periodo d'un anno. Inoltre questa manifestazione di volontà può essere desunta da quelle stesse circostanze, dal nostro legislatore considerate atte a far riputare cittadino il figlio nato all'estero da padre che abbia perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, senza bisogno di veruna dichiarazione. Tali l'accettazione d'un impiego pubblico nel regno e l'aver servito nell'armata nazionale di terra o di mare, tenuto presente, per altro, ciò che altrove già abbiamo detto a proposito dell'interpretazione che deve darsi a quest'ultimo disposto, in relazione al disposto dell'art. 12 (1).

Sempre per quanto concerne i minori, dobbiamo poi far presente come anche questa categoria di individui cada sotto il disposto dell'art. 36 della legge sull'emigrazione del 1901, per cui, dato pure che a maggiorità essi abbiano trascurato di optare per la nazionalità italiana, può sempre venir loro concessa la reintegrazione per semplice decreto del Ministro dell'Interno, una volta che abbiano dichiarato di voler fissare il loro domicilio nello Stato.

---

(1) § 3 di questo stesso capitolo. Il Facelli (op. cit., N. 120, pag. 236) concorda in massima in questa interpretazione; però crede che l'aver soddisfatto alla leva militare possa servire a far riacquistare la cittadinanza italiana, in quanto si faccia una dichiarazione d'aver soddisfatto alla medesima non in qualità di cittadino, ma in qualità invece di straniero.

Per altro rileva giustamente il Sechi (Monogr. cit., N. 140) come questa teorica sia difettosa da qualsiasi punto di vista essa venga esaminata. Difettosa, se si richiede che siffatta dichiarazione venga fatta nei modi e nei termini stabiliti dal primo capoverso dell'art. 6 e dall'ultimo dell'articolo precedente, in quanto che in tal caso la dichiarazione produce l'effetto di far riacquistare la cittadinanza per propria virtù, astrazion fatta dall'aver soddisfatto alla leva militare. Difettosa, se si reputa sufficiente una dichiarazione qualsiasi, non trovando essa alcun fondamento di sussistenza nelle disposizioni del codice civile.

Ipotesi questa, ch'era più che logico che il legislatore dovesse prendere in considerazione, perchè nel sistema del nostro diritto rappresentava una vera incongruenza quella che, tanto il padre che della cittadinanza italiana s'era spogliato per fatto proprio, quanto il figlio che dalla medesima era decaduto invece involontariamente, potessero riacquistarla negli stessi modi, ottemperando cioè al disposto dell'art. 13 ed assogettandosi quindi a tutte le formalità da tale articolo stabilite. S'aggiunga che la stessa estensione dell'art. 13 ai figli dell'ex cittadino non poteva considerarsi come un principio indiscutibile nel sistema del codice civile, in quanto che questa tesi cozzava « contro il testo del principio dell'art. 13, che parla soltanto di cittadino che abbia perduta la cittadinanza, e non di figli dell'ex cittadino » (1).

Diritto d'eleggere la nazionalità d'origine, tanto il minore, quanto la moglie troviamo pure stabilito in Inghilterra, senza limitazione alcuna di tempo.

In Isvizzera, nel sistema della legge federale del 1876, mentre la reintegrazione in genere era lasciata libera ai sin-

(1) Facelli: op. cit., N. 120, pag. 137. Lo stesso Facelli per altro concludeva dichiarandosi favorevole in via di massima a tale estensione e con lui il Pacifici-Mazzoni (op. cit., vol. II, N. 44, nota 4), il Bianchi (op cit., vol. IV, N. 65, pag. 193-194), ecc D'altra parte, osservò giustamente il Sechi (Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 138, pag. 298) come potesse benissimo spiegarsi che il legislatore nostro nel redigere l'art. 13 non avesse distinto il cittadino, che ha perduta la nazionalità per fatto proprio, da quello che l'ha persa invece involontariamente: il minore cioè o la moglie di un ex cittadino. « Imperciocchè questo figlio e questa moglie prima della perdita della cittadinanza per colpa del padre e del marito erano pur essi cittadini, e quindi, anche relativamente ad essi, si tratta di cittadini che perdettero la cittadinanza per uno dei motivi espressi nell'art. 11, quello, cioè, del penultimo capoverso ».

goli cantoni, la reintegrazione della vedova, o divorziata e dei minori di un ex cittadino, poteva venir accordata dallo stesso Consiglio federale, colla sola condizione di entrare nello Stato, e purchè la relativa domanda fosse fatta entro dieci anni dalla dissoluzione del coniugio, per la donna, dal raggiungimento della maggiorità invece, per i minori.

Il Consiglio federale però nell'accordarla doveva sempre attenersi alla massima posta come canone fondamentale dalla legge del 1876, che la concessione della nazionalità cioè non potesse arrecare alcun danno allo Stato.

Uguale disposto troviamo stabilito dall'art. 10 della legge del 1903, il quale dice che il Consiglio federale può, dopo aver preso avviso dal cantone d'origine, pronunciare la reintegra gratuita nel loro antico diritto di cittadinanza e di borghesia delle seguenti persone, purchè domiciliate in Isvizzera:

a) la vedova, la donna separata di corpo e di beni e la divorziata da un cittadino svizzero, che abbia rinunciato alla sua nazionalità, nonchè quelli dei suoi figli, che erano ancora minori all'epoca della rinuncia, se la domanda viene fatta dalla vedova, o dalla donna divorziata, o separata entro dieci anni a partire dalla dissoluzione del matrimonio o dalla separazione, e, nel caso di minori, se la domanda viene fatta entro lo stesso periodo di tempo a partire dal raggiungimento dei ventun anni d'età;

b) la vedova, la donna separata e la divorziata che abbia persa la nazionalità svizzera in seguito a matrimonio con uno straniero, qualora ne faccia domanda entro dieci anni, a partire dalla dissoluzione del coniugio o dalla separazione;

c) le persone che per circostanze speciali sieno state trascinate a perdere la nazionalità, qualora ne facciano richiesta entro dieci anni a partire dal giorno del loro ritorno in Isvizzera.

Dal disposto della nuova legge federale risulta però come la reintegrazione della donna e dei minori, divenuti stranieri in seguito alla decadenza del capo di famiglia, rientri nella categoria delle reintegrazioni ordinarie, uguali facilitazioni essendo state accordate a questi individui ed anche a tutte quelle altre persone, che indottesi per circostanze speciali a spogliarsi della loro nazionalità d'origine, ne facciano poi in seguito nuovamente richiesta.

La stessa cosa troviamo in Austria, Bulgaria, ecc., anche in questi Stati un unico sistema di reintegrazione essendo stato adottato dal legislatore; reintegrazione subordinata ad un numero più o meno grande di formalità, e quasi sempre poi all'autorizzazione da parte delle autorità dello Stato.

Epperò, mentre in questi Stati ogni possibilità di conflitti può venir tolta, in quanto le rispettive autorità nell'accordare siffatta permissione si preoccupino precisamente di evitarli, è facile comprendere come debbano assai spesso determinarsi invece dei cumuli di nazionalità in tutte quelle altre legislazioni, che hanno accolte delle reintegrazioni di diritto in ordine alla moglie ed ai figli dell'ex cittadino.

CAPITOLO VENTIDUESIMO

Reintegrazione nella nazionalità

Sommario.

§ 1. - Varî sistemi adottati dalle legislazioni: reintegrazioni di diritto e reintegrazioni rimesse invece all'arbitrio delle autorità - Conflitti derivanti da questi modi speciali di riacquisto della nazionalità. — § 2. - Degli effetti della reintegrazione e relativi conflitti.

§ 1.

Esaurita così la trattazione dei modi di perdita della nazionalità, in via di appendice a siffatto argomento un'altro istituto ci rimane ancora da esaminare, allo scopo di por termine al nostro studio, l'istituto cioè della reintegrazione, istituto largamente applicato nelle varie legislazioni, dato l'interesse che ha ciascuno Stato di conservarsi la propria popolazione e data dall'altra parte l'opportunità di facilitare all'ex cittadino, che manifesti l'intenzione di voler riacquistare la nazionalità d'origine, tale ricupero effettivo.

Considerazioni abbastanza gravi giustificano queste agevolezze. « Esse consistono nelle relazioni di famiglia, di interessi, di affetti che possono legare ancora allo Stato nostro chi ha perduto la cittadinanza. Sicchè, quando le cause, per cui questa perdita ebbe ricorso, vengano rimosse e quando dall'altra parte sia accertata la seria volontà della persona di riprendere la sua posizione primitiva sopportando i pesi, come ne godrà i vantaggi, diviene giusto e savio il restituirgli la perduta qualità (1) », senza esigere il soddisfacimento di tutti quei requisiti e di tutte quelle formalità, che è naturale si esigano invece di fronte a chi non ha mai formato parte di questo Stato, anzi può benissimo per lo passato esserne stato nemico ed essersi indotto a chiederne la naturalità unicamente per scopi di interesse od altro.

Viceversa, a proposito degli ex cittadini, non si può supporre che a lasciare il loro paese natìo essi « sieno stati indotti unicamente da impulsi derivanti da leggerezza di carattere, sopratutto dal desiderio di migliorare la propria condizione col lavoro, per godere poi in seguito, una volta tornati fra i loro connazionali, le ricchezze procacciatesi? Non si deve almeno supporre che il loro abbandono sia stato accompagnato da vivissimo dispiacere? Potranno i loro fratelli quindi rimaner insensibili, quando questi individui verranno a gettarsi nelle loro braccia? » (2). Si consideri poi il vantaggio che gli Stati in generale, e principalmente quelli non troppo densi di popolazione, risentono nell'essere larghi di favori verso questi figliuoli prodighi, che si pentono d'aver abbandonata la patria.

(1) Bianchi: op. cit., N. 63, pag. 188.

(2) Parole pronunciate da Treilhard al Consiglio di Stato. — Cfr. Fenet: op. cit., t. VII, pag. 174.

Aggiungerebbe infine il Facelli come non sia la generosità del legislatore quella che esiga l'agevolazione del riacquisto della cittadinanza nativa, ma la logica stessa del diritto.

« Dal momento che, egli scrive (1), s'è negato il concetto che gli uomini sieno perpetuamennte legati al territorio in cui vivono, e si è proclamato il principio che la libertà individuale debba dominare sovrana, in tema di cittadinanza, e fare e disfare i cittadini, sarebbe poi irrazionale legare irremissibilmente l'ex cittadino alla nazionalità straniera, che, perdendo la propria originaria, egli abbia assunta, ed impedire a lui di esercitare la sua libertà, rifacendosi e riacquistandosi quella cittadinanza, ch'egli di sua volontà ha perduta ».

Se non che è facile rilevare come il Facelli, nel portar innanzi questa considerazione a sostegno dell'istituto dalla reintegra, sia caduto in due errori fondamentali. Infatti, da una parte, come ben osserva anche il Bianchi (2), non si deve dimenticare che chi ha persa la qualità di cittadino si trova nelle condizioni medesime di chi restò sempre straniero, onde è impossibile affermare ch'egli subisca una pena in quanto non goda di maggiori favori nell' acquisto della sudditanza; e, dall'altra parte, non si deve dimenticare « che il principio della libertà non può, in tema di cittadinanza, essere inteso nel senso che ai cittadini sia lecito di fare e disfare quante volte lo vogliono, e a proprio capriccio, cambiando, col semplice manifestamento della propria volontà, cittadinanza più e più volte, ridiventando cittadini, ogni qualvolta ciò torni loro comodo » (3).

---

(1) Op. cit., N. 117, pag. 232.

(2) Op. cit., N. 62, pag. 188.

(3) O. Sechi: Monogr. e luogo cit. Continua poi il Sechi, onde

Appunto perchè anche le agevolezze stabilite dai singoli legislatori in tema di reintegrazione trovano riscontro nelle particolari condizioni degli Stati, ancor qui, come vedemmo a proposito della naturalizzazione, due sistemi si sono sviluppati: l'uno accorda un diritto vero e proprio all'individuo di riacquistare la nazionalità perduta; l'altro rimette invece al potere sovrano dello Stato la concessione della stessa.

Nella prima ipotesi, si hanno stabilite una volta per sempre delle circostanze, verificandosi le quali l'ex cittadino viene a rivestire *ipso iure* la sudditanza d'origine. Nella seconda, si possono bensì trovare stabilite delle circostanze, richieste come condizioni *sine qua non* della reintegrazione, ma la reintegrazione è sempre subordinata all'autorizzazione della podestà sovrana dello Stato. Se non che, siccome moltissime di quelle stesse legislazioni, che sono informate a questo secondo sistema, riconoscono dei modi di perdita della cittadinanza, che in certa qual maniera ponno considerarsi indipendenti dalla volontà dell'individuo — come in ordine ai minori ed alla moglie del naturalizzato all'estero —, così reintegrazioni di diritto possono benissimo riscontrarsi anche in queste leggi, e l'esempio che ci salta subito sott'occhio è quello della legge italiana. Di queste reintegrazioni però già abbiamo avuto occasione di parlare, a proposito degli effetti della snazionalizzazione e del matrimonio della cittadina con uno straniero.

---

meglio spiegare la propria osservazione: « In virtù di quel principio il cittadino sarà libero di rinunziare alla propria cittadinanza, e di sceglierne un'altra; ma, una volta fatto ciò, una volta divenuto straniero, egli non può più logicamente e giustamente invocare per riprendere senz'altro l'antica sua cittadinanza il principio della libertà: egli volle diventare straniero, e lo potè liberamente; altro non può pretendere, e, poichè straniero volle essere, deve, quindi, soffrire di esser trattato come gli stranieri ».

Posto il sistema della reintegra di diritto, è facile immaginarsi quanti conflitti positivi possano sorgere, nè questi conflitti vengono meno per il fatto che si sia stabilito come condizione *sine qua non* della reintegra medesima la cessazione di quelle cause, per le quali l'individuo ha potuto perdere la sudditanza d'origine (1), dal momento che a tale cessazione può benissimo non corrispondere la decadenza dalla cittadinanza ultimamente acquisita.

Quasi sempre si richiede quindi per di più una rinuncia della nuova nazionalità; se non che, anche questa rinuncia riveste il solito carattere d'un atto assolutamente unilaterale, che non può mutare i rapporti dell'individuo con un terzo Stato. Quella stessa dichiarazione, che, di fronte ad una legislazione, riveste tutti caratteri d'una seria e valida dichiarazione di volontà, di fronte ad un'altra legislazione invece, può benissimo rivestire carattere completamente opposto ed è naturale pertanto che debbano scaturirne, o dei cumuli di nazionalità, o dei casi di persone prive completamente di patria.

Date queste difficoltà e nel tempo stesso data una organizzazione politica con altri bisogni ed altre condizioni economiche e sociali, risulta pienamente giustificato il secondo sistema dí reintegrazione, adottato da altri Stati: quello cioè di subordinarla al potere discrezionale delle proprie autorità. In tale sistema le autorità accorderanno il ricupero soltanto allora che

---

(1) Condizione che è più che logico si sia posta, perchè è evidente che, sinchè « lascia sussistere le cause per le quali avvenne la perdita della cittadinanza, non può l'ex cittadino parlare seriamente di volontà di ritornare nella sua condizione primitiva, e non può, quindi, pretendere lo speciale trattamento negato a tutti gli altri stranieri, mancando appunto la causa che ad esso dà diritto » (O. Sechi: Monogr. cit., N. 136).

il richiedente avrà fornita la prova d'aver persa la nazionalità straniera, ovvero dimostrerà di perderla *ipso iure,* in seguito appunto al riacquisto della nazionalità d'origine.

Entra in questa categoria di leggi il nostro codice civile, il quale pone come requisito della reintegrazione il ritorno nel regno col permesso del governo (1).

« Disposizione che è molto saggia, come quella che tende ad impedire che il riacquisto della cittadinanza sia desiderato per mire occulte, disoneste e minacciose alla sicurezza dello Stato ed all'ordine famigliare » (2) e, appunto perchè intesa a raggiungere simile scopo, disposizione la cui osservanza deve ritenersi necessaria anche in rapporto di colui che già si trovi nello Stato. Infatti, come risulta anche dai lavori preparatorî del codice civile (3), il permesso, di cui fa parola l'articolo in esame, non è necessario per poter mettere in essere il semplice fatto del rientrare nel regno: ciò costituisce l'esercizio d'una facoltà concessa a tutti gli individui in generale; ma è necessario invece, perchè « la residenza riattivata o conservata in esso possa, col concorso delle altre condizioni volute dalla legge, costituire il fondamento giuridico del riacquisto della cittadinanza » (4).

Lo stesso dicasi della Svizzera, dove la legge federale del 1876 accordava la facoltà di disciplinare questa materia ai governi dei singoli Cantoni, ma sempre colla condizione che niun danno potesse risentirne lo Stato, e dove la legge del 1903 ha affidata al Consiglio federale la concessione della reintegrazione ancora coll'obbligo di subordinarla a siffatta limitazione.

(1) Art. 13, N. 1.

(2) O. Sechi: Monogr. cit., N. 137, pag. 297.

(3) *Proc. Verb*, 3, § V.

(4) O. Sechi: Monogr. e luogo cit.

Una cosa però dobbiamo osservare: la possibilità, anzi la maggior probabilità di conflitti negativi dato questo sistema, che rimette all'arbitrio delle autorità la concessione della reintegra, per cui, sotto questo aspetto, si deve preferire il sistema opposto della reintegra di diritto, subordinato alla condizione dell'aver persa la nazionalità straniera, onde non incorrere nei conflitti positivi. Sistema accolto dalla legge militare germanica del 2 maggio 1874, la quale all'art. 11, collo stabilire che « gli uomini, che hanno abbandonato il territorio dell'impero ed hanno persa la nazionalità germanica, ma non ne hanno acquisita un'altra, o da quest'altra sono in seguito decaduti, tornando a fissare il loro domicilio in modo permanente in Germania (1), dovranno presentarsi alle autorità e potranno essere chiamati sotto le armi anche per prestare il servizio, che avrebbe dovuto adempiere se non avessero persa la sudditanza » (2), viene a dimostrare in modo esplicito come siffatti individui risultino reintegrati *ipso iure* nella nazionalità d'origine non solo, ma vengano considerati anche come non esserne mai stati spogliati.

§ 2.

Quanto agli effetti della reintegrazione, per ciò che concerne il momento dal quale essi debbono decorrere, una volta che si ricordi ciò che altrove abbiamo detto a proposito degli effetti in genere delle mutazioni di cittadinanza, si

---

(1) Gli individui invece, che continuano a dimorare all'estero o che non si stabiliscono in modo permanente in Germania, per essere reintegrati debbono avanzare apposita domanda; epperò, in quanto essi non si preoccupino di far ciò, si comprende come anche nel sistema del diritto tedesco possano sorgere dei conflitti negativi.

(2) Non potranno però esser trattenuti sotto le armi dopo l'età di trentun anni, in tempo di pace.

comprende come nessun dubbio possa sorgere da parte nostra nel far coincidere anche questo momento con quello, nel quale si sieno soddisfatte tutte le formalità richieste dalla legge dello Stato, del quale si intende tornare a formar parte, e ciò, tanto nel caso di ricupero di diritto, quanto in quello di ricupero subordinato invece all'intervento delle autorità.

Differente piuttosto da legislazione a legislazione è la soluzione del problema della retroattività o della non retroattività della reintegra, non tutte le leggi attenendosi a quest'ultimo sistema, sia perchè il sistema opposto seguano queste leggi anche nell'ipotesi d'acquisto ordinario o di perdita della nazionalità, sia perchè si parta dal principio che, siccome la domanda di ricupero suppone quasi sempre un individuo che si è pentito d'aver chiesto una sudditanza straniera ed in ogni modo attribuisce carattere di fatto transitorio all'appartenenza allo Stato estero, così è logico considerare come non avvenuti i *media tempora*. Precisamente così come accadeva nel sistema di diritto romano coll'istituto dell'*ius postliminii*, che ristabiliva nel pieno godimento dei diritti perduti il cittadino divenuto straniero con effetto retroattivo, come cioè se egli non fosse mai decaduto dalla *civitas*.

Venendo ad epoche più recenti, ma sempre appartenenti al diritto antico, una disposizione dello stesso genere troviamo in vigore in Francia, « in questo senso che il re accordava ai francesi, che domandavano d'essere reintegrati sotto la sua sudditanza, delle lettere di dichiarazione di naturalità, le quali avevano la conseguenza di far considerare come non avvenuti i *media tempora* » (1).

Trasportandoci finalmente nell'età presente, un esempio di applicazione di questo sistema nel diritto positivo già abbiamo

(1) Cogordan: op. cit., pag. 307.

avuto occasione di rilevare nel paragrafo precedente col disposto dell'articolo 11 della legge militare germanica del 1874.

Altro punto, nel quale diversifica generalmente l'una legislazione dall'altra, si è quello dell'estensione alla famiglia, o viceversa della personalità della reintegrazione; donde è naturale che debbano sorgere tutte quelle controversie, che già abbiamo esaminate, trattando degli effetti della perdita della cittadinanza originaria, in confronto agli effetti dell'acquisto d'una nuova. Infatti nell'ipotesi della reintegra, così come in quella del semplice acquisto, di fronte alla personalità, da un lato, si trovano legislazioni che includono la moglie ed i minori ad un tempo, dall'altro lato, legislazioni che includono soltanto questi e, dall'altro lato ancora, legislazioni che concedono ai minori e talora anche alla moglie la facoltà di elezione, o della nazionalità straniera, o dell'originaria, secondo che in via generale la reintegrazione venga considerata estesa alla famiglia, o viceversa come un fatto assolutamente personale. Spesso poi troviamo agevolato il ricupero anche ai maggiori, accordando loro la facoltà di domandare di essere compresi nello stesso decreto di reintegrazione del capo di famiglia.

Sono i principî unitarî dell'istituto famigliare, ma, più che tutto, sono le condizioni economiche e sociali dei varî paesi quelle che ancor qui dànno la prevalenza all'uno piuttosto che all'altro sistema e la prova ci risulterà evidente dall'esame delle legislazioni in vigore nei singoli Stati, in quanto che assai spesso noi ci troveremo dinanzi a diritti che, mentre stabiliscono la personalità nella perdita della cittadinanza, estendono invece gli effetti alla famiglia nell'ipotesi della reintegra.

Ed invero, data questa diversità di soluzione d'un problema che in fondo è identico, con qual logica si può portare innanzi, per giustificare l'estensione, il principio unitario

dell'organizzazione famigliare? Eppure questa condizione di cose riscontriamo anche in Francia, dove ai minori, francesi di diritto in seguito al ricupero della nazionalità da parte del padre, si concede soltanto la facoltà di optare entro l'anno della maggiore età e dove una legge del 1882, abrogata però da quella del 1889, ammetteva gli stessi maggiori e la stessa moglie ad una elezione della cittadinanza entro l'anno ed a reintegrazione del capo famiglia.

Prima di por termine a questo paragrafo richiamiamo poi l'attenzione del lettore sopra il disposto della legge federale svizzera del 1903 a proposito degli effetti del riacquisto di cittadinanza, avendo tale legge provvisto anche in siffatta ipotesi, affinchè nessun pregiudizio potesse derivare alla Confederazione.

Termina infatti l'art. 10 della legge osservando come il ritorno della madre o dei genitori alla nazionalità svizzera porti per conseguenza la naturalizzazione dei figli, che secondo il diritto del loro paese d'origine sieno ancora minori, o sieno provvisti di tutore, se la madre eserciti sopra di loro la potestà paterna, o se il tutore abbia accordato la sua autorizzazione, purchè però non sia stata fatta qualche eccezione a loro riguardo.

CAPITOLO VENTITREESIMO

Legislazione comparata in materia di perdita e di riacquisto della nazionalità

SOMMARIO.

§ 1. - Classificazione degli Stati avuto riguardo principalmente alla perdita. — § 2. - Legislazioni nelle quali in via di principio si concede libertà di perdita della nazionalità. — § 3. - Legislazioni informate invece all'opposto sistema.

§ 1.

Esaurita così, dal punto di vista astratto, la trattazione del tema della perdita della nazionalità e nello stesso tempo della reintegrazione, come abbiamo fatto, tanto per la nazionalità per nascita, quanto per la naturalizzazione, dobbiamo ora passare in esame le singole legislazioni, per vedere l'applicazione effettiva dei varî sistemi, che abbiamo detto poter essere seguiti in materia precisamente di decadenza o di ricupero della cittadinanza d'origine.

A questo esame noi procederemo tenendo presente quella diversità fondamentale, che abbiamo visto sussistere tut-

tora fra l'una e l'altra legislazione, la libertà cioè o la non libertà di cambiare nazionalità. Accanto quindi alle leggi, che considerano questo vincolo non indelebile, noi studieremo quelle altre, che tuttora seguono invece il sistema della perpetua *allégeance*, caratteristico di altri tempi e di altre organizzazioni politiche e sociali, ma che trova sempre la sua giustificazione nel diritto di conservazione e di indipendenza proprio di ciasceduno Stato.

D'altra parte questo diritto ci spiega le numerose limitazioni introdotte dallo stesso primo gruppo di Stati a quella libertà di mutazione, sulla quale pur tuttavia abbiamo detto essere basate le leggi di questi Stati medesimi. Limitazioni, che possono essere estese ad ogni e qualsiasi categoria di soggetti, od interessare invece soltanto talune di essi, come i cittadini originarî, di fronte agli stranieri naturalizzati, i cittadini soggetti al servizio militare, di fronte a quelli dispensati, o che già lo abbiano prestato, ecc., ecc.

§ 2.

Prima in ordine alfabetico, nel gruppo di quegli Stati, che hanno accolto il principio della libertà da parte dell'individuo di spogliarsi della sua sudditanza, noi troviamo l'Austria.

Austria

In Austria, la perdita è fatta dipendere dalla semplice emigrazione coll'intenzione di non far più ritorno in patria; emigrazione che, mentre anticamente era subordinata al permesso delle autorità amministrative (1), oggidì invece è

(1) Cfr. Foelix: op. cit., t. I, N. 45.

« Questo permesso, scrive il Cogordan (op. cit., pag. 158), non è, a vero dire, un atto di snazionalizzazione. Esso non trascina seco di pieno diritto la perdita della sudditanza austriaca; costituisce semplicemente un'attestazione della volontà di emigrare, colla dichiara-

dichiarata libera di fronte alla generalità dei cittadini (art. 4, legge 21 dicembre 1867).

Dato ciò, per sapere in quali casi al trasporto di domicilio fuori dello Stato si possa annettere l'intenzione di non farvi più ritorno, è all'ordinanza del 1832 che noi dobbiamo tuttora far ricorso, ordinanza la quale contempla anzitutto la circostanza dell'acquisto d'una nazionalità straniera e dell'accettazione all'estero di funzioni pubbliche, civili, militari ed anche religiose, senza autorizzazione del governo. Successivamente abbiamo il fatto d'un soggiorno all'estero, rispettivamente di cinque, o di dieci anni, secondo che l'individuo abbia condotto seco la famiglia e venduti i suoi beni, od invece non si sieno verificate entrambe queste condizioni. Da ultimo troviamo contemplata l'inosservanza del comando di tornare in patria (1).

Libera in via di principio l'emigrazione, ancora oggi essa però viene subordinata ad uno speciale permesso delle autorità, quando si tratti di individui soggetti alle leggi militari (2). Tale categoria di persone è costituita da coloro, che fanno parte dell'esercito attivo, della riserva e della *Landwehr,* e da coloro in genere che possono essere chiamati alla prestazione del servizio, e cioè, sia alla prestazione di servizî di guerra veri e proprî, sia ad altre prestazioni a scopo di guerra (decreto 22 luglio 1871 del Ministero della difesa nazionale).

Non abbisognano però di speciale autorizzazione i giovini, che emigrino coi loro genitori e sieno stati emancipati dalla

zione da parte dell'autorità che, giusta la legge, non vi ha ostacolo di sorta a tale emigrazione ».

(1) Beauchet: *Étude sur la nationalité autrichienne* nel *Journal du droit int privé,* 1884, pag. 372.

(2) L'art. 4 della stessa legge del 21 dicembre 1867 dice infatti che la libertà d'emigrazione non è limitata da altro, fuorchè dall'obbligo di leva.

patria potestà, o dalla potestà tutoria, fino al primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età, nè gli adulti che abbiano oltrepassato il trentaduesimo, od abbiano soddisfatto all'obbligo di leva.

Nessun modo speciale di reintegrazione troviamo contemplato dalla legislazione austriaca; numerose convenzioni per altro sono state concluse dall'Austria a questo proposito, specialmente cogli Stati limitrofi, come Italia (2-6 agosto 1874), Sassonia (8 marzo-19 aprile 1853), Wurtemberg (16 dicembre-3 luglio 1871), Prussia (2-30 settembre 1849), Baviera (22-30 marzo 1853), ecc.

Belgio Nel Belgio la legge del 6 agosto 1881 stabilisce due modi soltanto di perdita della cittadinanza: la naturalizzazione all'estero e lo stabilimento fuori patria senza intenzione di ritorno e non a scopo di commercio. Nel Belgio infatti quella riforma, che il legislatore italiano ha introdotta solo nel 1901, l'abrogazione cioè della perdita per accettazione di cariche o per servizio militare all'estero, data invece sin dal 1865 e già del resto sino dal 1835 la categoria di questi ex cittadini veniva largamente favorita, dal momento che era ammessa a domandare la grande naturalità senza la prova d'aver reso importanti servizî allo Stato.

Quanto al modo di reintegrazione oggi vigente, la legge belga prescrive l'autorizzazione del re e la dichiarazione di voler fissarsi sul territorio dello Stato.

Brasile La costituzione del 24 febbraio 1891 considera quali modi di perdita della nazionalità brasiliana la naturalizzazione (1) e l'accettazione senza permesso di funzioni all'estero (2). Mentre

---

(1) Volontaria e libera però; almeno questa è l'opinione sostenuta dai migliori autori. Cfr. Ribas: *Dir. adm.*, pag. 280.

(2) « Quelle funzioni, che, per la natura loro, per il giuramento di soggezione, o per la sottomissione, che richiedono, presuppongono

la costituzione del 25 marzo 1824 contemplava anche il caso di perdita a titolo di pena, esso non figura più nella costituzione del 1891, conformemente alla consuetudine, che s'era già da tempo radicata, di limitare gli effetti della perdita alla sola privazione dei diritti di cittadinanza e che è stata appunto consacrata in quest'ultima costituzione. Anche nel Brasile poi è favorita la reintegrazione.

Bulgaria In Bulgaria, oltre alla naturalizzazione, troviamo previsti come modi di perdita il prestar servizio militare all'estero e la condanna all'esilio perpetuo. Il ricupero si ha tornando nello Stato previa autorizzazione (legge 26 febbraio 1883).

Chilì Nel Chilì (costituzione 25 maggio 1833) abbiamo, oltre alla naturalizzazione, l'accettazione d'impieghi, distinzioni, ecc., senza speciale autorizzazione del Congresso; l'assenza per dieci anni, senza permesso del Presidente della Repubblica; la condanna a pene afflittive od infamanti e la bancarotta fraudolenta.

Altre pene considera poi la costituzione, ma una differenza essenziale passa fra gli effetti relativi all'una, e gli effetti relativi all'altra categoria di esse. Se queste ultime infatti sono causa soltanto di sospensione della qualità di cittadino attivo con diritto di voto, le prime invece hanno per conseguenza una perdita vera e propria della sudditanza.

« V'ha chi crede, scrive il Lastarria (1), che queste pene non facciano perdere che la cittadinanza attiva con diritto di voto, e non la qualità di soggetti chileni; ma questa opinione non si basa certo sulle regole d'una stretta interpretazione.

---

l'abdicazione della nazionalità: tale almeno è il principio generale che si può stabilire a questo proposito » (De-Folleville: op. cit., N. 973, pag. 645).

(1) *Elementos,* cit., pag. 249.

« Il codice distingue due specie di cittadini, l'una *naturale*, l'altra *politica,* chiamando sempre quest'ultima coll'appellativo di *qualità di cittadino con diritto di voto*, come per distinguerla dall'altra.

« L'art. 10 parla della sospensione di questa seconda cittadinanza, usando precisamente di tale espressione. L'art. 11 per converso, enumerando i cinque casi previsti, incomincia così: « *si perde la qualità di cittadino* »; pare quindi che voglia far riferimento alla cittadinanza naturale, alla qualità di chileno, perchè, non solo omette le parole complementari *con diritto di voto,* delle quali si serve invece nell'articolo precedente e che il codice impiega in circostanze analoghe, ma conferisce al Senato l'attribuzione di riabilitare *quelli che avranno persa la qualità di cittadino* per le cause indicate. Ciò prova in modo incontestabile che questo articolo contempla non la perdita accidentale d'un diritto politico, ma quella invece di un diritto naturale, come appunto la cittadinanza naturale ».

Colombia In Colombia, lo stabilimento all'estero, seguito dall'acquisto d'una naturalità straniera, porta la perdita della cittadinanza d'origine e, mentre la costituzione del 1863 contemplava anche l'accettazione di funzioni, decorazioni, titoli e pensioni di Potenza estera, la costituzione del 4 agosto 1886 è muta in proposito, onde è logico arguire che siffatto modo di perdita sia oggi completamente scomparso (1).

Costarica La legge 20 dicembre 1886 per la Costarica considera come modo di perdita, tanto la naturalizzazione, quanto l'accettazione di funzioni e la prestazione di servizio militare all'estero.

(1) D'altra parte era strano che esso potesse figurare « in un paese che, sotto molti rapporti, può vantarsi con ragione di possedere delle istituzioni più liberali di qualsiasi altro » (Arosemena: *Constituciones,* cit., t. II, pag. 292).

Ora, se nell'ipotesi di un semplice naturalizzato all'estero vediamo accordato il diritto di reintegrazione, tornando nel territorio dello Stato e facendo la dichiarazione di volervisi fissare, e se in quella d'accettazione di cariche basta la rinuncia di esse, nell'ipotesi invece di prestazione di servizio militare, l'individuo deve ricorrere alle formalità ordinarie stabilite per la naturalizzazione.

Danimarca In Danimarca, è il semplice stabilirsi all'estero coll'intenzione di non far più ritorno in patria, titolo valido a far perdere la nazionalità, salve però le disposizioni della legge militare. Come già abbiamo avuto occasione di vedere, l'individuo però, sebbene snazionalizzato, conserva sempre un certo diritto d'indigenato, per il quale, tornando in Danimarca, non è considerato del tutto come uno straniero, e, in caso di bisogno, ha diritto di venir soccorso dalle autorità del suo paese di nascita.

Francia In Francia, la legge del 1889 stabilisce quattro modi di perdita: la naturalizzazione all'estero, anche in quanto sia stata conseguita di diritto, mediante semplice manifestazione di volontà; la rinuncia nei casi, nei quali la nazionalità francese è soltanto presunta (1° il nato in Francia da straniero e che a maggiore età vi si trovi domiciliato; 2° i minori di padre o di madre che si sieno fatti naturalizzare, raggiunta la maggiore età; 3° i minori di padre o di madre reintegrati nella nazionalità e raggiunta essi pure l'età maggiore); la conservazione di funzioni pubbliche all'estero, nonostante l'ingiunzione da parte del governo di rassegnarle entro un dato termine; l'entrata al servizio militare di Potenza straniera senza permesso. S'aggiunga lo speciale modo di perdita stabilito dal decreto del 27 aprile 1848 in ordine a coloro che sieno possessori di schiavi. Allo scopo poi d'impedire snazionalizzazioni fraudolenti, colui, che si trova sottoposto ancora all'obbligo militare, deve ottenere dal governo una speciale autorizzazione.

Quanto ai modi di reintegrazione, nell'ipotesi d'un francese divenuto straniero per servizio militare all'estero, in realtà è ai requisiti della naturalizzazione ordinaria che egli deve far ricorso e l'unica agevolezza che gli viene fatta è quella di poter rientrare subito nel godimento di tutti i diritti politici. Negli altri casi invece (naturalizzazione all'estero, rifiuto di rassegnare le cariche estere e rinuncia della nazionalità), l'ex francese può riacquistare la nazionalità di origine per decreto, coll'unica condizione della residenza in Francia; ciò contrariamente a quanto si trovava stabilito nel codice napoleonico, il quale richiedeva un decreto di riammissione. L'ex francese è reintegrato all'istante in tutti i diritti civili e politici dei quali godeva in antecedenza; gli effetti però della reintegrazione non sono in alcun modo retroattivi.

Germania A proposito della Germania, richiamiamo quanto abbiamo già detto, parlando di quelle limitazioni alla libertà di mutare cittadinanza, che possono introdursi nelle varie legislazioni allo scopo di evitare snazionalizzazioni fraudolenti.

È solo in quanto il cittadino abbia ottenuto un certificato di *Entlassungschein* (certificato che, mentre non è negato in generale quando si possa provare di esser stati naturalizzati in un altro Stato della Confederazione, o d'aver compiuto il servizio militare, è quasi sempre negato invece a coloro che si trovano fra i diciassette ed i venticinque anni), ch'egli viene a rompere immediatamente ogni vincolo colla sua patria d'origine. Tale certificato è dichiarato nullo, se, entro sei mesi dalla data del suo effettivo rilascio, l'individuo non abbia trasportato il proprio domicilio altrove, o non abbia ottenuta la naturalità in un altro Stato della Confederazione.

Allorchè il certificato di congedo non viene concesso, sono richiesti dieci anni di soggiorno all'estero per trovarsi liberi dalla sudditanza, partendo però dal giorno in cui non si è più sottoposti all'obbligo militare (trentunesimo anno), e

solo in via eccezionale, data l'enorme possibilità di conflitti (1), il legislatore ha accordata espressa facoltà al governo di conchiudere trattati, nei quali si è stabilito un periodo di tempo minore di residenza fuori patria. Così si è fatto, a mo' d'esempio, cogli Stati Uniti (22 febbraio 1868: cinque anni soltanto di assenza).

Pur essendo dichiarata libera questa espatriazione, indipendente cioè da ogni e qualsiasi permesso, si comprende però come essa non possa aver per conseguenza la perdita della cittadinanza d'origine, se non in quanto si tratti di persona capace, e capace, non solo a mutar domicilio, ma a mutare anche nazionalità, appunto perchè l'un fatto trascina l'altro.

---

(1) « Supponiamo, scrive il De-Folleville (op. cit., N. 712, pag. 535-536), che un soggetto germanico si faccia naturalizzare all'estero, senza aver domandato, od ottenuto il congedo necessario. Sinchè non saranno passati dieci anni, egli sarà sempre considerato come tedesco in Germania, onde, non soddisfacendo al servizio militare in Germania, verrà rigorosamente punito.

« Ma, dall'altra parte, la patria d'elezione reputa questo individuo come completamente spoglio dalla sua originaria soggezione e conseguentemente si sente in pieno diritto di reclamarlo per prestar servizio nel proprio esercito. Questo Stato reclamerà quindi senza dubbio per via diplomatica contro la pena inflitta in Germania, dando così luogo ad una serie infinita di complicazioni internazionali ».

È facile inoltre comprendere che, siccome il cittadino assente da dieci anni è presunto straniero, così dei conflitti negativi possano pure sorgere di fronte al disposto della legge germanica, perchè, è bensì vero che è ammessa prova in contrario, ma tale prova incombe all'individuo medesimo, che pretende d'aver conservata l'intenzione di far ritorno in patria malgrado l'assenza decennale; è bensì vero poi che, come già vedemmo, in Germania vige il sistema della reintegra di diritto in ordine agli ex cittadini privi di ogni nazionalità, ma tale reintegra è subordinata al ritorno nello Stato ed alla fissazione del domicilio in modo permanente.

Nulla quindi sarà l'espatriazione compiuta da minori, nella stessa ipotesi che sieno stati autorizzati dai genitori loro ed in questo senso si è pronunciato precisamente il Tribunale di Strasburgo nella sentenza in data 16 maggio 1876 (1).

Nel caso poi di persona, che abbia abbandonato lo Stato prima di soddisfare all'obbligo militare e senza permesso, il governo si riserva piena facoltà di espellerla senz'altro, dato che faccia ritorno in patria munita di una sudditanza straniera (2), e questa facoltà d'espulsione la Germania si è espressamente fatta riconoscere dalla Svizzera, mediante il trattato del 27 aprile 1876.

Ecco infatti come si esprime l'art. 8 di questo atto: « Le due parti si riservano il diritto di interdire agli ex cittadini, che si sono fatti naturalizzare nell'altro Stato prima d'aver soddisfatto all'obbligo militare, il soggiorno permanente o lo stabilimento nella loro patria d'origine ».

« Ora, osserva il Cogordan (3), questo disposto non fa che consacrare un principio, che presso di noi è un principio di diritto comune, la facoltà cioè d'espellere lo straniero; ma, in confronto alle altre clausole della convenzione, questo articolo sembrava troppo restrittivo alla Svizzera ed il Consiglio federale, nel messaggio col quale chiede al Parlamento la ratifica del trattato coll'impero di Germania, si scusa lungamente per aver dovuto accettarlo.

« Tuttavia un protocollo addizionale ne ha limitata l'applicazione. « Onde togliere ogni e qualsiasi dubbio sulla vera portata dell' art. 8 del trattato, i plenipotenziarî sottoscritti,

---

(1) Cfr. *Journal du droit int. privé*, 1878, pag. 521.

(2) Se priva invece di cittadinanza, essa viene reintegrata di diritto nella cittadinanza d'origine.

(3) Op. cit., pag. 157, nota.

mediante il presente protocollo, hanno convenuto quanto segue:

« I due Stati contraenti si obbligano reciprocamente a non provocare il rinvio d'una persona, di cui all'art. 8, se non dopo un esame preliminare e minuzioso sopra le circostanze relative: essi non lo provocheranno, se risulterà da detto esame essersi verificato il mutamento di nazionalità *bona fide* e che la persona, di cui si tratta, non abbia voluto con ciò sottrarsi al servizio militare ».

Finalmente troviamo accordata la facoltà al governo di pronunciare esso stesso la snazionalizzazione in alcuni casi speciali, come di fronte a colui che, risiedendo all'estero, non abbia risposto al comando di far ritorno in patria in tempo di guerra, di fronte a colui, che non abbia rassegnate le cariche conseguite presso Potenza straniera, ed a colui infine che eserciti illegalmente funzioni ecclesiastiche.

Quanto ai modi di reintegrazione, per quest'ultima categoria di persone, occorre domandare un'autorizzazione speciale al Consiglio federale, mentre invece una reintegra (1) di diritto, come già vedemmo, è stabilita per l'individuo, che abbia persa in generale la nazionalità, ma non ne abbia acquistata una nuova, ovvero ne sia stato in seguito spogliato, una volta che egli faccia ritorno sul territorio dello Stato.

Non verificandosi questa circostanza, l'individuo deve avanzare apposita domanda, ed analogamente apposita domanda di riammissione (2) deve avanzare in via ordinaria l'ex cittadino,

---

(1) Reintegra che, data la retroattivita dei suoi effetti, viene a costituire un annullamento vero e proprio della perdita di nazionalità.

(2) La quale per solito non viene rifiutata; per altro, per avere efficacia essa dev'essere accompagnata dal trasferimento sul territorio dello Stato.

che avevano acquistata regolarmente la naturalità negli Stati Uniti (1).

Al presente la naturalizzazione in paese estero fa perdere al suddito britannico la qualità d'origine, colla sola limitazione che egli abbia a trovarsi nelle condizioni di capacità richieste dalla legge; è pur tuttavia sempre salva la sua responsabilità per gli atti commessi anteriormente alla mutazione di sudditanza.

Eguale valore è riconosciuto alla rinuncia della cittadinanza britannica nei casi, nei quali la patria originaria dell'individuo reputi tale rinuncia valida a reintegrarlo senz'altro nella nazionalità. In qualunque tempo poi l'ex cittadino è ammesso a domandare un certificato di riammissione.

Italia

Il nostro codice civile (1865), modificato come abbiamo visto dalla legge sulla emigrazione (1901), disciplina due modi di perdita della nazionalità: la rinuncia con dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, accompagnata dalla trasferta della residenza all'estero; e l'acquisto d'una cittadinanza straniera (art. 11).

Nel primo caso si tratta d'una esplicita manifestazione di volontà; nel secondo invece di una presunzione, presunzione però *iuris et de iure,* contro la quale cioè non è ammessa prova contraria.

Come primo requisito in entrambe le ipotesi è considerato quasi unanimemente dai nostri scrittori quello della capacità da parte dell'individuo, ed a ragione, perchè è sempre una dichiarazione di volontà (diretta od indiretta) quella che si verifica in fin dei conti in questi modi di perdita della cittadinanza. In particolare, per ciò che riguardo la rinuncia espressa,

(1) È questa la famosa questione dell'*impressment,* della quale parleremo ancora nel capitolo successivo (§ 1).

osserviamo poi come le formalità necessarie per questo atto sieno riposte nelle disposizioni generali del codice sugli atti dello stato civile e nel decreto 15 novembre 1865; mentre, per quanto concerne la rinuncia tacita, richiamiamo l'attenzione dell'interprete sulla dizione del paragrafo 2 dell'art. 11, in base alla quale è logico richiedere tre condizioni essenziali per siffatto modo di perdita: *a*) si tratti di una vera cittadinanza; *b*) di una cittadinanza ottenuta, ossia chiesta dall'individuo e non a lui *ipso iure* attribuita; *c*) di una cittadinanza infine realmente ottenuta e non solo in via d'ottenere.

In ordine all' obbligo della prestazione del servizio militare, rimandiamo il lettore a quanto altrove abbiamo detto, a proposito dell'interpretazione da darsi all'art. 12 e delle dispense accordate dalla recente legge sull'emigrazione ai nostri connazionali fuori patria, facendo presente come per essi sussista però sempre il dovere di non portare le armi contro la patria (1). Quale sia la giustificazione dell'immanenza di questo dovere già pure ebbimo occasione di vedere ed è appunto per l' importanza di tale giustificazione che, mentre non tutti gli scrittori sono concordi nell'estendere il disposto dell'art. 12, per quanto concerne l'obbligo di prestar servizio militare, anche a coloro che hanno persa la cittadinanza non per fatto proprio, come il Bianchi, lo stesso Bianchi invece non fa eccezione di sorta per quanto concerne il divieto di portare le armi contro la patria (2).

---

(1) Vedi capitolo XVI, § 10, e capitolo XXI, § 3 della presente opera.

(2) Abbiamo visto però (capitolo XXI, § 3) come la dizione dell'articolo in questione, che si riferisce, senza introdurre alcuna distinzione, a tutti i casi di perdita disciplinati dall'articolo precedente, non possa logicamente ingenerare simile dubbio.

Quanto ai modi di reintegrazione, due casi occorre tenere distinti; quello cioè del minore d'età, il di cui genitore abbia persa la cittadinanza, e della moglie, che si sia maritata con uno straniero, od il di cui marito sia divenuto straniero in in seguito, ed il caso ordinario invece di un individuo, che si sia spogliato della qualità d'italiano in forza del § 1 o 2 dell'art. 11 del codice.

Ai minori l'art. 11 accorda la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi e colle formalità stabilite all'art. 6. L'elezione quindi può essere, od espressa, o tacita, e, a proposito di quest'ultima, ricordiamo quanto abbiamo già osservato in merito alla pretesa incompatibilità dell'art. 12, interpretato nel modo che accennammo, col disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 6, in cui si considera come modo d'elezione tacita l'aver servito od il servire nell'armata nazionale di terra o di mare, o l'aver altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne l'esenzione (1).

Alla moglie l'art. 11 accorda lo stesso diritto di ricupero stabilito all'art. 14, nel caso di una soggetta che si sia sposata con uno straniero e sia rimasta vedova. E qui ricordiamo la questione, sorta anche nel sistema del nostro diritto, a proposito dell'interpretazione da darsi all'espressione « rimanendo vedova », usata dal legislatore (2).

L'art. 13 infine contempla il modo ordinario di reintegrazione, reintegrazione cioè non di diritto, ma sottoposta al potere discrezionale delle nostre autorità. Primo requisito è quello della rinuncia alla nazionalità straniera; poi abbiamo il ritorno sul territorio dello Stato con speciale permesso del

(1) Vedi capitolo XXI, § 3 e 4 della presente opera.

(2) Vedi capitolo XVIII, § 1 e 2 della presente opera.

governo (1); da ultimo la dichiarazione di volontà all'ufficiale dello stato civile di volersi fissare nel regno, accompagnata dall'effettivo stabilimento su di esso nel periodo d'un anno.

L'articolo 15 chiude il primo titolo del nostro codice con una disposizione che deve applicarsi a tutti i casi contemplati negli articoli precedenti; quella cioè della non retroattività degli effetti delle mutazioni di cittadinanza (2).

Lussemburgo

Anche nel Lussemburgo l'acquisto di una cittadinanza estera vale quanto snazionalizzazione, laddove una legge del 28 gennaio 1878 è venuta a togliere simile effetto all'accettazione di servizî civili o militari presso una nazione straniera. Questa stessa legge accorda poi agli ex cittadini la facoltà di acquistare la naturalizzazione senza provare la residenza di cinque anni, richiesta invece per tutti gli altri stranieri.

Messico

Nel Messico, la legge del 28 maggio 1886 contempla non solo la naturalizzazione all'estero, ma anche l'accettazione di impieghi, decorazioni e titoli senza permesso, la semplice assenza senza autorizzazione e l'aver lasciato passare dieci anni senza domandare il permesso di prolungare l'assenza dallo Stato, la cui durata ordinaria è di cinque anni.

Nessuna facilitazione è stabilita per la reintegrazione.

Monaco

Il codice civile di Monaco considera tre modi di perdita: anzitutto la naturalizzazione all'estero, sia pure si tratti di una naturalizzazione ottenuta mediante semplice domanda da parte dell'individuo; poi la rinuncia e le funzioni od il servizio militare presso Potenza straniera senza speciale permesso da

---

(1) Necessario anche nel caso di individuo già risiedente, dato lo scopo della legge nell'esigere questo requisito. Vedi capitolo XXII, § 1 della presente opera.

(2) Quanto ai trattati conclusi dall'Italia in tema di mutazione della cittadinanza d'origine, cfr. capitolo successivo della presente opera.

parte delle autorità. Tornando in patria, occorre una ordinanza sovrana per essere reintegrati.

Norvegia

Anche in Norvegia, dopo la promulgazione della legge del 21 aprile 1888, l'acquisto d'una nazionalità straniera viene considerato come una tacita rinuncia alla cittadinanza d'origine. Per altro tale effetto è attribuito anche al semplice abbandono del territorio coll'intenzione di non farvi più ritorno. Per restare quindi cittadini in quest'ultimo caso è necessario addivenire ad una congrua manifestazione di volontà (1); anche in Norvegia però l'ex cittadino ha diritto di reclamare soccorsi dalle autorità della sua patria di nascita, in quanto, fatto ritorno sul territorio di questa, ne sia divenuto bisognevole.

Orange

Naturalizzazione e domicilio all'estero figurano pure nella costituzione dell'8 maggio 1879 dell'Orange, secondo la quale l'intenzione di non far più ritorno in patria è desunta dal semplice fatto dell'assenza per due anni. Anche l'accettazione di funzioni pubbliche ed il servizio militare presso Potenza straniera senza permesso producono poi la snazionalizzazione.

Paesi Bassi

La legge del 12 dicembre 1892 nei Paesi Bassi contempla la naturalizzazione ed anche il semplice acquisto d'una cittadinanza straniera per volontà della persona acquirente; inoltre il servizio militare e le cariche pubbliche senza permesso e finalmente l'assenza decennale, a meno di dichiarazione contraria da parte dell'individuo.

Portogallo

Nel Portogallo sono considerati come modi di perdita, tanto la naturalizzazione, quanto l'accettazione di cariche all'estero; accanto a ciò figura poi il bando penale per tutta la durata di tale pena. Nel primo caso, la reintegrazione si ha, in quanto si faccia ritorno nello Stato e si addivenga ad

(1) Dichiarazione che ha valore soltanto per dieci anni.

una dichiarazione di volontà; nel secondo caso invece, si deve proprio invocare uno speciale favore del governo (costituzione 29 aprile 1826 e codice civile portoghese del 1 luglio 1867).

Rumenia

In Rumenia, il codice civile riconosce la perdita in seguito a naturalizzazione, od anche semplicemente protezione ottenuta all'estero; l'accettazione di cariche estere poi e l'entrata nel servizio militare senza permesso sono pure dichiarate rivestire *ipso iure* questo effetto dalla costituzione del 1866. La reintegrazione si ha, nelle due prime ipotesi, tornando sul territorio dello Stato e ristabilendovi il proprio domicilio, previa una dichiarazione di volontà.

Russia

Fondamentale in Russia, per quanto riguarda la materia della nazionalità, è, come abbiamo visto, l'ukase del 6 marzo 1864; per altro, mentre in questo atto esplicitamente vediamo accordata la facoltà di spogliarsi della propria soggezione agli stranieri, divenuti russi per fatto posteriore alla nascita, anche semplicemente emigrando e, se vogliono continuare a risiedere invece nello Stato, ottenendo il passaporto, od un atto di legittimazione da parte del loro governo, nulla al contrario si trova disposto per quanto concerne i sudditi d'origine, ond'è che implicitamente si dovrebbe venire alla conclusione d'un divieto, a loro riguardo, e ciò in base anche al sistema di diritto vigente anteriormente. Tuttavia la legge sul reclutamento del 1° gennaio 1874 ha lasciato adito all'opinione che siffatto divieto si debba applicare soltanto a coloro che si trovano soggetti al servizio militare, avendo questa legge sancita la permanenza nella sudditanza soltanto di fronte agli individui, maggiori dei quindici anni, che non abbiano soddisfatto, o non siano stati dispensati dal prestare servizio.

Gravissima è ad ogni modo la sanzione che il codice penale russo stabilisce all'art. 225 contro colui che si assenta, entra al servizio di uno Stato straniero senza permesso e ne diventa soggetto: quella specie cioè di morte civile, che già

ebbimo occasione di ricordare, parlando della perdita della nazionalità come pena (1). Sin dal 1887 è stato presentato al Consiglio di Stato dell'impero un progetto di legge collo scopo precipuo di disciplinare espressamente la fattispecie e di togliere ogni dubbio in proposito; non ci consta però che a tutt'oggi esso abbia potuto approdare a qualcosa di concreto.

Tuttavia si deve osservare come il principio della perpetua *allégeance* scompaia completamente nel caso d'un cittadino dell'impero, che intenda naturalizzarsi in un paese soggetto ancor esso alla sovranità dello czar, in Finlandia, a mo' d'esempio, perchè allora l'acquisto di questa naturalità produce *ipso iure* la perdita della sudditanza d'origine.

Spagna

Il codice civile spagnuolo del 24 luglio 1889 contempla la naturalizzazione all'estero, l'accettazione di impiego o l'ingaggiamento in esercito straniero senza permesso del re, il trasferimento infine in paese estero, dove si venga considerati soggetti per il semplice fatto della residenza, a meno di dichiarazione contraria (di voler cioè restare spagnuoli) fatta dinanzi all'agente diplomatico spagnuolo.

Mentre nel primo e nel terzo caso la reintegrazione si effettua senz'altro tornando in Ispagna, facendo una dichiarazione dinanzi al giudice municipale, e rinunciando alla protezione della bandiera straniera, nel secondo caso invece, questa dichiarazione e questa rinuncia debbono essere accompagnate da uno speciale atto di riabilitazione da parte del governo.

Quanto all'obbligo del servizio militare, le leggi spagnuole sull'emigrazione da un rigore, che sembrava veramente eccessivo (come la prova di aver consegnato in deposito ed a titolo di garanzia la somma di sei mila reali, per gli adulti

(1) Vedi capitolo XX, § 1 della presente opera.

dai diciotto ai trentatrè anni: ordinanza 16 settembre 1853), sono passate ad accordare oggi invece le maggiori facilitazioni possibili a coloro che intendono trasportarsi in paese oltre mare, compatibilmente sempre però colle leggi militari (ordin. 1883).

Stati Uniti A questa categoria di Stati noi ascriviamo anche gli Stati Uniti, sebbene in teoria bisogna riconoscere in certo qual modo fondato il dubbio che tuttora si trovi colà in completo vigore la massima *Nemo potest exuere patriam,* l'applicazione della quale nel sistema del diritto americano viene giustificata, oltre che dalle condizioni economiche degli Stati, dai loro precedenti e dalle loro tradizioni storiche (1).

Noi sappiamo infatti che in Inghilterra, sino alla promulgazione della legge del 12 maggio 1870, per spogliarsi della nazionalità d'origine era necessario che la sudditanza nuovamente acquisita dall'individuo fosse stata acquisita col consenso formale del sovrano. V'era però un caso di decadenza di diritto anche nel sistema di perpetua *allégeance* allora in vigore: quello cioè in cui il principe fosse venuto meno ai doveri a lui imposti dalla costituzione e dalle leggi.

« Dato ciò, scrive il De-Folleville (2), è facile comprendere quale sia stata la trasformazione, che si operò nella condizione dei coloni inglesi in seguito alla loro emigrazione in America. La guerra, che contro di essi aveva mosso il sovrano

---

(1) Cfr. sopra questo argomento lo studio del Dutcher nell'*American law Review,* t. LX, N. 3, pag. 447 (riassunto nel *Journal du droit int. privé,* 1877, pag. 389); Lawrence: *Commentaire,* cit., t. III, pag. 183; Cockburn: pag. 68; *Report of the Royal Commissioners,* appendice; Warton: *A Digest of the international law of the United States;* t. II, § 184, pag. 405; Lettera del Ministro degli Stati Uniti al Ministro degli Affari esteri di Francia, 11 gennaio 1888 (*Archives diplomatiques,* 1890, 2ª parte, pag. 155.

(2) Op. cit., N. 918, pag. 621.

inglese, loro forniva un pretesto per sottrarsi alla nazionalità che insino allora avevano conservata. Soltanto nei rapporti di questi coloni col nuovo Stato da essi fondato restava in pieno vigore il vecchio principio della perpetua *allégeance* della legislazione britannica. D'onde la regola che l'individuo nato sul suolo americano non può rinunciare alla sua sudditanza mediante un semplice atto di volontà.

« I varî atti e le varie costituzioni degli Stati dell'Unione non contengono disposizioni contrarie, salvo un atto dello Stato di Virginia del 1779. Quanto alle costituzioni della Pensilvania, del 2 settembre 1790, e del Kentucky, del 17 agosto 1799, se in esse si dichiara che l'emigrazione deve esser libera, si fa però esplicito riferimento soltanto a questa facoltà e non si può quindi dedurre che, oltre a poter cangiare residenza, l'americano possa cangiare anche di patria.

« In seguito al patto del 1787 che, come si sa, rinserrò i vincoli fra gli Stati americani, si stabilì che il cittadino d'uno Stato dovesse essere ad un tempo cittadino dell'Unione e si trovasse assoggettato agli Stati Uniti nello stesso modo ch'egli era assoggettato allo Stato, del quale era membro. Ma anche allora il principio, che abbiamo detto, continuò ad essere applicato e la giurisprudenza federale è unanime in questo senso.

« Così nel 1830, in un processo, nel quale si trattava di sapere se un'americana, maritata ad un ufficiale inglese e domiciliata in Inghilterra, senza intenzione di far ritorno in patria, avesse persa l'originaria sudditanza, si vide ancora la Corte suprema affermare queste testuali parole: « La regola generale è quella che niuno possa di propria volontà e senza consenso del governo spogliarsi della nazionalità americana ».

Se non che nel 1868 un atto legislativo, relativo ai diritti dei cittadini americani negli Stati stranieri ed in data del

27 luglio 1868 (1), è venuto a riconoscere, in teoria almeno, il principio della libertà dell'individuo di mutare cittadinanza.

Ecco infatti che cosa si trova affermato nella sezione 1999 di tale atto: « Atteso che il diritto di espatriare è un diritto che appartiene a tutti i popoli, inseparabile dalla natura umana, ed indispensabile per il godimento del diritto alla vita, alla libertà ed alla ricerca del proprio benessere; considerato inoltre che, in conformità a siffatto principio, questo governo ha liberamente ricevuti emigranti da ogni parte del mondo e li ha investiti dei diritti di cittadinanza; considerato che si pretende che alcuni di questi cittadini americani ed i loro soggetti sieno soggetti di Stati stranieri, ai governi dei quali Stati essi debbono prestar ossequio, e considerato infine che per mantenere la pubblica pace è necessario che siffatta pretesa d'una sudditanza straniera venga prontamente e definitivamente sconfessata; per questi motivi, qualsiasi dichiarazione, istruzione, opinione, ordine o decisione di autorità degli Stati Uniti, che neghi, restringa, indebolisca, o faccia questione sul diritto di espatriare, è dichiarata incompatibile coi principî fondamentali di diritto vigenti nella repubblica ».

Se non che, a questa esplicita affermazione teorica non è tenuta dietro la promulgazione d'una legge che specificasse i varî casi di perdita della cittadinanza, sebbene sin dal 1875 in un messaggio presidenziale (2) si sia fatta presente tale gravissima lacuna nel sistema di diritto americano; onde è tuttora dubbio se si debba veramente considerare libera l'espatriazione negli Stati Uniti (3).

(1) *Revised statutes of the United States;* tit. XXV: Del diritto di cittadinanza.

(2) In data 7 dicembre.

(3) La diserzione soltanto è espressamente contemplata come causa di perdita; questa disposizione però riveste evidentemente il carattere d'una disposizione penale.

Nè per togliere il dubbio vale citare l'opinione manifestata dal procuratore generale Cushing (1), prima ancora della promulgazione dell'atto 1868, il quale così si espresse: « Il nostro codice (a differenza dei codici francesi e dei codici di altre nazioni) non contiene alcuna regola sulla perdita o la privazione in via di legge della qualità di cittadino. Una volta cittadino, sia *natus*, sia *datus* (come si esprimeva Edward Coke), si è sempre cittadini, *salvo cangiamento per volontà o fatto dell'individuo*. Nè la fanciullezza, nè la pazzia, nè le infrazioni ponno far perdere tale qualità ».

È facile però comprendere come non si tratti d'altro, se non d'una opinione emessa da un individuo isolato e che questa opinione non può avere quindi alcuna efficacia nell'interpretazione pratica del diritto.

È soltanto in quanto alla lamentata lacuna si è provvisto con una serie numerosissima di trattati, conclusi colle principali Potenze straniere, che si può dire che la pratica prevalente negli Stati Uniti sia quella di ammettere la libera espatriazione del cittadino. Così, nei rapporti coll'Austria, colla Baviera, col Belgio, colla Danimarca, coll'Inghilterra, col Messico, col Wurtemberg, ecc. (2), si è stabilito che la naturalizzazione in uno qualsiasi di questi Stati abbia a far perdere senz'altro al suddito americano la sua qualità d'origine.

Svezia

Libera certamente è invece la mutazione di nazionalità in Isvezia, dove la legge del 1 ottobre 1894 la ammette, tanto nel caso di naturalizzazione all'estero, quanto in quello di trasferimento del proprio domicilio fuori patria per dieci

(1) Nel 1859; opinione confermata poi anche dai successori di Cushing. Cfr. *Report of Royal Commissioners*, ecc., pag. 68, e *Digest of publisted opinions of the attorneys général*, Washington, 1877, pag. 101-102.

(2) Cfr. capitolo successivo, § 1.

anni, salva la facoltà, nell'ipotesi di persona che abbia raggiunto i ventun anni, di dichiarare la propria intenzione di voler restare soggetta. Questa dichiarazione deve ripetersi ogni dieci anni.

Non ottenendo una nuova nazionalità, la reintegrazione avviene *ipso iure* tornando in patria e si estende alla famiglia anche nel caso di permanenza sopra territorio straniero.

Svizzera In Isvizzera, quella limitazione alla libertà di mutare cittadinanza, che abbiamo visto in parecchi Stati stabilita soltanto di fronte ad una categoria speciale di sudditi, troviamo generalizzata invece e posta quindi come condizione *sine qua non* di fronte a tutti i cittadini per spogliarsi della loro qualità d'origine.

Anzitutto la legge federale del 25 giugno 1903 richiede da parte di colui, che vuole mutare sudditanza, una esplicita rinuncia presentata per iscritto al Governo cantonale; rinuncia, alla mancanza della quale non può sopperire alcun'altra circostanza e che non è semplicemente un atto unilaterale, perchè il Governo cantonale deve portarla a conoscenza delle autorità comunali, accordando ad esse, come a qualsiasi altro interessato, facoltà di sollevare opposizione nel termine di quattro settimane al massimo (art. 8, cui corrisponde l'art. 7 della legge precedente del 1876). « Come nel caso, scrive il De-Folleville (1), in cui si potesse dimostrare che il rinunciante ha per unico scopo nello spogliarsi della sudditanza svizzera quello di sottrarsi all'adempimento di obbligazioni da lui dovute verso terzi. Senza dubbio, tali obbligazioni sussisterebbero egualmente anche dopo la mutazione di nazionalità, ma la loro sanzione sarebbe meno efficace ».

(1) Op. cit., N. 886, pag. 606.

Se nessuna opposizione è sollevata, l'autorità competente a termine della legge cantonale ha la facoltà di rilasciare un certificato, che dichiara il rinunciante libero da ogni vincolo di soggezione e dal giorno di consegna del quale viene a datare la perdita della nazionalità svizzera (art. 9, legge 1903; art. 8, legge 1876). Però anche in questo caso tre circostanze debbono accompagnare la rinuncia: il trasferimento del proprio domicilio all'estero; il godimento della capacità civile secondo le leggi dello Stato, nel quale si è stabiliti, e l'averne ottenuta, o per lo meno l'essere sicuri di ottenerne la cittadinanza per sè, per la moglie e per i minori (art. 7, legge 1903 - art. 6, legge 1876).

Il primo requisito non ha bisogno di spiegazione di sorta (1); il secondo invece, interpretato letteralmente, può sembrare un'anomalia, come quello che fa ricorso alle leggi d'uno Stato, al quale l'individuo ancora non appartiene. Se non che, ben diversa è la sua portata: la capacità dell'individuo infatti deve essere regolata dalla legge estera, per quanto riguarda la sua naturalizzazione fuori patria, ma dalla legge svizzera invece, per quanto concerne la rinuncia a questa nazionalità, ed in tal modo si è tolta la possibilità di ogni e qualsiasi conflitto. Il terzo requisito mira ad evitare l'inconveniente che un cittadino possa spogliarsi della sua nazionalità, senza rivestirne una nuova, ed a limitare quindi il numero di quelle

(1) Soltanto facciamo presente come la giurisprudenza nell'applicazione pratica di questa norma abbia deciso che, pur avendo lo svizzero acquisita una sudditanza estera, non può rinunciare in modo valido alla sua qualità d'origine se possiede ancora un domicilio, od una residenza qualsiasi in Isvizzera (sentenza del Tribunale federale del 27 settembre 1878). — Cfr. *Revue de l'Institut juridique international;* Milan, 1879, fasc. III, pag. 257.

persone, che approfittano dei benefici del paese nel quale abitano, senza sopportarne anche gli oneri.

Nel caso invece che le autorità comunali, o qualsiasi altra persona interessata sollevassero formale opposizione (opposizione che, oltre a quanto abbiamo detto, potrebbe benissimo basarsi anche sulla prova che il rinunciante non ha altro scopo, se non quello di sottrarsi agli obblighi del servizio militare), è il Tribunale federale, della cui imparzialità nessuno può dubitare, perchè posto al disopra di tutte le autorità giudiziarie, l'autorità competente a giudicare della controversia, in conformità alla procedura per le contestazioni di diritto pubblico, stabilita dalla legge federale sull'organizzazione federale giudiziaria del 22 marzo 1893, e già altrove abbiamo avuto occasione di riportare alcune decisioni di questo alto consesso, importantissime per la nostra tesi (art. 8, legge 1903 - art. 7, legge 1876).

In tal modo il Governo federale non interviene nella perdita della nazionalità, se non quando sorgano controversie, e tutto spetta quindi ai cantoni. Mentre però secondo la legge del 1876 anche la reintegrazione in generale entrava in questa esclusiva competenza cantonale, coll'unica restrizione dell'art. 2; che cioè non avesse a risentirne danno la Confederazione (art. 9), la legge del 1903, come già abbiamo visto, ha attribuita al Consiglio federale questa facoltà, limitandosi a far obbligo al medesimo di prender avviso dal Cantone di origine prima di concedere all'individuo il riacquisto della sudditanza.

Turchia

Anche in Turchia la perdita della nazionalità è subordinata alla prova di averne ottenuta una speciale autorizzazione (legge 19 gennaio 1869); rigore gravissimo, che trova la sua giustificazione nel regime delle capitolazioni introdottosi in quelle terre, dal momento che moltissimi sudditi ottomani, unicamente per isfuggire all'osservanza delle leggi loro, venivano assai spesso a reclamare la sudditanza straniera, godendo

così della protezione delle ambasciate, nonostante la loro permanenza sul territorio dello Stato.

Ciò è stato affermato in modo esplicito dallo stesso governo ottomano in un memorandum (1), comunicato ai gabinetti europei ed avente per oggetto precisamente la dimostrazione delle ragioni, per le quali la Sublime Porta si era indotta a promulgare la legge del 1869.

« In seguito agli attacchi indirizzati contro la legge sulla nazionalità ottomana, la Sublime Porta crede utile di ricordare le cause di tale legge....

« Il governo imperiale ha in ogni tempo riconosciuto che il diritto dell'individuo d'abbandonare il suo paese natìo, d'adottare una nuova patria e di stabilirsi là, dove lo chiamano i suoi interessi e la sua convenienza, è un diritto derivante dal principio della libertà individuale. Se non che, da lungo tempo s'è dovuto lottare contro gli abusi, che derivavano per forza stessa delle cose dal regime delle capitolazioni e che aumentavano di giorno in giorno. I soggetti di S. M. compresero la posizione eccezionale e privilegiata fatta con questo regime agli stranieri residenti nell'impero ed il loro desiderio d'approfittarne li induceva a cercare la protezione d'una missione o d'un consolato straniero, protezione che queste autorità avevano tutta la convenienza ad accordare.

« In tal modo andò a mano a mano formandosi in Turchia un corpo di stranieri protetti, il numero dei quali oltrepassava

---

(1) Cfr. *Livre jaune,* novembre 1869.

In seguito a questa dichiarazione, esaminata in Francia la legge ottomana del 1869, il Comitato del contenzioso presso il Ministero degli Affari esteri, in un avviso del maggio 1869, dichiarò esplicitamente che tale legge nulla conteneva in massima di contrario al diritto internazionale e che non intaccava affatto i diritti ed i privilegi riconosciuti dalle capitolazioni e consacrati dagli usi.

quello degli stessi sudditi stranieri di nascita. Erano tutti sudditi ottomani, che, pur rimanendo stabiliti nell'impero, si sottraevano così alla loro autorità legislativa. Oltre agli stranieri protetti, la Sublime Porta si trovò poi anche in presenza d'un certo numero di soggetti ottomani, che rivendicavano i privilegi e le immunità concesse dalle capitolazioni in virtù d'una naturalizzazione straniera.

« Il governo imperiale ha creduto d'aver in parte rimediato a tali inconvenienti col regolamento del 1863, che limitò il numero degli indigeni, che ciascun consolato avrebbe potuto tenere al proprio servizio, e definì la natura, l'estensione e la durata della protezione acquisita dagli impiegati privilegiati.

« Questo regolamento è stato elaborato dalla Sublime Porta d'accordo coi rappresentanti delle Potenze estere accreditati presso di essa, e non poteva essere diversamente, in quanto si riferiva a questioni relative ai trattati che si invocavano frequentemente. Ma le nostre speranze non si sono realizzate. Non appena promulgato il regolamento, il numero dei soggetti ottomani, che adottavano delle nazionalità straniere, aumentò sensibilmente, a misura che diminuiva quello dei protetti semplicemente.

« Tuttavia la Sublime Porta continuò a pazientare ancora per qualche anno, pensando che, date le formalità richieste dalle singole leggi per ottenere la naturalità, questa primitiva smania avrebbe dovuto cessare. Essa credeva che nessuna Potenza estera pensasse a proteggere gli indigeni allo scopo di rendersi influente nell'impero. Essa sperava infine che una prossima revisione delle capitolazioni, revisione promessa sin dal 1856 da un protocollo del Congresso di Parigi, avrebbe posto fine alla tentazione, che continuamente provavano questi sudditi a domandare la protezione straniera.

« Ma le speranze sono purtroppo sfumate. Molti Stati hanno cambiate le loro leggi sulla naturalizzazione; è stata

sensibilmente modificata la condizione del soggiorno obbligatorio per un certo numero d'anni; in qualche paese è stata persino abolita. Alcuni Stati limitrofi arruolano a centinaia e centinaia individui soggetti nell'impero; patenti di naturalità sono state rimesse a sudditi ottomani, che non hanno mai passato il confine, e la revisione delle capitolazioni si faceva sempre attendere.

« Era necessario quindi porre una diga, qualunque essa fosse, a tali inconvenienti ed il Governo promulgò la legge del 19 gennaio 1869.

« In vista e nell'unico intento di rendere impossibile al suddito ottomano, residente nell'impero, di sottrarsi alle sue autorità legittime, la legge esige una preventiva autorizzazione da parte del sovrano per mutare nazionalità. Il governo imperiale si trova in dovere di fare e di conservare questa condizione, sebbene sembri restringere i diritti derivanti dalla libertà individuale; ma, sino a che gli stranieri continueranno a non essere soggetti al diritto comune in Turchia, purtroppo non v'è altro rimedio che si possa invocare. D'altra parte, la maggior parte degli Stati Europei, pur non avendo accordato diritti eccezionali agli stranieri, conservano nelle loro leggi questa clausola in materia di mutazione della cittadinanza ».

S'aggiunga che la stessa legge del 1869 accorda al governo imperiale la facoltà di promuovere una decadenza vera e propria dalla nazionalità d'origine, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione, a colui che abbia ottenuto una nuova cittadinanza, od abbia accettate cariche estere, una volta che siffatta snazionalizzazione venga accompagnata dall'esplicito divieto di non più rientrare nell'impero. S'aggiunga ancora che in numerosissime istruzioni ai consoli dei varî Stati (ma specialmente ai consoli tedeschi) colà residenti vediamo fatto ad essi precetto di non tutelare coloro che si fanno sudditi contro le

autorità locali, ciò che dimostra apertamente come questi Stati medesimi si sieno convinti della ragionevolezza degli argomenti avanzati dalla Sublime Porta in appoggio della legge del 1869.

Ungheria In Ungheria, la legge del 24 dicembre 1879 contempla tre modi di perdita della nazionalità: la snazionalizzazione in seguito ad autorizzazione; l'assenza per dieci anni e la decadenza pronunciata dalle autorità.

L'autorizzazione (*Entlassungschein*) è accordata in tempo di pace dal Ministro dell'Interno, in tempo di guerra dall'imperatore, ordinariamente solo a chi provi di non essere più sottoposto al servizio militare, o d'avere meno di diciassette anni e di non espatriare allo scopo di sottrarvisi, d'essere capace, di non dovere alcun' imposta allo Stato e di non dover subire alcuna pena. All'autorizzazione poi deve tener dietro, nel termine di un anno, l'abbandono del territorio dello Stato. Per coloro che sono compresi nell'armata regolare, o nella riserva, o nella *Landwehr*, si richiede invece una dichiarazione del Ministro della Guerra o della Difesa militare.

La decadenza è pronunciata dall'autorità contro colui che abbia conservato all'estero cariche o funzioni pubbliche, nonostante l'intimazione di rassegnarle.

Quanto ai modi di reintegrazione, la legge ungherese accorda la facoltà di domandare la naturalizzazione, provando soltanto la propria capacità e l'ammissione in un comune dello Stato.

Uraguay Anche nell'Uraguay la costituzione del 10 settembre 1829 riconosce nel proprio suddito la facoltà di mutare nazionalità per mezzo di naturalizzazione all'estero; come pena poi la decadenza è pronunciata contro colui che abbia accettato funzioni, titoli o distinzioni straniere senza speciale autorizzazione; contro il condannato a pena infamante e contro il colpevole di fallimento fraudolente. In ogni caso è ammessa la facoltà di venire reintegrati.

§ 3.

La seconda categoria di Stati comprende quelle legislazioni che, come dicemmo, non accordano ai proprî sudditi la facoltà di mutare cittadinanza.

Argentina Prima fra queste noi troviamo la legge argentina del 1° ottobre 1869, la quale stabilisce due modi di perdita dei diritti politici soltanto, decadenze quindi che rivestono il carattere di vere pene. Così la stessa naturalizzazione all'estero e l'accettazione di impieghi stranieri senza permesso, la bancarotta fraudolenta e la condanna a morte od a pena infamante. Il Congresso soltanto può restituire i diritti politici a coloro che li hanno persi in virtù della costituzione.

Bolivia Press'a poco la stessa condizione di cose ci presenta la costituzione boliviana del 12 febbraio 1878.

Equatore Analoga è pure la costituzione dell'Equatore, in data 11 agosto 1869, ancor qui parlandosi di perdita dei diritti inerenti alla qualità di cittadino, ma non di perdita di tale qualità (per naturalizzazione in paese estero; per entrata al servizo di nazione nemica, per bancarotta fraudolenta, per condanna a pena corporale od infamante, ecc.). La riabilitazione spetta al Senato. Oltre alla perdita dei diritti di cittadinanza, la costituzione enumera anche sei casi di semplice sospensione.

Paraguay La costituzione del 24 novembre 1870 in vigore nel Paraguay contempla bensì dei modi di perdita della nazionalità, però non figura fra di essi la naturalizzazione all'estero, ragion per cui tali modi vengono a rivestire piuttosto il carattere di altrettante pene: così la bancarotta fraudolenta e l'accettazione di impieghi, funzioni, ecc... di governo straniero senza speciale permesso da parte del Congresso, il quale è pure competente a riabilitare l'individuo in seguito a domanda.

Perù Di nuovo nel Perù (costituzione del 15 novembre 1860) noi veniamo a trovar stabilite soltanto delle perdite dei diritti

politici (per sentenza di Tribunale, che si sia pronunciato in tal senso; per bancarotta fraudolenta; per l'acquisto o l'esercizio del lacittadinanza in altro Stato; ecc.). Ancor qui poi si trovano contemplati dei casi di semplice sospensione.

S. Salvador Anche la costituzione sansalvadoriana del 4 dicembre 1883 segue lo stesso sistema.

Venezuela Ultima in questo gruppo troviamo la legislazione del Venezuela, la quale riconosce bensì la libertà di emigrare nei proprî sudditi, ma non già quella di spogliarsi della loro cittadinanza d'origine, sia in seguito ad abbandono del territorio dello Stato, sia in seguito anche ad acquisto d'una nuova sudditanza; ond'è che essi, facendo ritorno in patria, sono considerati senz'altro come venezueliani. È solo in quanto si tratti di individui non venezueliani di nascita, ma divenuti tali per fatto posteriore, che il vincolo di soggezione non è dichiarato indelebile: per ritornare stranieri di fronte al Venezuela basta infatti che questi individui, o restituiscano le lettere di naturalità, o si facciano iscrivere nel registro degli stranieri.

CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Dei conflitti in particolare derivanti dalle mutazioni di nazionalità e loro risoluzione nel campo del diritto positivo

SOMMARIO.

§ 1. - Conflitti positivi e loro risoluzione. — § 2. - Conflitti negativi e loro risoluzione.

§ 1.

Visto così quali sistemi possano venir adottati nel disciplinare i modi d'acquisto o di perdita della nazionalità e, mediante lo studio della legislazione comparata, esaminata anche la loro applicazione nei varî Stati, crediamo opportuno di richiamare ora, o meglio di riassumere, tutti quei conflitti, che nel corso della seconda e della terza parte del nostro studio ci si sono presentati, mostrando in pari tempo quali temperamenti sieno stati introdotti nei singoli casi pratici, vuoi per opera del singolo legislatore, vuoi invece per mezzo delle convenzioni.

E così, essendo già noi addivenuti a tale esame per quanto concerne i conflitti di nazionalità per nascita, allora appunto

che trattammo di questo argomento, una volta studiati anche quelli derivanti dalla naturalizzazione e dalla perdita, altro non ci rimarrà, per por termine al nostro studio, se non passare alla teorica della risoluzione dei conflitti di nazionalità, cercare, in altre parole, di assurgere alla concezione d'un sistema giuridico che li elimini, o per lo meno ne attenui le conseguenze.

Anche qui prima cosa da fare è quella di distinguere i conflitti in conflitti positivi e conflitti negativi: cumulo di nazionalità, da una parte, ed *heimathlosat,* dall'altra. In quali ipotesi speciali si possano verificare gli uni ed in quali ipotesi invece gli altri è ciò appunto che dobbiamo ora vedere.

Incominciando dal primo ordine di conflitti, in generale si può affermare che essi derivano dal fatto che non sempre all'acquisto di cittadinanza in uno Stato corrisponde la perdita nel paese d'origine dell'individuo. Ciò prima di tutto, perchè tuttora, come abbiamo visto, si danno legislazioni fedeli al principio dell'indelebilità del vincolo di sudditanza, al principio cioè della perpetua *allégeance,* caratteristico dell'antico diritto inglese. In secondo luogo poi, perchè anche quegli Stati, che hanno riconosciuto, in via di massima, il diritto all'individuo di mutare nazionalità, nell'opposizione fra interessi individuali ed interessi sociali, hanno dovuto dare la preferenza a questi ultimi e circondare quindi di particolari formalità la snazionalizzazione, sino al punto di vietarla persino di fronte a talune categorie di sudditi.

Entrano in questo gruppo quelle legislazioni, che misconoscono completamente il diritto di mutare cittadinanza all'individuo soggetto agli obblighi del servizio militare, ed entrano anche quelle altre, tipo l'italiana, che si limitano a misconoscere soltanto la liberazione da questo onere in seguito al cangiamento di sudditanza. Molti Stati poi sottopongono la snazionalizzazione ad un permesso da parte delle autorità, sia che tale requisito venga richiesto per tutti i soggetti

indistintamente, o sia invece che venga richiesto unicamente per talune categorie di essi, come ancor qui gli individui che debbono prestare il servizio militare. Dato ciò, in quanto prive di autorizzazione esse abbiano ottenuta una nazionalità straniera, si comprende facilmente come anche queste persone possano trovarsi vincolate nel medesimo tempo a due patrie diverse.

Indipendentemente poi da tutte queste circostanze possono aversi naturalizzazioni non valide a far perdere la nazionalità nel paese di nascita, o perchè si tratti di persone dalle leggi di questo paese non reputate ancora capaci, o perchè si tratti di naturalizzazioni di diritto (tra le quali il semplice domicilio sul territorio, l'accettazione di funzioni pubbliche nello Stato, il matrimonio per la donna, ecc., ecc.), ovvero ancora perchè si tratti d'un acquisto fatto dipendere dal trascorrimento dei termini stabiliti per rinunciare ad una determinata naturalità, o finalmente di naturalizzazioni privilegiate, o speciali, quale la *dénization* in Inghilterra.

Il cumulo di nazionalità poi può essere originato da un'altra circostanza: quella cioè che, da un canto, la naturalizzazione si estenda alla famiglia e, dall'altro canto invece, la perdita sia personale. Si comprende inoltre come lo stesso conflitto debba verificarsi anche nel caso di reintegrazione nella nazionalità persa, tanto più che in talune circostanze nel campo del diritto positivo possono essersi stabilite delle vere reintegrazioni di diritto.

In ordine a tutti questi conflitti positivi due generi di temperamenti si sono introdotti: da una parte, il legislatore di ciascheduno Stato nel disciplinare questa materia ha opportunamente conciliati gli interessi del paese, ai cui destini si trovava preposto, con quelli degli altri Stati, studiandosi di eliminare le conseguenze dannose dei conflitti, nell'impossibilità

di toglierne la causa effettiva; dall'altra parte, i legislatori dei varî Stati hanno stabiliti degli accordi reciproci e nei rapporti tra paese e paese sono addivenuti ad una risoluzione più o meno completa per mezzo di trattati internazionali. In ogni caso è sempre dinanzi all'esplicazione d'un grande fenomeno che noi ci troviamo presenti: il fenomeno cioè del continuo evolversi di quel principio della comunità giuridica internazionale, che, come dicemmo, è l'unico e vero fondamento della scienza che noi professiamo.

Nello stesso campo però dei temperamenti introdotti dai singoli legislatori è d'uopo procedere ancora ad una sotto-distinzione: distinguere cioè i temperamenti introdotti dal legislatore dello Stato, di cui l'individuo domanda la naturalità, ed i temperamenti introdotti invece dal legislatore del paese d'origine dell'individuo medesimo.

Fra i primi, la nostra mente si porta anzitutto sul disposto di tutte quelle leggi, che si rifiutano di concedere la cittadinanza agli stranieri, allorchè non si concilii colle obbligazioni, che essi debbono ancora adempiere verso la loro patria. Così la legge lussemburghese del 1878 (1) e la legge federale svizzera del 1876, la quale, come vedemmo (2), ha adottato questo sistema anche in vista della facilità, « poco compatibile colla dignità della nazionalità svizzera ed avvicinantesi invece alla speculazione » (3), colla quale i cantoni precedentemente accordavano la cittadinanza agli stranieri, ma più specialmente in vista dei numerosissimi conflitti che da tale pratica derivavano, verificandosi ben di sovente il caso di mutazioni di

(1) Cfr. capitolo VIII, § 6, pag. 210 e segg. della presente opera.

(2) Idem, pag. 220 e segg.

(3) Esposizione dei motivi della legge federale del 1876.

nazionalità fatte unicamente allo scopo di sottrarsi agli obblighi od ai principî imposti dalla legge d'origine del richiedente (1).

Dato questo sistema, come pure già osservammo, parlando precisamente della legge svizzera, è naturale che le prove, che ciascuna persona dovrà presentare per poter ottenere la nazionalità, varieranno, a seconda dell'appartenenza della persona in questione all'uno piuttosto che all'altro paese.

Si tratti di uno Stato, che subordini in generale la perdita ad un permesso da parte dell'autorità, o si tratti d'un caso particolare, per il quale sia pure richiesto simile permesso, ed il paese, nel quale l'individuo vuole acquistare la cittadinanza, esigerà la presentazione di questo speciale certificato di autorizzazione. Si tratti invece d'uno Stato, che non ammetta la snazionalizzazione in generale o di quella determinata persona in particolare, ed allora un rifiuto esplicito dovrà essere pronunciato dall'altro Stato. Sia in vigore infine nel paese di nascita la regola che la perdita della nazionalità non esime dagli obblighi del servizio militare, o da obblighi di altra specie, e si richiederà la prova della decadenza, o della dispensa da questi obblighi medesimi.

Questo è press'a poco ciò che si fa appunto in Isvizzera, dove, ad esempio, nel caso di austriaci, la « Note officielle » citata (2) prescrive che, « se essi non si trovano soggetti al servizio militare, debbono produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa, nella quale si dichiari non esservi alcun impedimento all'espatriazione; se invece fanno parte dell'armata regolare, compresa la riserva,

---

(1) E questo sistema fu seguito anche dalla legge federale successiva, tuttora in vigore, del 25 giugno 1903.

(2) *Note officielle sur les conditions à remplir pour bénéficier de la loi du 3 juillet 1876*, § 4.

debbono produrre un formale permesso di espatriazione ottenuto dal Ministero imperiale della guerra; e se, essendo all'età prescritta per il servizio militare, non sono stati ancora incorporati o fanno parte della Landwehr, essi debbono egualmente produrre un formale permesso di espatriazione ottenuto dal Ministero della difesa del paese (Landesvertheidigungsministerium) ».

Nel caso di ungheresi, « essi debbono, fosse pure nell'ipotesi che non si trovino sottoposti all'obbligo militare, produrre un permesso formale d'espatriazione, rilasciato dal Ministero dell'interno. Se però appartengono all'armata di linea od alla riserva, essi debbono domandare tale permesso al Ministero imperiale della guerra, e al Ministero della difesa del paese, se appartengono alla Landwehr ».

Nel caso di sudditi germanici, « essi debbono produrre un permesso d'espatriazione (Entlassungsurkunde), rilasciato nella dovuta forma dall'autorità competente nello Stato dell'impero, di cui l'individuo è originario ».

Nel caso di italiani, « essi debbono produrre una dichiarazione della competente prefettura, nella quale si dichiari che hanno soddisfatto all'obbligo del servizio militare nel regno, o che da tale obbligo essi si trovano completamente esentati ».

Dal che si vede come, nel tradurre in legge questo sistema e per raggiungere gli scopi che dal medesimo si intendono conseguire, occorra richiedere, non solo dei certificati di emigrazione o dei permessi di espatriazione, ma anche altri certificati di carattere diverso, intesi a provare la liberazione da ogni e qualsiasi vincolo verso la patria d'origine.

Il Contuzzi (1) quindi, dopo aver proposta la formula che « gli stranieri, i quali, secondo la legislazione dello Stato

(1) Monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 209.

cui essi appartengono, non sono ammessi a farsi naturalizzare all'estero, se non mediante l'autorizzazione preventiva del loro governo o l'adempimento di ogni altra formalità, debbono provare che essi hanno ottemperato alle esigenze della legge della loro patria » (1) e d'aver affermato conseguentemente che « nessun obbligo speciale deve essere imposto alle persone appartenenti a quei paesi, in cui nessuna autorizzazione è richiesta e veruna formalità deve adempiersi a riguardo del governo del loro paese per farsi naturalizzare all'estero », fa giustamente presente però come delle norme generali debbano essere stabilite per la naturalizzazione degli individui, a qualsiasi categoria essi appartengano, fra queste norme annoverando

(1) Continua il Contuzzi: « Conseguentemente, per una naturalizzazione da effettuarsi in Italia, si dovrebbero richiedere certificati speciali a riguardo: *a)* dei tedeschi; *b)* degli austriaci; *c)* degli ungheresi; *d)* dei russi; *e)* dei francesi ».

Quali i certificati che si dovrebbero richiedere abbiamo già detto, sia per quanto riflette i tedeschi, sia per quanto riflette gli austriaci e gli ungheresi « Per la Russia, scrive il Contuzzi (in nota al numero citato): I russi di origine, o naturalizzati russi anteriormente al regolamento in data 10-22 febbraio 1864, devono presentare l'autorizzazione dell'imperatore, che essi devono dimandare per mezzo del Ministro imperiale dell'interno; e gli stranieri, naturalizzati russi posteriormente a questo regolamento, devono presentare un certificato rilasciato dall'autorità superiore provinciale, e i polacchi un certificato da parte dell'autorità locale di polizia Per la Francia: I francesi sottoposti agli obblighi del servizio militare per l'armata attiva (compresa la riserva) debbono presentare l'autorizzazione del loro governo (in conformità dell'art. 17 della legge francese 26 giugno 1889 sulla nazionalità). I francesi, che hanno oltrepassato l'età degli anni trenta, debbono fornire la prova che essi hanno ottemperato ai loro doveri militari nel loro paese d'origine, o sottoscrivere un impegno, secondo cui essi soli sopporteranno le conseguenze della naturalizzazione in Italia nei loro rapporti colla Francia ».

precisamente quella di richiedere la prova che essi abbiano soddisfatto all'obbligo militare o che ne godano l'esenzione.

In questo medesimo ordine di idee viene ad entrare pertanto anche la regola, seguita da moltissime legislazioni, quali la germanica, la portoghese, ecc., di richiedere da parte dell'individuo la prova della sua capacità, non solo in base alle leggi locali, ma in base anche a quelle del suo paese di nascita (1) ed analogamente viene ad entrare quella riserva nell'estensione degli effetti della naturalizzazione di fronte alla famiglia del naturalizzato, che abbiamo riscontrata nella legge vigente in Germania ed in Isvizzera (2), riserva fondata sulla possibilità che siffatta estensione abbia a riuscir pregiudizievole agli interessi dello Stato.

Partendo sempre da questo ordine di idee, nel caso di matrimonio d'una straniera con un soggetto, si potrebbe stabilire di non attribuire ad essa la nazionalità del marito, se non in quanto la sua legge personale glielo permettesse.

La stessa legge svizzera poi, tanto del 1876, che del 1903, ci fornisce l'esempio d'un altro rimedio, che opportunamente può essere adottato, allo scopo sempre di evitare i conflitti di nazionalità, esempio, che trova il suo addentellato nella legislazione inglese e che, come a suo tempo abbiamo visto (3), è stato seguito anche da molte altre legislazioni, come quella del Canadà, della Costarica, ecc.... Non si richiede alcuna prova di snazionalizzazione da parte dell'individuo, ma esplicitamente si dichiara che egli non potrà approfittare della nuova sudditanza per opporsi alle autorità della sua patria, e ciò in modo speciale in quanto risieda precisamente sul territorio di questa.

---

(1) Cfr. capitolo VIII, § 3 della presente opera.

(2) Cfr. capitolo X, § 5, pag. 278 e segg.

(3) Cfr. capitolo VIII, § 5, pag. 191.

In tal guisa, senza misconoscere il diritto di ciascheduna organizzazione politica di disciplinare l'istituto della nazionalità in relazione ai proprî interessi ed alle proprie necessità economiche e sociali, si riescono ad eliminare in via di fatto tutte le conseguenze e tutti i conflitti, che possono derivare dal cumulo di cittadinanza, dando rispettivamente applicazione all'una, piuttosto che all'altra legge, a seconda dei limiti di competenza di ognuna di esse.

Questo medesimo temperamento poi, siccome potrebbe benissimo essere adottato, non solo verso la patria d'origine dell'individuo, ma anche verso un nuovo paese nel quale egli ottenesse pure la cittadinanza, così ci fornisce l'addentellato per trattare precisamente di quell'altro ordine di rimedî, che abbiamo tenuto distinto, dei rimedî introdotti cioè dalle leggi dello Stato, cui lo stesso individuo appartiene per nascita.

A proposito di che giova subito far presente come, mentre in età passate, date circostanze e rapporti fra Stato e Stato diversi da quelli, che attualmente si hanno, la massima che nessuno dovrebbe avere più d'una patria veniva ad assumere uno stretto valore logico, oggigiorno, invece, sviluppatosi il concetto d'una comunità giuridica internazionale, mutati questi rapporti e riconosciuti solennemente dei diritti assoluti e fondamentali a ciascheduna organizzazione politica, questa massima medesima, non solo non può più venir considerata come un canone di diritto internazionale, ma può trovarsi anche in aperta contraddizione col diritto internazionale stesso. Già del resto abbiamo visto come sino dal 1835 (1) sia stato formulato, in una sentenza della Corte di Riom in Francia, il principio che « sarebbe un misconoscere il diritto di sovra-

(1) 7 aprile 1835.

nità di ciascuno Stato il pretendere che esso non possa dare ad uno straniero la qualità di regnicolo senza il consenso, o la volontà di colui al quale essa viene conferita ».

Conseguenza di siffatta mutazione di cose si fu il riconoscere, prima soltanto in via di pratica, ora anche per mezzo di leggi e di convenzioni, la possibilità d'avere un individuo contemporaneamente soggetto a due patrie, stabilendo che entrambe le leggi in esse vigenti abbiano ad essere rispettate, ma soltanto nei territorî rispettivamente sottoposti all'impero dell'una, piuttosto che dell'altra. E qui crediamo opportuno di richiamare quelle decisioni della giurisprudenza svizzera, che già a suo luogo abbiamo esaminate (1), e nel tempo stesso i disposti della legge italiana sull'emigrazione del 1901, in quanto che anche questa legge ha implicitamente ammessa la possibilità d'un individuo soggetto simultaneamente tanto all'Italia, quanto ad una nazione straniera, per tutto il periodo della sua permanenza all'estero avendo estesa anche in suo favore la dispensa dalla prestazione effettiva del servizio militare, date speciali circostanze d'età e di località.

In questo stesso ordine di idee, passando ora a parlare della risoluzione che dei conflitti si è avuta per mezzo dei trattati, viene ad entrare tutta quella serie numerosa di convenzioni, che si sono strette specialmente cogli Stati americani e che in fondo trovano tutte la loro base in quella conclusa fra Spagna ed Argentina in data 21 settembre 1863; convenzione, che, sebbene già altrove da noi ricordata (2), crediamo opportuno di richiamare ancora, data la sua importanza per la nostra tesi.

---

(1) Cfr. capitolo XVII, § 5, pag. 461 della presente opera.
(2) Cfr. capitolo V, § 7 *a*, pag. 118 e segg.

Questo trattato stabilisce come norma fondamentale quella che, « per determinare la nazionalità degli spagnoli e degli argentini, si osserveranno rispettivamente in ciascun paese le disposizioni prescritte dalla costituzione e dalle leggi dell'uno o dell'altro paese, di maniera che, quando un individuo reclama la nazionalità argentina o spagnola, si deciderà intorno alla istanza medesima secondo la legge spagnola, se egli si trova in Spagna, e secondo la legge argentina invece, se si trova nella repubblica Argentina ».

Della gravità dei conflitti sorti cogli Stati Uniti già abbiamo detto qualcosa (1); lo stesso governo di Washington più d'una volta se ne era mostrato preoccupato ed il Presidente della Confederazione più d'una volta si era sentito in dovere di farla rilevare nei suoi messaggi alle Camere.

Primo ordine di conflitti a manifestarsi si fu quello degli Stati Uniti coll'Inghilterra, fedele anteriormente al 1870 al principio della perpetua *allegéance*, e, dati i rapporti di guerra fra i due paesi, ferma nella sua opposizione alle pretese americane, tanto che non solo questi conflitti diedero luogo ad una serie numerosissima di negoziazioni, ma durante la guerra del 1812 poco mancò che non avessero anche un epilogo tragico. L'Inghilterra minacciò infatti della fucilazione tutti i marinai d'origine inglese che avesse trovati a bordo di bastimenti nemici.

La controversia si attutì nel 1849, in seguito alla categorica dichiarazione di Lord Palmerston di considerare soggetti alla leggi inglesi gli inglesi di origine che avessero fatto ritorno in patria. Ma risorse in tutto il suo vigore nel 1868, quando gli Stati Uniti promulgarono il bill del 1868 sulla protezione degli Americani all'estero, nel quale, dopo d'aver

---

(1) Cfr. capitolo XVI, § 10, pag. 418; cfr. pure capitolo XXI, § 2, pag. 495.

proclamato il principio della libertà di mutare cittadinanza (sez. 1999), essi affermarono esplicitamente il proprio diritto di proteggere i cittadini naturalizzati americani in qualunque paese estero potessero trovarsi (sez. 2000 e 2001) (1).

Ed in presenza di una così ferma dichiarazione, resa ancor più audace dal successo ottenuto nei fatti d'armi, fu l'Inghilterra la prima a cedere, « indotta a ciò anche dalla circostanza che, per quanto fosse teorica quella proclamazione di libertà contenuta nell'atto 1868, essa però aveva avuto per conseguenza la conclusione da parte degli Stati Uniti di numerosi trattati coi paesi europei, tedeschi specialmente.

« In presenza del bill del 1868 sulla protezione dei cittadini americani all'estero, e vedendo che l'America le dava l'esempio d'abbandonare la vecchia dottrina della perpetua *allégeance* nelle convenzioni concluse colle Potenze tedesche, l'Inghilterra non potè resistere più a lungo alla domanda degli Stati Uniti di addivenire ad un accordo analogo. Il governo britannico

---

(1) Sezione 2000. — Tutti i cittadini naturalizzati degli Stati Uniti che si trovino in paese estero hanno diritto di godere della stessa protezione da parte del governo degli Stati Uniti, sia per ciò che concerne le persone, sia per ciò che concerne i beni, della quale godono i cittadini per nascita, nè a tale protezione possono opporsi.

Sezione 2001. — Ogniqualvolta il Presidente verrà a notizia che un cittadino degli Stati Uniti sia stato ingiustamente privato della sua libertà per ordine di governo straniero, sarà dovere del Presidente di domandare immediatamente a questo governo il motivo di tale imprigionamento e, se si persuade che esso sia stato fatto a torto e violando i diritti della nazionalità americana, il Presidente reclamerà subito il rilascio dell'individuo in questione, con facoltà di usare di tutti mezzi, che crederà necessari o convenienti per ottenerlo — eccettuati soltanto i mezzi bellicosi —, nel caso di rifiuto o di ritardo. Di tutto ciò dovrà però il Presidente dare comunicazione al Congresso non appena si trovi in grado di farlo ».

presentò quindi alle Camere un progetto, che è divenuto poi il bill del 12 maggio 1870.

. . . .

« In seguito a ciò si comprende come nessun motivo potesse ostare alla conclusione d'un trattato anglo-americano e l'indomani stesso dell'approvazione della legge si apposero infatti le firme ad una convenzione, che data precisamente dal 13 maggio 1870. La convenzione accorda un lasso di tempo di due anni, per permettere ai sudditi inglesi naturalizzati americani di rinunciare alla nazionalità americana, e dichiara che per lo innanzi i soggetti d'una delle due parti, naturalizzati presso l'altra, saranno riconosciuti senz'altro dalla prima come cittadini della seconda » (1).

Gli stessi conflitti ad un dipresso si erano verificati anche nei rapporti degli Stati Uniti colla Germania, paese questo che sin dal principio del diciannovesimo secolo aveva fornito un contingente grandissimo di emigranti, buona parte dei quali si erano espatriati senza spogliarsi completamente della loro qualità d'origine. Ne derivava che tali persone erano ritenute sempre soggette all'obbligo militare e, facendo ritorno in patria, venivano subito arrestate sotto l'imputazione di disertori.

Varie volte si erano aperti dei negoziati, per poter arrivare ad una soluzione del problema (2), e gli Stati Uniti avevano inviato persino a Berlino, in qualità di loro plenipotenziario, un certo Schurtz; prussiano d'origine, rifugiatosi in America perchè condannato in Germania per aver preso parte alla rivoluzione del 1848 (3); sempre però inutilmente. Soltanto la missione

---

(1) Cogordan: op. cit., pag. 239-240.

(2) Cfr. *Report on Naturalization*, pag. 68-73.

(3) Ed il governo imperiale trattò con lui senza sollevare questione di sorta circa gli obblighi, che esso doveva ancora soddisfare verso la patria.

diplomatica di Bankroft fu coronata da successo e permise che si addivenisse al trattato del 22 febbraio 1868, celebre appunto sotto la denominazione di trattato di Bankroft (1).

In questo trattato si stabilirono le norme seguenti:

a) « I tedeschi, che sono divenuti, per naturalizzazione, cittadini per gli Stati Uniti d'America, e che hanno abitato il territorio americano per cinque anni consecutivi, sono considerati e trattati dalla Germania come cittadini americani e reciprocamente. Il soggiorno di cinque anni continui sul territorio americano e congiunto alla naturalizzazione produce la snazionalizzazione del tedesco; allorquando, per diritto comune, un permesso di emigrazione od almeno un'assenza prolungata per dieci anni fosse necessaria per liberarsi dai suoi doveri di sudditanza (trattato 1868, art. 1; cfr. legge germanica 1° giugno 1870, art. 13), si scorge che il termine indicato nel trattato è di cinque anni, ed in tal guisa trovasi mitigato il rigore della legge tedesca.

b) « Il cittadino di una delle due Potenze contraenti, che ha ottenuta la sua naturalizzazione nell'altra, può, dopo il suo ritorno nella patria d'origine, essere processato e punito per ragione dei crimini o dei delitti, che esso avesse ivi commesso *prima di emigrare,* purchè non siasi compiuta la prescrizione ai termini delle leggi di detta patria (trattato, art. 2). Nella convenzione è stabilito che non si annette in tal caso al cambiamento di nazionalità verun effetto retroattivo, e s'impedisce che il colpevole trovi la impunità.

(1) Cfr. Munde: *The Bancroft Naturalization Treaties with the German States 1868.* Per l'esame delle abbastanza numerose obbiezioni mosse contro questo trattato, cfr. Cogordan: op. cit., pag. 240 e segg.; Martitz: *Staatsangehoerigkeit im internationalen Verkehr;* negli *Annalen des Deutschen Reichs,* 1875.

c) « Allorquando un tedesco, naturalizzato americano, ritorna in Germania ed ivi fissa il suo domicilio senza pensare di ritornare in America, egli dev'essere considerato come se avesse rinunziato al beneficio della sua naturalizzazione negli Stati Uniti e viceversa. La mancanza della intenzione di ritorno può essere presunta se l'interessato ha risieduto per più di due anni, a contare dal suo ritorno, sul territorio della patria, alla quale egli aveva precedentemente appartenuto (trattato, art. 4) » (1).

A questo trattato, concluso colla Germania del nord, tennero subito dietro altri trattati compilati sulle medesime basi di questo, nei rapporti con altri Stati tedeschi: colla Baviera, con Baden, col Würtemberg e col granducato di Assia, tutti nello stesso anno 1868 (2). Successivamente poi anche con Stati non tedeschi si addivenne ad accordi analoghi: coll'Austria, 20 settembre 1870; col Belgio, 16 novembre 1868; colla Danimarca, 22 luglio 1872 e 22 gennaio 1873; coll'Inghilterra, 13 maggio 1870 e 23 febbraio 1871, come già vedemmo; col Messico, 10 luglio 1868; colla Norvegia e colla Svezia, 26 maggio 1869; coll'Equatore, 28 giugno 1872.

Si deve però far presente come in alcuni di questi trattati si sia introdotta una variante importantissima, quella cioè di sopprimere il termine di cinque anni, stabilito dalla convenzione di Bankroft, perchè la naturalizzazione all'estero possa essere riconosciuta anche in patria, ed un esempio di tale sistema lo troviamo precisamente nel trattato anglo-americano del 13 maggio 1870, per cui in tal modo nella determinazione della nazionalità, anche per quanto concerne questo

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 222, nota 9.

(2) Rispettivamente alle date 26 maggio, 19 luglio, 27 luglio e 1° agosto.

termine, si farà ricorso, da una parte, per ciò che riguarda l'acquisto d'una nuova, alla legge che disciplina tale acquisto, dall'altra parte, per ciò che riguarda invece la perdita dell'originaria, alla legge vigente nel paese di nascita dell'individuo.

Un altro ordine di convenzioni subordina invece ogni cambiamento di nazionalità alla prova della rottura del vincolo originario ed un'applicazione costante di tale sistema vediamo esser stata fatta dall'Italia nei numerosi trattati, conclusi con paesi americani e diretti per l'appunto a far sì che resti integra la cittadinanza di nascita nei cittadini, che emigrano in quegli Stati, dove il solo fatto della residenza porta all'acquisto della nazionalità del luogo, od in generale dove questo acquisto non può essere ritenuto valido dalla legge italiana agli effetti di produrre la decadenza dalla primitiva sudditanza.

Così nel trattato colla repubblica di Nicaragua, del 6 marzo 1868 (1), si è stabilito che « saranno considerati come cittadini nicaraguensi in Italia e come cittadini italiani nel Nicaragua quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo ».

In quello colle repubbliche di Honduras e di Guatemala, del 31 dicembre stesso anno (2), che « saranno considerati come cittadini honduregni in Italia ed italiani in Honduras quelli che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo ».

In quello colla repubblica di San Salvador, del 25 gennaio 1876 (3), che « saranno considerati come cittadini italiani

(1) Trattato di commercio e di navigazione di Managua, art. 21.
(2) Trattato di commercio e di navigazione di Guatemala, art. 23.
(3) Trattato di commercio e di navigazione di San Salvador, art. 23.

in San Salvador e come cittadini salvadorensi in Italia quelli, che, recatisi a dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese natìo ».

La stessa norma racchiude infine il trattato colla Bolivia del 18 ottobre 1890 (1).

Non entra in alcuna delle categorie di convenzioni sinora accennate ed occupa quindi una posizione affatto speciale la convenzione, conclusa a Madrid il 3 luglio 1880 fra le varie Potenze europee ed americane (2) col Marocco, ed intesa a regolare il diritto di protezione dei rispettivi nazionali sul territorio marocchino. La norma contenuta è la seguente: « Ogni suddito marocchino, naturalizzato all'estero, che farà ritorno al Marocco, dovrà, dopo un periodo di soggiorno uguale a quello che gli sarà stato regolarmente necessario per ottenere la naturalità, optare fra la sua soggezione alle leggi dell'impero e l'obbligo d'abbandonare il territorio, a meno che non sia constatato aver egli ottenuta la naturalizzazione straniera col consenso del governo marocchino. La naturalità estera, acquisita sino a questo giorno dai marocchini secondo le norme stabilite da ciascun paese, sarà loro mantenuta per tutti i suoi effetti, senza restrizione di sorta ».

Un'osservazione molto giusta, che fa il Contuzzi a proposito di queste convenzioni, è quella che ben scarsi sono gli esempî di convenzioni stipulate espressamente allo scopo di disciplinare con norme analoghe l'istituto della nazionalità. « I governi, scrive il Contuzzi (3), si sono limitati ad alcune

(1) Trattato di amicizia e di estradizione di Lima, art, IV, N. 6.

(2) Austria-Ungheria, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Stati Uniti d'America.

(3) Monogr. cit. nel *Dig Ital.,* N. 217. Cfr. pure la Monogr. *Diritto intern*, dello stesso autore, nel *Dig. Ital.,* vol. IX, parte II, N. 39.

proposizioni che hanno inserite in trattati di ordine generale, come, ad esempio, nei trattati di amicizia e stabilimento, nei trattati di estradizione e di commercio. Ma, siccome i trattati di ordine generale sono soggetti alle contingenze politiche, siccome i trattati di ordine economico sono a breve scadenza, così può sorgere sempre il dubbio se, nei periodi in cui vi sieno ostilità dichiarate fra i due Stati, o si verifichi interruzione degli accordi commerciali, si produca anche una interruzione nell'applicazione di quelle disposizioni, che si trovano accidentalmente inserite nei trattati, per i quali si è verificata la sospensione, o la decadenza ».

§ 2.

Accanto ai conflitti positivi, come abbiamo già detto, anche nel caso di perdita della nazionalità, dobbiamo prendere in considerazione poi i conflitti opposti, quelli derivanti cioè dal non appartenere l'individuo ad alcuna patria.

Ora, in ordine a questi confllitti, due categorie fondamentali di ipotesi possono presentarsi: conflitti originati dall'effetto estensivo della perdita sulla famiglia, indipendentemente dall'esame del sistema adottato del legislatore dell'altro Stato, e conflitti originati da snazionalizzazioni, alle quali non corrisponda l'acquisto di una nuova sudditanza.

Dànno occasione a quest'ultima ipotesi, tanto le rinuncie espresse, quanto le tacite non subordinate alla prova dell'acquisto d'una nuova nazionalità. Quindi l'assenza per un tempo più o meno lungo, l'accettazione di funzioni pubbliche all'estero o l'entrata nel servizio militare di Potenza straniera, il matrimonio della donna con uno straniero, ecc. ecc., finalmente la perdita di nazionalità comminata contro colui che si sia macchiato di taluni particolari delitti.

Infatti non in tutti i paesi nei quali si emigra si diventa cittadini per il semplice fatto della residenza, per aver ac-

cettato pubbliche funzioni, o per essersi arruolato nelle milizie, ecc. Nelle stesse contrade poi, nelle quali la naturalizzazione viene considerata come un vero diritto da parte dell'individuo ed il cui acquisto viene maggiormente facilitato, in generale essa si trova però quasi sempre subordinata al trascorrimento d'un certo tempo, per cui, anche nella migliore ipotesi, vi è quasi sempre un periodo, sia pure breve, nel quale gli individui possono trovarsi privi di patria.

Condizione questa, come già vedemmo, veramente anormale e disastrosa, tanto per coloro che vi si trovano sottoposti, quanto per gli Stati che li ospitano. Per gli Stati che li ospitano, perchè, essendosi nei tempi moderni quasi dappertutto migliorata la condizione giuridica degli stranieri, queste persone finiscono ad usufruire di vantaggi senza sottostare in corrispettivo ad alcun onere, onde, da questo punto di vista, la condizione d'*heimathlosat* può riuscir profittevole agli individui, in quelle contrade specialmente dove si pratica maggior ospitalità verso gli stranieri. Condizione anormale e disastrosa, invece, per questi individui medesimi, perchè, per quanto ospitale sia lo Stato di dimora, differenze ben rilevanti separano tuttora in tutti i paesi ed anche nei più progrediti il cittadino dallo straniero; anormale e disastrosa inoltre, perchè, facendo essi ritorno in patria, sono qui pure considerati come stranieri e conseguentemente non possono pretendere da quella, nè la protezione, nè i soccorsi prodigati ai cittadini.

« Così, nel 1877 e nel 1878, numerose schiere di contadini erano partite dalla Russia per il Brasile, tanto per isfuggire al servizio militare, quanto per istabilirsi in condizioni economiche più favorevoli. Ma, non avendo trovato nel Brasile verun sito propizio alla colonizzazione, si decisero di ritornare in patria.

« Arrivati ad Anversa e ad Amburgo, si rivolgevano alle autorità locali chiedendo soccorsi. Si aprì una corrispondenza

diplomatica fra il Belgio e la Germania da una parte e la Russia dall'altra, per assodare da quale Stato dovessero venire i soccorsi richiesti; il governo russo vi si rifiutò categoricamente, dichiarando essere quegli emigranti decaduti dalla nazionalità di origine.

« Allora, per sentimento di umanità, fu data loro assistenza da parte delle città della Germania e del Belgio, in cui si trovavano. Ed il governo tedesco procurò che essi fossero accompagnati sino alla frontiera; e di là, dopo lunghe contestazioni fra le autorità germaniche e le russe, si permise, come un espediente, il rimpatrio di molti di quei coloni reduci dal Brasile.

« Nel 1881 e nel 1882, molti giudei russi emigrarono in massa, dirigendosi verso gli Stati-Uniti e l'Austria; ma, costretti a ritornare, ebbero alcuni soccorsi dalle autorità della Galizia e della Francia, di fronte al rifiuto da parte del governo russo a dar loro qualsiasi assistenza » (1).

S'aggiunga che ogni Stato è libero nell'ordinare, per misura di polizia, l'espulsione degli stranieri ritenuti pericolosi all'ordine pubblico e che, mentre questa facoltà viene usata assai di frequente, specie in rapporto a quelli fra questi stranieri che si trovano privi di patria, viceversa lo Stato d'origine si rifiuta quasi sempre di ricevere siffatte persone, servendosi ancor esso della stessa facoltà. Onde si manifesta chiaramente l'opportunità di accordi internazionali o di disposizioni particolari da parte dei singoli legislatori, dirette ad impedire la verificazione di così gravi conflitti.

(1) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 177, nota 9. — Cfr. pure Martens: *Traité de dr. intern.*, vol. II, pag. 258, traduz. franc. A. Léo, Paris 1883.

Scarsi però sono gli esempî di accordi internazionali in questa materia, anzi l'unico, che si può forse citare, è quello concluso dall'Italia colla Svizzera, mediante la dichiarazione del 2-11 maggio 1890 (1), ed in forza del quale « ciascuno dei due governi si è impegnato a riammettere sul territorio dello Stato rispettivo, dietro richiesta dell'altra parte, i suoi proprî sudditi e cittadini, anche nel caso in cui questi abbiano perduto la loro nazionalità secondo la legge in vigore nei paesi rispettivi, supposto che essi non sieno divenuti sudditi o cittadini dell'altro Stato, secondo la legislazione di quest'ultimo » (2).

Quanto al secondo ordine di rimedî, a quelli escogitati cioè dai singoli legislatori, così come abbiamo fatto nell'esame di quelli escogitati per porre un argine ai conflitti positivi, ancor qui dobbiamo fare dei medesimi due distinte categorie, delle quali l'una caratterizzata dalla circostanza che tali rimedî sono stati introdotti dal paese, nel quale l'individuo ha fissata la propria dimora, l'altra caratterizzata invece dalla circostanza che essi sono stati introdotti dal paese d'origine dell'individuo stesso. Gli uni e gli altri rispondono a due diverse specie di tendenze, onde anche da questo punto di vista si appalesa logica la mentovata distinzione.

Al giorno d'oggi, come più volte osservammo, si è da tutti gli Stati civili di gran lunga migliorata la condizione degli stranieri e tendenza pressochè uniforme in tutti è quella di continuare in questa via di favori e di larghezze. Però, come di fronte ai cittadini, in corrispondenza ai diritti che loro concede lo Stato, esso si sente in diritto di reclamare da parte loro la soddisfazione di taluni obblighi, così pure in ordine agli stranieri si è compresa la necessità di assoggettare anche queste

(1) Esecuzione in forza di R. decreto 31 maggio 1890.

(2) P. Contuzzi: Monogr. cit., N. 235.

persone a talune prestazioni, in proporzione almeno dei favori e delle larghezze loro accordate, e ciò principalmente in quanto si tratti di persone prive di patria.

Epperò in alcune contrade, il Belgio e la Rumenia (1), a mo' d'esempio, si sono assoggettate all'obbligo del servizio militare, cui per regola sono chiamati soltanto i cittadini.

Altrove i legislatori si sono spinti ancor più in là, attribuendo addirittura la cittadinanza del territorio agli individui, che non possano giustificare il possesso di un' altra nazionalità, e seguendo in ciò il sistema propugnato specialmente, come vedremo, dal Bluntschli e dal Dudley-Field (2), allo scopo appunto di togliere la possibilità di verificazione dei conflitti negativi.

Così in Germania, sin dal 1851 (3), si stabilì un accordo fra i varî governi della Confederazione, in forza del quale ciascuno Stato si impegnava a concedere la naturalità all'individuo senza patria, che fosse rimasto sul territorio per cinque anni, a cominciare dal raggiungimento della maggiorità, ovvero per sei settimane, a partire dal giorno della celebrazione del suo matrimonio sul territorio, ovvero ancora all'individuo nativo del territorio medesimo.

Nella Svizzera si è avvertita più che non altrove la necessità di porre riparo ai conflitti negativi, per il motivo che si fu precisamente in Isvizzera che accorsero, nella prima metà del secolo decimonono, i profughi di tutti i paesi europei, nei

---

(1) Rispettivamente in virtù delle leggi 8 giugno 1870 e 5 marzo 1876.

Cfr. T. G. Djuvara, negli *Annales de l'École des Sciences politiques*, 1888, pag. 602 e segg.

(2) Cfr. capitolo 25°, § 3 della presente opera.

(3) 15 giugno 1851.

quali scoppiarono i moti politici caratteristici di quel periodo storico, come quello Stato le cui istituzioni meglio garantivano la loro libertà, sia di pensiero, che di vita. Numerosi trattati furono conclusi pertanto fra i cantoni per regolare la condizione di quelle persone che, pur reclamando la cittadinanza federale, non avevano acquistata la qualità di borghesi d'un comune e di cittadini d'un cantone.

« In seguito il regolamento dell'*heimathlosato* fu considerato come obbietto della legislazione federale (1). Conseguentemente con una legge uniforme (2) fu prescritto che tutte le persone, che non avessero regolarmente chiesto la cittadinanza elvetica, sarebbero distribuite a cura del governo federale tra i cantoni ed incorporate nei comuni per opera delle autorità cantonali » (3).

La seconda delle tendenze da noi accennate è quella, per la quale, come a suo tempo osservammo, oggidì vanno gradatamente scomparendo nelle varie legislazioni i modi di rinuncia taciti della cittadinanza, in relazione all'interesse che generalmente ha ciascuno Stato di conservarsi la propria popolazione. Onde si può quasi affermare che al giorno d'oggi la condizione d'*heimathlosat* dipenda piuttosto da lacune delle leggi dei varî Stati, che non da considerazioni, in vista delle quali il legislatore si sia indotto a tenere l'una, piuttosto che l'altra via. Mentre quindi vana speranza è quella di poter riuscire a generalizzare il preteso canone di diritto internazionale: « nessuno deve aver più d'una patria », un opportuno richiamo fatto invece ai singoli legislatori sulla gravità della condizione dei

---

(1) Costituzione 12 settembre 1848, art. 56, e costituzione 29 maggio 1874, art. 44.

(2) Legge 3 dicembre 1850.

(3) P. Contuzzi: Monogr. cit. nel *Dig. Ital.*, N. 180.

senza patria potrebbe benissimo indurli senza esitanza ad una riforma delle loro leggi, allo scopo precisamente di limitare la possibilità di verificazioni di tali conflitti.

È bensì vero che l'avere il cittadino assunti impieghi pubblici in paese estero, o l'essersi arruolato in milizia di Potenza straniera costituiscono delle circostanze, che possono far presumere la ferma intenzione di questo cittadino di voler vincolarsi ad una nuova patria ed analogamente nel caso di assenza dallo Stato senza intenzione di farvi ritorno; « però, scrive il Cogordan (1), il legame, che il cittadino in tal modo viene a stringere col paese estero, non è sempre quello della nazionalità, e, se noi troviamo logico che il codice civile dichiari non francese il naturalizzato all'estero (2), noi consideriamo invece come un vero errore del legislatore quello di pronunciare la stessa decadenza contro colui, che, pur essendosi vincolato, sia in seguito a servizî pubblici, sia in seguito ad uno stabilimento definitivo ad un paese straniero, non ne ha però acquistata la qualità di suddito ».

A maggior ragione si deve presumere voler spogliarsi dalla cittadinanza colui che espressamente vi rinuncia; è solo però in quanto tale circostanza sia accompagnata dall'acquisto d'una nuova nazionalità che la rinuncia appare veramente seria ed effettiva, e quindi anche in quest'ipotesi si è stabilito da talune leggi che la decadenza debba essere fatta dipendere dalla prova d'un simile acquisto. Così in Isvizzera, dove si è prescritto che il cittadino non possa liberarsi dalla nazionalità svizzera se non dimostrando di aver acquisita, o per lo meno

(1) Op. cit., pag. 289.

(2) A nostro modo di vedere però non è neppur questa una decadenza, per così dire, necessaria.

d'essersi assicurato l'acquisto d'una nazionalità straniera per sè, per la moglie e per i figli minori (1).

Lo stesso sistema abbiamo visto accolto dalla legge italiana, francese e portoghese, a proposito della donna che si mariti ad uno straniero, disponendosi in queste leggi che la perdita debba essere subordinata all'acquisto della sudditanza del marito (2).

Altrove poi, nel caso di individuo che, od emigri coll'intenzione di non far più ritorno in patria, od acquisti all'estero impieghi pubblici, o commetta anche delitti di tal natura da render logica in suo riguardo la privazione dei diritti di cittadinanza, tenuta appunto presente la distinzione fra nazionale e cittadino, si dispone che in queste ipotesi soltanto la qualità di cittadino debba scomparire e che per converso integra debba rimanere la qualità di nazionale. Ricordiamo la legge russa (3) e ricordiamo le leggi di moltissimi Stati americani (4).

Finalmente, in via astratta, il cittadino che si è spogliato della sua originaria soggezione dovrebbe essere considerato come uno straniero qualsiasi anche dal suo Stato di nascita; alla pari quindi di tutti gli altri stranieri dovrebbe, per ottenere nuovamente la nazionalità, servirsi dei modi ordinarî di naturalizzazione, con tutta probabilità di non poter conseguire il proprio intento, dato un sistema di naturalizzazione, nel quale la concessione effettiva della stessa sia completamente abbandonata all'arbitrio delle autorità.

Siccome però gli Stati sono in generale interessati a conservare la propria popolazione e, dall'altra parte, siccome

(1) Art. 7, legge 1903; art. 6, legge 1876.

(2) Cfr. Capitolo XVIII, § 1, pag. 466 e segg. della presente opera e § 2 stesso capitolo.

(2) Cfr. Capitolo XX, § 1, pag. 484 e segg. della presente opera.

(4) Cfr. Capitolo XXIII, § 2 della presente opera.

l'ex cittadino che ridomanda la cittadinanza dimostra con questo atto come la sua abdicazione sia stata determinata, piuttosto da circostanze estranee alla sua volontà, che non da una decisa avversione verso lo Stato, così in quasi tutte le leggi sono state accordate, come a suo tempo vedemmo, delle notevoli facilitazioni all'ex cittadino nel ricupero della sua qualità, giungendo persino ad accordargli un diritto vero e proprio a tale ricupero, una volta soddisfatti taluni speciali requisiti.

Ora nulla di più logico dello stabilire un sistema di reintegra di diritto nell'ipotesi di ex cittadini che non si sieno assoggettati ad altra nazionalità, tanto più che in questo caso la presunzione, di aver abdicato per ragioni diverse da quella dell'avversione alla patria, è avvalorata dalla circostanza di non aver essi pensato a procurarsi altra soggezione, per cui coll'animo e col cuore questi individui possono benissimo esser sempre stati cittadini, nonostante la loro decadenza da tale qualità. E qui ricordiamo la reintegra di diritto, che abbiamo visto stabilita nella legge germanica in ordine agli ex cittadini privi di patria, che abbiano fatto ritorno in Germania e vi si sieno stabiliti in modo permanente (1).

(1) Cfr. capitolo XXII, § 1, pag. 523 della presente opera.

Parte Ultima e di Conclusione al nostro tema

CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Teoria dei conflitti di nazionalità e loro eliminazione

SOMMARIO.

§ 1. - La teoria dei conflitti di nazionalità presso gli scrittori e nelle decisioni dell'Istituto di diritto internazionale. — § 2. - Critica delle decisioni dell'Istituto. — § 3. - Nostre conclusioni: eliminazione dei conflitti basata sul rispettto delle leggi vigenti in ciascuno Stato.

§ 1.

Esaurita così la trattazione dell'argomento della nazionalità dal punto di vista del diritto positivo, e cioè, prendendo le mosse dai varî sistemi adottati dalle legislazioni tuttora in vigore, mostrando in quali casi questa diversità di norme possa dar luogo a conflitti, e nel tempo stesso accennando ai temperamenti, che si sono a mano a mano venuti introducendo, l'ultima parte del nostro studio deve per l'appunto essere dedicata all'esame della teorica generale di risoluzione di questi conflitti, teorica, che è stata formulata in diverso modo dagli scrittori e dai giuristi e che più volte è stata discussa anche dall'Istituto di diritto internazionale.

La maggioranza degli scrittori, partendo da alcuni principi, che essi sostengono dover essere accolti dal diritto internazionale come canoni fondamentali in materia, per via di logiche deduzioni, viene a creare un tipo di legislazione modello, come se tutti gli Stati si trovassero nelle medesime condizioni economiche, politiche e sociali, mentre questi scrittori medesimi nei loro progetti si lasciano quasi sempre influenzare dalle particolari condizioni del paese nel quale dimorano.

Definito il vincolo di nazionalità come un contratto, essi stabiliscono come suo requisito essenziale quello della volontà e, in conseguenza di ciò, formulano il principio che la cittadinanza non debba essere imposta. Seguendo massime tradizionali ed appoggiandosi sopra uno stato di cose diverso dall'attuale, vedono una contraddizione palese nel cumulo di due o più nazionalità in una medesima persona e considerano quindi come un altro canone fondamentale quello racchiuso nell'espressione romana: *Duarum civitatum civis esse nostro iure civili nemo potest. Non esse huius civitatis civis, qui se alii civitati dicarit, potest* (1).

In quanto però essi stessi non possono a meno di riconoscere come la materia della nazionalità entri a formar parte essenziale del diritto pubblico interno di ciascheduno Stato, così essi stessi non si peritano a spogliare i singoli legislatori di quella libertà, della quale devono godere per il semplice fatto che si trovano preposti ai destini d'una determinata organizzazione politica, e si limitano quindi a sostenere una menomazione del carattere assoluto della legge in quei casi, nei quali essa può venire in contatto con un'altra legge differente.

Una serie di temperamenti essi propugnano pertanto per raggiungere simile intento, fra i quali il temperamento di

(1) Cfr. Capitolo VIII, § 1, pag. 161 della presente opera e nota 1.

subordinare la naturalizzazione alla prova della perdita della nazionalità d'origine, quello di attribuire un diritto di rinuncia all'individuo contemporaneamente rivestito di due cittadinanze e così via; mentre poi, data quella definizione contrattuale del vincolo di sudditanza, che abbiamo vista, e data l'affermazione di diritti assoluti ed internazionali da parte di ciascùn individuo, un'altra serie di conseguenze più o meno logiche ne fanno derivare, conseguenze tutte che essi pongono a base del tipo di legislazione uniforme da loro vagheggiato.

Così il Cogordan, il Weiss, il De Folleville, il Fiore, il Catellani, il Contuzzi (1), il Bluntschli (2), il Dudley-Field (3), e moltissimi altri scrittori. A questo stesso risultato si può dire che sieno pervenute inoltre le decisioni dell'Istituto di diritto internazionale.

Per altro, già sin dal principio del nostro studio noi ci siamo dimostrati recisamente contrarî a tutte queste premesse. Secondo noi la materia della nazionalità è sempre materia di diritto pubblico interno per se stessa ed il diritto internazionale dovrebbe interessarsene, solo allora che la legge d'uno Stato venga a trovarsi in contatto con quella d'un altro. In quanto differenti ponno essere le norme sancite dall'una e dall'altra, uno stesso individuo può risultare contemporaneamente vincolato a due patrie. Ma in questo caso, se, dati rapporti ostili fra le due nazioni in questione, e siccome obbligo precipuo del cittadino è quello di servire lo Stato, è logico parlare di conflitti, dati invece rapporti pacifici, quali in massima gli

---

(1) Nelia Monogr. citata.

(2) Bluntschli: *Droit international codifié;* Idem: *De la qualité de citoyen d'un État au point de vue des relations internationales;* nella *Revue de dr. intern*, 1879.

(3) Dudley-Field: *Projet d'un code* (traduzione francese Rolin); Idem, nella *Revue de droit international,* 1870: pag. 110.

attuali, conflitti veri e proprî in realtà non esistono, e si dovrebbe semplicemente parlare quindi di una coesistenza di nazionalità. Epperò, in via astratta e prescindendo dalle circostanze speciali, in mezzo alle quali può verificarsi tale coesistenza, essa non può essere considerata, nè come un paradosso, nè come un mostro giuridico, come sostiene invece la maggioranza degli scrittori.

D'altra parte già più volte noi abbiamo osservato come sia assurdo far parola in diritto internazionale di diritti assoluti, proprî di ciaschedun individuo: anche questi diritti si riannodano infatti a quella antica distinzione fra diritti naturali e diritti civili, che giuridicamente non ha più oggigiorno alcun valore e che si può dire sia proprio ormai completamente tramontata. In tanto si può parlare di diritti individuali, in quanto si abbia un legislatore che espressamente li riconosca, ed analogamente in tanto si può considerare come una violazione della libertà il divieto di mutare cittadinanza, in quanto lo Stato siffatto divieto non abbia posto nelle sue leggi. È sempre per la circostanza che generalmente nei proprî ragionamenti si prendono le mosse da presupposti metafisici, che si può venire ad opposte conclusioni.

Così, a mo' d'esempio, per qual ragione il Fiore afferma essere una violazione dei diritti dell'uomo quello di dichiarare cittadini tutti coloro che nascono sul territorio dello Stato? In qual modo si può stabilire una gradazione di leggi, basata sul principio della loro maggiore, o minore bontà? Come mai non trovare lesiva dei diritti individuali anche l'attribuzione della cittadinanza *iure sanguinis,* date quelle premesse? Finalmente, con qual logica si riconosce che la materia della nazionalità entra a formar parte essenziale del diritto pubblico di ciascheduno Stato e nel tempo stesso, per raggiungere lo scopo di evitare i conflitti, si vuole imporre a ciascheduno Stato di seguire delle norme assolute ed inderogabili?

Così grave e così fondata si appalesò quest'ultima obbiezione che, di fronte agli scrittori propugnatori d'una codificazione internazionale in materia, ne sorsero ben presto altri, i quali si limitarono ad ideare un progetto di regolamento, che, senza stabilire dei principî positivi, e rispettando quindi l'autonomia delle singole leggi, riuscisse a togliere di mezzo le controversie. Se non che si dovette quasi subito convincersi della insufficienza d'un simile provvedimento per conseguire siffatti intenti, per cui è un sistema, per così dire, misto, quello che è venuto ad avere la prevalenza negli scrittori più recenti e nelle stesse decisioni dell'Istituto di diritto internazionale.

Nel problema della nazionalità di origine, in modo speciale, si sono appalesate le difficoltà d'applicazione e l'insufficienza nel medesimo tempo d'un semplice regolamento dei conflitti.

Infatti, un primo metodo propugnerebbe l'abbandono dei due criterî assoluti dell'*ius sanguinis* e dell'*ius soli,* facendo appello, nella determinazione della cittadinanza dell'individuo, o al domicilio, o ad una dichiarazione di volontà, sia da parte sua, sia da parte dei suoi rappresentanti legali. Un secondo metodo verrebbe addirittura a formulare invece una gerarchia fra i sistemi adottati dai varî Stati in base al loro valore, ed un terzo finalmente tempererebbe l'assolutezza dell'*ius sanguinis,* riconosciuto come sistema migliore fra tutti gli altri, nel senso che esso dovrebbe attribuire la cittadinanza soltanto durante la minore età dell'individuo.

Ma, come mai potranno adattarsi i singoli Stati a veder applicati dei principî, che vengono a ledere i proprî interessi e che possono essere in aperta contraddizione coi principî in vigore in ciascheduno di essi? Anche con questo sistema il risultato ultimo non è quello di favorire alcuni Stati a pregiudizio di altri?

Poniamo che il regolamento dia la preferenza al criterio dell'*ius sanguinis* e che si tratti di figli di austriaci nati nel

Venezuela. Ecco che il Venezuela, se accettasse tale regolamento, verrebbe ad essere impoverito di popolazione, mentre per converso nulla può importargli che l'Austria non avanzi pretese sopra i figli dei venezueliani colà nati, dal momento che la sua legislazione non li considera *ipso iure* come venezueliani. Viceversa, data la preferenza all'*ius soli,* è a un vero sacrificio che dovrebbe assoggettarsi lo Stato, cui appartengono i genitori degli individui in questione; quel sacrificio medesimo, che dovette sopportare la Spagna di fronte agli Stati dell'America latina (1). Certo si potrebbe temperare la gravità di tale sacrificio, creando in favore degli Stati lesi dei nuovi modi d'acquisto della nazionalità, formulati sullo stampo della legge straniera, ma giustamente osserva il Rostworowski (2) come tutto ciò finirebbe a produrre un vero caos di leggi.

S'aggiunga che nell'ipotesi di conflitti negativi è giocoforza ricorrere a dei criterî positivi, se si vuole porre riparo ai conflitti medesimi: ma in tal modo il regolamento viene a cadere in contraddizione col principio generale, sul quale riposa, quello cioè che esso debba riconoscere l'autonomia delle singole leggi e debba limitarsi soltanto a temperarle nei loro reciproci rapporti.

Nel problema dei conflitti derivanti da acquisto di cittadinanza posteriore alla nascita, il regolamento subordinerebbe la mutazione di nazionalità alla circostanza che, tanto la legge d'origine dell'individuo, quanto la nuova fossero ad essa favorevoli; in altre parole, nè la legge

---

(1) Cfr. capitolo V, § 7 *a* della presente opera, pag. 117-118, e nota 1 a pag. 118.

(2) Rostworowski: *Les conflits de lois en matière de nationalité et leurs solutions;* negli *Annales de l'École libre de sciences politiques,* 1898, pag. 193 e segg.

attributiva, nè quella di perdita dovrebbe avere effetto, allorchè una soltanto di esse fosse favorevole (1). Ma anche qui, come mai potranno adattarsi gli Stati ad accogliere siffatti principî? Gli Stati Uniti, ad esempio, nei rapporti colla Russia, che non riconosce tuttora esplicitamente la possibilità di spogliarsi del vincolo originario?

Dato ciò, accanto al rimedio d'un regolamento internazionale, è sorto ed ha avuto fortuna un sistema, come dicemmo, misto, quello appunto seguito dall'Istituto di diritto internazionale e propugnato dal Weiss, sin dal suo primo rapporto alla sessione di Parigi del 1894 (2). Per altro già prima del 1894 l'Istituto s'era occupato di tale questione ed era addivenuto alla formulazione di alcuni principî fondamentali, uniformandosi ai quali per l'appunto il Weiss in quel suo primo rapporto proponeva la formulazione di sei regole.

Data la decisione della sessione di Oxford (1880), che accordava la preferenza all'*ius sanguinis,* considerando *l'ius soli* soltanto come un criterio sussidiario, e, dall'altra parte, vedendo la possibilità di legislazioni tuttora basate sopra quest'ultimo sistema, egli introdusse il temperamento di subordinare la domanda della nazionalità del suolo alla prova della capacità in entrambi i paesi e di stabilire che l'opzione in favore dell'una abbia a produrre *ipso iure* un valido abbandono dell'altra.

(1) Per cui, se la legge d'origine si opponesse all'acquisto d'una nuova sudditanza, o se nessuna legge straniera colmasse il vuoto lasciato dalla decadenza, lo statuto antico dovrebbe restare immutato.

(2) Cfr. l'Annuaire de l'Institut de droit international, 1894-1895 1895-1896 e 1896; P. Fedozzi: *La sessione di Venezia dell'Istituto di diritto internazionale*; nell'*Archivio giuridico,* Vol. LXIII, fasc. 1-2-3; E. Catellani: *La sessione di Venezia dell'Istituto di diritto internazionale,* nell'*Ateneo Veneto,* Anno XX, vol. I, fasc. 1°; Rostworowski: op. cit.

In tal modo, da un lato, si dava prevalenza all'*ius sanguinis,* dall'altro lato invece, si concedeva un certo campo di applicazione anche all'*ius soli,* onde il Weiss opinava che, mentre una prevalenza assoluta dell'*ius sanguinis,* non avrebbe potuto essere accolta da tutti gli Stati, una prevalenza così temperata non sarebbe riuscita lesiva agli interessi di alcuno. E ciò costituiva precisamente un esempio di quel sistema misto, che abbiamo detto aver tenuto dietro ai due precedenti, o d'una legislazione uniforme, o d'un semplice regolamento dei conflitti. Legge uniforme, in quanto, in via di principio, era l'*ius sanguinis* il preferito; regolamento dei conflitti poi, in quanto, nell'opposizione fra i due criterî di determinazione della nazionalità per nascita, anche l'*ius soli* poteva sviluppare una certa influenza, per quanto attenuata nei suoi reali effetti.

Al principio poi che il figlio legittimo deve seguire la nazionalità paterna il Weiss aggiungeva quello che tale nazionalità deve essere determinata al momento della nascita.

Quanto al non legittimo, egli limitava gli effetti del riconoscimento da parte del padre al caso che tale riconoscimento avesse avuto luogo, o contemporaneamente a quello della madre, o prima.

Iure soli, infine, il trovato doveva essere investito della sudditanza del territorio.

In ordine ai conflitti derivanti dalle mutazioni successive alla nascita, il Weiss proponeva invece l'accordo sopra tre punti: la personalità di siffatte mutazioni; la subordinazione dell'acquisto d'una nuova cittadinanza alla prova della perdita dell'originaria, o viceversa la subordinazione della perdita della nazionalità di nascita alla prova dell'acquisto di una nuova nazionalità.

Rinviata la discussione alla sessione di Cambridge, il Weiss ripresentò le sue proposte accompagnandole con alcune considerazioni, nelle quali egli sosteneva, da una parte, il carattere contrattuale del vincolo, dall'altra, la necessità di non far

ricorso ad alcuna legge positiva in questa materia, ma di formularla direttamente l'Istituto.

Dato ciò, si rendeva logico il dubbio se i membri di esso fossero stati chiamati per accordarsi sopra una legge uniforme, o per stabilire invece un regolamento dei conflitti, e nella seduta del 14 agosto 1895 la discussione si portò appunto quasi tutta sopra questa pregiudiziale. La maggioranza si addimostrò contraria all'idea d'una legge uniforme e diede quindi mandato alla Commissione di stabilire delle norme, che potessero servire di base ad un regolamento, rispettando l'autonomia delle leggi in vigore nelle singole contrade. Per altro la sessione si dichiarò favorevole circa l'affermazione di cinque principî fondamentali: nessuno deve essere privo di nazionalità; nessuno deve averne più di una; ciascuno deve poter mutarla; la rinuncia pura e semplice però non deve bastare; la nazionalità non deve trasmettersi all'infinito nelle generazioni nate all'estero.

In base ai principî votati a Cambridge, il Weiss ed il Catellani presentarono alla sessione di Venezia (26-29 settembre 1896) un progetto, il cui modo di redazione fece risorgere la questione del carattere che tale progetto doveva avere, parendo a prima vista che altro non fosse se non una continuazione di quei criterî, sopra i quali l'Istituto si era affermato già sin dal 1880 ad Oxford. Ma ad una soluzione vera e propria della questione, essenzialmente fondamentale a parer nostro, non si addivenne ancora e fu soltanto la proposta d'un temperamento quella che potè metter termine alla discussione. Fu stabilito cioè di porre come preambolo al progetto questa raccomandazione: « L'Istituto raccomanda ai varî Governi, sia nella confezione delle leggi interne, sia nella conclusione delle convenzioni diplomatiche i seguenti principî... ».

I primi due articoli sono una riproduzione di quelli approvati ad Oxford.

Art. 1. - Il figlio legittimo segue la nazionalità, della quale era rivestito il padre al giorno della nascita, od al giorno in cui è morto.

Art. 2. - Il figlio illegittimo, che, durante le sua minore età, sia stato riconosciuto, o dal padre solo, o cumulativamente dal padre e dalla madre, o di cui la figliazione sia constatata dallo stesso giudizio, segue la nazionalità del padre al giorno della nascita o della morte; se non è stato riconosciuto che dalla madre, prende la nazionalità di questa e la conserva anche se il padre lo riconosca in seguito.

Quanto al terzo articolo, il quinto principio votato a Cambridge indusse l'Istituto a derogare all'*ius sanguinis,* per introdurre il criterio opposto nell'ipotesi d'un figlio nato da padre straniero, esso pure a sua volta nato sul territorio dello Stato, purchè la famiglia nell'intervallo delle due nascite vi abbia conservato il proprio domicilio ed egli, nell'anno di maggiore età (stabilita secondo la legge del padre e quella vigente sul suolo), non abbia optato. Soltanto di fronte ai figli degli agenti diplomatici e dei consoli è dichiarata non applicabile questa regola. Quanto ai trovati, è riconfermata l'attribuzione della nazionalità *iure soli.*

Il quarto articolo stabilisce che, a meno di dichiarazione contraria, il cambiamento di nazionalità del padre trascina anche quello della moglie e dei figli minori, salvo il diritto della moglie di riavere la propria sudditanza per mezzo di semplice dichiarazione e la facoltà dei figli di optare a maggior età od anche prima, se emancipati, previo consenso dei rappresentanti legali. In seguito al matrimonio la moglie segue senz'altro la nazionalità del marito.

Proclamatosi solennemente a Cambridge il diritto da parte di ciascun individuo di mutare cittadinanza, la proposta di subordinare la naturalizzazione alla prova della perdita della nazionalità d'origine veniva a trovarsi in aperta contraddi-

zione con siffatto diritto, in quanto che in tal modo nella realtà delle cose si sarebbe fatta dipendere la facoltà di cangiare sudditanza unicamente dalla volontà del legislatore del paese di nascita dell'individuo. In vista di ciò l'art. 5 si limita a richiedere da colui che vuol farsi naturalizzare la prova d'aver fatto conoscere la sua intenzione di perdere la nazionalità al proprio governo e d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

L'ultimo articolo del progetto stabilisce infine che « nessuno può perdere la sua nazionalità o rinunciarvi, se non giustificando d'essere in condizione per ottenere un'altra naturalizzazione », e che « la snazionalizzazione non può essere imposta per pena ».

Col deliberato della sessione di Venezia del 1896 possiamo chiudere l'esposizione dei rimedî escogitati, allo scopo di risolvere i conflitti derivanti dalla diversità delle legislazioni nel disciplinare l'istituto della nazionalità. Altro non ci rimane adunque che prendere in considerazione questi rimedî, per venire ad una conclusione del nostro studio; ciò che appunto faremo nei due paragrafi successivi.

§ 2.

Lo stesso preambolo, che, come abbiamo visto, è stato posto dall'Istituto di diritto internazionale, ci rende edotti del valore che si deve attribuire al progetto approvato nella sessione di Venezia.

In quanto un singolo legislatore trovi i principî in esso racchiusi conformi alle condizioni economiche, politiche e sociali del paese, ai cui destini egli è stato preposto, certamente egli farà bene applicandoli nella loro integrità, come quelli che rispecchiano fedelmente la volontà ed i bisogni del paese medesimo. Analogamente, in quanto si tratti di due organizzazioni politiche omogenee e fra le quali il flusso e riflusso dei

cittadini avvenga in base ad una legge costante, è pure possibile che dagli uomini di governo dei due Stati si addivenga ad una convenzione conforme al progetto dell'Istituto, dappoichè in tal caso, se difficoltà possono aversi, esse rientrano nella sfera normale delle difficoltà legislative (1), e, mentre anche in questa sfera non è sempre possibile di evitare che i rispettivi interessi non vengano lesi, allorquando si tratta invece di stabilire norme per la generalità degli Stati, siffatto sacrificio di interessi si rende uno stato di cose veramente necessario.

Ma, se è possibile che i principî posti dall'Istituto, in quanto rispondano alle condizioni proprie di taluni Stati, abbiano a passare in queste contrade dal campo del diritto teorico a quello del diritto positivo, date le enormi diversità esistenti tuttora fra paese e paese, non è certo possibile che essi possano venire a formar parte del diritto positivo di tutti quanti gli Stati odierni. D'altra parte, sebbene l'Istituto nelle sue riunioni precedenti a quella tenuta a Venezia più volte avesse dato l'incarico alla Commissione di formulare, non un progetto di legge uniforme, ma semplicemente un progetto di regolamento dei conflitti, la risoluzione di Venezia effettivamente non si uniformò a tale criterio, e lo stesso Catellani, relatore assieme al Weiss, ebbe a confessare, in uno scritto appunto intorno a questo argomento, di non averne tenuto gran conto nella redazione delle sue proposte.

Una dichiarazione per noi veramente preziosa egli premette alle sue giustificazioni: quella cioè che non bisogna confondere le regole di diritto internazionale privato col rapporto di cittadinanza, rapporto che è eminemente di diritto pubblico. Erronee però ci pare la conseguenza che egli ne trae:

---

(1) Come ben si esprime il Fedozzi nel suo studio sopra *La sessione di Venezia* citato.

la conseguenza cioè che, mentre è possibile togliere i conflitti di primo ordine, lasciando sussistere la diversità delle legislazioni, altrettanto non si possa dire per i conflitti di nazionalità.

La prova della falsità di siffatta deduzione ci risulta dallo stesso diritto vigente: basta che ricordiamo il trattato ispano-argentino del 21 settembre 1863; ed è precisamente perchè non si è voluto porre a base del proprio studio l'osservazione pratica che non si è tenuto conto di questa forma, che logicamente può assumere il regolamento dei conflitti, senza ledere gli interessi dei singoli Stati, e che, per disciplinare l'istituto della nazionalità, si è affermata la necessità di ricorrere a dei canoni fondamentali obbligatorî per tutti gli Stati.

Così è che, nell'attribuzione della nazionalità per nascita, si è data la prevalenza al principio dell' *ius sanguinis* e solo eccezionalmente si è fatto posto all'*ius soli*, mentre in realtà non si dovrebbe parlare in tesi astratta d'una maggiore, o minore bontà dell'uno, piuttosto che dell'altro criterio, e così è pure che, nella determinazione dell'influenza di questo *ius soli,* si è caduti nel più completo arbitrio. Per qual motivo preferire in tesi astratta l'*ius sanguinis* all'*ius soli* ? Perchè fissare il cambiamento di nazionalità alla seconda generazione, mentre possono darsi individui, che, per il solo fatto d'esser nati sopra un determinato territorio, ad esso si considerano vincolati, e viceversa possono darsi invece individui, che, sebbene nati da genitori essi pure a loro volta nati all'estero, spiritualmente sono sempre sudditi fedeli della loro patria di origine ? D'altra parte, come mai si può attribuire valore di una manifestazione effettiva di volontà ad una ommissione di rinuncia ?

Tanto per fare un esempio, consideriamo il caso dei nostri emigrati ed in generale di tutti coloro che abban-

donano i paesi dell'Europa principalmente per mire economiche. Questa classe di persone, composta per la massima parte di individui sprovvisti di ogni fortuna e sparsa sopra estensioni immense di territorio, il più delle volte ommetterà la rinuncia, o perchè nell'impossibilità di sfuggire alle conseguenze da essa inerenti, o perchè distratta da altre cure, o perchè anche nella completa ignoranza degli effetti inerenti a tale ommissione. Ora, se è possibile che lo Stato, nel quale questi emigrati si sono stabiliti, sia interessato ad accogliere nelle sue leggi tale sistema di determinazione della nazionalità, come mai potrà ammetterlo contemporaneamente lo Stato d'origine ?

Analogamente, come mai questo Stato potrà indursi ad attribuire al mutamento di nazionalità effetto estensivo sulla famiglia, nell'ipotesi, ad esempio, che la moglie ed i minori del naturalizzato rimangano in patria ? Da ultimo, la subordinazione, sia pure in via eccezionale, della naturalizzazione alla semplice prova di aver dichiarato al proprio governo la volontà di svincolarsi dalla cittadinanza d'origine non viene ad assumere in fondo il carattere di quelle rinuncie unilaterali, che abbiamo dette inefficaci, appunto perchè unilaterali, a dirimere le controversie ?

Nessun dubbio quindi da parte nostra nell'affermare che ad una legislazione unica, o ad una convenzione fra tutti gli Stati in questa materia non si potrà addivenire se non in epoca molto lontana, dato pure che ciò entri nel campo delle cose possibili. Non escludiamo che il vincolo di nazionalità, prima ancora d'essere un vincolo giuridico, sia un vincolo spirituale, un fenonemo, che si è manifestato in tutti i tempi e presso tutti i popoli, « un fenonemo, che si verifica spontaneamente per la corrente di simpatia e di affinità elettiva » (1) che si stabilisce

(1) Fedozzi: studio cit.

fra lo Stato e l'individuo, per cui compito del legislatore dovrebbe essere semplicemente quello di dare la sanzione a tale stato di cose; ma, al dire di Bacone, come l'acqua prende il colore e le proprietà dei varî strati, in mezzo ai quali essa scorre, così le leggi differiscono a seconda dei paesi e dei governi, sebbene tutte derivino da una comune sorgente.

Sempre di fronte ad una diversità di norme fra legislazione e legislazione noi ci troveremo quindi forse in materia di nazionalità, nè ci pare molto vicino il giorno, nel quale si potranno incaricare delle speciali Corti arbitrali per risolvere i conflitti ogni qualvolta si presentassero.

§ 3.

Un sistema ben diverso è forse destinato invece a trionfare in un non lontano avvenire: quel sistema precisamente, che, a quanto sembra, per la prima volta è stato applicato nei rapporti fra la Spagna e l'Argentina, che è stato seguito in moltissimi altri trattati — quasi tutti quelli fra gli Stati Uniti e gli Stati europei — e che la legge italiana sull'emigrazione indirettamente ha essa pure sanzionato. Anche il Ministro degli Esteri a Copenaghen in una sua lettera, in data 28 maggio 1863 (1), nell'ipotesi d'un inglese che aveva prestato giuramento di borghesia in una città della Zelanda, ebbe ad affermare: « La nostra legislazione non si oppone alla coesistenza di due nazionalità, soltanto che, in via di principio, la qualità di straniero non deve porre alcun ostacolo all'adempimento di quei doveri, ai quali l'individuo è astretto nella sua qualità di suddito danese ». La giurisprudenza svizzera poi più volte ebbe occasione di dar prova evidente di uniformarsi ancor essa a siffatta teorica (2).

---

(1) Cfr. *Report of royal commissioners on naturalization and allegiance*, 1869, pag. 66.

(2) Capitolo XVII, § 5, pag. 461 della presente opera.

Venendo ora ad esaminare questo sistema, noi rileviamo anzitutto come esso non si basi sopra dei pretesi canoni fondamentali di diritto internazionale, ma muova invece da una semplice constatazione di fatto: quella cioè della possibile coesistenza di una pluralità di sudditanze in un medesimo individuo in conformità alle leggi in vigore nei singoli Stati, una volta stabilito che l'acquisto dell'una non abbia a portare danno al compimento dei doveri all'altra inerenti.

E la saggezza di questo principio ci risulta palese considerando le conseguenze che da esso derivano: il riconoscimento della territorialità delle leggi, da una parte, e, dall'altra, il riconoscimento dell'indipendenza e della sovranità di ciascheduno Stato.

S'aggiunga che questo sistema si concilia anche perfettamente colla prevalenza ormai accordata da quasi tutte le legislazioni, nel campo del diritto internazionale privato, al criterio della nazionalità, di fronte a quello del domicilio. E per vero anche in materia di cittadinanza, sinchè l'individuo non ne abbia acquistata una nuova, è sempre la legge originaria quella che deve regolare i suoi rapporti; per cui è solo in quanto egli sia passato sotto una nuova soggezione che si deve far ricorso alla *lex domicilii* per decidere della sua qualità. Così si è pronunciato lo stesso Istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford del 1880 a proposito dello stato e della capacità delle persone: « In via fondamentale lo stato e la capacità è retta dalle leggi del paese, al quale gli individui appartengono, ma, quando essi non hanno una nazionalità determinata, è la *lex domicilii* quella che il magistrato deve invocare ». Si consideri poi che, mentre nell'ipotesi dello stato e della capacità delle persone si dà la preferenza alla legge nazionale perchè la nozione del domicilio è sempre una nozione incerta, nel caso di cittadinanza d'una simile incertezza non si dovrebbe invece parlare, dal

momento che tale espressione verrebbe assunta nel senso d'un semplice stato di fatto.

Date queste premesse, ci appare nelle sue linee fondamentali perfettamente tracciato quell'istituto della categoria speciale dei cittadini all'estero, del quale già più volte abbiamo fatto cenno nel corso della nostra trattazione. In tale sistema, non solo la semplice emigrazione non è titolo valido a far perdere la nazionalità d'origine, ma neppure l'acquisto d'una naturalizzazione in paese straniero, potendo benissimo darsi il caso che essa sia stata attribuita all'individuo *ope legis,* indipendentemente quindi dalla sua volontà, e dall'altra parte essendo abbastanza comune il fenomeno di emigrati, che reclamino la cittadinanza dello Stato, nel quale si sono fissati, unicamente allo scopo di godere in modo pieno e completo dei benefici che questo Stato può loro offrire, ma nell'intimo del loro animo considerandosi invece sempre vincolati alla loro patria d'origine. Ne deriva che, se durante l'assenza di queste persone può apparire giusta la dispensa da quegli oneri, inerenti al vincolo di sudditanza, che sono più gravosi, non appena tornate in patria, siffatta dispensa deve scomparire *ipso facto,* venendo meno ogni ragione per conservarla così come ha stabilito per l'appunto la nostra legge sull'emigrazione per quanto concerne l'obbligo del servizio militare.

Tutto questo però presuppone naturalmente una situazione pacifica fra i vari Stati. Che se intercedessero al contrario rapporti ostili, è facile comprendere come la coesistenza di nazionalità possa riuscire di danno ai singoli Stati e come conseguentemente sia logico parlare in tal caso di veri conflitti di nazionalità.

Era pertanto necessario prevedere anche queste circostanze, facendo ricorso a speciali temperamenti, e la nostra legge se ne è occupata, stabilendo che, se di fronte a talune speciali circostanze l'emigrato viene esonerato dalla prestazione effettiva

del servizio militare, sempre immanente è però la sua soggezione alle pene, inflitte a colui che porta le armi contro la patria (art. 12 del codice civile confrontato coll'art. 33 della legge del 1901).

L'applicazione di questo istituto ai varî sistemi legislativi, oggi vigenti in materia di nazionalità, servirà a persuaderci della sua bontà, avuto sempre riguardo a quella premessa fondamentale che abbiamo posta: la premessa cioè che si tratta sempre d'un rapporto essenzialmente di diritto pubblico interno di ciascheduno Stato.

Qui la filiazione è criterio informatore della nazionalità per nascita e conseguentemente è reputato cittadino, non solo il nato sul territorio, ma anche il nato all'estero da genitori soggetti. Là invece è l'*ius soli* quello che vige e questa stessa persona è dichiarata quindi soggetta anche a quest'altro paese, in conformità appunto a tale principio.

Il primo Stato, che, date le proprie condizioni, è interessato a non derogare all'*ius sanguinis,* conserverà a questo individuo la sua cittadinanza, però, finchè esso continuerà a conservare il suo domicilio fuori patria, non lo reclamerà all'adempimento di tutti quei doveri, che incombono invece al cittadino che in patria continua a dimorare, e nei rapporti col secondo Stato si rifiuterà di tutelarlo contro di esso. Il secondo Stato non deroghera all'*ius soli,* ma, quando l'individuo in questione tornerà sul territorio dei suoi genitori, lo dispenserà a sua volta dagli oneri più gravosi inerenti alla qualità di cittadino e si rifiuterà di proteggerlo contro le nuove autorità, alle quali egli verrà a trovarsi soggetto.

Qui la naturalizzazione è una naturalizzazione di diritto, sia nel senso che essa è subordinata ad una semplice manifestazione di volontà, sia in quello che essa è fatta dipendere da talune speciali circostanze, più, o meno giustamente apprezzate dal legislatore come tacite espressioni di siffatta vo-

lontà. Là invece la snazionalizzazione è addirittura vietata, sia in modo generale, sia di fronte a determinate categorie di individui, od a determinati modi di naturalizzazione all'estero, non considerati validi a produrre la perdita.

Che cosa farà in tutte queste ipotesi lo Stato d'origine, se ancor qui, date le sue particolari condizioni, sarà interessato a non derogare a questi divieti? Considererà bensì immutata la qualità dell'individuo, ma rispetterà anche nello stesso tempo le leggi straniere e si riserverà quindi di esplicare tutta la sua sovranità sopra di lui, solo allora che egli farà ritorno in patria. Il secondo Stato però in tal caso gli rifiuterà protezione contro il suo paese d'origine.

Nessuna lesione degli interessi legittimi dei singoli Stati si rende adunque possibile data l'istituzione di questa speciale categoria di sudditanza; nè, d'altra parte, ci sembra ch'essa possa incontrare difficoltà nel fatto che tuttora si danno legislazioni che contemplano dei casi di perdita della sudditanza per pena, od in seguito a circostanze assolutamente unilaterali, come l'accettazione di funzioni pubbliche all'estero e l'entrata nell'esercito di potenza straniera, od in seguito infine alla naturalizzazione all'estero ed alla stessa assenza per un periodo di tempo più o meno lungo.

Nell'ipotesi di una decadenza pronunciata in via di pena, già abbiamo detto come il duplice ordine di effetti inerenti alla snazionalizzazione, perdita di diritti da parte dell'individuo e nel tempo stesso però liberazione dagli obblighi proprî del cittadino, dovrebbe indurre i singoli legislatori a limitarsi a comminare soltanto i primi di tali effetti. Ma anche negli altri casi pure abbiamo detto come in realtà tutti gli Stati sarebbero interessati a togliere dalle loro leggi questi modi di perdita della cittadinanza.

Ricordiamo le parole pronunciate alla nostra Camera dal Gianturco, in appoggio alla abrogazione del terzo paragrafo

della prima parte dell'art. 11 del codice civile: « Noi dobbiamo desiderare che i nostri concittadini possano all'estero esercitare un'alta influenza morale, intellettuale e politica; epperò dobbiamo desiderare, anzichè avversare, che essi sieno chiamati ad alte funzioni pubbliche, perchè così la nostra emigrazione avrà un carattere più civile e più fecondo » (1). Ricordiamo l'evoluzione storica subita presso moltissime altre legislazioni da questo stesso modo di perdita ed in generale da tutti quei modi, che abbiamo detto risultare da rinuncie tacite, o meglio presunte. Ricordiamo i motivi, per i quali noi abbiamo altamente lodato il legislatore italiano, quando non ha incluso fra siffatte rinuncie la circostanza del trasporto del domicilio all'estero, e ci persuaderemo della giustezza della nostra affermazione.

A corroborarla ci si permetta poi di far ricorso anche alle relazioni annuali fatte dall' on. Bodio sul fenomeno emigratorio del nostro paese. Se più di mezzo milione all'incirca di italiani ogni anno va all'estero in cerca di lavoro, di cui una buona metà si indirizza verso l'America (2), abbastanza numeroso è il ritorno in patria di questi individui (3); del resto i risparmi sono sempre inviati in patria, tanto che da una indagine fatta a Termini Imerese è risultato che alla

(1) Cfr. capitolo XVII, § 2, pag. 442 della presente opera.

(2) Nel 1905, come già osservammo, emigrarono dall'Italia 726.331 persone, delle quali 447.083 dirette ai paesi transoceanici (America, Africa non mediterranea, Asia ed Oceania).

(3) L'emigrazione ha carattere più specialmente temporaneo in quanto si tratti di emigrazione verso i paesi d'Europa, però il movimento emigratorio temporaneo non è limitato soltanto a questi: contadini delle Calabrie, del Lazio, del Piemonte, del Veneto e di moltissime altre regioni italiane, terminati i raccolti in patria, si portano al Plata per la mietitura delle messi, e, verso il marzo e l'aprile, agli Stati Uniti, per poi ritornare in Italia in sul principio dell'inverno.

Cassa di Risparmio, alla Banca ed alla Posta vi sono colà circa centosettantamila lire spedite in maggioranza dai nostri emigrati. Il Banco di Napoli poi, espressamente incaricato con legge 1 febbraio 1901 del servizio di trasmissione dei valori, allo scopo di sottrarli alle speculazioni sul cambio da parte dei banchieri privati, nel 1903 ha fatto una rimessa di danaro per la somma totale di lire 23.576.694,63. Particolarmente interessata è adunque l'Italia (1) ed in genere ogni Stato del-

(1) Una prova evidente della grandiosità assunta dal fenomeno emigratorio italiano, all'effetto di render glorioso il nome d'Italia all'estero e di avantaggiare anche dal punto di vista economico la madrepatria, ci è risultata dall'esame dei numerosi volumi sulla vita dei nostri connazionali residenti in terre straniere, inviati dalle colonie italiane all'Esposizione Internazionale di Milano 1906, nella Mostra degli italiani all'estero, e che attirarono l'attenzione della grande maggioranza del pubblico,

Dell'importanza di tali documenti ebbero a parlare anche numerosi giornali cittadini e noi riportiamo uno spendido articolo, pieno di ammaestramenti, apparso nelle colonne del « *Corriere della sera* » il 23 settembre 1906 (N. 260) ed avente per titolo: *Da emigrati ad italiani — Una bella affermazione di italianità.*

« Qualche tempo fa i giornali riferivano la notizia che il Consiglio dell'Ordine dei Cavalieri del lavoro aveva accolto ed aveva preso in considerazione la proposta presentata dal dott. Ausonio Franzoni, un benemerito italiano, che per lunghi anni aveva risieduto all'estero: potersi conferire cioè la nuova onorificenza anche agli italiani che in regioni straniere si siano segnalati creando imprese potenti o additando nuove vie all'espansione commerciale italiana. A quanto pare, il Consiglio dell'Ordine, che aveva in taluni casi largheggiato fin troppo nel conferimento della nuova onorificenza in Italia, si era dimostrato rigidissimo od aveva addirittura escluso che il titolo di cavaliere del lavoro potesse onorare chi fuori di patria aveva operato in guisa da meritare quella distinzione. Qui non è il luogo di discutere sulla opportunità della creazione di Ordini cavallereschi siffatti e sull'impulso che essi possono dare al raggiungimento di

l'Europa a conservare la sudditanza dei proprî emigranti e la dispensa dalla prestazione del servizio militare riesce per costoro una giusta ricompensa dei vantaggi diretti od indiretti, che

———— ————

elevati fini economici generali. Certa cosa è che una distinzione fra gli italiani che lavorano in patria ed italiani che lavorano all'estero non è ammissibile in un momento storico, in cui diventa ognora più convinzione universale che un paese forte e vigoroso non può limitare la sua azione all'interno, ma deve, in una forma o nell'altra, espandersi ed affermarsi anche nei rapporti internazionali. Ora quale opera più meritoria di quella dei nostri connazionali che, senza nulla chiedere al Governo, creano intraprese, iniziano rapporti commerciali per cui il nome d'Italia viene ad essere conosciuto fuori dei confini della madrepatria? e quale espansione più utile economicamente e meno soggetta a tutte le critiche, che alle tendenze espansioniste sono mosse dagli spiriti quieti e nemici delle avventure coloniali?

* * *

« Un fatto nuovo è intervenuto, il quale dovrebbe attirare ancor più la attenzione degli italiani sulle loro colonie straniere; ed è che i nostri connazionali risiedenti all'estero cominciano a sentire altamente di sè ed a segnalare l'opera propria all'attenzione della madrepatria. Sembra questa una prova d'orgoglio ed è invece dimostrazione di un grandissimo progresso compiuto in seno alla nostra emigrazione. Fino a qualche anno fa tutto ciò che si sapeva della vita degli italiani nelle Americhe, nel Levante, nell'Africa mediterranea era contenuto nelle relazioni dei consoli, nelle corrispondenze inviate a giornali italiani da inviati speciali, nelle impressioni di viaggio di quei pochi che, per diporto o per missioni ufficiali, viaggiavano dove era più folta la massa emigrante italiana. Questa, occupata a farsi largo nella lotta per la vita, non aveva tempo a parlare di sè ed a segnalare alla madrepatria le opere compiute.

« Oggi le cose sono cambiate. Già nel 1898, in occasione della Mostra torinese, la colonia dell'Argentina aveva presentato un magnifico volume illustrato, che parve a molti una vera rivelazione.

« Dopo otto anni quell'esempio ha fruttificato. Noi abbiamo sott'occhio una serie di volumi splendidi anche per la veste tipografica,

essi apportano alla madre patria, pur dimorando da essa lontani.

D'altra parte la storia maestra della vita istruisca. La

che il gran pubblico può ammirare e sfogliare in una delle sale della «Mostra degli italiani all'estero» in piazza d'Armi; e quei volumi sono intitolati: *Gli italiani nella Repubblica Argentina, Gli italiani negli Stati Uniti d'America, Gli italiani in Tunisia, Gli italiani a Costantinopoli, L'Italia al Perù,* rassegna della vita e dell'opera italiana al Perù. *Gli italiani nel Distretto Consolare di Cordoba, Gli italiani nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, Gli italiani nella Svizzera,* ecc., ecc. Non ancora tutta la nostra emigrazione osa parlare dei propri fasti; sono i nuclei più compatti, quelli, dal cui seno è uscito il numero maggiore di pionieri del progresso economico, di imprenditori arditi, di commercianti fortunati; quelli, nel cui cuore vibra più fervido l'amore alla lontana madrepatria e che più ardentemente vorrebbero che questa si ricordasse di loro e del loro desiderio di contribuire a farla vieppiù grande. Anche dai volumi traspare l'indole diversa della nostra emigrazione. Dove questa è temporanea, composta di uomini vaganti per qualche mese in cerca di buoni salari, ivi è minimo il contributo ideale alla formazione di quell'Italia più grande, che è nel pensiero di tanti entusiasti. Il volume sugli italiani nella Svizzera dà l'immagine di questi emigranti temporanei, uccelli di passaggio, ancora divisi dalle piccole ire partigiane del paese d'origine, ancora preda di chi vuole irreggimentarli sotto questa o quella bandiera politica. Dove invece l'emigrante è già saldamente attaccato alla terra, dove egli non accarezza più l'idea del ritorno se non come una vaga aspirazione indefinita, ivi le cose mutano. Scompaiono gli irosi ricordi del 1898 e degli scioperi generali, e le passioni politiche si calmano e si confondono coi ricordi dei nomi dei grandi uomini e degli avvenimenti passati del risorgimento nazionale: *Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini, Cavour, Venti settembre, Roma intangibile,* ecc., ecc. Col rassodarsi dell'emigrazione non viene più in Italia il peculio racimolato in alcuni mesi di privazioni inaudite dall'emigrante temporanee; ma si annodano fecondi rapporti commerciali, che giungono sino ai 130 milioni di lire di esportazione italiana in un paese di

prosperità, di Roma, originata in fondo dal sistema delle colonie; la potenza, la ricchezza e lo splendore conseguito in altri tempi dalle nostre repubbliche, da Genova, da Pisa, da

appena 5 milioni di abitanti come l'Argentina. La patria non è più il villaggio, al quale si ritorna dopo una peregrinazione di alcuni mesi con qualche soldo di più in tasca e col desiderio di sfuggire al più presto di nuovo alla miseria, il cui confronto colla abbarbagliante ricchezza forestiera irrita gli uomini incolti. Ma è il paese lontano, al quale vanno i ricordi dell'infanzia, che viene circonfuso in un nimbo di gloria e che si vorrebbe riprodurre nelle sterminate pianure argentine o nelle ridenti colline californesi colla fondazione di piccole Italie, di piccoli Piemonti, di nuove Rome, Torino, Venezie, Napoli, Asti, ecc., ecc. Sentimenti ideali e retorici, si dirà; ma sentimenti che hanno pure un valore tangibile e pratico quando si concretano nella compra di milioni di manifatture, di generi alimentari, di bevande provenienti dall'Italia, o nelle colossali sottoscrizioni per la Calabria, di cui dette memorando esempio la *Patria degli italiani* di Buenos Aires.

* * *

« Noi non vogliamo fare un cenno compiuto dei volumi che le collettività italiane all'estero hanno pubblicato in occasione della Mostra di Milano; ci mancherebbe lo spazio per tutto quello che vorremmo dire. Un redivivo Smiles o Lessona, potrebbe trarre da quelle pagine un libro istruttivo ed interessante al pari di *Volere è potere*. Quei volumi sono una galleria di uomini che, usciti dal nulla, privi spesso di qualunque peculio iniziale, sforniti persino della istruzione più elementare sono arrivati moltissimi all'agiatezza, parecchi alla ricchezza; mentre alcuni sono divenuti dei colossi.

« Nel volume sugli italiani di Tunisi si legge che, se la grande proprietà è in mano dei francesi, alla piccola e alla media proprietà hanno dato l'assalto con successo gli italiani. Per le proprietà della estensione di 10 ettari o meno, su 1069 proprietari europei, 537 erano italiani, 437 francesi, e 95 di nazioni diverse; per le proprietà da 2 a 100 ettari, vi erano 156 italiani contro 471 francesi e 74 altri europei; e, di 379 proprietari di terreni da 101 a 500 ettari, 315 erano francesi, 29 italiani e 35 di altre nazionalità. I bravi contadini sici-

Venezia sopratutto. S'aggiunga che, per la fortunata posizione della nostra penisola, noi siamo in grado, meglio di qualsiasi altra nazione, di godere dei benefici che il sistema colo-

---

liani posseggono 3824 ettari in appezzamenti di meno di 10 ettari; e di proprietarî italiani sono altri 50.400 ettari. Se i francesi vogliono colonizzare e fertilizzare le loro terre, le devono dare a mezzadria a contadini italiani; e spesso torna loro conto frazionare i latifondi e venderli, con lunghe more al pagamento, ai nostri contadini. Il compilatore di una memoria sul distretto di Susa nella Tunisia ha inserito una tabella nominativa degli 82 siciliani che ora compongono la colonia di *Bou-Ficha*, iniziata nel 1885 da quattro o cinque siciliani che si azzardarono a comprar terra a credito da una compagnia francese. Oggi quegli 82 proprietari sono ancora debitori di 246 mila lire di residuo prezzo di compra, ma il valore delle loro proprietà arriva al milione di lire. Ed erano giornalieri, piccolissimi proprietarî di qualche tugurio in Sicilia, i quali erano arrivati in Tunisia con un peculio non superiore alle 500 lire ciascuno.

« Di simili trionfi sono pieni i volumi sugli Stati Uniti, sulla provincia di Salto nell'Uraguay, sul distretto consolare di Cordoba e massime sull'Argentina. Quest'ultimo è un vero poema della gente oscura che ha colonizzato territorî grandi come l'Italia e che comincia ora a diventare conscia della sua forza.

« Nella provincia di Entre Rios, il granaio dell'Argentina, par di essere in Piemonte; a Mendoza la viticultura è in mano di italiani ed una famiglia, quella dei Tomba, è la più grande produttrice di vini dell'America del Sud; a Buenos Aires gli italiani son quelli ché acquistano il numero maggiore di case. Ma anche altrove gli esempî insigni non mancano: nella California, dove è giunta un'*élite* della nostra emigrazione, è italiana una grande banca, è italiana la maggiore società produttrice di vini della Confederazione, sono italiani i dirigenti del Trust delle frutta; e di italiani sono le terre più belle e più liete di alberi e di culture ricche.

« Che meraviglia se costoro cominciano ad avere l'orgoglio di sè stessi e desiderino di far sapere alla madrepatria ciò che essi hanno compiuto? Che i migliori fra essi siano fatti cavalieri del lavoro in fondo importa poco e sarebbe solo una soddisfazione desideratissima

niale può arrecare ad uno Stato civile. In diretto contatto col mare noi godiamo d'una facilità enorme di rapporti coi nostri emigrati; nessuno può ostacolarci in via di principio il commercio col nuovo mondo ed in conseguenza di ciò della fortuna, che i nostri connazionali riusciranno a provvedersi fuori patria, ancor noi saremo chiamati a prender parte, o presto o tardi, o direttamente od indirettamente.

Si potrà obbiettare che non tutte queste persone all'estero realizzano i loro sogni e che purtroppo ancor oggi molti dei nostri emigrati, o fanno ritorno in patria completamente stremati di forze e sprovvisti di mezzi, o sono costretti a restare lungi da essa, appunto in causa della loro ristrettezza, ed a vivere colà nella più squallida miseria. Nulla di più vero; ma questa non è certamente una condizione di cose necessaria, o, per meglio dire, fatale. È solo in quanto noi non siamo ancora riusciti a regolare così come si dovrebbe l'istituto dell'emigrazione, che simile condizione di cose si rende possibile. Verità questa per il nostro paese assolutamente indiscutibile, dal mo-

---

nei paesi democratici, dove gli italiani vivono e dove le onorificenze, perchè vietate dalle costituzioni, formano oggetto di molta invidia. Ciò che importa è che l'Italia sappia che vi son dei suoi figli che colle opere ne onorano il nome; ciò che importa è che essa non si dimentichi di loro e li aiuti nella consecuzione di quegli ideali che gli emigranti temporanei non sentono, perchè non ancora dirozzati; ma che cominciano a sentire gli italiani che nella lunga dimora all'estero si sono saputi elevare nella scala sociale. Non sono forse suggestivi il miglioramento delle qualità e l'ascensione dello smercio del libro italiano nell'Argentina? E, se non si può impedire e sotto certi rispetti si deve anzi desiderare che gli emigrati anche prima della seconda generazione diventino cittadini americani, dobbiamo tutti augurare che si riaffermi questa tendenza a considerare l'Italia come un'altra patria, la patria degli antenati, l'ispiratrice di elevati ideali e la collaboratrice coi giovani popoli sud americani nell'opera grande della colonizzazione ».

mento che solo da pochi anni il nostro legislatore si è occupato del fenomeno emigratorio e si è messo a studiarlo con tutta quella attenzione che merita, data la sua inevitabile ripercussione nelle condizioni economiche e sociali dello Stato. D' altra parte è giusto che, in corrispettivo ai vantaggi che ne risentiamo, ci assumiamo anche dei carichi e che, nel caso quindi di perversa fortuna, ci prestiamo spontaneamente a soccorrere chi è caduto vinto nella lotta per l'esistenza.

Si potrà ancora obbiettare come le stesse nostre statistiche dimostrino che la corrente d'emigrazione annuale è di molto superiore a quella che ritorna in patria, per cui logica conseguenza dovrebbe essere quella che moltissimi di questi individui sieno piuttosto degli avventurieri, che non dei sudditi fedeli e che quindi essi non pensino alla patria se non quando abbiano delle pretese da far valere.

« Essi, scrive il Kleen (1), possono trovar comodo di aggrapparsi come parassiti al nuovo domicilio senza assumerne la cittadinanza, sia per sottrarsi ai carichi ad essa inerenti, sia per vantare pretese, minacciando l'intervento dello Stato originario, sopratutto se forte ed ambizioso, nel qual caso non sdegnerà di certo di approfittare dell'occasione per ingerirsi negli affari altrui ».

Anche ciò è verissimo, o per lo meno entra sicuramente nel campo del probabile, però noi osserviamo come non sia affatto nostra pretesa quella che lo Stato, nel quale i nostri emigrati si fissano, abbia a rimanere inerte di fronte ad essi. Noi non gli neghiamo il diritto di assoggettarli a taluni di quegli stessi obblighi, che sono proprî del cittadino di origine, anzi noi ammettiamo anche che, se lo crede, questo Stato abbia ad aggre-

(1) *De l'applicabilité du « ius soli »,* ecc. cit., nella *Revue de droit int. publ.*

garseli persino, attribuendo ad essi senz'altro la sua nazionalità. In altre parole, di fronte all'istituto della categoria speciale dei sudditi all'estero, noi non poniamo alcun limite all'istituto della naturalizzazione, per modo che esso riesca ad impedire che quegli individui, « che si sono installati nel paese, come se essi fossero in casa loro, e che non possono essere tenuti all'ordine senza essergli completamente assoggettati » (1), vengano ad approfittare dell'ospitalità, della quale essi godono al giorno d'oggi semplicemente per il fatto che sono uomini, senza effettivamente sopportare in compenso la propria parte di sacrifici.

Da questo punto di vista quei medesimi principî dell'*ius soli* e del domicilio, che, come abbiamo detto, sono considerati dalla maggioranza degli scrittori come una vera imposizione e come la più grave lesione dei diritti di ciascun individuo, ci appaiono invece come un mezzo adeguato nelle mani dei singoli legislatori, per trar profitto degli elementi stranieri che vengono a fissarsi sul territorio a loro soggetto. Lo riconosce anche il Kleen, nella conclusione del suo scritto sull'*Applicabilité du « ius soli » en matière de nationalité* citato, e dal quale appunto abbiamo tratte quelle considerazioni che poco fa abbiamo riportate; per altro, sempre in conseguenza di quel canone posto dalla maggioranza degli scrittori, che nessuno deve avere più d'una cittadinanza, la preziosa affermazione da lui fatta non ha trovato eco sinora, a quanto ci consta, in nessun altro che di questo argomento abbia impreso a trattare.

Se non che, non tutte le legislazioni, date le loro particolari condizioni, sono interessate ad usare uguale larghezza nell'attribuzione della nazionalità, d'onde l'istituzione presso taluni Stati di speciali categorie di sudditi, nelle quali gli

(1) Kleen: studio cit.

individui, debbono adempiere a quasi a tutti gli obblighi che sono imposti ai cittadini d'origine, senza rivestire effettivamente tale qualità (1). Ora in queste categorie ordinariamente si può entrar a formar parte per diritto, non solo in seguito ad una espressa manifestazione di volontà, ma anche in seguito ad una manifestazione tacita, o meglio presunta, come ancor qui il semplice domicilio, l'avere accettate cariche nello Stato e persino l'aver sposato una cittadina. S'aggiunga che, come già abbiamo detto, non è forse lontano il giorno nel quale allo straniero si riconoscerà, non solo il godimento dei diritti civili, ma anche quello dei diritti politici.

Tuttavia è facile comprendere, che se queste non complete naturalizzazioni riescono a togliere la possibilità di individui che godano dei vantaggi dell'ospitalità senza sostenere in corrispettivo onere di sorta, dall'altra parte il conflitto negativo, l'*heimathlosat* sussiste sempre, non conferendosi una nazionalità vera e propria, ma semplicemente alcuni diritti inerenti alla nazionalità, per cui con tali ripieghi non si riesce ad altro in fondo se non a mitigare le più gravi conseguenze del conflitto medesimo.

L'*ius soli*, il principio del domicilio e la naturalizzazione di diritto in genere ci riappaiono quindi come l'unico sistema atto a risolvere completamente il problema. Però, siccome le condizioni particolari dei varî Stati possono indurre il legislatore, come già dicemmo, ad essere restio nell'accogliere siffatti criterî nelle sue leggi, così ci pare che si potrebbe stabilire che solo nell'ipotesi di individui privi di cittadinanza si dovrebbe far ricorso a questi criterî, i quali rivestirebbero in tal modo carattere di criterî esclusivamente sussidiarî.

---

(1) Così anche il Proudhon (op. cit., t. I, 93) propose di fare degli *heimathlosen* una classe speciale di individui, intermediaria fra i nazionali e gli stranieri.

Così il principio di attribuire alle persone prive di nazionalità la sudditanza del paese, nel quale esse sono venute a fissarsi; principio sostenuto dal Bluntschli (1), dal Dudley-Field (2), dal Contuzzi (3), ecc..., e che, data la scarsità dei casi nei quali sarà necessario fare ad esso ricorso (una volta che, o per mezzo d'una convenzione unica, o per opera di ciascun legislatore, l'istituto della categoria dei cittadini all'estero sarà stato posto a base dei rapporti fra gli Stati), potrà, crediamo, essere accolto dai varî legislatori senza incontrare ostacolo di sorta negli interessi proprî dei paesi, a cui destini essi sono stati preposti.

---

(1) Bluntschli: *Droit international codifié,* cit., § 369.

(2) Op. cit., art. 248, § 373.

(3) Il quale, a proposito della questione degli *heimathlosen,* formula (nella monogr. cit. nel *Dig. Ital.,* N. 210) i seguenti due postulati:

a) « La legge di ogni paese deve impedire che si perda la cittadinanza da parte di un individuo, senza che contemporaneamente per lui si verifichi l'acquisto di una cittadinanza novella;

b) « La legge di ogni paese deve attribuire a ogni individuo, che non possa giustificare il possesso di una qualsiasi cittadinanza, quella del luogo in cui accidentalmente si trova ».